STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

FINO AL 1773

SCRITTA

DAL P. LORENZO ISNARDI

I

GENOVA

CO' TIPI DEL R. I. DE' SORDO-MUTI

1861

10072
1350

STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

SCRITTA

DAL P. LORENZO ISNARDI

Parte Prima. — Fino al 1773.

GENOVA
COI TIPI DEL R. I. DE' SORDO-MUTI
1861

PREFAZIONE

Ne' frequenti mutamenti che da un decennio in poi ebbero luogo nel Ministero della pubblica instruzione e nelle leggi che la governano, nelle condizioni troppo più fluttuanti ed incerte nelle quali essa versò in questo spazio di tempo e versa tuttavia, corse voce più volte che la Università di Genova dovesse essere soppressa o trasformata in altro instituto più particolare e a studi speciali ristretto. Avvalorava quelle voci dapprima il vedere per la legge del 13 di novembre 1859 chiusa l' Università Sassarese e scemata quella di Genova di alcune cattedre principalissime, come quelle di architettura, d' idraulica, di geodesia pratica, e nel tempo stesso che nella facoltà di filosofia e lettere venivano di bel nuovo instaurati alcuni corsi altre volte dismessi, esserne obbligati gli allievi a recarsi a conseguirne le lauree a Torino o Milano. Poscia, compiuta l' annessione al Regno Sardo della Toscana, della Emilia e

dei Ducati si aggiunse a renderle più credibili la osservazione di taluni che ormai fosse cresciuto oltre l' utile ed il bisogno il numero delle università in quello comprese, e la classificazione, che di esse proponevasi in varii gradi, accennandosi chiaramente con ciò di volerne privilegiare alcune e serbarne in fiore le primarie soltanto, quasichè fosse dannosa cosa o per lo manco superflua di avere molti centri di superiore instruzione in Italia ov' erano stati ab antico con suo frutto e vanto grandissimo, e dove pure tutto giorno studiasi provvidamente di aumentare gl' instituti d' instruzione tecnica e secondaria. Il perchè uomini, che meritamente nel genovese Ateneo ravvisavano una patria gloria bellissima, stavano in grande timore non forse que' rintocchi fossero precursori di novità pericolose ed espressione di un disegno da incarnarsi di un modo o di un altro quando che fosse, nè sapevano darsi pace pensando che un edificio con tanto amore e tante cure cresciuto per lunga età venisse di un tratto da mani prepotenti in una ed incaute crollato ed offeso. D' onde può nascere il pensiero, ei dicevano, di menomare la nostra Università o di mutarne lo scopo? Non da altro che dal non tenerla nel debito pregio, che è quanto a dire dal non essere conosciuta abbastanza l' altezza a cui sorse, il prezioso patrimonio scientifico che possede, gli utili sussidi che può prestare alla scienza, e il vantaggio e il decoro che alla città e alla Liguria tutta ne torna. Se adunque fosse posta nella sua vera luce, se a tutti se ne rendesse il merito manifesto, per fermo non cadrebbe in mente ad alcuno, che de' patrii monumenti non fosse al tutto incurante e privo d' ogni gentilezza, non si udrebbe sul labbro di alcuno la dolorosa minaccia ad una Università che per molti titoli si raccomanda alla estimazione dell' universale ed alla protezione del Governo.

Siffatte osservazioni che in sì opposte sentenze facevansi, a noi, che da più anni siamo al governo immediato preposti della Università genovese, suonavano ora come lo annunzio di un pericolo più o meno lontano di una instituzione a cui ormai ci lega non solo il dovere, ma sì pure lo affetto; ora come un invito a farne meglio conoscere le condizioni e la storia onde sviarne, se fosse possibile, i danni; ora come un rimprovero del silenzio da noi costantemente serbato sui successivi incrementi che ottenne, imperocchè eravamo paghi abbastanza di cooperarvi per quel pochissimo ch' era da noi e del pensare che le nuove generazioni gli avrebbero trovati e la scienza ne avrebbe fatto suo pro'. Sorse quindi in noi il proposito di descrivere il vero e genuino stato della nostra Università e notare parte a parte gli elementi di prosperità e di grandezza che in se rinchiude, e chiarire a qual punto sieno ormai condotti i suoi stabilimenti scientifici tra per le ragguardevoli somme in essi da anni versate e le assidue fatiche de' dotti uomini ai quali ne venne la direzione affidata. Fra i quali, per toccare di alcuni di essi così alla sfuggita soltanto, meritano infatti di essere ben conosciuti un orto botanico novellamente ampliato che per le miti aure e i tepidi soli delle liguri spiaggie e per le cure dell' illustre De Notaris ha ormai onorevole nome in tutta Europa, un gabinetto anatomico ove sono stupende preparazioni fatte sotto la direzione del Tomati, eletto ingegno di cui da un triennio va superba la Università di Torino, dell' Ageno suo degno successore nella cattedra di anatomia, e quelle non più vedute in alcun altro somigliante instituto, perchè attinenti ai nuovi discoprimenti anatomici, dell' infaticabile Giuseppe De Negri; un museo di storia naturale fra i più ricchi in ordine alla ittiologia, a cui presiede dopo il Viviani ed il Sasso il valente Lessona, e in

cui le preparazioni sono condotte con metodo e perfezionamento singolare da Luigi De Negri; un gabinetto di fisica che diretto prima dal Garibaldi ed ora dal chiarissimo P. Bancalari è fornito d' instrumenti de' migliori artefici recenti, cosicchè la scienza in ogni suo ramo può ricavarne colle più dilicate esperienze coefficienti esattissimi delle sue formule; una biblioteca di circa sessanta mila volumi sceltissimi, con molto rare edizioni e preziosi manoscritti, alla quale è preposto Agostino Olivieri, che colle pregiate opere già mandate alle stampe e quelle che prepara dimostra di volere emulare l' Oderico che ne fu il primo bibliotecario. E siccome considerevole parte di una università sono le scuole, dalle quali al postutto essa ritrae merito e fama, così ben tosto avvisammo che di esse avremmo dovuto principalmente ragionare e notarne l' ordine, le condizioni, i risultamenti; nel che avremmo avuto propizia e lieta occasione di verificare come la dottrina e lo zelo degli ottimi Professori degnamente risponda all' alto obbietto di loro instituzione.

Se non che a mandare ad effetto un tale divisamento, che abbraccia molte e svariate materie, richiedevasi grande saldezza di giudizii e vastità di sapere, doti a pochi concesse e da noi inutilmente desiderate. Ma ci soccorse il pensiero d' invocare l' aiuto de' Professori e Direttori degli stabilimenti scientifici, ai quali da lungo tempo ci lega sincero vincolo di stima, di amicizia e di uffici, e che profondamente versati negli studi speciali, ai quali consacrano lo ingegno e la vita, avrebbero potuto a gran pezza meglio di noi adempiere ciascuno per la sua parte lo intento. E veramente eglino da que' gentili che sono vollero tutti prometterci la loro cooperazione, e particolari memorie intorno agli oggetti di loro studiose occupazioni. Ci gode l' animo di anticiparne loro la più sentita

nostra gratitudine, e per dare più adequata notizia del genovese Ateneo giudichiamo pregio della opera il pubblicarle quali ci saranno cortesemente fornite, e come compimento e corona del nostro lavoro.

Al quale appena posto mano, ci convenne sovente richiamare documenti di tempi anteriori e nelle antiche instituzioni ricercare la ragione di taluna delle presenti condizioni della Università. Il che a poco a poco c' indusse nella determinazione di tracciarne e premetterne la storia. Imperocchè se giova il formarsi con diligente esame un giusto concetto di ciò che uno instituto è in se stesso, dello scopo a cui tende e dei mezzi e della virtù che possede per giungervi, è bello eziandio rintracciarne l' origine, riandarne le tradizioni, noverarne i servigi renduti alla patria e le memorie tutte rinverdirne sì capaci a renderlo più venerando e più caro. Riconoscendo quanto fecero i nostri maggiori per lo instauramento in Genova degli studi, che della università sono proprii, verrebbe ognor meglio chiarito, che se maravigliose cose operarono col valore e colle armi per rendere la patria rispettata e potente, se con famosi ardimenti ricercarono con lontane navigazioni e nei traffici e nelle industrie la fonte di grandi ricchezze, non furono meno solleciti del culto delle letterarie e scientifiche discipline. Questo è tributo di lode che loro si deve e che forse non è stato loro ancora renduto abbastanza.

Mancava tuttora una apposita storia della letteratura in Liguria, quando prese a scriverla il P. Spotorno. Niun altro poteva riuscirvi meglio di lui per la profonda erudizione e il forte ingegno ond' era fornito. Non vi ha chi non tenga in gran conto que' suoi dotti volumi. In essi però di ciò che spetta alla Università genovese egli tocca appena di scorcio. Nella prima parte, che nel seguito scrisse del lungo articolo

— *Genova* — inserito nel *Dizionario geografico, storico e statistico* dell' Ab. Goffredo Casalis ne dà meno ristrette notizie, ma insufficienti a formarsene una giusta idea. Nelle *Memorie ligustiche di storia e belle arti* stampate in Genova nel 1833 ne fece alcuni cenni Gio. Battista Canobio, brevissimi e poco esatti. Proponevasi egli bensì la storia della Università, ma qualunque ne fosse il motivo più non la diede. Una siffatta storia pertanto era ancora a desiderare e quindi un nuovo incitamento per noi di tentare di supplire al difetto. Nè solamente essa pei ragionati motivi ci pareva dovere riuscire utile ed opportuna, ma la speranza pure aggiungevasi di vederla anche più favorevolmente accolta in un tempo in cui tanto nobile ardore erasi risvegliato negli animi per lo studio delle cose patrie ed ingegni elettissimi si studiano di togliere dalla polvere degli archivii e da ingrata oblivione, di coordinare, commentare e mettere in luce ogni maniera documenti che giovino a rendere più giusta e compiuta immagine delle età remote, e a riempiere le lacune della storia ligure, contribuendo così al gran lavoro di buone storie parziali colle quali possa alla fine comporsi, monumento sublime di sapienza e di gloria, la storia generale d' Italia in quello stesso modo che di sue belle Provincie finora divise e pur troppo non di rado tra loro discordi si forma presentemente con ammirazione di tutta Europa una sola e grande nazione. Non ha molto che in Genova con sì nobili intendimenti e con mirabile consentimento di quanti sono amorevoli ricercatori delle domestiche glorie instituivasi una Società di storia patria, la quale già pubblicava preziosi documenti e prosegue l' opera sua con alacrità promettitrice di larghissimi frutti. Accolti in essa fin da principio noi abbiamo perciò stesso contratto un debito seco lei di cooperare, per quanto le deboli nostre forze lo consentissero, al

nobile fine propostosi. Presentandole la storia della nostra Università crederemo di esserci in piccola parte almeno seco lei sdebitati, poichè essa vorrà più riguardare al buon volere che al merito del lavoro.

In tre parti esso è diviso. La prima comprende la storia de' tre collegi de' giudici o dottori in legge, della filosofia e medicina, e della teologia. Vi è pure fatto cenno del collegio de' farmacisti, che già chiamavasi *Università*, imperciocchè ricomposto su nuove basi venne da qualche anno alla Università aggregato. Nè trattandosi di studi universitarii si stimò inopportuno lo aggiungere alcune brevi notizie degli studi inferiori che a quelli preparano e conducono, e degl'instituti stessi alla instruzione ed educazione della gioventù consacrati. Questa prima parte abbraccia un periodo di quattro secoli circa fino al 1773, quando la Università prese nuova forma e le scuole ne furono pressochè tutte raccolte nello stesso locale sotto la immediata direzione di Magistrati della Repubblica.

La seconda parte dal 1773 giunge fino al dì d' oggi.

La terza descrive lo stato attuale della Università.

La narrazione è corroborata da analoghi documenti, che abbiamo riportati in fine del libro, la più parte inediti o poco conosciuti. Così per la storia dei collegi si troveranno i loro statuti e molti atti autentici intorno ai loro diritti e doveri, ed alla concessione e conferma di privilegi. Ci parve pure che non saprebbe discaro ai lettori il trovarvi le biografie de' dottori e professori più rinomati e un breve cenno delle opere loro. Con tutto ciò non potremmo asserire che il lavoro sia riuscito di pieno nostro contentamento. Sì, vi abbiamo recato la maggior diligenza che per noi si potesse, non abbiamo trascurato le indagini necessarie, ci siamo giovati dei lumi e

consigli di molti che con grande cortesia ci secondarono, fra quali ci piace qui nominare a significanza di animo grato il cav. Gio. Battista Pescetto, e il cav. Agostino Olivieri. Di che i lettori confidiamo vorranno tenerci conto ne' loro giudizii non che dell' utile scopo che scrivendo ci siamo principalmente prefisso. A conseguimento del quale se avremo in qualche parte giovato sia col rimuovere ognor meglio dalla nostra Università i pericoli e le minacce di mutamenti dannosi, sia ancora col raffermare la speranza di ulteriore ampliamento di studi e di novello splendore, avremo ottenuto il premio più desiderato e caro di nostre fatiche.

Genova 15 *febbraio* 1861

CAPO I.

Origine della Università — Instituzione del Collegio dei Giudici — di Medicina e Filosofia — di Teologia — e di Farmacia.

La prima origine della Università è a ricercarsi nella instituzione dei Collegi dei Dottori delle facoltà scientifiche, i quali in ogni tempo e dovunque ne furono principalissima parte.

Il P. Spotorno nel *Dizionario* del Casalis, articolo *Genova*, scrive ([1]) « Un vero studio pubblico (ossia università) nel quale si avesse da professori pubblici il corso scientifico, dopo il quale presentandosi all' esame de' Collegi si potesse da questi ricevere i gradi, non lo ebbe Genova prima del 1773. Coloro che immaginavano essere di essenza di una vera università che si dessero le lezioni tutte e sempre nel locale universitario non erano pratici dello insegnamento, ignorando che negli studi pubblici di Parigi e di Bologna (che a tutti gli altri diedero norma) non si tennero mai tutte le scuole in uno o medesimo palazzo ». Questa definizione di una università ci è avviso essere poco esatta e arbitraria. Due elementi vi si tengono ad essa necessarii, cioè i corsi scientifici dati da pubblici professori e i collegi de' dottori che conferiscono i gradi. Ma il primo non è indispensabile, imperocchè i corsi scien-

([1]) Pag. 440.

tifici sono bensì parte integrante ma non essenziale, ed una università è costituita ove si trova di essi il compimento e la prova, e perciò ove sono dottori che mediante esami ricevono l' aggregazione ai collegi e conferiscono le lauree e l' esercizio delle facoltà, in qualsivoglia modo e dovunque ne sieno stati fatti gli studi preparatorii [1].

Quella definizione anche ammessa, pure sarebbe poco conforme al vero la conseguenza che non sia stata in Genova università prima del 1773. Prima di allora infatti erano in Genova pubblici corsi di diritto, medicina e teologia, non monta il cercare qui in qual luogo fossero dati e da quale autorità dipendessero: lo vedremo in appresso. Vi esistevano eziandio collegi che ne conferivano i gradi. Già nel 1471 il pontefice Sisto IV, riconosceva esservi in quelle facoltà dottori e maestri e quindi implicitamente studi ad esse relativi, e concedeva d' impartirvi i gradi dottorali con tutte le prerogative e le grazie, con tutti i privilegi e gli onori, senza divario alcuno, che competevano alle celebrate università di Bologna e di Roma; con che intese per fermo vi venisse stabilita una nuova università. Basti a conferma di ciò la testimonianza del senatore Agostino De Franchi in sua relazione al Senato nel 1673 intorno a disputa insorta fra il collegio de' teologi ed i gesuiti per dar le lauree in teologia. Osservando, che il vulnerare il diritto del collegio era un vulnerare quello della Repubblica, egli afferma e dimostra come in Genova fosse una università di studi, e come fosse sempre stato ciò pacificamente e pubblicamente riconosciuto, e lo fosse tuttora; per la qual cosa non potevano valere a puntellare i diritti pretesi da' gesuiti di dare le lauree le concessioni del pontefice Pio IV,

[1] Lo Statuto di Ferrara attribuiva al collegio de' dottori, esclusivamente il titolo di università, onde nel 1674 essendosi dalla Repubblica di Genova e dal Duca di Savoia rimesso la decisione di liti che da lungo esistevano per confini al giudizio della Università di Ferrara, il Riccio rinomato giureconsulto inviato colà dalla Repubblica per sostenerne i diritti non volle che i Deputati del Duca Carlo Emmanuele rimettessero la decisione al corpo dei lettori. *Casoni Filippo, Annali* VI, 205.

il quale ricusava loro simile facoltà in que' luoghi, ove università si trovava.

Queste osservazioni paiono sufficienti perchè abbiasi a riportare la fondazione della Università genovese almeno tre secoli prima del 1773. Ma più antica ancora è la sua prima origine, perchè nel 1471 da gran pezza esistevano in Genova i collegi delle facoltà, nei quali è principalmente riposta. Veggasi come per ciascuno di essi possa approssimativamente risalirsi verso l' epoca della prima instituzione.

In decreto del 1383 del doge Leonardo Montaldo si afferma che il collegio de' giudici da tempo — *cuius memoria non extat* — andava franco e libero da tasse e balzelli ([1]). In altro del 1357 il doge Simone Boccanegra richiama — *immunitates, concessiones et privilegia inita et concessa per Commune Januae Collegio Judicum... per capitula antiqua et regulas et etiam decreta et ordinamenta Comunis Januae* — in diversi tempi e sotto diversi reggimenti confermati e corroborati al collegio pei continui servigi da esso prestati al Comune medesimo ([2]). Nel 1345 Giovanni De Galuzzi, rettore del collegio richiede al notaro e cancelliere del Comune Oberto Mazurro un estratto dalle regole e dagli ordinamenti fatti dall' ufficio dei dieci regolatori deputati ad ordinare e regolare la città, estratto nel quale si riconfermano le concessioni delle quali già il collegio stesso godeva ([3]). Una somigliante conferma era già registrata nel 1337 nel terzo libro del gran volume dei capitoli del Comune ([4]). E un decreto del capitano del popolo Opizzino Spinola nel 1307 riconosce ai giudici di matricola e al collegio de' giudici le immunità e i privilegi — *quae habent et habere consueverunt* ([5]) —. Ora questi antichi capitoli ed ordinamenti d' immunità e concessioni, questo tempo immemorabile, queste consuetudini che si riscontrano ne' primi anni del secolo 14.° accennano ad epoche di assai anteriori,

([1]) Doc. n. XVI. — ([2]) Doc. n. XV. — ([3]) Doc. XIII. — ([4]) Doc. XII. — ([5]) Doc. n. XI.

nè è troppo il credere che la instituzione del collegio di cui si ragiona risalga al cominciamento del secolo 13.° ed anche prima. E ciò tanto più, che rilevasi dal decreto del 1307, che il collegio era numeroso e fiorente e grandi servigi rendeva alla Repubblica. Per giungere a tanto e conseguire sì splendide rimunerazioni ordinariamente è necessario un lungo periodo di onorate fatiche.

La quale osservazione giova pure aver presente pel collegio di medicina. Questo verso la metà del secolo 14.° era già in tale considerazione salito che dai Duchi di Milano veniva esentato dalle stesse tasse di guerra imposte all' universale. Il che consta da supplicazione porta nel 1385 dal collegio al doge Antoniotto Adorno, affinchè i suoi dottori fossero liberati da indebiti gravami sulle loro possessioni, ai quali non erano stati soggetti sotto alcun magistrato, nè tampoco, sotto il dominio milanese — *et sub mediolanensi dominio gavisi fuimus immunitatibus nostris ad plenum* (1) — Ora questo dominio era passato nel 1353 a Giovanni Visconti arcivescovo di Milano, e alla morte di lui avvenuta poco dopo, ai suoi nipoti Matteo, Bernabò e Galeazzo che lo tennero breve tempo. Al 1353, meglio che ad alcuno dei due anni successivi è a riportarsi quella esclusione dagli oneri per due motivi; primieramente perchè in atto dell' 8 di maggio 1355, nel quale Gasparo Visconti capitano e luogotenente in Genova dei Duchi rinnova concessioni d' immunità al collegio dei giudici (2), si richiamano somiglianti concessioni al collegio stesso precedentemente fatte in pubblici instrumenti del 3 di ottobre 1353 scritti di mano del notaro Nicolò Beltramo, e in 2.° luogo perchè è probabile, che se l' Arcivescovo premiava la parte presa dai giudici nelle convenzioni di dedizione della Repubblica a lui, doveva anche più stargli a cuore di avere un buon servizio sanitario nell' armata navale, che dopo la rotta nelle acque di Corsica, egli studiavasi di rifare al più presto, e questo servizio

(1) Doc. n. XXXIX. — (2) Doc. XIV.

era uso a prestarsi dal collegio de' medici, siccome è rammentato nella sua domanda al doge. Prima adunque del 1353 il collegio esisteva: nè soltanto esisteva, ma già possedeva immunità e privilegi. E quando si riflette che lo aver buoni medici è fra i primi e più sentiti bisogni di una città, che in Genova già nel secolo 13.° erano molti maestri in medicina, ch' era spirito del tempo lo aggrupparsi d' ogni arte e ceto di persone in corporazioni particolari e distinte, di leggieri si è indotti a credere, che lo stabilimento del collegio di medicina sia stato pressochè contemporaneo a quello del collegio de' giudici (1).

Dell' uno e dell' altro non ci venne fatto di potere assegnare la data precisa, sia che gli annalisti genovesi trascurassero di registrarne memoria, sia che andassero smarrite le notizie che taluno abbia tentato di tramandarne, sia infine che poco felici riuscissero le nostre indagini. Altrettanto siamo costretti di dire della prima fondazione del collegio di teologia, comechè per più argomenti la reputiamo ancora più antica e principalmente perchè in Genova vennero instituite pubbliche scuole di scienze sacre lungo tempo prima di quelle delle altre facoltà (2). Sol-

(1) In talune delle università d' Italia prima si stabilirono le scuole che i collegi de' dottori, come ad esempio in quella di Bologna. In Genova s'incominciò dallo stabilimento de' collegi, i quali perciò esistettero assai prima di alcune di quelle università. L' università di Bologna, secondo il Muratori, avrebbe avuto principio nel 1116 circa, e quella di Pavia nel 1391.

L' università di Padova ebbe origine nel 1220, quella di Siena nel 1221, quella di Napoli nel 1224 da Federico II, quella di Perugia nel 1300, quella di Pisa nel 1339, quella di Torino nel 1405. L' università di Messina esisteva nel secolo 16°. Quella di Lucca per diploma di Carlo IV nel 1364, quella di Ferrara nel 1391 per bolla di Bonifacio IX. L' università di Trevigi era aperta e pienamente stabilita nel 1314. Un' università fu incominciata nel 1205 in Vicenza, ma non durò che pochi anni. L' erezione dello studio pubblico in Parma è del principio del secolo 15.° Una università fu stabilita in Vercelli verso il 1230, quella di Piacenza data dal 1248.

(2) Il 26 di settembre 1235 Maestro Giovanni Preposito della Chiesa di S. Maria di Castello consegna ad un certo Gherardo canonico L. 5 per andare allo studio di teologia l' anno seguente a tenore dello statuto di detta Chiesa per gli studenti in teologia.

tanto nella metà del secolo 15.° e in sul cadere del 14.° lo troviamo menzionato non già per alcun atto o decreto della Repubblica in cui intervenga o sia in qualche modo rappresentato, ma sì per titoli apposti a persone ecclesiastiche. Raffaele Soprani tra gli *Scrittori della Liguria* rammenta un Gerolamo Stella carmelitano e decano del collegio de' teologi di Genova, il quale passò a miglior vita nel 1454 lasciando un dottissimo manoscritto intitolato — *Compendium de iuribus et privilegiis religiosorum mendicantium.* — Rammenta pure un Cristoforo Frassineto ugualmente carmelitano che fiorì nel 1468, per la sua grande dottrina ebbe luogo nel collegio de' dottori di sacra teologia in Genova, e fu lettore della stessa in diversi conventi della sua provincia. A tempi del Soprani non restava delle molte opere di lui che un manoscritto intitolato — *Tractatus Praedicationum.* — In atto del notaro Andrea de Credentia del 15 di aprile 1382 interviene un Bartolomeo de Cogurno dell' Ordine de' frati minori di S. Francesco, che vi è qualificato dottore del collegio di sacra teologia genovese. Questo Bartolomeo, già de' Signori di Cogurno, fu teologo illustre e predicatore di grido, ebbe l' arcivescovato di Genova e fu onorato della sacra porpora dal pontefice Urbano VI. Dal quale condotto in Genova prigione con altri cardinali, che Urbano giudicava avere cospirato contro di lui, fu fatto morire con altri quattro di essi l' anno 1385 (1).

(1) Di Bartolomeo di Cogurno parla Mons. Agostino Giustiniani all' anno 1385 de' suoi Annali, ma non dice che fosse arcivescovo di Genova. Non lo considerano come tale altri storici di Genova, e il Semeria non lo pone nel catalogo degli arcivescovi di Genova ed anzi nota di errore il continuatore della storia del Fleury perchè lo annuncia come arcivescovo. Il Ciacconio e l' Ughelli invece lo danno come tale affermando che Urbano VI volle coll' arcivescovato rimeritare la sua dottrina teologica e la eloquente sua predicazione. Però si fa menzione di Bartolomeo di Cogurno in un breve di Urbano VI del 4 di marzo del 1382 in cui lo stesso Pontefice lo nomina arcivescovo di Genova e cardinale, concedendo al medesimo autorità di potere ad altri dar licenza di portare tante merci nelle terre del soldano di

Dalle cose fin qui toccate, e dagli argomenti positivi che abbiano potuto citare chiaramente rilevasi, che i collegi dei giudici, de' medici e de' teologi nel secolo 14.° esistevano, e che anzi quello de' giudici nei primi anni del secolo stesso, quello de' medici nella metà e quello de' teologi nell' ultimo scorcio erano vigorosi e fiorenti, e in grande considerazione tenuti. Oltre di che i molti e straordinarii diritti e privilegi, de' quali già allora godevano, non lasciano dubitare che la esistenza loro non abbia a riportarsi ad epoche d' assai anteriori. Ora facciamo un cenno dello stabilimento del collegio de' farmacisti.

Erano essi dapprima uniti in una sola corporazione coi droghieri e confettieri in quella stessa guisa che per lungo tratto i pittori stettero uniti e confusi in una sola arte cogl' indoratori e i verniciai. Già nel 1467 la congregazione degli aromatarii, chè tutti sotto questo nome si comprendevano, doveva essere in molto fiore; poichè in atto del 15 di giugno di quell' anno del notaro Lazaro Raggio comperava la cappella di S. Antonio di Padova posta nella chiesa di S. Francesco e ne pagava il valore. E nel 1488, essendo consoli dell' arte Giacomo Mongiardino e Bernardo detto de Davania, domandava al doge Agostino Adorno ed al Consiglio degli anziani di ap-

Babilonia per il valore di otto mila fiorini. Dallo stesso Urbano fu nel 1378 creato prete cardinale col titolo di S. Lorenzo in Damaso e gli fu data facoltà di assolvere i genovesi, i milanesi, e i piacentini dalle censure incorse a cagione delle merci proibite che avevano portate al soldano di Egitto. Cadde in odio ad Urbano, dappoichè questi ebbe indizii che Bartolomeo fosse consapevole o consenziente a' maneggi ed insidie tese contro la Sede Apostolica e contro la stessa sua persona, ma avendo il Cogurno dato le necessarie soddisfazioni fu rimesso in grazia per intercessione di Carlo re di Durazzo. Però non andò molto che cadde di nuovo in sospetto di cospirare contro il Papa. Per lo che fu preso e posto in ferri in Nocera ove il Papa trovavasi. Il quale trasferitosi in Genova sulle galee genovesi condusse seco prigioni sei cardinali, tra' quali il Cogurno, e salvo un inglese gli fece tutti strozzare nella badia di Prè, ove Urbano stette il tempo che fu in Genova senza mai uscirne. *Vedasi il Dizionario storico ms. della biblioteca della università, segnato* C. IV, 4. vol. 1.

provare alcuni capitoli mediante i quali governarsi, adducendo, che erano andati smarriti i capitoli già da molti anni ottenuti, onde n' erano privi e ciascuno si conduceva a suo libito con pregiudizio de' corpi umani e pubblico danno — *cum multis iam annis ipsi impetraverint non nulla capitula pertinentia tam ad eius artem quam etiam ad commodum et utilitatem corporum humanorum, ipsaque admiserint, adeoque ipsis carent et unus quisque ad libitum faciat in praeiudicium ipsorum corporum* (1). E il Doge e gli Anziani approvavano i capitoli con decreto delli 18 di marzo e ne ordinavano la osservanza (2). La separazione degli speziari *medicinali* dai non *medicinali* ebbe luogo definitivamente nel 1697 a cagione di liti da molti anni insorte nell' arte per la elezione de' consoli. Potremmo citare altri documenti dell' antichità del collegio degli speziari, ma i sovracitati bastano a chiarire ch' essa risale per lo meno ai principii del secolo 15.°

(1) Tanto lo instrumento di compra suddetto quanto i capitoli dell' arte aromataria e l' approvazione del Senato si riscontra in un codice del 1624, nel quale sono registrati tutti gli statuti e decreti all' arte stessa appartenenti, e principalmente quelli che furono fatti pei speziali droghieri, confettieri e minutanti dopo la separazione loro dagli speziali da medico. L' atto di compra è registrato a pag. 76 e seg. Il decreto di conferma de' capitoli a pag. 15. Del codice si dirà nel capo riguardante il collegio de' farmacisti.

(2) Doc. n. LIII.

CAPO II.

Statuti del Collegio de' Giudici.

Ogni società ordinata ad uno scopo determinato, onde procedere regolarmente e provvedere alla sua conservazione ed al suo incremento deve seguire norme e leggi consentanee alla indole sua propria ed all' oggetto di sua instituzione. Perciò è che i collegii delle facoltà scientifiche ebbero fino dai primi loro esordii speciali ordinamenti e statuti. I quali se a principio sogliono essere semplici e pochi, nel seguito variano e si moltiplicano a seconda dei bisogni, delle opinioni e degli stessi politici reggimenti coi quali hanno necessarie attinenze e dai quali per prosperare non devono essere disformi.

Degli statuti fondamentali di ciascuno de' collegii ci proponiamo discorrere e de' cambiamenti che collo andar del tempo subirono sia perchè consigliati e richiesti dalla esperienza e dal bisogno, sia anche perchè non poterono preservarsi da abusi, che dapprima tollerati, poscia in consuetudini degenerando, condussero a derogazioni tacite o espresse alle prime regole. E primamente diremo degli statuti di quello fra i collegii che nella Repubblica maggiore considerazione acquistò, vale a dire del collegio dei giurisperiti, che per gli alti uffici ai quali vennero chiamati e l' attribuzione più elevata che ad essi ordinariamente affidavasi nelle pubbliche cause prese nome di collegio de' giudici ([1]).

([1]) Nel governo repubblicano si ampiamente invalso in Italia, le città eleggevano nel corpo de' cittadini coloro i quali fossero in estimazione di maggiore dottrina, affinchè esercitassero gli uffici notarili, rendessero pubblica ragione e sedessero nel governo. Questa scelta nel seguito fecesi pure

Questi statuti, non che molte notizie relative al collegio si trovano in un volume manoscritto verso il fine del secolo 17° che si conserva nella biblioteca della università con la seguente intitolazione. — *In hoc libro continentur conventiones vigentes inter mag. Commune Januae parte ex una, et venerandum Collegium Dominorum Judicum et Advocatorum civitatis Januae parte ex altera, et etiam immunitates et franchixiae eidem memorato Collegio concessae per dictum Commune, et etiam nonnullae sententiae latae in favorem dicti collegii, scriptae et extractae ad instantiam et requisitionem spect. et eximii utr. iuris doctoris domini Andreae de Beningassio rectoris dicti venerandi collegii currente anno Dominicae Nativitatis 1444 de mense martii.* — È chiaro che in questa intitolazione il compilatore del libro trasportò senz' altro il titolo dal Beningassio apposto alla sua raccolta delle sentenze (1).

Si è già notato come il collegio avesse regole e statuti già chiamati antichissimi in documenti del 14° secolo. Dovevano però essere decreti e regolamenti sparsi, caduti taluni in dissuetudine, taluni altri bisognevoli di emendazione, come quelli che male si confacessero alle condizioni de' costumi e de' tempi. Per lo che il collegio nel 1446 avvisò di raccoglierli, correggerli, migliorarli — *pro dignitate Reipublicae Januensis et ipsius collegii...... Scientes nullas leges adeo sapienter conditas esse quae pro morum et temporum conditionibus reformatione non egeant.* — Compiuto il lavoro, i dottori lo presentarono al doge Raffaele Adorno ed al Consiglio degli anziani, affinchè suggellandolo colla loro autorità gli dessero ed accrescessero

colla inperiale sanzione. Gli uffici de' notari furono poi distinti da quelli de' giudici, che vennero più particolarmente affidati ai giureconsulti. Di quindi forse eziandio provenne la denominazione di giudici applicata ai dottori in legge uniti in una corporazione da ogni altra distinta.

L' imperatore Federico I Enobarbo conferì l' autorità di giudicare ai maestri di legge sanzionando la pratica invalsa già in molte città.

(1) Questo libro si citerà occorrendo colla indicazione benchè impropria di *Beningassio*. È indicato e descritto da Agostino Olivieri nelle *carte e cronache manoscritte* della Biblioteca della R. Università, pag. 114, N. 99.

forza e valore. Il Doge e gli Anziani ne affidarono prima l' esame a due del consiglio, che furono Barnaba de Marco e Valerano Cattaneo, e in seguito al loro giudizio lo approvarono quindi pienamente il giorno 8 di novembre, essendo rettore del collegio Ludovico Montaldo (1).

Ecco un cenno delle principali disposizioni degli statuti compresi in dieci articoli. Nel 1.º si tratta della elezione del rettore. Deve farsi ogni anno dal collegio congregato il giorno di S. Ivone nel chiostro di S. Domenico a schede segrete. Ma in queste non può scriversi il nome di alcuno che sia stato rettore negli ultimi quattro anni, nè di chi sia già stato eletto in questa maniera fino a tanto che tutti i dottori uno dopo l' altro abbiano conseguito l' onore del rettorato. Allora si ricomincia il giro fra tutti secondo la sorte. Nella stessa guisa quindi si eleggono fra i dottori due consiglieri del rettore. Al quale tutti i dottori sono tenuti a giurare ubidienza e di non fare o trattare cosa che sia contro l' onore e il vantaggio del Doge e del Comune. Il rettore ha la preminenza e giurisdizione ch' ebbe sempre pel passato, congrega il collégio il primo venerdì d' ogni mese (2), e quando vuole, e multa i disubidienti ciascuna volta di 20 soldi, — *et ultra, ut pro arbitrio ipsius et dictorum consiliorum pro qualitate contrafactionis videbitur.*

Queste leggiere pene per fermo non riguardano che le infrazioni della disciplina interna del collegio e le offese passaggiere de' regolamenti. Più gravi mancanze gli statuti non suppongono in una eletta di uomini, che essendo gl' interpreti delle leggi e divenendone sovente i vindici nell' amministrazione della giustizia devono ritrarre nelle parole ed opere loro i principii di rettitudine e di onore, de' quali erano in obbligo di porgere immagine agli altri nella specchiatezza di loro condotta. Era però necessario un provvedimento perchè le prevaricazioni

(1) Documento I.

(2) Il Collegio nel 18 di aprile 1545 fissò l' adunanza nel primo sabato di ogni mese.

e le colpe nelle quali alcuno dei dottori avesse mai potuto sciaguratamente cadere non lasciassero improntata macchia alcuna sopra il collegio reputato a ragione insigne ornamento della Repubblica. Quindi è che il governatore ducale de' genovesi Agostino Adorno e gli anziani nel 1499 decretarono, che il collegio de' giurisperiti avesse facoltà ed arbitrio di vegliare sulla condotta de' suoi dottori, di procedere con maturità di prudenza contro i colpevoli e punirli, se duopo, e di privarli pel tempo opportuno del godimento de' privilegi o di rimuoverli per sempre dal collegio medesimo ([1]).

I dottori del collegio dovevano giurare in mano del rettore di non trattar cause a pregiudizio del Comune. Nelle regole de' supremi sindicatori degli 8 di ottobre 1414 al cap. 53 è riferito, che i giudici del collegio che avvocano, devono giurare fra le altre cose, a ciascun Podestà fra quindici giorni dal suo arrivo di non avvocare contro il Comune o contro la forma di qualche capitolo senz' averne ottenuto la licenza *in iscritto*: chi non l' abbia fatto non può essere udito da magistrato alcuno. Dagli antichi statuti della Repubblica, lib. 4.° cap. 32 lo allegare o il dire contro i decreti, le vendite e le clausole del Comune è multato di lire 100. Uno statuto del 15 di marzo 1465 firmato dal cancelliere Gottardo Stella, sottopone i dottori che consultano contro i decreti del Comune alla pena di 25 ducati ([2]). Queste proibizioni e queste pene sono riconfermate negli statuti civili del 1528, ne' quali si vieta ai magistrati, ai giurisperiti, a persone di qualunque grado, stato, sesso e condizione di proporre ed opporre, allegare o dire cosa alcuna contro gli ordini, i decreti, le costituzioni della Repubblica sotto pena di lire 25 ogni volta ai trasgressori e di lire 100 a chi accetta siffatte allegazioni e giudica intorno ad esse, oltre di che le sentenze sono di niun valore. Si comprende il rigore di queste disposizioni. Colle leggi del 1528

([1]) Documento II.

([2]) Benig. pag. 83, 86, 88, 90.

intendevasi e speravasi di porre finalmente un termine alle discordie che da tanto perturbavano la Repubblica.

Fra le più gravi violazioni di questi decreti, nelle quali potessero cadere i giurisperiti, era il consigliare la vendita di qualche feudo, o castello di essa. Veniva punita colla privazione del collegio e delle insegne del dottorato, di cinque anni di esiglio e di 500 scudi d' oro.

Negli statuti medesimi però è assegnata la maniera di chiedere cosa contro la Repubblica stessa, come in seguito si noterà accennando dei dottori di collegio consultori del senato ([1]).

Nè qui vuolsi ommettere un' altra osservazione. Negli statuti il preside del collegio è chiamato rettore. In sentenza pronunciata a favore del collegio il 1.° di dicembre 1390 già aveva questo titolo ([2]). In decreto di Gasparo Visconti del 1355, il dottore Ricardo de Pessina è detto console ([3]). Il notaro Oberto Mazurro nella testimonianza che rende nel 1345 della estrazione di un atto ad instanza di Giovanni de Galuzzi dà a questo il titolo di rettore del collegio de' giudici ([4]). Ma nel decreto del capitano del popolo Opizzino Spinola a favore del collegio nel 1307, il rappresentante di questo è chiamato console ([5]). Pare dunque che in antichissimi tempi il capo del collegio de' giuristi si nomasse console, come consoli si appellavano i capi di tutte le corporazioni delle arti; che in appresso ricevesse vagamente ora il nome di console ed ora quello di rettore, ed alla fine ottenesse invariabilmente quello di rettore.

Nel 2.° articolo si statuisce la elezione di un notaro, che dovrà essere del collegio de' notari e scrivere gli atti, i processi e le sentenze di tutte le cause di qualsivoglia modo vertenti presso il collegio, non che gl' istrumenti tutti di sua pertinenza.

A questo notaro e cancelliere vennero in seguito altri svariati obblighi imposti. Con decreto del 7 di dicembre 1658 l' obbligo

([1]) Statutorum civilium. lib. I. cap. 16. § 1, 2, 3, 4, lib. II. cap. 12.
([2]) Doc. XVII. — ([3]) Doc. XIV. — ([4]) Doc. XIII. — ([5]) Doc. XI.

di avere sempre in pronto una nota dei debitori del collegio da leggere in ogni seduta al rettore, ai consiglieri ed ai sindaci. Giusta altro decreto del 6 di marzo 1660 dovrà pure in ogni seduta presentare ai sindaci il libro di scrittura del patrimonio del collegio, custodire tutte le scritture, i *foliacci* e gli statuti, i quali non possono in alcun modo estrarsi se non per ordine degli ufficiali, non dare ad alcuno mandati benchè firmati dal rettore senz' avergli prima registrati. Ed era già per lo innanzi tenuto per ordine dato nel 26 di aprile 1623 a fare lo inventario delle scritture e dei decreti da conservare nel collegio, dichiarandosene debitore *per vim instrumenti*, e consegnare copia dello inventario stesso al rettore [1].

Nel 3.° è ragione del modo di condurre le cause alle quali o per consultazione o per sentenza il collegio doveva prendere parte. Erano le cause ch' esso doveva trattare e sostenere a pro del Comune, quelle che ad esso erano deferite in appellazione, quelle infine nelle quali ad esso ricorrevano i cittadini per conoscere il parere complessivo di una accolta di giurisconsulti nell' opinione dell' universale tenuti in grandissima estimazione. Il quale ufficio del collegio non poteva a meno di riuscire ai dottori utilissimo, imperocchè nelle discussioni delle cause fatte in comune ritrovavano un sapiente esercizio e vicendevole commercio di dottrine e di lumi, in quella guisa stessa che i grandi giurisperiti ed oratori dell' antica Roma si formavano nelle private accademie ove s' intertenevano in isvariati colloquii sul giure, sulle leggi e sul maneggio dei pubblici affari.

Compiuto adunque il processo, pienamente instrutta una causa, ascoltati gli avvocati, i dottori si ritirano ad esaminarla a parte tra loro. Ciascuno sotto la presidenza e direzione del rettore fa le osservazioni ed opposizioni che stima più a proposito, con facoltà però di variare il suo parere a seconda

[1] *Bening.* pag. 62.

della nuova luce recata nella quistione. Incominciasi ad opinare al cenno del rettore dal più giovane dei dottori via via fino al più vecchio. Ma sufficientemente ventilate le ragioni pro e contro, ognuno deve pronunciare il suo giudizio seguendo un ordine inverso dal più vecchio al più giovane senza che più sia dato di mutare sentenza. La maggioranza dei giudizii è adottata come decisione definitiva dello intiero collegio alla quale tutti i dottori devono adagiarsi.

4.° In cose non concernenti le cause vertenti presso il collegio nulla può ordinarsi e disporsi se non sieno presenti i due terzi dei dottori della città e delle tre podesterie [1], e col consentimento della maggior parte dei presenti; con che però questa sia pure la maggior parte dei dottori della città e delle podesterie medesime.

5.° Niuno in modo alcuno, e sotto qualsivoglia pretesto può essere ammesso nel collegio se di origine propria o paterna, e non per convenzione o privilegio, non sia cittadino di Genova, del suo distretto o di alcuno de' luoghi posti tra confini, verso il mare dal *fiume Deva al fiume Gesta* [2] e non oltre, dalla parte di terra oltre il giogo di qua da Parodi, esso luogo compreso; con che però nel tempo dell' ammissione questi luoghi sieno sotto la giurisdizione e il dominio della città.

6.° Niuno può essere ricevuto nel collegio che non sia dottorato o licenziato in diritto civile in qualche studio generale, e non lo essendo, che non abbia per cinque anni intieri studiato in uno studio generale. In questo ultimo caso però deve subire esami dai dottori sopra due punti assegnati ed essere approvato ai due terzi di voti segreti. Se non che è dispensato dagli esami un figlio di un dottore di collegio, purchè abbia studiato cinque anni in un pubblico studio [3].

[1] Le tre podesterie del Bisagno, della Polcevera e di Voltri.

[2] Il torrente Deiva scorre tra Moneglia e Levanto, il torrente Geste o Gesta, in volgare Laestra a ponente di Cogoleto.

[3] Nelle regole de' supremi sindacatori del 1413, è già riferita la prescrizione di non ammettere nel collegio dei dottori chi non *abbia studiato*

7.° Non è ammesso chi sia per ritornare a studiare il diritto civile o canonico in qualche studio. Chi è entrato nel collegio deve giurare sulle sacre scritture di non ritornare a quello e ritornandovi rimane escluso di diritto. Venendo però in Genova potrà — *de novo* — essere ammesso alle stesse condizioni che se non fosse stato mai nel collegio.

8.° Niuno rivestito degli ordini sacri potrà d'ora in poi essere aggregato al collegio, poichè agli ecclesiastici mal si addice lo immischiarsi in faccende secolari e principalmente lo avvocare e patrocinare cause, che è ministero al tutto separato dagli ufficii divini, ai quali i chierici devono intendere.

9.° Ogni dispensa dai predetti statuti e specialmente da quelli relativi all'ammissione al collegio è assolutamente vietata, e quando avesse luogo sia considerata surrettizia e di niun valore ancorchè avvenuta per via di rescritto e con clausola derogatoria corroborata da solennità di parole.

Questo divieto venne riconfermato il dì 11 di marzo 1469, essendo rettore del collegio Antonio Bracelli, con decreto del collegio stesso esteso dal notaro Giuliano della Torre ([1]), nel quale inoltre si stabilisce, che ove taluno o per se o per altri domandi l'ammissione con derogazione, siffatta domanda non possa prendersi in considerazione se il farlo non sia prima messo alla posta e non venga consentito dal voto favorevole di tutti i dottori citati e presenti della città e delle tre podesterie in guisa che un solo voto mancante determina la reiezione. E ottenuta la piena unanimità de' suffragi si decida con altra somigliante votazione l'ammissione del candidato o l'irrevocabile suo allontanamento dal collegio. Il quale ordinamento il rettore e i dottori — *singulatim ac sibi invicem et vicissim iuraverunt* — di osservare, e di non fare giammai contro di esso in qualunque occasione o maniera che possa colla mente immaginarsi e studiarsi. Il decreto suddetto venne

per cinque anni e non sia stato esaminato ed approvato come idoneo, eccettuati i figli de' giudici del collegio. cap. 52. Bening, pag. 89.

([1]) Doc. III.

riconfermato dal collegio il 14 di novembre 1562 con tutti i voti de' dottori congregati in numero di quaranta.

10.° Chiunque del rimanente è accolto nel collegio è tenuto — *corporaliter tactis scripturis suo iuramento iurare* — di dare fra sei mesi un convito decente ed onesto a tutti i dottori, il che non facendo sia del collegio privato finchè abbia adempito quest' obbligo.

La condizione di un tale trattamento ai colleghi inserita negli statuti fondamentali e posta sotto la solenne guarentigia di un giuramento non aveva certamente altro scopo tranne quello di propinare al nuovo aggregato e doveva essere di uso pressochè generale in qualsivoglia corporazione. Il grado di baccalauro che già da tempi antichissimi conferivasi nella università di Parigi e nelle altre tutte ed era intermediario fra la qualità di maestro e di scolaro, veniva così chiamato dalla corona di alloro che intendevasi data al candidato e dalla parola *bacca*, perchè il suo conseguimento era sempre accompagnato da un convito [1]. Il collegio di medicina di Genova nel cap. 9.° de' suoi statuti era su questo importante argomento anche più esplicito, poichè non esigeva, è vero, dai novellamente ascritti al collegio un pranzo ed era pago di una semplice colezione, ma dichiarava e voleva che buona fosse e rallegrata da vini eccellenti ed ottimi confetti, al che pure aggiungevasi un paio di guanti a ciascuno de' dottori — *collationem facere teneatur toti Collegio de bonis vinis et optimis confectionibus, omnibusque doctoribus largiri teneatur par unum chirothecarum.* — Nè i guanti sono dimenticati negli statuti del collegio di teologia, il quale non solamente reputavasi a diritto il godere di tutti i privilegi conceduti a quello di Bologna, ma studiavasi eziandio di seguirne in tutto le norme. Ora a Bologna il nuovo aggregato, se dopo l' aggregazione

[1] Grangolas. Histoire de la Ville, de l'Évèché et de l'Université de Paris I. 155.

ambiva di essere accompagnato a casa sua dai dottori, doveva dare un paio di guanti a ciascuno (1).

(1) Il dare guanti ai dottori nelle ascrizioni ai collegi era uso generale in tutte le università d'Italia. Si davano eziandio nel conferimento delle lauree, oltre le toghe e i loro ornamenti, le berrette ai promotori, ai rettori, al bidello, e in qualche luogo pure l'anello al Vescovo. Il Cav. Francesco Maria Colle nella sua *Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova*, stampato in Padova nel 1824, a pag. 105 vol. 1, riporta la nota delle spese occorrenti per una laurea del 1401, in cui fra le altre si osservano le seguenti:

Pro campanula baculanda, lib. 2. 12.
Pro bidello generali, duc. 1.
Pro octo dozenis guantorum de Garevana, lib. 16.
Pro tribus dozenis guantorum de capreto, lib. 7.

Negli antichi statuti del collegio medico di Salerno si parla del dono dei guanti all'art. 11, 18, 19, 20. Così l'art. 18: *Item quod Prior habeat unum birettum ad petitionem eius, et chirotecas deauratas cum latio deaurato, Magistri vero, Scholares et Girurgici habeant chirotecas sine latio, ita tamen quod praedicti sint cives.*

Collectio Salernitana per Salvatore De Renzi. Napoli 1852, vol. 1, pag. 381.

CAPO III.

Aggiunte e variazioni agli Statuti concernenti l' ammissione al Collegio de' Giudici. Ammissioni ed esclusioni particolari.

Aggiunte e modificazioni di varie maniere vennero fatte agli statuti del collegio de' giudici in tempi diversi, principalmente concernenti l' ammissione nel numero de' dottori. Noteremo qui le principali e passeremo quindi ad alcuni particolari, nei quali ricevettero la loro applicazione.

È chiaro di per se il motivo per cui gli articoli 5.° e 6.° degli statuti richiamarono l' attenzione in modo speciale. L' ascrizione al collegio era cosa di assai momento sì perchè conferiva notevoli privilegi ed esenzioni dalle pubbliche imposte e cresceva agli ascritti estimazione e clientela nello esercizio della facoltà, e sì perchè apriva più facile adito agli uffici della magistratura non che alle più elevate dignità della Repubblica. Era perciò ricercatissima e in ogni tempo la chiesero uomini delle più illustri e doviziose famiglie della città. Nel 1390 si leggevano già nel catalogo de' dottori i Fieschi, i Doria, gli Spinola, i Salvago, gl' Imperiali, i De Negro, i Grillo, i Montaldo.

È giusto, è necessario che quanto maggiore lustro e vantaggio si ritrae dallo appartenere ad una società, e maggiore è il numero di coloro che aspirano a farne parte, tanto più rigorose divengano le condizioni e le prove per conseguirlo purchè queste non poggino sopra titoli falsi ed effimeri e sopra odiosi privilegi, ma promovendo il vero merito tornino a pro e decoro della società stessa e di coloro che ad essa perten-

gono. Il perchè le aggiunte e modificazioni generalmente tendono a definire più esattamente le condizioni di ammissione al collegio ed a renderne meno facile l' accesso. Giova esaminare brevemente di quale indole fossero, e quanto consentanee a' buoni e giusti principii ed opportune allo intento.

Di tre maniere era lo ingresso nel collegio: *de iure* per i dottorati o licenziati in uno studio generale forniti delle qualità prescritte dall' art. 5.°; per via di esami per coloro che con quelle qualità ed avendo studiato un quinquennio in uno studio pubblico non vi avevano conseguito que' gradi; per grazia e *de plenitudine potestatis* della suprema autorità della Repubblica, della quale non si fa cenno negli statuti perchè sottintesa.

Pei candidati *de iure* gli statuti non prescrivono votazione: per quelli soggetti allo esame, ond' essere ammessi, si richiedono due terzi dei voti dei dottori tutti del collegio favorevoli. Nel seguito però si comprese il bisogno di assoggettare i primi alla votazione medesima fissata pei secondi. Poteva infatti occorrere il caso che ad un aspirante al collegio, comechè fornito dei titoli relativi alla origine ed alla patria e insignito di laurea o di licenza potessero imputarsi eccezioni per le quali non fosse nè conveniente nè bello il concedergli l' aggregazione. Con decreto pertanto del 16 di ottobre 1545 si stabilì che l' ammissione di un candidato qualunque fosse sottoposta a voti e per ottenerla fossero di mestieri due terzi di voti favorevoli e non altrimenti [1], condizione assai vaga non dichiarandosi se i voti sieno aperti o segreti e da quale numero i due terzi debbano desumersi. Nel 19 di marzo 1569 adunque si pronunciò che per l' ascrizione di diritto basti la pluralità de' suffragi dei congregati e sieno dati a schede segrete, salvo il darli e riceverli a voce pei figli dei dottori. I quali nella votazione godevano eziandio di un altro vantaggio, imperocchè per decisione precedente del 23 di luglio 1554 erano ammessi

[1] Bening. pag. 40.

a votare anche i parenti prossimi, onde potevano ripromettersi il voto del padre e del fratello.

Nè con ciò la legge era ancora compiuta. Quanti dovevano essere i congregati? un piccolissimo numero sarebbe bastato? Il 20 di marzo 1621 si supplisce al difetto con decidere richiedersi la pluralità di voti favorevoli dei dottori tutti della città e delle tre podesterie e due terzi di quelli dei congregati. Si ristringe ancora la condizione il 9 di dicembre 1623 volendosi che i congregati sieno almeno i due terzi dei dottori della città e delle tre podesterie, finchè nel 6 di maggio 1634 sopraggiunge una disposizione più mite per cui, durante il venturo decennio, basteranno due terzi dei voti de' dottori dimoranti nella giurisdizione del pretore, poichè i senatori e coloro che non abitano nella giurisdizione medesima non debbono essere per questa bisogna computati nel numero, ma riguardati come sopranumerarii. E questa disposizione il 2 di settembre 1644 venne prorogata ad un altro decennio [1].

Variazioni più profonde di queste furono fatte alle condizioni stesse dell' art. 5.° degli statuti.

Un decreto del 2 di ottobre 1548 statuisce che il candidato non soltanto sia di origine propria o paterna e non per privilegio o convenzione cittadino di Genova, ma sì pure che il padre o l' avo abbiano avuto da venticinque anni domicilio in città e che il padre non abbia esercitato arte vile e meccanica. Che se quistione insorgesse sulla natura dell' arte, l' Ill.ma Dominazione ne fosse giudice; che i figli però de' dottori fossero abili ed ammissibili ancorchè di tali qualità destituiti; che intanto sia per dodici anni in qualsivoglia modo sospeso lo ingresso nel collegio agli originarii dei luoghi compresi nei confini determinati dagli statuti, con che però dopo quello spazio di tempo sarà presa quella determinazione, che la Ill.ma Dominazione avviserà più opportuna [2].

(1) Bening. pag. 55 a 58.
(2) Doc. IV.

Singolare privilegio di che godono cotesti avventurati figli dei dottori! Ove abbiano studiato un quinquennio, benchè non dottorati o licenziati, sono ammessi senza esperimento di esami. Che se questa legge, la quale suppone la trasfusione per nascita dello ingegno paterno nei figli e la eredità del sapere parve in appresso troppo più assurda e vennero pur essi assoggettati agli esami, lo scrutinio per essi è a voce soltanto, non a schede segrete come per gli altri. Quando non abbiano le condizioni nuovamente richieste del domicilio per venticinque anni in città e della professione non vile e meccanica del padre, poco monta: sieno dottori — *sint habiles et possint admitti.* — Ora andate a fare le meraviglie se coloro che per la paternità dottorale sono così privilegiati nell' ammissione al collegio godano per convenzione, come in seguito si vedrà, del privilegio di esenzione dalla gabella delle legna e del vino!

La esclusione dal collegio per un tempo di coloro che non fossero nativi di Genova è ingiusta nel suo principio, inutile nelle sue conseguenze ed improntata nel suo tutto di odiosa parzialità e dello spirito di gretto municipalismo. Nel decreto si dice presa una siffatta deliberazione atteso che pochi fossero que' della città ascrivibili al collegio, molti gli ascritti distrettuali e riuscire indecorosa cosa, che il primario ordine di Genova fosse pressochè di cittadini uomini destituito. Ora non si vede che il numero dei dottori del collegio fosse limitato, perchè essendovi molti estranei non potessero più entrarvi quelli della città, nè la instituzione della votazione fatta soltanto tre anni prima era stata capace di produrre la differenza nel numero degli uni e degli altri. È dunque a dire o che i cittadini si ritraessero dal farsi ammettere per non accomunarsi coi distrettuali, il che sarebbe stato orgoglio aristocratico mal fondato, o che non vi fossero tra loro uomini capaci, e in questo caso eravi ben ragione di chiamarla con ingenua confessione indecorosa cosa. Però la esclusione degli estranei non conferiva ad altri la necessaria capacità.

Come poi qualificare la clausola relativa all' arte vile e meccanica del padre? A giudicarne alla stregua delle idee d' oggigiorno quando tutte le classi aspirano ad elevarsi nella scala sociale, essendo a tutte riconosciuti eguali diritti a nobilitarsi colle ottime discipline ed a conseguire i premii preparati allo ingegno ed al merito, si direbbe ingiusta e in parte ancora ridicola. Ma se voglia la debita parte concedersi alle opinioni del tempo, alle quali è si difficile lo sfuggire, al carattere aristocratico che sostanzialmente informava la Repubblica rendendone il governo popolare da quando a quando irrompente negli ordini pubblici il più delle volte passaggero ed effimero, ed eziandio al disegno di porre ostacoli allo spostamento delle condizioni diverse che tenevasi in conto di un pericolo e di un disordine, potrà recarsene men severo giudizio. Tuttavia sarebbe necessario determinare con precisione e con senno quali fra le arti dovessero reputarsi vili e meccaniche senza rimettersene ogni volta alla sentenza della Ill.^{ma} Dominazione. La incertezza lasciata nella legge di leggieri porgeva il destro a dubbii, a liti, ad arbitrii, tanto più che vi sono arti nobilissime per se stesse, che pure per la maniera di esercitarle o per prevenzioni di tempi possono in casi particolari essere credute da meno e viceversa. Se ne hanno esempii nell' arte della lana e nella mercatura in genere. Erano pure i notari onoratissimi nella Repubblica siccome a depositarii della pubblica fede addicevasi, venivano chiamati a delicatissimi uffici in S. Giorgio, il collegio de' giudici trasceglieva fra quelli il suo cancelliere, e ciò non ostante nelle nuove leggi del 1576, nelle quali si riconoscevano e riconfermavano gli statuti e i privilegi dei collegi delle facoltà, si dichiara in certi casi il notariato arte vile e meccanica. E non si sostenne presso il senato doversi annoverare fra le arti vili e meccaniche la pittura? Toccheremo fra breve di controversie e di piati ingenerati dal difetto di precisione nella legge di cui si ragiona: proseguiamo ora a notare le aggiunte e le modificazioni recate negli statuti.

A principio bastava al candidato al collegio il giuramento di avere studiato un quinquennio in uno studio pubblico, ma nel 1553 si decreta ch' egli debba presentare le fedi o i testimonii, le quali prove dovevano pure prestarsi del possesso delle altre qualità necessarie all' ammissione, tutte personalmente al rettore e ai suoi consiglieri o loro surrogati in caso di loro assenza od impedimento. Nel 1606 la nomina de' surrogati si riserba al collegio, ma nel 1660, abolite le surrogazioni, si aggiunge al rettore e ai consiglieri pel ricevimento delle prove almeno uno de' sindaci del collegio, ai quali spetta di provvedere affinchè sieno puniti i testimoni che deponessero il falso. Il rettore e i consiglieri, giusta disposizione del 1648, hanno facoltà di pubblicare, quando meglio credono, i testimonii, ma fatta la pubblicazione non possono più altre prove riceversi tranne la esibizione di pubbliche scritture. Però questa pubblicazione nel 1660 si vuole fatta entro gli otto giorni dalla domanda di ammissione, e i testimoni possono essere esaminati dopo questo tempo, ma non possono poi ammettersene altri. Nel 1674 si aggiunge che la instanza di aggregazione al collegio non abbia a durare più di tre mesi incominciando dalla pubblicazione de' testimoni, dopo i quali s' intenda in perenzione caduta e non se ne parli più mai.

Riprovata la proposta d' ingresso *de iure* di un candidato nel collegio o fatta tre volte in tre successive sedute senza effetto, siavi imposto perpetuo silenzio. Così da decreto del 1638, confermato nel 1651 con dichiarazione però che basti la riprovazione una sol volta, benchè due anni dopo una tale dichiarazione venisse corretta in favore di un Giuseppe Vascinelli. E letto il processo intorno all' ammissione di alcuno se ne ritardi il giudizio ad altra seduta, affinchè nello intervallo i sindaci e gli altri dottori abbiano agio a fare le parti loro per le indennità dovute al collegio; prudentissima precauzione di cui si sentì il bisogno nel 1654.

Non poteva dimenticare il collegio di provvedere esattamente alle sue indennità e vi provvide con decreto del 1607, in cui

si dichiara non potersi neanco trattare dello ingresso di alcuno, ove prima non abbia assegnato al collegio un luogo delle compere di S. Giorgio [1]. Nel 1634, con decreto duraturo un decennio, si determina che il candidato ne sborsi invece il valore al collegio prima della lettura del processo. La contribuzione cresce nel 1657, poichè si stabilisce doversi pagare lire duecento di cartulario da distribuirsi fra i congregati prima della votazione, e che colui che per avventura venga escluso nulla possa ripeterne [2].

Già venne accennato il decreto del 1469 relativo alla derogazione agli statuti per le ammissioni al collegio che ad esso fossero domandate. Voleva i voti favorevoli di tutti i dottori, niuno eccettuato. Nel 1660 però si deliberò potersi fare la derogazione ad instanza di alcuno purchè concorrano i soli quattro quinti dei voti dei congregati e questi sieno almeno i due terzi del numero dei dottori.

Ma il Senato poteva concedere l' aggregazione *de plenitudine potestatis* e talvolta la concedette. A malincuore ciò tollerava il collegio e a tutt'uomo ingegnavasi d' impedirla se avevane voce in tempo, od a farla sospendere ed annullare, nel che non di rado riusciva, tanto era considerato e potente ! Mal pago però di una opposizione abusiva, non istette in forse il 26 di aprile 1642 nello emettere un decreto del tenore seguente: « A chi chiede derogazione al serenissimo Senato per lo ingresso nel venerando collegio facciasi opposizione, a meno che il postulante non abbia prima ottenuto facoltà di quella domanda dallo stesso venerando collegio con quattro quinti de' suffragi de' congregati, i quali per essere legittimamente congregati debbono essere i quattro quinti dei dottori della città e delle tre podesterie ». Questo decreto ebbe nuova conferma nel 1660.

[1] *Luogo* di S. Giorgio chiamavasi una azione della Banca di S. Giorgio che valeva lire 100 per la rendita, ma cangiava di valore secondo le maggiori o minori ricerche e secondo le condizioni finanziarie della Repubblica. *Luogatarii* dicevansi gli azionisti.

[2] Bening. da pag. 55 a 58.

Queste sono le principali aggiunte e modificazioni fatte agli statuti. Ora addurremo alcuni fatti particolari, che in quella che chiariranno com' essi fossero osservati nella pratica concorreranno alla storia del collegio.

Lunghe ed ostinate controversie erano insorte tra il collegio ed Angelo De-Franchi Luxardo per la sua ammissione o che avessero origine dagli esami o dalla votazione o da qualsiasi altra cagione. Probabilmente il De-Franchi in seguito a quelle recavasi ad uno studio generale per conseguirvi la licenza o la laurea che gli aprisse le porte del collegio *de iure.* Ma frattanto a prevenire ogni altro litigio il cardinale arcivescovo e doge Paolo di Campo Fregoso con quel piglio risoluto che era proprio di lui ordinò che il De-Franchi quando fosse di ritorno dottorato o licenziato, fosse e s' intendesse immediatamente ammesso al collegio con tutti i privilegi, con tutte le dignità e immunità de' dottori — *Sit et intelligatur ipso facto et ex nunc in dictum collegium admissus.* — Un siffatto dittatoriale comandamento, che poneva lo scompiglio negli ordini del venerando collegio dovette suscitare le querele dei dottori, generazione di uomini non usa a starsene muti e prendere in buona pace l' offesa de' loro diritti. Il perchè il Cardinale Arcivescovo con suo decreto degli 11 di dicembre 1483 si affrettò di porre balsamo sulla ferita dichiarando approvate e confermate le regole e costituzioni, e i privilegi già conceduti al collegio relativi all' ammissione, cosicchè per l' avvenire niuno potesse pretenderla contro di esse. Che se accadesse a taluno di ottenerla per derogazione o per grazia, questa non valga, ove non venga confermata da lui Cardinale e Doge, e dal Consiglio degli Anziani con due terzi di loro voti favorevoli e non altrimenti. Oltre di che senza il loro consenso espresso con votazione segreta non possa richiedere lo ingresso nel collegio giurisperito alcuno al quale ordinariamente o straordinariamente fosse affidato il vicariato della città [1].

[1] Doc. V.

Nativo di Levanto, di là della Deiva, comechè oriundo da antica famiglia di Genova, non poteva sperare l'ammissione nel collegio de' giudici Cesare Contardi, se per grazia speciale non la otteneva dal Senato. Vi ricorse egli adunque rappresentando i meriti de' suoi antenati in città e l'eccessivo rigore degli statuti, il quale se pareva in qualche parte ragionevole ed equo pel tempo in che gli statuti medesimi vennero promulgati, riusciva troppo più intempestivo ed ingiusto sotto il presente regime della Repubblica, principalmente per la odiosa disparità che poneva fra' popoli retti da un solo imperio, che con uguale amore tutti gli abbracciava, e tutti consolava del pari co' suoi benefici. E il Doge ed i Governatori, udito pure lo spettabile Ottaviano de' Contardi padre del postulante e fisico acconsentiva pienamente la domanda con decreto del 22 di febbraio 1546 ([1]). Contro questa concessione rizzavasi clamoroso il collegio e per farla rivocare o sospendere supplicarono più volte ed orarono innanzi al Senato il rettore Francesco Cibo Rodino, e i dottori rev. De-Marini della Torre, Nicolò Gentile Senarega, Pietro Francesco Grimaldo Robio, Ansaldo Giustiniano e Giovanni Doria Motino. Cinque giorni dopo il decreto era dal Senato sospeso. Duole, a dir vero, il vedere fra gli oppositori del Contardo, giovane di tale ingegno e virtù che meritava di essere incoraggiato colla ascrizione, che con sì plausibili ragioni e tanto buone maniere implorava, i due insigni giurisperiti, quali erano veramente il Senarega e il Giustiniani. Il primo di essi, fornito di mirabile ingegno, e da Giovanni Cibo Recco nella epistola dedicatoria delle sue *Storie di Genova* chiamato — *Juris consultorum hujus aetatis omnium facile primus* — mandava alla luce un pregevole lavoro — *Consultatio super cambiis exhibita Hieronymo Saulo Archiepiscopo Genuae.* — Il secondo, giusta le parole di Nicolò Sauli riferite dal Giustiniani ([2]),

([1]) Bening. pag. 43.
([2]) *Gli scrittori liguri.* Roma 1667, pag. 82.

già alla età di sedici anni era nelle lettere lattine e greche eccellente, e recatosi allo studio delle leggi in Padova, vi fece tali progressi — *ut inter iurisperitos eloquentissimus, et inter eloquentes iuris peritissimus esset.* — Era ascritto al collegio nel 1526, andò ambasciatore della Repubblica a Carlo Quinto, di cui fu eziandio consultore, ed ai Pontefici Clemente VIII, Paolo IV e Pio V. Morì nel 1596 lasciando stampata una orazione per la benedizione dello stendardo consegnato dalla Repubblica ad Andrea Doria eletto suo capitano di mare e di terra.

Ma ritorniamo al Contardi. Quella sospensione non durò meno di 25 anni, durante i quali il Contardi si levò ognor meglio in grandissima rinomanza non solo per la dottrina e lo ingegno ma anche per virtù civili e santità di vita. Il collegio quindi raccoltosi ad instanza di lui, che per quella sospensione aveva non pochi danni sofferti, non soltanto acconsentì di ammettere nel suo seno quello eccellente giurisconsulto, ma dimostrò eziandio di desiderarlo grandemente. Il Contardi pertanto munito dell' atto di assenso del collegio presentatosi di bel nuovo al Senato ottenne il 3 di luglio del 1571 la revoca dell' antica sospensione (1). Nel 1573, dopo avere illustrate le più difficili quistioni delle leggi comuni e meritato l' approvazione de' suoi scritti così nelle pubbliche scuole come nè' civili tribunali, essendo passato ad avvocare in Roma, venne per le sue specchiate virtù spontaneamente eletto da Gregorio XIII al vescovato di Nebbio in Corsica, dal quale passò nel 1578 a quello di Sagona. Rimasero di lui due opere — *Commentarii in legem unicam, Codice, si de momentanea possessione fuerit appellatum, sive in Ægidianam* — stampati in Venezia del 1585, a Spira del 1593, a Colonia del 1612; — *Commentarii in legem diffamari, Codice, de ingenuis et manumissis,* — stampati in Roma del 1586, e ristampati in Colonia nel 1616 (2). Il Contardi moriva nel 1584 o 1585.

(1) Doc. VI. — (2) Soprani. — *Li scrittori della Liguria*, pag. 73.

Parimente nel 1641 fu ammesso nel collegio per grazia del Senato Pier Battista Borgo, uomo di molto sapere, e che, come osserva il Giustiniani, per la lunga lettura de' più approvati autori ebbe gran cognizione di tutte le istorie in genere e di quelle della Liguria in particolare, e scrisse molto eruditamente sopra di tal materia le opere seguenti: — *De dignitate Genuensis Reipublicae disceptatio.* — Genova, presso il Farroni 1646. — *De bello Svecico commentarii quibus Gustavi Adolphi Svecorum Regis in Germaniam expeditio usque ad ipsius mortem comprehenditur.* — Liegi, presso Enrico Edelmanno 1633. Egli era stato presente alla guerra militando contro Gustavo e perciò potè narrare la spedizione con esattezza. Il P. Spotorno nota, che quantunque lo stile con cui la scrisse non abbia più la grazia del secolo XVI, pure non è barbaro, ma la storia è scritta con precisione, gravità e prudenza politica. Fu ristampata da Andrea Bicchio in Colonia nel 1641 col titolo: — *Mars Sveco Germanicus, sive rerum a Gustavo Adolpho Svaetiae Rege gestarum libri tres.* — *De dominio serenissimae Reipublicae Genuensis in mari ligustico* — Roma, per Marchiano 1641. — Il Borgo dedicò questa opera al Doge e ai due serenissimi Collegii, e ne incontrò talmente il favore che decretarono l' ammissione di lui per grazia al collegio dei dottori e senza spesa alcuna, e che dalla Camera fosse reintegrato del costo della stampa donandogli tuttavia gli esemplari della sua opera onde profittarne colla vendita ([1]).

Negli atti del collegio de' giudici è fatta memoria di altri somiglianti decreti di ammissione emanati dal Senato — *de plenitudine potestatis.*

Nel 1567 concede la grazia al dottore in ambi i diritti Pietro Paolo Melegario raccomandato a quest' oggetto da lettere dell' Imperatore, a Bernardo de Dollera, la cui ammissione sta a cuore tanto del Cardinale di S. Clemente quanto del Cardinale di Araceli, del quale il Dollera è consanguineo,

([1]) Giustiniani, *scrittori della Liguria,* pag. 238. Casoni. *Annali.* V, 254.

ad Angelo de Grossi benemerito della Repubblica, e a Giorgio de Giorgis, che era stato ad essa di assai giovamento nella curia cesarea [1].

Nel 1583 la concede contro l'art. 8.° degli statuti al rev. Andrea Scribanis per desiderio dimostratone dall'Arcivescovo.

Nel 1590 a Marco Antonio Pellavaria in ossequio del cardinale Montaldo-Sauli-Pinelli e del cardinale Giustiniani.

Tutti questi decreti per opposizione ed instanza del collegio vengono dal Senato stesso indefinitamente sospesi.

Ma riferiscansi alcuni casi ne' quali fece difficoltà ed ostacolo all'aggregazione al venerando collegio la professione del padre del candidato tenuta vile e meccanica.

Nel 1593 il doge e il senato in luogo di decretare di botto l'ammissione al collegio di Vincenzo Ligalupo, giovane di buona indole e di *molta virtù* [2], lo raccomandano prudentemente al collegio medesimo, affinchè veda s'egli sia degno di conseguirla e per avventura non osti l'esserne il padre notaro. Ad invito così lusinghiero il collegio ad affrettarsi a porre ad esame la pratica, e rendere la dovuta lode al Vincenzo, ad osservare, che quantunque il padre di lui Jacopo avesse più anni esercitato il tabellionato dopo le leggi del 1576, pure erasi conformato a quella fra le leggi medesime che tratta del modo di esercitarle in guisa da non derogare alla sua nobiltà, a riconoscere benemerito della Repubblica un notaro che avevala fedelmente servita lunghi anni prima come cancelliere e sindaco delle compere di S. Giorgio, e poscia come suo cancelliere e segretario, a protestare infine che il Vincenzo sarebbe il benvenuto nel collegio ed essere il collegio stesso prontissimo a soddisfare in ogni cosa il desiderio delle

[1] Doc. VII.

[2] Il Vincenzo Ligalupo non diede poi guari prove di buona indole e di virtù. Nel 1629 ricorse al Re di Spagna querelandosi a nome del popolo che la Repubblica non osservasse le leggi del 1576. Scoperta la cosa, egli ed altri uniti in ciò seco lui furono presi e a varie pene condannati. La sua condanna, come uno de' più rei, fu il carcere perpetuo.

signorie loro serenissime. Non è a dire dopo ciò se il Senato dichiarasse tolto ogni impedimento alla iscrizione del Ligalupo ([1]).

Incoraggiato da questo esempio l'anno appresso domandava l'ascrizione per grazia al Senato un Gerolamo Rocca figlio pur esso di un notaro, adducendo che nel tempo nel quale intraprese i suoi studi non vi erano le leggi che vietassero lo ingresso nel collegio a cagione della professione del padre. Il Senato comunicò la domanda al collegio, che virilmente alla concessione si oppose, principalmente osservando essere il richiedente lontano dal possedere le qualità meritevoli del favore. Il Rocca ebbe adunque una umiliante ripulsa.

Era pur figlio di notaro, e ciò ch'era anche peggio di notaro il quale era stato attuaro de' maestrati e padri del Comune e ultimamente de' Protettori di S. Giorgio, e che aveva fatto instrumenti ed altri atti fuori di casa, il che per le leggi del 1576 faceva assegnare il notariato tra le arti vili e meccaniche, un Domenico Godano, che nel 1618 domandava per grazia l'abilitazione al senato di essere ascritto al collegio de' giudici. Aveva già domandato lo stesso favore dieci anni prima interponendo i suoi buoni uffici presso il senato l'arcivescovo cardinale Pinelli, ma inutilmente per l'opposizione del collegio. Alla sua seconda domanda favorevolmente accondiscese il Senato sentenziando non dover nuocere al postulante se il padre esercitava l'ufficio di notaro. Contro una determinazione che offendeva i diritti e le regole del collegio sorsero e disputarono nel senato il rettore Gio. Battista Spinola, e i dottori Pietro Maria De Ferrari, Stefano Lasagna, Marco Antonio Giustiniano, Gerolamo Adorno, Ottavio Viale ed Opicio Spinola, e il Senato il 16 di gennaio 1619 sospese il suo decreto del 17 del precedente maggio ([2]).

Non soltanto il notariato, in casi particolari considerato come arte vile e meccanica, servì talvolta di pretesto per escludere dal collegio de' giudici taluni che ne domandavano

([1]) Doc. VIII. — ([2]) Doc. IX.

l'ammissione, ma per poco non toccò la medesima sorte all'arte nobilissima della pittura. Al quale proposito giova qui riferire ciò che del valente pittore Gio. Battista Paggi e di suo figlio Torquato narra Raffaele Soprani nelle sue *Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi.* Si avrà dal racconto un nuovo argomento di scorgere quali pregiudizii in altri tempi invalessero, e come la malizia cercasse di farne suo pro a detrimento del merito. Il pittore Paggi, che ad una illustre famiglia apparteneva, e che fu pur chiamato nel consiglio della Repubblica, ebbe a lottare contro que' pregiudizii nella sua giovinezza: dovette nella sua vecchiaia sofferire ancora non lievi travagli. Il suo padre Pellegro che voleva ch' egli intendesse allo studio dell' aritmetica per applicarsi al commercio, vedendo come egli si fosse formato un piccolo museo di copie di modelli del lucchese Gasparo Forzani con cui aveva stretto amicizia, tutto glielo scompose e ruppe sbottoneggiando e dicendo vili ed inutili le arti che dal disegno dipendono. E benchè in appresso egli fosse in Firenze, ove molte lodate opere conduceva, pure que' pittori genovesi che l'arte mutavano in mestiere, ed anzichè la gloria cercavano il guadagno, mal sofferendo che avesse molte commissioni di disegni e di tele, ogni più indegno mezzo tentavano di svogliarlo della pittura e fargli deporre i pennelli. Immaginarono adunque di fare annoverare la pittura fra le arti vili e meccaniche, ond' egli per non macchiare la sua nobiltà cessasse di esercitarla. Avvisarono a questo fine di richiamare in vigore certi antichi capitoli sotto la soggezione de' quali insieme coi doratori erano vissuti i pittori nel tempo che in Genova incominciò la pittura a rinnovellarsi. Fra i quali capitoli uno recava, non potere liberamente esercitare la pittura colui che per sette anni non avesse servito da garzone a qualche maestro, il che il Paggi non aveva fatto davvero. Procacciarono eziandio che vietato fosse ai nobili il dipingere soggettando l'arte ai consoli a guisa delle arti meccaniche. Senonchè il Senato per opera specialmente di Gerolamo fratello di Gio. Battista, che viril-

mente si adoperò nella bisogna, soppresse quegli ignominiosi articoli degli statuti confermando gli altri. Per ciò i maligni pittori avevano imposto a se stessi un giogo dal quale rimanevano liberi appunto coloro ai quali intendevano di accollarlo. Di che irritati ripeterono al Senato la instanza, ma questo con nuova sentenza a loro scorno dichiarò essere la pittura nobilissima arte e non doversi accomunare coll'arte dei doratori. Ciò però non bastò perchè nella ultima sua età non fosse Gio. Battista esposto per lo stesso oggetto a nuovi disturbi ([1]). Trascriviamo le parole dello storico: « Die' motivo agli accennati disturbi la trascuratezza di Bernardo Castello il quale essendogli stato contrario nella già narrata lite, senza punto riflettere al pregiudizio che a se stesso recava, non si curò che cancellato venisse il suo nome dalla matricola dei doratori, nella quale erasi fatto ascrivere. Ciò produsse un effetto si reo che volendo Torquato Paggi, figlio del nostro Gio. Battista essere accettato nel collegio dei dottori, ove è proibito l'accesso ai figli di artigiani, si vide rifiutato come figlio di chi esercitava la professione, della quale un altro professore era attualmente ascritto al catalogo di un'arte meccanica. Nè punto valsero le dissertazioni che a favor di Torquato date furono in luce da dotte penne, nè tampoco l'esempio del padre, che quantunque pittore veniva ammesso ai consigli della Repubblica. Imperocchè nuovamente si vide mettere in dubbio se potesse un nobile senza denigrare il suo carattere esercitar la pittura; anzi se più si dovesse entro il libro della nobiltà tollerare un pittore. Onde il nostro Gio. Battista fu citato a difendere il possesso di sua nobiltà e a giustificare la sua professione.

Questo colpo improvviso gli fece richiamare gli antichi spiriti, con che virilmente produsse davanti ai giudici le sue ragioni, dimostrando come la pittura tanto era lontana dall'oscurare lo splendore di un uomo nobile di nascita che anzi nobilitava

([1]) Il pittore Gio. Battista Paggi floriva nel 1610.

i nati plebei, come molti sovrani conferirono il titolo di cavalieri ad eccellenti pittori, e come tal professione sia sempre stata riverita e talora anche esercitata da gran personaggi. Queste ed altre ragioni vivacemente egli espose, in vigore delle quali inclinavano i giudici in favore di lui. Tuttavia uno di essi lo interrogò s'ei pretendeva che la sua professione fosse più nobile delle arti della seta, della lana e della mercatura, dalle leggi stesse ai nobili concedute. Al che il vecchio Paggi così rispose: egli è cosa nota che qui non per altro se non per la sterilità del paese si accordano a persone nobili le obbiettatemi arti, ciò che altrove procede diversamente. Del resto mi sovviene che nelle gallerie de' principi grandi ho veduto fra i ritratti degli uomini illustri que' de' più insigni letterati e de' più valenti pittori e non giammai quello di alcun artefice o negoziante di sete o di lane. Ad un tal parlare non avendo più luogo la replica, unanimi i giudici pronunciarono a favore di lui la sentenza. Quindi avvenne che non solo gli fu ricevuto nel collegio dei dottori il figlio Torquato, ma anche di poi l'altro figlio Carlo Antonio soggetto di gran sapere e merito [1] ».

Fu questi uno de' più insigni leggisti che a' suoi tempi fiorissero in Genova.

In tanta estimazione erano tenuti i suoi consigli che per essi più volte furono modificate e corrette le leggi, onde volgarmente dicevasi ch'egli era cagione del suonarsi e risuonarsi la campana grossa per significare che il Consiglio maggiore era chiamato all'adunanza in cui le proposte delle leggi generali erano discusse approvate o rifiutate.

[1] *Vite de' pittori* ecc., stampate in Genova da Ivone Gravier, nel 1768, vol 1.

CAPO IV.

Concessioni di privilegi ed esenzioni dalle pubbliche imposizioni fatte e confermate in varii tempi al Collegio de' Giudici.

I collegi de' giudici e de' medici avevano obblighi e doveri verso la Repubblica, le prestavano rilevanti servigi, vi godevano assai distinzioni di onore. Di queste cose toccheremo alcun poco nel capo seguente. Ora è nostro riguardo di accennare i privilegi di utilità e d' interesse che in contraccambio usufruttuavano e i decreti coi quali erano loro conceduti e confermati.

Nello impero romano i maestri di scienze e lettere, le loro famiglie e proprietà andavano esenti dalle pubbliche gravezze. Oltre di che, come nota Svetonio, l' imperatore Vespasiano assegnava 1000 scudi d' oro annui a quelli di Roma, che vennero poscia dallo imperatore Antonino estesi a quelli delle Provincie, ed i quali, giusta Cassiodoro, erano pagati di sei in sei mesi e non potevano essere diminuiti neppure nelle grandi pubbliche calamità. La Repubblica di Genova imitava lo Impero esentando i dottori di collegio dalle tasse, gabelle e collette di qualsivoglia natura ed a qualunque titolo imposte, alle quali per niuna cagione che pure potesse immaginarsi dovessero essere assoggettati, comechè non vi aggiungesse gli scudi d' oro, de' quali era parca co' suoi medesimi reggitori. È a credere, che i dottori gli avrebbero di buon animo accettati, ma in difetto di essi facevano gran conto della esenzione da cui molto comodo e vantaggio ritraevano, e studiavansi ritrarre il maggiore possibile, e gelosamente vegliavano, che loro non fosse in modo alcuno tolta o scemata.

Quindi le premure costanti de' collegi nel chiedere e conseguire nuove ricognizioni e conferme del privilegio; quindi anche liti e controversie frequenti per tutelarlo contro chiunque avesse con mano temeraria osato tentare di ristringerlo o di violarlo.

La prima ricognizione de' privilegi del collegio de' giudici, della quale abbiamo notizia, è quella fatta da Opizzino Spinola di Luculo tanto a suo nome proprio quanto a nome di Bernabò Doria, i quali nel 1306 erano stati eletti insieme capitani del popolo con tale una ampiezza di poteri, che le provvidenze, che avessero prese, gli statuti che avessero emanati dovevano essere tenuti legittimi, fermi ed inviolabili siccome fossero opera di tutto il Comune, di tutto il popolo della città (1). Benchè questa nomina al capitanato fosse limitata ad un quinquennio, come dichiara l' atto della elezione, benchè collo accompagnamento di un collega, pure per un uomo sì dovizioso e potente qual era Opizzino, doveva essere tenuta come il primo passo per lui alla signoria assoluta della sua patria, a cui con grande ambizione aspirava. Le sue speranze andarono fallite: trovò invece del potere l' esilio.

In suo decreto del 15 di novembre 1307 (2) il capitano del popolo dice, che volendo compiacere all' onorando collegio de' giudici e con una grazia speciale rimeritare le loro fatiche onde renderli ognor meglio disposti verso la Repubblica — *honestos labores ipsorum palma remunerationis ornare* — conferma al console del collegio stesso e ai dottori che sono in esso e saranno tutte le immunità, franchigie e privilegi che possedono ed ebbero posseduti di consuetudine, e tutti gli ordinamenti e statuti, ed ordina che nè essi nè i loro beni vengano aggravati nè molestati sotto pretesto di alcun dazio od imprestito, di alcuna colletta ed esazione, di alcuna avaria o dono alcuno con qualsivoglia nome possa appellarsi, e che possa dirsi o pensarsi — *quae dici vel excogitari possint*

(1) Doc. X. — (2) Doc. XI.

quoque nomine appellentur. — A tutti i magistrati e pubblici ufficiali ingiunge di rispettare e fare rispettare questo decreto, il quale venne esteso — *ad eternam memoriam et ipsorum perpetuam cautelam* — per pubblico istrumento dal notaro e cancelliere del Comune di Genova Leonardo da Rapallo.

Malgrado queste formali ingiunzioni le franchigie dei dottori giurisperiti andavano soggette a frequenti violazioni per parte degli amministratori della città, come appare da capitolo del 1337 inserito nel volume grande de' suoi statuti. Il perchè i capitani del popolo Raffaele Doria e Galeotto Spinola avvisarono di rinovarle aggiungendo ai violatori issofatto una multa. Eccone i termini. — Accadendo sovente che i privilegi, le immunità e concessioni fatte ai giudici del collegio, sieno offese dai magistrati ed ufficiali del Comune di Genova..... abbiamo creduto di statuire e fermare..... che debbano inviolabilmente essere osservate e si osservino dal Podestà e da suoi dipendenti, da ciascun magistrato ed ufficiale della città di Genova, sotto la pena di L. 200 da applicarsi di presente ai contrafattori ([1]).

Una nuova conferma di tutti i privilegi ed onori, di tutte le grazie ed immunità al collegio de' giudici si trova nelle regole già citate, che furono nel 1345 fissate pel nuovo ordinamento della Repubblica e scritte dai notari e cancellieri Pietro de Beza e Oberto Mazzuro, essendo doge Giovanni di Morta. In questo documento si prendono in considerazione i grati servigi che cotidianamente il collegio de' giudici rende al Comune trascurando pur anco graziosamente a cagione di essi le cause loro particolarmente affidate, e si dichiara di volerne rimunerare i benemeriti anche affinchè siffatti servigi al Doge ed al Comune sieno ognora più fervorosamente continuati — *ut ipsa servicia domini Ducis et Comunis ipsi iudices ferventius prosequantur* ([2]).

Appena è che nella storia s' incontri governo alcuno soggetto

([1]) Doc. XII. — ([2]) Doc. XIII.

a si frequenti rivolgimenti come quello di Bisanzio ne' suoi ultimi tempi e quello di Genova. Le fazioni che in questa di continuo bollivano erano cagione dei rapidi mutamenti degli ordini cittadini e di coloro che ne pigliavano le redini. Stavano all' erta i collegi e pare che ad ogni novello reggimento si affrettassero a far valere i loro passati servigi, a fare approvare le loro immunità e a cogliere il destro, se porgevasi, di accrescerle. Per altra parte i principi nuovi di buon grado acconsentivano alle domande per rendere a sè ben affetti ed obbligati gli uomini più capaci e inframmettenti della città. E tanta facilità nel chiedere e nel concedere veniva pure da ciò che ai collegi si ascrivevano i più nobili e i dappiù, i quali nelle pubbliche faccende solevano avere molta parte, cosicchè potevano ugualmente domandare con fiducia, e adoperarsi con efficacia a conseguire lo intento. Per ciò ancora stimiamo, che il riconoscimento e le concessioni de' privilegi fossero talvolta fatte per via d' instrumenti notarili col tenore e carattere di reciproche convenzioni.

Datasi Genova nel 1353 all' Arcivescovo di Milano, il collegio de' giudici subito a chiedere ed ottenere la conferma delle sue franchigie. Se non che poco appresso un Guglielmo Pallavicino luogo tenente in Genova dell' Arcivescovo e il Consiglio degli anziani ([1]) ordinarono che tutti, anche i liberi e gl' immuni, fossero tenuti a subire gli oneri imposti per la guerra contro Venezia. Poco valse in sulle prime il merito acquistato dai dottori nel promuovere la dedizione della città al nuovo signore: dovettero giocoforza chinar la testa e pagare. Non erano però di tempra da starsene cheti a lungo sulla lesione de' loro diritti. Tanto fecero per lo contrario, che Gasparo Visconti luogo tenente de' signori di Milano, gli 8 di maggio 1355, stipulava ([2]) un contratto con Ricardo de Pessina

([1]) Gli anziani furono instituiti nel 1257 e continuarono fino al 1530. Dividevano l' autorità col capo della Repubblica.

([2]) In atti del notaro e cancelliere Pellegrino Bracelli.

console del collegio de' giurisperiti e il dottore Giovanni Cattaneo, rappresentanti il collegio medesimo, nel quale per una parte venivano riconosciuti i privilegi e diritti dei dottori, e dichiarati immuni per l' avvenire tanto dai balzelli per guerra o fame, quanto per qualunque altro titolo imposti, purchè tutti, tranne i due dottori avvocati della Repubblica, il de Pessina e il Cattaneo, pel tutto l' anno corrente, atteso i diritti dei compratori delle gabelle, soggiacessero al peso; per l' altra parte ed in virtù del beneficio il collegio prometteva di non avvocare o consultare in modo alcuno contro il Comune senza il suo consentimento, di difenderne, come meglio di diritto potesse — *secundum quod de iure melius poterunt* — le ragioni, e di essere sempre liberamente e gratuitamente de' suoi diritti devoti sostenitori (¹).

Trascorso appena un biennio, e sottrattasi Genova dal dominio dei Visconti, Simone Boccanegra, salito la seconda volta al dogato, *il magnifico e potente signore Boccanegra, per grazía di Dio Doge de' genovesi e difensore del popolo,* e il suo Consiglio de' dodici anziani, fra i quali il mentovato dottore di collegio Ricardo de Pessina, riguardando alla ossequiosa opera prestata nel passato e che presta tuttora il collegio de' giudici al Comune di Genova, e volendo che l' affettuoso suo zelo verso il Doge e il Consiglio e il Comune stesso ed il pubblico bene nel sostenerne e mantenerne i diritti vada ognora aumentando, riconfermavano tutti i capitoli e gli statuti antichi e nuovi fatti a favore del collegio stesso e tutte le immunità ad esso concedute (¹).

Tutti i decreti ed atti precedenti non furono munimento bastante delle franchigie del collegio. Il doge Nicolò Guarco lo assoggettò ai pesi comuni spogliandolo inesorabilmente delle sue immunità. I dottori spogliati de' loro diritti, nè trovando chi porgesse favorevole orecchio ai loro riclami, dovettero aspettare tempi migliori mettendo intanto come ogni altro buon

(¹) Doc. XIV. — (²) Doc. XV.

cristiano di Genova mano alla borsa per concorrere alle pubbliche necessità. Ma non sì tosto nel 1383 subentrò al Guarco nel dogato Leonardo Montaldo, che a lui si strinsero, implorando dalla sua *eccellenza ducale*, assistita allora da 15 anziani, e dagli otto dell' ufficio di provvisione e dell' ufficio della guerra ([1]), la revoca delle ingiuste disposizioni e la restaurazione de' loro privilegi. Nella supplica non dimenticarono alcuna delle clausole tutelari e delle condizioni obbligatorie colle quali credevano dovere — *suam excellentiam ducalem* — assiepare la sua concessione, nè alcuna delle imposizioni, delle angarie e perangarie — *angariis et perangariis* ([2]), dalle quali intendevano essere liberati allora, in appresso e per sempre. E il doge, e gli anziani e gli otto di provvisione e di guerra a concedere la domanda, a ripetere nel decreto tutte quelle curialesche minutissime distinzioni, ed anche a dichiarare più esplicitamente di comprendere fra le immunità acconsentite non soltanto quelle dalle contribuzioni imposte e da imporsi che riguardassero particolarmente i dottori, ma sì pure quelle che toccassero il vitto e vestito loro e dei figli e delle domestiche loro famiglie — *pro usu eorum, et victu filiorum et vestitu ipsorum iudicum et cuius libet eorum et familiarum suarum domesticarum in vita cuius libet ipsorum.* — Questo decreto venne scritto il 23 di giugno negli atti pubblici della cancelleria ducale del Comune dal notaro e cancelliere Raffaele Guasco ([3]).

Per quanto solenni ed autorevoli suonassero le parole dei capitani del popolo, dei governatori, degli anziani e dei dogi pure poca impressione dovevano fare sull' animo dei sindaci della città tutti intenti a promuoverne gl' interessi ed a

([1]) Gli otto di provvisione e di guerra udivano e trattavano tutto ciò che tendeva all' aumento ed alla difesa della Repubblica e ne riferivano al doge.

([2]) Queste due parole non hanno speciale significato, ma si adoperano entrambe per significare aggravii meno giusti di sostanze, e persone.

([3]) Doc. XVI.

provvedere ai bisogni, e meno ancora su quello dei compratori e collettori delle gabelle, i quali, quando si tratti di loro pecuniarii vantàggi sogliono essere nemici acerrimi de' privilegi e caldi amatori della uguaglianza de' cittadini tutti, non diremo già in faccia alla legge, ma si innanzi al loro telonio. Dagli uni e dagli altri vennero a breve andare assai molestati con importune pretese i dottori del collegio, e dovèvano essere quistioni e litigi, dei quali non poco sofferisse la dignità dottorale e togata. Il perchè eglino di bel nuovo *umilmente supplicando e reverentemente chiedendo* se ne ricorsero al doge Antoniotto Adorno e al Consiglio degli anziani affinchè si degnassero di commettere il giudicio delle quistioni vertenti tra loro ed i sindaci del Comune a cagione delle franchigie disonestamente a danno loro violate sia a magistrati, sia ad uomini prudenti, capaci di comporle con giustizia. Il giudizio per questa domanda fu dapprima affidato a Nicolò d' Acquapendente, vice Podestà di Genova e ad altri giudici commissarii del Podestà [1], i quali ne pronunciarono sentenza. Se non che questa rivocata, e non è detto il motivo, il doge e il consiglio incombensarono di un nuovo esame due altri commissarii e delegati. E ciò che è notevole, questi furono due dottori del collegio di medicina, i maestri Nicolò de Angelo e Andrea de Burgaro senza che si temesse che la conformità d' interessi in materia di privilegi tra il collegio dei giuristi e quello dei medici potesse menomamente influire sul loro arbitramento, tanta era la estimazione di che i due trascelti godevano. I quali, udite più volte le parti, colla assistenza eziandio di Baldo da Perugia e di Filippo da Reggio — *utriusque excellentissimorum professorum* — consentiti loro per consultori nella quistione, ed esaminati documenti e testimonii con tale esattezza e tali forme, che meglio che seguaci di Ipocrate gli

[1] Podestà e vice Podestà. Nel tempo, del quale è parola nell'atto, il Podestà non era che un giudice di cause civili e criminali. Il vice Podestà lo suppliva.

avresti tenuti severi ministri di Astrea, sentenziarono alfine in favore del collegio de' giudici. La sentenza recava che questi erano stati pel passato e dovevano essere nell' avvenire esenti ed immuni da qualsivoglia pubblica gravezza, purchè gli obblighi adempissero che avevano verso il Comune portati da convenzioni e contratti. Ove ad essi doveri fallissero, il collegio — *collegialiter contraveniens* — e i giudici singolari — *singulariter contravenientes* — fossero — *ex nunc pro ut ex tunc, et ex tunc pro ut ex nunc* — delle immunità privati. Coloro intanto de' giudici, i quali prima della sentenza avessero qualche somma sborsata, nulla potessero più ripetere, essendo imposto su questo un perpetuo silenzio. La sentenza venne pronunciata il 1 di dicembre 1390 nel chiostro di S. Siro, e registrata dal notaro Paolo Lanfranco da Oneglia. Erano presenti il rettore del collegio Giorgio Onesto e ventitre altri dottori, fra i quali meritano particolare menzione Damiano Cattaneo, e Benedetto Viale [1]. A breve ricreamento dell' animo, finora occupato di dazii e gabelle, di balzelli e di tolte, ci sia conceduto fermarci un istante a dire di questi valenti giurisconsulti.

Tanta era la stima, che il Viale godeva, che in questo stesso anno 1390 essendo inviato dalla Repubblica ambasciatore una seconda volta al Papa, il Senato nella sua assenza sospese il corso di tutte le cause ch' egli patrocinava. Ragionando il Casoni della nobile famiglia Viale genovese racconta all' anno 1666, che « da Bartolomeo nacquero Benedetto ed Antonio, chiaro il primo nei civili maneggi, ed il secondo per avere con intrepidezza e valore impugnato il pastorale e la spada; avvegnachè Benedetto fu uno de' reputatissimi giureconsulti ne' tempi suoi, de' savii della Repubblica nel 1381, degli anziani più volte negli anni 1383, 1384, 1387, e 1389, ambasciatore al re di Aragona nel 1386 e per due volte al Papa nel 1388 e nel 1390 ». Prosegue l' annalista dicendo come il Benedetto nel 1352 avesse preso il possesso di Novi per la Repubblica e

[1] Doc. XVII.

fosse nel 1388 commissario generale della riviera occidentale di là da Savona, e come quindi per ordine del doge Antoniotto Adorno nel 1392 venisse imprigionato e morto nella rocca di Lerici. Il fratello Antonio vescovo di Savona per vendicare il fratello posesi con Battista Boccanegra alla testa di un giusto esercito, entrò in Genova e vi venne a battaglia collo Adorno che lo fece prigione e mandò in un sotterraneo carcere a Noli. Uscitone per liberalità del nuovo doge Antonio Montaldo, prevalendo in lui al benefizio la rimembranza delle passate offese entrò di bel nuovo con assai seguaci in città, costrinse con accanite zuffe il Montaldo e poi Pietro Fregoso a dimettersi, e poi Francesco Giustiniano Garibaldo, ch' era succeduto a Clemente di Promontorio da lui stabilito nel principato, finchè riconciliatosi coi Montaldo rifermò sul trono uno della famiglia loro, e se ne tornò al vescovato, ove per veleno uscì di vita nel 1395 (¹).

Damiano Cattaneo non cingeva men bene la toga che la corazza, il beretto dottorale che l' elmo. Il Giustiniani lo pose fra gli scrittori liguri perchè Damiano « essendo non meno gran dottore che gran capitano diede l' ultima mano colla penna all' impresa (di Cipro), siccome era stato il primo a tirare le linee con la spada, e compose il libro delle convenzioni tra la repubblica e il re che si conserva manoscritto nell' archivio di Genova ». Egli era stato generale della vanguardia dell' armata spedita contro Perino re di Cipro: aveva gittato la discordia tra il re e i suoi baroni, si era impadronito a forza di Baffo e del Borgo di Nicosia, chiamato avea a libertà gli schiavi e preparato così la vittoria a Pietro Fregoso capitano di tutta l' armata che fece il re prigioniero e tributario della Repubblica. Il re in riconoscimento delle convenzioni lo donò di ottomila bisanzii, onde ritornato Damiano in Genova fu accusato di avere contravenuto alle leggi che vietavano ricevere alcun dono per l' amministrazione della

(¹) *Annali della repubblica di Genova*. Genova 1800, tom. VI, pag. 102.

giustizia. Egli scrisse in sua difesa una apologia, alla quale rispose il famoso Baldo nel consiglio 378 lib. 5.°, dove benchè si opponga alle ragioni di Damiano dimostra nondimeno molta venerazione alla sua dottrina. Il Cattaneo fu poi senator di Roma e maresciallo prima di Santa Chiesa sotto Urbano VI e poi di Francia sotto Carlo settimo, e ambasciatore a tutti i maggiori principi della cristianità per negozii di somma importanza (1).

Ma convien ritornare all' argomento delle esenzioni del collegio, e dire alcuna cosa delle liti che per difenderle e conservarle ebbe sostenute. Principalissimi oppositori a quelle furono sempre, come ben s' intende, i compratori de' pubblici introiti, ai quali assai scottavano, ed ai collettori che per esse vedevano scemati i guadagni. I magnifici dottori pertanto del venerando collegio erano quindi obbligati a venirne sovente al tu per tu con questa generazione di uomini che in acume di mente e in destrezza per giungere al loro intento non la cedevano punto ai giurisperiti più accorti. Una delle quistioni più lunghe e rumorose fu quella pel dazio delle legna. Di questa diremo per sommi capi — *Ab una disce omnes.* —

I padroni delle barche che portavano a Genova la legna per venderla facevano comunella coi gabellotti e dicendo di essere essi obbligati al pagamento del dazio non volevano venderne ai dottori di collegio senza il rifacimento di esso. Ora questi, ai quali non andava a sangue la musica, ricorsero ai consoli delle calleghe (2), perchè facessero loro ragione. I consoli Luchino Goano, Teramo Grillo e Andrea de Campi il 31 di agosto 1446 sentenziarono contro i compratori degl' introiti e i gabellotti obbligandoli a riconoscere la esenzione dal dazio dei dottori del collegio dei giudici ed a rifarli di quanto avessero loro con quello artificioso pretesto ghermito (3).

(1) Giustiniani, opera già citata pag. 176.

(2) I consoli delle *calleghe* erano giudici per le gabelle di qualsiasi specie. La parola *callega* in genovese significa *pubblico incanto* e siccome le gabelle si davano in tal modo, perciò i magistrati si chiamano delle *calleghe*.

(3) Doc. XVIII.

La stessa quistione più vivamente si riprodusse nel 1448. Presso i consoli delle gabelle disputarono Domenico Illice procuratore de' giudici del collegio da una parte e dall' altra Nicolò de Franchi Goano, Battista de Franchi Frugono e Giacomo Italiano governatori e collettori dei dazii. Questi rappresentavano non dovere i dottori essere immuni fuorchè dalle gabelle pel vitto e vestito, come constava da decreto del doge del 9 di maggio 1391 e da dichiarazione di quei notari che emendarono i regolamenti degl' introiti confermata dal doge Antonio Montaldo e dal suo consiglio il 12 di gennaio 1394; per la quale nè i giudici compratori sono franchi dal dazio, nè i venditori di legna. Inoltre averlo sempre i dottori pagato, onde il fatto confermava il diritto. Ma l' Illice procuratore del collegio, e seco lui i dottori Stefano Cattaneo, Andrea Beningassio e Giovanni Cicero replicavano: nulla quelle ragioni ai collettori giovare: ove pur fossero obbligati alla tassa i venditori della legna non sarebbe perciò derogato in nulla alle franchigie dei dottori, poichè per legge non dovendosi a queste nuocere direttamente, non si può nè anco farlo indirettamente, giusta quanto è scritto nelle regole stesse dei consoli; altrimenti ogni immunità si renderebbe impossibile: le mogli de' giudici avere per avventura talvolta pagato per ignoranza il dazio ai venditori, ma da ciò non potere derivare pregiudizio ai diritti dei mariti: non doversi credere, da chi ben veda, le legna non essere vitto quando senza di esse non può mangiarsi, e fare altre cose che a tutti sono manifeste — *nec intelligere seu intelligi potest ligna non esse victus, quia sine ipsis non potest comedi, et alia facere quae omnibus manifesta sunt* — e così via via di siffatte ragioni che a buoni dottori non erano per mancare. Udite ambedue le parti i consoli diedero vinta ai dottori del collegio la causa dichiarando ch' essi dovevano essere liberati da ogni pagamento di dazii, e che i barcaruoli stessi o venditori di legna neppure dovevano essere a quest' oggetto inquietati ([1]).

([1]) Doc. XIX.

Di questa sentenza i collettori appellarono ai Protettori di S. Giorgio, i quali non dubitarono di pronunciare in senso al tutto contrario. Ma l'anno seguente ai 7 del gennaio il doge Ludovico Campo Fregoso e il consiglio degli anziani in pieno numero congregato, niun caso facendo della opposizione de' collettori, che affermavano non potere il Senato intervenire nell'amministrazione della giustizia, commisero il giudicio al magistrato de' supremi sindacatori del Comune [1]. I quali dopo matura deliberazione dichiararono, la sentenza fatta dal venerando ufficio dei Protettori di S. Giorgio essere nulla e di niun valore [2].

Anche nel 1601 il dazio sulla legna divenne sciagurata cagione di nuovi piati, poichè i governatori delle gabelle pretendevano di ritenere almeno il quarto di quell'introito contro la immunità de' giudici, che la volevano intiera. I Protettori delle compre di S. Giorgio questa volta sentenziarono che i dottori del collegio, ai quali era stata conservata nel 1551, ne avevano ben fondato diritto [3].

Si dice che ai dottori di collegio era stata conservata, perchè in quell'anno e precisamente il 19 di ottobre fu fatta legge dai serenissimi Collegii, che tanto i dottori del collegio di leggi quanto quelli del collegio di medicina e delle arti non potessero più in appresso godere di franchigia alcuna, ma fossero sottoposti a tutte le gabelle e a tutti i carichi pubblici, ai quali erano tenuti gli altri cittadini, esclusi però da tale legge i dottori che in quel giorno si trovavano ascritti ai collegi della città, non volendosi pregiudicare ai diritti de' quali già godevano [4].

(1) Magistrato molto antico nella Repubblica, che doveva esaminare le azioni dei diversi ufficiali civili e criminali. Le leggi più antiche che lo riguardano sono del 1403.

(2) Doc. XX. — (3) Doc. XXI.

(4) Doc. XXII. In questo documento si riporta soltanto un brano del decreto del 1551, brano che è riferito in una *serie di fatto accordato in S. Giorgio dallo spet. Gio Battista Raggio q. Francesco per le immunità concesse al ven. collegio, ed alli magnifici dottori di esso dalle gabelle* ecc. Bening. pag. 78.

Se non che nel 1576, pubblicate le nuove leggi per la riforma della Repubblica, stabilite nel convegno di Milano dagli ambasciatori dei principi e dai deputati dei due Portici di Genova (1), e dicendosi in esse che fossero osservati i privilegi e le immunità dei dottori dei collegi, questi si affrettarono a rivendicare gli antichi diritti nella loro pienezza ed instarono che fossero estesi a coloro eziandio, che per essere entrati nei collegi dopo il 1551 n' erano stati privi fino a quel tempo. Ma la domanda venne reietta da' Protettori delle compere di S. Giorgio. Non però si lasciarono cadere dell' animo e cessarono dalle instanze, — *petite et accipietis*, *pulsate et aperietur*, — finchè ai 21 di novembre del 1578 riportarono dai Protettori stessi un decreto, che non tutti coloro che fossero aggregati al collegio de' giudici avessero a fruire delle immunità lasciate loro nel 1551, ma quarantacinque soltanto ed alla condizione ad essi prescritta di prestare gratuitamente i loro servigi al Comune e rinunciando a tutte le ragioni che intorno ad ogni maniera franchigie avessero avuto in ogni tempo. I giudici soscrissero a questo decreto il 25 dello stesso mese con atto rogato da pubblico notaro (2).

Pel collegio dei medici la esenzione fu ristretta al numero solamente di diciotto fra i dottori con decreto dei Protettori delle compere in data del 22 di dicembre dell' anno stesso 1578 (3), accettato dal collegio il 19 di gennaio 1579.

La esenzione delle pubbliche imposizioni ancorchè in tali termini circoscritta andò nondimeno scemando in appresso. I quarantacinque dottori dal 1607 in poi dovettero pagare tutte

(1) Tutti sanno, che sotto il nome di Portici vecchio e nuovo s' intendeva in Genova la nobiltà antica e quella di recente inscrizione, così denominata dai luoghi di riunione, presso S. Luca per la prima e a S. Pietro di Banchi per la seconda.

(2) Doc. XXIII. Questo documento è ricavato dalla stessa *serie di fatto* del precedente, Bening. pag. 78; e da una relazione de' sindaci della Repubblica del 1633 intorno a supplica sporta dal collegio de' giudici per esenzione dai diritti di macina. Bening. pag. 67.

(3) Doc. XXIV.

le tasse poste per ragione di guerra e la porzione loro del ripartimento di quattro mila luoghi in S. Giorgio, e l' assegnamento pei grani fatto dall' ufficio dell' abbondanza, e la quota per la costruzione delle mura della città e la gabella del vino. Nel 1625 fu accresciuto ad 8 soldi il diritto di macina che nel 1611, quando fu dapprima stabilito, non era che di soldi 2. I quarantacinque, come da imposta di guerra, non ne andarono esenti, ma vivamente riclamarono presso i collegi della Repubblica continuando le instanze fino al 1634, poichè i sindaci di quella sostennero che i dottori se avevano pur qualche ragione di essere dispensati dai balzelli posti prima del 1551, mal si apponevano a credersi immuni da quelli che succedettero.

Fra le esenzioni che più lungamente durarono è da annoverarsi quella della tassa per le doti delle mogli e delle figlie dei dottori di collegio [1]. Nel 1678 il dottore Gio. Battista Raggio avendo collocato in matrimonio sua figlia Teresa con Filippo Sauli domandò la franchigia dalla gabella della dote di lei, e i Protettori delle compere di S. Giorgio ordinarono ai governatori della censaria di riconoscerla. Ma la Teresa, morto il marito, nel 1681 dava la mano di sposa a Gio. Lanfranco Grimaldo Cebà, e il padre di bel nuovo instava per la dispensa dalla censaria si per la dote già assegnata e si per l' aumento fatto ad essa. Novella concessione. Dopo la figlia venne il figlio Gio. Francesco che impalmava una Lelia Giustiniano figliuola dell' eccellentissimo Alessandro, e i figli de' dottori godevano della stessa prerogativa dei padri. Lo instancabile Gio. Battista tanto si adoperò presso i Protettori delle compere e presso i governatori della censaria che anche pel figlio riuscì nello intento. Erano privilegi che andavano fino all' abuso. Dovevano perciò essere oggetto di mormorazioni

[1] Il matrimonio nella università di Parigi, fino al 1452 fu creduto incompatibile colla scienza, e i maestri che usavano infrangere il celibato erano privati del grado e del titolo.

Eug. Dubarle. Histoire de l'*université* de Paris I. 261. Paris. 1844.

e d' invidie, e tanto più quando disonerando gli agiati dalle pubbliche gravezze, queste pesavano maggiormente sugli altri e sul popolo. Non è meraviglia adunque se la pubblica opinione sorge contro di essi e gli osteggia e riprova finchè vengano aboliti. Il che in Genova avventuratamente si effettuò *poco a poco*; imperocchè quando siffatti abusi sono radicati ed alla opinione tentano di resistere gagliardamente, i popoli parlano allora a spegnerli un linguaggio terribile e avvengono quelle grandi scosse che nella storia sono poi registrate a caratteri di sangue.

CAPO V.

Diritti e doveri dei Dottori del Collegio de' Giudici.

D' onde avvenne che il collegio de' giudici fosse considerato fra i primarii ordini della Repubblica? Non da altro per fermo se non dall' essere la congregazione degli uomini più dotti della città, e il depositario e il custode in certa guisa della scienza del giure, non che dai diritti de' quali godeva e dai doveri che ad esso incombevano. I quali diritti erano di gran lunga più nobili ed importanti di quelli della esenzione dalle pubbliche imposte, imperocchè spettavano all' amministrazione della giustizia ed alla molta ingerenza che il consiglio sorretto dalla dottrina impartiva nei pubblici affari. D' onde eziandio derivavano analoghi e speciali doveri, allo esatto adempimento de' quali gelosamente vegliavano la Repubblica in una e il collegio medesimo. Ora diremo degli uni e degli altri desumendoli nella massima parte da estratti dagli antichi e nuovi statuti di Genova, dalle leggi del 1576, dalle regole delle due rote civile e criminale, dell' Ufficio di S. Giorgio e di quello de' supremi sindicatori, estratti, per quanto ci è avviso, fatti ad uso dei dottori da Andrea Beningassio e registrati in fine del manoscritto già mentovato sotto il suo nome colla indicazione de' capitoli e de' paragrafi relativi, i quali, tranne i più rilevanti, per brevità tralasceremo di citare, e molti dei quali ci venne fatto di riscontrare noi stessi nella originaria lor fonte.

Anticamente i giureperiti del collegio e non altri avevano facoltà di avvocare e consultare (1). Quando una delle parti

(1) Il Beningassio pag. 84 cita il cap. 2 *in fine* senza notare a quali statuti quel cap. appartenga. Noi crediamo ch' egli intenda riferirsi al libro 1.º (poichè in seguito indica ciascuno de' tre libri successivi) degli statuti della

aventi causa fra loro domandava un assessore, questo doveva essere tanto per una sentenza interlocutoria quanto definitiva un dottore di collegio assegnato con ordine espresso della Repubblica, e il dottore era in obbligo di accettare lo incarico a meno che per avventura non fosse avvocato di una delle due parti. E quando l' assessore fosse stato richiesto e non dato, il processo rimaneva perciò stesso nullo *ipso iure*. Lo intervento e il consiglio dell' assessore, chiesto o non chiesto che fosse, di tanto momento stimavasi che in mancanza di esso un giudice del collegio poteva riformare in meglio la sentenza di un magistrato (1). Entro i tre giorni dacchè l' assessore aveva assunto l' ufficio, la parte da cui era stato richiesto gli depositava presso i sindicatori o nei cartolarii di S. Giorgio lo stipendio dovutogli. Nol facendo era come non dato, nè l' assessore poteva essere surrogato da un altro, ed anche acquistava il diritto al doppio, precauzione giusta e prudentissima affinchè il cliente non fosse tentato di rimettere la dovuta rimunerazione alle calende greche! L' assessore però non aveva facoltà di ritirarlo se non dopo avere presentato il suo consulto, e non presentandolo la somma era restituita al deponente. Che se la causa fosse stata di natura da lasciare dubbii sulla quotità del deposito, spettava al magistrato il determinarla.

Molte cause erano ai giudici del collegio deferite in appello e quelle primieramente dalle sentenze della rota civile. Era però vietato il ricevere le appellazioni senza la esibizione della fede sottoscritta dal cancelliere dei procuratori della Repubblica che fossero già pagate le tasse della lite. La commissione o elezione di ciascuno dei giudici dell' appello facevasi a voti dal magistrato e citate le parti, che trattandosi della scelta fra i giudici del collegio designavano quelli di loro confidenza — *receptis confidentibus*. — Per gli altri giudici, che potevano

Repubblica pubblicati il 1.º di maggio 1413, chè poscia egli ha cura di accennare nominativamente gli altri statuti e le altre leggi e regole dalle quali ricava le sue note.

(1) Come nella nota preced. cap. 25 § 1.

pure essere estranei ed ecclesiastici, cittadini e mercatanti, le parti davano invece i sospetti — *datis suspectis* — e il magistrato pur limitando all' uopo il numero di questi adoperava in modo, che per le cose mercantili il numero maggiore dei giudici riuscisse di negozianti, e per punti di diritto riuscisse dei dottori.

Inoltre ad un giudice di collegio si portavano le appellazioni delle cause delle Riviere, de' luoghi oltre mare e delle tre podesterie. Avvenne ancora che allo intiero collegio de' giudici fossero raccomandate le appellazioni, e specialmente quando riguardavano cause vertenti tra la Repubblica e alcuna delle città ad essa soggette. Così nel 1407 non potendosi comporre la questione tra il comune di Genova e quello di Savona pel concorso, che quello pretendeva e questo ricusava di dare per l' armamento di due galee onde liberare la Corsica dalle armi di Vicentello (1), nè definirsi se il comune di Genova interessato nella causa fosse in diritto di farsene giudice, fu chiamato a sentenziare il collegio, del quale era allora rettore un Gianoto Squarciafico (2). E il collegio sentenziò primieramente competere al comune di Genova il giudicare da se della cosa perchè è diritto che al signore appartiene sul suddito, e in secondo luogo essere debito del comune di Savona di contribuire a quella spesa (3). Il giudice del collegio a cui una sentenza di appello era commessa non doveva pronunciare la sentenza che dopo un mese sotto pena di lire 25 e proferitala, il magistrato, da cui era stato appellato, era tenuto a seguirla sotto una pena che poteva ascendere fino a cento fiorini.

Dal collegio de' giudici si traevano i consiglieri o come allora si chiamavano i savii delle più cospicue magistrature della Repubblica.

(1) Vicentello d'Istria tentava di strappare la Corsica al dominio della Repubblica, che spedì contro lui Zaccaria Spinola che lo fece prigione.

(2) La famiglia Squarciafico era genovese e molto antica ed illustre.

(3) *Historiae patriae monumenta* — *Liber iurium*. Vol. II, pag. 1350.

In alcune cause dovevano essere eletti a savii dei consoli della ragione [1].

Dal collegio si trasceglievano ogni anno i due savii della Repubblica, che gratuitamente ne sostenevano i diritti ed ai serenissimi Collegi i loro consigli porgevano, e principalmente intorno alle liti o ragioni che volessero muoversi contro di essa, poichè a niuno era permesso di far valere contro di essa i diritti che credesse di avere ove prima non fosse stato deciso ch' egli sarebbe ascoltato. Al qual fine doveva deporre la sua domanda in iscritto alla presenza del doge, dei governatori e procuratori della Repubblica, i quali prima d' ogni altra cosa facevano citare i sindaci di essa e i due savii, che loro chiarissero i diritti della Repubblica stessa in attinenza alla domanda e li giovassero del loro consiglio onde conoscere più facilmente la verità — *ut facilius veritatem cognoscant.* — Allora si passava a voti e quando due terze parti uscivano favorevoli la supplica poteva essere ricevuta ed essere presa in considerazione [2]. Tutti poi i dottori dovevano sostenere i diritti della Repubblica, nè, come già si notò, mai potevano avvocare o consultare contro di essi.

Un dottore del collegio entrava nel sindicato della rota civile [3]. Un altro in quello della rota criminale insieme ad uno de' supremi sindicatori, a due del minor Consiglio e ad un auditore della rota civile, tutti eletti dalla illustrissima Dominazione a tre quinti de' voti fuorchè i due del Consiglio tirati a sorte, tutti *del corpo della nobiltà*, tutti di età oltre i 40 anni, tranne il dottore per cui alla età non riguardavasi. Quest' ufficio del sindicato non poteva ogni anno durare più

[1] Come le note preced. lib. 3, cap. 74 § *dicti autem.* I consoli della ragione erano magistrati che decidevano le liti civili di un interesse minore di lire 100.

[2] *Ex volumine statutorum civilium* (leggi del 1528) liber II, cap. 12.

[3] La rota civile dividevasi in due magistrati, della rota ordinaria e dalla esecutiva, ciascuno composto di tre dottori esteri, secondo che intendeva alle cause ordinarie, od alle esecutive eccedenti il valore di lire 100, e perciò escluse dalla giurisdizione dei consoli della ragione. Il presidente della rota dicevasi Priore.

di quaranta giorni [1]. Nelle leggi dell' ufficio di S. Giorgio si legge: « Nel principio di ciascun anno i magnifici signori protettori possano a piacer loro eleggere due dottori del venerando collegio della nostra città per consultori delle còmpere di S. Giorgio, i quali si sogliono chiamare i savii delle còmpere. Il cui ufficio duri per mesi dodici solamente, e chi sarà a quello eletto non vi possa di nuovo essere assunto se non verso la fine di tre anni dal dì che ne sarà uscito. La cura de' quali sia di difendere le ragioni di dette còmpere e di consigliare li magnifici signori protettori e gli altri magnifici uffici tutte le volte che ne saranno ricercati, massimamente nei negozii a dette còmpere pertinenti dove si tratterà *de apicibus iuris.* E questo saranno tenuti fare senza alcun' altra mercede, eccetto che il salario loro che sarà di fiorini venticinque l' anno per ognuno di essi. Alli quali però sia inoltre lecito di avere e ricevere dalle persone terze la onesta e dovuta mercede; nè dottore alcuno potrà essere eletto, il quale non sia partecipe almeno di luoghi venticinque di dette còmpere » [2].

Anche i supremi sindicatori avevano un consigliere o savio. Poteva esserlo chiunque purchè appartenesse al collegio dei giudici. Eleggevasi per un biennio soltanto, ma poteva essere confermato per un altro biennio [3].

Un decreto del 6 di maggio 1545 stabiliva, che due dottori del collegio de' giudici fossero eletti a savii de' causidici.

Ma uno de' titoli più onorevoli, uno de' privilegi più cari e preziosi, de' quali il collegio de' giudici potesse giustamente vantarsi fuor di dubbio era quello di essere dalla legge stessa prescelto a consacrare generosamente la dottrina e l' opera alla difesa e tutela delle ragioni del povero sì facilmente esposto per impotenza di farle valere a vederle conculcate ed offese dalla prepotenza e dalla ingiustizia, e perciò sì compatibile

[1] *Erectio rotae criminalis* cap. 19.

[2] Dalle leggi di S. Giorgio 1568, 26 di maggio lib. I, cap. 29.

[3] *Erectio rotae criminalis*, in fine § *Consultor supremorum. Ex regulis Ad. Sindicatorum* cap. 34.

quando ne freme e maledice, si ammirabile quando si rassegna nelle lagrime e nel silenzio. Siffatto titolo è registrato con queste semplici parole nelle leggi del 1576: il collegio de' giureconsulti somministri due del suo ordine che difendano e proteggano le persone povere e miserabili tanto nel foro civile, quanto nel criminale per sentimento di pietà e gratuitamente — *gratis et pietatis animo tueantur et protegant.*

Il collegio dava pure due avvocati ed in essi due protettori amorevoli ai carcerati. Ci gode l' animo di riferire qui lo intiero articolo intorno a ciò delle leggi concernenti la erezione della rota criminale, perchè vi spira un vivo sentimento di umanità, vi si scorge la creazione di un nuovo e sublime magistrato di cristiana carità, sicchè diresti, che il legislatore incapace a serbare il freddo e severo contegno della giustizia in faccia allo spettacolo miserando dello infortunio e del dolore che gli si para dinanzi, si abbandoni al profondo commovimento del cuore e per un istante non abbia più che viscere di tenero padre. — « Sommamente importa il riguardare e provvedere ai poveri ed alle persone miserabili che destituite d' ogni soccorso o marciscono in carcere, od oppressi da prepotenti vi sono tenuti forse ingiustamente e più a lungo dell' equo, e alcuna volta ancora a ingiuste pene soggiaciono. Il perchè abbiamo stimato doversi da noi erigere un ufficio chiamato dei Protettori delle carceri. Questo ordine consterà di due cittadini insigni per cristiana pietà, che saranno eletti dallo illustrissimo doge e dai governatori, di due giureconsulti che saranno ogni biennio nominati dal collegio, e di due causidici che il loro ordine parimente ogni biennio a quest' uopo deputerà fra i più periti. I quali, dappoichè saranno eletti, senza che scusa alcuna sia ammessa, l' onere imposto assumeranno, si recheranno alle prigioni e si procaccieranno la nota de' carcerati, che per povertà mancano di difensore; dal pretore, dai notari o dagli altri giudici sentiranno quale sia il titolo e la cagione di loro detenzione; si raguneranno in casa del giurisperito più vecchio o dove stimeranno più opportuno; vi tratteranno dili-

gentemente e accuratamente della loro difesa; si divideranno gli uffici da compiere ciascheduno. I dottori e i causidici porranno ogni studio nello esaminare i processi, nel preparare le legittime difese, nel disputare le cause. I cittadini però più frequentemente si troveranno nel pretorio, vedranno spesso i carcerati, e sentiranno se sieno in alcuna cosa aggravati dai custodi o da colui che somministra loro gli alimenti, e quando ne sia d' uopo, si adopreranno a tutt' uomo per far loro perdonare opportunamente le offese. Il pretore e gli uditori sì civili che criminali presteranno ad essi, quando intendano ad opera sì pietosa, facile adito e benigno. orecchio. I notari lasceranno loro prontamente vedere i processi se saranno stati pubblicati e li faranno gratuitamente. Con uguale carità riceveranno gratuitamente gli atti e le difese loro aspettandone solamente da Dio cumulata mercede. L' ufficio loro sarà di due anni: sappiano però che trascorso il biennio saranno astretti ad adempiere ancora una parte, ad instruire cioè diligentemente i loro successori ». Dopo queste parole sì caritatevoli e commoventi l' animo rimane come improvvisamente sorpreso e abbattuto incontrando queste altre. « L' illustrissima Dominazione ordinerà che sieno erogati cinquanta scudi a ciascuno dei dottori e venticinque ai causidici affinchè prestino l' opera loro gratuitamente ai poveri .». Siamo stati in forse di riferirle sembrandoci di primo tratto dovere discendere dall' altezza a cui poggiano le aspirazioni di cristiana pietà e le speranze delle rimunerazioni immortali nella meschina cerchia de' pecuniarii interessi, ma ci siamo ravvisati ben presto col riflettere che il legislatore, non dubitando menomamente della generosità de' dottori e de' causidici volle pure assegnare alla opera loro gratuita un premio tenue sì ma dolcissimo; la consolazione cioè di disporre di que' pochi scudi a pro' de' carcerati aggiungendo un tale conforto al beneficio della difesa.

I dottori del collegio dei giudici, e quelli pure del collegio de' medici, che abitavano in città, erano forniti di commodo patrimonio e non avevano da un quinquennio esercitato arte

alcuna ai nobili non conceduta, erano ammessi nel minor consiglio della Repubblica due anni prima degli altri cittadini, pei quali si richiedeva l' età di trent' anni. Prima di questa età però e di avere tre anni di dottorato non potevano essere abilitati dal Senato a reggere i vicariati ([1]).

Potevano essere innalzati a qualunque dignità ancorchè non avessero fatto parte del maggiore o del minor Consiglio, e non avessero esercitato alcuna magistratura, tranne però alla ducale, per la quale la condizione di essere stato di uno dei due Consigli era indispensabile ([2]). Così le leggi recavano: non sempre il popolo la intendeva così!

Tale era la dignità, che la qualità di dottori del collegio conferiva, che eglino avevano diritto di starsene a capo coperto e seduti quando erano ricevuti ed oravano alla presenza dei magistrati, nè vi era eccezione che a quella del doge e del collegio dei governatori ([3]).

Negli statuti criminali antichi era inflitta una pena e la multa di lire 25 a chi avesse detto ingiuria ad un dottore di collegio patrocinante o avvocante, ed a chi gli avesse posto le mani addosso quella di lire 200.

I dottori erano in obbligo di andar sempre in veste talare. Al che contravenendo erano per due anni privati dei privilegi e delle immunità del collegio, vi perdevano voto attivo e passivo, e per due anni erano tenuti lontani dal foro ([4]).

Capo del collegio de' giudici, non che di quello de' medici e de' notari era il magistrato de' supremi sindicatori. Al giudizio de' sindicatori erano dunque soggetti i dottori per lo adempimento de' loro doveri, per la osservanza de' capitoli stessi de' loro statuti, ed eziandio, poichè l' ufficio del sindicato suppone per la sua stessa natura il male, per ogni maniera *baratterie* delle quali potessero essere chiamati in colpa. Niun altro magistrato doveva in siffatti giudizii immischiarsi ([5]).

([1]) Leggi del 1576 cap. 10 e 38.
([2]) Id. cap. 50 § *eodem*. — ([3]) Id. cap. Id. § *ratio*. — ([4]) Id. cap. 50 § 1.
([5]) *Ex regulis dd. sindicatorum* cap. 27, 32, 43 e 49.

CAPO VI.

Concorso del Collegio de' Giudici agli aggravii della Repubblica.
Alcuni dei rettori del Collegio dei Giudici fra gli anziani e i senatori.

Se i dottori di collegio in Genova si dimostrarono sempre gelosi delle franchigie loro concedute e non poche liti sostennero perchè non venissero loro tolte o scemate, altrettanto facevasi nella università di Parigi, la quale godendo di somiglianti esenzioni dalle pubbliche imposte, non trasandava mai allo avvenimento al trono di nuovi monarchi di chiederne il mantenimento, e rinnovarne la domanda ogni volta che avesse un qualche argomento di temere pei suoi diritti. Ma in quella guisa ch' essa come *figlia del re primogenita* ed onore della Francia, quando erane giunto l' istante opportuno, non esitava ad immolare sull' altare della patria i suoi interessi particolari, siccome fece allorchè nel 1418 gl' inglesi, conquistata la Normandia e minacciando la invasione delle altre francesi provincie, essa offerì di contribuire al pari degli altri cittadini alle spese della guerra [1], così il collegio genovese de' giudici, che dalla Repubblica riconosceva tanti vantaggi e tante onorevoli prerogative, in quella che teneva fermo ai suoi privilegi, non veniva meno al dovere di generoso concorso quando essa versava in qualche grave bisogno o pericolo. Allora non soltanto le prestò sempre sollecito i suoi uffici col consiglio e colla opera, ma sì pure coi donativi maggiori di che fosse capace, e più volte cooperò a grandi opere pubbliche di difesa, di utilità e di ornamento.

[1] Crévier, Histoire de l'université III, 56.

Nella rappresentanza, di cui già abbiamo toccato, indirizzata dal collegio al Senato per non essere più a lungo sottoposto al dazio della macina si legge: che esso compatendo al bisogno pubblico non solo non ha domandato la esenzione dalle tasse e dai ripartimenti imposti per i bisogni presenti, ma ha due volte donato del proprio erario alla serenissima Repubblica la maggior parte della sua azienda, come dalli libri pubblici appare (1).

Non sapremmo veramente dire con precisione nè la somma, nè il tempo di que' doni. Noteremo soltanto, che quando nel 1625 quel tempestoso Carlo Emmanuele di Savoia, unite le sue armi a quelle di Francia, moveva a danni della Repubblica obbligata, pur difettando di denaro, a prepararsi a strenua difesa; quando il principe Doria e Gio. Francesco Serra e Pier Maria Gentile levavano soldati a loro spese e i cittadini colle loro offerte soccorrevano la patria pericolante, il collegio dei giudici le diede 200 luoghi di S. Giorgio che per la sua ristretta finanza non era piccola cosa. Nel 1632 largì tre mila da lire otto per la costruzione delle nuove mura, opera gigantesca, che avendo avuto principio soltanto due anni prima, fu condotta a compimento nell' anno seguente. Nel 1642 il collegio concorse alla costruzione ed armamento delle galee di libertà sborsando per ciascuna lire 600, e siccome erano 20, così donò lire 12000. Nell' anno 1625, quando Savoia e Francia minacciavano Genova, che nel pericolo e nel timore ricorse con pubbliche preghiere al divino patrocinio, e scelse S. Bernardo a suo protettore votando la edificazione di una chiesa ad onore di lui, la quale poscia fu innalzata con attiguo monastero nella piazza de' Salvaghi ov' era stata spianata la casa di Claudio de Marini, che insieme a Vincenzo de Marini, aveva tramato contro la Repubblica, il collegio offerì per la edificazione lire 1000. Ed anche nel 1672 per la nuova guerra contro Savoia diede 200 scudi di argento.

(1) Bening. pag. 71.

Abbiamo notato come ai dottori di collegio fosse aperto facile adito alle più alte dignità della Repubblica. L' aggregazione pertanto ai collegi era in essa uno de' principali fattori di quella aristocrazia dello ingegno che quasi naturalmente si forma in tutti i governi che partecipano di libertà, e tanto suole essere maggiore quanto gli ordini liberi vi sono meglio radicati ed estesi, perchè a serbare la libertà e contenerla nella giusta sua cerchia i lumi, la dottrina, e la prudenza che ne deriva sono elementi indispensabili. Vi cresce pure l' aristocrazia della ricchezza e bene sta. Felici que' governi ove a quella doppia aristocrazia largamente si aggiunge o con essa profondamente s' immedesima l' aristocrazia della virtù.

I dottori del collegio de' giudici ebbero sempre molta parte nel maneggio de' pubblici affari come coloro che furono in ogni tempo assunti ai primarii impieghi di anziani della Repubblica, di procuratori, di senatori e taluni pure di dogi. Vorremmo citare i nomi di tutti i dottori che vennero di questi onorevoli gradi insigniti e siamo di credere che assai lungo ne sarebbe il catalogo. Ma ci mancano le opportune memorie e i necessarii riscontri per farlo, imperocchè i nostri storici e biografi ben di rado avvisarono di porre accanto al nome degli uomini illustri, de' quali favellano, il titolo, quando lo ebbero, di dottori di collegio, poichè da quello solo di dottore in diritto, che danno loro ordinariamente, non può con certezza argomentarsi se intendano parlare della semplice laurea o dell' ascrizione al collegio. E noi ci siamo proposti di non affermare giammai cosa alcuna di cui chiaramente non consti. Ci limiteremo adunque ad accennarne alcuni soltanto e principalmente fra coloro, i cui nomi si trovano richiamati nella parte di storia fin qui percorsa o nei relativi documenti. Prima però registreremo i dottori, che in quelli sono citati nella qualità di rettori, benchè dal giro, che a norma degli statuti doveva farsi nella elezione del rettore, possa dirsi che tutti i dottori con poche eccezioni ebbero conseguito un simile onore, e alcuni probabilmente più volte.

Rettori del collegio de' giudici.

1345. Giovanni de' Galluzzi.
1346. Giorgio di Cormandino.
1355. Ricardo de Pessina.
1385. Matteo de Illioni.
1390. Giorgio Onesto.
1407. Gianoto Squarsafico.
1444. Andrea Beningassio.
1446. Ludovico di Montaldo.
1455. Enrico Stella.
1469. Antonio de' Bracelli.
1520. Agostino de' Scrineis.
1546. Francesco Cibo Rodino.
1558. Francesco Cattaneo Tagliacarne.
1583. David Vaccà.
1590. Nicolò Balliano.
1593. Pietro Maria Ferrari.
1594. Gio. Battista Senarega.
1608. Ottavio Viale.
1619. Gio. Battista Spinola.
1626. Gio. Battista Lasagna.
1641. Alessandro Sauli.

Tra gli anziani del governo troviamo annoverati, oltre più altri dottori di collegio non ancora menzionati ne' nostri documenti, i seguenti:

Riccardo de Pessina nel 1356.
Giorgio Onesto nel 1382 e nel 1398.
Giovanni Fiesco nel 1382.
Enrico de Illioni nel 1389, 1394 e 1402.
Domenico Imperiali nel 1396 e 1406.
Gabriele Castiglione nel 1396.
Gio. Battista Cicala nel 1411 e 1418.
Stefano Cattaneo nel 1448.
Gio. Battista Goano nel 1450 e 1461.
Antonio Bracelli nel 1460 e 1466.

Paolo de Basiadonne nel 1467.

Fra i senatori e procuratori della Repubblica [1], troviamo fra gli altri

Luca de Fornari nel 1578, 1585, 1593.
Pier Battista Cattaneo nel 1578.
Bernardo Lasagna nel 1591.
Stefano Lasagna nel 1598 e nel 1614.
Marco Antonio Giustiniano nel 1598, 1608 e 1623.
Nicolò Balliano nel 1600, 1614 e 1620.
Pietro Maria De-Ferrari nel 1609.
Manfredo Ravaschiero nel 1611.
Opicio Spinola nel 1612, 1620 e 1623.
Gerolamo Adorno nel 1613.
Gio. Battista Spinola nel 1614.
Stefano Rivarola nel 1619 e 1632.
Raffaele della Torre nel 1623, 1633 e 1637.
Ottaviano Canevaro nel 1635.
Gio. Battista Lasagna nel 1639 e 1640.

Giunsero fino a tutto il secolo 16.° al dogato:

Pietro di Campo Fregoso, il quale toccò per poche ore la dignità suprema il 13 di luglio 1393, allorchè fattosi con una mano di uomini d'armi al palazzo ducale per difendere dagli attacchi degli Adorno e di Clemente Promontorio il doge Antonio Montaldo, e colla speranza, quando riuscisse vana la difesa, di cogliere il destro di essere posto in suo luogo, venne effettivamente proclamato doge da' suoi, ma in quella assalito dal Promontorio medesimo dovette cederli il principato che questi però non ritenne se non fino al giorno seguente in cui venne eletto Francesco Giustiniano di Garibaldo. Nè guari andò che Antonio Montaldo fu richiamato al potere. In quell' anno medesimo aveva già tentato d' insignorirsi del beretto ducale un altro dottore di collegio, che fu Martino Montaldo. Buon

[1] Nel 1576 presero ad eleggersi cinque senatori ogni sei mesi estraendoli a sorte, cinque de' quali erano governatori e cinque procuratori.

per lui se si fosse tenuto pago della toga dottorale. Non sarebbe stato cagione che fosse versato cittadino sangue per la sua ambizione, nè l' avrebbe pagata col carcere ([1]).

Battista Lomellino eletto doge il 4 di gennaio del 1533, uomo di molta prudenza e virtù e caldo promotore del pubblico bene e di libertà. Un altro Gio. Battista Lomellino, dottore di collegio nell' anno stesso era inviato ad incontrare l' imperatore Carlo V che da Bologna traeva a Genova ([2]). Il Giustiniani ne' suoi *Scrittori liguri*, nota che Battista Lomellino si ritrovò presente in consiglio grande, tenuto nel giorno 13 di settembre 1528 per lo stabilimento della libertà acquistata dalla Repubblica, e vi tenne un discorso, nel quale proferse a presidio della patria consecrare parte di sua fortuna. Cita ancora un Perini, che di tre uomini illustri della famiglia Lomellino scriveva — *Rebus domi gestis claruere Simon, Janotus, Baptista, qui partim legum Reipublicae conditores, partim reformatores extitere.* — Il Battista Lomellino per la sua beneficenza ebbe innalzata una statua nel palazzo di S. Giorgio.

David Vaccà, assunto al dogato nel novembre 1588, del quale Filippo Casoni dice ([3]): « passato ad esercitare i suoi grandi talenti nel foro di Genova, quivi divenuto uno de' principali giurisconsulti, dopo di essere stato ascritto alla nobiltà

([1]) Agost. Giustiniani. Annali II, 176. Ferrando in Genova 1834. Il Fregoso è annoverato fra i dottori di collegio con Gio. de Innocentibus nel Cod. Bening. pag. 72.

([2]) Troviamo due *Gio. Battista* Lomellino, annoverati fra i dottori di collegio nel 1588 presenti alla laurea presa da Pietro Gio. Battista Cattaneo, in un ms. che si conserva nella biblioteca della università, e crediamo che in questo siasi posto indifferentemente *Gio. Battista* in luogo di *Battista*, ch' era il nome del doge, come può vedersi nel Casoni. Annali II, 95, e in un *Dizionario storico delle cose genovesi* in quattro vol. ms. della biblioteca suddetta. L' uno e l' altro di questi autori distingue i Lomellino colla distinzione del nome. Il Giustiniani, *Scrittori liguri* pag. 127, dice che Battista Lomellino fu degli Ambasciatori mandati ad incontrare l' Imperatore a Gavi, e che finalmente fu creato doge nel 1533. Ora in questo è errore poichè il doge non andò allo incontro che fino in Polcevera. Egli confonde i due Lomellini.

([3]) Annali IV, 163.

e di avere esercitato le più qualificate magistrature meritò di essere esaltato al supremo posto del principato: uomo che colla scienza legale avendo congiunto una varia letteratura ed una profonda intelligenza nelle materie di Stato riusciva accetto all' universale de' cittadini, non tanto per la fama della virtù e della prudenza quanto per la natura mansueta e per la piacevolezza de' costumi, onde del suo governo restò memoria molto onorata nella città ».

Or qui riportiamo il catalogo de' dottori del collegio posto a piè degli statuti civili del 1707 pag. 711.

1. Gerolamo Bargalio.
2. Giovanni Pietro Grimaldo.
3. Giovanni Michele Casano.
4. Pietro Paolo Melegari.
5. Giuseppe Maria Ricci.
6. Paolo Vincenzo Ratto.
7. Gio. Battista Gritta.
8. Gio. Battista de Plebe.
9. Anfrano Montaldo.
10. Stefano Canevari.
11. Agostino Spinola q. M. Gio. Antonio.
12. R. Gerolamo Ricci.
13. R. Giuseppe Maria Benielli.
14. Nicolò Canevari.
15. Gio. Battista Castiglione.
16. Giovanni Bartolomeo Pastori.
17. Lorenzo Doria.
18. Nicolò Maria Mambilla.
19. Gio. Battista Serra.
20. Volunnio Guastavino.
21. Bernardo Vadurno.
22. Giovanni Nicolò Botto.
23. Prospero Airolo.
24. Nicolò Benedetto Serra.
25. Francesco Maria Spinola.

26. Giovanni Lodixio Octono.
27. Giacomo Squarzafico.
28. Matteo Ambrogio Dolera.
29. Giorgio Doria.
30. Antonio Giulio Cesare dei S.ri da Passano.
31. Giuseppe Maria Spinola.
32. Giovanni Annibale de Cella.
33. Giuseppe Maria Airolo.
34. Michel Angelo Benielli.
35. Filippo Maria Casone.
36. Raffaele Carbonara.
37. Giovanni Vincenzo Ventura.
40. Filippo Spinola.
41. Agostino Ignazio Quartara.
42. Giovanni Maria Oneto.
43. Giovanni Andrea Carrosio.
44. Federico Ricci.
45. Giacomo Alberto Garello.
46. Sebastiano Micone.
47. Bartolomeo M.a Ghisardi.
48. Giuseppe Lorenzo M.a de Casaregis.
49. Francesco Maria Regio.
50. Pietro Francesco Serra.
51. Filippo Ricci.
52. Carlo Taddeo Spinola.
53. Gio. Benedetto Gritta.
54. Carlo Tassorello.
55. Gio. Battista Groffolieti.
56. R. Bernardo Torre.
57. Pietro M.a Carbonara.
58. Giovanni Battista Costa.
59. Giuliano Canevari.
60. Nicolò M.a Bernabò.
61. Antonio Rovereto.
62. Gio. Battista Benedetto Bernabò.

63. Giuseppe Maria Noce.
64. Gio. Tommaso Castiglione.
65. Giulio Cesare Cevasco.
66. Rev.^{mo} Pantaleo Vincenzo Ripa.
67. Lorenzo Tommaso Serravalle.
68. Giuseppe Clemente Serra.
69. Filippo Casareto.
70. Pietro M.^{a} Canevaro.
71. Giovanni Orazio Giustiniano.
72. Simone Giovanni de Cella.
73. Giovanni Tommaso Serravalle.
74. Giovanni Benedetto Sperone.
75. Giovanni Benedetto De Rossi.
76. Pietro Giovanni Capriata.
77. Giacomo Giuseppe Pallavicino.

Molti fra i dottori di collegio, de' quali sinora abbiamo fatto menzione, si rendettero illustri per dottrina, virtù, e per la parte che presero nelle cose della Repubblica. Non pochi eziandio ebbero fama per gli scritti coi quali onorarono la patria e se stessi, ai posteri tramandando splendido argomento di loro sapere. Non intendiamo di favellare di ciascuno di essi; può aversene notizia dai biografi liguri. Non dobbiamo però passare sotto silenzio alcuni che meglio meritarono del collegio e della scienza legale, o meglio la impiegarono a pro' della patria.

Hannovi famiglie singolarmente benemerite di una scienza, della quale diresti tramandarsi come preziosa eredità e patrimonio domestico il culto e l'amore di padre in figlio. Gli Euleri parvero consacrati alle matematiche, i Cassini all'astronomia. Negli studi legali la famiglia dei Lasagna fu in Genova per lungo tempo rinomatissima.

Stefano Lasagna fu, come abbiamo veduto, più volte senatore e come uomo di grande esperienza e virtù fu nel 1586 eletto dal Senato a trattare con un Deputato del Duca di Savoia e a comporre la differenza insorta tra il Duca stesso e la Repubblica per cagione della giurisdizione di Pornassio. L'anno innanzi,

benchè in età di soli 32 anni era stato mandato insieme a Giorgio Doria, Lazzaro Grimaldo Cebà, e Silvestro Invrea ambasciatore a Sisto V per rallegrarsi della esaltazione di lui al pontificato. Il Lasagna alla presenza del pontefice e del sacro collegio disse una orazione, che giusta il gusto del tempo fu stimata un miracolo di eloquenza, e cosa per poco divina (1). In essa egli piglia argomento dal cognome del Papa Montalto, ed osserva la sapienza divina avere operato pressochè tutte le sue grandi maraviglie nel corso de' secoli, non già nelle ime valli, ma sì su monti eccelsi, da quella dell' arca di Noè che posò sur un monte di Armenia al sacrifizio ed alla risurrezione di Cristo; loda il sacro Collegio di avere, seguendo lo spirito dell' Eterno Padre trascelto un monte alto per collocarvi le doppie chiavi di Pietro: ogni generazione di beni vede sgorgare in seno alla chiesa ed alle nazioni da questo monte sì alto che poggia all' altezza de' cieli ed alla chiarità delle stelle. E qual impeto, esclama, e qual furore prevaler mai potrà contro i cristiani stabiliti e difesi su questo alto e lucido monte e sopra questa ferma pietra? O veramente alto e felicissimo monte, in cui si piace Iddio di abitare! E di questo tenore proseguendo, presentati al Pontefice le congratulazioni e l' ommaggio della Repubblica, prega a lui, e a tutti i padri del venerato consesso ogni maggiore felicità, onde al termine della vita giungere tutti insieme al monte santo che è Cristo. Questa orazione, crediamo, non è mai stata data alle stampe.

Fra i dottori di collegio, benchè ne' nostri documenti non appariscano, dovevano certamente essere ascritti il padre di Stefano e l' avo, Vincenzo e Gerolamo, poichè sono distinti col titolo di giurisperiti in una lapide della Chiesa di S. Bartolomeo degli Armeni (2). Il figlio di lui Vincenzo scrisse con

(1) Codice ms. nella biblioteca della Università intitolato *Januensis historia de Voragine* segnato B. I. 51. a pag. 175, ove è riportata l' orazione al Pontefice Sisto V.

(2) Piaggio — *Monumenta genuensia* — ms. della biblioteca civica di Genova, pag. 37.

gran prudenza la *risposta a certe lettere del sig. Bartolomeo Balbi in forma di manifesto* [1], *nel* 1636 *in Amsterdam.*

Ciò che abbiamo avvertito di Gerolamo Lasagna dobbiamo pure farlo del fratello di lui Gio. Battista, al merito del quale nelle istorie di Genova si rende nobilissima e ben meritata testimonianza. Molte ambascerie infatti gloriosamente ei sostenne fra le quali più cospicue e fruttuose per la Repubblica furono quella nel 1509 a Ludovico XII di Francia per dissuaderlo a non secondare i Savonesi nel rendersi indipendenti da Genova e reggersi da se stessi, ed egli appunto fu quelli che del 1528 andò a prendere il possesso di Savona ritornata sotto il dominio della Repubblica; quella nel 1536 insieme ad altri sette ambasciatori allo imperatore Carlo V, per cui si contrasse amistà tra la maestà di lui e il popolo genovese, e quella al pontefice Leone X per giurarli ubbidienza, il che consegui malgrado l' ambasciatore di Francia che opponevasi con ispeciosi pretesti. Il Lasagna in quella occasione pronunciò dinanzi al Papa e al concistoro una orazione, in cui dapprima esalta Roma cristiana e pontificale, quindi Genova per la sua devozione in ogni tempo alla Chiesa ed a Roma e per le grandi opere che compì di religiosa pietà, e quindi porge al Pontefice l' ossequio del doge Ottaviano Fregoso, del Senato e della Città, e gli chiede che come venne eletto cardinale da un pontefice genovese, così tenga i genovesi nella sua protezione e benevolenza [2]. Un' altra orazione pronunciò pure per la elezione del doge Leonardo Cattaneo il 16 di gennaio 1541 nella grande aula del palazzo ducale. Il Foglietta negli elogi degli uomini chiari in Liguria dice di lui « il suo consiglio e giudicio fu tale, che niuno affare di qualche considerazione si trattò mai senza sua notizia; anzi i dodici riformatori nello scrivere delle leggi e nell' ordinare la

[1] Soprani — *Scrittori della liguria* — pag. 277.

[2] Questa bella orazione e piena di sentimento di sincera pietà fu stampata col titolo — *Oratio Joan. Ba. Lasagnie Juris consulti: oratoris Genuen. Coram. S. D. N. Leone Papa X. In sacro consistorio per eum pronuntiata Die. II. Junii An. Domini MDXIIII.*

Repubblica si valsero continuamente della opera e dell' ingegno suo. In quanto poi alla eloquenza si sa che o egli parlasse in senato o arringasse fra le brigate d' uomini onorati, od innanzi a tribunali di ragione, maravigliosamente dilettava sempre e muoveva chiunque l' udiva ». Lo stesso scrittore loda molto eziandio Bernardo Lasagna, dottore del collegio, e nipote del precedente, per la eccellenza e vivacità d' ingegno e per singolare scienza nelle leggi; onde per queste doti e per somiglianza di azioni non lo crede punto indegno dell' illustre suo avo. Nati gravi dispareri tra Pio V e il vicere di Napoli, il Bernardo inviato dalla Repubblica a Roma tanto si adoperò che rendette amici e benevoli l' uno verso dell' altro.

Figlio del Bernardo fu l' altro Gio. Battista Lasagna, che il Soprani qualifica dottor primario de' tempi suoi e dicitore di rara facondia. Dottore di collegio, due volte eletto senatore della Repubblica, fu da essa adoperato più volte nelle più importanti occasioni. Rimane di lui una orazione al pontefice Urbano VIII (1).

Tra le famiglie nelle quali parve ereditario il valore nelle scienze legali sono pure da annoverarsi la Senarega, la Canevari, la Noce e la Carbonara.

Della Senarega, oltre il Nicolò già innanzi menzionato, vedesi nel catalogo dei dottori del collegio Gio. Battista, giureconsulto di gran nome, il quale morendo legava al fratello Francesco, affinchè li mandasse alla luce, come fece dedicando l' opera alla Repubblica, i consulti o *consigli* di quel Bartolomeo Bosco che per dottrina legale ebbe a' suoi tempi pochi pari in Italia, e che a tanto sapere accoppiò esimia santità di vita rendendosi benemerito della umanità col dar mano alla fondazione del grande ospedale di Pammatone. Il manoscritto di Bartolomeo aveva egli avuto tra più cari pegni in retaggio, per mezzo di suo padre Nicolò, dall' avo Jacopo, alle cui mani

(1) *Oratio ad sanctissimum D. N. Urbanum VIII. Pont. Max. pro serenissima Republica genuensi.* In Genova per il Pavoni 1624.

era giunto quando in Pavia ritovavasi a cagione di studi. E tutti costoro erano giureconsulti di molto merito: di che è pure chiaro argomento il pregio in cui tennero il prezioso volume e il generoso proposito di renderlo di pubblica ragione e vantaggio (1).

Una bella pleiade di uomini versatissimi nel giure splendeva sul finire del secolo 17.° nella famiglia Canevari, che vantava pure rinomati dottori in medicina, fra' quali Demetrio. Nel catalogo del collegio de' giudici del 1707, si legge il nome di Stefano, di Nicolò, di Giuliano, di Pietro Maria. Un Gio. Battista Canevari era pure inscritto nel catalogo del 1795.

Dottori di collegio della famiglia Noce furono Filippo, e il figlio Andrea, e i due nipoti Tommaso e Giuseppe Maria, ed anche Gio. Battista. Il primo fu riputato fra i più esimii giureconsulti genovesi, e lo stesso cardinale De Luca compiacendosi di seguire l' opinione di lui, diceva che dal voto di questo *ingenioso et elaborato*, egli non si scostava (2). Visse oltre gli ottanta anni e morì sul fine del secolo 17.° Il Gio. Battista fu a tempi nostri senatore e presidente in questo Senato di Genova, uomo di semplici e religiosissimi costumi non meno che di profonda e vasta dottrina fornito (3).

La famiglia Carbonara nel 1707 vantava due dottori di collegio, Raffaele e Pietro Maria, tre nel 1795, Raffaele Gio. Battista, un altro Raffaele e Luigi. Questi a' nostri dì fu primo e rinomatissimo presidente del Senato. Giambattista Luca suo padre salì in tanta fama di dotto e profondo giureconsulto, che i compatrioti non solo, ma gli stranieri ancora si volsero a lui sempre nelle bisogne ardue e difficili come al difensore più sicuro. Morì nel 1782. Non meno illustre nel foro fu Ignazio fratello di Giambattista, e venne specialmente lodato come autore della opera seguente a lui commessa dal

(1) Mich. Giustiniani — negli *Scrittori liguri*, pag. 111.
(2) *De fideicommissis disc.* 237.
(3) Discorso detto al Real Senato di Genova da Gio. Battista conte Somis di Chiavrie il 17 di novembre 1823. Genova, Ponthenier.

supremo magistrato: — *Institutiones criminales, seu processus theorico-practicus ad tramites iuris civilis Genuae de re criminali.* Fu stampata in Genova nel 1797, benchè la edizione porti la data del 1790, e corredata di aggiunte e di note dal professore Molini (1).

Dalle famiglie in certa guisa privilegiate negli studi della scienza legale, passiamo ora a dire di alcuni dottori di collegio sì celebrati da illustrare una sola famiglia non solo ma anche da onorare grandemente la patria. Tali furono veramente i seguenti:

Francesco Marchese, che fioriva nell'ultimo scorcio del secolo 15.° e del quale Oberto Foglietta fa questo elogio: « Valente dottor di legge, nato di nobile e antichissima stirpe, il cui nome essendo chiaro per gli scritti di molti, viene anche commendato assai per doppia lode e di dottrina e di esperienza nel governo della Repubblica. Alessandro da Imola sommo giureconsulto fa onorato testimonio del valore di esso Francesco nella scienza delle leggi civili. Ma nel trattar poi delle cose pubbliche, egli fu così destro che la nostra città in gran parte dipendeva dal consiglio e dignità sua. Perciocchè adoperando egli in tutti gli affari della Repubblica ingegno e prudenza singolare, mostrò specialmente gran senno nelle molte ambascerie, ch' egli ebbe appresso a gran principi, fra le quali noi per niuna maniera dobbiamo lasciare addietro quella così riguardevole, riferita da nostri annali e con infinite lodi ricordata da Battista Fregoso, dove fu per ciascuno giudicato ch' egli discacciasse la servitù della patria ed insieme la occasione recidesse di movimenti importantissimi. La qual cosa invano tentarono molte altre legazioni mandate pei medesimi fini. Imperciocchè disegnando Galeazzo duca di Milano, sprezzati i patti e le convenzioni, di porre il giogo alla città di Genova, come fatto avea alle altre tutte del suo Stato, egli fu da sì brutto pensiero rimosso dal giudizioso avviso di Francesco

(1) Somis. ib. pag. 41.

Marchese, il quale mandogli una certa erba dimandata basilico, di cui la natura è tàle che dolcemente tocca suol rendere soavissimo odore, ma di soverchio istretta riempie le mani di puzza gravissima e crudele, dando perciò sottilmente ad intendere a quel duca, la natura de' genovesi essere a cotal erba conforme (1) ».

Raffaele della Torre. Di lui così parla il Casoni all'anno 1673 degli Annali. « Di nobile casato, fu uno de' più insigni giureconsulti della età sua, ed oltre a ciò essendo ornato di non ordinaria erudizione e letteratura rendette chiara con assai volumi alle stampe la sua ricordanza e palesò insieme il suo zelo pel bene della patria, presso di cui erano quasi in conto di oracoli i suoi consigli e applicato a pubblici maneggi riuscì quattro volte senatore ». Egli morì pressochè nonagenario nel 1667 poco dopo avere consultato sopra materie legali, poichè fino all'ultimo conservò gran freschezza di mente e operosità di vita. Scrisse molte opere, principalmente legali. Un trattato — *De cambiis* — Genova 1641, e a difesa di questo nel 1653 — *Redargutiones, reiectiones, vindicationes Raphaelis de Turre ad tractatum suum de cambiis adversus Antonium Merendam, Candidum Philaletum et Honoratum Leotardum.* — *Controversiae Finariensis adversus Senatorem Lagunam Cyrologia* 1642.

Restaurandae antiquae jurisprudentiae conatus Raphaelis de Turre 1666.

Astrolabio di stato da raccogliere le vere dimensioni dei sentimenti di Cornelio Tacito negli annali, ossia instruzione di Raffaele Torre ad Orazio suo figlio per approfittarsi della lettura di Tacito, nella quale si prescrivono e si praticano i modi di ridurre a certa disciplina ed arte la ragion di stato — 1647.

Dissidentis, desciscentis, receptaeque Neapolis libri VI. — 1651.

(1) Giovanni Cibo Recco narra la parabola stessa del Marchese con vivacità e circostanze particolari nel suo libro — *Genuensium historiarum* — manoscritto nella biblioteca della università.

Squitinio veneto squitinato — 1654.

Orazione nella incoronazione del ser.[mo] *Alessandro Giustiniano duce della Repubblica di Genova* — 1611.

Il P. Spotorno in sue note manoscritte nel margine degli *Scrittori liguri* del Soprani cita due altre opere di Raffaele, cioè:

Lettere al Marchese Giustiniani del 20 *di giugno* 1637.

Sopra le ragioni, che tiene la Repubblica di Genova nel mar ligustico. — *Questa è inserita nel manoscritto, n.*° 50 *della biblioteca Berio.*

Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi. Per dar contezza di questo celebre giureconsulto compendieremo le notizie che ne dà il Conte Somis ([1]), che le tolse dalla vita di lui posta in fronte alla edizione delle sue opere fatta in Venezia nel 1740. Il Casaregi nacque in Genova nel 1670 e appena adolescente compose un piccolo libro di epigrammi. Presa la laurea dottorale in Pisa ritornò in patria ove fu aggregato al collegio dei dottori. Non ancora ventenne compose le sue — *Elucubrationes ac resolutiones in aliquot et ad integra statuta de decretis ac de successionibus ab intestato serenissimae Reipublicae genuensis*, che stampò nel 1697 dedicandole al collegio. Nello esercitare l' avvocazione riscosse plauso universale. Eletto uditore di rota dal gran duca di Toscana prima a Siena, poi a Firenze, n' ebbe lode d' integrità e di prudenza. Compose un celebratissimo trattato di commercio col titolo — *Discursus legales de commercio* — e vi aggiunse il trattato delle *avarie* di Weitsen, disposto in miglior forma, pubblicandolo in Genova nel 1707. A que' primi cinquanta discorsi ne fece succedere altri 70 nel 1719 in Firenze. Pubblicò il — *Consolato del mare colla spiegazione* — opera ch' ebbe tre successive edizioni in Firenze, Lucca e Venezia. Quindi diede in luce — *Il cambista instruito per ogni caso di fallimento* — ed altri cinquantasei discorsi sul commercio, ai quali nella edizione compiuta delle sue opere nel 1740 in Venezia ne furono aggiunti altri cinquanta

([1]) Discorso già citato pag. 12.

rimasti fino allora inediti. Oltre di che scrisse sedici *Resolutiones* di grande utilità per la interpretazione degli statuti di varie città. Tutte queste opere fecero grande autorità presso i magistrati giudiziarii e conciliarono all' autore grandissimo nome. Giunto a 73 anni, consunto dalle fatiche e dallo studio cadde in profonda malinconia e per quattro anni che visse ancora fu oppresso da penosa infermità. Tranquilla e piena di cristiana pietà ne fu la morte. Fu sepolto nella chiesa degli Agostiniani scalzi in Firenze colla seguente inscrizione sulla sua tomba:

D. O. M.

JOSEPH . LAURENTIUS . MARIA . DE . CASAREGIS . NOBILIS . I . C .
IANUENSIS . MAGNI . DUCIS . ETRURIAE . CONSILIARIUS . IUSTITIAE
IN . AUDIENDIS . COMPONENDIS . IUDICANDISQUE . LITIBUS
ASSIDUUS . PATIENS . IUSTUS . EDITO . INSIGNI . OPERE.. DE
COMMERCIO . FAMA . NOMINIS . TOTO . ORBE . CELEBERRIMUS
HIC . SITUS . IACET . VIXIT . AN . LXVI . MENS . XI . DIEBUS
XXIX . OBIIT . VI . IDUS . SEXTILES . AN . MDCCXXXVII . IOAN
BARTOLOMEUS . DE . CASAREGIS . FRATRI . AM . POSUIT

CAPO VII.

Cenno intorno alle lauree e alle scuole di leggi. — Catalogo dei dottori di Collegio del 1795. — Di alcuni più illustri fra quelli.

Negli statuti del collegio dei giudici non è fatto parola di licenze e di lauree che si concedessero in Genova, poichè del 1446, quando furono raccolti, ordinati ed approvati non eravi ancora facoltà di darle, e si ottenne soltanto un quarto di secolo appresso. I giovani recavansi allora agli studi delle scientifiche facoltà in alcuna delle università d' Italia o di Francia, quale ad essi più talentava, ove conseguivano i gradi, o almeno facevano tesoro di dottrina onde potere ritornando in patria presentarsi agli esami di aggregazione al collegio. La laurea così ottenuta all' estero non sembra che sotto il regime degli antichi statuti della Repubblica fosse titolo sufficiente per avvocare e tenere consulti, essendo detto nel fine del capo 2.° di essi — *Jurisperiti de collegio et non alii advocare et consulere possint* [1]. — In seguito però sia per effetto della facoltà di conferire le lauree, sia per disposizione de' nuovi statuti, i gradi dottorali bastarono fino ad un certo punto per l' esercizio della facoltà, ed anzi potremmo addurre esempii di taluni che avendo dato prove splendide e straordinarie di dottrina ed ingegno non ebbero nè anco perciò bisogno di ottenere la laurea. Crebbero in fama, ed ebbero quindi clientela. Ma senza questo privilegio a pochissimi conceduto coloro che non erano ascritti al collegio non avevano gran fatto a

[1] *Notabilia collecta ex statutis, legibus et decretis.* Bening. pag. 61.

sperare, poichè l' ascrizione non solo conferiva prerogative d' interesse e di onori, ma si pure era solida guarentigia di capacità e di merito.

Tostochè si diedero lauree in Genova fu fatto divieto di andare a prenderle altrove. Se non che non essendovi ancora pubblici studi regolari, che preparassero al conseguimento della laurea in legge, i giovani si recavano a farli in estere università e venivano poscia a laurearsi in patria. Questo però non poteva a meno di riuscire per una parte di troppo più grave dispendio alle famiglie non agiate, e per l' altra indecorosa cosa ad una città che se andava superba per monumenti d' arti e per geste gloriose, vantava pure in ogni tempo uomini di alta virtù nelle scientifiche discipline. Il perchè fu sentito, quantunque troppo tardi, il bisogno di aprire pubbliche scuole che avviassero ai gradi dottorali, e la scienza del giure non fu priva di tanto beneficio. Continuò non di meno la libertà di studiare in patria o fuori come ciascuno meglio stimasse; ragionevolissima cosa finchè non fosse instituito tale un corso di pubblico insegnamento da stare a petto di quello delle più celebrate università, al che con successivi incrementi doveva in ultimo pervenirsi. Il collegio frattanto era dalle scuole al tutto separato, nè aveva su di esse alcuna ingerenza. Una siffatta separazione era un bene od un male? Ossia, per tradurre in altri termini la domanda, non gioverebbe che il collegio degli esaminatori per dare le licenze e le lauree fosse intieramente distinto dal corpo de' professori? Questa è quistione di gran momento e che merita seria ponderazione, poichè al postutto ne dipende l' indole e la qualità degli esami, e da questa pigliano temperamento gli studi, cosicchè possa in certa guisa da essa argomentarsi il frutto dello insegnamento, la riuscita scientifica degli alunni e l' onore medesimo delle facoltà. Potranno mai gli esami avere quel carattere d' ingenuità e d' indipendenza, ed essere quali veramente gli chiede la verità e la scienza, quando non sieno dati da un corpo, per dir così, di giurati scientifici alieno dallo insegnamento e al

tutto scevro da quelle preoccupazioni che sogliono naturalmente ingenerarsi tra maestri e discenti, e che sovente sono più intime ed efficaci delle attinenze medesime di parentela? Certo è che senza la instituzione di una tale magistratura si pretenderebbe inutilmente di stabilire con frutto un insegnamento al tutto libero, il quale non sarebbe che un simulacro ed un pericolo. La separazione fra il collegio, che dava le licenze e le lauree, e le scuole ove i giovani compivano il corso di studi ad esse preparatorii durò fino a tempi da noi non molto rimoti. Ma delle scuole, de' dottorati e del modo con cui si davano diremo in appresso. Ora, poichè favellando di famiglie che particolarmente fiorirono per gli studi legali ed osservando come per più generazioni diedero nomi illustri al collegio dei giudici ci siamo anche riferiti al catalogo dei dottori del 1795, gioverà riportare il catalogo stesso.

1. Pietro Agostino Solari.
2. Ilario Maria Croce.
3. Gio. Battista Fogona Gandolfo.
4. Gio. Tommaso Serravalle.
5. Pietro Paolo Celesia.
6. Stefano Cattaneo.
7. Gio. Battista Castiglione.
8. Nicolò Maria Sertorio.
9. Giuseppe Maria Solari.
10. Leandro Federici.
11. Paolo Francesco Maria Spinola.
12. Giuseppe Carlo Ant. Quartara.
13. Giuseppe Cambiaso.
14. Gio. Agostino Carlini.
15. Domenico Botto.
16. Leopoldo Gaetano Carminati.
17. Raffaele Gio. Battista Carbonara.
18. Desiderio Sertorio.
19. Gio. Battista Ignazio Carrogio.
20. Ambrogio Vincenzo Regio.

21. R. Raffaele Carbonara.
22. Ecc.^{mo} Luigi Carbonara.
23. Gio. Battista Gandolfo.
24. Nicolò Ricci.
25. Gio. Battista Gaetano Ratto.
26. Ecc.^{mo} Gio. Battista Serra.
27. Nicolò Agostino Botto.
28. Gio. Battista Pizzorno.
29. Gio. Francesco Battista Molini.
30. Nicolò Benedetto Serra.
31. Giuseppe Ottavio Franc. Parodi.
32. Gio. Battista Noce.
33. Francesco Maria Accursi.
34. Michele Maria Antonio Accursi.
35. Pietro Vincenzo Sperone.
36. Gio. Maria Giuseppe Ferri.
37. Pietro Giustiniano.
38. Bartolomeo Boccardo.
39. Pietro Monticelli.
40. Giovanni Quartara.
41. Gio. Battista Nicolò Croce.
42. Giuseppe Maria Gatti.
43. Gio. Battista Murta.
44. David Giuseppe Invrea.
45. Matteo Gaetano Mulfino.
46. Filippo Raffaele Mulfino.
47. Francesco Boccardo.
48. Gio. Battista Gaetano Ravenna.
49. Gio. Battista De Rossi.
50. Giuseppe Quartara.
51. Cosmo Clavarino.
52. Bernardo Octone.
53. Gabriele Quartara.
54. Ferdinando Badano.
55. Giuliano d' Oria.

56. Gio. Battista Canevari.
57. Bartolomeo Figari.
58. Gio. Battista Gianello Castiglione.
59. Cristoforo Muzio.
60. Pietro Muzio.
61. Giuseppe Massola.
62. Luca Andrea Solari.

In questo catalogo si veggono tre Solari. E siccome in questa famiglia direbbesi ereditario il valore negli studi legali, così è ragione il darne almeno una succinta notizia. I Solari sono di Chiavari. Pier Agostino il seniore, avo del Pier Agostino del catalogo vi nacque nel 1660. Recatosi per gli studi legali prima a Pisa e poscia a Bologna ritornò a prendere la laurea dottorale in patria. Avrebbe abbandonato il foro, se non lo avesse da tale determinazione stornato il rinomato Giulio Cesare Baldissone che ne conosceva lo ingegno. « Lasciò e serbasi manoscritta nella famiglia un' opera di non lieve momento, che aveva cominciata dai primi anni della sua pratica forense, proseguì ed accrebbe fino agli ultimi giorni della vita: ciò è un *Repertorio* di materie legali diviso in tredici copiosissimi volumi in foglio. La fama sua si estese di poi ampiamente per la pubblicazione di parecchie scritture piene di dottrina e d' ingegno dettate da lui. Ebbe credito singolare in quella parte della giurisprudenza che appartiene alle leggi sopra il commercio, e l' illustre Casaregi non ricusò di dargliene lode e pubblica testimonianza di ossequio. Ricordasi ancora al dì d' oggi un voto ch' egli diede al magistrato di misericordia, stampato e ristampato sopra la distribuzione delle limosine e sulla concessione delle dispense, che al magistrato medesimo venissero domandate. In una parola, e come avvocato de' privati e come consultore de' magistrati dello Stato giunse ad avere il nome di primo, anzi di padre della giurisprudenza per iscienza, accortezza, facondia e disinteresse » (1). Il figlio

(1) *Dello allegare nel foro*, discorso del Conte Sonnis. pag. 100.

di lui Giovanni Andrea fu pur esso egregio giurisconsulto, ma non visse abbastanza per conseguire la gloria a cui sarebbe giunto. Insegnò egli stesso la giurisprudenza al suo figlio Pietro Agostino il giovane, che è il primo inscritto nel riferito catalogo. Il quale fu aggregato al collegio nel 1750 e quindi eletto avvocato dei poveri pel criminale. Poche consultazioni egli diede alle stampe, ma molte ne fece pei reggitori delle cose pubbliche e pei magistrati, che furono sempre tenute in grandissima estimazione. Consultore ordinario de' supremi sindicatori fu quindi eletto segretario di Stato, carica sì gelosa che importante, nella quale con derogazione delle leggi medesime fu riconfermato tre volte e lo sarebbe stato la quarta, ov' egli non se ne fosse scusato per l' età sessagenaria. Trattò pubblici affari della maggiore importanza, esercitò uffici giudiziarii e legislativi, ebbe onorevoli magistrature, ed in ogni occasione chiarì non solo la dottrina e lo ingegno, ma quella fermezza di carattere e quella inflessibilità nei principii della giustizia che non teme i pericoli, e sa per essa affrontare le opinioni traviate del volgo degl' ignoranti o dei malvagi. La scienza allorquando è da queste doti accompagnata e suffulta finisce sempre con nobile trionfo e coll' ammirazione dell' universale. Pier Agostino morì nel 1798, lasciando tre figli degni di lui. Fra' quali il Luca Andrea del catalogo, che nel 1797 fu de' tre consoli della ragione, nel 1798 giudice nel tribunale civile, poscia avvocato civile e criminale de' poveri carcerati, e reggitore di più opere pie, nel 1804 edile e però l' uno de' trenta officiali municipali, e in poco di tempo lor presidente, nel 1805 primo aggiunto al così detto *Maire* della città, nel 1814 altro de' dodici senatori instituiti dal comandante delle armi brittaniche, nel 1816 decurione della città e nel 1817 sindaco. Ma lo impiego ch' ebbe fra tutti più caro ed a cui principalmente rivolse lo ingegno fu quello di professore della università, ove con molta dottrina, lucidità ed amore dettò per lungo tempo il diritto civile francese e poi le pandette. Gli allievi lo tennero sempre in grande stima

come ottimo maestro, in grande affetto come loro amico, consigliere e guida. Morì in età fiorente nel 1820. Ne dettò l' elogio in latino l' illustre professore e giureconsulto Nicolò Ardizzoni e in italiano Cesare Leopoldo Bixio allora studente in leggi, ed ora avvocato pregiato assai in Genova. Quella prima orazione fu mandata alle stampe in Genova, la seconda in Torino per cura affettuosa del fratello Nicola Benedetto uomo di molta erudizione, versatissimo nelle leggi, che colà dimorava quale consigliere di Stato. Di Luca Solari si hanno alle stampe una orazione in lode di Giuseppe Negrotto morto nel 1819 sindaco della città, ed alcune concioni recitate in diverse congiunture di pubbliche funzioni. Il terzo fratello fu un sacerdote fornito di molto ingegno e pietà.

Illustri uomini di leggi e di lettere si noverano pure in altra linea della famiglia Solari di Chiavari discendente dal medesimo antico ceppo. « Giovanni Agostino fiorì verso la metà del secolo decimosettimo e fu in Genova uno de' più rinomati giureconsulti de' tempi suoi, come chiaramente dimostrano i suoi voti e le consultazioni piene di profondissima dottrina civile e criminale, mercè che fu così nella teoria versato come destro e sagace nel pratico esercizio dell' avvocazione. Nella libreria che la società economica di Chiavari ha e tiene aperta da alcuni anni in qua a pubblico uso, conservasi un manoscritto preziosissimo in sei volumi in foglio, ciascun de' quali è di oltre a settecento facce: l' opera è intitolata: — *Excursiones magnifici Joannis Augustini Solarii I. C. ad utraque statuta serenissimae Reipublicae Genuensis.* — Giovanni Agostino pose mano a questo insigne lavoro nel dì primo di ottobre 1645, lavoro dal quale, se fosse stato pubblicato, avrebbe la patria giurisprudenza raccolto molta e vantaggiosa illustrazione. Viveva egli ancora nel 1684, anno di luttuosa memoria per essere allora Genova stata bombardata dai francesi. Giovanni Agostino prevedendo il pericolo di tanto disastro non si curò di mettere in salvo altra suppellettile se non se i cari suoi libri, che fece portare ad una villa posta in luogo sicuro, se ben poco

discosto dalla città. Di fatto, la casa di Giovanni Agostino nella strada di S. Bernardo fu sommamente danneggiata e le masserizie ne furono tutte distrutte ([1]).

Pronipoti di Giovanni Agostino furono fra gli altri Giuseppe Luca e Giuseppe Gregorio Solari, il primo de' quali dopo avere retto la parocchia di Nostra Signora delle Grazie, indi quella delle Vigne, eletto di poi nel 1774 vicario generale dell' Arcivescovo di Genova Giovanni Lercari, passò nel 1792 al vescovato di Brugnato, che resse esemplarmente pel corso di diciott' anni, essendo morto in Chiavari nel 1810 con fama di rara scienza nella teologia e nel diritto canonico. Il secondo fu quel P. Solari delle Scuole Pie, che fu professore di lingua e letteratura greca nella università e morì il 12 di ottobre 1814. Di questo uomo insigne faremo un cenno in appresso.

([1]) Discorso del conte Somis. pag. 92.

CAPO VIII.

Degli Statuti del Collegio di Medicina, e di Filosofia. — Del rettore — de' dottori numerarii e sopranumerarii — dei consiglieri e del massaro del Collegio. — Attribuzioni e doveri del rettore.

Avendo nel cap. 1.° detto abbastanza dell' antichità del collegio di medicina, ci faremo ora a favellare de' suoi statuti, studiandoci, per quanto ci parrà conveniente ed opportuno, di raccogliere intorno a ciascuno degli articoli de' quali constano, quelle notizie che possono meglio contribuire alla storia del collegio medesimo.

Il collegio chiamavasi di medicina dall' oggetto principale della sua instituzione. Aggiungevasi delle arti, perchè abbracciava eziandio la chirurgia, che era considerata semplicemente come arte, nè era tenuta, per pregiudizio de' tempi in parte, ed in parte ancora perchè non si era ancora nobilitata, come al dì d' oggi, con elevati studi scientifici, nella estimazione di cui godeva la medicina. E dicevasi pure collegio di filosofia dacchè la medicina suppone lo studio delle scienze naturali che comprendevansi sotto il nome generico di filosofia ([1]). Il

([1]) Per legge di Federico II. negli studi di Salerno e di Napoli per applicarsi alla medicina bisognava avere frequentato almeno per tre anni le scuole di logica, *quia numquam sciri potest scientia medicinae nisi de scientia logicali praescribatur, statuimus quod nullus studeat in medicinali scientia nisi prius studeat ad minus triennio in scientia logicali.* Ex legib. Frider. II apud Lindebrog. Codex Leg. antiq. pag. 808.

Lo insegnamento della filosofia spettava ai professori di medicina nelle più rinomate università. Ciò era forse conseguenza del sistema medico di

collegio quindi essendo stato dalla Repubblica delegato a dare le lauree della sua facoltà, stimavasi in diritto di dare pur quelle della filosofia puramente razionale, e un bel giorno ricorse al Senato perchè fosse vietato di darle al collegio di teologia, che le credeva di sua pertinenza.

Fino al 1481 il collegio non aveva uno statuto che formasse una regola fissa secondo la quale condursi nelle svariate circostanze che potessero presentarsi. Aveva bensì un certo numero di provvedimenti parziali che appena bastavano a serbare l'ordine interno, ma lo lasciavano esposto alle esigenze di coloro che volevano essere accolti in esso, o tentavano ora in un modo or nell'altro di usurparne i diritti. Così non erano ancora invariabilmente fissate tutte le condizioni ed il modo di ascrizione al collegio, e i suoi dottori venendo confusi nelle cure degli ammalati cogli altri medici poteva di leggieri reputarsi ad esso una tal quale responsabilità alla quale non era giusto che andasse soggetto. Per questi motivi che sono accennati nella introduzione degli statuti fu compreso il bisogno di un regolamento che fosse esattamente osservato dai dottori, e ne determinasse il regime, i doveri, i diritti, e provvedesse al vantaggio maggiore de' cittadini salvandogli dagli errori degl' imperiti e degl' idioti, e dalle frodi degli apoticarii e de' ciarlatani — *volentesque cives ab erroribus imperitorum, ydiotarum apothecariorumque fraudibus illesos permanere.* — Fu dunque compilato uno statuto, che diligentemente esaminato e discusso nel collegio, fu presentato al doge Battista Campofregoso ed al

Galeno fondato sulle dottrine e sui placiti di Aristotele, e del metodo metafisico e astratto di trattar le materie fisiche e naturali. Certo è che i medici solevano insegnare non solo quelle parti della filosofia, che più si attengono all'arte medica, ma generalmente la filosofia tutta che allora si conosceva. E le due facoltà erano così unite che un solo era il collegio che dava le lauree in filosofia ed in medicina. Il Petrarca nelle sue lettere, osserva che i medici de' suoi tempi correvano dietro agli studi della dialettica, della retorica, della poetica, dell'astrologia stessa e dell'alchimia, studiavano Aristotele, Tullio, Seneca e Virgilio, e ignoravano poi più di tutto la scienza e l'arte che professavano pubblicamente.

consiglio degli anziani, i quali il giorno 8 di agosto vi apposero il suggello di loro approvazione ([1]).

I primi tre articoli degli statuti vertono sulla elezione del rettore. È eletto ogni anno il giorno di S. Giovanni Battista a voce o per cedole, nè può rifiutarsi al peso sotto pena di un fiorino: giura in mano del rettore passato di osservare e fare quanto è in lui osservare gli statuti: può essere riconfermato se la maggior parte dei dottori lo creda di onore e pro' del collegio. Elegge due consiglieri che alla elezione debbono acconsentire sotto pena di un fiorino, rimanendo il rettore scaduto consigliere di diritto, nè il rettore può proporre cosa alcuna nel collegio che non sia già stata seco loro ventilata e discussa. Elegge similmente un massaro, che riceva e serbi denaro del collegio, in mano del quale pel capitolo 4.° ciascun dottore deve entro tre giorni dalla elezione depositare due fiorini in pegno di osservanza degli statuti e guarentigia pel pagamento delle multe alle quali potesse andare soggetto. Chi nol faccia è cancellato dal collegio. Questo del deposito era salutare provvedimento poichè nelle multe stava una efficace e la più ovvia sanzione degli statuti. Quando alcuno de' dottori avesse potuto impunemente ricusare di pagarle, l' osservanza di quelli sarebbe divenuta una vana parola, od a conservare gli ordini del collegio non rimaneva che il mezzo estremo di espellere dal suo seno i disubbidienti o il rivolgersi ai magistrati per costringerli al pagamento. Il collegio infatti alcuni anni prima aveva dalla Repubblica ottenuto un decreto, col quale al rettore era data facoltà di valersi degli ufficiali ed inservienti del Comune e della opera del pretore pel soddisfacimento delle pene pecuniarie a cui i dottori avvisassero di rifiutarsi ([2]), ma il ricorrere a siffatta misura doveva riuscire dolorosa cosa al capo di un corpo scientifico, e indecorosa al corpo medesimo. Col deposito adunque di due fiorini fatto ogni anno al nuovo massaro, e

([1]) Doc. XXV.
([2]) Doc. XXVI.

che al fine dell' anno egli restituiva intatto a chi non aveva incontrato multa alcuna, si provvedeva nella maniera più conveniente al bisogno.

Nello stesso sovracitato decreto, a prevenire ogni abuso di potere del rettore e togliere ogni cagione di malignità verso di lui — *ut omnis malignandi occasio excludatur*, — è stabilito, ch' egli per un mese ancora dalla cessazione dalla carica rimanga sotto il sindacamento del nuovo rettore, e sia tenuto al pagamento di tutte le pene nelle quali fosse caduto in vigore degli statuti vigenti nel collegio e dichiarate col consenso di tre quarti dei dottori espresso in cedole da essi sottoscritte. Era ben giusto che anche i rettori dei collegi fossero soggetti a sindacato quando lo erano tutti i magistrati della Repubblica e i dogi medesimi.

I consiglieri e il massaro eletti non che tutti i dottori prestano giuramento in mani del nuovo rettore di adempiere fedelmente i loro doveri e di essere a lui obbedienti. Che se alcuno ricusi prestarlo entro un primo termine abbia la pena di un fiorino, dopo un secondo termine di due, dopo un terzo sia scacciato dal collegio. I dottori assenti prestano il giuramento quando vi sono dal rettore chiamati.

Pel capitolo 8.° tutti debbono cedere al rettore il primo posto di onore allorchè si raccoglie il collegio o per pranzo o per disputazioni o per funerali o per altra qualsivoglia cagione sotto pena di un fiorino a chi manchi. Al rettore è pur data facoltà di comporre, senza che altro magistrato intervenga, le discordie e controversie, che insorgessero fra i dottori, concernenti il loro onore. Che se, giusta il capitolo 11.°, il rettore chiami a se o all' adunanza del collegio alcuno dei dottori, questi deve recarvisi sotto pena ogni volta da fissarsi ad arbitrio di lui fino alla somma di un fiorino, a meno che non abbia legittima scusa riconosciuta dal rettore, e da' suoi consiglieri, la verità della quale attesti con suo giuramento.

Ora qui due osservazioni sono opportunamente a farsi. La 1.ª che a norma dello statuto la elezione del rettore po-

tendosi ugualmente fare a viva voce o per ischede rimaneva in essa molta incertezza e facilmente poteva dar luogo a disputazioni e querele. La 2.ª che il capitolo 19.° permette che i dottori collegialmente raccolti possano per qualche grande utilità od evidente ragione, purchè tutti unanimemente acconsentano, dispensare da taluno degli statuti, e farne altri relativi al collegio, quali meglio stimassero più convenienti. Anche questo capitolo non soggetto a condizione alcuna capace di porre un freno all' arbitrio dei dottori presenti e preservare i diritti dei futuri doveva col tempo aprire il campo a vive contestazioni.

Non corsero infatti molti anni che nella elezione del rettore avvennero contese e confusione ond' essa non ebbe luogo regolarmente come avrebbe dovuto, e che nel collegio furono introdotti statuti dettati dall' egoismo più calcolato e sottile a solo vantaggio dei dottori presenti e a pregiudizio dei futuri. Tra' quali nuovi ordinamenti il seguente. I pochi dottori ch' erano in città si diedero il titolo di numerarii e fermarono che d' allora in poi i numerarii soltanto dividessero fra loro le propine delle lauree privandone gli altri dottori e coloro che sarebbero posteriormente aggregati al collegio. Questi adunque al loro ingresso dovendo giurare l' osservanza degli attuali statuti non avrebbero più avuto speranza di partecipare di quelle rendite. A quelle ingiuste disposizioni si riscossero forte i dottori esclusi dal numero privilegiato e ricorsero nel 1494 al governatore ducale Agostino Adorno e al consiglio degli anziani, pregando che provvedessero affinchè ogni anno fosse fatta una giusta elezione del rettore del collegio e abrogassero i nuovi statuti non approvati dal Senato e quello specialmente dei numerarii. E il governatore e gli anziani riconoscendo quanto funeste fossero le discordie tra i dottori dell' arte salutare e volendo toglierne la cagione, il giorno 28 del novembre decretarono: 1.° che fosse cangiato per l' avvenire il metodo di eleggere il rettore, che questo dovesse farsi a sorte a principio di ogni anno, cosicchè colui il cui nome venga estratto *dalla borsa* o *dal sacco*

s' intendesse e fosse rettore, sotto pena di esclusione immediata dal collegio e di cinquanta ducati a quello fra i dottori che ricusasse riconoscerlo; il tutto a norma di ciò che praticavasi nella elezione del rettore nel collegio de' giureperiti: 2.° che s' intendessero rivocati tutti gli ordinamenti fatti nel collegio, i quali non avessero ancora ottenuto il consenso del Senato: 3.° che fossero riveduti tutti i capitoli già conceduti dalla Repubblica al collegio onde giudicare quali meritassero di essere modificati e corretti. A questo esame venivano deputati due del consiglio stesso degli anziani Pietro Facio notaro, e Gerolamo Moneglia del fu maestro Giovanni medico ([1]). I quali è a credere s' interponessero a calmare le ire fra i litiganti e a ricondurre la concordia nel collegio. Infatti dopo le amare contese, i ricorsi ripetuti al Senato, e i molti decreti usciti al proposito le parti ostili si raccolsero il 29 di settembre 1495 innanzi il notaro Gerolamo da Rivalta, e conchiusero tra loro e stipularono solennemente la pace. I dottori esclusi dal beneficio, maestro Giovanni da Novi, M.[i] Antonio da Gavi, Ambrogio Oderico, Giacomo Sbaroia, Battista Stefanini, Andrea Ponsono, Cosmo Deferrari e Gerolamo Montano stesero i primi la mano in segno di piena riconciliazione ai dieci dottori numerarii M.[i] Martino Gatto rettore, Francesco Costato, Cristoforo Cantalupo, Nicolò de Podio, Paolo Gentile, Barnaba da Novi, Battista de Laula, Taddeo da Pietrasanta, Benedetto Canevali e Battista Boerio, dichiarando a questi di volere cessare da ogni querela e litigio, e di rinunciare a tutte le loro pretese e ragioni non meno che a tutti i privilegi e al favore di tutti i decreti già ottenuti, onde così vivere in buona pace. E i numerarii accettando volentieri le generose proposte, animati dallo stesso amore della concordia, e non volendo dimostrarsi ingrati protestarono essi pure di troncare ogni contestazione e consentirono spontanei ai primi, che presero il nome di sopranumerarii, quattro ducati d' oro per ogni laurea dottorale che fosse data dal collegio.

([1]) Doc. XXVII.

Oltre di che venne di reciproco consentimento stabilito, che alla morte di uno dei dieci dottori numerarii subentrerebbe in suo luogo uno degli otto sopranumerarii, ed a riempiere le lacune che fra questi ultimi in qualsivoglia modo avvenissero sarebbero chiamati nell' ordine di loro anzianità i dottori entrati più di recente nel collegio, promettendosi vicendevolmente di nulla mai più dire ed operare contro simili patti ed osservarli esattamente, ponendo anche in pegno di questa fedele osservanza ciascuno i suoi beni presenti e futuri. Alla stipulazione di quel contratto tenne dietro una domanda collettiva al governatore ducale Agostino Adorno e al consiglio degli anziani, affinchè si degnassero di confermare colla loro autorità la distinzione nel collegio dei dottori numerarii e sopranumerarii nel numero di dieci i primi e di otto i secondi e i patti convenuti tra gli uni e gli altri. L' approvazione richiesta venne data con decreto del 23 di giugno 1496 [1].

Ritornando ora a ciò che spetta alle attribuzioni ed ai doveri del rettore noteremo essergli dal capitolo 6.° imposto l' obbligo di convocare tutto il collegio una volta almeno ogni bimestre, affinchè per negligenza o pigrizia non venga trascurato di discutere e trattare di quelle cose che potessero essere di utilità del collegio medesimo. Ov' egli ciò ommetta di fare, e non abbia un motivo legittimo, sia soggetto alla multa di un fiorino. E nell' adunanza ognuno può proporre argomenti, quistioni e dubbii che avvisi riflettere all' onore e al vantaggio del collegio, con piena libertà a ciascuno de' dottori di fare le riflessioni che stimi opportune, chiedendone però sempre previamente licenza al rettore. Il quale se ad alcuno creda di dovere imporre silenzio, costui debba osservarlo, sotto pena di un fiorino, non solamente nella stessa adunanza, ma anche in ogni altra finchè non gli sia restituita facoltà di parlare.

E siccome sovente — *quot capita tot sententiae*, — e perciò molte volte si fanno lunghe discussioni senza conclusione alcuna,

[1] Doc. XXVIII.

così nella disparità delle opinioni il capitolo 5.° vuole si passi alla votazione. Che se i voti sieno pari per l' approvazione o disapprovazione, allora la sorte decida. Non sia però lecito nè un tale partito nè scrutinio alcuno se almeno non sieno presenti i tre quarti dei dottori del collegio. Gli assenti possono dar voto affidandolo ad alcuno dei dottori intervenuti all' adunanza (1).

Nel capitolo 7.° si osserva esservi tali deliberazioni, che i malevoli ed i nemici della scienza, allorchè una voce ne giunga loro, cercano di rendere vane, onde è d' uopo di conservare intorno a quelle un profondo silenzio. Spetta al rettore il dichiarare quali sieno e ad intimare per esse il segreto. Niuno allora deve osare di lasciarle trapelare, e quando alcuno le riveli fuori del collegio senza licenza di lui, abbia la pena dello spergiuro e quella di un fiorino, o questa soltanto giusta la gravità della cosa a giudizio del rettore (2).

Quale fosse la pena dello spergiuro gli statuti non dichiarano. Il capitolo 12.° così si esprime intorno a questo peccato mortale di cui si fosse bruttato alcuno dei dottori del collegio. « Conciossiachè gravissimo crediamo essere il peso dell' anima, e facile il cadere in esso, ma difficilissimo il liberarsene — *quoniam onus animae gravissimum esse credimus, facileque in illud cadere, ab eodem vero dificillimum sit liberari,* — così viene statuito e deliberato, che chiunque dei medici del collegio non abbia osservato gli statuti o gli abbia offesi, pure non sia tenuto spergiuro quantunque abbia operato contro il suo giuramento di rispettarli, e ciò purchè paghi la pena portata per la inosservanza dagli statuti medesimi se è pecu-

(1) Questa facoltà fu rivocata con decreto del collegio il 3 di marzo 1643. Il voto deve darsi da ciascuno de' dottori di propria mano.

(2) Nell' adunanza del collegio del 14 di luglio 1656 fu fatto decreto che tutti i dottori dovessero prendere particolare giuramento di tenere segrete le cose che sarebbero trattate nel collegio toccanti lo ingresso di alcuno nel collegio medesimo. I dottori presenti presero un tale giuramento nell' adunanza stessa.

niaria. Che se sia la pena dello spergiuro, pure non vogliamo che sia caduto nello spergiuro, purchè fra un mese dal giorno del peccato paghi soldi dieci al collegio. Dopo questo termine e non avendo pagato, allora s' intenda spergiuro — *Si vero pena sit periurii, in illud periurium cecidisse nolumus, dummodo infra mensem a die erroris solvat collegio soldos decem: quo termine elapso, nec facta dicta solutione, periurus tunc esse intelligatur.* — Bella e comoda veramente la morale dei dottori di medicina e chirurgia dell' anno di mille quattrocento ottanta uno, i quali mediante dieci soldi scaricano la coscienza dal peso, che gravissimo riconoscono, dello spergiuro, e annullano il valore di un giuramento solenne! Uno degli annotatori degli statuti scriveva facetamente nel margine della pagina — *paucula stipe liberamur a periurio!*

Beati que' dottori medici e chirurghi se pei mali fisici avessero potuto ritrovare i facili rimedii che allegramente ai morali applicavano! La espulsione di alcuno dal collegio, essendo la pena maggiore che dal collegio medesimo potesse infliggersi, supponeva per fermo nello espulso gravissime colpe, più gravi dello spergiuro stesso, a cui con dieci soldi era posto riparo. Eppure vedasi quanta pietà albergasse nelle anime tenere dei dottori! Il capitolo 13.° degli statuti reca, che non dovendosi sprezzare un cuore contrito ed umiliato — *cor contritum et humiliatum sperni non debet,* — colui, che per suo male operare sia stato scacciato dal collegio e con cuore penitente supplichevolmente domandi la grazia di esservi riammesso, vi sia ricevuto purchè paghi lire cinque o quella somma che la maggior parte del collegio stimerà, e così gli sia rimessa ogni condanna. Non è chiaro indizio di cuore profondamente contrito ed umiliato il mettere fuori la borsa e pagare cinque lire?

Quarant' anni prima degli statuti, che andiamo in questo capo svolgendo, un Nicolò Allegro erasi fatto suscitatore di discordie e scandali nel collegio. Essendone rettore, patteggiato aveva con un gabellotto per la franchigia particolare della sua mula senza poi voler comparire innanzi al console delle cal-

leghe per difendere la franchigia delle mule degli altri dottori, dicendo di essere parato a giovare piuttosto al gabellotto che al collegio. Poscia sotto il rettorato di maestro Quilico de Franchi aveva più volte, anche al cospetto de' dottori, risposto al rettore, che lo ammoniva, parole superbe d' opprobrio e d' ingiuria. Gli statuti disprezzati e calpesti, la maestà del collegio villanamente offesa, poste a repentaglio le franchigie delle mule dei dottori, lo spergiuro agli obblighi giurati evidente, quali consigli abbracciò il collegio, quale riparo alla imminente ruina oppose? che fece? Si raccolse con grande solennità nel chiostro di S. Maria delle Vigne, i dottori vi favellarono della gravezza del caso, riconobbero pur troppo la natura maligna e perversa del loro collega, lamentarono il vitupero da lui inflitto al collegio, e risoluti a toglierlo, ed a far sì che le male opere e le proterve parole non rimanessero impunite, e a dare ai posteri un grande esempio sentenziarono il reo per sempre privato del beneficio e dell' onore del collegio ([1]).

Maestro Allegro viveva in cattivi anni quando forse non avevasi ancora una regola come quella del capitolo 13.° degli statuti. Se stata vi fosse il giorno dopo la sua espulsione avrebbe potuto a diritto rientrare lietamente in collegio, purchè si fosse presentato alle porte di esso con in mano in segno di umiliazione e pentimento una moneta di cinque lire.

La maggior difficoltà de' reietti dal collegio al loro ritorno doveva incontrarsi nella restituzione delle immunità, delle quali erano privati per pubblico decreto; imperocchè era obbligo del rettore del collegio di rendere avvisati della espulsione i gabellotti onde potessero esigere dagli espulsi il pagamento dei dazii. A far desistere i gabellotti era necessaria nientemeno che una dichiarazione di reintegrazione fatta dal rettore e sottoscritta da due terze parti del collegio ([2]).

([1]) Doc. XXIX.
([2]) Vedasi doc. XXVI.

CAPO IX.

Dell' aggregazione al Collegio di Medicina — Condizioni necessarie per questo — Variazioni a quella della origine della Città e del distretto. — Diversi decreti intorno all' ammissione.

Uno degli oggetti di maggiore entità pel collegio era l' ammissione in esso de' nuovi dottori, le condizioni principali della quale erano state già fissate da uno statuto del collegio approvato il 22 di marzo 1447 dal doge Giano di Campo Fregoso e dal consiglio degli anziani (1). Quelle condizioni si riducevano a tre:

1.ª Che il candidato fosse oriundo della città di Genova o del suo distretto per origine propria o paterna e non per cittadinanza acquistata o domicilio stabilito mediante convenzione o privilegio, intendendosi pel distretto tutti i luoghi tra il Corvo e Monaco ed oltre il Giogo fino ai confini dello Stato, i quali fossero sotto il dominio della Repubblica (2).

2.ª Ch' egli domandasse l' ammissione al doge, al consiglio degli anziani ed all' ufficio della moneta, dai quali, supposto che fosse idoneo, venisse per l' ammissione mandato al collegio.

3.ª Che dal collegio per via di esame fosse riconosciuta la sua idoneità, e quindi fosse aggregato.

(1) Doc. XXX.

(2) Negli antichi capitoli del collegio medico di Salerno, si vede che esso sotto questo particolare era anche più esclusivo e severo. L' art. 10 di essi è in questi termini: *Item, quod nullus doctor vel doctorandus advena vel alienigena audeat nec praesumat esse de collegio Salernitano, nisi fuerit continuus civis et continuus habitator inter mœnia civitatis Salerni, et quod ad minus habitaverit per annos viginti in dicta civitate Salerni.*

Nello stesso decreto aggiungevasi la clausola, che venendo in Genova qualche eccellentissimo medico, di cui suonasse alta la fama — *cuius fama sit exuberans et manifesta*, — cosicchè la Repubblica stimasse util cosa il condurlo, costui per la massima sua dottrina e la comprovata sua pratica potesse dal doge, dal consiglio degli anziani e dall' ufficio della moneta essere ammesso al collegio colla dispensa dalle condizioni suddette.

Il capitolo 9.° de' nuovi statuti del 1481 ripiglia le condizioni medesime, suppone la clausola in favore de' medici illustri, e aggiunge una 4.ª condizione di avere studiato medicina per quattro anni almeno in uno studio generale e di avervi conseguito la licenza o la laurea, senza però che questo dispensi dall' esame necessario a constatare la idoneità, il quale sarà dato dal rettore e da due dottori od anche da tutto il collegio e sarà seguito dallo esame pubblico di ammissione, in cui secondo il costume antico il candidato deve rispondere intorno a due quistioni che gli sono assegnate.

Infine il capitolo stesso non dimentica una 5.ª condizione, quella cioè della somma da pagarsi per l' ammissione al collegio, che determina minutamente. Lo ingresso al collegio, oltre una buona colezione e i guanti ai dottori, richiede il pagamento di otto fiorini al collegio e di una lira al rettore. Però sono da questa tassa pecuniaria dispensati i figli dei dottori, quando invece coloro, che sono ascritti a titolo di straordinario merito nella scienza e senza essere della città o del distretto, devono sborsare venticinque fiorini.

Abbiamo veduto come nel capitolo 19.° sia data facoltà al collegio per motivo di grande importanza di variare alcuna delle prescrizioni degli statuti, non però di quelle del cap. 9.° Ma non c' è forse capitolo che abbia subito maggior numero di variazioni. Tralasciamo di osservare che dovette derogarsi ben presto alla condizione della licenza o della laurea presa in uno studio generale, poichè anzi nel 1488 fu dalla Repubblica imposto di prenderla in Genova e non altrove. Ma nel 1509 venne alterata

la prima condizione relativa alla origine dei candidati. Quando era scarso il numero dei dottori di collegio, pel distretto della città s' intendeva l' estensione tutta del dominio della Repubblica tanto di qua dai gioghi quanto di là a tramontana. Mentre nel collegio de' giudici, che di dottori sovrabbondava, riducevansi i limiti del distretto di loro origine tra il Deva ed il Gesta, in quello dei medici si allargavano dal Corvo a Monaco, onde erano in ragione inversa del numero stesso. Ma i tempi felicemente cambiarono. Ecco come si esprime il collegio di medicina nella domanda che fa al governatore del re di Francia in Genova per una nuova limitazione del distretto di origine dei dottori. « Ora però volgono tempi migliori ne' quali non solo è maggiore il numero de' medici e principalmente de' medici della città ascritti al collegio, ma sì pure cresce il numero degli studenti e de' cittadini medesimi d' ogni genere e colore — *omnis generis seu coloris* — che frequentano i ginnasii e intendono ai primi studi della medicina. E beati invero debbono questi tempi stimarsi, nei quali la gioventù volge virtuosamente l' animo al culto della scienza e della dottrina! E poichè sogliam dire, il solo onore essere premio condegno della virtù, e la virtù lodata e privilegiata pigliare incremento, ed essendo di molto decoro ed ornamento al nostro re cristianissimo ed a questa Repubblica lo avere molti sudditi dotti e di virtù forniti e specialmente medici che la sacra pagina onora, e perciò Dio stesso comanda di avere in onoranza, scorgesi eziandio conveniente, che meglio degli altri si onorino e pongansi al possesso de' benefici della città coloro che della città sopportano i pesi e gl' incomodi ». E dopo questo preambolo assai singolare si chiede alle loro dominazioni, il governatore ed il consiglio degli anziani, onde meglio animare i giovani, allettarli col premio della virtù e promuovere il decoro della città e dei cittadini di ristringere i confini assegnati per l' ammissione al collegio riducendoli a quelli stessi prescritti per lo ingresso nel collegio de' giurisperiti; cioè a dire limitandoli ai soli confini della diocesi tra i

torrenti Deva è Gesta. La domanda venne al collegio de' medici dal governatore Francesco Roccaiarda e dagli anziani consentita con solenne decreto del 13 di agosto, nel quale si pareggia il collegio de' medici in ogni diritto a quello dei giudici assoggettandolo a lievi obblighi, di che diremo in appresso (1). Accenneremo qui soltanto che in esso è riservato nuovamente al Senato il diritto di ammettere con dispensa da ogni condizione nel collegio que' medici che per celebrità di nome giudicasse meritevoli del favore.

Non pago ancora di questa restrizione il collegio, e scorgendo che molti distrettuali domandavano l' ascrizione e pochi erano in esso della città, il che indecorosa cosa giudicavasi, ricorse nel 1551 al doge Luca Spinola ed al consiglio degli anziani per ottenere, siccome infatti ottenne, le medesime restrizioni già possedute dal collegio de' giuristi pel decreto del 1548, cioè che il padre del candidato, e l' avo avessero da 25 anni domicilio in Genova, nè avessero esercitato arte vile e meccanica, e che per dodici anni fosse sospesa l' aggregazione di coloro che non fossero nativi della città (2).

Siffatte restrizioni dovettero di mano in mano assottigliare il collegio, al che dovette principalmente contribuire quella che da esso teneva lontani i distrettuali. Perchè ne' collegi lamentavansi pochi i dottori della città ed erano invece numerosi quelli della provincia? Per questo, che nella città i commerci, le ricchezze, i commodi non danno incitamento a forti e continuati studi, quando nella provincia molte di tali distrazioni mancano, ed il bisogno di aprirsi collo ingegno e col sapere una via onorata a migliori condizioni di fortuna e di vita è sprone potente ad essi; onde il credere che il tenere indietro i distrettuali per crescere il numero dei dottori della città, era errore pregiudizievole, imperocchè conduceva ad effetto contrario togliendo dagli occhi de' cittadini un nobile esempio, ed un efficace argomento di vergogna bensì, ma nel tempo

(1) Doc. XXXI. — (2) Doc. XXXII.

stesso di generosa emulazione. Tanto è: per quell' errore il collegio andò di mano in mano scemando, e giunse un tempo che i suoi dottori mal bastavano ad adempiere i carichi loro imposti dalla Repubblica. Nel 1700 furono ridotti a tale che con una straordinaria derogazione agli statuti, dopo lunghe discussioni di più giorni, deliberarono di aggregare senza esame e con dispensa da ogni condizione quattro medici ad un tempo quali meglio credessero fra coloro che esercitavano nella città. E ciò che è per lo meno assai curiosa cosa, a coonestare una misura sì poco conforme agli statuti, si addusse anche il motivo, che quasi tutta la nobiltà desiderava che il numero de' dottori fosse ampliato ed accresciuto — *tota fere nobilitas exoptat ut dictus numerus amplietur et augeatur* (1).

Un' altra condizione dell' ammissione nel collegio è quella degli esami. Lungo tempo prima della conferma degli statuti era il Senato che sceglieva alcuni uomini, *scientificos et expertos*, i quali riconoscessero mediante un esame la capacità ed il merito di coloro che domandavano l' ammissione al collegio. In seguito al favorevole loro giudizio il doge, il consiglio degli anziani e l' ufficio della moneta pronunciavano l' ammissione medesima. Il che consta da decreto del 1385 (2). Il cap. 9.° primieramente fa cenno dello esame privato dato dal rettore e da due dottori, o se piaccia meglio al rettore, dallo intiero collegio, onde conoscere la sufficienza od insufficienza del candidato. Questo esame dovevano tutti indistintamente subire coloro che domandavano l' ammissione, fossero o non fossero già stati laureati. Era l' esame più difficile sia per la durata, sia perchè versava nella teoria non meno che sulla pratica ed era seguito dallo scrutinio a voti segreti. Lo stesso capitolo parla quindi dello esame pubblico, ch' era l' esame di laurea, dal quale per conseguenza erano dispensati i già laureati che chiedevano l' ascrizione, siccome rilevasi dalla rappresentanza fatta dal collegio a que' tempi al Senato, in occasione che questo man-

(1) Doc. XXXIII. — (2) Vedasi doc. XXXIX.

dava al collegio stesso per l' ammissione un medico Agostino Scotto di Albenga, il quale avendo già conseguito la laurea, intendeva di essere aggregato senza esporsi all' esame privato. Rispondevasi, che avendo preso l' esame pubblico della laurea gli mancava il privato che porgesse solido argomento di sua capacità: senza di ciò non potersi decidere se meritasse o no l' ascrizione.

In che l' esame pubblico consistesse, quale fosse il modo di darlo, è dichiarato dal capitolo 10.° Raccolto il collegio, due de' dottori più anziani presentano al rettore, uno il libro aperto degli aforismi d' Ipocrate, l' altro quello de' tegni di Galeno, ove nel luogo aperto egli trasceglie un punto in ciascuno (1). Il mattino del giorno appresso il candidato legge i due punti contro i quali argomentano prima il rettore e poscia i dottori incominciando dal più giovane al più anziano. Inoltre il rettore e i consiglieri, giusta il capitolo 23.°, scelgono due quistioni o dubbii sui quali il candidato sostiene una disputazione coi dottori, che obbiettano in ordine inverso dal più anziano al più giovane.

Prudentemente e a cautela, prima di questo pubblico esame, il candidato depone nelle mani del massaro del collegio lire 10. Ma delle spese occorrenti per la laurea si dirà trattando della laurea medesima. Qui noteremo soltanto che per gli aggregandi al collegio nel 1656 venne determinato di ridurre tutti gli obblighi di retribuzione a denaro contante. Così si esprime il decreto: « Perchè fra i laureandi vi sono alcuni che aspirano all' ingresso nel venerando collegio, questi oltre le cose suddette da farsi da loro nella stessa maniera degli altri circa il prender la laurea, debbano in appresso, avuta che avranno

(1) In simile modo praticavasi nel Collegio salernitano. Veggasi l' art. 5 de' suoi capitoli — *Collectio Salernitana* — Napoli 1852. Vol. 1, pag. 381 L' art. 21 è il seguente: *Item, quod puncta medicinalia dentur in libro tegni, vel prime seu primi libri Avicennae, in theorica, in practica aliud in lib. Aphoris. in artibus autem unum in libro phisicorum, et aliud in libro posteriorum analiticorum.*

l' ammissione, depositare parimente in mano del massaro quella somma di denaro che importerà il dare ad ognuno de' collegiati tre da due reali o tre piastrini, come comunemente in Genova si dicono, et un pezzo e mezzo al rettore ed ai promotori, comprendendo in questa somma non solo le confetture, ma anche i guanti soliti a darsi da chi entra in collegio, cioè un paro ad ognuno de' collegiati e due para al rettore e promotori » (1).

Dagli statuti non è fissato quale debba riuscire per l' ammissione lo scrutinio segreto dell' esame privato, ma richiedersi i voti tutti favorevoli si rileva da un documento del 1587, nel quale il collegio espone al Senato non dovere essere non solo esaudito ma nè anco udito un Andrea Bracco, dottoratosi in medicina nella università di Pisa, il quale gli chiedeva l' ammissione fra i dottori — *de plenitudine potestatis*, — imperocchè al supplicante mancavano la più parte delle condizioni volute. E il documento medesimo fra le condizioni annovera pur quella di aver posto un luogo in S. Giorgio a credito del collegio (2). La domanda del Bracco, com' era destituita di fondamento, così lo fu di effetto.

Il collegio intendeva che chiunque volesse ricorrere al Senato per la dispensa da alcuna delle condizioni di ammissione, dovesse prima domandare ad esso il consenso di un tale ricorso. Per concederlo però stabilì con decreto del 1644 che fossero necessarii i quattro quinti dei voti de' dottori presenti all' adunanza, e questi fossero almeno i quattro quinti di tutti i dottori della città e delle tre podesterie (3).

Del rimanente le prove di avere le condizioni richieste dagli statuti dovevano dagli aspiranti deporsi in mano del cancelliere del collegio, alla presenza di un sindaco, il quale sa-

(1) Libro manoscritto degli statuti del collegio di medicina pag. 81. Questo codice è posseduto dal Dott. Gio. Battista Pescetto e noi lo citeremo colla intitolazione — *Cod. del. Coll. med.*

(2) Cod. del Coll. med. pag. 71. — (3) Ib. pag. 79.

rebbe stato nominato dal collegio ogni anno, e doveva fare le opportune interrogazioni all' oggetto, del rettore e de' consiglieri. Quindi compiute che fossero si leggevano a tutto il collegio, che votava intorno alla loro ammissione, per cui si esigevano favorevoli due terze parti dei dottori [1]. Queste disposizioni vennero prese nel 1584 essendo Rettore del collegio Gio. Battista Murchio.

Finora siamo andati via via analizzando que' capitoli degli statuti che riguardano l' ordine interno. Per non ommetterne alcuno di questa natura diremo qui ancora del 18.° e del 21.° Il primo de' quali relativo all' amministrazione del collegio stabilisce, che per qualunque occasione possa occorrere debba sempre presso il massaro serbarsi la somma almeno di dieci fiorini. Che se il caso avvenga o di necessità o per conseguire qualche grande vantaggio di dovere ridurre lo erario del collegio a minor peculio od al verde, allora per reintegrarlo di quel tanto, il rettore è tenuto a tassare ciascuno dei dottori per uguale porzione. Ove siavi tra essi chi ricusi di contribuire venga privato del collegio ed espulso.

Il secondo intende a prevenire nel collegio ogni quistione che per avventura potesse essere suscitata da ambizione di preminenza e prescrive che nelle adunanze del collegio, o nello incedere per la città, o nella visita degli ammalati si proceda sempre in guisa che il dottore più anziano di collegio preceda sempre il meno anziano ove questi non sia molto vecchio, o famosissimo nella città. E ciò sotto pena di essere reietto dal collegio, o sotto pena pecuniaria da infliggersi ad arbitrio del rettore.

[1] Cod. del Coll. Med. pag. 68.

CAPO X.

Prescrizioni intorno alle attinenze esterne del Collegio di Medicina — e alla cura degli infermi. — Decreti relativi alla pubblica sanità — Autopsia del cadavere di un giustiziato — Dovere de' dottori di collegio di praticare cogli altri medici — Carattere del collegio.

Esaminiamo ora i capitoli degli statuti che spettano specialmente alle attinenze esterne del collegio.

Nel 14.° è indicata la maniera con cui i dottori debbono condursi presso gl' infermi. Niuno del collegio chiamato a visitare un ammalato in cura di altro medico dee cangiare medicamenti ove prima non abbia parlato con questo, salvo in caso grave — *nisi fuerit accidens timorosum* — e di pericolo nello aspettare. Nè i medici dovranno discutere e disputare della malattia e della cura alla presenza dello infermo e degli astanti, ma dovranno farlo separatamente tra loro — *clam et separatim ab aliis* — e vicendevolmente onorarsi sotto pena di un fiorino ad ogni mancanza.

Queste prescrizioni, che dimostrano quanto dilicati e prudenti riguardi il collegio di medicina volesse usati cogli ammalati, ne richiamano altre non meno lodevoli che alla promulgazione degli statuti già erano in vigore presso i dottori. I quali, osservando come gli abiti di lutto incutevano terrore ad alcuni ammalati ed erano considerati di sinistro auspicio — *animadvertentes quam plurimos aegrotorum a lugubri habitu saepe terreri ac male sibi ominari*, — statuivano che sotto pena di spergiuro e di un fiorino da estorquersi ogni volta dal reo —

extorquendi quoties huic sanctioni contravenerit — niuno di essi possa portare vestimenta di lutto più di un mese pel padre, per la madre e pel figlio, e più di quindici giorni per la figlia, la sorella, la moglie e la suocera e pel fratello ed il suocero, più di otto giorni per gli altri parenti. Nè ad altri funerali abbiano ad intervenire tranne a quelli de' loro parenti e di un altro dottore (1).

Il capitolo 15.° vieta a qualunque persona di osare e presumere di amministrare senza licenza di un medico collegiato o di altro medico, medicine solutive, velenose ed oppiate, eccettuate però — *pillulis ex aloe, mira et croco, et aliis pillulis sine custodia non fortibus et cassia et manna, et excepta tiriacha antiqua, metridato, trifera et similibus* — sotto pena ai contravventori di lire 10 da applicarsi per metà al dominio, allo accusatore per un quarto e per l' altro quarto al collegio.

Già nel 1470 i dottori col rettore Bartolomeo Di Negro di Retiliato erano ricorsi alla autorità governativa rappresentando essere in città molti, e fra questi forse particolarmente indicavano il medico non collegiato Biagio da Padova, i quali amministravano medicine con grande detrimento de' corpi umani e disonore del collegio, a cui i funesti casi erano reputati ad infamia, ancorchè colpa alcuna non ne avesse per non essere i suoi dottori stati consultati, nè avere a quelle cure acconsentito, onde imploravasi che fosse posto efficace argine al male colla punizione de' colpevoli. Governava Genova per Galeazzo Sforza il magnifico soldato Jacopo di Rovarello, il quale ordinava con suo decreto del 7 di dicembre in un col consiglio degli anziani ai sindicatori della città di vegliare a un tanto abuso e punirlo, salvo a sentire le ragioni di Biagio da Padova. Ma i sindicatori trasmisero i loro poteri su questa bisogna al rettore medesimo del collegio ed ai suoi successori, onde per lui si potesse per mezzo de' nunzii ed inservienti del Comune — *detineri, pignorari, gravari, molestari*

(1) Doc. XXXIV.

et inquietari facere quascumque personas tam mares quam feminas — che offendessero gli ordinamenti del venerando collegio e particolarmente il predetto. Il maestro Biagio da Padova espose di avere sempre esercitato l' arte salutare in città senza querela e nota alcuna d' infamia, non essere proibito l' esercizio di essa agli uomini in quella periti benchè al collegio non appartenessero, e perciò non potersi a lui il decreto riferire, e maestro Biagio andò esente da ogni pena ([1]).

Questo decreto venne confermato al dottore Martino Gatto rettore del collegio nel 1495. E nel settembre del 1517 i sindicatori mandavano ancora una loro grida a quest' uopo, che il così detto cintrace del Comune Francesco de Solano, a cui apparentemente non andava troppo a sangue il latino semi-barbaro che si usava in alcuni degli uffici della serenissima Repubblica, traduceva a mezzo il periodo in una lingua sua propria e quasi italiana — *Preconate vos preco et cintrace comunis Janue per civitatem Janue in locis sancti Laurentii, bancis et aliis locis consuetis de mandatis spectabilium dominorum sindicatorum* — che non sia persona alcuna la quale olse ne presume in la città di Genoa dare alcuna medicina solutiva, venenosa ed oppiata senza licentia del spectabile d. magistro Benedetto Bonfante rectore del venerando collegio delli signori medici dello collegio di Genoa aut delli prefati signori sindicatori e questo sotto la pena in statuti concessa al detto collegio per lo exc.so Comune di Genoa ([2]).

E qui cade in acconcio il registrare un santo provvedimento di pubblica sanità preso nello agosto del 1501, al quale è chiamato ad intervenire colla opera e col consiglio il collegio de' medici. Filippo di Cleves governatore di Genova pel re Luigi XII di Francia, e il consiglio degli anziani, avuta voce esservi in Genova aromatarii e speziali che vendevano medicinali di loro natura insalubri o per vetustà guasti ed inutili, e medici, che bazzicando nelle loro officine e da essi forse

([1]) Doc. XXXV. — ([2]) Doc. XXXVI.

anche stipendiati, acconsentivano per avarizia e promovevano lo iniquo smercio, onde gli ammalati non per violenza del male nè per la imperizia de' medici, ma sì per colpa de' farmacisti talvolta perivano, danno facoltà ai Padri del Comune di eleggere e consultare intorno a ciò uno o più dottori del venerando collegio, e quindi di visitare le farmacie, ricercarvi i medicinali e gl' ingredienti onde sono composti, e i falsi e gl' inutili abbrucciare e cacciar via, e correggere e punire nel modo che crederanno opportuno e giusto gli aromatarii colpevoli ed i medici che fossero loro complici e cooperatori. Da questo decreto ebbero forse la prima origine in Genova le visite del magistrato di sanità alle spezierie ([1]).

Il capitolo 16.° è pei chirurghi, e allora chiamavansi chirurghi coloro che attualmente si dicono flebotomi, i quali dopo una o due visite seguono la cura dei feriti o appostemati mortalmente senza chiamare alla cura un fisico del collegio, dei consigli del quale è bisogno. I presuntuosi paghino un fiorino da applicarsi per due terze parti al dominio e l' altro allo accusatore.

Chi direbbe non essere di suprema importanza il capitolo 17.°? In esso è statuito, che dovendo gli uomini dotti e virtuosi essere ben distinti dagl' idioti e dai rusticali nelle insegne degli abiti — *scientificos et virtuosos ab ydiotkis et rusticalibus debitis insigniis fore disiunctos*, — niun secolare osi e presuma portare oro ed ornamenti ed altre insegne dottorali, fatta però, ben inteso, la dovuta eccezione pei militari e tibicini, i giuocolieri e gl' istrioni — *militibus exceptis et tibicinis et ioculatoribus et hystrionibus*, — e ciò sotto pena di 25 fiorini, tanto era il delitto! metà al dominio e l' altra metà allo accusatore. E mandasi al podestà ed agli ufficiali, ai quali può spettare, di chiamare subito l' accusato, di fargli di presente deporre i vietati ornamenti e di obbligarlo a pagare tutto al più lungo dentro tre giorni la somma dovuta. Quando all' obbligo non soddisfaccia s' incarceri finchè abbia pagato.

([1]) Doc. XXXVII.

Fra gli abiti che dovevano distinguere i dottori del collegio di medicina, come pur quelli del collegio di giurisprudenza, dagli uomini zotici ed ignoranti era la veste talare, che pedestri od equestri che andassero, non dovevano mai dismettere. Nelle leggi del 1576 se ne fa pure ai medici espresso comando sotto pena a coloro che facciano altrimenti di non potere durante un triennio conferire coi loro colleghi sulla cura degli infermi, ed essere per due anni privati dei privilegi e delle immunità e del voto sì attivo che passivo nel collegio.

I medici del collegio si distinguevano pure un tempo nello andare a dispensare i medicamenti tanto in città quanto fuori a cavallo. Più che consigliarlo lo imponeva loro il magnifico Opicino de Alzate commissario del duca di Milano con decreto del 3 di aprile 1431 in questi termini — *mandatur omnibus et singulis prudentibus medicis de collegio civitatis Janue et cuique vestrum quatenus de cetero incedatis equestres et non pedestres praebentes medicamenta patientibus; tam per urbem quam extra.* — Ai trasgressori è inflitta la pena di 25 fiorini da assegnarsi al restauramento del palazzo ([1]). Nè i medici avevano per esimersi dalla obbedienza la scusa di non pagar gabella, poichè lo stesso commissario rammenta loro di non essere tenuti alle tasse delle cavalcature e di non potere essere molestati a quest' oggetto dai compratori o collettori dei dazii, ai quali fa espresso divieto di chiederli per esse ai medici ed ai chirurghi pel tempo *passato*, nè pel presente nè pel futuro, sotto la pena di 25 fiorini ([2]).

Nel capitolo 20.° è stabilito che il podestà di Genova sia tenuto ogni anno a concedere e dare o a dir meglio a far

([1]) Negli antichi statuti di Ferrara si accenna la esistenza di un collegio di medici in quella città, e l' obbligo loro di essere provveduti di cavallo del quale valersi nel recarsi a visitare gl' infermi. E vi si nota eziandio, che dovendo le truppe del Comune o del Marchese d' Este uscire a campo, due de' medici del collegio le debbono accompagnare. Tiraboschi *Storia della letter. ital. Vol. 4, lib. 4; cap.* III.

([2]) Doc. XXXVIII.

dare al collegio, — *concedere et tradere sive tradi facere* — un cadavere sia maschile sia feminile da farsene l' auptosia, un cadavere — *ex illis corporibus de quibus fit iustitia et moriuntur mediante iustitia,* — purchè quello che capita a dare sia di vile ed umile condizione, non oriundo del luogo di origine del podestà, nè genovese, nè del distretto. O care e ben giuste eccezioni! Troppo crudele cosa sarebbe stata al cuore del podestà il condannare allo scalpello anatomico un suo compatriota morto di scure o di capestro e troppa vergogna a lui ne tornerebbe ed al suo luogo nativo. E che mai avrebbe potuto ricavare la scienza dal cadavere di un traditore o di un ladro se questi per avventura avesse appartenuto a nobile schiatta o alla città od al distretto? Se il carnefice mal avvisato e villano non rispettò nel vivo, quanto era d' uopo, i privilegi del sangue e della nascita, non sia mai detto che si facciano ad imitarlo i dottori del medico collegio tanto prudenti e dilicati infliggendo al giustiziato la infamia postuma delle anatomiche loro investigazioni.

Nel decreto di conferma degli statuti fra i motivi che indotto avevano i dottori a chiederla al Senato, si adduce quello di cessare le molestie di coloro i quali pretendevano di praticare coi medici del collegio. E nel capitolo 22.° è fatto espresso divieto a questi di curare gl' infermi insieme ad altri medici non ascritti al collegio, ove non ne abbiano dal collegio ottenuto licenza sotto pena da imporsi e mandarsi ad effetto dal rettore e da' suoi consiglieri. Il che rende manifesto che quanto i medici non collegiati desideravano di consultare coi dottori del collegio, altrettanto questi studiavansi di tenersene lontani. Ben s' intende come i primi ricercassero all' uopo i consigli, la esperienza e l' approvazione dei medici collegiati che godevano particolare e meritata estimazione. Un tale desiderio, comechè per avventura consentisse coi loro interessi, pure era assai lodevole perchè consigliato dallo zelo a pro degli ammalati e da un onesto diffidare di se medesimi in obbietto di tanto momento qual era la vita alle loro cure af-

fidata. Ma perchè tanta ripugnanza nei dottori di collegio d' intervenire con quelli? N' era offesa forse la loro dignità dottorale? ne soffriva il loro amor proprio? Quando anche ciò fosse, sarebbe stata inumana cosa per pretesti siffatti abbandonare nel pericolo gli ammalati alla salvezza de' quali erano chiamati. Ma la dignità e l' amor proprio per lo contrario ricevevano appagamento dal vedere invocata con fiducia la loro scienza ed autorità. Pur troppo in questo capitolo dello statuto, dicasi il vero, si scorge una misura di meschino interesse, un pensiero dello esercizio esclusivo della medicina nella città, un disonesto disegno di togliere ai medici non appartenenti al collegio l' esercizio dell' arte salutare, imperocchè gli ammalati non avrebbero mai chiamato alcuno di questi quando al bisogno non avessero potuto sperare un consulto coi dottori di collegio. Il capitolo 22.° pertanto non meritava approvazione, non faceva onore al collegio di medicina.

Il che è sì vero, che la stessa autorità governativa dovette a quest' oggetto pigliare più volte provvedimenti di savissima precauzione. Così nel decreto del 1509, con cui si pareggiano i diritti del collegio de' medici a quelli del collegio dei giudici, il governatore e gli anziani inserirono la condizione che i dottori di collegio non potessero ricusare la cura degli infermi sì in città che nei sobborghi insieme ad altro medico ancorchè non collegiato purchè idoneo e approvato dal Senato e professante la fede cristiana, sempre ed ogniqualvolta alla detta cura venga chiamato sia a principio di essa, sia in appresso ([1]). Ed a viemmeglio impedire al medico collegio il monopolio della scienza e del dottorato nel decreto del 1551, in cui dal doge e dagli anziani si consentono ai medici collegiati domande che rendono difficili le aggregazioni, si vuole e rammenta che dev' essere ognora lecito ai medici non ascritti al collegio l' esercizio della medicina come lo era stato pel passato e

([1]) Vedi doc. XXXI.

sotto le medesime condizioni, cosichè nulla dal decreto medesimo s' intenda a riguardo loro innovato ([1]).

Abbiamo dato una sufficiente analisi degli statuti del medico collegio. Dalla indole degli statuti, onde una congregazione di uomini è retta, può principalmente argomentarsi quale ne sia lo indirizzo e lo spirito, e quale lo scopo a cui tende. Che società adunque era il collegio di medicina, quale n' era il carattere, quale il fine di sua instituzione? Una società che si fosse occupata della scienza, e avesse avuto in mira di promuoverne gli studi, la retta applicazione e i progressi, sarebbe stata di grandissimo giovamento, specialmente in tempi ne' quali in Genova mancavano stabilimenti ad essa consecrati, e prima il difetto e poscia il costo de' libri ne rendeva difficile la diffusione ed era necessario andarne a seguire i corsi con grave dispendio ed incomodo in estere università. Ma bisogna pur dirlo. Poco o nulla vi ha negli statuti che possa far riguardare il collegio di medicina come una società scientifica. Gli esami di ammissione dati con qualche severità, se assicuravano al collegio l' acquisto di uomini dotti, non promovevano che indirettamente la scienza. Quali studi, quali esperimenti scientifici i dottori si proponevano? Niun altro fuorchè l' autopsia del cadavere di un giustiziato che per le eccezioni ridicole a cui era soggetta era difficile che potesse farsi ogni anno. Nè altre autopsie avevano luogo, come dimostra il capitolo dello statuto che la prescrive, poichè il collegio mancava di un locale ove farle e il podestà doveva assegnarlo ogni volta che concedeva il cadavere domandato. D' insegnamento nel collegio non è pur fatto parola, nè di conferenze scientifiche. Certamente erano in esso uomini sapientissimi, ma nelle memorie del collegio e ne' suoi atti non è tenuto conto alcuno di ciò per affidare loro uffici diretti al culto ed al progresso della scienza, nè si parla in esse de' loro scritti, nè di titolo alcuno di merito acquistato o come professori in qualche università, o come autori di utili

([1]) Vedi doc. XXXII.

ritrovamenti, o per cure mediche, ed operazioni chirurgiche insigni che abbiano fatte. Colle scuole mediche il collegio fino a tempi a noi molto vicini non ebbe attinenza alcuna. Il collegio di medicina pertanto o non era una società scientifica, od era tale soltanto perchè composto di uomini versati nella scienza, ed anche di essa conoscitori profondi e pratici esperti. Piuttosto era una società di reciproca difesa e tutela come lo erano quelle tante di arti, di commercio e d' industrie, che la città e la Repubblica aveva in gran numero. Provvedeva al suo ordine interno, a' suoi interessi, al soddisfacimento, se vuoi, de' suoi doveri non che alla conservazione de' suoi diritti e privilegi, ma lasciava che all' utile della scienza ed agli studi avvisasse, come meglio stimasse, ogni dottore nel suo particolare.

E ciò, che qui si nota del collegio di medicina, è pure applicabile a quello di giurisprudenza.

Il quale giudizio intorno al collegio medico, verrà confermato dal capo seguente, nel quale si vedrà le cure che si diede, le liti che sostenne, e le umiliazioni stesse alle quali talora discese per chiedere prerogative e franchigie, per difenderle ottenute, e rivendicarle allorchè venissero menomate ed offese. Questi erano i privilegi, de' quali diresti che fosse esclusivamente occupato e geloso un collegio, che avrebbe dovuto meglio d' ogni altro interesse porre in cima de' suoi pensieri e propositi quello di conservare il deposito della scienza salutare, di accrescerne con ogni suo studio e con nobile emulazione il patrimonio, e diffonderne con generosa larghezza i tesori.

CAPO XI.

Delle immunità del Collegio di Medicina — Decreto che lo pareggia a quello dei giudici — Esenzione dalla gabella della legna — della censaria e di ripa minuta — dei defunti — del grano, ecc.... Doveri dei dottori di collegio.

Ingrato campo è quello delle immunità e dei privilegi e delle parti fatte dal collegio per conseguirle e difenderle, ma l'ordine della presente istoria ci costringe ancora una volta ad entrarvi e percorrerlo. Pei dottori di medicina non andarono perduti gli esempli di zelo e pertinacia onde i dottori di legge ottennero, e conservarono o rivendicarono molte e molte franchigie, e può dirsi che in siffatta bisogna questi veramente sieno stati gli avvocati di quelli, poichè le ragioni che i giureperiti adducevano e facevano valere in loro vantaggio erano côlte ed usate dai medici per invocare dalla Repubblica i medesimi benefici. Nè la Repubblica avrebbe senza parzialità potuto negarli.

Come già abbiamo osservato favellando della prima origine de' collegi, quello di medicina, come quello di giurisprudenza, doveva già dal principio del 14.° secolo ed anche prima godere di non poche esenzioni dal pagamento delle pubbliche imposte, le quali esenzioni furono ad esso pienamente conservate sotto il dominio medesimo dei duchi di Milano. Se non che vennero o di assai menomate o intieramente tolte sotto il doge Nicolò Guarco, e quindi restituite in parte almeno dal doge Leonardo Montaldo. Ma è a dirsi che questa restituzione fosse ben lontana dallo appagare il desiderio dei dottori medici, o che in fatto

riuscisse vana per le ingiuste esigenze dei sopraintendenti delle gabelle. Il collegio de' medici difatti nel 1385 rappresentava al doge Antoniotto Adorno ed agli anziani come sovra di esso pesassero ancora balzelli antichi e nuovi, cosa tanto più intolleranda in quanto che era obbligato a dare pel servizio delle armate e delle galee uno o più medici a piacimento di chi presiedeva alle pubbliche cose, e dovevano i dottori giurare di non prendere denaro delle cure finchè gli ammalati non fossero pienamente ristabiliti in sanità, il che tornava a grande detrimento del Comune, e del collegio, il quale non avrebbe più trovato alcun valente cerusico, che a questi patti avesse voluto appartenervi: essere ingiusto, dicevasi, il pagare per tutte le gabelle e per le medesime possessioni territoriali, il che non era giammai avvenuto, e ciò ch' era iniqua cosa, pagare le passate avarie per testatico. Supplicare pertanto il collegio di potere per la benignità del doge e la provvidenza de' suoi consiglieri godere della immunità delle nuove gabelle, siccome ne godeva il collegio de' giudici, e specialmente di quella dei possedimenti; dal quale beneficio ricevesse incremento il collegio de' medici, che Dio sapeva di quanta carità e vantaggio fosse alla Repubblica, e quanto dovesse essere da tutti i cittadini amato e pregiato. Alla quale domanda il doge e il consiglio non tardarono a rispondere favorevolmente. Poscia l' ufficio della moneta votò pure a favore del collegio, onde infine dal doge e suo consiglio fu pronunciata sentenza definitiva ne' termini seguenti: — *quod dicti medici de collegio medicorum civitatis Januae sint et esse debeant franchi, liberi et immunes et exempti a quibuscumque introitibus et cabellis comunis ianuae tam novis quam veteribus, a quibus introitibus et cabellis Judices collegii civitatis Januae sunt franchi, liberi, immunes et exempti* [1].

In questa sentenza, di tale ampiezza di concessioni quale meglio i dottori di medicina potevano desiderare ed aspettarsi,

[1] Doc. XXXIX.

sono compresi tutti i privilegi dei quali godevano i dottori di legge. I medici del collegio non avevano più dunque che a prendere il catalogo di que' privilegi e presentarlo colla sentenza medesima ai collettori delle gabelle ed agli uffici dai quali queste erano regolate per liberarsi da ogni domanda: bastava che invigilassero alle nuove dispense che i dottori di giurisprudenza fossero per ottenere, per dire: a noi spetta altrettanto. Quella sentenza è l'oracolo, che deciderà de' diritti d' immunità del collegio medico. Il primo passo è fatto, le basi dell' edificio sono saldamente gittate: non rimane che ad andare avanti, che a mettere pietra sopra pietra per giungere al fastigio. Nè i medici starannosi inoperosi e ben sapranno strappare ad una ad una le loro franchigie alla delusa avidità degli appaltatori dei pubblici dazii. Hanno in mano il famoso decreto, palladio di loro immunità: lasciateli fare.

Sul decreto del 1385 si fondano nel 1402 innanzi i tre consoli delle calleghe e degl' introiti per non avere più a pagare la tassa per le legna da bruciare per uso loro e delle loro famiglie, e perchè da Antonio Rossi e dai suoi socii collettori delle gabelle fossero loro restituite le somme che per quella avevano fatto sborsare al medico di collegio Antonio da Novi ed ai dottori suoi colleghi. E i consoli, esaminato il decreto, e la sentenza altre volte pronunziata intorno alla tassa dallo stesso magistrato delle calleghe in favore de' dottori giureconsulti, sentenza dichiarata nulla dai Protettori delle compere di S. Giorgio, ma confermata dai supremi sindicatori in ultima appellazione, riconoscono che i dottori medici sono franchi e liberi da quel dazio come i dottori giureconsulti, e i collettori dovere restituire quanto da essi avevano ricevuto (1).

Somigliante decisione emanava dai Protettori delle compere di S. Giorgio pel dazio medesimo delle legna nel 1465, allorchè il collettore di esso Michele Luciano esponeva contro il diritto

(1) Doc. XXXX.

dei medici che non dovevano andarne esenti, conciossiachè il maresciallo di Francia avesse tolto loro tutte le franchigie ([1]) e ordinato che niuno a qualsivoglia titolo ne fosse immune, in guisa che i padri medesimi di dodici figli, che in appresso furono creduti meritevoli della franchigia dalle imposte di due delle loro possessioni e ville, fra i quali due degli Anziani e due degli ufficiali di S. Giorgio, dovettero pagare la gabella che cadeva in contestazione. I medici, il gabellotto diceva, godano pure la immunità per due loro possessioni, ma paghino per la legna ([2]).

Sul decreto del 1385 si fonda nel 1411 il medico Pietro Vernazza per la immunità dalla gabella della censaria per le doti della moglie e della figlia, rappresentando ai consoli delle calleghe esserne stati esenti Segurano e Manfredo di Negro dottori del collegio de' giudici, e per essere padre di dodici figli, e perciò non poter nemmeno Bartolomeo Brondo collettore di tali introiti pretendere di essere rifatto della metà di quel provento dal censario Ilario Gambaro ([3]); vi si fonda ugualmente per la stessa dispensa nel 1452 il medico maestro Giovanni da Voltaggio, che maritava la figlia con Urbano Leone ed era citato a pagar la censaria da Giovanni da Pontremoli collettore di quella gabella e da' suoi socii. E l' uno e l' altro sono ampiamente assoluti ([4]).

Vi si fonda nel 1425 Pietro del Monte dottore fisico richiedendo dal magistrato dei consoli delle gabelle di essere liberato dalla sicurtà che aveva dovuto dare nella curia de' consoli stessi a Nicolò di Recco per la tassa delle mule, di cui questi era collettore: ciò che di leggieri ottenne ([5]). Se non che i gabellotti, tuttochè ripetutamente condannati, pure ritornavano a molestare i dottori, i quali dopo varie sentenze ricorsero nel 1436 al doge ed al consiglio degli anziani dicendo che dai collettori delle gabelle delle mule erano con

([1]) Nel 1401. — ([2]) Doc. XXXXI. — ([3]) Doc. XXXXII.
([4]) Doc. XXXXIII. — ([5]) Doc. XXXXIV.

isfrenata audacia e temerità ingiustamente molestati, e tanto più ingiustamente in quanto che il commissario del duca di Milano Opicino de Alzate aveva imposto loro di servisi di mule — *ad mulas equitandum.* — Volessero adunque imporre una volta per sempre un freno alle insolenti pretese mettendo la pena di 25 fiorini ai gabellotti che osassero ancora tassare le mule dottorali, e in una, perchè le loro dominazioni non avessero più a rivolgere le orecchie sempre intente alle pubbliche faccende alle importune quistioni, piacesse loro di assegnare un magistrato dotto e perito, il quale rendesse a ciascuna delle parti giustizia, onde i dottori di medicina non venissero più nel seguito oppressi da uomini ignari delle leggi. Per le quali rappresentanze il doge Tommaso di Campo Fregoso e il suo consiglio non soltanto riconobbero l'esenzione delle mule, ma dalle mule stesse presero argomento di riconfermare ai dottori medici gli stessi privilegi dei dottori di giurisprudenza, e d'ingiungere ai magistrati della Repubblica e in ispecial modo a quello dei consoli delle calleghe di farli rispettare [1].

Vi si fonda nel 1448 comparendo l'egregio maestro Francseco Del Monte medico e figlio di medico innanzi al vicario ducale Galeotto de Rati di Tortona dottore in legge, e al vicario del tribunale superiore del magnifico podestà Pietro di Baldacane da Forlì dottore in legge per delegazione fatta a loro della causa dal doge Giano di Campo Fregoso e dal consiglio degli anziani, per sostenervi di non essere obbligato al pagamento de' diritti di successione, ossia della gabella dei morti — *defunctorum* — contro i due compratori e collettori della gabella stessa Gerolamo di Valetaro e Bartolomeo Rovello, i quali ne lo facevano debitore. Maestro Francesco propugnava il suo diritto d'immunità con fierissimi argomenti in forma. I medici del collegio, dic'egli, vennero dichiarati franchi ed immuni da ogni gabella ed introito del Comune di Genova; ma la gabella dei morti è gabella del Comune di Genova;

(1) Doc. XXXXV.

dunque i medici del collegio ne sono franchi ed immuni. Item: I medici del collegio hanno le stesse franchigie dei dottori del collegio di giurisprudenza; ma questi godono della franchigia dei morti; dunque ne godono anche i medici del collegio. Che rispondere a sì chiari ed inelutabili silogismi? I delegati riferirono al doge e agli anziani in favore dello egregio maestro Del Monte, e i due collettori chiamati alla presenza del Senato intesero pronunciare una sentenza contraria, sicchè altra consolazione non rimase loro che quella di chi perde la lite, cioè di protestare che si appellerebbero della ingiustizia ([2]).

E lo stesso dottore di collegio Del Monte nel 1451 fu di nuovo alle prese con Cristoforo Burnengo collettore della gabella delle censarie e con Giacomo de Murtura collettore di quella di ripa minuta per la tassa ch' egli negava di una terra da lui comprata nel territorio di Chiavari, e dai consoli delle calleghe in virtù degli stessi argomenti ne venne assoluto ([3]).

I dottori del collegio di medicina si fondano sul decreto del 1385 ad ogni richiesta dei gabellotti, in ogni occasione che trattisi di assegnamento di pubbliche imposte e per la immunità da ogni maniera gravami *imposti* e da *imporsi*, *presenti* e *futuri*, *inventati* e *da inventarsi*. Gran legge era in vero pel collegio de' medici il pareggiamento in opera di esenzioni e di privilegi al collegio de' giudici! Avevano ben ragione di temere ch' essa invecchiasse ed invecchiando scemasse di forza e di autorità, e di ricorrere quindi perchè loro fosse rinnovata e venissero con questo riconfermate le loro immunità. Rivolti adunque al Duca di Milano che teneva le redini del governo di Genova orarono in questi termini « Ill.^mo^ ed Ecc.^mo^ Principe e Signor nostro colendissimo: i vostri devoti servitori del collegio de' medici della città di Genova vi espongono, essere essi da tempi antichissimi in poi immuni dalle gabelle del Comune siccome lo sono i giureperiti del collegio de' giudici. Nondimeno l' esercizio de' medici non intorno a piati

([1]) Doc. XXXXVI. — ([2]) Doc. XXXXVII.

versando, ma nel curare i corpi degli ammalati, essi furono di frequente vessati da certi gabellotti e collettori di gabelle in guisa che dal tempo del felicissimo vostro dominio ebbero a sofferire molte persecuzioni. Tutte le cose chiare i collettori annebbiarono, e comechè i medici sovente sieno ricorsi all'ufficio di S. Giorgio, pure non ne ottennero che dichiarazioni verbali, le quali non posero rimedio al male, e le cose già più volte decise vennero rimesse in dubbio, e ciò che è più intollerabile, gli antichissimi loro statuti e i decreti antichissimi della Repubblica in questo vostro felicissimo stato sono manomessi ed infranti. Il perchè sono eglino spinti a ricorrere alla Eccellenza vostra, sotto la protezione di cui sperano di propulsare le ingiurie, pregandola a comandare che i dottori medici sieno conservati illesi nelle loro immunità, e che d'ora in appresso non sia lecito il fare novità alcuna, e grande essendo la insolenza de' gabellotti, che imprudentemente, di loro autorità e contro tutti i diritti fanno pignorare ed arrestare i medici stessi, nè può ottenersi giustizia, come la esperienza dimostra, dall' Ufficio di S. Giorgio, a deputare persona che gli difenda e vegli l'osservanza di loro immunità e de' loro statuti e decreti. Altrimenti in questi felicissimi tempi troppo più grandemente soffrirebbero, il che per fermo non è nella mente dell' Altezza Vostra. ». Non rimase la supplica senza effetto. Il duca Galeazzo Sforza con suo decreto di Vigevano del 14 di gennaio 1472 ordinava al suo vice-governatore e luogo tenente in Genova marchese Giovanni Pallavicini de' Scipioni di provvedere che giustizia fosse fatta, come ai tempi di suo padre, ai dottori del collegio medesimo e che ne fossero osservati gli statuti, i decreti e le immunità. E a questo fine il marchese trasmise gli ordini opportuni all' amico suo carissimo, esimio dottore in legge, il vicario ducale Puelo [1].

Con tanta solennità di concessioni i dottori del medico collegio dovevano pur nutrire fondata speranza di fruire tranquil-

[1] Doc. XXXXVIII.

lamente per l' avvenire de' loro privilegi, ma ciò non ostante, a quanto pare, non ne fu niente. La lotta loro coi gabellotti era lotta acerrima d' interessi, e i gabelotti sono tale genia da non lasciarsi sgomentare nè dalla toga dottorale, nè dagli ordini stessi e decreti di qualsiasi autorità superiore. A prova di che non citeremo più che un solo fatto. Nel 1511 il rettore del collegio Giacomo Lagomarsino a nome del collegio intero ricorse ai Protettori delle compere di S. Giorgio per la esenzione dal pagamento della tassa dei grani, che i collettori delle gabelle volevano esigere ed esigevano. Il magnifico rettore esponeva: dovere essere i medici del collegio, giusta i decreti, trattati come i giureperiti, ai quali intanto non contestavasi la immunità dei grani come quelli che erano più atti e pronti a difendere i loro diritti, laddove i medici non possono fare altrettanto perchè sono sempre intenti alla salute dei cittadini e a tutta la Repubblica — *intenti saluti civium et toti Reipublicae;* — la scienza loro essere la più necessaria della Repubblica tutta, e massime in tempo di epidemie, nel quale la loro vita è in pericolo; per questo appunto essere equa e giusta cosa che la Repubblica mantenga loro i privilegi, e provveda che non siano molestati per la gabella del grano e per gli altri loro privilegi in tutto e per tutto come pei dottori del collegio dei giudici. I Protettori delle compere di S. Giorgio decretarono, che per grazia e a beneplacito loro il collegio de' medici andasse esente dalla gabella del grano, e delle altre cose di che essi avevano bisogno pel vitto loro e della loro famiglia, con che però questa esenzione dovesse avere effetto soltanto quando i compratori attuali dello introito dei grani cessassero dal loro contratto ([1]). Un decreto del 1407 recava che la quantità di grano, che coloro i quali godevano la franchigia potevano prendere senza pagar gabella, fosse di tre emine a testa per se e per quelli di sua famiglia, compresi in questa i servi condotti al lavoro in ragione del tempo per cui vi ri-

([1]) Doc. XXXXIX.

manessero. Che se il grano si fosse guastato, cosichè non fosse salubre il mangiarne, ad altrettanto la immunità si estendesse. Lo stesso pel vino. La consegna però della quantità e misura doveva essere fatta con giuramento.

Si è già nel cap. 4.° accennato come nel 1578 le immunità pei dottori di medicina sieno state ridotte e ristrette a diciotto di essi soltanto, e come il collegio nel 1579 avesse acconsentito ad una tale limitazione [1]. Qui nulla più dunque aggiungeremo su questo argomento pel quale già siamo andati troppo per le lunghe. Noteremo invece gli obblighi che in contracambio pesavano sul collegio, ed erano i seguenti: 1.° I dottori di collegio dovevano coll' arte loro soccorrere nelle pubbliche necessità la Repubblica e in tutte quelle occasioni nelle quali l' opera loro potesse tornarle di commodo e giovamento. Al qual fine ogni anno si dovevano eleggere nel collegio dei medici idonei [2]. 2.° Le leggi nuove del 1576 al cap. 50.° ordinavano al collegio di medicina di nominare ogni anno due dottori, i quali prestassero gratuitamente la loro assistenza alle persone miserabili. Il sovraccennato decreto di restrizione del numero degl' immuni del 1578, dapprima suppone e suggerisce, che i medici collegiati abbiano a curare e medicare gli infermi poveri senza mercede, con amore e diligenza, siccome a buoni cristiani conviene — *sicut christianos decet* — in corrispettivo delle franchigie loro restituite e lasciate; poscia lo impone sotto comminazione della privazione delle franchigie medesime [3]. 3.° In tempo di guerra uno o più medici del collegio, giusta il bisogno, dovevano prestare il loro servizio nelle armate e sulle galee [4]. 4.° Dal collegio ogni anno eleggevasi un medico, il quale visitasse i carcerati infermi gratuitamente; al quale però in fine dell' anno per semplice ricognizione erano date L. 100 [5]. 5.° I dottori del collegio

[1] Vedasi il Doc. XXIV. — [2] Vedasi il Doc. XXXI.

[3] Vedi il doc. XXIV. — [4] Vedi il doc. XXXIX.

[5] Decreto del Senato del 1623, inserito nel codice degli statuti del collegio de' medici, pag. 77.

erano in dovere, quando fossero chiamati dal pretore urbano a titolo di pubblico ufficio, di recarsi a prenderne gli ordini ed eseguirli. Il pretore per decreto del Senato del 1620 doveva tenere tutti i loro nomi in un' urna, ed estrarne uno ogni qualvolta fosse a visitare un ferito per riferirgli in quale stato si trovasse e se vi fosse pericolo della vita, o un carcerato, il quale dicesse di non potere essere posto alla tortura. Il dottore di collegio, a cui per la estrazione toccasse, doveva presentarsi al pretore senza ritardo (1).

Dopo avere così rammentato le parti fatte dal medico collegio per ottenere le svariate immunità del collegio de' giudici e i piati che non dubitò d' incontrare per difenderle contro le aggressioni ed usurpazioni de' gabellotti, è giusto il ricordare eziandio, che per quanto la limitata sua finanza poteva permetterlo nella occasione di pubblici bisogni non istette in forse dall' offerire la sua contribuzione. In varie volte adunque esso diede 75 luoghi di S. Giorgio alla Repubblica. La maggior parte delle rendite del collegio doveva consistere nelle multe inflitte ai dottori, e nel luogo che dovevano assegnargli sulla banca medesima allorchè venivano aggregati. Non possiamo ritrovare alcun dono o legato per testamento al collegio fuorchè quello di un luogo in S. Giorgio donato dal magnifico Alessandro Giustiniano nel 1571, e notato nel cartulario O. M. nella colonna di Gio. Battista Giustiniano.

(1) Codice suddetto, pag. 77.

CAPO XII.

Dogi della Repubblica già dottori del collegio medico — Catalogo dei Rettori — Memorie intorno alcuni dottori più rinomati — Brevi cenni intorno ai dottori di collegio Demetrio Canevari e Fortunio Liceti.

Onora altamente il collegio de' medici lo avere dato alla Repubblica quattro dogi. Il primo de' quali fu Oberto Cattaneo di Lazzaro innalzato al seggio ducale il 12 di dicembre 1528, dopo che per opera di Andrea Doria Genova ricuperò la sua libertà, e la Repubblica venne da nuove leggi ordinata.

Il secondo fu Cristoforo Grimaldo Rosso, che salì alla dignità ducale il 4 di gennaio 1535. L' annalista monsignor Agostino Giustiniani dopo avere nominato con lode alcuni uomini letterati de' suoi tempi, fra quali Giacomo dei Fornari, detto il Furnio, *veduto componere cento e due cento versi greci come se avesse detto tante Ave Marie*, e lo storico Bartolomeo Facio, e Francesco Marchese dotto giureconsulto, di cui già abbiamo toccato, e Sperindeo Palmaro, e Luigi Spinola « *la letterata e nobil schiera conclude e serra come cosa formale e perfetta* con Cristoforo Grimaldo Rosso filosofo, medico e matematico egregio, studioso delle lettere greche, il quale non solamente per il suo sapere, ma eziandio per la sua bontà e gli ottimi costumi è stato assunto con gran letizia di tutta la città alla dignità ducale nella quale si diporta per tal modo, che si può dire senza adulazione che in questo suo reggimento si verifica e verificherà per l' avvenire la sentenza di Platone, il quale dice; che beate sono quelle repubbliche nelle quali i capi e governatori danno

opera alla dottrina ed alla sapienza [1] ». Michele Giustiniani negli *Scrittori liguri* cita il Bonfadio e Pietro Bizaro, i quali nelle loro istorie lodano pure grandemente il Grimaldo [2].

Il 3.° fu Andrea Centurione Pietrasanta eletto doge il 4 di gennaio 1543, ed il 4.° Ottavio Gentile Oderico, il quale fu rivestito delle insegne ducali il 15 di ottobre del 1565.

Dei rettori del venerando collegio fino alla metà del secolo 16.° non possiamo citare che pochi, quali ci venne fatto di rilevare dagli atti del collegio e dai documenti, che abbiamo potuto riscontrare, e sono i seguenti:

Nell' anno di

1429 Nicolò Allegro.
1430 Quilico de Franchi già Sacco.
1470 Bartolomeo di Negro già Retiliato.
1472 Martino Gatto.
1487 Paolo Gentile.
1491 Paolo Gentile.
1493 Martino Gatto.
1495 Martino Gatto.
1498 Paolo Gentile.
1509 Agostino Pietrasanta.
1511 Giacomo Lagomarsino.
1519 Benedetto Bonfante.
1551 Agostino Grillo Cattaneo.

De' quali Bartolomeo Retiliato fu degli anziani nel 1470 e Paolo Gentile nel 1477.

Il Lagomarsino scrisse un trattato — *De morbo gallico* — rammentato dal Wander Linden nel lib. 1. *De scriptoribus medicis* pag. 291.

Abbiamo però nel codice degli statuti la serie continuata de' rettori del collegio dal 1566 fino al 1796. L' anno assegnato innanzi a ciascuno è quello della loro elezione che fino ad un certo tempo dovette farsi il 23 di giugno per durare in carica fino al giugno dell' anno successivo.

Rettori del collegio di medicina dell' anno di

(1) Annali. Genova 1835. Vol. 2. pag. 675.
(2) Scrittori liguri, pag. 170.

1566 Pietro Giudice.
1567 Nicolò Imperiale Sanguineto.
1568 Gio. Battista Giustiniano.
1569 Raffaele Marrone.
1570 Giuseppe Cibo Ratto.
1571 Giuseppe Sauli Strata.
1572 Alessandro Giustiniano.
1573 Ambrogio Bianco.
1574 Ottavio Boerio.
1575 Nicolò Imperiale Baliano.
1576 Silvestro Facio.
1577 Antonio Botto.
1578 Raffaele Merello.
1579 Edoardo Negro.
1580 Ambrogio Bianco.
1581 Giorgio Boromo.
1582 Ottavio Boerio.
1583 Pietro Giudice.
1584 Gio. Battista Murchio.
1585 Antonio Botto.
1586 Ambrogio Bianco.
1587 Raffaele Merello.
1588 Ottavio Boerio.
1589 Benedetto Cartobonio.
1590 Camillo Boerio.
1591 Gerolamo Veneroso.
1592 Ambrogio Bianco.
1593 Silvestro Facio.
1594 Francesco Gottuccio.
1595 Ottavio Boerio.
1596 Stefano Grosso.
1597 Raffaele Merello.
1598 Raffaele Merello.
1599 Giulio Guastavino.
1600 Bartolomeo Turriano.
1601 Riccardo Benedetto Ricardi.
1602 Orazio Turriano.
1603 Giacomo Rossano.
1604 Alessandro Paggi.
1605 Giulio Guastavino.
1606 Stefano Grosso.
1607 Gio. Battista Maino.
1608 Orazio Turriano.
1609 Camillo Boerio.
1610 Domenico Ravaschiero.
1711 Giovanni Agostino Balbano.
1612 Stefano Grosso.
1613 Riccardo Benedetto Riccardi.
1614 Alessandro Paggi.
1615 Camillo Boerio.
1616 Orazio Turriano.
1617 Ottavio Camilla.
1618 { Agostino Pelissono (1). / Alessandro Paggi. }
1619 Riccardo Benedetto Riccardi.
1620 Alessandro Paggi.
1621 Alessandro Paggi.
1622 Orazio Turriano.
1623 Giorgio Bogiano.
1624 Stefano Grosso.
1625 Gio. Battista Boerio.
1626 Riccardo Benedetto Riccardi.
1627 Giovanni Francesco Tiscornia.
1628 Giuliano Botto.
1629 Giovanni Cesare Pietrarugia.
1630 Stefano Grosso.
1631 Giovanni Guastavino.
1632 Riccardo Benedetto Riccardi.
1633 Girolamo Preve.
1634 Agostino Pinceto.
1635 Cristoforo Bollino.
1636 Stefano Grosso.
1637 Ottavio Camillo.
1638 Gio. Battista Boerio.
1639 Riccardo Benedetto Riccardi.
1640 Ottavio Canevari.
1641 Giovanni Francesco Tiscornia.
1642 Pietro Ruffo.
1643 Agostino Pinceto.
1644 Cristoforo Bollino.
1645 Taddeo de Negro.
1646 Riccardo Benedetto Riccardi.
1647 Giovanni Francesco Tiscornia.
1648 Claudio Paggi.
1649 Giovanni Battista Saldo.
1650 Agostino Pinceto.
1651 Taddeo de Negro.
1652 Giacomo Forte.

(1) Morto il 29 di gennaio e subentratogli pel restante dell' anno il Paggi.

1653 Cristoforo Bollino.
1654 Giovanni Francesco Tiscornia.
1655 Gerolamo Preve.
1656 Giovanni Battista Bollino.
La peste negli anni 1656 e 1657 devastò Genova e molti medici perirono.
1660 Giovanni Giacomo Balbi.
1661 Claudio Paggi.
1662 Claudio Paggi.
1663 Domenico Canevari.
1664 Domenico Canevari.
1665 Cristoforo Bollino.
1666 Cristoforo Bollino.
1667 Giovanni Giacomo Balbi.
1668 Claudio Paggi.
1669 Pietro Giuseppe Ruffo.
1670 Onofrio Bollino.
1671 Domenico Canevari.
1672 Giovanni Giacomo Balbi.
1673 Francesco Maria Tiscornia.
1674 Pietro Ruffo.
1675 Onofrio Bollino.
1676 Domenico Canevari.
1677 Giovanni Giacomo Balbi ([1]).
1678 Pietro Pizzorno.
1679 Orazio Gagliardi.
1680 Pietro Giuseppe Ruffo.
1681 Domenico Canevari.
1682 Filippo Trombetta.
1683 Giovanni Battista Liceto.
1684 Orazio Gagliardi.
1685 Onofrio Bollino.
1686 Domenico Canevari.
1687 Filippo Trombetta.
1688 Pietro Giuseppe Ruffo.
1689 Orazio Gagliardi.
1690 Onofrio Bollino.
1691 Domenico Canevari.
1692 Giuseppe Maria Balbi.
1693 Pietro Giuseppe Ruffo.
1694 Filippo Trombetta.
1695 Onofrio Bollino.
1696 Domenico Canevari.
1697 Pietro Maria Trombetta.
1698 Giuseppe Maria Balbi.
1699 Pietro Giuseppe Ruffo.
1700 Onofrio Bollino.
1701 Ottavio Canevari.
1702 Pietro Maria Trombetta.
1703 Cristoforo Bollino.
1704 Pietro Giuseppe Ruffo.
1705 Tommaso Ardizzone.
1706 Giovanni Antonio Pizzorno.
1707 Bartolomeo Ricca.
1708 Paolo Lavagnino.
1709 Pietro Maria Trombetta.
1710 Ottavio Canevari.
1711 Cristoforo Bollino.
1712 Tommaso Ardizzone.
1713 Giuseppe Maria Lavagna.
1714 Pietro Maria Trombetta.
1715 Ottavio Canevari.
1716 Domenico Maria Cuneo.
1717 Giacomo Balbi.
1718 Cristoforo Bollino.
1719 Francesco Saverio Lavagnino.
1720 Giovanni Tommaso.
1721 Salvatore Trombetta.
1722 Ottavio Canevari.
1723 Sebastiano Cepollino.
1724 Giacomo Balbi.
1725 Giuseppe Maria Lavagna.
1726 Salvatore Trombetta.
1727 Francesco Saverio Lavagnino.
1728 Ottavio Canevari.
1729 Nicolò Ratti.
1730 Giovanni Benedetto Ardizzone.
1731 Pietro Bernardo Gatti.
1732 Giacomo Balbi.
1733 Salvatore Trombetta.
1734 Nicolò Ratti.
1735 Francesco Saverio Lavagnino.
1736 Giovanni Battista Spontone.
1737 Pietro Bernardo Gatti.
1738 Giacomo Filippo Tuo.
1739 Domenico Maria Cuneo.
1740 Salvatore Trombetta.
1741 Francesco Saverio Lavagnino.

(1) Morto nell' agosto.

1742 Giuseppe Lavagna.
1743 Nicolò Ratti.
1744 Pietro Bernardo Gatti.
1745 Domenico Maria Cuneo.
1746 Giovanni Giacomo Balbi.
1747 Giacomo Filippo Tuo.
1748 Giovanni Domenico Ghizolfo.
1749 Giacomo Filippo Baciocchi.
1750 Carlo Domenico Figari.
1751 Giovanni Battista Spontone.
1752 Filippo Ardizzone.
1753 Giuseppe Lavagna.
1754 Giacinto Gibelli.
1755 Paolo Giovanni Battista Solari.
1756 Giovanni Benedetto Ardizzone.
1757 Giovanni Domenico Ghizolfo.
1758 Giacomo Filippo Baciocchi.
1759 Giuseppe Maria Marenco.
1760 Giacomo Balbi.
1761 Angelo Francesco Maria Cuneo.
1762 { Carlo Dionisio Figari. / Giovanni Battista Spontone.
1763 { Michele Gatto. / Giovanni Battista Spontone.
1764 Giacomo Filippo Baciocchi.
1765 Giacinto Gibelli.
1766 Giovanni Spontone.
1767 Carlo Lavagna.
1768 Giovanni Domenico Ghizolfo.
1769 Giacomo Filippo Baciocchi.
1770 Santo Spontone.
1771 Giuseppe Gioachino Pellegrini.
1772 Angelo Ricci.
1773 Vincenzo Terra rossa.
1774 Giovanni Battista Spontone.
1775 Giovanni Domenico Ghizolfo.
1776 Pietro Francesco Pizzorno.
1777 Angelo Francesco Maria Cuneo.
1778 Carlo Lavagna.
1779 Giuseppe Francesco Pizzorno.
1780 Andrea Giacinto Ardizzone.
1781 Lorenzo Marenco.
1782 Francesco Negrone Nozzardi.
1783 Giuseppe Gioachino Pellegrini.
1784 Angelo Francesco Maria Cuneo.
1785 Angelo Ricci.
1786 Giovanni Battista Pratolongo.
1787 Giacinto Gibelli.
1788 { Pietro Francesco Pizzorno. / Giuseppe Francesco Pizzorno.
1789 Andrea Ardizzone.
1790 Luigi Ratti.
1791 Lorenzo Marenco.
1792 Giuseppe Francesco Pizzorno.
1793 Gio. Battista Pratolongo.
1794 Gio. Battista Spontone.
1795 Gaetano Pellegrini.
1796 Luigi Ratti.

Fra i mentovati rettori del collegio di medicina vanno fra i più lodati i seguenti:

Alessandro Giustiniani, patrizio genovese e figlio di quel Silvestro, che valorosamente capitanò più volte i genovesi nelle guerre di Corsica. Fatti i suoi studi nella università di Padova, ove attese alla medicina, alla filosofia ed alle lettere ritornò in patria e vi fu con molta solennità aggregato al medico collegio. Collazionò con antichi esemplari greci la versione latina della opera di Galeno: *De Hippocratis et Platonis decretis libri novem, in quorum primo quaedam desiderantur Joanne Bernardo Feliciano interprete, ab Alexandro Justiniano Chio ad vetustorum exemplarium graecorum fidem accuratissime ca-*

stigati. Basileae apud Paulum Miralliesium 1550. Voltò dal greco al latino l' opera di Giovanni Grammatico sopra i libri 1.° e 2.° della *Priora di Aristotele*, versione assai lodata e ricercata dai contemporanei. Scrisse pure due lettere al Mureto inserite fra quelle del Mureto stesso, e versi latini in lode di Oberto Foglietta, ed altri in lode di Bartolomeo Mancini, ne' quali a molta facilità si congiunge grande eleganza. Possono leggersi nella istoria del primo e nella logica del secondo ove sono inseriti. Morì in Genova nel 1588 in età di 37 anni [1].

Nicolò Imperiale Baliano — Silvestro Facio — Gerolamo Veneroso. Il Facio o Fazio era nobile genovese congiunto di sangue al Veneroso ed a lui contemporaneo e al Baliano, del quale null' altro sappiamo se non ciò che ne ricorda il Fazio medesimo, il quale lo loda assai come scrittore eccellente di cose mediche e zelantissimo cultore di pubblica anatomia in Padova. Del Fazio, dice il Soprani [2], che « non contento della buona fama che nella cura di stravaganti malattie si andava ogni giorno più acquistando, volle di più ingrandire il suo nome con le opere della sua penna, alle quali diede i titoli seguenti — *Difesa di Silvestro Fattio nobile genovese intorno lo sputo di sangue*. In Firenze nella stamperia di Michelangelo Ser Martelli 1594. — *Paradossi della pestilenza* — ». Questa opera egli dedicò al principe Andrea Doria. Vi diede argomento la peste che afflisse Genova nel 1579 e vi si svolgono le principali ragioni pro e contro sulla quistione, fino al qual grado fosse contagiosa la peste, e quali fossero le misure di precauzione a prendersi contro di essa, poichè, giusta l' avviso dell' autore, erano state spinte troppo oltre. L' altro suo scritto pubblicato nel 1596 è principalmente diretto contro il Veneroso, il quale aveva praticato un salasso in una

[1] Vedasi Michele Giustiniani *Scrittori liguri* pag. 41, e Gio. Battista Pescetto. *Biografia medica ligure, pag.* 125.

[2] *Scrittori della Liguria*, pag. 175.

monaca affetta da emottisi. Il Veneroso rispose con una memoria stampata nel 1597 in Ferrara. La lite fu lunga ed acerba, e fu in Genova la prima di quelle polemiche mediche che non furono rare, e ne anco a' dì nostri mancarono. Il Veneroso, patrizio genovese, aveva studiato lettere, filosofia e medicina nella università di Ferrara, ove conseguì il grado dottorale nel 1567. Ritornato in Genova vi fu ascritto per acclamazione al collegio medico, vi esercitò con molto successo la medicina e pel raro suo ingegno vi fu chiamato a coprire diverse cariche governative. Egli era molto facondo nel dire ed elegante scrittore sì nella latina che nella italiana favella. Oltre lo scritto già citato si hanno di lui i seguenti: *Epistola Hieronymi Venerosi Lumellini scripta Janoto Lumellino duci genuensi anno* 1570, *et inserta in historia consulari Marci Antonii Montiflori. Genuae* 1572 *in* 4.° — *Lettera dedicatoria dell' orazione recitata in lode di David Vaccà eletto doge nel* 1587 — *Consultatio responsiva de urinae stillicidio, pruritu et herpete exedente* — *Venet. apud Leon.* 1601. Egli morì in Genova nell' agosto del 1625, *ob metum belli*, come è detto nel codice degli statuti del collegio medico.

Bartolomeo Turriano che successe nel rettorato del collegio a Giulio Guastavino nel 1600. L' uno e l' altro furono celebri pel loro sapere.

Il Turriano, nativo di Lavagna, salì in Genova in grande fama nello esercizio dell' arte salutare, cosicchè Sebastiano Bado, illustre medico, che propagò fra i primi la peruviana corteccia e primo l' applicò alla guarigione delle febbri intermittenti, lo disse — *medicus doctissimus, aetate et sapientia inter optimos seniores collocandus.* — Lasciò un' opera pregiatissima — *De medica consultatione libri quatuor* — *Genuae* 1605, ristampata l' anno successivo in Francfort. Fanno onorata menzione di lui il Wander Linden, il Liceti, il Mangeti, lo Spotorno, che non dubitarono annoverarlo fra i medici più eruditi della sua età.

Giulio Guastavino, patrizio genovese, fu medico erudito,

filosofo, conoscitore profondo delle lingue greca e latina e poeta pregiato. Esercitò in patria con molto nome la medicina finchè nel 1606 venne dal duca Cosimo chiamato a leggere in Pisa prima la medicina teorica e poi la pratica, il che fece con molto plauso e molta frequenza di allievi fino al 1632 quando ritornossene in Genova ove morì l'anno appresso. Egli scrisse una dotta e sagace difesa della Gerusalemme liberata che ne ridusse al silenzio i detrattori e fu generalmente encomiata, per la quale il Tasso gli faceva ringraziamenti e lo invitava ad andarlo a ritrovare a Ferrara. Il titolo della opera è — *Risposta allo infarinato accademico della Crusca intorno alla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.* — *Bergamo* 1588. Scrisse ancora a questo soggetto — *Discorsi ed annotazioni sopra la Gerusalemme di Torquato Tasso.* Pavia, 1592 in 4.° Si hanno pure di lui rime e carmi latini e italiani ed orazioni, e due altre opere di medicina e filosofia. — *Commentarii in priores decem Aristotelis problematum sectiones. Lugduni* 1608 *in folio* — *Locorum de medicina selectorum liber alter. Florentiae.* 1625 *in* 4.°

Pietro Francesco Pizzorno, che in tempi a noi più vicini fu medico principale dell'ospedale di Pammatone e lettore di medicina pratica. È a porsi fra i più dotti e felici medici che Genova abbia avuto. È autore di varie memorie ed opuscoli, tra le quali è pregevolissima la *Descrizione delle febbri putride e biliose ehe regnarono epidemiche in Genova nel* 1775, *e la storia delle malattie di Sarzana e suoi dintorni nel* 1784.

Il catalogo dei rettori del collegio medico è interrotto dal 1556 al 1560. Incominciando dal giugno del 1556 per diciassette mesi infierì in Genova quella terribile pestilenza descritta dal Casoni, la quale estinse 70 mila circa abitanti, onde al termine di essa; tra per quelli ch'erano morti e quelli che erano fuggiti, non rimanevano più che due mila abitanti. La interruzione del catalogo è pur troppo espressiva. Il Pescetto nella Biografia medica ligure dice avere rilevato dal codice degli statuti, che quindici medici di collegio caddero martiri

del loro dovere. Fra questi perirono nel numero dei rettori del collegio medesimo. — Ricardo Benedetto Ricardi — Agostino Pinceto — Taddeo Di Negro — Pietro Ruffo — Gio. Francesco Tiscornia — Girolamo Preve. — Tra semplici dottori di collegio: Giovanni Ottavio Boerio — Giovanni Cesare Boerio — Gian Francesco Cappello — Gio. Battista Decosmis — Carlo De Leonardis — Federico Ricci — Lorenzo Maria Recucco — Girolamo Tiscornia.

Non furono rettori del collegio de' medici di Genova due uomini insigni Demetrio Canevari e Fortunio Liceti, nè forse poterono esserlo come quelli che poco tempo stettero in patria. Essendo però stati inscritti nel numero de' dottori del collegio stesso, del quale formarono a diritto ornamento e vanto grandissimo, è ben ragione che noi qui li rammentiamo toccando brevemente di loro vita e degli scritti, pei quali meritarono memoria imperitura nei posteri.

Demetrio Canevari nacque in Genova il 1559 e fatti in patria i primi suoi studi trasse a quelli della filosofia a Roma, ed a quelli delle mediche e naturali scienze a Pavia. Reduce in patria nel 1581 vi ebbe la conferma di laurea in medicina con tanto plauso e tanta ammirazione di sua dottrina che fu invitato a dare il suo nome nel collegio de' dottori. Ma dopo quattro anni, visitate le principali università, riprese la via di Roma, ove fu tenuto in gran conto di medico e letterato, in guisa che era ricercato dai più eminenti personaggi e venne eletto archiatro del papa Urbano VII e come tale riconfermato dai successori Gregorio XIV, Innocenzo IX, Clemente VIII e Paolo V. Nello esercizio della medicina fu per quarant' anni così felice che potè cumulare onori e ricchezze molte. Venne appuntato di avarizia, al che forse in parte diede luogo eziandio la sobrietà del suo vivere, sobrietà che avrà creduto necessaria per gli studi ai quali di continuo intendeva e che certamente concorse a serbarlo costantemente nella più prospera sanità. Ottimamente impiegò le acquistate dovizie sia a beneficio di sua famiglia, sia a raccogliere ricca ed eletta biblioteca, sia

a fare nel suo testamento legati a pro della patria studiosa gioventù e della scienza. Della sua biblioteca lasciava i libri legali a suo nipote Luigi colla condizione che li recasse in Genova e li serbasse pei figli e nipoti che agli studi legali si rivolgessero; lasciava i libri di filosofia e medicina ad uso di tutta la famiglia Canevari con due custodi, ai quali stabiliva una modica pensione per l' obbligo che avevano di conservarla. Che se la discendenza maschile de' Canevari venisse meno, questa parte della sua libreria passasse al collegio della Compagnia di Gesù, o questa per avventura ricusandola, ai Padri Somaschi. Ma i Gesuiti non erano uomini da ricusare un tale legato pel quale aggiungevasi anche l' annua limosina di lire 150. La ricevettero nel 1755 con derogazione del testamento, poichè gli eredi vivevano, e l' allogarono in parte distinta della biblioteca del loro collegio di S. Francesco Saverio, ove al tempo di loro soppressione fu trovata ben ordinata ed intatta. Nella deputazione direttrice della università ed amministratrice dell' asse gesuitico allora sorse il dubbio, se cessati i Gesuiti la libreria non dovesse darsi, secondo le disposizioni testamentarie del Canevari, al suo discendente cavaliere Francesco Maria. La pratica fu a lungo ventilata e all' ultimo si conchiuse di consegnargliela, come si fece nel 1774 in una colle scanzie nuovamente rifatte dai PP. Gesuiti, le quali furono pure oggetto di contestazione, e il cav. Canevari trasmise tutto alla congregazione somasca. L' asse poi lasciato dal Canevari dell' annua rendita di scudi 5000 venne da lui consacrato a sussidio di tutti i giovani della famiglia: a ciascuno di essi, che allo studio intendesse della filosofia, lire 480 annue; a tutti coloro che fossero addottorati in Genova e non altrove e coi debiti esami nella medicina lire 1500 annue per ciascuno, nella legge lire 1000. E quando alcuno di essi fosse chiamato a leggere pubblicamente in qualche università o l' una o l' altra di tali scienze lire 500 di aumento. Inoltre dotava tutte le femmine Canevari di lire 8000. Estinte le linee Canevari maschili diverrebbe amministratore del *sussidio* il magistrato di

De anulis antiquorum liber unus. Utini 1640 *in* 4.°

De lucernis antiquorum reconditis libri IV. *Venetiis apud Deuchinum*, 1621 *in* 4.°.

Ritrovi mediche dissertazioni e quesiti teologici e trattati astronomici.

Peripatetica, medicaque placita, liber unus. Genuae apud Pavonem 1605 *in* 4.°.

De perfecta hominis constitutione in utero, liber unus, Pataviis apud Bertellium 1616 *in* 4.°.

De monstruorum causis et natura et differentiis, libri duo, Pataviis apud Crivellarium 1616 *in* 4.°, *apud Frambottum* 1634, 1658, *Amsterdam* 1665 *iconibus aeneis illustrata.*

Encyclopedia ad alulas Amoris divini, liber unus. Patav. apud Crivellarium 1640 *in* 4.°.

De septimo — quaesitis de creatione Filii Dei ad intra, nunc denuo controversa, etc. Bononiae 1650 *in* 4.°.

De regulari motu, nimiaque paralaxi cometarum celestium liber unus. Utini, 1640.

De luna sub oscura luce prope coniunctiones et in deliquiis observata — Utini, apud Sghirattium, 1640 *in* 4.°.

Ritrovi risposte ad ogni maniera quistioni fatte al Liceti da uomini chiarissimi, che comprendono più volumi, e de' quali l'opera suddetta *De creatione Filii Dei*, ecc. forma il settimo.

Ma riuscirebbe lunga e inopportuna cosa il riferire qui il solo titolo delle altre opere del ligure medico e filosofo. Può vedersi nella *Biografia medica* del Pescetto, già più volte citata. Il Liceti morì in Padova il 17 di maggio 1657 nell'ottantesimo anno della età sua, e fu sepolto nella chiesa di S. Agostino in umile sepolcro, ch'erasi preparato egli stesso. Che se per ragione di tumulti e delle despute di privilegi e preminenze, che al tempo di sua morte sorsero fra i lettori e gli studenti di quella università, non ebbe l'onore delle esequie solenni che meritamente gli decretavano i moderatori di essa, Padova nel seguito gli eresse una statua marmorea sul prato della Valle fra quelle degli uomini grandi che onorarono l'illustre suo ateneo.

CAPO XIII.

Novella fondazione del Collegio di teologia o di S. Tommaso di Aquino. Approvazione de' suoi statuti — Breve sunto di essi — Delle lauree e delle aggregazioni al collegio — Soluzione di casi di coscienza.

Qualunque sia stata l' epoca della prima instituzione del collegio di teología, che certamente è antichissima, è però indubitabile che non acquistò la considerazione e la importanza a cui doveva aspirare se non quando ottenendo facoltà di conferire le lauree teologiche come negli studi di Bologna e di Roma ritrovò in questa concessione il complemento di sue attribuzioni (1). Prima di questo tempo aveva senza dubbio i suoi statuti, conciossiachè niuna particolare associazione possa reggersi e durare ove sia priva di una legge organica che ne determini e diriga lo scopo, la disciplina e l' azione. Il collegio però dovette rifarli e completarli dopo le nuove attribuzioni aggiungendo ad essi tutto ciò che al conferimento delle lauree appartiene. Ed un primo rinnovamento degli statuti, e staremmo per dire una fondazione novella, è a riferirsi agli ultimi giorni del 1487, od ai primi del 1488, quando il cardinale

(1) In virtù della bolla di Sisto IV del 1471 il collegio di teologia intendeva di godere di tutti i privilegi (e non erano pochi!) conferiti al collegio teologico di Bologna da Papa Innocenzo VI che lo fondava nel 1362 e da Papa Bonifacio IX. E siccome questi privilegi erano quelli conceduti ai collegi in qualunque luogo e tempo stabiliti e principalmente alla Sorbona in Parigi, così argomentavano i dottori di teologia di Genova di partecipare alle prerogative medesime di quelli della Sorbona.

Arcivescovo e nel tempo stesso doge di Genova Paolo Campofregoso diede nuovi ordinamenti a' collegi delle diverse facoltà, o nel 1491, allorchè il Senato nominò un suo vicecancelliere per la collazione dei gradi dottorali.

Un terzo rinnovamento poi si fece nel 1651 o 1652. Il collegio per più di un secolo era stato in grandissima floridezza, molto nome aveva acquistato, e nella piena osservanza de' suoi statuti colla maggiore regolarità procedeva, di modo che l' esservi ascritto era reputato a molto merito ed onore. Vedremo che un gran pontefice gli rendette nel 1572 in concistoro onorevolissima testimonianza. Ma i torbidi civili che sopravvennero e per lungo tempo agitarono la Repubblica, le pestilenze che a quelli frequentemente si aggiunsero, furono cagione che a poco a poco scadesse dal pristino stato e venisse meno l' esattezza nello adempimento degli obblighi imposti dagli statuti e il decoro delle cerimonie stesse che sogliono essere di quelli salvaguardia e ornamento. Ritornati tempi, che migliori parevano, il Rev. P. Raimondo Della Torre dell' ordine dei predicatori, essendo nel 1651 rettore del collegio, prese a restaurarlo richiamandolo all' antica osservanza, ed incominciando dallo esterno cerimoniale. A questo fine chiese al Senato la concessione di nuove distinzioni, tra le quali era la facoltà di portare secondo l' antico costume la mazza con sopravi però l' arma della Repubblica ed una inscrizione che ad una nuova fondazione del collegio fatta dal Senato implicitamente accennava in questi termini: — *Serenissimus Senatus fundavit collegium doctorum ac magistrorum sacrae theologiae, cuius est etiam protector*, — e l' accompagnamento, allorquando il collegio usciva in corpo, di sei alabardieri. Nella supplica pure chiedeva cosa, che, siccome vedremo parlando delle lauree, stava molto a cuore e fu per molto tempo oggetto di contestazione, cioè che fosse a tutti proibito sotto quelle gravi pene, che piacesse meglio al Senato d' infliggere, di usurpare l' autorità di esaminare e creare dottori in teologia fuorchè dal collegio dal Senato stesso fondato. Alle quali domande annuendo il Senato emanò il 31

di agosto 1651 un decreto, in cui rinnovata la fondazione del collegio teologico e concedutagli facoltà di portare la mazza — *gestandi matiam* — e lo accompagnamento di sei alabardieri ogni volta che il collegio si recasse alla cattedrale per dare lauree, faceva la proibizione invocata che queste potessero da altri compartirsi. Forse il collegio non era contento di essere in quella sola occasione di lauree onorato dello accompagnamento a vero dire poco teologico di sei alabardieri e la chiese eziandio pel giorno in cui celebrava la festa del suo protettore S. Tommaso di Aquino non che per tutte le altre pubbliche funzioni, nelle quali dovesse uscire collegialmente. Ed il Senato per queste nuove concessioni rifece il decreto in data del 4 di marzo 1652 (1).

Era cosa giusta in una e vantaggiosa, che il collegio riconoscendo così dal Senato la nuova sua fondazione sottoponesse al suo esame ed alla sua approvazione i suoi statuti riveduti e rifatti in seguito alle nuove concessioni. Una tale approvazione aggiungeva certamente ad essi autorità e saldezza. Avendoli pertanto il doge Gerolamo De Franchi e i governatori esaminati, discussi e sottoposti a voti, gli approvarono pienamente con decreto del 27 di marzo 1653 colla clausola soltanto che dovessero pure ottenere il suffragio dei deputati alle cose ecclesiastiche. Questi non ritardarono gran pezza il loro giudizio ed apposero ai capitoli degli statuti la loro approvazione il 23 di aprile seguente (2).

Queste notizie avevamo noi attinte da manoscritti posseduti dal dotto avvocato Ambrogio Molfino, che gentilmente li pose a nostra disposizione, ma invano da molto tempo ricercavamo gli statuti medesimi, chè infruttuose riuscivano le nostre indagini. Nel 1797 tutti i collegi erano stati aboliti, ed il governo francese nel riordinamento che fece delle università non volle più comprendervi lo insegnamento della teologia, e le lauree teologiche non furono più oggetto di cui stimasse oc-

(1) Doc. L. — (2) Doc. LI.

cuparsi. Il collegio teologico rimase soppresso, nè potè ricostituirsi se non che cessata la francese dominazione. Il libro degli statuti del collegio, noi ben argomentavamo essere rimasto a mano di taluno dei dottori aggregati prima del 1805, dal quale non fosse stato più ritirato dai nuovi dottori che dopo la restaurazione composero il collegio. Degli antichi frattanto più niuno a nostra notizia sopravviveva. Negli scritti del rev. Stefano De Gregori aggregato al collegio nel 1794, il quale pur giunse a tardissima età e disse ancora l' elogio di S. Tommaso nella festa, che il collegio giusta le antiche consuetudini celebrava, il rev. Pietro Giuseppe Morasso da noi pregato non potè ritrovare che alcune note di poco momento. Fra gli ultimi aggregati del 1805, che furono Giovanni Gio. Battista Musso canonico arcidiacono della Metropolitana, Giovanni Maria Lertora canonico penitenziere, e Francesco Carrega professore di storia e bibbia sacra nella università, sapevamo che il Musso ragionava sovente del collegio co' suoi famigliari ed amici, il che c' indusse a ricercare de' suoi scritti e della sua biblioteca ed a chiederne al suo nipote ed erede signor Giacinto Musso, degnissimo uomo, ad elogio del quale basti il dire che dal 1837 in poi sostenne per ben sette volte la carica di sindaco di Laigueglia sua patria. Ed egli che per memoria dello zio e per amore degli studi conserva gelosamente la biblioteca ed i manoscritti di questo, graziosamente ci donò due piccoli codici, de' quali godiamo di professargli pubblicamente la nostra gratitudine (1). Il primo, che contiene gli statuti, il catalogo dei dottori dal 1603 al 1805 ed altri pochi documenti, è intitolato: — *Capitulorum seu statutorum excellentissimi et rev.mi collegii sacrorum theologiae doctorum Genuae a serenissimo Senatu approbatorum libri tres*, *expensis et dono R.mi Jo. Baptistae Garrerii rectoris* 1680 5 *augusti*, *reverend. collegii L. T. D. Genuae*. — Il secondo ha per titolo: — *Liber*

(1) Questi due codici sono stati da noi deposti e donati alla biblioteca della università.

Decretorum rev. collegii sacrae theologiae 1716. *Existentibus rev. fratre Leonardo M. DD. Da Passano rectore, abb. e sac. theol. m.ro em.mo Laurentio De Flisco Archiepiscopo et vice-cancellario, D. Jo. Baptista Tassorello eiusdem collegii notario.* — Questo codice però è in gran parte in bianco e non comprende che pochissimi decreti del collegio, ed alcuni cataloghi parziali di dottori. Diamo ora una breve notizia degli statuti (1).

Sono essi divisi in tre libri, e nel primo si tratta degli ufficiali del collegio, dei loro doveri e delle loro attribuzioni. L'arcivescovo pro tempore e vice cancelliere riceve, secondo bolla di Pio V, nella chiesa cattedrale la professione di fede dei laureandi. Che se nel tempo stesso sia dottore di collegio, come tale è invitato a tutte le congregazioni del collegio, nelle quali sederà al luogo di sua anzianità, tranne che nella solennità delle lauree, nel qual caso riceverà una doppia porzione e come dottore e come vice cancelliere. Ma come semplice vice cancelliere, nè avrà voto nel collegio nè partecipazione ad altre cose.

Dopo il vice cancelliere primo in dignità e capo del collegio è il rettore che dura in carica un anno ed è nominato il giorno di S. Ursula allorchè il rettore dell'anno precedente dopo una congrua orazione rassegna nelle mani del più vecchio del collegio la mazza di argento, il sigillo, i libri ed ogni cosa già alle sue cure affidata. Nella elezione da farsi in quel luogo che meglio il rettore stimerà, finchè il collegio non abbia stanza sua propria, invocati i lumi dello Spirito Santo, si passa a' voti, e due terze parti di quelli degli elettori presenti bastano per la elezione. Dal votare però sono esclusi i dottori non partecipanti, coloro che non hanno stabile domicilio in città o nel circuito di tre miglia all'intorno, coloro che sono da lungo tempo assenti o travagliano di grave infermità o per altro motivo sono dal collegio dichiarati impotenti, coloro infine ch' ebbero il rettorato nel triennio precedente o non sono ancora

(1) Doc. LII.

del sacerdozio insigniti o costituiti in alcuna ecclesiastica dignità, i quali potranno soltanto intervenire dopo sei anni di collegio. Alternativamente deve eleggersi un chierico secolare ed un chierico regolare, ove il collegio coll' andare del tempo non trovasse il numero degli uni troppo disuguale da quello degli altri. L' eletto è confermato dal più vecchio dei dottori che gli consegna la mazza, il sigillo, i libri e ne riceve il giuramento. Spetta al rettore di convocare il collegio, proporre le cose da farsi, contenere gli ufficiali nel dovere, correggere gli erranti, ricevere le prime instanze dei laureandi e le suppliche degli aggregandi, assegnare l' ora dell' esame e dell' aggregazione, ricevere il giuramento di serbare il segreto da tutti i dottori e ministri del collegio, vegliare sul comune erario, sulle distribuzioni e sopra tutto ciò che al retto reggimento del collegio appartiene. Egli generalmente deve usare ne' suoi discorsi la lingua latina. A lui per ciascuno dei laureandi ed aggregandi è dovuto un doppio paio di guanti non che una doppia propina per l' apposizione del sigillo alle loro patenti ed alle loro lettere testimoniali. Se il rettore entro i termini de' primi quattro mesi dalla sua elezione debba partire dalla città senza speranza di ritorno o cessi di vita, si elegge nella stessa maniera un nuovo rettore. Dopo i primi quattro mesi ne fa le veci pel restante dell' anno il seniore del collegio coi medesimi diritti, colle medesime prerogative e colla medesima autorità.

Il seniore è il primo aggregato fra i padri partecipanti del collegio, i quali sono soltanto in numero di venticinque [1]. Egli serba presso di se i libri ne' quali sono notati i denari comuni, chiede diligentemente ragione dell' operato dal rettore che scade, si oppone alle proposte non consentanee cogli statuti, difende con censoria gravità i diritti del collegio.

[1] Nella università di Bologna il numero de' dottori del collegio teologico era illimitato e così rimase per tre secoli. Soltanto nel 1663 fu determinato a trentasei, 24 numerarii o seniori, e 12 soprannumerarii o iuniori. Nel collegio di Genova i seniori si chiamarono indifferentemente partecipanti o numerarii.

I due capi seguenti 4.° e 5.° trattano degli esaminatori e dei promotori. Due sono i primi e quattro i secondi, fra quali ultimi i laureandi potranno chiedere quello che più loro aggradi. Sono proposti tutti dal rettore o nel giorno di sua elezione o nella successiva adunanza del collegio e sottoposti a voti. Dall' ufficio di esaminatori, uno de' quali sarà eletto fra i dottori degli ordini regolari e l' altro dai chierici secolari, sono esclusi i dottori soprannumerarii, gli assenti e i non abitanti nel circuito di tre miglia intorno alla città, e quelli che per un anno almeno non cessarono dall' ufficio medesimo. Prendono in mano del rettore il giuramento di soddisfare esattamente al còmpito loro principalmente riposto nello esaminare i laureandi in ogni teologica materia sì scolastica che morale, procacciando di ben conoscere in disputazioni severe ad un tempo ed umane lo ingegno, lo studio, la dottrina del candidato onde sia in grado di esporsi con sicurezza al pubblico esame. Che se non lo giudichino di tanto capace debbono ad ulteriori studi rimandarlo in guisa di non disanimarlo da quelli. Ove poi lo trovino idoneo, allora lo avvertono di tutte quelle cose che deve fare e promettere, del deposito cioè, della presentazione dello attestato di studi, della professione di fede, del giuramento, e del modo di supplicare il rettore per la convocazione del collegio e l' assegnazione dei punti dell' esame. Per questa prova gli esaminatori avranno dal laureando, qualunque ne sia l' esito, un paio di guanti, nè godono di altro privilegio nel collegio. Il promotore, come indica il nome stesso, promuove le parti del laureando e ne presenta i requisiti al rettore, assecura i dottori raccolti nel collegio degli studi e della dottrina di lui e del deposito fatto, e dopo lo scrutinio e l' ammissione sua sia alla laurea sia all' aggregazione lo riveste delle dottorali insegne. Ne ha quindi in mercede una doppia porzione come il rettore.

Il capo 6.° prescrive i doveri di un buon procuratore del collegio, fra i quali noteremo qui soltanto quello di non permettere che alcun danno sia ad esso recato, e quando nelle

riscossioni abbia introitato lire cinquanta di comperarne subito un titolo corrispondente delle paghe di S. Giorgio. Ove l' una o l' altra ommetta di queste due cose dovrà compensare del suo — *de propriis bonis erit resarciendum infallibiliter* — e di più aver pena ad arbitrio del collegio. Non può comparire a nome del collegio innanzi ai tribunali ed incominciare lite alcuna senza averne avuto espresso mandato sotto le pene medesime. La elezione del procuratore si fa come quella de' già nominati ufficiali e presta giuramento di fedeltà nelle cose a lui affidate.

Sono conservatori delle leggi del collegio il dottore decano e il rettore scaduto. È loro dovere sciogliere i dubbi che sorgessero dal testo medesimo della legge, invigilare sulla osservanza degli statuti, correggere gli erranti prima privatamente, poscia innanzi al collegio e secondo gli ordini del rettore riprenderli, esaminare le prove e i requisiti dei laureandi e aggregandi, e col rettore sottoscrivere gli atti e registri del notaro. Notano gli erranti e gli assenti e procurano che le pene ad essi inflitte sieno inviolabilmente eseguite. Anche ad essi un paio di guanti dai laureandi si debbe. Il solo procuratore, che pure risponde del denaro e de' frutti di esso rigorosamente del suo, niuna retribuzione riceve. Queste cose nel capo 7°.

L' 8.° prescrive al notaro eletto dal collegio fra i più esperimentati ed onesti ciò che dee fare, vale a dire redigere e registrare gli atti dei laureandi e quelli tutti del collegio, rilasciare lettere credenziali e patenti e diplomi di privilegi, pei quali soltanto gli è permesso di ricevere una onesta mercede. Promette con giuramento di servire con fedeltà e zelo il collegio, e lo accompagna, standosi presso il rettore, quando esce in corpo. Ha comune col bidello la riverenza e l' ossequio verso il collegio, ed ha le retribuzioni stesse dei dottori partecipanti.

Il 9.° stabilisce quattro argomentanti presi dai dottori sopranumerarii, i quali per torno argomentano coi laureandi sui punti a questi assegnati per trattare. Anche ad essi un paio di guanti.

L' ultimo capo fissa i doveri del bidello del collegio.

Il libro 2.° è diviso in tre capi, de' quali il 1.° concerne le lauree e le qualità dei laureandi. Non ripeteremo qui quelle cose che già abbiamo accennate fra i doveri degli ufficiali diversi, che al conferimento delle lauree prendono parte. Il candidato deve presentare fede di avere sostenuto pubblica tesi sopra la maggior parte almeno della teologia in qualche università od in alcuno de' più celebri studi dei regolari o di essere stato lettore di teologia per due anni almeno. Ove queste lettere testimoniali non possa commodamente produrre, ne farà constare da testimonianza di due o tre persone degne di fede. Nè questo pure venendoli fatto, il collegio determinerà nel caso particolare e secondo la qualità della persona con quali argomenti possa supplire al difetto. Chiesti quindi gli esami privati, depositati tre paia di guanti, datigli questi esami in maniera discreta — *et secundum personarum qualitatem* — e convocato nuovamente il collegio, il candidato, che negli esami privati venne giudicato capace, innanzi ad esso introdotto umilmente — *pronus hinc et inde totum collegium salutans* — domanda i punti per l' esame rigoroso ond' essere ammesso alla laurea, e un promotore che nomina nella supplica che presenta. Il collegio esamina la domanda, discute la cosa, e quando acconsenta, il postulante è nuovamente introdotto per estrarre i due punti che deve discutere il giorno appresso. Nel quale egli prova que' punti secondo che meglio crede ed agli argomentanti risponde. Se quindi fatto lo scrutinio non fosse approvato, perde lo intiero deposito, nè può ripigliare l' esame che dopo sei mesi, e fatto un nuovo deposito [1]. Se approvato, è un' altra volta introdotto in presenza del collegio ed è dal rettore avvisato del modo luogo ed ordine con cui gli sarà conferita la laurea. Nel dì fissato per questa il collegio procede alla cattedrale, ornati tutti i dottori di almuzia, berretto,

[1] Quale fosse questo deposito gli statuti lo dicono in seguito: consisteva in una somma di denaro che doveva dividersi fra i dottori parteccipanti.

anello e guanti sotto pena della porzione dovuta la prima volta in occasione di nuovo dottorando. Là genuflesso il laureando fa la sua professione di fede in mano del vice cancelliere, e dopo che il promotore ne avrà detto con egregia orazione le lodi gli conferisce le dottorali insegne in nome del vice cancelliere medesimo accompagnandole con belle parole che ne dichiarino il significato e l' oggetto.

Il 2.° capo raggirasi intorno al modo di aggregazione al collegio ed alle qualità degli aggregandi. Chi domanda l' ammissione deve far constare al notaro del collegio sulla fede di due testimoni fuori di ogni eccezione 1.° di essere nato di legittimo matrimonio; 2.° di non essere nè lui nè il padre suo stati notati d' infamia; 3.° di non avere commesso delitti degni di morte, e di non essere infetto di eresia, nè disonorato, nè deforme di corpo; 4.° di non aver mai in qualsivoglia maniera offeso i diritti e la dignità dell' almo collegio; 5.° di avere ottenuto la laurea dottorale nel collegio o altrove legittimamente a giudizio del collegio medesimo; 6.° di avere compiuto venticinque anni, di essere ne' sacri ordini iniziato, o di essere costituito in ecclesiastica dignità; in ultimo di non avere mai esercitato la pedagogia collo accompagnamento dei fanciulli ancorchè loro maestro, od altra arte meno onesta, o avendola esercitata di averla da dieci anni abbandonata. Singolarissima in vero questa ultima clausola come se lo accompagnare i fanciulli suoi discepoli, anzichè essere magistero pietoso e nobilissimo, sommamente conforme per una parte ai santi precetti di evangelica carità e per l' altra alla civile società vantagiosissimo, fosse cosa ignobile e vituperosa. A questa stregua un Garaventa, un Asarotti medesimo avrebbero veduto chiudersi in faccia le porte del collegio, e l' Aporti, detto a dì nostri il Calasanzio del secolo, avrebbe chiesto invano l' aggregazione. E come dunque l' ottennero tanti figli del Calasanzio, un Saccheri, un Generelli, un Lercari, un Viale, un Molfino, un Gafforio, un Colla, un Delle Piane e tanti altri delle scuole pie, i quali seguendo gli esempli del santo fon-

datore dello istituto non si saranno per fermo recati a vergogna di accompagnare i loro scolari alle case de' parenti dopo la scuola, o almeno non avranno presentato una fede in contraddizione alle leggi dell' ordine religioso e ad una pratica, che quando venne la prima volta attuata per le vie di Roma dallo illustre e santo filosofo aragonese, destò l' ammirazione dell' universale e trasse lagrime di tenerezza e voci di benedizione dagli occhi e dal labbro dei padri e delle madri. Ma ogni tempo ha le sue idee ed anco i suoi pregiudizii. Oltre di che è a credere che gli ordinamenti degli statuti meno conformi a ragione, dopo un certo periodo di tempo, andassero in disuso eziandio nel collegio. A di nostri la pedagogia è tenuta nel debito pregio, e tanto più quanto meglio ai precetti accoppia la pratica e quanto meglio nella pratica discende ai minuti particolari che possono esercitare utile influenza sulla tenera età, e tutti abbracciandoli, gli fa tutti concorrere al grande scopo della instruzione ed educazione religiosa e civile della gioventù.

La domanda di ammissione al collegio essendo accolta e determinata a due terzi de' voti dei dottori, il candidato è introdotto e riceve dal promotore per ordine del rettore la toga dottorale e da tutti i dottori il bacio di riconoscimento e di congratulazione. Se il numero de' dottori partecipanti non sia di venticinque compiuto è annoverato fra quelli: altrimenti rimane fra i soprannumerarii.

De' quali ragiona il capo 3.° Subentrano essi secondo l' ordine di anzianità ai dottori partecipanti, nè possono, come questi, essere più di venticinque. Hanno con questi pari dignità, non pari autorità. Non hanno accesso alle adunanze del collegio, nè suffragio, nè porzione alle distribuzioni quando non sieno chiamati per le lauree o le aggregazioni a supplire in mancanza dei dottori partecipanti o numerarii. Intervengono però alle funzioni che sono di solo onore e decoro del collegio, anche allorquando a queste è unito un qualche emolumento, al quale di ordine speciale del rettore possono aver parte.

Segue il libro 3.° del politico reggimento del collegio e primieramente delle congregazioni collegiali e delle regole e dei riti a seguirsi in esse. Il numero necessario per le congregazioni è quello di due terzi dei dottori partecipanti della città e dei sobborghi. Le decisioni prese a pluralità di voti, purchè questi eccedano la metà dei dottori del collegio, saranno considerate legittime e come prese dal corpo intiero, tranne però quelle che spettano a derogazione e dispense contro le disposizioni degli statuti, alla elezione del rettore e del notaro segretario non che ai dottorati ed alle aggregazioni, per le quali si richiedono i due terzi dei voti. Il rettore può proporre la stessa cosa all' approvazione per ben tre volte e non più. Se alcuno dei dottori ricusi di dare apertamente il suo voto, questo si ha in conto di contrario alla proposta. Intorno allo stesso oggetto ciascun dottore non esporrà il suo avviso che una sol volta e poi se ne starà in silenzio rimettendone l' esito ai voti segreti. Ove alcuno si avvisi d' insistere con pertinacia, ammonito che sia una o due volte dal rettore, sarà, giusta la mancanza, sospeso dall' ufficio ed anche privato degli emolumenti. La stessa pena è inflitta per mancanza leggiera alla segretezza voluta, ma quando di osservarla è prestato giuramento al rettore, allora chi lo infrange è rimosso dal collegio senza speranza di ritorno. Però non vi ha colpa nel dar voce al Senato delle cose nel collegio operate.

Dopo ciò si descrive l' ordine e la maniera di procedere del collegio nelle pubbliche rappresentanze. Il passo, fra le altre cose si dice, non sarà nè troppo concitato nè troppo leggiero, ma tale che a maestà e gravità si componga: il perchè dallo intervento a quelle sono esclusi i dottori così guasti di piedi e deformi di corpo che aver non possano il portamento nobile e decoroso che si richiede [1]. Il giorno di S. Tommaso Aquinate,

[1] Non è a fare sorpresa se negli statuti della facoltà di teologia si discenda a queste minute prescrizioni, delle quali abbiamo pur veduto traccia nei collegi di legge e di medicina.

La facoltà di teologia di Parigi nel 31 di ottobre del 1587 pubblicò alcune

protettore del collegio, sarà celebrato ogni anno con solennità sì dottorale e sì religiosa, onde i dottori tutti procederanno collegialmente alla chiesa ove ascolteranno la messa solenne e le lodi del santo dette da uno di loro. La spesa da farsi sarà previamente fissata dal collegio, e il rettore non dimenticherà di chiedere gli alabardieri agli eccellentissimi di palazzo: la chiesa, quale abbia ad essere, verrà da lui determinato.

Gli emolumenti del collegio sono dichiarati nel capo 2.° e sono di doppia maniera, provenienti i primi dai depositi dei candidati all' aggregazione e alla laurea, e i secondi dalle multe pecuniarie e dai doni fatti al collegio. I laureandi depongono lire 150, che rimangono al collegio indipendentemente dallo esito felice o contrario degli esami: delle quali due scudi di argento toccano al vice cancelliere se sia l' arcivescovo che intervenga, ed uno soltanto se per lui intervenga il suo vicario, lire 4 a ciascuno dei dottori numerarii o soprannumerarii quando questi suppliscono per quelli, il doppio al rettore, al promotore, e al notaro, uno scudo d' oro allo erario del collegio oltre la multa inflitta ai dottori assenti o negligenti, e lire 3 al bidello. Arroge otto paia di guanti da distribuirsi secondo che già venne accennato. Per l' ascrizione al collegio sarà dato uno scudo di argento a ciascuno de' venticinque dottori partecipanti, uno al notaro e mezzo al bidello, uno scudo d' oro all' erario, e cinque paia di guanti, due pei conservatori, uno pel promotore e due pel rettore. Che se il candidato abbia conseguito la laurea dal collegio, invece di scudi di argento saranno pezzi da otto reali — *pectia ab octo regalibus*.

Degl' introiti per le multe si parla nel capo 3.° che segue. e riguarda le pene nelle quali incorrono i dottori. Ogni corpo-

riforme od aggiunte ai suoi statuti, nelle quali si proibisce ai dottori di portare la barba — *non deferant barbas et veniant tonsi*, — affine di non avere l' aria facchinesca: si proibisce anche di pronunciare il latino come in Italia, e di dire *dominous* in luogo di *dominus*: si prescrive pure che non venga ammesso al baccalaurato chi non abbia cinque anni di studio e venticinque di età.

razione, vi si nota, deve per la propria sua conservazione punire coloro che le recano nocumento. Ora grave lo recano i turbolenti, gl' inquieti, i sussurroni e coloro che pertinacemente sostengono proposizioni men rette, coloro che vivono turpemente e scandalosamente, sprezzano i comandi, e le sanzioni impugnano del collegio e resistono all' autorità. Costoro debbono essere due volte privatamente ammoniti, la terza volta in pubblico collegio, e se invano, venire per sei mesi sospesi dall' accesso al collegio e dagli emolumenti e infine scacciati. Coloro poi che a comizii non vengono, o ne partono prima che vengano sciolti, perdono lo emolumento presente se vi è, o quello primo che loro spetterebbe.

L' ultimo capitolo degli statuti verte intorno ai funerali. « Conciossiachè, così incomincia, il vero amore e la vera carità perenni eziandio dopo morte, noi non potendo altrimenti giovare ai nostri defunti ci sforziamo di consacrarli alla immortalità in doppia maniera e ci studiamo d' innalzare colle nostre preci e coi nostri suffragi l' anima loro alla vita celeste e di perpetuarne in terra colle nostre lodi il nome nella memoria degli uomini ». Se gli eredi e parenti del defunto bramano ai funerali lo intervento del collegio daranno a ciascuno de' dottori una candela di libbre quattro ed uno scudo di argento all' oratore e tre lire al bidello. Allora tutti i dottori suffragheranno con tre messe il defunto. I parenti sono in facoltà d' invitare soltanto i dottori partecipanti quando bramino alleviare la spesa. Se ai funerali non sia chiamato il collegio, tutti i dottori sacerdoti celebreranno pel defunto una volta il santo sacrificio, e gli altri reciteranno l' ufficio di requie. E quando il defunto alieno da pompe funebri abbia fatto qualche dono in vita o qualche legato in morte al collegio, questo stabilirà ciò che abbia a fare in suffragio ed onore di lui.

Gli statuti terminano con dichiarare essere riservato al collegio il diritto di spiegarne ed interpretarne gli articoli, di modificarli ed aggiungervi all' uopo giusta le circostanze e i bisogni e di dispensare pur anco dalla piena loro osservanza;

con che però a siffatti mutamenti concorrano i due terzi dei voti de' dottori, e le interpretazioni, le addizioni e le dispense siano dal Senato approvate.

Il decreto di approvazione de' capitoli suddetti fatta dal Senato è sottoscritta dal suo segretario e cancelliere Gio. Benedetto.

In essi è a lodare molta precisione ed ordine nella esposizione non senza quella eleganza nel dettato latino che la materia comportava. Ci duole soltanto di non trovare nè anche in essi disposizione alcuna che spetti ad esercizii scientifici ed a promuovere gli studi teologici. Non si accenna nemmeno qual fosse la dottrina teologica che il collegio proponevasi principalmente di seguire, benchè si sappia che i dottori a quella dovevano in ogni caso attenersi di S. Tommaso, motivo per cui il collegio lo aveva trascelto a suo protettore e da lui intitolavasi collegio di S. Tommaso d' Aquino. È vero però che i dottori raccoglievansi periodicamente qualche volta ogni mese per lo scioglimento de' casi di morale o, come dicevasi, di coscienza. L' adunanza tenevasi nella grande aula del palazzo vescovile. I casi ch' erano stati trattati e le soluzioni che ne erano state date, vennero pure, quando alcuno di essi volle prendersene il pensiero, raccolti e mandati alle stampe. Così nel 1773 il P. Tommaso Maria Viale delle scuole pie, rettore del collegio, pubblicò un volume dedicato all' arcivescovo Lercari, che comprendeva i casi proposti ne' quattro anni precedenti.

CAPO XIV.

Dottori del collegio distinti per ecclesiastiche dignità — Rettori del collegio — Uomini illustri per dottrina — Cardinale Giacomo Franzone — Andrea Fossa.

Non sarà qui fuor di proposito il riferire i nomi più illustri che troviamo registrati nel catalogo de' dottori del collegio teologico dal 1603 in poi, imperocchè non ci venne fatto di rinvenire quello degli anni precedenti. Incominciamo dai dottori che furono innalzati a dignità prelatizie. L' anno preposto al nome con tutta probabilità è quello dell' ammissione nel collegio.

1603. Giovanni Vincenzo Spinola dell' ordine di S. Agostino, vescovo di Brugnato, morto il 21 di giugno 1639.

1636. Carlo Noceto, dottore in ambi i diritti, prima rettore in Chiavari, poi canonico teologo della chiesa cattedrale, vicario generale della diocesi, nominato al vescovato di Sagone in Corsica.

Giacomo Franzone, cardinale vescovo di Camerino.

1663. Antonio Martini già priore di S. Vito in Genova, poi prevosto della chiesa cattedrale, vescovo di Sagone.

1685. Gio. Battista Costa, canonico di S.ta Maria di Carignano, vescovo di Sagone.

1695. Marco Gandolfo, dottore in ambe leggi, abbate secolare e nell' anno 1713 vescovo di Noli.

1697. Domenico Cavagnaro, dottore in ambe leggi, canonico penitenziere della cattedrale, vescovo di Sagone.

1727. Agostino Rivarola, vescovo di Albenga.

1751. Giulio Ravenna, rettore di S. Vincenzo, consultore del s. ufficio, rettore del collegio nel 1763, designato vescovo di Aleria.

1752. Giuseppe Maria della Torre, vescovo di Albenga.

1768. Gerolamo Piccardi, canonico teologo della metropolitana, coadiutore, poi vicario generale e preposito delle Vigne, vescovo di Brugnato.

Giovanni Luca Solari, preposito di S. Maria delle Grazie, poi vicario generale e vescovo di Brugnato.

1778. Gio. Battista Lambruschini, preposito di S.ta Maria delle Vigne, vescovo di Orvieto.

1779. Angelo Dania de' predicatori, Vescovo di Albenga.

1791. Vincenzo Maggiolo de' predicatori, prima vescovo di Sarzana e poi di Savona.

1792. Paolo Maggiolo, professore di lettere nella università e vescovo di Albenga.

1796. Ferdinando Lomellini registrato nel catalogo de' dottori col titolo di antistite di Antipatro (1).

(1) Non riuscirà discaro che qui diamo la nota de' dottori del collegio teologico di Bologna genovesi o del dominio di Genova. La ricaviamo dalle *Memorie storiche sulla università di Bologna* del Marzetti, che la trasse dal *Diario ecclesiastico e civile dal* **1785** *al* **1789** del Fantuzzi, e la compl. Vedasi pag. **295**. L'anno che precede è quello dell' aggregazione.
1382 Rampegoli Antonio, Agostiniano, lettore in Bologna.
1390 Benedetto da Genova de' predicatori.
1405 Tommaso da Genova de' predicatori.
1468 (**10** marzo) Bartolomeo della provincia di Genova de' predicatori.
1468 (**19** novembre). Dal Giudice Gio. Battista del Finale, de' predicatori, arcivescovo di Patrasso nel **1484**.
1483 (**3** novembre). Della Rovere Giuliano di Savona, cardinale vescovo di Bologna nel **1483**, indi Papa nel **1503** col nome di Giulio II.
1494 (**9** luglio). Da Tabia Giovanni da Liguria de' predicatori.
1526 (**28** marzo). Marino Ludovico da Genova de' predicatori.
1554 (**1** luglio). Ususmari Stefano genovese de' predicatori.
1573 (**6** giugno). Castiglione Pietro genovese de' predicatori.
1592 (**9** febbraio). Bezali o Rizzali Lucio da Sarzana dell' ordine de' servi.
1753 (**18** agosto). Elena Giuseppe Maria da S. Remo de' predicatori, lettore pubblico della università.

Dagli atti concistoriali, e precisamente dalla relazione del concistoro segreto, tenuto il 6 di febbraio 1572, rilevasi essere pure stato ascritto al collegio teologico di Genova il cardinale Teanense Arcangelo Bianco, nato in Gombalò presso Vigevano nel 1517. Il quale, appena terminati i primi suoi studi avendo vestito l' abito de' predicatori, si rese chiaro nelle filosofiche e teologiche discipline, conseguì la laurea del magistero, e per la integrità della vita e la dottrina ebbe le principali cariche del suo ordine. Fu quindi socio di fra Michele Alessandrino, il Ghislieri, poi Pontefice Pio V, nella inquisizione contro gli eretici e confessore di lui. Resse la chiesa di Teano nove anni, la lasciò nel 1575, e morì nel 1580.

Furono teologi della Repubblica di Genova

1652. Andrea Fossa abate de' canonici lateranensi.
Giovanni Camulio della società di Gesù.

1653. Gio. Battista Nuceto della società di Gesù.
Gio. Tommaso da Vezzano di S. Francesco di Paola.

1767. Fortunio Benedetto Molfino delle Scuole Pie.

Sono detti predicatori esimii

1652. Andrea Lao, provinciale de' carmelitani, procuratore generale in Roma della sacra congregazione dell' indice, consultore e commissario generale.

1690. Vincenzo Maria Carminati de' minori conventuali e guardiano del convento di S. Francesco di Genova.

1707. Giovanni Battista Viale canonico della cattedrale.

Sono qualificati come dottori insigni in ambi i diritti

1677. Giuseppe Spinola, laico.

1683. Nicolò Benedetto Serra, laico.

Non dobbiamo ommettere di nominare i dottori, che furono rettori del collegio, secondo che abbiamo potuto rilevare dall' accennato catalogo o da altri documenti. E primieramente noteremo quelli ch' ebbero la carica prima del 1770.

*1696 Adeodato Massa dell' ordine de' serviti [1].

[1] L' asterisco indica l' anno dell' aggregazione al collegio, non quello del rettorato.

1698 Benedetto Gentile de' predicatori rettore per la seconda volta.

1705 Marco Antonio Liceti, canonico coadiutore della metropolitana.

1715 Antonio Quaquaro, morto in ufficio. Eletto rettore in sua vece pel restante dell' anno e riconfermato per l' anno seguente.

1716 Leonardo Maria de' signori da Passano, abate.

1717 Andrea Fiallo priore de' carmelitani e consultore del s. ufficio.

*1719 Francesco Maria Solari priore di S.ta Sabina.

1720 Giovanni Bartolomeo Giera canonico di S.ta Maria di Carignano.

1721 Orazio Francesco Zerega pronotario apostolico.

1722 Gregorio Balbi canonico consultore del s. ufficio, due volte rettore.

1727 Cesare Colombo.

*1749 Antonio Maria Paganino.

*1751 Giulio Ravenna rettore di S. Vincenzo, consultore del s. ufficio e poi vescovo designato di Aleria.

*1751 Giulio Lorenzo Ravenna canonico di S.ta Maria delle Vigne.

1759 Giulio Cesare Mongiardino de' chierici regolari minori.

*1763 Benedetto Giustiniani consultore del s. ufficio, monaco cassinese.

1766 Giuseppe Maria Assereto preposito di S.ta Maria delle Grazie.

Dopo il 1770 furono rettori

1771 Antonio Roccatagliata carmelitano.

1772 Andrea Boggiano, consultore del s. ufficio.

1773 Tommaso Maria Viale delle scuole pie.

1774 Antonio Maria de'Pilo, canonico magiscola della cattedrale.

1775 Benedetto Tamagni de' minori conventuali.

1776 Giovanni Luca Solari, vicario generale, preposito di S.ta Maria delle Grazie.

1777 Gio. Battista Cicala, priore de' cassinesi.

1778 Gio. Battista Dania, canonico della metropolitana.
1779 Giacomo Bo de' minimi.
1780 Gerolamo Piccardo, canonico della metropolitana.
1781 Vincenzo Lercari, priore de' predicatori.
1782 Paolo Battista Viale, canonico di S.ta Maria di Carignano.
1783 Giulio Cesare Mongiardino de' chierici regolari minori.
1784 Giuseppe De Grossi abate di S.ta Maria di Carignano.
1785 Benedetto Tamagni de' minori conventuali.
1786 Carlo Sertorio.
1787 Giovanni Andrea de Martini de' crociferi.
1788 Pantaleone Viale, canonico di S.ta Maria delle Vigne.
1789 Giulio Cesare Mongiardino de' chierici regolari minori.
1790 Nicolò Maria Ferri, canonico penitenziere della metropolitana.
1791 Benedetto Tamagni de' minori conventuali.
1792 Giovanni Battista de Martini, canonico di S.ta Maria di Carignano.
1793 Angelo Merlo, professore della università.
1794 Antonio Luigi Schiaffino, vicario generale.
1795 Marco Decotto de' carmelitani scalzi, professore della università.
1796 Giovanni Andrea Ghiara, preposito di S. Salvatore.
1797 Prospero Semino agostiniano scalzo, professore della università.

Le congregazioni collegiali vennero sospese fino all' anno 1805.

1805 Nicolò Silvano, preposito della metropolitana.

Dei dottori di collegio, ch' erano stati rettori, oltre i già nominati, vivevano ancora nel marzo del 1769 i seguenti:

Carlo Giuseppe Vespasiano Berio.

Giuseppe Maria Bolino, abate di S.ta Maria di Carignano, due volte rettore.

Tommaso Angelico Cuneo de' predicatori.

Angelo Francesco Zignago dell' ordine di S. Francesco di Paola.

Emmanuele Generelli delle scuole pie.

È cosa curiosa il vedere come nèl secondo dei due codici da noi mentovati relativi al collegio teologico il cronista si occupi della festa, che ogni anno facevasi di S. Tommaso, la quale, giusta gli statuti, doveva aver luogo a spese del collegio nella chiesa indicata dal rettore. L' uso invece era invalso che il rettore ne faceva la spesa, almeno la prima volta che entrava nella carica. Il cronista adunque descrive le più minute particolárità della festa del 1716 celebrata nella chiesa di S. Domenico e vi dice come una disputa teologica sostenuta da un alunno di que' padri solennizzò i primi vespri collo intervento de' dottori che argomentarono contro le tesi da quello propugnate; come il giorno dopo il collegio assistette alla messa cantata ed alla orazione panegirica, e come ne' secondi vespri vi ebbe un' accademia alla presenza del cardinale arcivescovo, al quale era dedicata, ed in cui coi musicali concenti si alternarono poemi, elogi, anagrammi sì in lingua volgare che latina. E tanto di quella descrizione s' intertiene e si piace che non tralascia di accennare l' aula in cui i dottori vestirono quel giorno la toga e la seggiola del rettore collocata alla destra del cardinale sur un gradino di cui misurò coll' occhio l' altezza e ch' era coperto di decente tappeto siccome la dignità richiedeva. Nota in seguito le chiese diverse ove alcuni rettori celebrarono la festa medesima. Se non che nel 1782 il collegio decretò che sarebbe celebrata in appresso nella chiesa della università, alla quale era stato aggregato. Forse dispiacque ai dottori il doversi recare collegialmente quell' anno fino alla chiesa delle monache di S. Leonardo, ove doveva aver luogo. Ma quel decreto subì alcune derogazioni e fra le altre una già nel 1784, chè l' abate Giuseppe de Grossi volle fare la festa nella chiesa di Carignano. Nel 1797 il rettore Prospero Semino la indisse nella chiesa della università e fu l' ultima volta prima della restaurazione del collegio dopo il governo francese. Nicolò Silvano, preposito della metropolitana, nel 1805 aveva bensì annunciato di volerla celebrare, ma lo impedirono le vicende dei tempi.

Fra i dottori del collegio di teologia vedemmo ascritto il

cardinale Giacomo Franzone. Egli fu del collegio splendidissima gloria; ond' è giusta cosa che si dia qui una qualche notizia di personaggio sì illustre. La ricaveremo dal *Dizionario storico* già citato, che manoscritto si conserva nella biblioteca della università ([1]), l' autore del quale la trasse nella massima parte dal Ciacconio.

Giacomo Franzone nacque il 25 di dicembre del 1612 da Anfrano e da Geronimo della famiglia Fieschi. Studiate in patria le lettere e la filosofia, e vestito l' abito chiericale fu mandato dai parenti a Bologna per intendervi allo studio del diritto; ma sortavi ben presto una pestilenza, dovette passare a Perugia. Ritornato poscia a Bologna, strenua opera diede alla teologia sotto il chiarissimo professore Giuseppe Costanzo, non tralasciando frattanto di seguire il corso della giurisprudenza. Dopo sette anni ripigliò la via di Genova, ove fu laureato in ambe leggi e aggregato al collegio teologico, « la qual facoltà, sono parole del Ciacconio, eretta da Sisto IV, gode de' medesimi privilegi di quella di Milano, e nelle prove non si va in essa con minore rigore che in questa ([2]). Ma non molto in Genova si trattenne, poichè recossi in Roma per assistere ad una sua lite domestica, la quale condotta a buon porto, si fermò colà a persuasione de' suoi e nel 1639 vi fu da Urbano VIII nominato referendario di ambe le segnature. Il Pontefice, riconosciutone il merito, nel 1642 lo elesse presidente della camera apostolica e l' anno seguente chierico della camera stessa. Nel quale ufficio diede il Franzone tali documenti di dottrina, di abilità, di fedeltà, di prudenza, di gratitudine tanto allo stesso Urbano quanto ad Innocenzo X, che questi lo adoperò in momentosissimi affari della città e della religione. Dal papa Innocenzo ebbe nel 1654 la carica di tesoriere generale della camera apostolica, e il commissariato delle armi, aggiuntavi in breve la prefettura delle galee pontificie,

([1]) Vol. 1. sotto l' artic. *Cardinali*

([2]) *Ea enim a Sixto* IV *erecta* (i collegi di Genova), *eisdem privilegiis fruuntur, quibus mediolanensia, neque remissiore iure sunt in exigendis probationibus.*

delle rocche marittime e della milizia ecclesiastica. Lo avere liberamente contrariato il desiderio del Pontefice in un giudizio gravissimo gli accrebbe la estimazione e l' amore del Pontefice stesso, il quale prossimo a morte gli destinava nel sacro collegio il luogo lasciato vacante per la morte del cardinale Altieri e pensava dotare quella dignità colla chiesa vacante di Ferrara e con pinguissimi benefici. Ma il Franzone, fuori dell' usato, giudicando cosa indegna della maestà della Sede apostolica di essere creato cardinale dal Pontefice ammalato ed a morte vicino, si oppose e rifiutò quell' onore con quello studio medesimo con cui altri lo ambiscono. Lui tenne in ugual pregio Alessandro VII, che gli tolse bensì il commissariato delle armi, ma gli aggiunse la prefettura di Castel Sant' Angelo, ne usuffruttuò l' opera ed il consiglio nelle cose tutte di maggiore importanza, e lo ascrisse nel numero de' cardinali nel 1658 ancorchè non lo dichiarasse in concistoro se non che nel 1660 onde valersi più a lungo del ministero di lui. Nominato pochi giorni dopo Legato a Ferrara, ebbe colà occasione di chiarire quanta fosse la sua virtù, poichè avvenuta in Roma la insurrezione de' soldati Corsi contro la famiglia del duca di Crequi ambasciatore del re di Francia, e la tempesta minacciando pure Ferrara, egli seppe colla vigilanza e colla prudenza, salvi i diritti della santa Sede, scansarla e preparare eziandio nuove difese ove nuovo impeto di guerra sorgesse. Per quattro anni resse quella legazione con molta prudenza e giustizia ornando la città, anche a proprie spese, di egregi edifici e di utili instituzioni. Di ritorno a Roma nel 1667 fu fatto vescovo di Camerino, nell' amministrazione della qual diocesi tutte adempiè le parti di ottimo pastore sì colla visita pastorale e sì colla predicazione, non trascurando spesa o fatica nel restaurare la ecclesiastica disciplina, i costumi e le chiese. Nel 1694, essendo egli vice decano, fu fatto vescovo di Porto. Ebbe voto in più congregazioni, come in quella delle acque, del buon governo, de' vescovi e regolari, del concilio tridentino, delle immunità ecclesiastiche, de' sacri riti, della visita apostolica. Fu pure

protettore della congregazione de' monaci di S. Silvestro. Morì di male di pietra dopo sedici mesi di malattia il 19 di dicembre 1697.

Questi titoli di merito raccomandano ai posteri la memoria del cardinale Franzone. In Genova egli fece fabbricare insieme col suo fratello Agostino la magnifica capella dei Franzoni in S. Carlo coi disegni dell' Algardi, ove sono i loro busti in marmo, opera dell' Algardi medesimo. La effigie di lui si conserva anche nella sagristia vecchia di S.ta Maria di Castello.

Merita pure fra i dottori del collegio teologico speciale menzione quell' Andrea Fossa abate generale della congregazione de' canonici regolari lateranensi, che pel suo sapere nelle scienze sacre venne eletto teologo della Repubblica. Una siffatta scelta basta all' elogio di un uomo, poichè ognuno sa come la Repubblica recava in essa la più scrupolosa attenzione. Il Fossa fu lodato dal Soprani quale « stupore delle scuole nelle scienze teologiche e che aveva nell' arte di ben dire tolto il vanto ai più eloquenti ». Viveva in S. Teodoro di Genova, ov' erasi formata una libreria scelta e copiosissima, a giudizio dello stesso Soprani [1].

[1] Scrittori della Liguria pag. 19.

CAPO XV.

Del Collegio farmaceutico — Considerazione in cui era tenuto — Statuti dell'arte riunita de' farmacisti e dei droghieri e confettieri — Sommario di decreti e provvedimenti relativi all'arte — Colonna in S. Giorgio per maritazione delle figlie — Discordie nel collegio — Separazione dei farmacisti dai non farmacisti.

Per legge del 7 di settembre 1856, essendo già stati da qualche tempo ampliati gli studi relativi alla farmacia nella università genovese, venne in essa stabilito un collegio di farmacisti aggregati, del quale diremo a suo luogo. Questa considerazione ci pone in obbligo di dare qui notizia dell' antico collegio dei farmacisti, che solevano denominarsi speziari o aromatarii, e specialmente dal tempo in cui gli speziari da medico si separarono dagli speziari droghieri e confettieri, coi quali erano uniti in un' arte medesima.

Quest' arte era tenuta in molta considerazione tra perchè preparatrice de' medicinali per gli ammalati richiedeva non poche cognizioni speciali ed onestà di carattere a tutta prova, e perchè consacrata al traffico delle droghe formava uno de' rami più importanti del commercio della città e noverava cittadini riguardevoli per ricchezze e per la influenza esercitata nel governo, finchè questo ritenne l' indole sua popolare. Il che è si vero che tra gli speziari furono molti nel consiglio degli anziani: tra i quali

nel 1345 Roggiero Francesco.
1352 Recco Enrico.
1360 Voltabbio Giovanni.
1362 Marchesano Nicolao.
1372 Re Pietro.
1376 Recco Nicolao.

1377 Rodino Giovanni.
1380 Bobbio Emmanuele.
1388 Rodino Giovanni la 2.ª volta.
1393 Garbarino Nicolò.
1516 } Rebuffo Antonio (1).
1517 }

Il Pescetto e il Banchero annoverano fra gli speziari quel Leonardo Montaldo che nel 1383 salì al seggio ducale e che nel suo testamento lasciò alla chiesa di S. Bartolomeo degli Armeni la insigne immagine edessena del Salvatore a lui donata dallo imperatore di Costantinopoli per avere, navigando alla Tana con due galee, liberato dal giogo dei turchi e a lui restituito alcune terre. Eglino forse per questo si fondano sulla qualificazione di speziaro che al Montaldo dà l'Accinelli (2). Ma monsignor Agostino Giustiniani, che del Montaldo parla assai diffusamente e con molti elogi, come di « uomo savio, prudente ed ornato di dottrina, onde sotto il suo governo la città ed il distretto godettero di gran securità e pace, e per le sue virtù era non solamente amato, ma avuto in venerazione dai principi cristiani », lo dice prima dottore in legge e poscia notaro. Anche l'Argiroffi lo qualifica dottore in legge e notaro. E che il Montaldo fosse ascritto al collegio de' notari potrebbesi per avventura indurre dallo avere assistito a' suoi funerali *cento notari con cento grosse facole in mano accese* (3). Forse il Montaldo, che per ragioni di commercio veleggiava alla Tana, facevasi pure ascrivere per quello delle droghe all' arte degli speziari come droghieri. Per somigliante motivo non vorremmo contraddire all' asserzione del Pescetto, che vuole pure che fosse speziale il doge Giacomo Campofregoso, il quale mite, studioso e buon filosofo, non solo non volle resistere ad Antoniotto Adorno che

(1) Vedasi per la più parte di questi nomi un codice della biblioteca della università intitolato — *Memorie storiche cavate da diversi autori*, e segnato B. II. 13.

(2) Vedasi Pescetto — *Biografia medica ligure* pag. 33. — Banchero — *Guida di Genova e delle due Riviere* pag. 336. — Accinelli — *Storia di Genova* vol. 1, pag. 52.

(3) Giustiniani — *Annali* sotto l'anno 1383. — Argiroffi — *Memorie storiche di Genova*, ms. della biblioteca della università, cart. in fol. segnato B. VI. 20. pag. 16.

si avanzava alla testa di un polso di armati verso Genova per usurparvi il potere, ma così pacificamente cedette alle intimazioni di lui di spacciarli il palazzo ducale, che lo Adorno lo ritenne seco a pranzo in quel giorno stesso.

Già abbiamo avvertito, cap. I., come gli speziari *farmacisti o da medico*, *o medicinali* formassero cogli speziari *non farmacisti*, *o non medicinali* una sola arte sotto un medesimo reggimento. Quelli si distinguevano in farmacisti propriamente detti e in minutanti o venditori al minuto, questi in droghieri, confettieri e minutanti. L' arte era retta da due consoli annuali, uno de' quali per tacito convegno soleva da principio essere trascelto fra i primi e l' altro fra i secondi. Non si hanno più gli antichissimi statuti dell' arte aromataria, ai quali per decreto del doge e cardinale Paolo Campofregoso nel 1485 venne aggiunto per domanda degli speziari stessi e in seguito a favorevole relazione di due commissarii Galeotto Salvago e Gerolamo Honeto, essendo consoli dell' arte Giacomo Casanova e Battista Valle, un capitolo, per cui era vietato per *pubblica commodità e per riparare al disdoro ed alla vergogna dell' arte* al maestro speziaro di tenere aperta più di una apoteca da lui assistita sotto pena di 50 scudi al trasgressore, salvo che i garzoni, i quali altre sue botteghe reggessero, non avessero già servito nell' arte stessa ed al maestro loro per tutto il tempo richiesto dagli statuti (1).

Tre anni dopo quel decreto gli antichi capitoli, o vennero veramente o si dissero accortamente smarriti, e nell' arte, rotti gli ordini disciplinari, ciascuno si conduceva a talento, onde grande confusione in essa ingeneravasi con molto suo detrimento. Il perchè dovette rifare gli statuti, e presentarli all' approvazione del doge Agostino Adorno e del Senato, che la diedero con decreto del 18 di marzo 1488 (2). Ma il testo di essi essendo per vetustà — *ex vetustate* — pregiudicato e guasto, nel 1624 sotto il consolato di Sebastiano Vigo e Cesare Pedemonte, vennero ricopiati in testa del libro magistrale dell' arte, codice

(1) Doc. LIII. — (2) Doc. LIV.

ottimamente conservato, che fu gentilmente posto a nostra disposizione dal sig. Carlo Piccardo che ne è depositario e custode (1). Questi statuti comprendono trentasei capitoli, intorno ai quali noteremo qui le cose di maggiore momento.

Alcuni giorni prima di quello de' SS. Simone e Taddeo dai consoli si eleggono venticinque fra i più prestanti dell'arte, i quali a due terzi de' voti eleggono i due nuovi consoli per l'anno seguente. Raccolti quindi tutti gli uomini dell'arte, se i proposti ottengano i due terzi de' suffragi, la elezione loro resta definitiva, nè gli eletti possono rinunciare. I nuovi consoli coi loro predecessori e i consiglieri di questi, due dei quali rimangono in carica, nominano due altri consiglieri, e quindi fra maestri più meritevoli tre provveditori con ampia facoltà di ricercare nelle case e nelle speziarie degli aromatarii tutti le cose spettanti all'arte, togliendone tutto ciò che ritrovassero di fraudolento od imperfetto per presentarlo ai consoli e consiglieri, affinchè lo diano alle fiamme, e condannino e puniscano a loro giudizio i colpevoli. Scelgono inoltre tre massari, uno de' quali serbi il denaro, ne renda conto al Consiglio e ne faccia poscia puntuale consegna al suo successore; gli altri due pei servigi e i negozii dell'arte. Possono pure eleggere altri ufficiali se lo stimino conveniente. I consoli e i consiglieri giurano sugli evangelii di osservare e quanto è in loro di fare osservare gli statuti, e similmente tutti gli ufficiali giurano di adempiere fedelmente i loro doveri. I consoli debbono essere da que' dell'arte ubbiditi: ai disubbidienti, come ai colpevoli d'ogni maniera, a pluralità de' voti del Consiglio infliggono le meritate condanne, per le quali all'uopo invo-

(1) Questo, che diremo codice antico degli speziari, incomincia appunto colla seguente intitolazione degli statuti medesimi: *Statuta et capitula ad totam aromatariae Artem serenissimae Reipubblicae Genuensium spectantia, nunc denuo dominorum virorum Sebastiani Vighi et Cesaris Pedemonte eiusdem artis consulum et eorum consiliariorum ad clariorem omnium intelligentiam Deo beatissimaque Virginis Matre Maria eius, divoque Antonio ex Padua eiusdem Artis protectore faventibus ex vetustate rescripta. Genua, anno a partu Virginis* MDCXXIIII.

cano il braccio de' magistrati, che se negassero di prestarlo, potrebbero perciò andar soggetti al giudizio dei supremi sindicatori: impongono ai maestri quelle tasse, che sono dai bisogni dell' arte richieste, purchè non eccedano le lire 20 per ciascuno: compongono entro tre giorni le risse insorte con pena di soldi 20 a ciascuno se trascurino di ciò fare, e di 40 ai contendenti se ricusino di adagiarsi alle loro decisioni. E coloro che incorrono in qualche condanna, non possono far richiamo ed appellarsi quando prima non abbiano depositato la somma a cui essa ascende, giusta i capitoli della città di Genova. I consoli ed i consiglieri scaduti non sono più eleggibili che dopo tre anni ([1]).

Di assai momento era l' accettazione dei garzoni dell' arte, che doveva farsi per pubblico instrumento. Niuno poteva entrare a servigio di un maestro speziaro prima degli anni dieci di età, nè dopo i venti, e questo, affinchè niuno dell' arte aromataria inesperto e di denaro sfornito potesse aprire speziaria, facendosi garzone di un garzone liberato di recente dal servizio, e con questa finzione guadagnare illecitamente denaro con danno e pericolo dei cittadini e togliendo il pane ed il lucro a quelli dell' arte medesima; pena ai trasgressori di lire 25 da applicarsi per metà all' opera del porto e dei moli, per un quarto all' arte e per l' altro quarto all' accusatore, se vi sia, o altrimenti all' arte anche questo. I garzoni si obbligano al servizio di una apoteca per otto anni se minore dei quattordici di età, per sei se maggiori: devono essere nativi di Genova e delle tre podesterie, ottener licenza dai consoli e consiglieri, che non la daranno se non consentendo i tre quarti dei voti. Nè l' arte deve insegnarsi ad uno schiavo. Chi riceve nella sua apoteca un garzone deve denunciarlo ai consoli entro i quindici giorni, sotto pena di lire 25 di ammenda. Alla stessa pena è soggetto chi accolga un garzone partitosi da un altro speziaro senza licenza di lui. Colui, che abbia compiuto il tempo di servizio

([1]) Veggansi i cap. degli statuti 1, 9, 10, 11, 19, 27, 33.

necessario, non può aprire speziaria se non sia riconosciuto idoneo dai consoli e consiglieri e dal rettore del collegio de' medici e approvato dai sindacatori. Deve inoltre pagare all' arte lire 5. Un garzone che abbia fatto furto al suo principale o commesso cosa illecita perde gli anni di servizio già fatti. Niuno, che abbia ottenuto la sua licenza, può mettere speziaria fuorchè in lontananza di dieci case da quella del suo maestro. Non è permesso ad alcuno de' speziari prendere un socio o coadiutore che non sia della città o delle tre podesterie, e non abbia fatto in Genova i suoi anni di servizio nell' arte sotto pena di quattro fiorini (1).

Molti sono gli obblighi imposti dagli statuti agli speziari tanto verso il collegio e i loro colleghi, quanto per la formazione e vendita e compra delle materie appartenenti all' arte. Sono ridotti a muoversi in ristrettissimo cerchio, ove ad ogni movimento incontrano proibizioni, ostacoli ed ammende pecuniarie. I consoli, i consiglieri e i provveditori hanno tali doveri, che per poco non richiedono tutto il loro tempo, ed esercitano un potere così inquisitoriale, che per non divenire odioso suppone la più consumata prudenza. Gli statuti per esercitare una tutela contro la frode intralciano l' arte, la suffocano ed incatenano.

Non può esercitare l' arte aromataria e vendere oggetti ad essa spettanti chi in essa non abbia preso il debito giuramento. Niuno straniero può aprire in Genova o nei sobborghi un' apoteca salvo che ne ottenga il consenso de' consoli e frequenti il collegio e alle avarie e spese di esso concorra. Il farmacista deve da per se lambiccare e preparare le sue acque, tranne la rosata e l' acquavita, che può comperare se vuole; deve manipulare le erbe e trarne i sughi, e mostrare gli elettuari, le pillole e gli altri oggetti medicinali ai consoli, affinchè ben esaminati gli approvino. Non gli è permesso di avere nè direttamente nè indirettamente e sotto qualsivoglia colore un medico in socio o partecipe della farmacia, onde sia così tolta ogni occasione

(1) Veggansi i cap. 2, 3, 15, 17, 18, 21, 25.

di peccare nella prescrizione e vendita delle medicine [1]. Non darà a medico alcuno, affinchè segga nella sua farmacia, denaro, o casa o villa a godere, ma tutto al più un regalo a Natale che non ecceda le lire 25 sotto pena di 50 fiorini a chi dà e chi riceve. Questo medico però non gli sia congiunto fino al quarto grado di consanguineità. I consoli possono dargli intorno a ciò giuramento sotto la pena anzidetta da applicarsi alla opera del porto e dei moli, e sono tenuti a ricercare — *facere cercam et inquisitionem* — fra gli uomini dell' arte se un tale ordinamento si osservi, e visitare i libri e conferire giuramento a cui credono della verità delle cose riguardanti questo particolare, ed anche, collo intervento del rettore del collegio dei medici, e senza di lui quando richiesto non possa intervenire, ad ogni medico, e farsi mostrare da notari gl' instrumenti che avessero ricevuti tra speziaro e medico.

Niuno dell' arte può porre o far porre ai pubblici incanti la farmacia di un altro, prendere e condurre quella da cui un altro sia stato espulso, e vendere in essa — *ad minutum vel ingrossum* — cosa alcuna senza espresso consenso di quello, nè praticare ed abitare in essa se non dopo due anni dalla espulsione sotto pena di lire 50, purchè la espulsione non abbia avuto luogo per colpa di lui: di che i consoli hanno facoltà di prendere cognizione sommariamente, di cheto e senza strepito — *sine strepitu et figura iudicii* — [2].

Lo speziaro che sia trovato in frode è sottoposto a condanna dai consoli e la terza volta è privato dell' arte. Tra le frodi maggiori è il fare in segreto o in palese, e il vendere o far

[1] Nei decreti di Federico II del 1224 per l' ordinamento dell' accademia di Salerno, per la vendita è fatto lo stesso divieto di stabilire società tra un medico ed uno speziale delli medicinali, e ad un medico di avere farmacia sua propria — *non contrahat (medicus) societatem cum confectionariis.... nec ipse etiam habebit propriam stationem.* — *I confectionarii* erano quelli che sotto la vigilanza de' medici componevano i medicinali, gli *stationarii* erano gli speziali che li vendevano a prezzi che la legge stabiliva, la *statio* era la farmacia ove si vendevano.

[2] Veggansi i cap. 2, 5, 12, 16, 17, 35.

vendere teriaca, mitridate, gerapigra e fripera od altre medicine composte in modo diverso e contrario ai capitoli, agli ordinamenti e alle ricette dell' arte. I consoli devono punire i colpevoli multandoli dai 10 fino ai 100 ducati, ed imporre loro di non più vendere di tali oggetti sotto pena di 10 ai 100 fiorini ogni volta che trasgredissero nuovamente il comando. Che se i consoli e i consiglieri in ciò fossero negligenti, sieno essi puniti dai sindicatori del Comune devolvendo la metà della condanna all' opera del porto e dei moli, e l' altra metà all' accusatore che pur sarà tenuto segreto ([1]). I farmacisti che fanno teriaca devono per otto giorni continui tenere esposte sulle finestre di loro botteghe tutte le materie, delle quali si compone, affinchè tutti le vedano, dopo il qual tempo saranno diligentemente visitate dai consoli e consiglieri e da essi approvate. Gli speziari e i loro lavoranti giurano di farla bene e con diligenza ponendo in essa e consumando tutte le materie preparate. Grande e solenne avvenimento era la composizione della teríaca. Gli statuti nondimeno vietano di celebrarlo con dare ai consoli, ai consiglieri ed ai provveditori pranzo o cena, evidentemente per precauzione che i vini non abbiano nella visita degl' ingredienti teriacali a intorbidare la vista e il giudizio, e tanto più di dare loro denaro! Il farmacista però ad ogni ricetta di teriaca è obbligato di darne e consegnarne libre 30 a beneficio del collegio. Di teriaca non può vendere più di mezzo rubbo — *ultra mediam rubum* — per volta, dandone prima notizia ai consoli e consiglieri. E le medesime prescrizioni dagli statuti sono fatte pel mitridate. Sui

([1]) Ben altrimenti severe sono le pene stabilite agli speziari prevaricatori nei decreti di Federico II per l' accademia di Salerno. *Conficientes medicinas sacro corporaliter praestito volumus obbligari ut ipsas fideliter iuxta artes et hominum qualitates in praesentia iuratorum conficiant. Quod si contrafecerint, pubblicatione bonorum suorum mobilium sententialiter condemnentur. Ordinati vero, quorum fidei praedicta sunt commissa, si fraudes in credito ipsis officio commisisse probentur, ultimo suplicio feriendos esse censemus.* Gli *ordinati* erano due uomini circospetti e fede degni, i quali erano trascelti per assistere alla retta composizione degli elettuarii ed alla loro vendita.

vasi o sulle scatole di teriaca, come pure delle altre cose che vende, egli deve apporre il suo proprio marchio o segno, e non quello di altro speziaro, poichè ognuno dev' essere contento del nome che seppe meritarsi senza usurpare quello degli altri. Che se per avventura un compratore presentasse un vaso ove metterla colla impronta di un altro farmacista, egli deve cancellarla — *levare et raschiare dictum tale signum*, — e porvi la sua sotto pena di lire 10. Il solo maestro farmacista o chi tiene legittimamente il suo luogo può vendere e consegnare resagallo, arsenico e sublimato; non però ad uno schiavo o ad una schiava ancorchè divenuti liberi, nè a giovani minori di venti anni, ma soltanto a padroni e signori di nota buona fama, con pena ai trasgressori da lire 1 fino a 100.

È proibito alle persone dell' arte il comprare o far comprare a suo conto farmachi, merci o cose spettanti all' arte stessa dai *garbellatori* (1), o dalle loro famiglie, o da persone vili e sospette non che da servi o famigli de' cittadini; di comperarle sulle navi, sulle galee, su qualsivoglia legno di mare prima che sieno state sbarcate, onde rimuovere così l' occasione di frodi; di comprare, vendere, e contrattare merci da speziaro se non sieno *garbellate* dai garbellatori del Comune; di vendere *specie rosse* che sieno bagnate — *species rubeas quae sint linfactae seu balneatae*, — come quelle che debbono essere ben asciutte — *vendere debeat siccas sive suttas*. — Colui che compera cose o merci da speziale nella città o nel distretto per somma maggiore di lire 25 deve ai consoli manifestare il vero prezzo e il modo e il tempo e le condizioni della compra nello spazio di ventiquattro ore, ne può senza previa licenza loro rimuoverle dal luogo ove furono depositate; altrimenti i consoli sono in arbitrio di dividerne la metà fra gli uomini dell' arte al prezzo medesimo

(1) *Garbellatores* da garbellare, che il Du Cange, — *V. Glossarium mediae et infimae latinitatis* — vol. 3, dice parola italiana, benchè non ci sia dato ritrovarla in alcun dizionario. (*Cribro secernere, purgare*). S' intenderebbe adunque *crivellatori di cose aromatarie*.

con cui vennero acquistate e d' infliggere anche al delinquente una multa ([1]).

Siccome uomini di farmacia e medicina ignoranti portano a vendere per la città e pei dintorni falsa teriaca ed altre preparazioni che possono produrre gravi danni e la morte stessa, così a chi non è dell' arte è vietato di portare e far portare in giro i suddetti medicinali senza licenza de' consoli sotto pena di lire 25 e di perderli, salvo però che fossero stati recati per mare da galeotti o marinari — *salvo si talis persona esset galeotus vel marinarus qui venisset per mare de pelago in Janua et dictas aportasset.* Gli è pur vietato di vendere al minuto cose spettanti all' arte, il prezzo delle quali sia minore di lire 25 ([2]).

Notano pure gli statuti le feste principali che i farmacisti, giusta i precetti della chiesa, devono celebrare e come in esse non possano vendersi che le medicine di necessità, prescritte da medici e tenendo soltanto aperto il portello della farmacia. Le feste minori da osservarsi sono quelle di S. Tecla, di S. Desiderio e di S. Romulo. I consoli alla occasione di pubblica grida del governatore per andarlo ad accompagnare a qualche chiesa e a portare qualche palio debbono convocare gli uomini dell' arte onde recarsi insieme allo accompagnamento, e specialmente poi ogni anno per accompagnare il palio alla chiesa di S. Tecla. Allorchè muore un maestro o la moglie o il padre o la madre o il figlio o la figlia di lui in età maggiore di sedici anni, tutti quelli dell' arte devono trovarsi coi consoli alla casa del defunto per accompagnarlo con candele accese alla sepoltura e ritornare insieme alla casa stessa, e in quel giorno tenere le farmacie chiuse come nei giorni di domenica sotto pena di soldi 5 ogni volta ([3]).

A questi statuti vennero di mano in mano nel seguito fatte modificazioni secondo che l' opportunità richiedeva. Intervennero

([1]) Veggansi i cap. 13, 14, 20, 22, 23, 24, 28, 32, 34 e 36.
([2]) Veggansi i cap. 6 e 35.
([3]) Veggansi i cap. 8, 26, 29 e 31.

pure decisioni e provvedimenti, che indussero nell' arte alcuni notevoli mutamenti. Di che gioverà per la storia dell' arte stessa dare una qualche notizia col seguente sommario.

Nel 1496 i consoli fecero abbruciare una quantità di manna guasta e cattiva trovata nella bottega di due speziari Prato e Ardissone. I censori del Comune ravvisando nel fatto una usurpazione del loro potere chiesero al Senato di punire i consoli con ammenda. Ma il governatore ducale e luogotenente Agostino Adorno e gli anziani non solo assolvettero i consoli, ma decretarono, che nelle cose e nello esercizio dell' arte aromataria i censori non avessero più ad immischiarsi. Un altro decreto però dell' anno appresso ridonò ai censori, che forte si dolsero e reclamarono i diritti che avevano pel passato. Non vedesi però che i censori facessero più atto alcuno di autorità verso l' arte farmaceutica. Fu probabilmente intorno a questo tempo che il magistrato dei padri del Comune prese a sovraintendere a tutto ciò che spettava alle arti vegliando allo adempimento de' loro doveri, alla osservanza de' loro statuti, al mantenimento in esse della disciplina e dell' ordine ed al componimento delle differenze e liti che in esse insorgessero. Il Senato emanò a quest' oggetto medesimo formale decreto il 24 di novembre 1546. Però un altro decreto del 18 di agosto dell' anno precedente attribuiva ai consoli della ragione il provvedere e giudicare sommariamente pel pagamento dei crediti degli speziari per medicinali o cose aromatarie, imperocchè questi esponevano, che somministrandoli al minuto e presentando poscia i conti, i debitori adducevano sovente pretesti per non pagare e gli obbligavano a produrre documenti e prove nei tribunali, il che riusciva loro sempre di molto incomodo e talvolta assai difficile non potendo esibire che i loro libri. Era stabilito non pertanto che i titoli di credito dovessero essere presentati ai consoli della ragione dentro l' anno dalla prima somministranza.

Ai farmacisti un altro pericolo instava e ad un' altra avaria andavano soggetti, ad evitare la quale potevano essere talvolta tentati di peritarsi nel dare i medicinali o di ritardarli con

grave danno della salute degl' infermi e colla morte medesima. Fu il caso più volte, che gli ammalati morendo, non vennero pagati ai farmacisti i medicamenti dagli eredi, che addussero la estrema povertà del defunto, o come tutta l' eredità fosse esaurita da' suoi creditori. Chiedevasi pertanto al Senato di por riparo a un tanto male. E il Senato con decreto del 16 di gennaio 1538 ordinava, che le spese dei medicinali fossero privilegiate come quelle dei funerali sino al valsente di lire 25 anche a petto delle doti della vedova quando queste eccedessero le lire 300, e fino a lire 10 quando le doti fossero minori di questa somma, e che al pagamento non fosse mestieri di altre formalità fuorchè la verificazione del conto.

Nel 1518 il regio governatore ducale Ottaviano Campo Fregoso e gli anziani acconsentono alla domanda della loggia farmaceutica, che niun maestro riceva a suoi servigi per essere ammaestrato nell' arte alcun garzone, che non abbia dodici anni di età e non si obblighi di stare seco lui per otto anni. Ma nel 1558 la loggia presentava un altra domanda al Senato, che incominciava in questi termini; « — Avendo l' altissimo ed eterno Iddio creato questo bel mondo ha voluto che ogni cosa perseveri con suo ordine, come veggiamo in tutte le cose celesti: parimente tutte le città, che vogliano aver vita felice e lunga, è necessario siano governate con ordine, » — e dolendosi che le cose fossero giunte a tale che « potendo ciascuno con pagare l' arte aprire una bottega, anzi ciò ch' era peggio assai, che ogni fornaio, cuoco, formaggiaio o altro simile potesse vendere siropi ed altre speziarie con gran vituperio dell' arte e danno di quelli miseri che si fidano nel buon mercato », — supplicavalo di ordinare che niuno potesse esercitare l' arte, il quale non l' avesse appresa, giusta le norme de' suoi capitoli. Per lo che il Senato prescriveva che niuno o genovese o forense potesse esercitare l' aromataria e farmaceutica arte se prima non avesse servito in essa, o in Genova o altrove, per anni sei, e non fosse stato esaminato e trovato idoneo dal rettore del collegio de' medici e dai consoli e consiglieri, e quindi

approvato dai sindicatori del Comune, e ciò sotto pena di 2 scudi d' oro fino ai 100 secondo la qualità della persona.

Per gli esami a darsi a coloro che volevano passare maestri dell' arte, i padri del Comune nel 1615 decretarono che ogni anno si eleggessero nel collegio venti farmacisti da medico, i quali dovessero surrogare i consoli e i consiglieri ogni qualvolta alcuno di questi fosse assente, o per qualsiasi giusta ragione non intervenisse agli esami medesimi. E nel 1617 fu rinnovato dagli stessi padri il decreto di non potere alcuno essere ascritto a matricola nell' arte senza averli con approvazione subiti.

Ai quattro consiglieri della loggia il Senato con suo decreto del 1591 ne aggiungeva due altri, affinchè essa nel molto numero degli speziari potesse meglio adempiere gli uffici che dai capitoli erano imposti.

Gli speziari di Sotto ripa ([1]), non paghi di celebrare le feste ordinate dagli statuti nei capitoli 26 e 31, convennero e per pubblico instrumento rogato dal notaro Gio. Battista Sutto il 26 di luglio 1552 si obbligarono a celebrare eziandio quelle di S. Antonio in primo luogo, e quelle de' SS. Sebastiano, Benedetto, Pantaleone, Siro, Rocco, Cottardo, Michele, Francesco, Martino, nei quali giorni avrebbero tenute chiuse le loro botteghe. Tutti consentendo, tranne un solo, il Senato nell' 11 di marzo 1553 approvò la proposta, ordinando che il dissenziente dovesse pure uniformarsi.

Tra il 1556 e il 1558 vennero a pro' dell' arte impiegate in S. Giorgio ([2]) lire 20000, le quali andassero a moltiplico fino a compiere luoghi 200. I proventi allora dovevano essere consacrati ogni anno a sovvenimento delle figlie che si maritassero, de' maestri aromatarii che avessero appresa l' arte in Genova ed in essa avessero domicilio o nelle tre podestarie. Se i padri più non vivessero, e vi fossero domiciliate le figlie,

([1]) Sotto ripa sono portici antichi che per buon tratto corrono a poca distanza del porto, sotto i quali hanno anche al dì d' oggi le loro botteghe molti droghieri.

([2]) *Cartulario S. locorum comperarum Ill.mi Officii S. Georgii in illo C.e 36.*

quelle di Genova avessero sempre la preferenza. A ciascuna per sovvenzione di dote fossero date da lire 100 a 200 ad arbitrio de' consoli in una e de' consiglieri. Che se nell' anno non vi fossero figlie che andassero a marito, o alcuna cosa dei proventi avanzasse, si compiano cogli avanzi e cogli altri impieghi fattibili i luoghi 300, e allora si elevino le sovvenzioni da lire 200 a 300 per ciascuna. Quando vi fossero tante figlie fidanzate che l' annuo reddito non bastasse, si assegni la sovvenzione su quello dell' anno seguente, e quando date ad ognuna lire 300 vi fosse un residuo, questo ad arbitrio de' consoli e de' consiglieri si distribuisca fra gli speziari poveri o si ponga ad aumento di capitale.

Dopo questo fatto consolante dello impiego di una cospicua somma al pietoso oggetto di concorrere al collocamento delle povere figlie de' maestri dell' arte è spiacevole cosa lo imbattersi in liti meschine sostenute dagli aromatari contro i formaggiai perchè pretendevano di vender sapone, o contro i vermicellai perchè questi ne' loro statuti supponevano di possedere il diritto esclusivo di fare e vendere paste, o contro chi un bel giorno aveva sul mercato di Genova la sola quantità di limoni, dei quali essi dicevano di avere bisogno per le loro farmacie. Ma più spiacevole ancora è il vedere le intestine discordie, dalle quali per molti anni l' arte fu travagliata ed afflitta. Delle quali ci è pur forza toccare, sì per completare meno imperfettamente la nostra istoria, e sì perchè vedasi la cagione dello scindimento dell' arte medesima. Difficile era in vero il reggimento di un arte numerosa assai, composta di elementi diversi, quali erano i farmacisti da medico, i farmacisti minutanti, i droghieri, i confettieri ed i semplici minutanti fra questi ultimi, essendo così svariati gl' interessi degli uni e degli altri, i bisogni, le condizioni, onde di leggieri potevano ingenerarsi invidie e gelosie; di un' arte soggetta ad una autorità immediata, che essendo più morale che effettiva, pure doveva esercitare un' azione inquisitoriale e perciò poco accetta all' universale. Per cagione di questa infatti incominciarono nel 1586 le interne dissenzioni,

alle quali diede luogo la elezione de' consoli e consiglieri, onde sin d'allora i padri del Comune dovettero intervenire e dichiarare, che i consoli non avessero che un voto solo e che la elezione dovesse farsi colla opera di un pubblico notaro giusta un decreto del Senato del 1574. Si rinnovellarono nella elezione del 1588, in cui si commisero tali irregolarità che i padri del Comune giudicarono che fosse annullata e raccolsero tutta la università farmaceutica per ripeterla alla loro presenza. Ripresero con maggiore violenza nel 1617, poichè i consoli e i consiglieri dell'anno precedente essendo farmacisti medicinali, avevano eletto i venticinque prestanti del collegio dell'ordine stesso, e siccome questi proponevano i due nuovi consoli, ben poteva prevedersi che i proposti sarebbero pure medicinali, onde i consoli e consiglieri e gli uffiziali tutti per l'avvenire ai medicinali stessi apparterrebbero con grave iattura dei non medicinali, i quali pure erano nel collegio in numero di gran lunga maggiore. E il fatto confermava le previsioni e i timori. La elezione dei venticinque era caduta sopra i nobili Gerolamo Casanova ed Aurelio Richeri, i quali sottoposti alla votazione, non giunsero mai a conseguire i due terzi necessarii di voti favorevoli. Si sostituirono loro i nobili Pietro Antonio Salvago e Gio. Battista Caminata, pei quali neppure fu possibile l'ottenere i due terzi de' voti. Al magistrato adunque de' padri del Comune ricorse Bartolomeo Magno, uno de' consoli vecchi dell'arte, onde in tanta confusione di cose provvedessero essi stessi alla elezione, per la quale bisogna non eravi miglior partito che confermare gli ultimi due proposti al consolato. Dall'altra parte venne rappresentato ai padri esservi grande ingiustizia ed ingiuria, che fossero elevati sempre alle cariche dell'arte i medicinali colla esclusione dei non medicinali e principalmente per ciò, che i visitatori delle botteghe e dei laboratorii sarebbero sempre stati fra que' primi, e non si avrebbe mai avuto nelle visite alcuno dei droghieri e confettieri abbastanza esperto e competente a dar giudizio pelle materie e preparazioni ad essi appartenenti; pei passati tempi essere stata lodevole con-

suetudine che uno de' consoli fosse scelto fra gli speziari medicinali e l' altro fra i non medicinali; reputarsi perciò doversi in quella buona consuetudine perseverare, chè altrimenti non era più a sperarsi quiete nell' arte. Per le quali cose i padri del Comune, udite le parti, determinarono, che atteso il bisogno dell' arte, gli ultimi due proposti, il Caminata e il Salvago, occupassero pel restante dell' anno il consolato.

Era necessario per ristabilire la pace e l' ordine di riformare il modo di elezione. I padri del Comune suggerirono ai consoli di proporlo e discuterlo nella loggia. Un nuovo metodo fu pertanto concertato dai consoli e consiglieri e proposto all' arte, che in generale adunanza lo approvava. Ricorsero al Senato affinchè vi apponesse la sua conferma. Trasmesso dal Senato ai padri del Comune per averne il parere, questi lo rifecero con rilevanti mutamenti; onde un nuovo progetto intorno al quale il Senato volle pure l' avviso dei signori di palazzo. Anche da questi fattevi alcune variazioni, specialmente mitigando le pene e sanzioni, finalmente il Senato lo approvò con decreto del 5 di marzo 1618. La sostanza del nuovo regolamento sta in questo, che per la elezione de' consoli, il consiglio dell' arte trasceglie quaranta fra i più considerati, i quali nominano otto per il consolato. Fra tutti quelli dell' arte si estraggono a sorte altri otto, e i sedici nomi posti insieme vanno sotto i voti del collegio intero. I due che ottengono maggior numero di suffragi, purchè sieno i due terzi dei presenti, sono riconosciuti consoli per l' anno successivo. I consoli però devono avere quarant' anni di età e dieci di patronato di bottega: i quaranta elettori debbono avere quarant' anni di età e sei di patronato. Assolutamente però è vietato che ambi i consoli sieno medicinali: uno di essi sarà non medicinale.

Con questo nuovo modo di elezione il collegio degli speziari continuò nella unione ancora molti anni, ma non si che non si riproducessero in esso quistioni e liti, per le quali era d' uopo dello intervento de' magistrati. Troppo divario c' era tra i farmacisti e i non farmacisti: per una parte stava la scienza, ancorchè

a vero dire non fosse molta ancora, e la considerazione ch' essa procaccia; per l' altra parte la preponderanza del numero e quella eziandio della ricchezza: era quindi difficilissima cosa, che quelli non ambissero al maneggio degli affari dell' arte e ad una specie di predominio, e che questi non ripugnassero a lasciarlosi imporre: di quindi le gelosie e discordie. Negli animi adunque di molti corse la persuasione che fosse necessaria la separazione, e tanto si estese e si fortificò che il Senato nel 1690 la decretò. E affine di mandarla ordinatamente ad effetto furono fatti diciassette capitoli, secondo i quali dovesse essere regolata.

De' principali di essi ecco il sunto:

2. Le due arti avranno loggia separata e le suppellettili saranno divise.
3. La teriaca sarà fatta dai farmacisti, ma venduta ai non farmacisti allo stesso prezzo che a maestri farmacisti.
3. Le carte dell' archivio comune saranno depositate presso i padri del Comune.
4. La festa di S. Antonio sarà celebrata alternativamente un anno dagli uni e un anno dagli altri.
5. La colonna in S. Giorgio e i suoi proventi saranno divisi per parte uguale ogni anno.
8. Fra quindici giorni i farmacisti, che fanno il droghiere e confettiere, dovranno decidere a quale delle due arti intendono appartenere, tranne alcuni più poveri, ai quali lor vita durante sarà conceduto il doppio impiego.
9. I farmacisti non visiteranno che le farmacie loro.
10. In questo capitolo si accennano le materie che potranno vendere gli speziari non farmacisti, precipitato, arsenico, cenabro, solimano, vetriolo, minio, olio laurino, di noce, di seme di lino, ecc. Essi soli potranno vendere colori per la pittura e tintura.
11. I non farmacisti potranno comprare i composti dei far-

macisti da spedire nelle Riviere, purchè suggellati col sigillo della loggia di questi [1].

12. Potranno anche vendere le cere solite a tenersi e vendersi dai farmacisti.

Forse la decretata separazione incontrò troppo gravi difficoltà per essere pienamente attuata in breve termine di tempo e forse furono fatte rappresentanze in contrario: come procedesse la cosa, s'ignora; ma nel giugno del 1693 il Senato rivocò la separazione. Il fatto è che gli speziari medicinali, avendo l'anno seguente stabilito di raccogliersi in adunanza nel chiostro di S. Francesco di Castelletto, il magistrato de' padri del Comune temendo fossero per nascere disordini lo impedì, e ne riferì al Senato rappresentandogli essere indispensabile ch'esso pronunciasse perentoriamente l'unione o la separazione. Per questa essere già stesi ed approvati i capitoli, per quella presentarne esso alcuni al Senato che sarebbe necessario approvare per introdurre nell'arte i mutamenti opportuni. Al Senato pure vennero fatte altre rappresentanze molte, quali pro e quali contro la separazione, che lo tennero in forse della decisione più conveniente. Alfine, nel luglio del 1695, diede facoltà ai padri del Comune di « *prendere tutti quegli spedienti* » e di dare tutti quegli ordini, che tanto nella sostanza quanto nei modi e nelle forme avvisasse più opportuni onde riparare ai disordini ed inconvenienti che potessero influire a pregiudicio pubblico e privato, e stabilire la quiete tra le arti e togliere le dissenzioni tra loro ». — E il magistrato de' padri del Comune, il 27 di febbraio 1697, dopo aver lungamente discussa la cosa in diverse ufficiature, pronunziò come indispensabile la separazione [2].

Or noi saluteremo un'ultima volta i droghieri, i confettieri, i minutanti semplici, che si dipartono dai farmacisti per raccogliersi nella loro loggia particolare e vivere in buona pace fra

[1] Le precedenti notizie e quelle che seguono intorno all'arte de' farmacisti e non farmacisti riunita sono tutte raccolte e compendiate nel codice, che già abbiamo menzionato sotto nome di *Codice antico* degli speziari.

[2] Doc. LV.

loro secondo i nuovi loro regolamenti, i quali si trovano registrati regolarmente in un con tutti i provvedimenti che a vantaggio dell'arte loro furono presi dall'anno in cui si divulsero dal ceppo antico fino al 1792, e d'ora in poi la nostra storia non favellerà più che degli speziari da medico. Però finiremo il presente capitolo con riportare i nomi de' consoli dell'arte riunita, de' quali abbiamo incontrato notizia.

1485 Giacomo Casanova — Battista Valle.
1488 Giacomo Mongiardino — Bernardo de Davania.
1495 Manuele Sbarria — Pellegro de Ovones.
1496 Vincenzo Negrini — Giacomo Bargagli.
1518 Filippo Ponte — Antonio Rivarola.
1538 Oberto Picimbono — Gio. Battista de Paolo.
1533 Francesco de Uncia — Giovanni Castelletto.
1556 Gio. Battista Spinola de Costa — Giacomo Spinola a Solmi.
1557 Bartolomeo Alessio — Stefano Lombardo.
1558 Simone Frixone — Agostino Maragliano.
?...... Francesco Maiocchi — Giovanni Nigio (1).
1569 Giacomo Borsotto — Vincenzo Galeno.
?...... Giovanni Nigio — Gerolamo Casanova.
1574 Vincenzo Galeno — Pietro Gotuccio.
1586 Stefano Balestrino — Battista Cartabono.
1608 Gio. Battista Sanguinono — Bernardo Borlasca.
1616 Bartolomeo Magno — Antonio Odoardo.
1617 Aurelio Richero — Pietro Antonio Salvego.
1624 Sebastiano Vigo — Cesare Pedemonte.

(1) Si collocano in questo posto per induzione senza poter assegnare l'anno preciso del consolato.

CAPO XVI.

Nuovi statuti de' farmacisti separati dai droghieri — Elezioni degli uffiziali loro — Corso di studi farmaceutici stabilito nell' università — Le corporazioni religiose non possono tenere farmacia, che per loro uso particolare.

Gli speziari da medico separati dagli speziari droghieri e confettieri formarono un collegio retto da leggi speciali, che prese il nome di *magnifica università* de' farmacisti. I quali, appena attuata la separazione, dovettero dar opera a fare i loro particolari statuti sia per l'interna amministrazione e il governo disciplinare dell'arte, sia « per l'importantissimo fine di ovviare le frodi nell'esercizio di essa che sommamente interessa la vita degli uomini [1] ». Sarebbe qui inutile il ricercare quali fossero quei primi statuti, essendo certo da un lato, che degli antichi, comuni ai farmacisti e ai non farmacisti, ritenevano tutte quelle disposizioni, e poche non erano, che ai farmacisti potevano utilmente applicarsi, e per l'altro lato non essendo essi approvati dal Senato che per un tempo determinato e avendo quindi il carattere di provvisorii. E non è a dubitare che non subissero coll' esperienza di più anni considerevoli cambiamenti, finchè nel 1748 parvero ridotti a tale da chiedere al Senato la definitiva loro conferma e da essere invariabilmente fermati, come avvenne per decreto della Repubblica il dì 9 di settembre. Abbiamo detto invariabilmente; ma qual è la società grande o piccola e di qualsivoglia natura che al variare de' tempi, delle condizioni del vivere e

[1] Queste sono espressioni della domanda dei farmacisti al Senato per l' approvazione definitiva de' loro statuti nel 1748.

delle opinioni non abbia in qualche parte a modificare le sue leggi e i suoi ordini disciplinari? A questo bisogno di variazioni e di progresso non era per fermo l' università farmaceutica che potesse sottrarsi. Nel 1784 infatti sulla proposta del magistrato dei padri del Comune, approvata dal Senato e coll'opera del dottore in leggi Benedetto Viale, deputato dal magistrato medesimo, vennero a taluni de' capitoli degli statuti altri capitoli aggiunti e sostituiti. De' nuovi statuti e di queste modificazioni noi diremo qui brevemente per quelle parti almeno, che sostanzialmente si scostano dagli statuti antichi, dei quali abbiamo favellato nel capo antecedente. Ci servirà di scorta il libro magistrale dell'università, di cui trattiamo, il quale venne graziosamente lasciato a nostra disposizione dal signor Agostino De Negri, farmacista pregiatissimo in Genova, che ne è proprietario (1).

I nuovi statuti constano di 39 capitoli, de' quali i primi 21 trattano delle qualità e dei doveri degli ufficiali, nel che appunto consiste la maggior differenza fra gli statuti antichi ed i nuovi.

L' università farmaceutica è composta di tutti i maestri che hanno trent' anni di età e cinque di speziaria aperta, e non debitori verso di essa. L' età nel 1784 fu ridotta a venticinque anni, a tre gli anni di speziaria aperta. Il numero legittimo risulta dai due terzi de' maestri tranne gl' infermi e gli assenti dalle tre podestarie, e per la validità delle decisioni si richieggono due terzi dei voti dei congregati. Ha i titoli della speziaria aperta soltanto colui, che personalmente la dirige, « non colui che a tutt' altro intende e si esercita in altra professione e soltanto ha

(1) Questo codice, che diremo *codice nuovo* de' farmacisti, è intitolato: *Leggi, privilegi e nuovi regolamenti della magnifica università de' farmacisti, comprovate senza limite di tempo dal serenissimo Senato e lodati dall' illustrissimo magistrato de' signori PP. del Comune nel consolato de' MM. signori Carlo Eugenio Vaira e Giuseppe Gaetano Odero, e de' MM. consiglieri Gio Battista Carozzo, Bartolomeo de Negri, Ambrogio Porro e Giuseppe Peretti, l'anno di pace* 1748.

un qualche interesse nella speziaria altrui onde avere pei suoi privati fini cariche ed ingerenza nell'arte ».

Dall'urna, in cui sono i nomi de' maestri con quarant'anni di età e dieci di farmacia aperta, si estraggono alla presenza di tutta l'università otto nomi per la elezione de' due consoli, fra' quali i due, che ottengono maggior numero di suffragi, purchè non meno dei due terzi de' votanti, rimangono eletti consoli dell'anno seguente, e l'anno per un tempo soleva incominciarsi il 1.° di novembre, ma dopo il 1752 dai padri del Comune con assenso del Senato fu statuito che avesse principio il 1.° di gennaio. Se l'elezione non abbia luogo nel terzo esperimento di suffragi è devoluta ai padri del Comune. I consoli scaduti, al solito rimangono consiglieri e di essi il più antico ordinariamente è nominato cassiere dell'università. Gli altri due consiglieri si eleggono come i consoli, ma gli otto si estraggono da un'urna in cui sono tutti i nomi de' maestri che hanno trent'anni di età e cinque di speziaria. Da questa si estraggono poscia tre nomi dei revisori de' conti, i quali incominciano l'esercizio del loro ufficio colla prossima e pronta consegna del denaro, delle chiavi, degli oggetti spettanti all'arte e dei conti, che i consoli scaduti devono fare ai nuovi. Fra gli otto eleggibili a consoli e consiglieri non possono esservi parenti fra loro in prossimo grado, nè coloro che negli ultimi quattro anni furono consoli o negli ultimi tre furono consiglieri. Un decreto del magistrato de' padri del Comune del 1760 esclude dalle nomine suocero e genero insieme, nè alle eccezioni di parentela può essere altrimenti derogato che dal Senato con dieci voti favorevoli. La elezione degli ufficiali e il rendimento de' conti non possono differirsi oltre i termini stabiliti sotto pena ai consoli vecchi e nuovi di lire 10 in 30 ciascuno. Ma l'abuso di dilazione era invalso tanto oltre nel 1791, che i padri del Comune avvisarono necessario rinnovare gli ordini generali per le arti del 1668 e del 1724, ingiungendo ai trasgressori la pena di lire 200, e la privazione di voce attiva, e coll'obbligo ai cancellieri di non am-

metterli alle ufficiature. La loggia consta de' due consoli e de' quattro consiglieri. A legittimare le sue decisioni voglionsi quattro voti. Essa ha l'amministrazione ed il governo di ogni cosa a termini de' capitoli, delibera, visita, giudica, comanda e condanna, e le sue condanne sono — *brevi manu* —, senza formalità di giudizio — *sola facti veritate inspecta*, — ed ogni magistrato della città deve prestarle braccio sotto pena del sindicato. Essa nomina a voti gli altri ufficiali dell' università, vale a dire il cassiere, due promotori, tre visitatori, due conservatori dei capitoli, due sindacatori ossia tassatori, due provveditori da morti e ventiquattro esaminatori, i quali tutti, non meno che i consoli e i consiglieri, giurano sugli evangelii di adempiere fedelmente i loro doveri.

Il cassiere tiene una chiave de' medicinali, che sono il tesoro della università, restando altre due chiavi presso i consoli, dà sicurtà in atti del cancelliere per la cassa e fa i pagamenti dietro ordine de' consoli. Quando cessa, i suoi conti sono esaminati dai tre revisori, che depongono presso il cancelliere il loro giudizio affinchè la loggia sentenzii.

I due promotori esaminano i giovani, che vogliono prendere gli esami per l'approvazione nell'arte. Il loro giudizio è dato con giuramento.

I tre visitatori visitano due volte l'anno tutte le farmacie della città e dei sobborghi ne' tempi dalla loggia assegnati. Ove trovino medicamenti alterati e imperfetti, li suggellano e portano in loggia, che determina le punizioni pecuniarie e la chiusura pur anco della farmacia. Se mai ricevessero nella visita ingiuria, ne riferiscono ai consoli, e questi ai padri del Comune, che provvedono per la punizione del reo e la cattura all'uopo, e allora questo non può essere rilasciato se non dopo uditi i consoli, giusta decreto dell' 11 di settembre 1719. Il deputato de' padri del Comune alla sovrintendenza delle arti rappresentava nel 1760 le visite essere di assai trasandate e specialmente quelle del dominio della Repubblica, e i padri decretavano che si ravviassero, e nel dominio si fa-

cessero almeno ogni tre anni, rendendo consapevole dell' incominciamento non che dell' esito di esse il magistrato. I visitatori hanno facoltà nella visita di creare maestri farmacisti forensi, od *extra menia* soltanto, ed hanno perciò una propina. Per le spese danno conto alla loggia. E qui il codice registra la nota dei medicinali che devono trovarsi in ogni farmacia. La riportiamo ne' documenti perchè capace ed attissima a dare una giusta idea delle condizioni nelle quali verso la metà del secolo 18.° ritrovavasi l' arte [1].

I conservatori de' capitoli vegliano sull' esatta loro osservanza tanto per parte dei consoli quanto degli altri ufficiali, tanto nelle elezioni quanto nelle ufficiature. E qualche tempo prima della scadenza si adoperano presso i magistrati affinchè i consoli e i consiglieri non vengano prorogati in ufficio.

I tassatori de' conti rivedono e giudicano sulle tariffe dei medicinali e i conti di essi che fossero posti in quistione, e niun altro può in questa bisogna ingerirsi.

I provveditori da morti vanno attorno per elemosine da suffragare alla morte loro i colleghi. Se un maestro nega due volte la elemosina, la loggia ne dà contezza nella prima riunione del collegio, affinchè possa ognuno farsi una giusta idea dello zelo e della pietà de' restii.

È pur nominato un sindaco che può essere dall' università confermato di due in due anni. Egli giura di fare gli utili dell' arte e dare buon conto di tutto ciò che perverrà a sue mani di spettanza di essa e di rimettere il reliquato delle spese. Siccome l' elezione del sindaco soleva presentare gravi difficoltà, così nel 1784 fu statuito che in seguito sarebbe sindaco per l' anno successivo il più giovane dei promotori senz' altra propina fuori quella delle ascrizioni dei maestri.

Dicevasi *accartazione* lo inscriversi garzone nell' arte per apprenderla e divenirne maestro. Per ottenerla era necessaria l' età fra i quattordici e diciotto anni, essere di onesti natali, suddito

[1] Doc. LVI.

della Repubblica e prendere l'esame in loggia di leggere e scrivere e di grammatica, e la licenza della loggia stessa, senza la quale il tempo di servizio era perduto, nè poteva riacquistarsi se non per grazia del Senato. L'accartazione doveva essere per sette anni, ma i figli de' maestri non avevano bisogno di prenderla purchè facessero poi constare d'ugual tempo di esercizio nella farmacia paterna, nè colla stessa condizione avevano bisogno di carta coloro, che aspiravano soltanto al maestrato fuori della città. Per conseguire la matricola nell'arte i giovani debbono per otto giorni consecutivi stare sotto l'esame de' promotori, i quali riconoscano la loro idoneità e testifichino di tutte le altre condizioni prescritte per l'ammessione. Allora si estraggono due esaminatori fra i ventiquattro, i quali danno in presenza della loggia e unitamente ai consoli e consiglieri e al rettore del collegio de' medici, l'esame. Per l'approvazione sono necessarii almeno sei voti. Il nuovo matricolato giura di esercitare l'arte col santo timor di Dio e con carità verso il prossimo, d'insegnare con carità e diligenza l'arte ai suoi garzoni, di nulla mai fare contro la loggia e i suoi privilegi, osservare gli statuti, ubbidire ai consoli e consiglieri, non vendere medicine velenose se non che a persone ben note e di buon nome, nè sonnifere o tali da cagionare aborti senza licenza del medico, e di non *usare e consigliare altri ad usare farmachi ne' quali o con parole o con altro potesse essere qualche sorte di superstizione e patto tacito o espresso col demonio.*

Alla legge dell'accartazione de' giovani molte e diverse derogazioni dovevano farsi o per trascuranza o per grazia del Senato, poichè nel 1773 i consoli ricorrevano, onde fosse posto un riparo al disordine, e proponevano: si riducessero gli anni di servizio de' giovani a sei; anche i forestieri fossero ammessi purchè le altre condizioni avessero; ma invece fosse d'uopo, dopo avere presentato fede del servizio in una farmacia, pagare per la immatricolazione ai nostrani 100 scudi di argento, metà all'arte e metà al magistrato de' padri del Comune, ai forestieri

150; i maestri che ricevessero giovani nelle loro farmacie senz' accartazione non potessero partecipare dei proventi delle colonne in S. Giorgio per la maritazione di loro figlie, nè i giovani matricolati potessero mai pretendere a siffatto beneficio, quando non avessero per quelli sei anni servito invece in uno de' due ospedali della città. Il Senato acconsentiva alla domanda purchè nulla avesse in contrario il magistrato de' padri del Comune, il quale la trasmetteva al deputato all' arte Domenico Invrea e quindi la confermava riducendo però a 50 gli scudi da pagarsi dai genovesi, a 70 quelli dai forestieri. Quanto al pagamento da farsi pella immatricolazione ordinaria, nel 1784 dichiaravasi, che secondo quello ch' erasi fino allora praticato, pei maestri in città era di lire 136, e fuori città di lire 70 con obbligo ai consoli di partecipare al deputato all' arte le immatricolazioni avvenute nel loro consolato perchè faccia seguire il giro in S. Giorgio delle somme esatte in aumento della colonna dell' arte, sotto pena ai contravventori del doppio, da ripartirsi un terzo all' arte, un terzo al magistrato, e un terzo al denunziatore.

Dopo i capitoli relativi all' amministrazione interna della università seguono alcuni che spettano allo esercizio e diremmo alla polizia esterna di essa.

Niuno, che non sia maestro matricolato, può aprire farmacia e vendere medicamenti nella città e nel dominio. È grave delitto per chiunque spacciarne degli alterati e fraudolenti, da punirsi colla pena dai 25 fino ai 500 scudi d' oro. La loggia giudica senza formalità di processo, nè vi ha appello ai suoi giudizii se non che al magistrato de' padri del Comune e dopo avere depositato per l' appello medesimo un forte pegno. Il magistrato non può rivocare o mutare le condanne se non con quattro voti che convengano nella stessa sentenza.

È vietato il tenere la farmacia in casa, perchè dev' essere alla vista di tutti, affinchè possano tutti vedere se sia ben tenuta e assistita, ed alla occasione della visita non abbiano luogo trafugamenti e sutterfugi. Gli eredi di un farmacista defunto

devono in breve termine porre alla direzione della farmacia un maestro matricolato sotto pena di 10 fino a 20 scudi d' oro. Se un maestro senza sua colpa sia scacciato dal locale ove aveva la sua farmacia, niun altro maestro può subentrare in quel locale sotto pena di lire 500.

La fabbricazione della teriaca, del mitridate e dell' ossicrozio, e la vendita di essi è di diritto esclusivo della università farmaceutica, e il provento che ne viene è suo patrimonio, e serve per tutte le spese occorrenti e per *le funzioni della cappella di S. Antonio* e la sua manutenzione. Il comporre questi farmachi è proibito sotto severissime pene sì come frode verso l' università e sì come cosa di assai danno e pericolo quando la composizione non fosse fatta colla necessaria diligenza. « La teriaca di Andromaco, dice il testo, essendo uno degli elettuarii i più perfetti, è d'uopo farlo con precisione e tenerlo in credito perchè abbia per il mondo approvazione universale ». La teriaca adunque, e lo stesso dicasi degli altri due medicinali, si compone soltanto nella loggia, alla presenza di tutta l' università e con molta solennità in un giorno fissato sul fine della primavera o al principio della estate. Otto giorni innanzi si tengono nella loggia ben preparati e disposti tutti i componenti del famoso elettuario onde tutti pubblicamente possano osservarli e recare giudizio della buona loro qualità; dopo il qual tempo i consoli e i consiglieri, uditi i giudizii che se ne fanno, di bel nuovo riconoscono diligentemente gl' ingredienti, e si passa quindi alla composizione, invitando alla grande opera l' illustrissimo deputato del magistrato dei padri del Comune. Tanto apparato di cose, tanta affettazione di precauzioni per la formazione della teriaca fa rammentare la solennità di molto maggiore con cui questo medicamento si componeva in Venezia, e veramente è a credere, che avvedutamente si volesse con essa tenere in credito la teriaca genovese a petto della veneziana, che godeva gran nome nel mondo e per la farmacia veneta formava un ramo importantissimo di commercio.

Pel commercio di medicinali era in Genova assai meritevole

di considerazione il capitolo 38.° in questi termini: « A niuna persona sarà lecito vendere e spedire per fuori città casse di medicamenti di sorte alcuna, ancorchè in poca quantità, che prima non sieno stati visitati ed approvati dai consoli dell' arte, i quali in prova della loro approvazione vi apporranno il sigillo della loggia e ne faranno fede anche in iscritto che serva di accompagnamento dei medesimi medicinali; altrimenti senza questi requisiti, venendo intercetti detti medicinali, restino perduti e cadano i contravventori in pena di scudi dieci sino in cinquanta d' oro ad arbitrio de' consoli e consiglieri [1] ».

Questi capitoli e statuti, coi quali il collegio farmaceutico si resse buon tratto di tempo, dimostrano che tutto l' ammaestramento nell' arte di un giovane riducevasi alle pratiche ed agli esercizii che poteva apprendere dal suo principale in un determinato spazio di tempo senza che fossero illustrate dai principii della scienza. E a vero dire, finchè la chimica stette raccolta e chiusa negli antichi confini, la farmacia non era in grado di fare molti progressi e doveva limitarsi alle antiche consuetudini ed a quelle ricette, che la esperienza non guidata da generali principii e dallo intimo conoscimento degli elementi costitutivi delle materie che empiricamente manipolava, chiariva capaci di certi determinati effetti. Per questo un insegnamento privato e necessariamente uniforme, atteso le visite e la inspezione della loggia; un insegnamento, che pressochè interamente alla pratica si ristringesse non doveva parere insufficiente. Ma quando la fisica e la chimica allargarono il campo di loro investigazioni e discoprirono nuovi veri; quando la chimica principalmente pose mano a nuove e diligenti analisi dei corpi e rivelò gli elementi onde constavano, noverandoli e pesandoli, e suggerì numerose e utilissime combinazioni, la farmacia non poteva più starsi indifferente ed inerte senza uscire dalla breve cerchia delle sue pratiche. La medicina aveva bisogno di nuove preparazioni e aveva diritto di chiedergliele. La farmacia adunque

[1] Codice nuovo de' farmacisti pag. 48.

trovossi in obbligo di adoperare nuovi instrumenti, di moltiplicare le sue composizioni e i suoi recipienti, di cangiare e ampliare di giorno in giorno il catalogo de' suoi elettuarii e meglio conformarlo alla vera ragione delle cose e ai dettati della scienza. Non cessava di essere arte, ma quest' arte doveva studiare e conoscère i principii della scienza per seguirli, per informarsi del suo spirito, per non fallire nelle gelosissime sue applicazioni, e quindi, direi, per rivolgere i discoprimenti e i nuovi tesori della scienza al benefizio più grande e desiderato, che l' umanità sofferente può aspettarne. Venne perciò sentito il bisogno pèi giovani farmacisti di nuovi studi scientifici ben ordinati e perseveranti, ne' quali la teoria chiarisse la pratica, l' una e l' altra di pari passo procedendo e vicendevolmente giovandosi. Il perchè il magistrato de' padri del Comune propose al Senato della Repubblica, e il Senato con suo decreto del 15 di novembre 1787 ordinò primieramente, che fosse adottata una farmacopea, per cui in tutte le farmacie fosse uniforme la composizione e la qualità dei medicamenti, e in secondo luogo che fosse provveduto agli studi degli allievi farmacisti: al doppio oggetto proponessero il meglio i padri del Comune. I quali inerentemente a questi ordini affidarono la bisogna allo zelo ed ai lumi del loro deputato Vincenzo Spinola.

E quanto alla farmacopea lo Spinola rappresentò nel giugno del 1788 come da più anni il collegio de' medici avesse di questo importante lavoro incaricato il medico Pizzorno, che non aveva ancora potuto, a vero dire, condurlo a compimento, ma prometteva di adoperarsi a tutt' uomo per soddisfare al mandato, e quanto ad un corso regolare di studi pei giovani farmacisti, che tutto era convenientemente disposto. Questo corso darebbe il professore di chimica della università in guisa che gli studenti vi trovassero quanto era a sapersi da un farmacista abile ed instrutto, e potessero intervenirvi senza che ciò riuscisse di aggravio ai loro principali. Dovrebbero seguirlo durante gli ultimi quattro anni del loro tirocinio con quattro lezioni di un' ora per settimana, nelle quali la esposizione dei principii sarebbe

accompagnata e confortata dalle corrispondenti esperienze. Niuno in appresso sarebbe più ammesso agli esami finali di farmacia senza presentar l' attestato di avere regolarmente compiuto un tal corso e avervi dato prova di capacità e di studio. I giovani, che trovansi attualmente negli ultimi anni del loro tirocinio, frequentino le lezioni pel tempo che rimane loro per compierlo. Quest' ordinamento certamente tornava assai gravóso ai giovani di provincia i quali mancassero dei mezzi necessarii per mantenersi quattro anni in città; ma lo Spinola rifletteva, che costoro non avrebbero nè anco potuto aprire una farmacia abbastanza fornita secondo che richiedevasi, il che rendeva necessario un discreto capitale, e non esservi quindi male che fossero rimossi da un' arte a cui la fortuna negava loro l' accesso: potersi ciò nondimeno prendere un temperamento capace a mitigare in parte il rigore della sentenza: il Senato raccomandasse di prendere di preferenza agli altri i giovani poveri di provincia nelle due grandi farmacie degli ospedali di Pammatone e degl' incurabili.

Qui non è a pretermettere, che in quella che lo Spinola presentava ai padri del Comune e al Senato una siffatta proposta, richiamava pure la loro attenzione e domandava i solleciti e vigorosi loro provvedimenti contro un abuso del quale altamente dolevansi i farmacisti perchè di grande loro nocumento, ed era questo: talune corporazioni religiose avevano a titolo di povertà ottenuto di tenere speziaria, ma soltanto per loro uso particolare. Ora queste contro i decreti della Repubblica del 1765 e del 1776, nei quali sono pur minacciati della pubblica indegnazione, e contro le costituzioni apostoliche e particolarmente quella del 1742 di Benedetto XIV, esercitavano un mercimonio di medicinali nella città tanto più pericoloso in quanto che le loro farmacie erano amministrate e dirette da persone non conosciute dal pubblico, non soggette direttamente ad alcun magistrato, ed a visite, e le quali non avrebbero adempiuto l' obbligo di frequentare le lezioni imposte ai farmacisti secolari. Il Senato era pregato a porre rimedio a simile abuso.

Troppo ragionevoli e giuste erano tali proposte perchè il

Senato non le adottasse con pienezza di voti. Con decreto pertanto del 17 di luglio ordinò, che gl' inquisitori di stato colla maggior diligenza provvedessero contro le case dei religiosi, nelle quali si vendessero medicamenti e si spedissero ricette per altri fuorchè pei religiosi medesimi, e che per altra parte fosse fatta consapevole della determinazione d' instituire il nuovo corso la Deputazione ex-gesuitica, la quale dirigeva la università, affinchè disponesse quanto era necessario per la sua attuazione.

Pel nuovo corso farmaceutico fu esteso e pubblicato nella città e nel dominio della Repubblica apposito regolamento. Vedremo in seguito ciò che fece la Deputazione anzidetta e come il corso fosse instituito nella università.

CAPO XVII.

Delle licenze e lauree nelle Facoltà — Supposto decreto dell' imperatore Federico II intorno ad esse — Bolla di Sisto IV — Decreto dell' imperatore Massimiliano — Proibizione di prendere i gradi in estere università — Esempi di lauree date in Genova — Quelle de' cardinali Giustiniani e Grimaldi — Derogazioni alla proibizione suddetta.

Dopo avere tratteggiato la storia de' collegi delle facoltà universitarie ora è a dire delle lauree, che nelle medesime facoltà si conferivano (¹).

Federico Federici nel suo Dizionario storico, che si conserva manoscritto nella biblioteca della università, afferma che « si poteva dottorare in Genova per concessione di Federico II im-

(¹) Per congettura si opina da taluni, che il conferimento del magistero e della laurea nelle università con pubblica cerimonia e rito provenga da disposizione dell' imperatore Federico Barbarossa, il quale per suggerimento de' quattro dottori, che lo accompagnarono a Roncaglia, diedevi alcuni provvedimenti relativi agli studi. Egli è certo però, che la istituzione delle licenze e delle lauree ebbe per oggetto principale quello di distinguere coloro che avevano la capacità di insegnare, e di darne la facoltà. È certo pure, che fino al secolo 12.º non si conobbe il bisogno di pubblica qualificazione o licenza per potere aprire scuole e ammestrare, potendo farlo chiunque si sentisse da tanto, e che le prime discipline su tal proposito vennero dall' autorità ecclesiastica per lo insegnamento delle scienze divine, che non parve prudente di lasciare in balìa di chiunque se ne dichiarasse professore. I provvedimenti più antichi al proposito sono quelli del concilio di Roven nel 1074, ai quali tennero dietro quelli del concilio di Londra nel 1138, poi quelli di Alessandro III con una sua decretale, e del concilio di Laterano nel 1179.

In appresso anche per la scienza legale s' introdusse la pratica di richiedere pubblica testimonianza dell' applicazione prestata allo studio delle leggi e un attestato di capacità per esercitarne gli uffici e insegnare.

Il pontefice Onorio III fu il primo a proibire con sua bolla del 28 di

peratore fatto l'anno 1220, cioè al tempo stesso in cui egli stabiliva leggi mediche per le scuole di Salerno e di Napoli, come in fasti e quinterno Æ — *Iterum*, per privilegio di Sisto IV, 1471 — *Iterum*, per privilegio dell'imperatore Massimiliano 1496 — *Iterum*. I medici non possono addottorarsi che in Genova sotto pena di scudi 500, come in sommario dei decreti del Senato firmato Raffaele Ponzone notaro, anno 1448 22 di aprile, intitolato: *Omnes cives et subditos debere doctorari in praesenti civitate* [1]. Nella *Descrizione di Genova e del Genovesato* si legge, che i collegi di teologia, medicina e legge per concessione di Federico II davano i gradi dottorali ed ammettevano allo esercizio delle scienze e delle arti [2]. I compilatori di questa opera dedicata al congresso degli scienziati tenutosi in Genova nel 1846 evidentemente si attennero alla asserzione del Federici. Avendo noi riscontrato il decreto dell'imperatore del 3 di ottobre 1220, in cui conferma tutti i

giugno 1219 lo insegnamento pubblico in Bologna senza previo esame, e senza l'approvazione e la licenza ottenuta dall'arcidiacono di quella chiesa, onde non s'introducessero maestri inetti. E questa è la carta diplomatica più antica che si abbia su tal proposito.

Egli è vero, che nei decreti di Federico II del 1224 per l'ordinamento della scuola salernitana e della università di Napoli, si trova la prescrizione di seguire per un triennio gli studi logicali, quindi per un quinquennio quelli di medicina e chirurgia e poscia di subire gli esami per riportare le lettere testimoniali di capacità dagli esaminatori, dietro le quali il re dava le lettere patenti di esercizio; è vero eziandio che da qualche autorevole scrittore si crede, che siffatti provvedimenti non fossero che un semplice riconoscimento od una conferma di ciò che già da lungo tempo e *ab immemorabili*, come affermano, si praticava nel collegio di Salerno, onde quelle lettere testimoniali e quelle lettere patenti reali non sarebbero state in sostanza che la licenza e la laurea; però prima degli ordinamenti citati del pontefice Onorio III, che di cinque anni avrebbero preceduto quelli di Federico II, non si trovano documenti scritti al proposito. Riguardo ai suddetti decreti di Federico, e dell'uso *ab immemorabili* degli esami e degli attestati di capacità e delle lettere patenti per l'esercizio della medicina e chirurgia, vedasi *Collectio Salernitana* di Salvatore de'Renzi, Napoli 1852 vol. 1 pag. 313 e seguenti.

[1] Federici pag. 45.

[2] Vol. 2 pag. 424.

privilegi del comune di Genova ed altri ne concede, siccome aveva promesso con suo giuramento di fare tosto che fosse imperatore romano fino dai 9 di luglio 1212, allorchè passava da Genova per a Pavia e Costanza (1), nulla vi abbiamo ritrovato, che si riferisca ai collegi delle scienze e alle lauree, tranne forse la libera facoltà, ch' egli dava ai consoli ed al podestà, di fare notari, il che rende assai verosimile che il collegio de' notari di Genova fosse instituito, come nota il P. Spotorno nella sua storia letteraria della Liguria, nel 1263, e quindi prima di ogni altro collegio notarile in Italia. Nulla neppure ci venne fatto di leggere al proposito nel decreto dello stesso imperatore del 28 di aprile 1226, il quale presso a poco non è che la ripetizione del primo da noi citato (2). Altri decreti di Federico II concernenti quest' oggetto non abbiamo incontrati in alcuna collezione diplomatica, nè conosciamo documento alcuno che ne faccia menzione. Se egli veramente avesse conceduto la facoltà di laureare in leggi, filosofia e medicina vorremmo credere che non si avrebbe e conoscerebbe atto alcuno di laurea in Genova prima dello scadere del secolo decimoquinto? Nè tampoco può dirsi che il Federici confonda la facoltà di laureare coll' ammissione de' dottori nel collegio, il che farebbe con certezza rimontare al 1220 la instituzione de' collegi medesimi, sia perchè la sua affermazione anche in questo senso non sarebbe conforme al vero, dappoichè di quella instituzione di Federico II sarebbe fatto parola e troverebbesi qualche indizio negli atti, negli statuti, nei libri dei collegi, il che non ha luogo, sia perchè da tutto ciò che il Federici riporta nel

(1) L' imperatore promette ai consoli Guglielmo Embriaco, Bonifacio della Volta, Guglielmo Guercio, Nicolò Doria e Ser Leone Piperi — *quod postquam romanus imperator fuero.... confirmabo Comuni Januae omnia privilegia, concessiones, conventiones et donationes quae et quas Comuni Januae precedentes imperatores concesserunt et dederunt et fecerunt.*

(2) Vedansi questi decreti nel — *Liber iurium Reipublicae genuensis* — inserito nella grande raccolta di Torino — *Historiae patriae monumenta* — vol 1. Per quello del 1212 veggasi pure la — *Historia diplomatica Friderici II* — di I. L. A. Huillard Bréholles. Vol. 1, pars 1a, pag. 212.

medesimo articolo chiaramente appare ch' egli delle lauree soltanto intendeva parlare. Potrebbe pertanto sospettarsi o che l' autore riguardasse la facoltà di conferire le lauree implicitamente compresa nelle espressioni e formule generiche per la conferma de' privilegi, le quali ne' decreti suddetti ripetutamente s' incontrano, o ch' egli stimasse, che i decreti di Federico II per l' ordinamento degli studi di Salerno e di Napoli dovessero aver forza in tutto l' impero. Rafforza il nostro sospetto intorno alla prima induzione il vedere, ch' egli poco appresso, senza ben esaminare le cose, reputa eziandio la facoltà di laureare a privilegio conceduto dall' imperatore Massimiliano nel 1496. La quale cosa ripetono pure, senza darsi punto pensiero di verificare le loro asserzioni nei documenti che citano, i compilatori già menzionati della *descrizione di Genova* (1). Ora è verissimo che nel diploma del 20 di settembre 1496 datato da Vigevano, Massimiliano conferma a Genova un grandissimo privilegio, vietando che venga in alcun modo usurpato ed offeso per qualunque — *personam, corpus, collegium vel universitatem*, — ma il privilegio non è di cosa che appartenga a corpo, o collegio di dottori o ad università di studi, ma è quello, che i soli genovesi possono portar sale pel mare ligustico dal monte Argentario a Marsiglia! Quella induzione adunque dell' autore sarebbe stata al tutto erronea, e per non prestarvi assenso bastava il riflettere, che non si diedero lauree in Genova prima del 1471. A dare quindi una verosimile spiegazione dell' asserzione dello storico genovese bisogna ammettere, ch' egli siasi piuttosto alla seconda induzione attenuto. Ora è un fatto, che molto si disputò fra gli storici se le disposizioni dell' imperatore riguardassero solo il regno di Napoli e Sicilia, ovvero fossero comuni a tutto l' impero, e che questa ultima opinione prevalse, pel riflesso principalmente, che i medici esaminati in Salerno potevano professare e medicare

(1) Vol. 2.o pag. 124 e 3.o pag. 229.

ovunque, mentre quelli di altre scuole non avevano siffatta facoltà ([1]).

La laurea nelle facoltà scientifiche non incominciò a darsi in Genova, come già si notava, se non che dopo il 1471.

Essendo stato in quell'anno innalzato al soglio pontificale Sisto IV, che come savonese era stato suddito della Repubblica, il Senato gl'inviò solenne ambasciata per rendergli ossequio e nello stesso tempo per chiedergli alcune concessioni, che meglio tornar potessero ad utilità ed ornamento della Repubblica stessa ([2]). A questo oggetto adunque trasceglieva otto fra i più ragguardevoli cittadini, Battista Guano giureconsulto, Gottardo Stella, Aloise Centurione, Giacomo Assereto, Ambrogio Spinola, Paolo Giustiniani, Girolamo Grimaldi e Pietro Gentile, i quali con grande accompagnamento si recassero a Roma, rendessero onore al pontefice e gli presentassero le domande. Eglino pertanto gli rappresentarono come Genova fosse fra le altre città d'Italia, meritamente reputata insigne, opulenta e grande, e come in essa fossero molti dottori e maestri e persone dotte in ambi i diritti, in teologia e nelle altre facoltà e nelle arti liberali, onde a maggior gloria ed ornamento di lei supplicavano di potervisi conferire i gradi e le insegne della licenza e del dottorato a coloro che nelle medesime facoltà le bramassero e ne fossero degni. A questo fine gli piacesse deputare un rettore ed un certo numero di dottori e maestri.

Sisto IV, che dicevasi ed era a Genova maravigliosamente affezionato, ove aveva ottenuto la cittadinanza e desiderava decorarla di qualche prerogativa di eccellenza e di onore, di buon grado assentiva e con bolla del 26 di novembre concedeva che venissero trascelti maestri e dottori con un rettore, i quali

([1]) Tale è l'opinione di Ackermann nell'opera — *Reg. Sanit. Salern.* — Veggasi la *Collec. Salern.* del De-Renzi, pag. 316.

([2]) Sisto IV, Francesco della Rovere, francescano, venne assunto al pontificato il 9 di agosto 1471 in età di anni 57. Era stato lettore di filosofia e di teologia nelle università di Pavia, di Bologna e di Padova, in Siena, in Firenze e in Perugia con fama di professore valoroso. Morì il 23 di agosto 1484. Tiraboschi, tomo VI, parte 1, pag. 107.

dopo gli esami opportuni conferissero i gradi con tutti i privilegi e gli emolumenti, con le grazie, le libertà, immunità, facoltà ed esenzioni delle quali godevano coloro che li ricevevano nelle altre università e in quelle stesse di Bologna e di Roma senza differenza alcuna ([1]).

In ordine a questa bolla pontificia era necessario regolare ne' diversi collegi il conferimento dei gradi dottorali, stabilire le norme degli esami, e tutto ciò che al conferimento medesimo si riferiva. E certamente fu allora che ad imitazione di ciò che praticavasi negli altri studi generali si fermarono nei collegi gli ordinamenti e i capitoli concernenti le lauree, dei quali abbiamo fatto cenno ragionando dei loro statuti. Nel 24 di dicembre 1487 il cardinale Paolo Campofregoso, il quale per la terza volta occupava il seggio ducale e in tutte le parti dell' amministrazione faceva fortemente sentire la efficacia de' suoi voleri, emanava insieme al consiglio degli anziani un decreto, nel quale, imitando l' esempio di altri principi e di altri stati e per buone ragioni — *dignis respectibus moti*, — ordinava di prendere in Genova la licenza e il dottorato, e vietava di prenderle in altre università sotto pena di 500 fiorini da togliersi irremissibilmente — *irremisibiliter auferenda* — ai contravventori e da applicarsi alle opere del porto e del molo, e di essere per sempre esclusi dall' ammissione ai collegi. Nel decreto si accenna che devono pei gradi subirsi rigorosi esami, e che dopo questi il laureato ha obbligo di sostenere una pubblica disputazione e pagare un ducato d' oro ai padri del Comune ([2]).

Difficile, per non dire impossibile, sarebbe stato al Senato

([1]) Doc. LVII.

([2]) Doc. LVIII. — Le copie di questo decreto furono fatte dal notaro cancelliere Gerolamo Loggia, e furono mandate a ciascuno de' collegi con quelle variazioni che al collegio medesimo appartenevano, onde in quelle del collegio di teologia e medicina lasciò verso il fine alcune espressioni riguardanti il collegio de' giudici. La data del 22 di aprile, che porta taluna di esse copie, è quella della loro estrazione. Il documento, che riportiamo, è il decreto relativo al collegio di medicina, perchè è la copia che ne abbiamo più esatta.

d' intervenire al conferimento delle lauree, il vegliare sull' esatto adempimento delle leggi e condizioni fissate per quello, e lo ingerirsi nelle materie svariate delle disputazioni e degli esami. Era dunque indispensabile che nominasse un deputato a quell' ufficio in sua vece, il quale conferisse i gradi dottorali in suo nome e apponesse alle lauree il suggello della sua autorità, affinchè fossero da tutti e ovunque riconosciute. E la università di Bologna probabilmente servì in questo, come in tante altre cose, di norma. In quella l' arcidiacono della metropolitana era il cancelliere maggiore e la prima dignità, con diritto d' insignire della laurea nella facoltà canonica, civile, medica e filosofica, giusta una bolla di Onorio III del 1219, diritto che lo stesso pontefice con altra bolla del 1221, in caso d' impedimento dell' arcidiacono, concedeva al capitolo; ma la facoltà di decretare e dare la laurea in teologia, in virtù di una bolla del 21 di giugno 1360 del papa Innocenzo VI, spettava all' arcivescovo od in sua assenza al suo vicario generale (1). Il senato di Genova, come ritenendo per sè l' autorità suprema di cancelliere, con decreto del 12 di settembre 1491 elesse vice cancelliere l' arcivescovo pro tempore della città, il quale così rappresentava nel tempo stesso il Senato e l' apostolica autorità (2). Ma in caso d' impedimento o di assenza

(1) Serafino Mazzetti. — *Memorie storiche sopra l' università e l' instituto delle scienze di Bologna. Pag.* 21.

(2) Anche in Padova il vescovo era cancelliere dello studio e in questa qualità vi aveva suprema autorità. Al quale proposito Francesco Maria Colle, nella già citata storia scientifico-letteraria dello studio di Padova osserva: « Sia che tutte le pubbliche scuole al primo riflorir delle lettere si considerassero come una emanazione delle vescovili, che sole erano sopravissute all' universal guasto negli oscurissimi tempi della barbarie, per cui probabilmente continuossi per lungo tempo a denominare indistintamente chierici tutti gli scolari, sia che le scienze e le lettere si avessero in conto di cose sacre, che troppo efficacemente influendo nella religione e nel retto costume, meritassero perciò la più gelosa vigilanza della ecclesiastica autorità, certo è che i vescovi in tutti i ginasii scolastici, non solamente italiani, ma eziandio forestieri esercitavano estesissima giurisdizione........ La maggiore inspezione che il vescovo volle per sè (a Padova) fu quella risguardante i collegi e il conferimento de' gradi scolastici, onde, l' autorità tutta dell' in-

dell' arcivescovo, a chi spettava farne le veci? Questa quistione insorse subito tra il vicario dell' arcivescovo Domenico Vaccaro e il capitolo della cattedrale, fra i quali il Senato si trovò in obbligo di pronunciare. Perciò con decreto del 15 del successivo dicembre il governatore ducale Agostino Adorno e il consiglio degli anziani statuirono, che nell' assenza del vice cancelliere ne farebbe le veci fino al beneplacito del Senato il R. Pietro Lorenzo Fieschi allora protonotario apostolico e canonico magiscola della cattedrale. Soltanto, ove questi fosse assente e non potesse intervenire, subentrerebbe nell' ufficio il vicario arcivescovile ([1]). Se non che alla morte del Fieschi le liti si rinnovarono, quasichè il Senato avesse piuttosto conferito l' incarico alla persona di lui che alla dignità della quale era rivestito nel capitolo. Ond' è che il Senato, per la facoltà che nel mentovato decreto erasi riserbato di statuire diversamente quando che fosse, nel 19 di dicembre 1519, meglio considerata la cosa, chiamò a far le parti dell' arcivescovo nel conferire le lauree, quando egli ne fosse impedito, non più il canonico magiscola della cattedrale, ma il vicario dell' arcivescovo stesso, derogando con ciò ad ogni sua precedente disposizione ([2]).

Una bolla pontificia richiedevasi allo stabilimento di una università, affinchè questa fosse conosciuta legittima ovunque, e non mancasse di quella autorità e di quel decoro maggiore che proveniva dalla pontificale sanzione. In difetto della quale, i gradi nella facoltà teologica non avrebbero avuto il valore richiesto dai sacri canoni pel conseguimento di molte dignità e di molti benefici ecclesiastici. Oltre di che non vi erano uni-

segnare da lui solo movendo, potesse ognuno essere tranquillo sulla incontaminata purezza delle fonti destinate a derivare e diffondere la dottrina.... Secondo l' opinione del du-Boulay e del du-Cange fu appunto l' autorità che avevano i vescovi in tutte le università di promovere ai gradi scolastici, che conciliò ad essi il titolo di cancelliere di quegli studi; col qual nome s' intitola parimente il vescovo di Padova » vol. 1. pag. 92 e seguenti.

([1]) Doc. LIX.

([2]) Vedasi questo decreto inserito negli statuti del collegio di teologia nel doc. LII.

versità in Italia nè altrove, le quali non fossero state fondate con pontificio rescritto. Questo però, secondo le idee che allora correvano, non pareva che ancora bastasse, e stimavasi che pel compimento, il lustro ed il nome della nuova università fosse eziandio indispensabile l' approvazione dell' imperatore. Si chiese pertanto e si ottenne dalla Repubblica un decreto dato da Augusta il 4 di aprile 1513, nel quale l' imperatore Massimiliano riconosce e conferma tutti i privilegi e tutte le prerogative della università di Genova, e il potere di conferire i gradi e creare dottori e maestri tanto di diritto canonico ed imperiale quanto di medicina e delle arti liberali ([1]).

Il Senato affidava a ciascuno de' collegi de' dottori il dare gli esami pei gradi dottorali, e quindi le licenze e le lauree sotto la dipendenza e coll' autorità del vice cancelliere Arcivescovo, nella rispettiva sua facoltà. E questo affidamento era esclusivo, cosichè niuno di essi poteva avere ingerimento alcuno nel ramo scientifico, che era proprio dell' altro. Se non che conferendosi i gradi anche nella filosofia, ed essendo questa fondamento indispensabile alle altre scienze, poteva nascere il dubbio a quale de' tre collegi appartenesse il darli. E un tal dubbio nacque infatti e fu origine di contestazioni specialmente tra il collegio di medicina, che intitolavasi pure collegio di filosofia, e quello di teologia, che giudicava gli studi della filosofia più analoghi ed affini ai teologici che agli altri. Inoltre i collegi dovevano essere gelosi che altri usurpassero nel dominio della Repubblica i loro diritti e conferissero licenze e lauree, le quali per mancanza del mandato e della sanzione della Repubblica stessa dovevano tenersi, come erano di fatto, illegittime. Vi ebbero dispute e ricorsi a quest' oggetto. Ci riserbiamo a dirne alcuna cosa nel seguito, poichè non abbiamo finora parlato de' PP. Gesuiti, i quali ne furono la principale occasione.

Il modo di conferire i gradi dottorali era presso a poco uguale ne' tre collegi, e la differenza tra l' uno e l' altro non

([1]) Doc. LX.

era che nella materia degli esami, nel luogo della laurea e negli emolumenti a pagarsi. Quelli di leggi e medicina a principio si davano con solennità e concorso delle principali autorità della città nella chiesa di S. Francesco di Castelletto e quelle di teologia nella grande aula del palazzo arcivescovile, e poi tutte nella chiesa cattedrale. Non ci tratteremo a dire delle cerimonie onde erano accompagnati, tra per averne già fatto cenno parlando del libro 2.° degli statuti di teologia ove sono descritte e tra perchè potranno anche meglio rilevarsi dalle seguenti notizie, che avvisiamo opportuno di dare di due lauree, una in leggi e l' altra in teologia, delle quali abbiamo sott' occhi i rispettivi diplomi conservati nella biblioteca della università.

A 20 di luglio 1558 Pietro Gio. Battista Cattaneo, cittadino nobile genovese, già esercitatosi « con assidue vigilie ne' più celebri studi d' Italia, e data opera al diritto pontificio e cesareo, avendo chiesto il dottorato dopo l' arduo, rigoroso e tremebondo esame privato, riportando in essi tutti i voti favorevoli » presentavasi nella chiesa maggiore di Genova alla presenza del vescovo di Cahorle Egidio Falceta, dottore in *utroque*, vicario generale del rev.^{mo} arcivescovo Gerolamo Sauli e in questa parte per apostolico privilegio Vice Cancelliere dell' alma città di Genova, e del magnifico Francesco Cattaneo Tagliacarne rettore del venerando collegio dei dottori, e dei dottori tutti presenti nella città — Gio Battista Fiesco Ricci — Nicolò Cattaneo Pietra — Francesco Bernabò — Tommaso Doria — Giacomo de Scribanis — Luca de Fornari — Camillo Cicala — Conrado Grillo Dosio — Cristoforo de Federici — Tommaso Morro — Gerolamo Spinola — Lorenzo Anfosio — Bartolomeo Fiesco Ricci — Ottavio de Rivarola — Gio. Battista Fiesco — Barnaba Giustiniano Figolo — Vincenzo Cicala Bondenario — Marco Fiesco Morone — Gio. Battista de Mari — Lazzaro Centurione Fatinanti — Gio. Battista Lomellino de Clavari — Pietro Ravaschiero — Francesco de Ast — Domenico de Franchi da Novi: essendo pure presenti il rev.^{mo} cardinale Cicala, l' ill.^{mo} Gomez de Figuerroa oratore cesareo, l' ill.^{mo} Antonio Doria, non che

molti altri cittadini di Genova, e fra gli altri i nobili uomini Giacomo de Vivaldo, Gaspare Grimaldo de Oliva, e Tommaso Doria testimonii, e i dottori di collegio Nicolò Gentile Senarega, Gio. Battista Lomellino, Ambrogio Spinola, David Promontorio Vaccario, promotori.

Il candidato trattava le quistioni estratte il giorno precedente « con ordine stupendo e grande sottigliezza ed acume. Dopo di che, considerata la nobiltà, la desterità, la scienza, i costumi e la singolare onestà, delle quali all' altissimo ed onnipotente Iddio piacque illustrarlo, come mirificamente dimostrava ne' suoi esami », venne creato e proclamato dottore « con pienissima, libera ed onnimoda potestà, autorità e facoltà nel diritto civile e canonico di leggere, glossare, insegnare, interpretare, avvocare, giudicare, consultare e salire in cattedra. Quindi preso giuramento sui santi evangelii di fedeltà al papa Paolo IV, all' imperatore e al genovese dominio, dopo una dotta orazione del promotore Spinola, gli furono date le insegne di dottore. L' atto è rogato da Giovanni Solaro dottore, notaro e cancelliere del collegio.

Fra i dottori di collegio, che in questo documento troviamo annoverati, meritano particolare menzione il Senarega, di cui già abbiamo parlato, Francesco Tagliacarne, che insieme ad Antonio Roccatagliata e Gio. Battista Doria fu eletto nel 1588 a compiere la riforma degli statuti civili di Genova, Gio. Battista Fieschi più volte lodato nella *Summa silvestrina*, e particolarmente al n.° 6, ove leggesi: *Et dico quod clarissimus iuris utriusque doctor D. Battista de Flisco in quadam suo praeclaro opuscolo dicit*, *etc*, Luca de Fornari, che allo studio delle leggi accoppiò quello delle varie scienze e una mirabile facondia.

Il 15 di aprile 1577 ebbe la laurea legale in Genova Benedetto Giustiniani nato nell' isola di Scio, della quale la sua famiglia era in possesso e da cui volle partirsi per essere stata soggiogata da' turchi, che ne facevano troppo più malo governo. Recavasi a Roma, ove suo padre, che ricco era d' assai, accomodava la camera apostolica, che si trovava in gravi

strettezze, d'ingenti somme. Avendo Benedetto percorso i primi studi con istraordinarii progressi fu dal padre inviato per quelli di legge, prima a Perugia, poscia a Padova, ove assiduamente e con grandissimo frutto vi attese, sicchè in Genova potè conseguirne con molta lode la laurea. Allorchè morì il cardinale Vincenzo Giustiniani suo zio materno, Gregorio XIII dichiarò Benedetto, già iniziato negli ordini sacri, referendario dell'una e dell'altra segnatura. Da Sisto V fu poi eletto tesoriere e nel 1586 ebbe il cappello cardinalizio col titolo di S. Giorgio in Velabro. Fu egli il primo tesoriere perpetuo, e il primo ancora che resse la congregazione de' vescovi e regolari. Da Paolo V fu nominato legato a Bologna, e questo pontefice lo teneva in tanta estimazione che ne chiedeva i consigli e lo adoperava in tutti gli affari più importanti. Il cardinale ben si avvedeva del credito che presso di lui e di tutti godeva, e ricercava con ogni studio l'amicizia de' cardinali, dei principi e de' loro ambasciatori lusingandosi che alla morte del pontefice ne sarebbe eletto successore. Ma, raccoltosi il conclave, le sue speranze rimasero deluse; di che talmente si accuorò che ne morì di dolore, come narra il Ciacconio [1]. Il P. Spotorno dice di lui: « un volume ci vorebbe a lodare degnamente questo immortale porporato, dotto, religiosissimo, liberale e d'immensa carità. Nel governo della Marca e di Bologna mostrò somma prudenza. Morì in Roma nel 1621 nel mese di marzo. Fu sepolto alla Minerva nella cappella del cardinale Vincenzo Giustiniani » [2].

Un altro insigne cardinale fu laureato in leggi in Genova, il patrizio Gerolamo Grimaldi ,il quale compiuto colla laurea i suoi studi in patria andò a Roma, risoluto di meritarsi con costanti fatiche nelle cariche inferiori di salire alle prime. Nel 1621 fu eletto referendario di ambe le segnature da Gregorio XV e poi governatore di Roma. Nunzio straordinario

[1] Vol. 4.° car. 168.
[2] Dizion. storico, statistico ecc. del Casalis art. *Genova* pag. 601.

presso l'imperatore Ferdinando II, governatore di Perugia e del ducato di Urbino, arcivescovo di Seleucia e Nunzio presso Luigi XIII di Francia, fu creato cardinale nel 1643 da Urbano VIII, e nominato all'arcivescovato d'Aix. Il P. Gio. Battista Riccioli lo loda nella dedicatoria della prima parte del suo *Tilmagesto nuovo* di « somma prudenza, di perspicace sagacia d'ingegno, di maturità di consigli, di tempestiva destrezza di agire, di vigilanza di tutte le cose civili, di profonda perizia delle cose ecclesiastiche e sopratutto di singolare probità di costumi ».

Il cardinale Grimaldi scrisse alcune opere, *Costituzioni sinodali — Volumi di lettere delle sue nunziature di Germania e di Francia — Vita di Enrico IV. di Francia voltata da lui dal francese in italiano.* Queste opere lasciò manoscritte ([1]).

L'altra laurea, che ci siamo proposti di riferire, è quella in teologia conseguita nel 1763 da un Giovanni Battista Cicala monaco benedittino cassinese, consultore del santo ufficio. Erano presenti mons. arcivescovo Giuseppe Maria Saporiti, Rinaldo Antonio Bò ex-provinciale de' minori e promotore, Benedetto Giustiniani benedittino cassinese, rettore del collegio, e i dottori Antonio Maria Fabiani de' carmelitani scalzi, maestro — Alberto Roccatagliata de' carmelitani, maestro — Giuseppe Maria Bolino abate di S. Maria di Carignano — Tommaso Angelo Cuneo de' predicatori, maestro — Angelo Francesco Lignago ex provinciale de' minori — Giuseppe Maria Assereto preposito di S.ta Maria delle Grazie — Antonio Maria Paganino canonico metropolitano — Andrea Boggiano — Giulio Ravenna rettore di S. Vincenzo — Giulio Vincenzo Ravenna canonico di S.ta Maria delle Vigne — Giuseppe Maria della Torre arcidiacono — Antonio Maria de Pilo canonico magiscola — Giovanni Battista Spinola preposito di San Lucca — Nicolò Salvi preposito di S. Fruttuoso — Cesare Mongiardino

([1]) Ciacconio vol. 4 car. 622. Michele Giustiniani — *Scrittori liguri* pag. 450.

de' chierici regolari minimi — Giovanni Tommaso Viale delle scuole pie. L'atto è rogato dal notaro Giovanni Girolamo Carnilia, cancelliere del collegio [1].

Non ci è dato citare laurea alcuna in teologia del secolo decimosesto. Noteremo le seguenti del diciasettesimo.

1617	30 di ottobre	laurea al R.	Gio. Battista Durazzo
1619	8 di giugno	»	Andrea Gambono
1621	29 di giugno	»	Pietro di Mendozza Filippo Garassino
1622	10 di giugno	»	Franceso Assereto
1625	12 di settembre	»	Giacomo Spinola
1628	7 di febbraio	»	Orazio Piscarello
1637	29 di marzo	»	Giorgio Lanfranco.

Le lauree in tutte le facoltà furono per lungo tempo date con molta severità di esami in guisa che vennero ovunque assai pregiate e i collegi ne salirono in onoranza. Ne rimangono per essi tutti onorevoli testimonianze, e fra le altre quella non è a tacere di un pontefice dotto e santo, quale fu Pio V. Il dì 6 di febbraio 1572 essendosi raccolto in Roma il concistoro segreto, venne dal cardinale Teanense [2] proposta la chiesa di Venosa pel nipote da parte di sorella del cardinale Vincenzo Giustiniani, quello stesso che resosi domenicano, di 38 anni di età ebbe la dignità di priore generale dell'ordine, intervenne al concilio di Trento e fu creato cardinale nel 1570 col titolo di S. Nicolò *inter immagines*, mutato in appresso in quello di S.ta Sabina. Notava però il

(1) Le lauree, come scorgesi, si davano in Genova con grande apparato e serietà, e specialmente quelle di teologia. A Parigi, ove si conferivano i gradi nella facoltà teologica nel vescovato, ed alla presenza del parlamento e del corpo universitario, a principio erano accompagnate da cerimonie gravi e solenni, ma poscia degenerarono dall'antica dignità. Vi si distribuivano confetti, e il paraninfo pronunciava un'arringa, in cui apostrofando il postulante in maniera buffonesca soleva dire parole di scherzo e lanciare insieme motti mordenti e satirici, che movevano alla risa ed eccitavano clamori indecenti. Il quale uso continuò lungo tempo e fu soltanto abolito nel 1747.

(2) Arcangelo Bianco nativo di Gombalò.

proponente avere l' eligendo bisogno di dispensa pel difetto di tempo, non essendo ancora compiuti i sei mesi dacchè era entrato negli ordini sacri, e per qualche irregolarità incorsa nell'amministrazione dell' ufficio. Tutti convennero col relatore, tranne il cardinale Morone, ed alcuni dissero che dal difetto di tempo fosse dispensato. Ma il cardinale Alciato, che consentì cogli altri intorno al tempo, chiese pure che fosse dispensato pel luogo ove aveva preso i gradi, non essendo stato in una università, siccome ordina il concilio, ma nel collegio di Genova. Allora il cardinale Teanense, che si diceva di quel collegio, asserì che questo aveva la necessaria autorità e voleva sovente replicare, quando dal cardinale di S.ta Severina fu avvertito di ristarsi perchè il Santissimo risponderebbe per lui. Il Papa adunque disse di avere notizia di quel collegio e procedersi in esso rigorosamente tanto in un primo quanto in un secondo esame pubblico, come sua Santità aveva veduto osservarsi, allorchè, se ben fu inteso, era priore del suo ordine nella città di Genova, e principalmente nell' occasione di un certo medico, che dovette assoggettarsi a pubbliche conclusioni. E così fosse praticato in tutte le altre università, poichè sua Santità aveva riprovato i dottorati nel ginnasio di Padova. Alle quali cose l' Alciato ed altri avendo replicato, sua Santità rispose così che tutti gli altri dopo breve opposizione si achetarono. Il cardinale Albani soggiunse: purchè sia dotto, sia dottore ovunque, chè ciò non monta. Al che il Papa sorrise, e così tutti, e il Papa elesse il proposto a vescovo e pastore, e siccome alcuni volevano che fosse detto con dispensa dal difetto del tempo, egli nol volle. Allora il cardinale Paceco camerario del sacro collegio domandò la cedola, ma il cardinale Teanense disse: i nipoti dei cardinali non pagano e il cardinale di S.ta Severina soggiunse: le costituzioni dopo il Morone (1).

Non porremo termine al presente capitolo senza ritornare col

(1) *Ex volum. actorum concistorialium ab anno* 1570 *ad* 1574. *fol.* 104. *die* 6 *febbruarii* 1572 *feria* 4.a *fuit concistorium secretum.*

pensiero un istante al decreto del doge cardinale Paolo Campofregoso del 1487, col quale vieta sotto severissima pena di andare a prendere i gradi dottorali in estere università. Ben si comprende come *fra i degni rispetti*, pei quali fu dettato, fosse quello di troncare un'antica abitudine, imposta dalla necessità, di recarsi agli studi fuori di patria, il diritto di assicurarsi della capacità e delle buone dottrine di coloro, che volevano conseguire il dottorato per esercitarlo in Genova, ed eziandio il decoro medesimo, poichè il ricercare altrove la laurea fino ad un certo punto poteva accennare a minore considerazione e pregio per quella ch'era compartita dai patrii collegi. Malgrado però queste riflessioni non può a meno di giudicarsi, che il decreto in parte era ingiusto, ed in parte troppo rigoroso e per ciò appunto difficilmente applicabile. Ingiusto, perchè mancando ancora in Genova studi delle facoltà ben ordinati, era necessario per farli di recarsi ad altre università. Ora era cosa naturale, che si volessero prendere i gradi da quegli stessi dottori e professori, dei quali si erano seguite le lezioni e le dottrine, e ai metodi de' quali erasi assuefatti. Senza impedire pertanto di prendere i gradi altrove, bastava impedirne l'esercizio in patria a coloro che ritornandovi, fossero già addottorati in una facoltà nella stessa guisa, che nel decreto impedivasi l' ammissione ai collegi contro gli statuti de' collegi medesimi. La pena di cinquecento fiorini era anche per que' tempi eccessiva. Di quindi venne che di rado potevasi esigere, e di rado esigevasi, e non mancava mai un pretesto per derogarvi. Il Senato adunque sovente concedeva per grazia e l'esenzione della pena, e l'ammissione medesima ai collegi. Ne citeremo un esempio assai prossimo all'epoca del decreto. Un Antonio de Rolandi aveva preso la laurea medica in Pisa. Venuto quindi da Sarzana sua patria a Genova v'impalmò la figlia del nobile Daniele Spinola e bramava di stabilirvisi. Al quale scopo, scorgendo necessario di essere ammesso al collegio di medicina, ricorse per grazia al Senato pregandolo a derogare alla condizione di essere nativo

della città e de' luoghi compresi fra i confini determinati dagli statuti, atteso che per affetto era sempre stato genovese, anche allorquando Sarzana era fuori del dominio della Repubblica, di che aveva dato prova sposando una genovese, e all'impedimento di avere preso la laurea in Pisa, perchè ciò fece ignorando la legge che ad un suddito lo vietava. Il suocero Spinola perorò la causa di lui nel Senato, il quale con suo decreto del 17 di giugno 1498, conciossiachè il collegio medico non si opponesse, ed anzi per mezzo del suo rettore Paolo Gentile prestasse il suo assentimento, concedette al postulante la grazia. Al fregosiano decreto si derogò pure nel 1567, quando venne ascritto al collegio di medicina il patrizio Gerolamo Veneroso reduce da Ferrara, ove era stato della infula dottorale insignito. Vi si derogò pel medico Antonio Orengo laureatosi nel 1585 in Pavia. Vi si derogò ogni qual volta se ne presentò l'occasione e vi fu un trasgressore. Se una legge è condannata dalla pubblica opinione e coscienza i magistrati fingono di non avvedersi delle trasgressioni, e quando ciò non possono trovano motivi di perdonarle. Non si abroga talora una legge per non confessarne la inopportunità o la ingiustizia, ma con facile espediente si lascia impunemente violare e cadere.

La legge del 1487 era così male osservata, che il Senato volle richiamarla in vigore con pubblico proclama del 20 febbraio 1634 relativamente al collegio di medicina, nel quale pure si ha ragione di credere che fosse al proposito minore trascuranza che negli altri. Ma una tale disposizione a nulla valse. Un nuovo decreto del 5 di novembre 1648, osservando « che fu fatta con buonissimi motivi, non però, come sarebbe ragione, eseguita », recò, che fosse nuovamente pubblicata con apposita grida in tutti i luoghi del dominio tanto di terra ferma quanto del regno di Corsica » con tutte le pene già comminate, aggiungendo che coloro i quali ad essa contravenissero non dovessero essere tenuti come medici, « e che le comunità, ospedali ed altri, sia chi si voglia, compreso l'opera di S. Giuseppe, non

potessero nè dovessero prendere in condotta nè servirsi di medici, che non avessero *ad unguem* le qualità richieste e prescritte dal venerando collegio de' medici » ([1]). Fu egli per questo meglio osservata la legge? Si applicò la pena da essa fissata? Un Gregorio Cervini di Antonio Maria aromatario, contro i decreti e gli statuti prese nel 1652 la laurea medica in Parma, e ritornato in patria, fingendosi pentito — *ex se ipso resipiscens*, — chiese di prendere gli esami per la laurea e senza altro lietamente l'ottenne. Nell'anno stesso Francesco Antonio Gibbone di Levanto confessò di avere pigliato per ignoranza delle leggi patrie la laurea nell'università di Pisa, *et ad resipiscentiam ductus* — domandò gli esami per conseguirla di bel nuovo in Genova, il che, egli dice, avrebbe fatto anche prima se l'avversa fortuna non avesse fino allora contrariato il suo desiderio e non lo avesse con non più udite procelle in tal guisa annichilato da non potersi promettere per qualche tempo sostanza alcuna. Non solo non ebbe la pena de' cinquecento fiorini, ma gli fu condonata la spesa degli esami nella maggior parte e fu della desiderata laurea rallegrato.

E questa forse fu l'ultima volta che si parlò dell'applicazione di un decreto, che per non essere su giuste basi fondato doveva per sua stessa natura ridursi ad una semplice memoria storica.

([1]) Codice Beningassio pag. 79, facc. 2.

CAPO XVIII.

Scuole di teologia, legge e medicina — Professori genovesi di queste scienze nell' università di Bologna — Come si facessero dai giovani, e dove gli studi per la laurea — Libertà di seguire gli studi ovunque — Instituzione delle scuole grimaldiane — Scuole di medicina allo spedale di Pammatone.

Abbiamo veduto l' esistenza ab antico de' collegi delle facoltà ed accennato quali fossero i loro statuti, i loro privilegi e le varie fasi, alle quali andarono in diversi tempi soggetti. Ma tratteggiandone così la storia un pensiero di continuo stavaci in mente, ed abbiamo sovente ricercato e richiesto: si ebbe in Genova anticamente pubblico insegnamento di teologia, di giurisprudenza, di medicina? Ove è che la gioventù si erudiva per prepararsi ai gradi dottorali? La Repubblica, che tanti decreti fece e sancì pe' collegi de' dottori, quali provvedimenti prese a pro' degli studi delle facoltà?

Or ecco ciò che abbiamo potuto dedurre dalle notizie che ci venne fatto di raccogliere.

Scuole antichissime di teologia furono in Genova dappoichè erano necessarie per l' instruzione del clero ed erano i vescovi obbligati ad instituirle, sorvegliarle e dirigerle. Solevano aprirsi negli episcopii medesimi o presso le chiese cattedrali ove facevano seguito alle scuole di latinità, che all' instruzione de' giovani chierici erano particolarmente dirette. Nel 1235 già erano in Genova scuole di teologia, poichè il 26 di settembre di quell' anno maestro Giovanni preposito di S^ta^. Maria di Castello a nome di essa chiesa consegna ad un certo Gherardo canonico lire cinque per andare allo studio di teologia

l'anno seguente a tenore dello statuto di detta chiesa per gli studenti di teologia. Nel 1300 si spiegavano corsi di teologia ne' principali conventi dei religiosi. È bensì vero ch'erano fatti specialmente per l'instruzione della gioventù consecrata alla vita claustrale, ma è credibile che anche a chierici secolari ne fosse graziosamente conceduto l'accesso. Molta emulazione fra le diverse scuole naturalmente esisteva, come avveniva in altre città, e quindi tutto fa presumere che l'insegnamento teologico non soltanto vi fosse sufficiente, ma non inferiore nemmeno a quello di molte università rinomate. Quelle dei PP. Predicatori e quelle de' PP. Romitani di S. Agostino primeggiavano, e probabilmente in esse si avvalorarono negli studi della sacra scienza que' molti che si trovano o lettori o dottori de' collegi teologici negli altri studi generali (1). Il notaro Nicolò Domenico Mutio raccolse gli atti spettanti a questi ultimi religiosi ed in essi fino dal 1308 sono notati due lettori, fra Martino da Bologna e fra Guglielmo Cavallini di Alessandria, i quali insegnarono amendue la teologia ed uno di essi la filosofia (2). In atto del 1436 annoveravansi fra i lettori que' religiosi che abitavano in S. Domenico, e cinque di essi hanno il tilolo di *maestro* e *professore* di sacra teologia; uno de' quali Pietro de Marini fu tra i primi dodici teologi dell'università di Torino fondata nel 1405, nel quale numero furono pure due altri domenicani liguri, Desiderio e Filippo da Genova (3). Le prove che in questi ordini religiosi richiedevansi per acquistarvi nome e qualità di maestri e salirvi una cattedra erano abbastanza lunghe e difficili per non lasciar luogo a dubbio sulla loro capacità e dottrina.

(1) In nota inserita nel cap. 14. di questa storia de' dottori del collegio teologico di Bologna si noverano nove genovesi dell'ordine de' PP. Predicatori, uno de' PP. Agostiniani

(2) Spotorno — *Storia letteraria* vol. II. pag. 82.

(3) Spotorno ibid. — pag. 83. Un Filippo da Genova leggeva i decreti del 1401 nell'università di Bologna. Se fosse qualificato de' predicatori lo crederemmo senza dubbio lo stesso che leggesse prima in Genova, poi a Bologna e quindi a Torino.

Ne' tempi posteriori al concilio di Trento vennero instituite scuole di teologia ne' seminarii. E già ne esistevano in quello di Genova da lungo tempo, quando l' arcivescovo Giuseppe Maria Saporiti una nuova ne aggiunse da farsi sempre da un sacerdote secolare, come leggesi nella lapide posta sulla porta dell' antica scuola di teologia di contro al salone nel seminario medesimo. In Genova adunque non mancarono da tempi antichissime scuole di scienze sacre, e finchè non ne furono instituite delle pubbliche, largamente alla mancanza di queste supplivano quelle de' conventi e del seminario arcivescovile.

Non così per le scienze legali, filosofiche e mediche. Traccia alcuni di pubblici studi di queste facoltà non troviamo in Genova prima della metà del secolo decimosesto se non sia anche a dire del diciasettesimo, e mentre negli annali delle primarie italiche università incontriamo illustri professori genovesi non possiamo citarne alcuno in patria. Ci sia qui perdonata una breve digressione ad onore del nostro paese nativo, la quale può in qualche parte dimostrare come nella Liguria non mancassero mai uomini capaci di dare un utile e splendido insegnamento nelle varie scientifiche discipline, ma bensì mancasse la instituzione di apposite cattedre. Consiste nella nota seguente de' lettori di Genova e del suo dominio nella sola università di Bologna, estratta dal *repertorio de' professori* di essa compilato da Serafino Mazzetti (1).

1. Giacomo di Albenga, che fu vescovo di Faenza dal 1258 al 1274, fu professore di giure canonico in Bologna verso la metà del secolo decimoterzo e tra suoi scolari si annovera Pietro di Samson.
2. Federico da Genova, il quale nel 1300 venne dal bolognese Senato scelto a lettore straordinario de' decreti con l' onorario di annue lire centocinquanta.
3. Giovanni, figlio di Guglielmo di Luni nel 1302 insegnava la filosofia e l' astrologia. Nel 1303 ottenne dal pubblico

(1) Repertorio ecc. Bologna Tipografia di S. Tommaso di Aquino, 1847.

pei suoi servigi un' annua dotazione di corbe sei frumento — Tiraboschi tom. IV pag. 178.

4. Luciano da Genova dottore di leggi. Nel 1378 era lettore de' volumi e del 1381 godeva l' onorario di lire centonovanta.
5. Andrea da Genova leggeva logica nel 1384.
6. Tommaso di Sarzana, lettore di filosofia naturale dal 1400 al 1426.
7. Filippo da Genova lesse i decreti nel 1401.
8. Giovanni da Genova illustre professore di chirurgia e medicina ed anatomia chiarissimo, dal 1428 a tutto il 1469-70.
9. Gregorio da Genova leggeva medicina nel 1433.
10. Francesco da Genova, leggeva filosofia nel 1452-53.
11. Dalla Torre da Genova lettore di logica dal 1452 a tutto il 1454-55.
12. Francesco della Rovere da Savona, poi Papa Sisto IV, lettore di filosofia e teologia.
13. Moncingoli Bartolomeo Lunense lettore di logica dal 1461 a tutto il 1462-63.
14. Antonio Maria da Sarzana lesse il gius canonico nel 1466, e 1467-68.
15. Leoni Domenico di Giacomo da Zuccano, diocesi di Luni, insegnò la rettorica, indi il 28 di giugno 1561 passò a leggere la medicina pratica fino a tutto il 1591. Pel suo gran merito venne aggregato alla cittadinanza bolognese il 17 di giugno 1580: morì in Bologna il 27 di febbraio 1592 con nome illustre.
16. Dola Giovanni Battista laureato in filosofia e medicina il 3 di gennaro 1567 e nello stesso anno lettore di chirurgia fino a tutto il 1568-69.
17. Rocca Gerolamo da Genova de' minori conventuali, pubblico lettore di metafisica nel 1596 fino al 1598, celebratissimo oratore, che predicò in S. Petronio nel 1596.
18. Fortunio Liceti nato a Rapallo, professore eminente e famoso di filosofia dal giorno 8 di giugno 1637, che fu quello di sua prima lezione, a tutto il 1644-45.

19. Sambuceti Luigi barnabita, genovese. Fu professore onorario di filosofia morale e di teologia dal 1747 al 1767, meno però dal 1760 al 1764.
20. Elena Giuseppe Maria de' predicatori di S. Remo, ascritto al collegio de' teologi, lesse la teologia scolastica dal 1752 al 1775, anno di sua morte.
21. Bertoloni cavaliere, dottore Antonio, di Sarzana eletto professore di botanica il 25 di gennaro 1816, nel 1824 presidente del nuovo collegio medico, autore della *Flora italica*.
22. Bertoloni dottor Giuseppe di Sarzana, figlio del cav. Antonio, succeduto al padre nella cattedra di botanica il 4 di febbraio 1837.

Non vi essendo pubbliche scuole di leggi, di filosofia e medicina in Genova, i giovani, che a queste facoltà volevano intendere, seguivano i loro studi presso i giurisperiti ed i medici più accreditati della città assogettandosi pel tempo necessario alla loro direzione, ricevendone gli ammaestramenti e i consigli e tenendo loro dietro al foro ed al letto degli ammalati. È probabile ancora che taluni de' dottori in quelle facoltà aprissero corsi privati nelle loro case e vi ammettessero i giovani alle loro lezioni. Molti però, e coloro principalmente che volevano fare studi più regolari e robusti, ed aspiravano all' ammissione ai collegi de' dottori, recavansi alle più celebrate università. La qual cosa rilevasi che fosse da tempi antichissimi praticata da coloro che ne avevano i mezzi, chè ben comprendevano essere questa la via più sicura per riuscire ed acquistare nome. Il P. Spotorno afferma di aver trovato nel catalogo degli studenti della università di Bologna molti genovesi inscritti tra il 1269 e il 1291, fra i quali dicianove della sola famiglia Fiesca (1). E per molti anni ancora i giovani genovesi dovettero concorrere a quello studio, e specialmente coloro che alla scienza legale applicavansi, poichè il Federici, citato dal Giscardi nella *Storia ecclesiastica*

(1) Soria letteraria vol. 1 pag. 204.

signor Emanuele Fieschi canonico eboracense fondava in Bologna un collegio con molte rendite onde in ogni tempo sei giovani della famiglia avessero comodità di studiarvi senza spesa alcuna, ma impedito, da morte che lo colse nel 1348, non potè condurre questa opera al pieno suo compimento. Nelle *Memorie storiche della università di Bologna* si dice che i giovani fossero sei poveri giovani genovesi ([2]). Comunque sia la cosa, il conte Pepiniano Fieschi suo nipote ed esecutore testamentario procurò lo stabilimento definitivo del collegio, provvedendo eziandio i convittori d' ogni onesto loro bisogno, colla splendida disposizione del suo testamento del 3 di settembre 1361, e col codicillo dell' 8 di giugno 1364 ([3]).

Se la Repubblica non aveva instituito pubbliche scuole delle scientifiche facoltà e i giovani o dovevano seguire particolare insegnamento, o con grave dispendio ed incomodo recarsi agli studi generali altrove, lasciava loro in compenso la pienissima libertà di seguire, quale meglio credevano, di questi due temperamenti, e scegliendo il secondo, di preferire quegli studi esteri che più loro talentavano. Dai giovani che si presentavano pel conseguimento della laurea e dello esercizio delle facoltà non si richiedeva che tale o tale altro fosse stato il luogo, l' ordine, il modo de' loro studi, nè il programma delle lezioni che avevano seguito: si voleva solo che sapessero, e quindi che si assogettassero in patria allo esperimento degli esami che davansi ne' collegi de' dottori della facoltà. E giusta cosa era, imperciocchè ogni governo provvido ed assennato, non solamente

([1]) Manoscritto che si conserva nella biblioteca della Missione Urbana di S. Carlo. Vol. 1, pag. 285.

([2]) Mazzetti, pag. 287.

([3]) Questo collegio Fieschi era situato nella via del Pratello. Siccome stava all' arbitrio degli alunni il recarsi piuttosto in una università che in un' altra così deviarono da quella di Bologna; il perchè gli eredi e successori del fondatore, i conti Gerolamo e Giacomo Fieschi, ottennero nel 1776 di potere alienare al conte Giuseppe Pallavicini il locale del collegio e nel 1794 di vendere al sig. Vincenzo Galazzi gli altri beni di esso, rimanendo però i relativi prezzi da investirsi a benefizio sempre de' giovani studenti genovesi.

della moralità deve accertarsi, ma eziandio della scienza di coloro che vogliono le facoltà legali, o mediche, o farmaceutiche esercitare. E rispetto al sapere basta la prova degli esami purchè data con ampiezza e rigore, con imparzialità e sentimento profondo di adempiere in questo a grande e sacro dovere. Quando veramente gli esami riescano tali, a quale prò ricercare le minute condizioni di tempo, di luogo e di modo in cui vennero fatti gli studi? La libertà degli studi o non esiste o sta in questo, che sieno tolte tutte le prescrizioni siffatte, le quali ad altro non servono fuorchè ad inceppare e molte volte a tarpar le ali allo ingegno, a rendere gli studi pesanti e noiosi, e a ministrarli a guisa di medicine con meticolose e pedantesche ricette. Il principio di libertà però non può nè deve spingersi tant' oltre da esporsi al pericolo di vederlo degenerare in licenza e da ommettere quella prova o trascurare la maniera più atta a renderla efficace e sincera, poichè troppo più momentoso è al postutto il tutelare contro la imperizia o la falsa scienza la instruzione de' giovani, la fortuna delle famiglie e la vita de' cittadini. Vorrà forse dirsi che la pubblica opinione saprà fare giustizia degli avvocati e de' medici ignoranti, i quali non troveranno clientela? Ma non sempre tutti e sulle prime valgono a discernere la ignoranza dalla impostura della scienza, pochi sono quelli che della pubblica opinione sono in grado di recare questo giudizio e consigliarsi cautamente con essa; sovente ancora essa stessa viene per tempo più o meno lungo illusa e traviata, e quando le vittime sono cadute non vi ha più che a deplorare o maledire l'errore di una libertà malintesa che le fece. Vi ha quindi bisogno di sicure e sapienti guarentigie intorno alla capacità di coloro, che aspirano ai gradi dottorali ed allo esercizio delle facoltà, e queste, escluse le vane clausole e le troppe ingerenze governative, si trovano ne' buoni esami, i quali non nuociono alla saggia e prudente libertà degli studi, ma le servono invece di presidio e decoro. Altrettanto vorremmo dire e potremmo con fondamento della libertà dello insegnamento.

La prima instituzione di pubbliche scuole di scientifiche fa-

coltà in Genova, della quale si abbia notizia, è quella che leggesi nel testamento del dotto notaro e giurisperito e in una benefico e santo uomo Ettore Vernazza, testamento del 1512, pubblicato la prima volta dal Banchero nella sua opera — *Genova e le due Riviere di Genova.* — Quell' illustre cittadino, che nella sua patria non che in Roma ed in Napoli tante opere fondava di sua carità, lasciava un certo numero di luoghi in S. Giorgio, coi proventi de' quali dovesse comperarsi una casa abbastanza capace in quella località che riuscisse più comoda, ove fosse instituito un pubblico studio, in cui leggessero quattro dottori in *utroque*, due il mattino e due la sera, e parimente quattro *dottissimi* medici, che nella stessa guisa allo insegnamento intendessero a giovamento specialmente dei giovani poveri della città e dei sobborghi. A questi lettori egli voleva aggiunti eziandio due buoni maestri di grammatica e di arte oratoria. Provvedeva anche ad una lezione di filosofia morale o di teologia secondo la natura de' giovani, da farsi ogni giorno nella cappella dei notari della città. Oltre di che faceva lo assegnamento di una somma pel mantenimento di un lettore di filosofia ai frati di S. Domenico e di un lettore di teologia a quelli di S. Francesco. La figlia di lui Battistina, nel dar contezza de' suoi genitori, scrive ch' egli aveva pure in animo di fondare una scuola di arti e mestieri per togliere dalla strada i figliuoli poveri (1). Non sappiamo dire se quelle scuole di diritto sieno state realmente aperte, poichè non ne troviamo fatta menzione altrove. Consta bensì della instituzione delle quattro scuole di medicina, imperocchè sulla *colonna Vernazza* erano pagati gli stipendii ai lettori dell' ospedale di Pammatone.

Ciò che ci fa dubitare ancora della effettuazione del legato Vernazza per le scuole legali si è che Ansaldo Grimaldi seniore nel 1536, tre anni prima della sua morte, dovette sentire la mancanza di tale institnzione, imperciocchè, oltre di avere assegnato cinquanta scudi d' oro a ciascuno di dieci studenti di

(1) Banchero, pag. 91, 94 e seguenti.

famiglia di qualunque *lege o arte* e consacrato ingenti somme a svariate opere di patria beneficenza, legava due mila luoghi in S. Giorgio per la fondazione di quattro cattedre di giure canonico, di giure civile, di filosofia morale e di matematica. Per lo che a buon diritto sotto la statua innalzata a suo onore nella sala dell' antica scrittura nella casa di S. Giorgio è detto benemerito della Repubblica per molti suoi benefici accennati nella inscrizione, fra i quali quello di avere disposto affinchè — *in eaque urbe pulsa ignorantia pro ea sapientia et utriusque iurisprudentiae ceterarumque liberalium artium studia revocarentur.* — Questa instituzione nel seguito prese il nome di università grimalda.

Non siamo in grado di determinare con precisione il tempo in cui queste scuole venissero attuate. Non dovevano aprirsi prima che il capitale lasciato a questo uopo fosse, mediante il cumolo dei proventi, giunto ad una somma determinata. Giacomo Giscardi nella sua opera — *Origine e successi delle chiese e luoghi pii* — manoscritto della biblioteca della missione urbana di S. Carlo, afferma che prima del 1569 erano in Genova quattro scuole pubbliche lasciate da Ansaldo Grimaldi seniore e che queste fino dall' anno suddetto furono per decreto del Senato unite alle altre dei PP. Gesuiti coll' annuo censo ai medesimi di scudi trecento di argento. Altri fanno meglio ascendere questo censo a trecento genuine, lo che trattandosi di gesuiti ci pare più verosimile. I Gesuiti quindi con intelligenza e consenso della famiglia Grimalda, dalla quale erano amministrati i legati del generoso antenato, avrebbero traslocato le cattedre grimaldiane colle altre loro al nuovo collegio di S. Gerolamo. Intorno il qual tempo e precisamente il 4 di maggio 1669 il Senato per riconoscere le cure di essa famiglia nell' amministrazione del pio instituto e rimunerare in essa la liberalità del testatore volle dichiarare i Grimaldi confondatori della università. Quelle quattro scuole continuarono sotto la direzione dei Padri, che n' erano pure ordinariamente professori, fino alla soppressione della compagnia. Allora passa-

vano sotto la immediata dipendenza della deputazione amministratrice dell' asse ex-gesuitico, la quale facendo per esse apposito regolamento si reputò a dovere di concertarne le disposizioni coi discendenti del Grimaldi, i quali avevano pure il diritto di proporre alla deputazione stessa e al Senato una bina per la nomina de' professori.

Nel 1579 Angelo Giovanni Spinola quondam Gio.Battista investiva in S. Giorgio quattro mila luoghi da moltiplicarsi per centoventi anni, onde instituire varie opere, cioè una chiesa a' santi Giovanni e Michele con monastero ove risiedessero venticinque monaci benedittini, un ospedale attiguo a detta chiesa pei poveri infermi di ambo i sessi con medico, chirurgo e servitori sotto il patronato de' suoi discendenti e de' governatori dell' albergo Spinola di Lucoli, un collegio, o scuola nella quale fossero quattro dottori e lettori, i quali pubblicamente insegnassero la medicina, la filosofia, il diritto civile ed il canonico, due grammatici per insegnare gratuitamente ai fanciulli. Mediante questi legati andassero esenti da ogni gabella e contribuzione i discendenti da Guglielmo Spinola primo abitatore di Lucoli (1). Della fondazione di queste scuole non si ha notizia. Il Banchero (2) riferisce che nel 1652 il Senato derogando in parte al testamento dello Spinola rivolgeva considerevole parte del capitale suddetto e de' suoi proventi per la fondazione dell' albergo de' poveri di Carbonara, ove al benefico testatore venne eretta una statua.

Per ciò che particolarmente spetta alle scuole di medicina egli è certo non esserne stata in Genova alcuna aperta al pubblico prima della metà del secolo decimosesto nel quale furono instituite alcune cattedre nell' ospedale di Pammatone, che colla aggregazione ad esso di altri minori nosocomii sparsi in varie parti della città aveva acquistato tale un' ampiezza da renderlo uno de' più magnifici e rinomati d' Europa. E certa-

(1) Cart. P. in S. Giorgio, pag. 15 verso, 20 recto.
(2) Genova e le due Riviere pag. 4.

mente furono le quattro cattedre lasciate da Ettore Vernazza, sui fondi del quale, investiti nella banca di S. Giorgio, erano pagati gli stipendi de' quattro lettori. I Protettori di S. Giorgio, ai quali era nel testamento del Vernazza assegnato l'incarico di comperare una casa per collocarvi comodamente le scuole, avranno pensato non esservi casa migliore e ove l'insegnamento medico potesse riuscire più comodo, più pratico, più proficuo di un luogo destinato alla congregazione d'ogni maniera d'infermità, e quindi avranno procacciato o conceduto che fosse dato nell'ospedale. Quando le lezioni s'incominciassero, e quali ne fossero le prime condizioni e i primi *dottissimi* professori non può da appositi documenti ritrarsi: questi probabilmente andarono perduti nell' incendio dell'archivio dell' ospedale, avvenuto sulla fine del secolo passato, che lo distrusse nella massima parte. Quelli, che venne ancor fatto di ritrovarvi negli avvanzi delle fiamme, non danno notizia de' medici studi anteriori alla seconda metà del secolo decimosettimo. Per tracciare brevemente la storia di quell' insegnamento e seguirlo nelle diverse sue fasi siamo ben lieti di riferirne ciò che ne scrive il dotto medico Gio. Battista Pescetto, che si occupò indefessamente della storia della medicina in Liguria e nel 1846 stampò un pregiato volume di biografie mediche piene di utili e saggie riflessioni relative alla scienza, che non possono leggersi senza desiderare la continuazione dell'opera. Egli volle graziosamente communicarci una sua memoria manoscritta intorno all'argomento di cui trattiamo permettendoci di rendere pubblico il frutto delle sue indagini.

Dopo avere accennato come non possa conoscersi se fossero i medici addetti al grande ospedale di Pammatone, i quali vi conducessero i loro alunni, e accanto al letto degli ammalati gli ammaestrassero nella scienza o confermassero nella visita agl'infermi accolti colà in grandissimo numero l'insegnamento dato loro in particolari lezioni, ovvero se questa vantaggiosissima pratica volontariamente dapprima instituita fosse in epoca posteriore sancita e fermata per deliberazione de' protettori e

amministratori dell' ospedale medesimo costituendo così la prima origine di quelle cariche di pubblici lettori di medicina, che in appresso vi furono legalmente e con savissimo provvedimento stabilite, il dottore Pescetto prosegue così: « Comunque procedesse la cosa e qualunque sia stata la prima cagione e il primo impulso per cui i protettori del pio stabilimento intervenissero in sifatta instituzione, certo è che dovettero facilmente sentire qual vuoto lasciasse nell' instruzione la mancanza di un pubblico instituto, ove tutti i giovani bramosi di consacrarsi allo studio delle mediche discipline fossero ammessi, e dovettero quindi essere spinti da carità cittadina a ricolmare quel vuoto. Il perchè verso la metà del secolo decimosettimo, e forse anche prima, vennero alcune cariche di lettore instituite per cura de' protettori dell' ospedale e con provvidi regolamenti ordinate fissando ai lettori conveniente stipendio sui redditi della opera e coi proventi de' luoghi ad essa legati in S. Giorgio. Abbiamo detto verso la metà del secolo decimosettimo, poichè quantunque niun dato storico e positivo della prima instituzione rimanga, pure siamo in grado di argomentarlo da indizii assai significanti. Infatti un medico Gio. Battista Saldo, dottore collegiato e rettore del collegio nel 1649 in 50, stampava in Genova nel 1651 un suo opuscolo, intitolato — *Pro solemni medicinae artis auspicio ad tyrones.* — Nella *Biografia medica ligure* da noi data in luce notavamo come da questa produzione poteva per avventura dedursi, che fin d'allora fosse creata in Genova una scuola formale di medicina pratica. Ma il non conoscere di quell' opuscolo che lo scopo ed il titolo, e il difetto d'ogni altro documento a conferma del nostro giudizio, c' indusse allora ad esprimerci su questo particolare in maniera al tutto ipotetica, e i nostri dubbii rimarrebbero tuttavia quando continuate ricerche non ci avessero posti in grado di stabilire assai bene l'esistenza fra noi di un vero studio pubblico di medicina più di un secolo innanzi all' epoca fissata dal P. Spotorno, e di riconoscere l'instituzione di un tale insegnamento essere stata principalmente opera de' protettori di

Pammatone, i quali con solerzia e cura speciale ne promossero sempre in appresso lo esplicamento e perfezionamento maggiore.

Lo storico documento, di cui intendiamo di favellare, conservato tuttora negli archivi dello spedale, consiste in lunga serie di note intitolata — *Manuale decretorum*, — il quale manuale per ordine non interrotto contiene le decisioni prese dalla Direzione di Pammatone dalla seconda metà del secolo decimosettimo a pressochè tutto il decimottavo.

« Tenendo conto soltanto delle deliberazioni, che risguardano direttamente i medici studi, primieramente notiamo nel manuale i decreti di nomina dei vari lettori, che in questo periodo di tempo si tennero dietro dal Saldo in poi, e in secondo luogo provvedimenti molto importanti proposti in varie occasioni al consiglio de' protettori dell'ospedale dai due deputati all'insegnamento, onde questo prese di mano in mano forma più ampia e andamento più regolare. Un siffatto ordinamento de' medici studi durava perciò da lungo tempo, allorchè nel 1773 il Governo ligure riformava e raccoglieva nell'università in via Balbi gli altri rami tutti dell'insegnamento superiore. Se non che quanto alla medicina, nulla fu allora innovato; tanto è inesatto ciò che lo Spotorno asserisce, che il medico studio si avesse allora soltanto pubblica e reale esistenza in Genova.

» Colla scorta del — *manuale decretorum* — indichiamo i lettori che si succedettero nelle diverse cattedre dell'ospedale dal Saldo in poi, il quale, siccome abbiamo accennato, auspicava con una sua orazione ai medici studi nel 1651 e che moriva d'idropisia il 16 di dicembre 1652, o piuttosto i lettori dal 1665 in appresso, ignorandosi pure se per gl'interposti tredici anni la cattedra rimanesse vacante o meglio, come è a credere, fosse coperta da un lettore, qualunque si fosse, di cui non rimanga memoria.

» Nel 1665 viene eletto a beneplacito de' protettori, vale a dire per durare nella cattedra pel tempo ch'eglino meglio avvisassero, il medico Filippo Trombetta, che l'anno seguente ricevette il titolo di lettore di medicina. Egli entrò poscia nel

collegio de' dottori nel 1667 e ne fu eletto rettore negli anni 1682 in 83, e di bel nuovo nel 1687 in 88, e morì d'infiammazione di cuore il 6 di giugno 1697.

» Nel 1672 fu nominato lettore di anatomia e chirurgia il dottore Onofrio Bolino collo stipendio di scudi cento di argento ogni anno sui proventi della colonna Vernazza, ed ugualmente — *ad bene placitum*, — imperochè è a notare, che i lettori assai di rado si eleggevano subito definitivamente, ma si aspettava a farlo qualche tempo dopo quando se ne fossero vedute le prove, e se ne fosse in certa guisa verificata non solamente la scienza ma eziandio l'attitudine all'insegnamento. Si confermavano poi ogni anno prendendosi occasione dalla conferma di dare loro quegli ammonimenti, che dai magistrati fossero stimati opportuni e necessarii. I nostri antenati adunque intorno all' amovibilità od inamovibilità de' professori la pensavano diversamente da noi. Vi volle più di un secolo per venire nell' opposta sentenza. Dopo un altro secolo potrà con fondamento giudicarsi chi fosse meglio avvisato. Al Bolino, morto di apoplesia il 15 di luglio 1707 dopo essere stato la sesta volta rettore del collegio de' medici dal 1700 in 1701, succedette nell'aprile del 1709, come lettore di anatomia e d'instituzioni chirurgiche, il chirurgo principale dell'ospedale Giuseppe Saint-Clair, detto il chirurgo francese, perchè della scuola di Montpellier, collo stipendio di annue lire mille cinquecento, e durò nella carica fino alla sua morte avvenuta nel novembre del 1735.

» Sotto la data del 20 di gennaio 1678 si legge, che Antonio Antonelli è eletto quinto medico principale dell'ospedale coll'obbligo di leggere tre volte la settimana nella calda stagione l'anatomia e gli instituti chirurgici, e d'insegnarla nell'inverno sul cadavere, e sotto la data del 5 di novembre 1696, che a lettore di anatomia e chirurgia è nominato il chirurgo maggiore Guglielmo Gallo.

» I due protettori deputati alle scuole dell' ospedale nel 1669 erano Giorgio Spinola e Domenico Lomellino. I quali

già d'allora avevano dato apposite norme ed instruzioni in iscritto ai lettori, poichè nelle filze del *manuale decretorum* si trova richiamata una *nota delle scritture et instruzioni consegnate ai signori spettabili lettori delle scuole nel venerabile ospitale di Pammatone*. Altre ne diedero pure nel 1670.

» Nel 1735 i deputati alle scuole mediche Francesco Maria Durazzo e Giacomo Lomellino propongono al magistrato de' protettori di erogare le lire mille cinquecento assegnate al deceduto chirurgo Saint-Clair all'ampliazione dell'insegnamento, imperciocchè reputavasi conveniente lo avere due lettori di medicina, un lettore di anatomia ed un chirurgo per le instituzioni chirurgiche. La proposizione però non essendo stata accolta dal Consiglio, si convenne invece di eleggere, come già erasi fatto nel 1678 colla nomina dell'Antonelli, un quinto medico principale, che fosse insieme lettore di medicina teorica ed anatomia, ed un chirurgo lettore per le operazioni. Al medico lettore veniva assegnato lo stipendio di annue lire mille ed al lettore di chirurgia quello di lire seicento.

» I medesimi deputati nondimeno rinnovarono ben tosto, e precisamente il 25 di febbraio dell'anno seguente 1736, la loro domanda di aumentare il numero de' lettori di medicina e lo fecero con tale forza di argomenti e tanto zelo che nella stessa seduta fu presa la deliberazione di stabilire 1.° una cattedra di anatomia e fisiologia, 2.° una cattedra di medicina teorica, 3.° una di medicina pratica, e 4.° una d'instituzioni ed operazioni chirurgiche. Per l'assegnamento degli stipendii ai lettori il magistrato non trovando sufficienti i proventi della colonna Vernazza determinò di supplirvi per mezzo di altri sussidii. Intanto ai benemeriti promotori dell'importante riforma fu dato l'incarico di *provvedere ad un luogo ove si dovrà fare l'accademia degli studi anatomici dichiarandoli: electi deputati pro bono regimine gymnasii anatomiae et chirurgiae presentis hospitalis*. Ed allora stesso vennero trascelti e nominati i lettori, ingiungendo loro l'obbligo di presentare ai deputati alle scuole il corso delle loro lezioni firmato da cia-

schedano sotto pena della sospensione dello stipendio. Questo obbligo può parere fuor di ragione e ridicolo a chi pensi che i deputati non potevano in generale supporsi giudici competenti della materia, ma non è a recarsi un tale giudizio assoluto ove si riguardi una simile prescrizione come una misura di precauzione contro allo improvvisare delle lezioni, che il più delle volte suole riuscire di frutto assai problematico, e contro il pericolo che i lettori occupati eziandio delle private loro clientele fossero tentati a trascurare le lezioni medesime.

Ecco i nomi de' lettori che vennero nominati:

Contardi Gio. Battista, medico principale, lettore di anatomia e fisiologia *ad beneplacitum* collo stipendio di lire seicento. Egli era dottore di collegio e rimase in carica fino alla sua morte nel 1751.

Balbi Gian Giacomo, medico principale, lettore di medicina teorica coll' annuo stipendio di lire seicento. Questo Balbi era dottore di collegio e ne venne quattro volte eletto rettore, l'ultima volta dal 1746 in 47. Suo padre Giuseppe lo era stato due volte e il suo avo Gian Giacomo quattro. Egli ottenne la sua giubilazione dalla scuola nel 1757 colla pensione di annue lire duecento da prelevarsi sullo stipendio del suo successore. Ma in quella fu presa la deliberazione, che in appresso nessun lettore nè medico nè chirurgo principale dell' ospedale potesse essere ammesso a pensione di giubilazione se non avesse venti anni di servizio in dette qualità e settant'anni di età.

Fasce Giuseppe Maria, chirurgo maggiore, lettore d' instituzioni chirurgiche collo stipendio di lire seicento. Continuò nelle sue funzioni fino alla sua morte nel 1752.

Lavagna Giuseppe Maria, medico principale e collegiato, lettore di medicina pratica collo stipendio di lire ottocento. Egli pure fu quattro volte rettore del collegio, la prima dal 1713 in 14 e l' ultima dal 1753 in 54. Cessò dallo insegnamento nel 1749 e morì di apoplessia in tarda vecchiaia.

» Nel *manuale decretorum* non troviamo citato come professore di medicina nell' ospedale un Gio. Battista Zunini, che

pur tale s' intitola in un volume manoscritto preparato per la stampa, che abbiamo consultato nella libreria del dottor Goggi. Il libro può qualificarsi un trattato di patologia speciale e il suo titolo è il seguente — *Liber primus in quo specialis et universalis febbrium omnium patologia et a praecontine tradebat, an.* 1743.

Brevis tractatus de pulsibus semiotice.

Tractatus de morbis abdeminis et de symptomatibus morborum capitis et pectoris, Jo. Baptistae Zunini in insigni Pammatonis xenodochio medicinae professoris;

Vi troviamo bensì che nel 1739 il magistrato de' protettori incaricava i deputati alle scuole a riconoscere in quale parte dell' ospedale possano riporsi e conservarsi le preparazioni anatomiche ed a provvedere come meglio si potesse all' oggetto.

» Troviamo pure nel manuale registrati i lettori che succedettero ai primi testè menzionati, poichè da quelli in poi lo insegnamento medico proseguì sempre regolarmente e sempre ad esso vennero nuovi sussidii assegnati. Nel 1750 lo spettabile Pozzo Francesco subentra al Lavagna nella cattedra di medicina pratica, a cui segue nel 1759 il medico principale Gio. Antonio Corte. A lui giubilato tien dietro, dieci anni dopo, il medico principale Giacomo Monteverde fino all' anno della sua morte, che fu il 1795.

» Nel 1753 Giuseppe Maria Marengo, medico principale e poi rettore nel 1759 in 60 del collegio de' dottori, sale la cattedra di anatomia e fisiologia succedendo al Contardi. Vi dura fino alla sua morte nel 1766 ed ha per successore Giuseppe Pratolungo, medico principale, dottore di collegio e rettore di esso nel 1786 in 87, che tenne la cattedra fino al 1789 in cui moriva. Allora fu affidata al figlio di lui Gio. Battista inspettore nel 1800 dello spedale, che cessò di vivere nel 1840.

» Ebbe la scuola di medicina teorica nel 1757 il medico principale Pietro Francesco Pizzorno e la tenne fino alla sua morte avvenuta ai 17 di gennaio 1789. Fu due volte rettore di collegio e lo era l' anno stesso di sua morte, quando fu surrogato pel rimanente dell' anno in questa dignità dal figlio Francesco.

» Un nuovo impiego d' incisore e preparatore di anatomia venne instituito nel 1752 ed affidato al chirurgo Allovet francese, a cui nell' anno successivo fu imposto l' obbligo di dettare eziandio le instituzioni chirurgiche. In questo insegnamento gli succedette il medico principale Nicolò Covercelli. Nel 1756 l' eccellentissimo consesso, prolungando per un anno lo incarico all' Allovet, il quale, a quanto pare, non era abbastanza sollecito nello adempimento de' suoi doveri, gli fece intendere ch' esso da lui aspettavasi, che non fallirebbe al suo còmpito attenendosi fedelmente alle instruzioni dategli, dettando al tempo stabilito le instituzioni chirurgiche in lingua italiana e valendosi anche di essa nelle spiegazioni verbali a maggior profitto di tutti i praticanti e barberotti (così appellavansi coloro che nel servizio degli ammalati prestavano le cure ed eseguivano le operazioni della infima chirurgia) e col fornire la stanza anatomica delle preparazioni e disseccazioni, ch' era tenuto mensilmente a fare, e col raccogliervi quelle fatte negli anni precedenti, siccome aveva promesso, acciocchè i protettori non si trovassero delusi nella intenzione avuta nello eleggerlo e confermarlo nel posto. L' Allovet cessava di vivere nel 1761 ed in suo luogo era nominato incisore e preparatore il chirurgo Domenico Lanzeffe, che continuò nello impiego fino alla sua morte nel 1797 ».

Queste sono le notizie che abbiamo stimato pregio della opera di riportare intorno ai pubblici corsi di medicina in Genova dalla erudita memoria del dottore Pescetto. La quale prosegue a discorrere degli studi medici fino al principio di questo secolo, vertendo principalmente sulla instituzione fatta nel 1789 di un corso di clinica affidato al valente medico Nicolò Olivari, che ne fece prima di ogni altro il progetto e ne persuase il bisogno.

CAPO XIX.

Le scuole per le invasioni de' Barbari, benchè non mancassero da per tutto in Italia, pure mancarono in Genova — Decreto di Lottario perchè i genovesi si recassero alla scuola di Pavia — Scuole de' chiostri e delle chiese — Ordinamenti dei Pontefici pei quali si diffondono in Liguria — Prime scuole de' laici — Grammatici in Genova e loro collegio.

Abbiamo finora discorso degli studi delle scientifiche facoltà che preparano al conseguimento de' gradi dottorali, allo esercizio delle facoltà stesse ed alla aggregazione ai collegi. Ora vorremmo dire come i giovani si rendessero di quegli studi capaci, in quali scuole apprendessero i primi rudimenti della grammatica, delle lettere e della filosofia, quali instituti a questo uopo si avessero in Genova. Il quale per fermo è argomento di molta importanza nella storia di un popolo come quello che porge sicuro criterio per giudicare quale sia stato in una data epoca il grado del suo incivilimento; imperocchè siccome questo è sempre effetto della prima instituzione delle crescenti generazioni, nella quale se ne pongono e dischiudono i germi, così rinverte sulla instituzione medesima o trascurandola quando esso va declinando e perdendosi, o promovendola e perfezionandola quando esso progredisce e cresce, rendendone sempre le condizioni consentanee a se medesimo. Se non che troppo più scarse ed incerte notizie ci venne fatto raccogliere intorno a quest' oggetto, non soltanto pel lungo ed oscuro periodo della età di mezzo, ma sì ancora per tempi da noi meno discosti.

Ognuno sa come in tutta l' ampiezza dello impero romano fossero diffuse le scuole, nelle quali la gioventù era ammaestrata nelle lettere e nelle scienze. I barbari invadendo come un tor-

rente che tutto distrugge le spiantò nella maggior parte delle regioni occidentali spegnendovi ogni luce della civiltà latina. La Francia principalmente, ove col massimo furore Atila portava una guerra sterminàtrice, fu ricacciata in una profonda ignoranza e privata per secoli d' ogni maniera di studi. Nè certamente i Goti li serbarono intatti in quella parte d' Italia che assoggettarono al loro dominio. Non può dirsi però che, come altrove, li riducessero a nulla. Sdegnavano essi ogni studio che non fosse quello delle armi. La dottrina sprezzavano perchè non la tenevano in conto di forza viva e lo ingentilirsi reputavano snervatezza e viltà recandosi a gloria il nome di barbari. Basta a dimostrarlo ciò, che i magnati della nazione conquistatrice rappresentavano ad Amalasunta, principessa savia e prudente, che divisava allevare il figlio Atalarico secondo il costume de' principi romani e farlo erudire nelle lettere e nelle arti liberali: Teodorico padre di lei avere conquistato regni comecchè d' ogni scienza ignaro; non avere mai permesso ai suoi che si mandassero a scuola i fanciulli; bastare che imparassero a trattare l' asta e la spada; non chiedersi altro perchè Atalarico regnasse degnamente sui Barbari. I Goti però, come non mutarono gran fatto gli ordini civili dello italico loro regno, così non impedirono le scuole, che nel loro concetto potevano cooperare a renderne i popoli più deboli e sottomessi. Per mezzo delle scuole pertanto in Italia si alimentò, benchè debolmente, la civiltà antica o almeno non si spense del tutto.

Guai però a quelle italiane provincie nelle quali irruppero e stanziarono i Longobardi. Vi sovvertirono intieramente le instituzioni civili, vi recarono l' orgoglio della conquista e la ferocia della barbarie, tutto assogettarono alla forza brutale, e molte città sì fieramente percossero da non meritare più che il nome di *vici*. I popoli ridotti all' estremo de' mali immiserirono, istupidirono straziati dal ferreo governo, e anzi che pensare alla instruzione dovettero tenersi contenti di vivere una infelicissima vita. La maggior parte delle scuole laicali scompar-

vero, a pochissime furono ridotte quelle delle parrocchie e degli episcopii, e l' ignoranza stendevasi ovunque. Fra le città che più patirono certamente fu Genova, poichè intorno al 670 fu invasa e pressochè distrutta da Rottario, il quale dopo una vittoria ottenuta a Modena contro l' impero, soggiogò in breve spazio di tempo la Liguria. Può quindi senza tema di errore affermarsi, che in essa per lungo tratto ogni traccia d' insegnamento cessasse, e non è maraviglia almeno se nelle storie patrie non se ne incontri più per lungo tempo cenno alcuno.

Questa estrema calamità però non fu che parziale in Italia, poichè nè la longobardica rabbia fece prova in tutte le sue provincie, nè dapertutto recò una sì sconfinata sevizie. La sacra fiamma del sapere mandò ancora qua e là una luce benchè pallida e fioca sotto il moggio. Le lettere e le scienze ripararono presso il tempio e l' altare; il chiericato ed il monachismo serbò gelosamente le reliquie della prisca coltura per risorgere a tempi migliori e spandersi nelle altre nazioni imbarbarite. In Roma, in Pavia, benchè sede della longobardica dominazione, in Napoli, in Verona, in Salerno si coltivavano le scienze e si studiavano le opere dei latini e de' greci. Davasi opera ad esse sommamente utile nei monisteri di Montecassino, di Bobbio, di Farfa e di Pescara. Erano splendidi fari di sapere nella notte d' ignoranza, che addensavasi sulle italiane contrade, Simmaco, Boezio, Ennodio e Cassiodoro, il quale riparando dalle agitazioni della corte nel solingo asilo di un chiostro impiegò le sue ricchezze e il suo credito a restaurare il culto delle scienze e delle arti raccogliendo nel suo celebre *Vivariense* non meno di centoquarantotto opere di ogni maniera materie scientifiche, e S. Gregorio Magno, di cui Andres dice: « verso la fine del sesto secolo governò la chiesa universale S. Gregorio, che per le inclite sue virtù e per gli egregi scritti meritò il nome di grande. La sua corte, secondo il testimonio di Giovanni diacono era formata de' più eruditi chierici e de' monaci più religiosi, e le scienze e le arti si avevano fabbricato un degno tempio del palazzo apostolico.

La conquista de' Franchi, che liberò l'Italia dai Longobardi, fu favorevole agli studi, poichè le scuole vennero assai promosse da Carlo Magno in tutte le parti del suo vasto impero. Non ebbe che a secondarne la diffusione in Italia, ove, come abbiamo notato, in una maniera o nell'altra ad onta degli ostacoli opposti dai barbari non mancarono mai totalmente. Egli anzi vi trovò e ne trasse uomini dotti e norme per instaurare le studiose discipline in Francia ed in Germania. Si sa ch'egli condusse in Francia quel Pietro da Pisa diacono che per molti anni aveva insegnato grammatica in Pavia, ed il quale ebbe l'onore d'instituire colà le scuole palatine. Ed è forse in seguito allo incitamento così dato dallo imperatore agli studi che il concilio cabillonense dell'anno 813 formò per gli episcopii ed i monasteri del novello impero un precetto di ciò, che in Italia praticavasi per uso antico, vale a dire di farvi le scuole [1], e che il concilio di Parigi dell'829 confortava Ludovico il Pio ad imitare il padre ed a fondare le scuole in tre parti almeno del suo impero. Si vuole, che Carlo Magno passasse di Genova nello andare a Roma per esservi incoronato imperatore dal pontefice Leone III [2]. Il Giustiniani cita l'opinione di alcuni, *che celebrasse un concilio in Genova* [3], e dice ancora: « e poi la restituzione della città, fatta per opera di Carlo Magno all'imperio di Roma fu governata Genova per mano di conti per spazio di cento anni » [4]. Non vedesi che cosa alcuna vi operasse pel restauramento della instruzione.

Ludovico suo successore, avendo affidato il regno d'Italia al suo primogenito Lottario. questi rivolse cure speciali a riparare i danni del dominio de' Longobardi e a dare provve-

(1) Collect. Concil. XIII.

(2) MS. della biblioteca della università di Genova intitolato *Memorie storiche*, annotato B, II, 13, pag. 36.

(3) Annali lib. 1 pag. 123. Ferrando. Genova 1834.

(4) Ib. pag. 161.

dimenti, affinchè fossero ripigliati gli studi in quelle città ov'erano venuti meno, e la gioventù potesse frequentare le scuole. Nel maggio dell'825 promulgò egli in Cortolona, luogo allora celebre nel territorio di Pavia presso l'Olona ove gl'imperatori avevano palazzo e villa, i capitoli ecclesiastici, il sesto de' quali risguarda le scuole ([1]). In esso lamentando la ignavia e la incuria di taluni, che trascuravano il debito dello insegnamento, ed i quali pare non voglia nominare per sentimento di reverenza al loro carattere, sicchè ogni lume di dottrina ovunque era spento, stabilisce che vi abbiano maestri e si dia la instruzione necessaria alla gioventù in alcune città d'Italia ove meglio convenga per la distanza de' luoghi, affinchè la gioventù meno incomodamente possa accorrervi senza addurre a scusa d'ignoranza o di mal volere la difficoltà del viaggio o la povertà. Da Genova adunque, egli dice, i discenti devono concorrere a Pavia alla scuola di Dungalo ([2]), e que' di Ventimiglia, di Albenga, di Vado, di Alba traggano a Torino. Dungalo fuor di dubbio insegnava la grammatica e la filosofia e forse anche pei chierici la teologia. La scuola di grammatica era allora quella degli elementi della lingua latina sui classici, e quella della filosofia era delle cose umane, chè così definivasi per distinguerla dalla scienza delle cose divine. Il capitolo di Lottario pertanto dimostra, che in Genova, come pure in tutte le altre città della Liguria, mancavano le stesse scuole della lingua latina o quelle almeno nelle quali s'incomincia a riscontrarne le regole e a ricercarne i modi sugli autori del Lazio.

Intorno al suddetto decreto di Lottario, il P. Spotorno ([3]) opina, ch'egli non facesse altra cosa che pubblicare il decreto

([1]) Doc. LXI.

([2]) Dungalo era scozzese e passò la maggior parte di sua vita nello insegnare le scienze a Pavia. Aveva portato molti codici al monistero di S. Colombano di Bobbio, i quali passarono la più parte nella biblioteca ambrosiana di Milano. Veggasi i cenni storici sulla università di Pavia e di Milano di Paolo Sangiorgio. Milano 1831, pag. 27.

([3]) Stor. letter. della Liguria. Vol. 1, pag. 109.

del concilio romano, in cui il papa Eugenio II « si querela della mancanza de' maestri ed ordina che in tutti i palagi de' vescovi e in tutte le pievi si stabilisca un maestro, che insegni la grammatica e spieghi la scrittura (1) ». Questa opinione è mal fondata per ogni verso. Lottario non aveva bisogno di conoscere gli ordinamenti siffatti di Eugenio II per ciò che dispone intorno alle scuole. Aveva gli esempli del magno suo avo, il quale nella vastità dello impero aveva promosso di assai le scuole monastiche, vescovili, capitolari e parrocchiali; aveva i decreti de' concilii cabillonense e di Parigi; non poteva ignorare, che in non poche città italiane erano instituti di scuole con grande giovamento delle lettere, delle scienze e delle popolazioni. Tutto ciò bastava per suggerire ad un buon principe di diffondere il beneficio ne' luoghi, che n'erano ancora privi. Oltre di ciò sarà stato certamente a notizia di Lottario, che i vescovi nello eleggere i parrochi, fra gli altri doveri prescrivevano loro come principale quello di instruire gratuitamente il popolo tenendo scuole nelle loro parrocchie, siccome afferma il Muratori di avere rilevato da diplomi rilasciati nell' ottavo secolo. Così Gisone vescovo di Modena ordina a Vittore arciprete alla fine dello stesso secolo espressamente questo dovere — *in schola habenda et pueris educandis* (2). — Il P. Spotorno probabilmente avventurò la sua congettura per essere incerto della epoca precisa in cui Lottario pubblicò i suoi decreti. Il Muratori infatti, il quale nelle antichità italiane riferisce la legge all' 823, in cui Lottario prese la corona, ne' suoi annali poi dichiara di non potere assegnare con precisione l' anno, nel quale Lottario aggiunse la legge relativa alle scuole alle longobardiche da lui promulgate nell' anno

(1) *In universis Episcopiis, subiectisque plebibus, et aliis locis in quibus necessitas occurrerit, omnino cura et diligentia adhibeatur, ut magistri et doctores constituantur, qui studia litterarum liberaliumque artium habentes, dogmata assidue doceant.*

Baronio annali ecclesiastici *ad annum* 826 — Collet. concil. tom. XIV p. 1008.

(2) Murat. antich. ital. tom. II, pag. 487.

della sua assunzione al trono, e il Tiraboschi protesta di trovarsi nella stessa incertezza ([1]). A noi pare che un tale dubbio ormai non possa più avere luogo, dappoichè nella grande collezione dei documenti storici della Germania di Giorgio Enrico Pertz, la quale per l'accuratezza delle ricerche ed il concorso di uomini eruditissimi, che vi prendono parte, meritamente è tenuta in grandissima estimazione, vediamo riferiti i capitoli ecclesiastici di Lottario senza esitazione all'anno 825 ed al mese di maggio ([2]). Ora il decreto del papa Eugenio è dell'anno 828 o secondo alcuni dell'826, vale a dire posteriore almeno di un anno alla legge di Lottario. È dunque piuttosto a credere, che il Pontefice e il concilio romano abbiano colle loro prescrizioni sul restauramento delle scuole negli episcopii tutti, nelle chiese cattedrali e nelle plebanie voluto richiamare in vigore le instituzioni antiche trasandate per l'avversa vicenda de' tempi, e secondare e suggellare colla autorità ecclesiastica gli sforzi fatti all'uopo stesso santissimo dalla autorità regia.

Difficile opera veramente era quella del ripristinamento delle scuole e della diffusione della instruzione ne' popoli atteso le calamità de' tempi, la scarsezza degli uomini addottrinati e de' libri, e quella indolenza, che per le letterarie e scientifiche discipline s'ingenera negli animi, allorquando per l'instabilità ed il disordine delle instituzioni civili non godono della tranquillità necessaria. Nondimeno assiduamente v'intendevano pontefici e vescovi. E Leone IV, il quale, a quanto ne dice Anastasio nella vita che scrisse di lui, aveva appreso le lettere alle scuole del monistero di S. Martino fuori le porte della città presso la chiesa del beato apostolo Pietro, confermò in altro concilio tenuto in Roma nell'853 i decreti della sinodo precedente, aggiungendo però le seguenti parole, che chiariscono la difficoltà di ottenere quanto era a desiderare: « quantunque di rado si ritrovino nelle pievi i maestri delle

([1]) Storia letter. ital. tom. III, pag. 144.
([2]) Monumenta Germaniae historica — Hannoverae 1835. Vol. III, pag. 249.

arti liberali, pure non manchino mai quelli della divina scrittura e gl' institutori degli ecclesiastici doveri » (1). Parimente Gregorio VII nella sinodo da lui convocata in Róma ordinava che tutti i vescovi facessero in guisa da avere nelle loro chiese una scuola di lettere. Somiglianti prescrizioni facevansi da Alessandro III e da Innocenzo III nel 3.° e nel 4.° concilio lateranense. Anche il pontefice Onorio III diede utili ed efficaci provvedimenti a pro degli studi. Egli depose un vescovo perchè di grammatica ignaro, il che richiama in memoria ciò che si narra di Carlo Magno; che raccomandasse ad alcuni vescovi di Francia o Germania di apprendere almeno il *pater noster*. Frattanto per queste premure de' pontefici e de' vescovi, de' monaci e del clero « anche nelle barbarie del decimo secolo le lettere furono portentosamente salvate, imperocchè anche in quel tempo non mancarono le scuole de' grammatici e quelle dei filosofi, nelle quali si studiavano le latine lettere, la scrittura, l'aritmetica, e talora le scienze profane, eziandio a cura de' laici. Queste scuole conservavano in tutta la classe mezzanamente culta dell'Italia la rimembranza de' grandi poeti, oratori, scienziati latini e coi nomi di questi anche gli usi, e le leggi e le forme romane. E furono queste scuole che preservarono sempre l'Italia dalla barbarie, onde Giesebrecht conchiude (2): *In Italia per saecula illa, quae barbara potissimum merito censentur extitit nexus atque coniunctio inter artes liberales a veteribus excultas et disciplinas ac litteras quas ex eis haustas aevum illud promovit, quod medium vocatur* » (3).

In questa lotta ostinata tra la luce e le tenebre, in questa persistente azione dell'ecclesiastica autorità nello innalzare sua voce, che sola era capace a tenere in rispetto la barbarica in-

(1) *Etsi liberalium artium in plebibus, ut assolet, raro inveniantur, tamen divinae scripturae magistri et institutores ecclesiastici officii nullatenus desint.*

(2) De litterar. stud. apud Ital. Berolini 1845.

(3) Collectio salernitana, Salvatore de' Renzi, Napoli 1852. vol. 1, pag. 24.

solenza, a vincerne gli spiriti efferrati, a piegarla a più miti costumi e alla fede doveva a poco a poco entrare ne' popoli la persuasione del bisogno della instruzione e de' vantaggi che da essa rampollano. Nè Genova poteva starsene indifferente ai benefici influssi ed incurante dell'insegnamento consigliato e prescritto a nome della religione medesima; tanto più che sotto il reggimento de' suoi consoli godeva di una discreta tranquillità, andavasi a buoni ordini civili componendo e per mezzo della navigazione e de' traffichi avendo frequenti relazioni con altre nazioni di maggiore cultura avevasi facile mezzo di ritrarne tesori di utilissime notizie e dottrine. La potente attività del Comune, che nell'undecimo secolo era già assai cresciuto in prosperità ed in grandezza, doveva pure estendersi alle lettere ed alle scienze e quindi alle scuole, che sono la consueta e migliore sorgente d'instruzione. Della quale nostra asserzione è prova assai chiara che Genova non tardò poi lunga pezza ad avere storici illustri e poeti ed uomini nelle sacre e profane discipline molto versati e conoscitori della lingua latina e greca, provenzale ed araba. Non ebbe pure al principio del secolo decimo terzo, siccome abbiamo accennato, i suoi collegi de' giudici e di filosofia e medicina? Ora questo è sicuro argomento di una coltura assai diffusa e di non poco anteriore, imperciocchè simili instituzioni non sogliono tutto di un tratto formarsi, ma sì essere frutto maturo di una lunga preparazione.

Le scuole però, nelle quali dapprima la gioventù si erudiva, dovevano essere appunto quelle degli ecclesiastici e degli ordini religiosi, poichè di altri pubblici stabilimenti d'insegnamento non s'incontra fino a tempi meno remoti alcuna menzione nelle patrie memorie. Il P. Spotorno dice: « I dominicani, stabiliti che furono in Genova, non tardarono a stabilirvi lo studio », e nelle carte raccolte dal Muzio troviamo « *actis in scholis dictorum fratrum* (di S. Domenico) all' anno 1229, ed *actum in scholis* dello stesso convento sotto l'anno 1236. Meritava di essere notato il principio di tali scuole onde

sortirono sempre religiosi ornati di molta dottrina. Di ginnasii aperti dal pubblico non trovo memoria » ([1]). È cosa indubitabile, che in quelle scuole era maestro il domenicano Giovanni Balbi, autore di un dizionario latino che volle intitolare *Catholicon*, conducendolo a termine dopo molti anni di fatica nel 1286 e premettendo ad esso la grammatica, l'ortografia, l'etimologia e la sintassi, non che i principali documenti dell'arte rettorica e della prosodia. E Giovanni fu il primo, che ponesse mano alla composizione di un vocabolario latino in Italia come il Caffaro a scrivere annali e Simone monaco un lessico medico-botanico.

Quanto alle scuole degli ecclesiastici ne esistevano certamente in Genova molto innanzi alle testè citate de' domenicani, ed è a credere che fossero tanto nelle cattedrali e nelle parrocchie quanto ne' monisteri restaurate fino dal cadere del secolo nono o al cominciamento del decimo. Erane una certamente presso la cattedrale di S. Lorenzo al principio del secolo dodicesimo prima ancora della consacrazione fattane nel 1118 dal papa Gelasio, imperocchè fra le principali dignità del capitolo trovasi il maestro delle scuole. Nel febbraio del 1111, Adalberto abate del monistero di S. Siro presentavasi per ordine del vescovo Airoldo nella chiesa di S. Lorenzo ai consoli Guido Spinola, Guido di Rustico di Rizo, Gugliemo Bufferio e Gandulfo Ruffo per rivendicare alla chiesa di S. Siro la decima intera della eredità de' figli di Rustico di Caschifellone, Caffaro, Oberto, Guiscardo, e nella canonica gli era acconsentita la domanda alla presenza di molti cittadini, fra i quali Guglielmo Embriaco, e Villano preposito della cattedrale, ed Oberto arcidiacono, ed Ogerio *maestro delle scuole*. I quali non pare si acchetassero così di leggieri al laudo de' consoli, poichè anche venti anni dopo il capitolo ne appellò al pontefice Innocenzo II quando recandosi in Francia passava da Genova.

([1]) Stor. letter. della Liguria vol. 1. pag. 309. Il P. Spotorno, affermando di non trovare memoria di pubblici ginnasii, intende per fermo di riferirsi a tempi anteriori al secolo 14.°, o tutto al più ai primi anni di esso.

Non avendo egli allora tempo di esaminare la quistione, al suo ritorno nel 1133, l'anno stesso in cui il vescovato di Genova fu innalzato ad arcivescovato, chiamò a se a Pisa i querelanti, e ben ponderate le ragioni delle parti pronunciò che la decima in contestazione dovesse restare alla chiesa di S. Siro, imponendo perpetuo silenzio intorno alla cosa ([1]). Nella sentenza è richiamato il laudo suddetto de' consoli, e il preposito della cattedrale Villano, e l'arcidiacono Oberto, e il maestro delle scuole Ogerio. Questo documento basta a farci riconoscere nel 1111 la esistenza delle scuole capitolari; intorno a che non può rimanere dubbio alcuno, dappoichè allora certamente il titolo non era senza l'ufficio.

In sul cadere del secolo dodicesimo le scuole clericali dovettero anche meglio sì in Genova che in tutta la Liguria viemaggiormente diffondersi. Ed ecco su quale argomento la nostra congettura si fonda. Il Giustiniani ne' suoi annali riferisce (e ne fa pure cenno il Caffaro), che nel 1179 « il reverendo Ugo arcivescovo della città fu chiamato da papa Alessandro III all'universale lateranense concilio, ove andò accompagnato da Oberto Preposito e da Ogerio Galetto, magiscola della chiesa cattedrale, e da Enrico d'Oria e Nuvolone secolari. I quali tutti furono molto allegramente e con grande onore ricevuti dal pontefice romano e da tutta la corte, ed ottennero confirmazione di tutti i privilegi della città. E fu concesso al magiscola di Genova d'usar la mitra nelle feste solenni, e fu fatto suffraganeo il vescovo di Albenga dell'arcivescovo di Genova ». Ora in quel concilio espressamente si comandò, che, acciocchè i poveri non rimanessero privi del beneficio che arrecano seco loro le lettere, in ogni cattedrale dovesse essere un maestro, che facesse gratuitamente scuola ai chierici e ad altri scolari poveri e che perciò gli venisse assegnato qualche beneficio onde poter vivere onestamente; che se tal costume era stato altre volte in altre chiese ovvero in altri

([1]) Doc. LXII.

monisteri, di nuovo vi s'introducesse, e che per la licenza di tenere scuola non si esigesse prezzo da alcuno, nè si vietasse ad alcuno il tenerla quando avesse avuto l'approvazione e fosse creduto abile a tale impiego. I quali provvedimenti furono poscia inseriti nel corpo delle leggi canoniche ([1]), ove due altre leggi si veggono dello stesso Alessandro III su questo argomento, cioè che non nelle cattedrali soltanto e in quelle chiese, ove tale uso era già introdotto, ma in tutte, purchè avessero rendite a ciò bastanti, il vescovo insieme col capitolo dovessero eleggere un maestro ad instruire i chierici ed altri giovani ancora nella grammatica ([2]). Posto ciò, è credibile, che l'arcivescovo Ugo e coloro che lo accompagnarono a Roma, penetrati dall' autorità del concilio ed animati da quello spirito di carità paterna da cui era mosso il Pontefice e che ne informava le parole, abbiano al loro ritorno in patria posto ogni loro studio nel mandarne ad effetto i providi e santi ordinamenti intorno alle scuole instituendole sollecitamente in tutte le parrocchie ove fossero state necessarie, e nelle quali o non fossero mancate o avessero potuto formarsi rendite sufficienti all'oggetto. Grandi ancora per fermo dovevano essere le difficoltà di tali instituzioni sia nel ritrovare maestri capaci, sia nel provvederli di beneficio per la loro sussistenza, sia pur anco per la mancanza di libri e pel loro prezzo elevato così che gli scolari poveri difficilmente erano in grado di procacciarseli ([3]); nondimeno è a riflettere, che la carità è industriosa e sa vincere difficoltà anche maggiori. Del rimanente al *magistro scholarum Januae* scriveva lettera in

([1]) Decret. l. V. Tit. V. *de magistris.*

([2]) Veggasi Tirab. vol. III pag. 218.

([3]) Potrà farsi una qualche idea della rarità e del prezzo de' libri circa i tempi de' quali si ragiona, dai brani seguenti di atti notarili.

In Notaro Nicolo de Porta II, 53 — *Ex inventario Jacobi de Platealonga notarii ». Item librum romanciorum de quaternis novem quem posuerat in pignore Percival Auriae: item quaternos decem romanciorum; item debebat recipere a Petro de Sancto Petro de Arena sol.* 40 *pro quibus habebat quemdam librum Boncompagni in papiro scriptum; item*

data del due di maggio 1200 il papa Innocenzo III. Nel febbraio del 1239 Ugo, maestro delle scuole di Genova, è giudice delegato dal papa tra Rubaldo di Cogorno e Giovanni Auricola. Nel maggio del 1254 maestro Rubaldo era rettore delle scuole nel palazzo arcivescovile, e nel marzo del 1274 un Tedisio (Fiesco) era maestro delle scuole della chiesa genovese (1).

Il primo cenno di scuole fatte da laici in Genova s'incontrerebbe nel 1248, se pure potesse affermarsi che laico fosse quel Pagano, maestro delle scuole, che il 5 di agosto prometteva a Corrado Calvo banchiere di ammaestrare Guglielmino ed Emmanuele suoi figli nel salterio e nel Donato di modo che sapessero bene e competentemente leggere a giudizio di un buon maestro e ciò mediante il prezzo di lire dodici (2). Certamente era laico quel reggente delle scuole di grammatica, di cui si fa menzione in atto del 20 di maggio 1384 con queste parole — *Magister Antonius* de *Varcio regens scholas grammaticales in civitate Januae fatetur dotes Catherinae uxoris suae in lib.* 300.

habet in pignore a quondam Percivale Auriae libros tres romanciorum parvi voluminis et de litera minuta (1275).

Giovanni de Corsio 1. 14 *Magister Salvus emit a Deotesalve Oliverio librum qui dicetur Avicenna de Fysica pro L. 30 sol. 2* (1266).

Simon Vatassio *III. Q. 52. Aiguinela uxor quondam medici vendit librum vocatum digestum vetus; item librum vocatum instituta pretio lib. 10. Id.* III. B. 63.

Le citazioni di questi atti si riferiscono alla collezione di codici già spettanti all'archivio della Repubblica di Genova trasportati a Parigi e rimessi quindi in Torino, i quali è sperabile non passerà lungo tempo che saranno restituiti all'antica loro sede.

Intorno alla rarità dei libri anche in tempi assai posteriori ci rammenta aver letto, che nel 1432 in tempo del concilio di Basilea, i padri che lo componevano furono obbligati a prendere ad imprestito dall' abate di Cluny diverse opere di S. Agostino, di S. Ambrogio, di S. Fulgenzio, che loro mancavano, offerendone cauzione e pagando le spese del trasporto.

(1) Vedasi — Descriz. di Genova 1846. vol. II. pag. 424.

(2) In atto del 13 maggio 1274 è rammentato un Asmeto, saraceno di Tunisi, nominato dal Comune cancelliere per insegnare le lettere saracene delle quali facevasi sentire il bisogno pei commerci, che i genovesi avevano sulle coste dell'Asia e dell'Africa.

Nel secolo decimo quarto pertanto prendevano ad aprire scuola di grammatica in Genova i secolari o fossero genovesi e liguri, o traessero a Genova dalle altre parti d' Italia allettati dai guadagni che da quello insegnamento ritraevano. Le private loro scuole il Comune secondava con opportune disposizioni e su di esse esercitava la sua sorveglianza ed una discreta ingerenza, affinchè non rimanessero per avventura in balìa di maestri che onesti e capaci non fossero. E non più tardi della ultima metà del secolo stesso dovette determinarsi ad aprire alcune scuole al tutto da esso dipendenti, poichè già allora dava annua provvigione a dottori di grammatica e fuor di dubbio la dava affinchè facessero scuola. Così si legge in nota delli 14 di marzo 1374, che il magnifico dottore di grammatica Antoniolo de Calcina ne riceveva l' annuo assegnamento di cento fiorini, ossia di lire cento venti cinque di Genova (1). La quale nota accenna già alla esistenza in quel tempo di un collegio di dottori di grammatica. Quelle scuole del Comune però vennero soppresse nel 1593 (2), o che il frutto non rispondesse al dispendio, o che fossero divenute superflue a cagione delle scuole introdotte dalle nuove corporazioni religiose. Comunque ciò sia, si scorge chiaramente, che allo entrare del secolo decimo quinto in Genova erano molte scuole di grammatica, delle quali buona parte di maestri venivano da altre italiane provincie, e che già eravi allora stabilito, oltre le scuole, un collegio di dottori di grammatica avente i suoi particolari statuti (3). Se non che è a dire nel tempo stesso che l' osservanza di questi, o non fosse ancora pienamente formata, o già declinasse, e che

(1) Ecco la nota, quale sotto la data sovraccitata si trova nel libro de' maestri razionali *Magistrorum rationalium* del Comune di Genova nell'archivio di S. Giorgio per l'anno 1374. *D.° Magnificus Antoniolus de Calcina Doctor grammaticae. — Eius provvisio est de florenis centum in anno videlicet de 125 libris Januae.*

(2) Descrizione di Genova del 1846. vol. II, pag. 432.

(3) Vuolsi credere, che questi statuti si trovino nei codici già mentovati spettanti all'archivio della Repubblica e finora esistenti in Torino. Non venne però fatto di ritrovarli.

in quelle già gravi disordini avessero luogo. Il che rilevasi dai due seguenti documenti del 1400, che sono decreti o del governatore francese Collaredo di Callevilla o del capitano pel re di Francia Battista Boccanegra, ne' quali si lamenta la trascuranza delle regole del collegio, e meglio dichiarandole se ne prescrive l' esatto adempimento, e severi provvedimenti si prendono contro i maestri colpevoli.

Il primo principalmente risguarda la promozione de' grammatici al collegio de' maestri e vi si danno provvedimenti tanto per riconoscere la capacità e moralità de' semplici maestri, quanto di quella dei candidati all' aggregazione del collegio medesimo. A conseguire la quale si richiedono prove intorno la vita e i costumi e un esame. Della condotta prendono informazione due del collegio de' notari: danno l' esame due maestri del collegio de' grammatici, gli uni e gli altri trascelti da' sindicatori della città, in mano dei quali pigliano giuramento di adempiere fedelmente l' incarico. E i sindicatori pronunciano l' ammissione o il rifiuto secondo la deposizione di quelli, e secondo ciò che meglio pare loro di fare per l' utilità del Comune. Il secondo, da cui si chiarisce che molti erano in Genova i maestri de' fanciulli, poichè accenna che vi concorrevano da ogni parti d' Italia, dalle Marche e dai Ducati, dalla Toscana e da Napoli, dalla Sicilia e dalle Romagne, vieta ai maestri di questi luoghi d' insegnare la grammatica ai fanciulli sotto pena niente meno che di fiorini mille d' oro. Ammettasi pure che tali docenti trovassero in Genova, e più che altrove, molto lucro, e che questo appunto fosse il motivo di tanto concorso; ma quando ve ne fosse stato un certo numero capace di pagare quella multa converrebbe dire che quello pei grammatici fosse il secolo d' oro in Genova. Eppure un atto del 15 di gennaio 1441 dimostra che Pietro da Sarzana *rettore* delle scuole di grammatica si obbliga d' insegnarla durante un quinquennio per lire due ciascun anno [1]. I trasgressori, dice il

[1] Atto esistente ne' sovraccitati codici in Torino.

decreto, che non fossero in grado di pagare quella somma sieno fustigati (povera dignità magistrale!) e carcerati e mandati in perpetuo bando da Genova e dal suo distretto. Nè la cagione di sì rigoroso provvedimento fu quella di favoreggiare i maestri genovesi, lasciando loro libero il campo, ma bensì una cagione *putrida et dictu orribilis et auditu* (1).

I maestri di grammatica per essere ammessi a fare la scuola dovevano subire due pubblici esami e prestare mallevaria per lo adempimento de' loro doveri. Senza questo doppio esame non potevano essere aggregati al collegio. Ma era nel 1533 invalso l' abuso di differire a men retto fine il secondo esame e intanto di ammetterli a reggere le scuole e alla aggregazione al collegio, nè la dovuta mallevaria si prestava. Per ovviare a simile inconveniente e fare osservare gli statuti, il doge Giano Maria di Campofregoso e il consiglio degli anziani con decreto del 26 di aprile dell' anno suddetto ordinarono che nè all' ufficio dell' insegnamento nè al collegio fosse più ammesso alcuno, il quale non avesse soddisfatto a quelle condizioni sotto la pena da stabilirsi dai sindicatori del Comune (2).

Il titolo di *reggente* le scuole di grammatica dato nel 1384 a maestro Antonio de Varcio, quello di *rettore* di esse dato nel 1441 a maestro Pietro da Sarzana, sembrerebbe già accennare da que' tempi e in appresso a un corpo di scuole di grammatica laicali sotto una sola direzione e soggetto a determinati regolamenti, di cui il reggente o rettore fosse il capo. Ma questo corpo come componevasi? Forse di tutte le scuole grammaticali della città dipendenti dal collegio de' grammatici e dal suo rettore, come tutte le farmacie dipendevano dal collegio farmaceutico e da' suoi consoli, o piuttosto dipendenti del Comune, che trascegliesse uno de' maestri più meritevoli per dirigerle e sorvegliarle? Ovvero quel corpo era un' associazione

(1) Doc. LXIII

(2) Doc. LXIV. — *Ex libro diversorum anni* 1533, fol. 25 fra i codici succitati esistenti in Torino.

di più maestri per fare le diverse progressive classi de
matica, formata da colui che ne rimaneva il rettore o
o concertata fra loro stessi che si eleggevano un cap
quale ipotesi il numero di somiglianti aggregazioni
crescere giusta il bisogno ed il lucro? Noi non abbiamo
storico indizio per accogliere con ben determinata
piuttosto l' una che l' altra di tali congetture che si pres
al pensiero. Però stimiamo preferibile quella di un co
tutte le scuole di grammatica, soggetto a leggi date o
vate dalla pubblica autorità, secondo le quali sia ass
un maestro reggente o rettore, che visitandole e dirige
conservi fra di esse la regolarità e il retto ordine d' insegnamento. Al che pure ci muove il tenore dell' ultimo documento da noi riferito.

Comunque fosse la cosa, è indubitabile che l' amore degli studi e la coltura andava nel quindicesimo secolo crescendo e allargandosi, e comprendevasi ognor meglio l' utilità ed il decoro di cui sono sorgente. E in Liguria le diverse città studiavansi a gara di procacciarsi a pubbliche spese un buon insegnamento nelle lettere e nella filosofia, chiamando anche a questo uopo taluno degli uomini che in esse elevassero onorato grido in Italia. Il Verzellino nelle sue memorie manoscritte di Savona scrive sotto l' anno di 1419, che Giovanni Aurispa celebre letterato siciliano « fu accordato dagli anziani a leggere umanità ai figliuoli cittadini » e nel 1444 era colà ad insegnare la grammatica e la rettorica Mario Filelfo figlio del rinomato Francesco, con salario di lire cento all' anno e lire venti per pigione di casa pagatagli dal pubblico. In Genova vennero successivamente chiamati ad una pubblica cattedra di lettere Paolo Partenopeo, Giacomo Bonfadio, Gian Pietro Maffei. E vi fu pure invitato Torquato Tasso, e doveva venirvi, ma poi non venne.

CAPO XX.

Fondazione delle scuole e del collegio de' PP. Gesuiti — Cooperazione di alcune famiglie genovesi nel fornirlo di largo censo — Collegi Del Bene, Soleri e Durazzo — Fondazione delle Scuole Pie — Carattere di queste e lodi ad esse date pel metodo loro d' insegnamento.

Ossia che da scuole laicali non coordinate con sapiente temperamento fra loro ed a studi maggiori, e prive d' ogni altro incitamento che non fosse quello della ambizione o del lucro, onde lo insegnamento ben sovente riducevasi ad un traffico di regole e di parole, non si credesse di ritrarre il frutto desiderato; ossia che la memoria e l' esempio delle antiche scuole chiericali bastasse ad inspirare in esse maggiore fiducia al paragone quando fossero proseguite o ripigliate cogli opportuni miglioramenti; ossia infine che lo spirito del secolo sedicesimo, fecondo di molte ed utili creazioni d' instituti religiosi per sopperire ai grandi e sentiti bisogni di sociale beneficenza, destasse nelle città e nei comuni il desiderio d' invocarne l' opera ed esperimentarne la efficacia per la instruzione ed educazione della gioventù; è incontrastabile, che non soltanto in Italia, ma in tutta l' Europa si domandavano con istanza e con volenteroso animo si accoglievano le scuole de' nuovi ordini religiosi, che all' alto e nobilissimo scopo dello insegnamento si dedicavano. De' quali il primo in ordine di tempo fu la Compagnia di Gesù, che appena fondata da S. Ignazio, si diffuse maravigliosamente. Non che le scuole e i collegi fossero l' unico

suo oggetto, poichè essa abbracciava tutti gli svariati rami ai quali le altre corporazioni claustrali partitamente intendevano; ma erano l' oggetto che più stavale a cuore come principalissimo instrumento di acquistare quella grande e smisurata influenza a cui agognava, tanto più che fin da principio si rivolse con particolare predilezione allo ammaestramento e alla direzione delle classi più ricche e potenti, mediante le quali poteva prendere in mano direttamente lo indirizzo morale delle popolazioni e indirettamente ancora lo indirizzo politico. Ed è a riconoscere che nel novello arringo dello insegnamento essa entrava con tutte le forze necessarie e collo apparato più promettente, imperocchè fino dal primo suo nascere possedeva numerosa schiera di uomini di zelo pienissimi, versatissimi nelle lettere e nelle scienze, ed insigni per dottrina in ogni parte dell' umano sapere (1).

Molte italiane città adunque chiamarono i gesuiti ad erudire la loro gioventù, e Genova non fu delle ultime a farlo. Nel 1553 avendo predicato nella cattedrale il famoso Diego Lainez, che fu generale dell' ordine, il Senato ne tolse occasione di domandare al fondatore di esso alcuni de' suoi religiosi, i quali aprissero in Genova un pubblico ginnasio. Accoltivi onorevolmente nel 1554 tennero dapprima le scuole presso S.ta Maria delle Grazie: poscia i religiosi maestri cresciuti in numero si trasferirono nelle abitazioni della SS. Annunziata in Portoria. Nel 1582 poi, un P. Vipera essendosi procacciato favore ed

(1) Nella bolla di fondazione della compagnia di Gesù di Paolo III del 27 di settembre 1540, tanto Ignazio Loiola quanto i suoi compagni sono tutti qualificati come maestri delle arti, *magistri artium*, della università di Parigi. Quando Ignazio si recò in quella città, vi fece gli studi de' quali fino allora era sfornito, nei collegi di S.ta Barbara e di Montaigu, e Francesco Saverio insegnava la filosofia nel collegio di Beauvais. I gesuiti si recavano per istabilirsi in Parigi l' anno stesso che vennero in Genova, cioè nel 1554, ma v' incontrarono allora viva opposizione del parlamento, del clero e della università. Non riuscirono ad avere le lettere patenti di Francesco II, che ingiungevano al Parlamento di registrare le bolle della loro ammissione e de' loro privilegi, che nel 1560.

aiuto per edificare un collegio, comperarono a questo uopo alcune case presso il monastero di S. Sebastiano, detto di Pavia. Se non che quelle monache si opposero alla opera secondate in questo dall' arcivescovo Cipriano Pallavicini, onde dopo molti contrasti fu giuocoforza ai padri di desistere e rivolgersi altrove. Nel 1608 fecero acquisto di altre case presso la chiesa ed il convento di S. Siro, ov' erano i padri teatini; ma questi tosto ad opporsi, o che temessero la vicinanza, o che ne tornasse pregiudizio al loro convento ed ai loro diritti. Fu dunque una gran lite, che finì colla peggio de' gesuiti, i quali dovettero cedere eziandio le case al prezzo stesso con che ne avevano fatto l' acquisto. Non erano uomini da sgomentarsi e desistere dal proposito, ma bensì si avvidero che bisognava andare più cauti. Allora si ritrassero presso l' antica e piccola chiesa di S. Gerolamo *de Roxo*. Quivi il 30 di luglio del 1623, in atto del notaro Gio. Battista Cangialanza comperarono da Stefano Balbi, che vendeva tanto a suo nome proprio quanto a quello del fratello Antonio e del nipote Francesco, alcuni siti, parte de' quali aveva egli stesso acquistati l' anno precedente dai PP. Carmelitani. Questi, che avevano lì presso il loro convento di S. Carlo, pare che dapprima se la intendessero meglio coi gesuiti che non le monache di S. Sebastiano ed i teatini, e non vollero fare o non ne ebbero modo, opposizione al nuovo stabilimento. Però in appresso dovettero pentirsi della vendita fatta ai Balbi, e rompere essi pure una lancia coi loiolesi affine di preservarsi dalle loro pretese. Ecco ciò che l' Accinelli ne dice nella storia di Genova per l' anno 1722. — « Volendo i PP. Carmelitani scalzi di S. Carlo alzare la fabbrica già da qualche anno intermessa della loro libreria a lato delle scuole de' PP. Gesuiti del collegio in strada Balbi trovarono della resistenza. I gesuiti a forza di ordigni, arieti e macchine rovinarono il già incominciato lavoro. La loro prepotenza spalleggiata dal doge Cesare de Franchi e dall' autorità di molti patrizii arenò la giustizia dei carmelitani. Finalmente la curia arcivescovile decise a' 2 di marzo in favore di questi con so-

lenne intimazione, e l' auditore Bottari compose speciose centurie di sonetti contro l' attentato dei gesuiti e del P. Emanuele Spinola procuratore del collegio » — E l' argomento era in vero di poema degnissimo e di storia! ([1])

Ma ripigliamo il filo della narrazione, che abbiamo lasciato trascorrere all' aneddoto. Il giorno stesso dell' acquisto, che i gesuiti fecero dal Balbi, in altro atto dello stesso notaro il P. Paolo Balbi gesuita rinunciava a' suoi due fratelli Stefano e Antonio ed al nipote Francesco tutti i suoi beni ereditarii, colla condizione che fossero essi tenuti a fabbricare in breve spazio di tempo collegio e scuole a favore della compagnia a cui egli apparteneva — *edificari et perfici scholas collegii.... brevi e fundamentis construendi in presenti civitate Genuae* — La fabbrica però non ebbe cominciamento che nel 1630, poichè in istrumento del 12 di marzo di quell' anno, rogato dallo stesso notaro, si dice, che essendo giunto il tempo di por mano alla fabbrica delle scuole dovevasi nel tempo stesso provvedere a quella di più stanze pei religiosi, ond' era mestieri deputare

([1]) Abbiamo potuto ritrovare la raccolta di queste curiose centurie, che rimasero manoscritte, intitolata la *Gesuiteide*. Vi sono sonetti non privi di facilità ed eleganza e sovrabbondanti di sale satirico e di mordacità. Ecco per saggio il primo sonetto proemiale:

Le berrette, i cappucci, i preti, i frati,
Le liti, le discordie e le contese,
Gli assalti, le percosse e le alte imprese
Che non si udiron mai ne' tempi andati;
Le scúole chiuse e i gesuiti armati,
Gli scalzi del Carmelo alle difese,
Le mura diroccate a' due del mese,
Il concorso del volgo e de' soldati;
Il grandinar de' sassi, e i nuovi e rari
Ordigni che in mezz' ora opraron tanto
Con abbatter le fabbriche e i ripari;
Del frate suonatore (*) il petto infranto,
Il templo offeso e i profanati altari,
E il non volervi dar rimedio io canto.

(*) I carmelitani all' assalto gesuitico si diedero a suonar le campane a martello, onde fu gran concorso di popolo specialmente dalla vicina contrada di Prè.

due architetti a farne il disegno e distinguere le spese che spettavano allo Stefano Balbi. La dichiarazione degli architetti ebbe luogo il 27 di maggio 1634. Le scuole adunque furono aperte nel nuovo locale tra il 1634 e il 1640, e vi continuarono fino alla soppressione della compagnia. Ad esse, come già si notò, vennero qualche anno dopo aggregate le quattro cattedre della fondazione Grimalda. Non sapremmo veramente affermare quali e quante fossero quelle scuole gesuitiche a principio, nè quali proventi pel mantenimento de' maestri avesse il Senato assegnati. Possiamo bensì dire con precisione in che consistevano nel 1471, cioè poco prima della soppressione, poichè si rileva dal catalogo delle case, dei collegi e dei religiosi della compagnia nella provincia milanese.

Nel collegio di Genova erano ventidue religiosi, ed oltre le quattro classi inferiori di latinità affidate a maestri non gesuiti, vi erano

Due cattedre di retorica coi maestri P. Boasi Bartolomeo e M.° Silvetti Francesco Saverio,

Una di matematiche coperta dal P. Correard Francesco,

Una di fisica coperta dal P. Dotto Francesco Luigi,

Una di logica coperta dal P. Gallo Vincenzo,

Due di teologia scolastica coperte dal P. Figari Gio. Antonio e P. Moro Lorenzo,

Una di teologia morale coperta dal P. Vacchelli Ignazio,

Una di diritto canonico coperta dal P. Gentile Gio. Battista.

Ognuno sa quanto inframmettenti e procaccianti sieno stati in ogni luogo e tempo i gesuiti. Non è dunque a dubitare che fino dal primo loro stabilimento in una città doviziosa come Genova non abbiano saputo procurarsi larghi mezzi coi quali mandare ad effetto il disegno della fondazione delle scuole e di un collegio magnifico e giovare la compagnia di quel di più ancora che potesse crescerne maggiormente la potenza. Abbiamo toccato come nel 1582 il P. Vipera avesse già ammassato fondi sufficienti per comperare case presso il monistero di S. Sebastiano e per edificarvi un collegio quando non avesse

incontrato ostacolo per parte di quelle monache e dell' arcivescovo. Molti cittadini con larghe somme contribuivano alle richieste dei padri. I Balbi si obbligavano alla costruzione del collegio di S. Girolamo nella via che prende nome da essi. Francesco Maria Balbi comperava la piccola chiesa di S. Girolamo, che anticamente apparteneva allo attiguo monistero delle monache eremitane di S. Agostino, il quale poscia nel 1477 accolse le terziarie domenicane, che cadute in povertà di mezzi alienarono nel 1540 ogni loro avere in favore dell' ospedale di Pammatone, e demolita quella chiesuola fece in luogo di essa dalle fondamenta innalzare nel 1668 la chiesa novella allato del palazzo delle scuole, e la donò ai PP. Gesuti, aggiungendo il titolo di S. Francesco Saverio a quello di S. Girolamo con cui volle conservare l' antica denominazione, onde in fronte ad essa leggesi la inscrizione

D. Hieronymo et Francisco Xaverio
Franciscus Maria Balbi
Anno 1668.

Fra i maggiori benefattori del collegio furono Paolo Doria, che vi legava pingue censo, e Maria Maddalena Durazzo coi suoi figli Ippolito e Vincenzo, amendue ascritti alla compagnia (1), e Giacomo Lomellino, che resosi gesuita, con atto del 21 di aprile 1704 divise il suo patrimonio tra il collegio di S. Girolamo, e quello di S. Ignazio in Savona coll' onere del mantenimento di alcuni alunni nei loro convitti. Ed oltre siffatte donazioni sapevano i padri anche industriarsi nel fare fruttare i loro capitali, e moltiplicarli. Può formarsene una tal quale idea dalle premure che non isdegnavano di prendere a vantaggio altrui. Ecco ciò che si legge nel dizionario del Casalis (2) —

(1) Giacomo Giscardi — Origine e successi delle chiese, luoghi pii, ecc... Al titolo — università e collegi di Genova. MS. nella biblioteca de' missionarii urbani.

(2) Dizionario storico, geografico, statistico ecc. di Goffredo Casalis — Art. Genova — pag. 1531.

« La soppressione dell' ordine de' gesuiti aveva fatto provare ai capitalisti di Genova una perdita tanto singolare quanto crudele. È noto il credito che avevano que' religiosi appo le famiglie genovesi che avevano adottato la loro direzione. Disponevano essi delle amministrazioni di un gran numero di stabilimenti pii, che tutti riccamente dotati dovevano collocar con vantaggio i loro peculii. I gesuiti che s' intromettevano in tutte le cose avevano indotto la loro divota clientela a lasciare ad essi la cura de' profitti di tale collocamento, e dopo avere così riunito molte cospicue somme di denaro, le avevano sotto il loro proprio nome impiegate in massa nei prestiti di Vienna e ne ripartivano gli annui prodotti agl' interessati. Quando si pubblicò l' abolizione della compagnia di Gesù tutti que' capitali furono confusi nella confisca de' beni degl' Ignaziani, che la regina d' Ungheria si appropriò. La corte di Vienna non volle più mai a questo riguardo sentire alcun richiamo, nè ammettere alcuna prova a vantaggio de' capitalisti genovesi che perciò dovettero soffrire que' gravissimi danni. Tra quelli che allora soggiacquero a maggiori perdite si noverò un particolare collegio fondato da una ricca famiglia di Genova, del quale i gesuiti avevano collocato a Vienna la somma di un milione e duecento mila lire ». — Vedremo in seguito quale fosse il patrimonio già appartenente ai PP. Gesuiti nella Liguria, che per decreto del Senato fu devoluto a profitto della università e delle scuole di strada Balbi. A quale collegio si accenni ci verrà notato favellando ora qui brevemente di alcuni collegi stabiliti in Genova per la instruzione ed educazione della gioventù.

Nei primi anni del secolo decimo settimo venne fondato un collegio specialmente destinato pei giovani che aspirassero al sacerdozio, poichè Gerolamo Del Bene nel suo testamento del 4 di giugno 1611 in atti del notaro Giacomo Cuneo aveva lasciato per esso una buona parte del pingue suo patrimonio. I giovani, che dovevano appartenere a parrocchie fuori di Genova, vi erano ammessi generalmente dai diciannove ai trenta

anni. L'articolo 16.° del regolamento fatto dal fondatore pel collegio statuisce che nel primo anno di loro ammissione intendano agli studi della grammatica, nel secondo a quello di umanità e quindi per due anni seguenti almeno ai casi di coscienza: l'articolo 40.° che tutti anderanno alle scuole del collegio del Gesù, e l'articolo 43.° dice: « Il collegio Del Bene sarà appoggiato così negli studi come nelle cose spirituali al collegio della compagnia di Gesù di Genova,...... ed il rettore di esso si persuada che tanto meglio sarà il suo collegio quanto più dipenderà dal rettore della compagnia di Gesù, da cui dovrà pigliare indirizzo e consiglio — ». Da queste parole del regolamento è manifesto che il collegio a principio aveva un rettore non gesuita, ed un'amministrazione separata dall'asse gesuitico. Con quella raccomandazione però della dipendenza dalla compagnia ed affinchè il collegio procedesse il meglio possibile, chi non avrebbe preveduto che la compagnia non tarderebbe a prenderne la direzione e l'amministrazione? Così fecero infatti assai presto i gesuiti, e nel 1771 n'era rettore il P. Antonio Negroni, a questa carica nominato fino dal 26 di dicembre 1765, ed aveva seco altri due religiosi, il P. Cavagnari Gio Domenico ministro e ripetitore del convitto, il P. Morando Francesco Maria maestro di teologia morale.

Un altro collegio lasciava alla direzione ed amministrazione de' gesuiti il medico Gio. Battista Soleri con suo testamento rogato dal notaro Pietro Battista Garibaldi il 9 di dicembre 1679. Dovevano essere quindici alunni, de' quali due di Savona, due di Bussana e gli altri di Taggia. Quando di questi luoghi mancassero, vi subentrassero giovinetti della Riviera tra Savona e Ventimiglia, compresi i paesi alla montagna. Per essere ammessi subissero gli esami della grammatica: vi stessero agli studi sei anni. Il collegio venne aperto nel 1738 in una casa di sua spettanza presso la chiesa di S. Pancrazio. Alla morte del testatore avvenuta nel 1683, l'asse saliva a lire 339872. 10 di Genova. Il 15 febbraio 1728 per la morte della moglie di lui e per altri legati era cresciuto fino

a lire 664464. 16. 17. Questo capitale, dieci anni dopo l'apertura del collegio, doveva oltrepassare il milione. Metà dell' annua rendita era più che sufficiente al mantenimento di esso. Non è pertanto eccedere nel calcolo l'affermare, che nel 1773 alla soppressione della compagnia avesse impiegata in Vienna la somma di un milione e duecento mila lire, che è quella, che il Casalis asserisce essere andata perduta per essere intestata ai gesuiti, il collegio a cui egli accenna non potendo essere altro che il collegio Soleri, il quale effettivamente si sa aver fatto colà grandissime perdite. Questo collegio sussiste tuttavia. Grazie ad una diligente amministrazione sopravegliata dal governo, la sua finanza venne restaurata e portata a circa ventidue mila franchi, coi quali mantiene diciannove alunni. I gesuiti tenevano nel collegio Soleri quattro religiosi, i quali nel 1771 erano il P. Pallavicino Gian Carlo rettore dal 9 novembre 1758, il P. Trabucco Domenico ministro de' convittori, il P. Ferreri Francesco, e il P. Gervasoni Carlo.

Un altro collegio pei giovinetti nobili venne pure in quel torno instituito da Giovanni Luca Durazzo, che moriva il 29 di luglio 1679. Gli alunni abitavano una casa attigua al palazzo de' Durazzo situato in faccia a quello del collegio di S. Girolamo, del quale erano obbligati a frequentare le scuole.

Le quali cose abbiamo qui stimato non essere superfluo di notare sia perchè spettano alla storia della università che subentrò ai gesuiti ed ebbe nel locale del collegio dalla loro soppressione in poi sua stabile sede, sia per rendere meno incompiuta la notizia, che ci siamo proposti di dare, della introduzione e del progresso dell'instruzione secondaria e dell'educazione della gioventù in Genova.

E per questa ragione medesima avvisiamo non dovere pretermettere un' altra instituzione di un corpo di scuole, la quale principalmente diretta all' instruzione del povero si rendette assai benemerita della città, ove ancora al dì d'oggi sussiste, porgendo in ogni tempo copiosi frutti di virtù e di

dottrina, renduti ancora più grati e meritevoli dalla sua povertà e modestia! Vogliam dire delle Scuole Pie. Con questo titolo, dal quale si comprendesse che col sussidio gratuito delle lettere umane insegnavasi la pietà, quel grande e santo filosofo che fu Giuseppe Calasanzio apriva in Roma un ginnasio pei poveri fanciulli sul declinare dell'autunno del 1597 e nel 1618 instituiva una congregazione di religiosi, che con voto solenne si consacravano per tutta la vita all'insegnamento della gioventù. Questo instituto, che soccorreva ad uno de' più sentiti e profondi bisogni della società, ch'era principalmente rivolto a togliere le classi inferiori dall'ignoranza, nella quale è riposta la più umiliante e funesta delle schiavitù, e che il primo doveva far discendere negli ordini popolari la luce e il beneficio inestimabile della instruzione civile e scientifica, che fino allora era stata tenuta privilegio per poco esclusivo de' grandi e de' ricchi, non poteva non essere dall'universale desiderato ed accolto con favore, tranne da coloro che dall'ignoranza e perciò dall'avvilimento e dalla superstizione del popolo traggono argomento di avara e superba dominazione, e di farlo servire quale instrumento cieco e passivo de' tenebrosi loro fini. Costoro bensì si adoperarono a tutt'uomo per suffocare al primo suo nascere lo instituto calasanziano, ma inutilmente. Lo stesso bisogno, che inspirava il santo pensiero della sua creazione, lo faceva trionfare in Roma delle grandi persecuzioni delle quali col suo fondatore fu fatto per qualche anno il bersaglio. Cadde, ma tosto risorse, si ampliò, si diffuse. Nel 1623 il Calasanzio era venuto in Liguria per recarsi a Savona ed a Carcare, ove fondava i collegi delle scuole pie, che tuttavia vi fioriscono per numero di convittori e scolari, per regolare e sincero insegnamento e per eletti frutti di cristiana e civile educazione ed instruzione. Al suo ritorno in Roma essendo egli passato per Genova affine d'imbarcarvisi sopra alcune galee, che partivano per Civitavecchia, i reggitori della Repubblica gli fecero calde instanze che volesse mandare i suoi religiosi per aprirvi le scuole. Que' che si chiarirono più premurosi della nuova institu-

zione furono i patrizii Marc'Antonio Doria, Gian Nicolò Spinola, Giulio Pallavicino, e Gio-Battista Saluzzo ([1]). Il santo promise e li mandò l'anno appresso. Ospitati dapprima presso la piccola chiesuola di S. Girolamo in Castelletto ebbero dipoi sito nell'interno della città. Contenti di assai povere condizioni, tutti intenti all'unico esercizio del loro ministero vi condussero sempre le scuole con generale soddisfacimento e colle benedizioni di tutti. Ebbero maestri insigni per sapere letterario e scientifico e dalle loro scuole uscirono gli uomini che meglio si distinsero ognora nel foro, nel sacerdozio e in ogni più nobile disciplina. Il P. Molfino e il P. Molinelli furono tra gli ultimi e più grandi teologi della Repubblica; i PP. Sanxay, Fasce, Delle Piane, Solari, Masucco, Gagliuffi, Musso, furono professori illustri dell'università; il P. Ottavio Assarotti diede alla sua patria il primo instituto de' Sordomuti in Italia. Anche presentemente le scuole pie godono in Genova molta estimazione per l'eletto insegnamento che danno, e noverano sempre quel numero maggiore di scolari, che la ristrettezza del locale loro consente. Ecco ciò, che di esse si dice nella descrizione di Genova pel 1846 ([2]): « concorrevano allo insegnamento i PP. delle scuole pie che nel 1621, aperte le due prime case in Carcare e in Savona, la terza fondavano in Genova nel 1623 ([3]) ad instanza del serenissimo Senato e tanto estesero l'opera loro diretta in modo speciale alla coltura delle medie classi da potere aprire nella Liguria dieci case e convitti. Amici di cuore del popolo non furono essi così servili osservatori degli antichi sistemi scolastici che non anteponessero a questi l'avvanzamento della gioventù loro affidata per lo studio delle belle lettere, nel quale essi

([1]) Della storia della vita, virtù e fatti del ven. P. Giuseppe della Madre di Dio, libri cinque descritti da Innocenzo di S. Giuseppe lucchese, sacerdote del medesimo instituto, rettore del collegio ecclesiastico di Roma. In Roma 1734, stamperia di S. Michele.

([2]) Vol. II. pag. 425.

([3]) Le date sono anticipate di un anno.

i primi introdussero sistemi razionali d'insegnamento, i quali benchè riprovati in principio perchè nuovi, furono poi con leggieri cambiamenti di nome non solo accettati ma prescritti dal magistrato della riforma ». Giuseppe Banchero, che nell'anno stesso mandava in luce l'opera già citata — *Genova e le due Riviere* —, termina l'articolo sulle scuole pie con queste parole ([1]) »: Io non mi stenderò a tessere encomii a questo instituto: la missione affidata dal fondatore ai suoi seguaci è il più bell'encomio, che dirsi possa, cristiano ed evangelico nel grado il più sublime. Dio paghi le fatiche usate a pro del popolo. Dio colmi di sue celestiali benedizioni l'instituto de' padri delle scuole pie ».

([1]) Veggasi pag. 492.

CAPO XXI.

I Padri Gesuiti danno lauree in filosofia e teologia — Quindi reclami al Senato del collegio de' teologi — Decreti del Senato all' oggetto — Reclama pure il collegio di medicina — Il rettore dei gesuiti è delegato dal Senato a conferire le lauree agli studenti del collegio.

È proprio de' PP. Gesuiti, ovunque giungano a porre il piede, di cercarvi il dominio diretto o indiretto di ogni cosa. Quindi a credere tutto essere di loro diritto, ad usurpare tutte quelle ingerenze che venga loro fatto maggiori, ad ingegnarsi di abbattere e distruggere con tutti i modi possibili gli ostacoli, che ai loro conati si oppongano. Il quale carattere, che direbbesi instintivo ed ingenito della compagnia, tanto è in essa connaturato, come le procacciò la soggezione di molti, così la rendette oggetto di odii implacabili, e come la innalzò qua e là ad una effimera e passaggiera grandezza, così le fu cagione d' irreparabile rovina. Di questo spirito fu effetto una disputa di molti anni la quale i gesuiti suscitarono per le lauree in filosofia e teologia, che l' ordine di questa storia non ci permette di passare sotto silenzio: cosa per se stessa di poco momento, se vuolsi, a petto delle lotte ostinate ch' essi destarono e sostennero ovunque e particolarmente in Francia, e colla università di Parigi, ma non per questo meno curiosa e capace a mettere in evidenza la solita tattica loro e la stessa tenacità di proposito nel tendere al conseguimento del loro fine.

Quando eglino ebbero nel loro collegio cattedre di filosofia e teologia si credettero in diritto di dare lauree in queste facoltà, e incominciarono a darne in teologia nel 1628. Usavano però una certa misura in questo, onde non risvegliare di un tratto troppo vive apprensioni e reclami. Le davano ad intervalli più

o meno distanti gli uni dagli altri secondo che ne pareva loro più propizia l'occasione. Così ne diedero nel 1629, nel 1639, nel 1642, nel 1650 ed altre ancora nel seguito. Ed accortamente invitavano ad intervenirvi i primarii magistrati della Repubblica, tentando così di stabilire due premesse favorevoli al loro disegno, e cioè, quella del tempo durante il quale avrebbero esercitato il loro diritto, che avrebbe conseguito il carattere di una inveterata consuetudine, e quella del riconoscimento di esso per parte della pubblica autorità in certa guisa rappresentata dall'intervento de' suoi più distinti ufficiali. Se non che il collegio de' teologi, il quale era stato dalla Repubblica delegato a dare in suo nome le lauree in teologia, vedendo usurpata la stessa facoltà dai padri della compagnia, reclamò ripetutamente contro quella usurpazione, rappresentando, come appartenendo per la bolla di Sisto IV. del 1471 il diritto di dottorare esclusivamente nei suoi dominii alla Repubblica, questa ne aveva dato l'incarico soltanto al collegio, nella stessa guisa che per le lauree in legge ed in medicina lo aveva dato al collegio de' giudici e dei medici: i gesuiti pertanto offendere non solo il potere competente per delegazione al collegio teologico, ma sì pure direttamente il diritto della Repubblica, diritto del quale essa godeva per la concessione pontificia esclusivamente *quoad omnes*, e del quale essa doveva essere tanto più gelosa in quanto che, lasciandolo impunemente ledere dai gesuiti, sarebbe stato come perduto, imperocchè tutti sarebbero ad essi ricorsi per conseguire più facilmente quella laurea, e anche le altre corporazioni religiose insegnanti la teologia avrebbero potuto procacciarsi gli stessi titoli, ai quali pretendevano appoggiarsi i gesuiti ([1]). A che dunque avrebbe servito al Senato di avere con tanto desiderio richiesto al pontefice, e con tanto piacere conseguito la facoltà di dare i gradi dotto-

([1]) Vi erano altre corporazioni religiose in Genova, che insegnavano la filosofia e la teologia. Rinomate furono fra le altre in Genova le scuole di teologia de' PP. Scolopii. Fra gli ultimi maestri che ne occuparono con lustro le cattedre si rammentano ancora il Molinelli, il Guasco, l'Assarotti.

rali, se in grazia di una corporazione religiosa la lasciasse perdere e l'abdicasse? Più importare alla Repubblica il conservare il privilegio intatto delle lauree in teologia che quello delle altre scienze, poichè questo per avventura offeso e pel non uso abusivamente perduto, poteva essa di per se facilmente ricuperarlo, ma non essere sì facil cosa, perduto quello per lo stesso motivo e per esserne entrati i gesuiti in possesso, il ripigliarlo di suo proprio diritto, dovendosi dipendere, trattandosi di cosa sacra, dall'autorità pontificia. La quistione poi non essere soltanto tra i gesuiti ed il collegio di teologia, al quale certamente riuscirebbe di danno e disdoro il vedersi spogliato da quei frati dell'onorevole ed antico diritto esclusivo, ma vertere principalmente tra quelli e la Repubblica, che n'era rivestita, che n'era sempre stata a ragione gelosa ([1]), che aveva per le lauree nominato suo vice cancelliere l'arcivescovo, che pel conferimento di quelle di teologia aveva unicamente delegato il collegio. Queste ed altre ragioni esponevano più volte i dottori di teologia e con essi i più zelanti e sinceri sostenitori de' diritti della Repubblica.

In occasione di somiglianti rappresentanze il Senato rivolgevasi ai suoi consultori per sentire le ragioni delle parti: formava a quest' uopo commissioni particolari di senatori; emanava qualche suo decreto; ma i savii non avevano voce deliberativa, le commissioni ordinariamente procedevano mollemente per le influenze gesuitiche e dopo avere protratto a lungo le cose scioglievansi senza avere nulla conchiuso: i decreti pare che non fossero dai PP. tenuti in molta considerazione. Così il Senato nel 1651 e nel seguente 1652 fece due decreti, ne' quali espressamente proibiva, che niun altro fuorchè il venerando collegio dei teologi potesse dottorare in teologia, e non di meno i gesuiti diedero una laurea nel 1653, ed altre ne diedero in seguito. Un nuovo decreto pur fece in data

([1]) Dal principio del privilegio fino al 1628 non era mai avvenuta derogazione alcuna, come attestarono in loro relazione al proposito i magnifici Agostino Salinero e Stefano Lasagna savii della Repubblica.

del 12 gennaio 1656, nel quale direttamente ordinava al reverendo rettore del collegio de' gesuiti di nulla innovare in questa materia, ma il reverendo rettore non si tenne obbligato a desistere ed ubbidire.

A questo decreto del 1656 diede pure occasione un' altra circostanza, che sopravvenne, relativa alle lauree in filosofia, che pure i gesuiti pretendevano dare. Il collegio de' dottori in medicina dicevasi pure de' dottori in filosofia, e la delegazione della Repubblica fatta ad esso di dare lauree era stata interpretata tanto in ordine alle lauree mediche quanto alle filosofiche. Per lo che i dottori medici vedevano di mal occhio e mal comportavano che il collegio teologico conferisse pure le lauree in filosofia, ed era più volte ricorso a quest' oggetto al Senato perchè impedisse la cosa. Ma il Senato non aveva mai preso, per quanto può argomentarsi, una decisione a quest' oggetto, forse perchè giudicava, che meglio si addicesse al collegio tomistico che al medico il dottorare in una facoltà, che per sua natura e i suoi metodi ha più attinenza colla teologia che colla medicina. Il collegio medico pertanto mostravasi ormai rassegnato per quelle lauree almeno che il collegio di teologia dava ai giovani che si mettevano su per la carriera ecclesiastica. Allorchè però si vide che i gesuiti davano le lauree filosofiche agli alunni del loro collegio, i dottori medici si aizzarono contro l'usurpazione gesuitica con assai maggiore risentimento che non avessero fatto mai contro i teologi. In seguito al loro ricorso il Senato incaricava i due senatori Franzone e Lomellino ad ascoltare le ragioni delle parti ed a riferirne. E fu dietro alla loro relazione che emanò il summentovato decreto del 12 di gennaio, il quale ebbe il medesimo risultamento dei precedenti.

La lite tra il collegio de' teologi e i gesuiti proseguì o si rinnovò più acerbamente nel 1673, quando questi, essendo nuovamente a cagione delle lauree accusati da quelli, dovettero esporre chiaramente le ragioni di loro condotta. Il Senato deputò due senatori Francesco Maria Garbarino e Ago-

stino de Franchi a riconoscerle ed esaminare i fatti, e proporre quindi il loro giudizio. Tre ragioni principali i gesuiti presentavano: la prima, che da cinque sommi Pontefici avevano avuto facoltà di dottorare i loro scolari in quei collegi ove si legge teologia e filosofia; il che facendosi nel collegio di Genova, potevano perciò dottorarvi nelle medesime scienze in forza della concessione originata dalla stessa fonte da cui proveniva quella della serenissima Repubblica. La seconda che per tale concessione essi avevano dato le lauree molte volte senza che tali atti fossero stati repressi dalla Repubblica, che gli ebbe quietamente sopportati, ond' eglino inferivano di averne da essa la permissione e quindi di averne acquistato il privilegio: la terza che anzi questo privilegio era stato loro formalmente riconosciuto da decreto del Senato del 1658, in cui si dichiara, che per qualsivoglia decreto fatto o da farsi non s' intenda recato loro pregiudizio.

A queste ragioni gli avversarii opponevano: alla prima avere i pontefici conceduto ai gesuiti di dottorare i loro religiosi, che sotto il nome di scolari della compagnia si comprendono, ma non gli scolari esterni che frequentano le loro scuole e lezioni, perchè in ordine a questi niun'altra concessione si trova in tutti i loro privilegi che quella di Pio IV., di poter cioè dottorare nei luoghi dove è università solamente que' scolari esterni, che ricusassero gli ufficiali dell' università di dottorare a titolo sia di loro povertà, sia degli studi fatti appo i rr. pp. gesuiti, e con condizione che i ricchi abbiano prima pagato i soliti diritti all' università. Quelli adunque, che non vennero esclusi da quelli ufficiali pei suddetti motivi, e non ne fu mai escluso alcuno in Genova, non è mai stata conceduta ai gesuiti dai sommi Pontefici facoltà di dottorarli (1). Inoltre non averne mai ottenuto i gesuiti la fa-

(1) Ecco il tratto della bolla di Pio IV, che concerne i gradi dottorali.
Confirmatio et extensio facultatis conferendi gradus in artibus et theologia. Anno 1561.
Et insuper tibi moderno et pro tempore existenti praeposito generali

coltà di dare lauree particolarmente nel dominio della Repubblica, mentre i Pontefici non intendono di concedere il privilegio dove il privilegiario non può di quello servirsi o per la immemorabile consuetudine dei luoghi, o pel gius acquisito del terzo, oppure per gli statuti particolari del principe contrarii all' uso del privilegio. Le quali ragioni militando tutte nel serenissimo dominio, ne segue non potere i gesuiti aver mai goduto della facoltà di laureare, nè asserire di averla dal fonte stesso da cui è originata quella della Repubblica e molto meno di poterla esercitare in pregiudizio del diritto di lei.

Alla seconda opponevano, che gli atti di laurea usurpati e fatti senza l'autorità nè dei Pontefici, nè della Repubblica e senza alcuna delle condizioni stabilite nella bolla di Pio VI, erano illeciti e quindi non potevano colla ripetizione e coll' uso costituire in favore delle pretensioni gesuitiche diritto alcuno. Che non di meno fu dai teologi sempre richiamato contro di essi, onde le stesse loro proteste sarebbero bastate per to-

dictae societatis, ut per te vel illum seu aliquem ex praepositis vel rectoribus collegiorum vestrorum, tam in universitatibus studiorum generalium, quam extra illos ubilibet consistentium, in quibus ordinariae studiorum artium generalium et theologiae lectiones habebuntur cursusque ordinarii peragentur, ut dictae societatis scholares et pauperes externos, qui dictas lectiones frequentaverint, et etiam divites (si officiales universitatum eos promovere recusaverint) cum per examinatores vestrae societatis idonei sint inventi (solutis tamen per divites suis iuribus universitatibus) in vestris collegiis universitatum quarumcumque, et in aliis extra universitates consistentibus collegiis vestris, alios quoslibet scholares qui inibi sub eorumdem collegiorum obedientia, directione, vel disciplina studuerint, ad quoscumque Baccalaureatus, Licentiaturae, Magisterii et Doctoratus gradus praefatos, ac alios in reliquis juxta litterarum Julii praedecessoris praedicti tenorem promovere; ipsique sic promoti privilegiis aliisque in eisdem litteris contentis plenarie uti, potiri et gaudere libere, et licite valeant, auctoritate praefata concedimus et indulgemus, ac ejusdem Julii praedecessoris litteras ad praemissa extendimus et ampliamus.

Institutum Societatis Iesu ecc. Pragae, typis Universitatis Carolo Ferdinandeae. An. 1757. vol. 1. pag. 32.

glierne il pacifico possesso. Non averli intanto repressi il Senato perchè essendo fatti furtivamente dai gesuiti, i ricorsi contro di essi non giungevano in tempo opportuno. Ad ogni modo avere le molte volte il Senato provveduto all'indennità del suo privilegio e de' suoi collegi con replicati decreti, i quali sono sufficienti per dimostrare, ch' esso non diede mai a quelle lauree surrettizie nè consentimento nè permesso. E a questo proposito soggiunge un autore, ch' ebbe principalissima parte nella vertenza: « nè mi si dica, che la concessione dell' uso fu tacita, quando nel dar qualche laurea coll' assistenza di quattro, dieci e più senatori, questi non reclamarono, poichè si risponde, essere la Repubblica povera pupilla, e perciò, come per mille altre ragioni, non poter venire pregiudicata da terzi, che la Repubblica parla con decreti e non quando tace, e che quei signori eccellentissimi non erano obbligati ad avere in capo gli archivii. Ma accertasi inoltre, che di tal fatto sempre si risentì il venerando collegio de' teologi cui spettava l' obbligo d' invigilare come subdelegato della serenissima Repubblica, ed ai di lui clamori furono fatte diverse commissioni. Queste svanirono, è vero, perchè non ne successero le relazioni o per negligenza di chi doveva sollecitarle o per occupazioni de' commissionati; dunque ha voluto la Repubblica spogliarsi di un tale e tanto privilegio e vestirne i rr. pp. gesuiti? Si niega, sotto benigna censura la conseguenza e col riverire l' autore delle proposizioni contrarie: rappresentando però, che sebbene allora nulla si provvide, restano le accennate pubbliche ragioni nel loro vigore ».

Finalmente contro la terza si oppone che il decreto del 1653 non accresce nè diminuisce ai pp. gesuiti l' autorità o permissione, che avevano prima di esso; laonde siccome avanti di quello non competeva loro nè per privilegio pontificio nè per concessione della Repubblica l' autorità nè l' uso di conferire dottorati agli scolari esterni nel serenissimo dominio, così quell' autorità non compete loro dopo il decreto. E che questa sia stata la mente del Senato nel decreto del 1653

si deduce dal decreto posteriore del 12 gennaio 1656, nel quale intima loro, in quella ch'erano in procinto di conferire lauree, di nulla innovare in siffatta materia. Al quale proposito il succitato autore colla solita sua vivacità ripiglia: « contro le ragioni sì chiare e fondate della Repubblica serenissima vedesi insergere solamente il contenuto di un decreto fatto nell'anno 1653, ov'ella in occasione di supplica da essi rr. pp. presentata così in genere e non mai per reclamo degli accennati decreti del 1651 e 1652, come pare che si stabilisca nel foglio di cui si ragiona, disse che non avea inteso di pregiudicare per qualunque decreto fatto ai privilegi che ad essi rr. pp. competessero o fossero stati concessi. Se quindi si possa conchiudere: *ergo* la Repubblica ha loro concesso facoltà di poter laureare in teologia, me ne rimetto a chi di me più intende, stimando ben certo che tal cosa dirsi non possa, non solo perchè *qui reservat nihil dat* (così più volte intesi dir da saggi), ma perchè tale *jus* spetta al sommo Pontefice, il quale *expressissimis verbis* ai medesimi rr. pp. la niega e proibisce ne'luoghi ove sia università: *sed sic est*, che in Genova è università, perchè quando il detto sommo pontefice Sisto IV concesse l'accennato privilegio alla Repubblica la dichiarò e specificò *ad instar universitatis Bononiensis et omnium aliarum universitatum ac studiorum generalium* e così sempre si è pacificamente e pubblicamente osservato e si osserva tutto dì: *ergo* in Genova, essendovi università, non hanno essi rr. pp. nè ponno avervi privilegio di laureare. E qui tanto meno dee dirsi ch'essi rr. pp. ne abbino l'uso, non potendosi questo introdurre se non con gran quantità di atti reiterati e mentre non sia controverso, il che non milita nel caso di cui si parla, come si dirà di sotto, nè la Repubblica mai sognò di prestarvi consenso veruno. Dunque il decreto del 1653 non opera cosa alcuna oltre il già detto. Quando in Genova non sarà università potranno essi rr. pp. sperimentare le loro ragioni ».

Questi erano gli argomenti coi quali le due parti contendenti sostenevano la loro rappresentanza innanzi al Senato ed alla commis-

sione del Senato formata per esaminarli. Ma i due commissionati diversamente tra loro opinavano, cosicchè la loro relazione per ciò era differita, allorchè il senatore Garbarino venne a cessare dalla carica e quindi dalla commissione medesima. Nel dipartirsi consegnava al sotto cancelliere Giacomo Filippo Deferrari una scrittura in forma di relazione sulla vertenza lasciando luogo alla supposizione che fosse fatta di comune consenso col De-Franchi, il quale ne aveva veduto prima di allora il tenore ed era ben lontano dal concorrere nel medesimo avviso. Di che questi si dolse e tra per togliere dalle menti ogni sospetto della sua partecipazione nella sentenza del collega e per volere chiarire al Senato la verità del fatto, onde non fosse recato pregiudizio al diritto esclusivo, ch'egli teneva per incontestabile della Repubblica, presentava una memoria in cui oppugnava con molta sodezza di ragionamenti e molto brio le pretensioni gesuitiche. Egli è l'autore, che abbiamo citato di sopra, e crediamo pregio dell'opera inserire la sua rappresentanza fra i documenti della presente storia (1).

Ad onta di queste osservazioni, e dei richiami sì del collegio di teologia e sì di quello di medicina i gesuiti nel 1676 ottennero dal Senato un decreto, che diede loro facoltà di conferire le lauree agli scolari e studenti del loro collegio, e col quale il rettore pro tempore del collegio medesimo è a tale oggetto dichiarato pur esso delegato del serenissimo Senato.

Se abbiamo dovuto notare con qualche parola di biasimo quella ingerenza della compagnia in ogni cosa senza farsi scrupolo alcuno d'invadere le attribuzioni e i diritti altrui, se anche in questa particolarissima storia abbiamo incontrato argomenti dell'avidità di potere e di ricchezze, di che ebbe ovunque gravissima taccia e che tanto le nocque nell'opinione dell'universale da fare ravvisare in essa piuttosto gl'instinti di una setta politica che il carattere mite e temperante di un soda-

(1) Doc. LXV.

lizio religioso, è pure doverosa e grata cosa per noi il riconoscere in taluni degl'individui ad essa appartenenti molta generosità di animo e larghezza di cuore, per cui seppero fare a vantaggio bensì dell'Ordine loro, ma nel tempo stesso della pubblica instruzione e della patria grandi e nobili sacrifici. Il quale elogio merita principalmente in Genova quel P. Paolo Balbi, del quale abbiamo già fatto parola, il quale consacrava l'ingente suo patrimonio per la fabbrica delle scuole del collegio di S. Gerolamo con magnificenza degna di qualsivoglia liberalissimo principe e di una città che per lo splendore dei suoi palagi meritamente fu chiamata superba. A lui pertanto al postutto si deve se l'università degli studi a suo tempo trovò a collocarsi con quel decoro e commodo che all'alto suo obbietto si conviene e se Genova fra i più insigni suoi pubblici monumenti novera il santuario delle lettere e delle scienze. Fu giusto consiglio di grata ricordanza se nel 1825 i moderatori del genovese ateneo a quel generoso ponevano un busto scolpito da Ignazio Peschiera sulla porta d'ingresso nel vestibolo interno con sotto la seguente inscrizione:

HONORI
PAULI . JOAN . FRANC . FIL . BALBI . VIRI . PATR
QUI . IN . SOC . JESU . COOPTATUS . FRATRIBUS . ET . FRATRIS . FILIO
PATERNA . AMISIT . BONA . A . MDCXXIII
QUO . SODALES . SUI . GYMNASIUM . PUBBLICUM . HEIC . CONSTITUTUM
MAGNIFICENTIUS . PERFICERENT
AUGUSTO . CAROLO . FELICE . AUSPICE
REI . LITERARIAE . MODERATORES . PON . CUR . A . MDCCCXXX.

CAPO XXII.

Patrimonio del collegio di s. Gerolamo. — Asse totale de' PP. Gesuiti in Liguria nel 1773. — Breve cenno intorno al palazzo del collegio e poscia della università.

Poichè il patrimonio del collegio di S. Gerolamo, che tra le generose larghezze dei genovesi e la sagacia de' pp. Gesuiti era andato di continuo crescendo e facendosi assai considerevole, venne dopo la soppressione della compagnia per decreto del Senato consacrato insieme a tutto l' asse gesuitico in Liguria a benefizio della università e degli studi, è obbligo dello storico di accennarne almeno per sommi capi il valsente.

Quando nel 1565 il Pasquier perorava innanzi al parlamento di Parigi la causa di quella università, rimproverava tra le altre cose ai Gesuiti, che decorsi appena dieci anni dacchè si erano introdotti in città, comechè vi fossero a malincuore tollerati e non vi avessero che uno stato precario, pure vi erano già divenuti ricchi di più che cento mila scudi, adoperando, come suole il pescatore, che getta in mare un piccolo verme per ritrarne un grosso pesce (1).

Trenta anni appresso nelle famose arringhe contro di essi di Antonio Arnaldo e di Luigi Collé rinfacciavasi loro di aver ammassato una fortuna di duecento mila lire di annua rendita. E nel 1611, secondo Marteliére, che difendeva le ragioni della università, quella fortuna ascendeva a lire trecento mila, ancorchè nel frattempo espulsi di Francia non avessero potuto

(1) Pasquier — *Plaidoyer pour l'université contre les Jesuites* — Vedi *Recherches de la France* lib. III.

per qualche anni fino alla loro ripristinazione dimorarvi che di soppiatto e sotto altre spoglie ([1]).

Somigliante progresso nello accrescimento di loro patrimonio eglino procacciarono in Genova. Non ricerchiamo ciò che possedesse la casa professa di S. Ambrogio o quella del noviziato, che avevano azienda separata. Dell' asse spettante al solo collegio di S. Gerolamo potrà farsi una giusta idea dalle cifre seguenti estratte dal libro maestro de' suoi beni stabili e capitali, le quali costituiscono i risultamenti finali del bilancio dell' anno a cui si riferiscono.

Pel 1 *Gennaio* 1696 ([2]) *fondo totale, lire di Genova*	*f. b.*	945008, 14, 7
libere al collegio	»	752036, 12, 2
differenza	»	192972, 2, 5
» 31 *Dicembre* 1716 *totale*	»	1322594, 7, 11
libere al collegio	»	721461, 17, 7
differenza	»	601132, 10, 4
» 31 *Dicembre* 1752 *totale*	»	1587644, 6, 9
libere al collegio	»	860700, 12, 9
differenza	»	726943, 14, 0
» 14 *Settembre* 1773 *totale*	»	1737801, 16, 3
libere al Collegio	»	1314407, 7, 3
differenza	»	423394, 9, 0

Da questo prospetto rilevasi, che ne' primi 20 anni l' aumento del fondo totale fu di lire 377586, ne' successivi 36 anni di lire 265050, e negli altri 21 anni di lire 150157.

([1]) *Plaidoyer de la Martelière pour l'université. — Annales des soi disants Jesuites.* II. 378.

([2]) In capo del bilancio si legge: *Introito del presente nuovo libro de' capitali e beni stabili di questo nostro collegio di Genova che per ordine del Rev. Antonio Pallavicini nostro provinciale si sono separati sotto di questo giorno dai conti correnti nel terminare che si é fatto il libro maestro per intävolare il nuovo.*

La differenza fra il capitale intiero e quello di cui il collegio era libero possessore indica la somma de' capitali vincolati in un modo o nell' altro da obblighi, ai quali il collegio doveva colla rendita di essi soddisfare. Però la maggior parte di questi obblighi era di tal natura che i padri medesimi potevano di leggieri adempierli, o che si riferivano a stabilimenti, de' quali il collegio era possessore, in guisa che il frutto rimaneva in ultima analisi a beneficio di esso. Così nel bilancio dell'anno 1773, che i padri dovettero chiudere dopo la loro soppressione e nel quale la somma vincolata consta di L. 423394. 9 sono assegnate alla chiesa del collegio L. 56462; alla libreria del collegio L. 26489. 3. 9 ed a quella della casa professa L. 3481. 5; alla opera pia, così detta, del casino, luogo di ricreazione degli scolari, L. 17320. 3; al collegio Soleri amministrato e diretto dai Gesuiti L, 10000; per *dottrine cristiane* e missioni, che i padri potevano fare ed avranno fatto essi stessi L. 49637. 9. 6, e per cappellanie e celebrazione di messe nella chiesa L. 26761. 1. 11.

Nella somma suddetta vincolata è compresa la donazione del Giacomo Lomellino fatta nel 1704 per metà al collegio de' Gesuiti di S. Ignazio in Savona e per l' altra metà al collegio di S. Girolamo pel mantenimento di *soggetti non scolari* abitanti in essi, cioè per quello dei gesuiti *maestri*, e colla condizione che dovesse averne l' amministrazione in perpetuo il procuratore del collegio di S. Girolamo, rendendone conto ai superiori di essi collegi. [1]. La somma portata nel bilancio è di L. 86264. 15. 11.

Vi sono comprese L. 70000 per gli effetti lasciati dalla Sig. Maria Madalena Brignole Durazzo, sorella del P. Antonio Brignole e madre de' PP. Ippolito e Vincenzo, tutti gesuiti, morta il 24 di dicembre 1669 [2].

L' onere, di cui questa donazione era gravata, doveva essere

[1] L' atto della donazione è in data del 21 di aprile.

[2] Il conto particolareggiato di questo capitale si trova a pag. 66 del libro maestro de' capitali del collegio, incominciato il 1 di gennaio 1696.

quello stesso che venne apposto alle donazioni fatte al collegio da' suoi due figli, le quali nel bilancio del 1752 sono riportate nella somma di L. 284035. 6. 9, che con altra donazione della madre di L. 12626. 2. 6 formano il capitale di L. 296661. 9. 3. Il quale era assegnato al mantenimento di *scolari* in ragione di scudi 80 ciascuno. Dicevansi *scolari* i giovani gesuiti che dopo il biennio del noviziato erano chiamati a fare gli studi della filosofia ne' diversi collegi, come dicevansi *scolastici* quelli che compiuto il corso della filosofia e stati per qualche tempo maestri nelle scuole di latinità intendevano agli studi della teologia. La somma suddetta di L. 296661. 9. 3 non è più riportata nel bilancio del 1772 perchè era passata nel fondo libero del collegio.

Se di un milione e mezzo circa era il patrimonio ognora crescente, del quale godeva nel 1773 il collegio di S. Girolamo, l' asse gesuitico totale in Liguria, quale almeno potè verificarsi dalla deputazione formata per l' amministrazione di esso dalla Repubblica, era tale che la rendita annua esigibile ne saliva alla somma di L. f. b. 97049. 17. 8, come risulta dallo stato presentato dalla deputazione medesima al Senato il 9 di dicembre 1774.

In quello stato però si notava, che i capitali impiegati ne' dominii esteri, de' quali sino allora non avevasi potuto ottenere la intestazione e perciò non erano computati per la rendita suddetta, ascendevano a L. f. b. 1206263. 1. 7, e che oltre tutto ciò erano nell' azienda molte fabbriche, e collegi e case in città e fuori di essa, che non davano rendita alcuna, il valore delle quali veniva estimato di L. f. b. 726612. 6. 7.

Tutti i proventi di questa azienda furono a doppio scopo consacrati, a pensioni cioè vitalizie degli ex-gesuiti ed al soddisfacimento degli obblighi che sopra di essa gravitavano, e a dotazione della università.

Fra le fabbriche era compreso il palazzo del collegio di S. Girolamo, che colla chiesa attigua, nel bilancio del 1773, è valutato L. f. b. 430026. 4. 11. Esso venne destinato a sede

perpetua della università. Si è già detto come e quando fosse stato fabbricato. Diamo ora un breve cenno della situazione e delle condizioni dell' edificio.

Sorge il palazzo della università pressochè di rimpetto a quello un giorno dei Durazzo ed ora Reale, a manca di chi entrando da ponente in città trae per via Balbi alla piazza dell' Annunziata. Lo disegnava l' architetto comasco Bartolomeo Bianco, che dopo il perugino Alessi condusse in Genova le fabbriche più sontuose. Se la facciata non è di stile classico al tutto e severo, è però notevole par la gagliardia delle linee e la maestà dell' aspetto. La porta è decorata d' ordine rustico con sopravi due figure rappresentanti due virtù, fra le quali era un tempo lo stemma dei Balbi ed ora è lo stemma reale con sottesso le parole — *Regium genuense Atheneum.* Chiunque la prima volta vi passa innanzi si arresta per godere il bellissimo colpo d' occhio che le interne gallerie dell' edificio presentano, e coloro stessi, che ne avranno le cento volte goduto, pur si soffermano ancora per gli svariati effetti di luce che quelle arcate volte e gli sbattimenti sempre cangianti delle ombre producono: imperocchè tu vedi grandiose scale marmoree e numerose colonne che le fiancheggiano, e logge e gallerie che cingono d' ogn' intorno e coronano il vasto cortile, e nel fondo a considerevole altezza come un pènsile giardino, ove antichi alberi di arancio verdeggiano e coprono colle frondi la parte inferiore dello edificio, che svelto e maestoso si eleva a tergo formando l' ultimo scompartimento del vasto ricinto. E per fermo di molto ingegno era d' uopo per trarre vantaggio e bellezza dalla stessa collina, sulle cui falde l' edificio è in gran parte costrutto e la quale una volta doveva scendere con rapida china fino al mare per tutto lo spazio che presentemente traversano la strada Balbi e quelle di Prè e Carlo Alberto.

Lo sguardo al primo entrare nel vestibolo del palazzo si raccoglie sullo scalone, che in esso si avvanza, occupandone gran parte e sopra due leoni colossali che stanno come a guardia di esso sui primi scalini, cosicchè appena è che ti

avveda dell' angustia del vestibolo stesso; al quale effetto furono con molto accorgimento aggiunti assai tempo dopo la fabbrica. Vennero modellati da Domenico Parodi e scolpiti nel marmo con maestria dal suo discepolo Francesco Biggi.

Il corpo anteriore del palazzo è rettangolare, chiude in mezzo un ampio cortile, e consta di tre piani sopra quello del vestibolo. A ciascuno dei due piani inferiori ricorrono internamente intorno maestosi ed eleganti loggiati sorretti da colonne binate di ordine toscano in uno, iònico nell' altro. Marmoree sono le scale, le colonne, i balaustri de' terrazzi, i pavimenti e le decorazioni tutte, talchè la ricchezza degli ornamenti risponde egregiamente al pregio artisco del disegno. Sotto le logge del primo piano intorno al cortile si aprono le porte delle scuole, assai grandi e ornate di stucchi e quadri, fra i quali alcuni di qualche merito. Dal lato destro un breve andito mette nella chiesa di S. Gerolamo non meno spaziosa che ricca di marmi e di buoni affreschi di Domenico Piola e di una sola navata con più capelle sfondate e con una sola porta al di fuori verso via Balbi, benchè la facciata per artificio architettonico ne simuli due.

Sulla stessa linea del primo scalone ne succede un altro di là del cortile, il quale ad un terzo di altezza dividesi in due, che mettono al loggiato del secondo piano. Nel quale sul lato che fiancheggia via Balbi si entra nella grande aula destinata alle funzioni scolastiche e dipinta da Gio. Andrea Carlone. Da uno degli altri due lati ora trovasi il gabinetto di fisica, dal lato opposto il museo di storia naturale, con la scuola attigua a ciascuno. Quest' ultimo si compone di tre grandi sale, due delle quali però, unite al palazzo della università con un ponticello sul vicolo che sale sul colle di Pietra minuta, formavano già parte del convento di S. Carlo. Su questo medesimo lato una scala interna, che posa sullo scoglio della collina conduce ad un corridoio, che si divide ad angolo retto in due rami, uno de' quali protendesi sul terzo piano del corpo anteriore del palazzo perpendicolarmente alla sua facciata, e l' altro nel

piano inferiore del corpo posteriore, che corre parallelamente a quella. In fondo al primo è la biblioteca, che di due vaste sale si compone e di più camere, che comprendono più di cinquanta mila volumi. Lungo il secondo ora sono gli uffici di amministrazione della università, l' archivio di essa e la sala del consiglio, ove sono gli stupendi quadri in alto rilievo in bronzo di Gio. Bologna, che un tempo ornavano la cappella dei Grimaldi nella chiesa di S. Francesco di Castelletto. In questo piano è pure una sala, già oratorio domestico dei padri gesuiti in cui scorgonsi figure a chiaro scuro di Domenico Parodi che non sai persuaderti non essere di rilievo, e delle quali quel capace ed autorevole giudice in opera di dipinti, che è Federico Alizeri, dice « queste opere di picciol momento se guardi alla composizione e alla mole, ti parranno assai rare, nè ti lascieranno senza diletto se ne contempli l' artificio e la ingegnosa esecuzione (1) ». Presso a poco nell' angolo de' due rami si apre un cancello che per un' ampia scala fiancheggiata da antiche inscrizioni conduce all' orto botanico. Il quale è diviso in varii scompartimenti su per l' erta della collina di Pietra minuta e comprende caseggiati ad uso dell' orto stesso e calidarii per riparo delle piante esotiche nella stagione invernale e serbatoi di acque e tutto ciò che meglio può in siffatto stabilimento desiderarsi. Arroge che essendo a cavaliere della città da ogni suo punto si domina tutta e la vista rallegrasi spaziando sul porto sottoposto e nell' anfiteatro delle circostanti colline e nello immenso orizzonte del mare. Per le molte cure, delle quali quest' orto è l' oggetto, e col sole della riviera, e colle miti aure che aleggiano sulla marina ligustica esso è ormai tale da rendere non lievi servigi alla scienza, tale che il forestiero entrando nel regno italico per questa sua vera porta occidentale che è Genova — *Janua* — riconosca di entrare nel giardino di Europa.

Da questo piano della biblioteca e degli uffici di ammini-

(1). Guida artistica per la città di Genova vol. II pag, 116.

strazione si sale per due scale diverse ai due piani superiori di questa parte posteriore dell' edifizio, ne' quali erano un tempo le abitazioni de' religiosi e degli allievi interni del collegio, e sono presentemente l' erbario del giardino botanico, e due sale per le esperienze dell' ottica e due laboratorii di chimica generale e di chimica farmaceutica coi rispettivi gabinetti de' loro prodotti, e le loro scuole, e i locali per conservarvi le loro macchine, ed inoltre due amplissimi vasi capaci di più di cento alunni pel disegno di architettura e di ornato. De' quali stabilimenti scientifici, e di tutti quegli altri importantissimi appartenenti alla università, ma posti in altro palazzo attiguo all' ospedale di Pammatone, or qui nulla aggiungeremo, riserbandoci a dare di tutti esatta notizia nella terza parte di questo nostro lavoro. Allora, conosciuta già la storia della genovese università, si vedrà quale e quanto sia il suo scientifico patrimonio raccolto con amore e perseveranza nel corso di lunga età, mediante le cure di coloro che in differenti epoche ad essa presiedettero, de' direttori degli stabilimenti stessi, e del Governo, che nel promuovere ogni maniera di studi e nella instruzione della patria gioventù ripose sua principalissima gloria e la speranza ormai compiuta de' suoi gloriosi destini. Allora è a credere, non si udirà più rinnovare quella voce, che pur troppo si udì più volte correre subdola e cupa con trepidazione di tutti gli uomini amanti della patria e de' buoni studi, che si avesse a togliere l' università stessa, o trasformare in altro non so quale ibrido instituto di studi e disperdere così o rendere pressochè inutili i tesori scientifici che racchiude accumulati con tanta fatica e tanto dispendio.

DOCUMENTI

DOCUMENTO I.

Statuti del Collegio de' Giudici e loro conferma.

REGULAE COLLEGII

In nomine Domini Amen. Anno Dominicae Nativitatis MCCCCXXXXVI, die veneris 8 mensis novembris; Illustrissimus et excelsus Dominus Raphael Adurnus Dei gratia Dux Januensium, Magnificum Dominum consilium antianorum Communis Januae in pleno numero congregatum, quorum haec sunt nomina:

Taddeus de Zoalio prior.
Stephanus Lercarius Legum Doctor.
Julianus de Parma.
Gregorius Pinellus.
Jacobus Lomellinus, S. Georgii.
Barnabas de Marco.
Christophorus Spinula Nicolai Antonii.
Obertus de Rocca Notarius.
Valeranus Cattaneus.
Antoniottus de Arquata.
Barnabas de Flisco.
Paulus Justinianus Johannis.

Et magnificum officium provisionis in legitimo numero congregatum, ex quo interfuerunt septem inferius nominati:

Antonius Cavina peliparius prior.
Babilanus de Nigro.
Oliverius Maruffus.
Nicolaus Justinianus.
Philippus Centurionus.
Andalo Lomellinus et
Albertus Spinula; absente Petro De Montenigro.

Cum audivissent petitionem coram se propositam nomine clarissimi collegii advocatorum Civitatis Januae in qua succincte narratum est, Dominos advocatos huius collegii scientes nullas leges adeo sapienter conditas esse, quae pro morum ac temporum conditionibus reformatione non egeant, statuisse sanctiones et constitutiones suas in unum volumen redigere, et si quid pro dignitate Reipublicae Januensis et ipsius collegii vel corrigi vel in melius mutari potuit, curam ac laborem ut meliora fierent adhibuisse, et exinde supplicatum ut dignarentur ipsi Illustres Dominus Dux consilium et officium eas constitutiones sic correctas, et in melius conversas comprobare decretaque ex auctoritate sua vim illis ac validitatem infundere, ante omnia

decere cognoscentes ut ab se intelligantur quae comprobanda reprobanda velint, earum constitutionum discussionem et examen delegaverunt egregiis ac praestantibus viris Barnabae de Marco et Valerano Cattaneo duobus ex se Dominis Antianis, qui cum post aliquot dies ad maiorem caeterorum instructionem de re ipsa retulissent praenominati Illustris Dominus Dux, Consilium et officium examine, ut assolet, precedente omni via Jure et forma quibus melius et validius potuere constitutiones ipsas quarum exemplum inferius insertum est omnesque et singulas earum partes et articulos comprobaverunt ac decreto et auctoritate sua ratas validasque haberi et esse statuerunt ac praeceperunt, earum autem tenor hic est.

In nomine domini amen. Venerandum collegium iudicum et advocatorum civitatis Januae qui praesentialiter in civitate Januae adsunt in pleno et sufficienti numero congregatum, quorum qui interfuerunt nomina sunt ista.

D. Ludovicus de Montaldo Rector.
D. Marcus de Franchis praepositus maioris Ecclesiae Januensium.
D. Baptista Cigala.
D. Johannes de Odono.
D. Stephanus Cattaneus.
D. Damianus Pallavicinus.
D. Andreas Bart. Imperialis.
D. Andreas de Benigasio.
D. Demetrius de Vivaldis.
D. Joannes Cuei.
D. Stephanus Lercarius.
D. Gandulfus de Fossato.
D. Nicolaus de Nigro.

Volens quod dictum collegium in melius reformetur, et reguletur, et maxime circa ordinem adhibendum quotiescumque aliquis intrare voluerit collegium praedictum, et in decernendo et in declarando qui possint admitti et recipi in collegio praedicto, praesertim quia circa ejusmodi personas admittendas vel recipiendas in collegio praedicto *varia videntur fuisse facta et ordinata in praeteritum*, statuta et ordinamenta diversimode disponentia, fecit ordinavit infrascripta capitula statuta observanda per collegium praedictum ac omnes et singulos de collegio praedicto ad utilitatem totius Reipubblicae Januensis et dicti collegii interveniente tamen approbatione et confirmatione Illustris Domini Ducis, et Magnifici Consilii Dominorum Antianorum civitatis Januae et non aliter nec alio modo.

Circa Electionem Rectoris et Consiliariorum

Et primo statuit et ordinavit Dominum Venerandum collegium quod quolibet anno in festo Sancti Johannis omnes de Collegio praedicto qui pro tempore fuerint sicut moris est congregentur et congregari debeant in Claustro Ecclesiae Sancti Dominici Januae ordinis fratrum praedicatorum in quo loco ante Missam, quam solent dicti Domini de collegio audire vel post ipsam Missam eligant, et eligere debeant unum Rectorem ex ipsis Dominis de collegio pro uno anno tunc proxime futuro, et duos consiliarios; cujus rectoris electio fiat hoc modo, videlicet quod scribantur nomina quorumcumque Dominorum Judicum de collegio tunc praesentium in civitate Januae vel villis circumstantibus, saltem nomen uniuscuiuscumque in parva cedula, quae

cedulae sic scriptae ponantur in aliquo sacculo vel berreto, ex quo sacculo vel berreto tunc Dominus Rector unam cedulam extrahat, et ille cuius nomen fuerit repertum in cedula sic extracta, sit et esse debeat Rector collegii pro toto dicto anno, ita tamen, quod in dictis cedulis non possit nomen alicuius describi qui ab annis quatuor citra, ipso anno comprehenso, fuerit rector et pari modo quoties continget Rectorem aliquem eligi non posse, nomen alicuius describi in dictis cedulis, qui in praeterito fuerit rector electus modo praedicto, et hoc usque quo sors evenerit quod omnes qui tunc erunt in collegio habuerint vicissitudinem in officio Rectoratus praedicti, quo facto tunc incipi debeat a capite ut nomina omnium scribantur usque quo per vicissitudinem, quilibet de collegio fuerit Rector, et sic in perpetuum servetur et repetatur dicta vicissitudo, et de electione rectoris debeat fieri scriptura per notarium dicti collegii.

De obedientia praestanda M.° Rectori.

Item quod omnes de dicto collegio qui pro tempore fuerint teneantur iurare corporaliter tactis scripturis, in manibus rectoris dicti collegii qui pro tempore fuerit de sibi obediendo in licitis et honestis, et quod non facient vel tractabunt aliqua, quae sint contra honorem commodum, et statum Illustris et excelsi dicti Ducis Januensium ac inclyti communis Januae et dicti collegii, qui Rector constituendus, habeat illam praeeminentiam et jurisdictionem quam habuerunt ac soliti sunt habere hactenus Rectores dicti collegii, qui Rector possit congregari facere dictos de collegio semper et quandocumque voluerit et maxime debeat congregari facere dictum collegium in qualibet die proxima veneris quae occurret quolibet mense totius anni sicuti est ordinatum fieri, qui rector possit cum et de consilio dictorum suorum consiliariorum punire et mulctare quoscumque inobedientes usque in quantitatem solidorum viginti Januinorum pro qualibet vice, et qualibet contrafactione et ultra prout arbitrio ipsius, et dictorum consiliariorum pro qualitate contrafactionis videbitur.

Item quod dictis die et hora eligatur per dictos Dominos de collegio ad vices, Notarius unus qui sit de collegio notariorum civitatis Januae qui toto illo anno scribat acta, processus, consilia et sententias quarumcumque causarum quae vertentes coram dicto collegio sive quae commissae fuerint vel aliter coram dicto collegio agitarentur, et similiter scribat, quaecumque instrumenta pertinentia ad dictum collegium, cui notario si fuerit de notariis scribentibus in curia spectabilis D. Potestatis Januae, vel Dominorum Consulum communis teneatur quilibet dictorum DD. Judicum, qui poterit hoc agere, sibi mittere in actis dicti notarii saltem causam unam ordinarie petitionis, vel unam causam executionis.

Item statuit, et ordinavit dictum collegium quod semper et quandocumque fuerit locus quod in aliqua causa dictum collegium habeat consulere vel sententiam ferre vel alio quovis modo habendum sit consilium, vel apparere dicti collegii in aliqua causa, vel lite talis ordo servetur, scilicet quod post completum processum dictae talis causae, et post causam ipsam plene instructam,

et postquam statuerint advocatos dictae talis causae si advocatos interesse contingat et post oppositiones fiendas dictis advocatis si fiendae videbuntur dicti Domini de collegio in secretis et inter se ipsos diligenter examinent dictam causam, qua plene discussa et arbitrio dicti Domini Rectoris et consiliariorum suorum dicatur per dictum Dominum Rectorem, quod tempus est deveniendi ad determinationem, et divisionem dictae talis causae, et tunc dictus Dominus Rector proponat et quilibet dicat judicium ipsius in dicta causa et incipiendo a juniore gradatim exquirat notas et judicia uniuscuiusque ita repetendo toties quoties sibi et dictis suis consiliariis videbitur fiendum, semper salvo iure variandi, cum in antea sibi et dictis suis consiliariis videbitur proponat, quod quilibet immutabiliter et sine arbitrio variandi dicat judicium suum et hoc fiat statim et immediate postquam unusquisque dixerit suum judicium salvo jure variandi, et tunc incipiat ab antiquioribus secundum gradum et locum quem obtinebit in collegio dicat judicium suum, quo facto illa pars in qua concurret major pars, seu quae habuerit plures voces in dicto collegio intelligatur obtinuisse in dicta causa et pro dicta parte ipsorum de collegio; ita quod quilibet secundum gradum ordinetur et fiat consilium vel feratur sententia, et subscribi et sigillari debeat dictum consilium per dictos Dominos de collegio tamquam consilium dicti Venerandi collegii ad cuius consilii ordinationem deputari debeant duo ex Dominis Judicibus dicti collegii cum dicto Domino Rectore, qui ordinandi eligantur per cedulas, et per vicissitudinem prout et sicut superius fuit ordinatum in modo eligendi Rectorem dicti collegii.

Quod concurrere debeant duae tertiae partes.

Item statuit et ordinavit, quod in caeteris quae occurrent agenda fienda vel proponenda in dicto collegio, quae non concernerent lites vel causas vertentes coram dicto collegio vel sibi commissas, quod modum consultandi vel alio quovis modo, non possit aliquid disponi vel ordinari nisi in praesentia saltem duarum tertiarum partium dominorum de collegio, qui tunc fuerint in civitate Januae vel tribus potestariis aliis, tamen qui fuerint in civitate Januae, vel in tribus potestariis admonitis vel citatis, et quod major pars semper sit major pars omnium dominorum de collegio praesentium in civitate Januae vel tribus potestariis.

Pro admissione in Venerandum Collegium.

Item statuit et ordinavit quod aliqua persona cujuscumque status gradus conditionis vel praeeminentiae existat, nullo modo de caetero possit admitti vel recipi in collegio praedicto sub aliquo exquisito colore nisi sit origine propria vel paterna civis Januae, non autem ex privilegio vel conventione aliqua, vel nisi fuerit origine propria vel paterna de districtu Januae de aliquo locorum infra confines infrascriptos tantum, videlicet per mare a flumine Deivae, usque ad flumen Gestae et non ultra, et per terram ultra Jugum a Palodio citra, ipso loco comprehenso, et hoc si et in quantum, et pro

tempore quo dicta loca erunt sub jurisdictione, et obedientia communis Januae et ita et taliter quod nullus oriundus ex dictis locis, qui sit etiam inter dictos confines, possit nec debeat recipi in dicto collegio nisi eo tempore quo agetur de ipsum recipiendo in collegio, dictus locus unde fuerit, saltem de facto teneatur possit et debeat per commune Januae et sit sub obedientia dicti communis Januae vel habentis causam a dicto communi, dummodo remaneat sub dominio dicti communis.

Quod admissus in collegium studuerit saltem per quinquennium, exceptis filiis doctorum.

Item quod nullus etiam possit quovis modo admitti vel recipi in collegio praedicto nisi fuerit licentiatus vel doctoratus in jure civili in aliquo studio generali, vel si non fuerit doctoratus vel licentiatus saltim studuerit in jure civili in aliquo studio generali per quinquennium, *quo quinquennio completo possit* recipi, et admitti, ita tamen, et non aliter quod ille talis qui doctoratus, et licentiatus non fuerit in jure civili in aliquo studio generali, examinari debeat per dictos Dominos de collegio datis sibi duobus punctis secundum morem et consuetudinem studiorum, et si approbatus fuerit per duas partes numero illorum, qui tunc fuerint in dicto collegio receptis vocibus in secretis ad lapillos albos et nigros, vel ad fabas albas et nigras, albis significantibus affirmativam, et nigris negativam tunc admittatur, et recipiatur in collegio praedicto, et hoc nisi fuerit filius alicuius, qui tunc vel antea esset vel fuisset de dicto collegio praedicto, qui postquam studuerit per quinquennium ut supra admittatur et recipiatur sine examinatione aliqua, etiamsi licentiatus vel doctoratus non fuerit.

Quod non admittatur qui sit in studium reversurus.

Item statuit et ordinavit quod dictum collegium nullo modo possit admittere vel recipere in dicto collegio aliquem ex praedictis praemissis intrare collegium, qui sit reversurus ad studendum in iure civili vel canonico in studio aliquo sed potius teneatur quicumque ingredietur dictum collegium iurare corporaliter tactis scripturis se non reversurum amplius ad studendum in aliqua facultate iuris civilis et canonici, et si forte continget talem sic admissum reverti ad studendum, tunc et eo casu ipso iure sit privatus a dicto collegio; possit tamen postea talis de novo in collegio admitti dummodo Januam veniat, amplius non reversurus ad studium.

Item quia indignum est quod clerici saecularibus negociis se immisceant et maxime in advocando vel patrocinando in causis saecularibus, quod ministerium penitus separatum est a divinis officiis quibus debeat insistere clerici praedicti, statuit et ordinavit, quod nullus sacerdos vel clericus beneficiatus vel in sacris ordinibus constitutus, possit de caetero sub aliquo exquisito colore, etiamsi esset ex praedictis aliis admittendus, admitti vel recipi in collegio praedicto, nullo tamen ex hoc fiendo praeiudicio illis, qui iam intraverunt dictum collegium; item statuit et ordinavit quod contra praedicta

statuta maxime concernentia introitum dicti collegii nullo modo possit dispensari nec esse locum dispensationi etiam per viam rescripti vel aliquo alio quovis modo, et si aliqua dispensatio fieret, praesumatur subreptitia nec valeat etiamsi contineret clausulam derogatoriam quacumque solemnitate verborum roboratam.

Item statuit, et ordinavit quod quilibet qui de caetero fuerit admissus in collegio praedicto, teneatur corporaliter tactis scripturis suo juramento jurare, quod infra sex menses tunc proxime venturos faciet convivium unum decens et honestum omnibus dominis de dicto collegio qui tunc dicto convivio adesse voluerint, ut moris est. Quod si non iuraverit, vel iuraverit et dictum convivium non fecerit infra dictum tempus, ipso jure sit et stet privatus a dicto collegio donec illud fecerit, nullo tamen praeiudicio pro hoc generando illis, qui ad praesens sunt de collegio praedicto, qui tamen dictum convivium non fecerunt.

Quas quidem constitutiones sic ut dictum est comprobatas praenominati Illustres D. Dux, consilium et officium ratas posthac validasque fore voluerunt et omnino servari.

DOCUMENTO II.

Decreto di procedere contro i dottori colpevoli.

MCCCCXXXXVIIII DIE XXX APRILIS.

Illustris et excelsus Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Genuensium Gubernator, et locumtenens, M. Consilium Dominorum Antianorum Communis Genuae in undenario numero congregatum, absente tamen modo N. Johanne Jacobo de Auria reliquo duodecimo, cum recogitarent insigne collegium Jurisperitorum Genuense inter praecipua membra Communis Genuae haberi, tum quia legum interpretes, tum etiam quia saepe iustitiae administratores sunt, et cupientes collegium ipsum omni suspicione culpae carere, et ita purgatum esse ut qui legum executores sunt, doctrina et innocentia valeant; idcirco omni iure via modo et forma quibus melius potuerunt et possunt sanxerunt, statuerunt, et decreverunt, quod collegium ipsum Jurisperitorum auctoritatem, potestatem et arbitrium habeat mature explorandi, et investigandi si qui in eorum numero delinquentes inveniantur, eosque quos delinquentes invenerint et iudicaverint ab ipso collegio, et privilegiis ejus suspendendi, ac etiam amovendi prout ipsi collegio re prudenter examinata et cognito delicto, suspendendum aut amovendum declaraverint; quae omnia decreverunt salva semper auctoritate arbitrio et jurisdictione Magnifici Senatus, cui per hoc decretum et legem nullo modo derogatum esse intelligatur.

Stephanus de Bracellis *Cancellarius*.

DOCUMENTO III.

Conferma degli articoli degli Statuti del Collegio de' giudici concernenti l'ammissione nel Collegio stesso.

MCCCCLXVIIII die martis undecima aprilis post vesperas in Caminata domus infrascripti spectabilis D. Jo. Serra.

In nomine Domini, amen. Spectabilis Dominus Rector et collegium spectabilium Dominorum Judicum civitatis Januae, in pleno numero collegialiter congregati, illi scilicet qui personaliter sunt in civitate Januae, quorum nomina sunt haec

Spectabilis D. Antonius de Bracellis Rector.
Sp. D. Baptista de Goano.
Sp. D. Johannes de Serra.
Sp. D. Bartholomeus de Jacopo.
Sp. D. Lucas de Grimaldis.
Spectabilis D. Franciscus de Marchesio.
Sp. D. Paulus de Basciadonis.
Sp. D. Bernardus de Franchis de Burgaro.
Sp. D. Franciscus Soffia.
Sp. D. Borinus de Collis (1).

(1) Dal documento I, si rilevano i nomi di alcuni dottori del collegio de' giudici nel 1446. Dal documento presente si conoscono quelli dei dottori presenti in Genova nel 1469. In seguito ad un breve del consolato dei Placiti in sul finire del secolo 13.° esistente in codice della biblioteca del Re in Torino, si trova il seguente catalogo dei dottori del collegio medesimo.

Nomina Judicum de Collegio Januae.

Enricus Ylionis notarius.
Marinus de Vultabio.
Gabriel de Gavio.
Petrus de Ugolinis.
Johannes Canzellerius.
Meliadus Salvaticus.
Manuel de Mari.
Jacobus de Gavio.
Novellus de Gavio.
Franciscus de' Mari.
Angelus Tartaro.
Odoardus de Camilla.
Andreas Bonaventura.
Andreas de Cassino.
Andreas de Calignano.
Andreas de Bartholomeo.
Petrus Ultra-Marinus.
Nicolinus de Fossato.
Johannes Aurie.
Rolandus de Castelliono.
Benedictus de Castelliono.
Jngo Spinula.
Nicolinus Cardinalis.
Nicolaus Ravetus.
Marocellus Marocellus.
Leonardus Falacha.
Amicetus de Oliva de Quinto.
Dominicus Cerriolus.
Cavalinus honestus.
Johannes Galuinus.
Joannes Lucianus.
Lanzarotus Nigrinus.
Valentinus de Prementorio.
Januinus de Sancto Antonio.
Marcus de Castellana.
Lanfrancus de Casali.
Nicolaus Durantia.
Marinus de Marino.
Adembrandus de Vezano.
Paulus de Montaldo.
Acursius Pilavicinus.
Opicinus Scorcia.

Questo catalogo però inserito nell' ultima pagina del codice mentovato è di scrittura diversa e fuor di ogni dubbio più recente delle pagine precedenti e non anteriore al secolo XIV. A

Cupientes de caetero observare decreta condita et statuta ipsius collegii et praesertim concernentia ingressum et admissionem aliquorum in dictum collegium et prohibentia quemcumque admitti nisi prout in statutis continetur, omni iure, etc.; in primis ratificaverunt et comprobaverunt statuta disponentia neminem admittendum qui non sit oriundus intra confines de quibus in statutis ipsius fit mentio vel etiam qui alias non sit admittendus ex forma dictorum statutorum. Quotiescumque contingat fieri requisitionem per aliquem seu aliquos qui pro se vel per alium requirent se admitti ad dictum collegium contra dispositionem dictorum capitulorum et super illis dispensari, decreverunt et ordinaverunt talem requisitionem admitti non posse, nec, ut dici consuevit, poni ad postam, nisi prius id fuerit obtentum ad lapillos albos et nigros per omnes de collegio citatis et praesentibus omnibus qui tunc temporis in civitate fuerint vel in tribus potestatiis, ita quidem ut una vox nigra et seu lapillus niger et seu repugnans impediat ne possit poni ad postam, et casu quo fuerit obtentum, talem propositionem admittendam esse et ad postam poni debere. Tunc et eo casu per scrutinium habendum inter praefatos Dominos de collegio intelligatur utrum talis sit admittendus vel ne, quod etiam fiat ad lapillos seu calculos albos et nigros, ut supra citatis et praesentibus omnibus qui tunc erunt in civitate vel in tribus potestatiis, et nisi per omnes, nemine discrepante, fuerit obtentum ad iudicium calculorum, tunc et eo casu talis intelligatur omnino exclusus ab ingressu dicti collegii, nec amplius super eo possit eis sive eidem praeberi audientiam. Et pari modo idem observari decreverunt in omnibus et per omnia, ut supra, ubicumque contingat sermonem fieri de dispensando, vel derogando praesenti statuto, vel de aliquo preambulo ad dictam derogationem vel dispensationem, ita et taliter quod nisi fuerit obtentum ut supra ad lapillos albos et nigros, quorum unus niger impediat in omnibus et per omnia ut supra, intelligatur totaliter reprobatum, nec posse habere sermonem aliquem de et circa praemissa. Et praesens statutum dicti Domini de collegio in manibus spectabilis Rectoris et praefatus D. Rector in manibus dicti collegii collegialiter et omnes et singuli de dicto collegio singulatim ac sibi invicem et vicissim iuraverunt observare, et contra illud non facere vel venire aliqua ratione, occasione vel causa quae modo aliquo vel ingenio

quale anno debba particolarmente riferirsi non è possibile il dirlo. Il dotto Sig. Cornelio Desimoni in nota graziosamente comunicataci osserva, che Paolo di Montaldo, padre del doge Leonardo, essendo morto prima del 1352, il catalogo certamente precede la metà di esso secolo, e che anzi, riflettendo come il breve del Consolato, benchè del secolo XIII, pure contiene aggiunte e correzioni che giungono fino al 1316 e non oltre, potrebbe con fondamento argomentarsi che il catalogo fosse dell' anno medesimo o di pochi anni dopo. Osserva ancora che Paolo di Montaldo e un Leone di Gavi, giusta il Muzio — *Ordine Carmelitano* — sono detti giudici ed eletti arbitri nel 1344 in una causa del Monistero di S. Siro contro il convento del Carmine, e che Leone doveva essere più giovane degli altri Marchesi di Gavi inscritti nel catalogo, perchè trovasi nominato dal 1331 fino al 1369. Un suo figlio Martino ebbe pure la qualità di dottore ed assai probabilmente l' ebbe anche l' altro figlio Matteo. Un Francesco della stessa marchionale famiglia era dottore nel 1315. Il suddetto Leone fu giudice in alcune altre cause, e compose un' opera — *De jure Reipublicae in Ligustico mari* — la quale si conservava già manoscritta nella biblioteca del Duca di Urbino, come attesta l'Oldoini nell'*Atheneum Ligusticum*.

dici seu excogitari possit. De quibus omnibus et singulis suprascriptis mandaverunt per me Julianum de Turri et scribam praefati venerandi collegii praesens publicum publicari et testari decretum in fidem, robur et testimonium praemissorum.

DOCUMENTO IV.

Decreto sulle condizioni degli aggregandi al collegio.

MDXLVIII DIE SECUNDA OCTOBRIS.

Illustrissimus Dominus Dux, et Magnifici Domini Gubernatores Exc.mae Reipublicae Genuensis.

Animadvertentes, collegium venerandum Jurisperitorum ab annis citra ad eam conditionem esse deductum ut pauci admodum inveniantur, qui civium numero possint adscribi, multos contra adesse satis ex oppidis Reipublicae subiectis adscitos, considerantes quo magis in dies creverit numerus extraneorum, et pauciorem civium reddi necesse esse, *arbitrati praecipuum civitatis ordinem juris civilis* pene destitutum videri, in eam sententiam ierunt ut modus adhiberetur, quo tanta rei indignitas arceretur. Itaque facti certiores ex responso praestantium civium Augustini Lomellini q. D. Ansaldi, Nicolai Nigroni q. D. Illarii, Petri Johannis Cybo de Clavica et Juliani Sauli, qui ad id munus electi fuerunt, qui adhibita diligentia idem fere *omnes ordinis cives velle atque optare dixerunt*, re diu secum examinata statuerunt, ut ordines dicti collegii adhuc qui sequuntur modum reformati inviolabiliter observentur, videlicet ubi in regulis dicti collegii de his qui possunt admitti in ipso collegio decretum est quod sit origine propria vel paterna civis Januae et non ex privilegio nec ex conventione, addatur et additum esse intelligatur *quod pater* vel avus habuerit domicilium in civitate per annos viginti quinque et quod pater non exercuerit artem vilem vel mecanicam, et si forte in dubium verteretur quaenam sit ars vilis vel mecanica, id decernatur per praefatos Illustrissimos et Magnificos; filii tamen doctorum qui nunc sunt de collegio sint habiles, et possint admitti ad collegium, etiam quod non habeant qualitates supra requisitas; et quia in dictis regulis continetur quod illi qui sunt origine propria vel paterna de aliquo loco intra confines in ipsis regulis declaratos possint ad dictum collegium admitti, intelligatur talis ordo suspensus per annos duodecim, et per consequens prohibitum quemque ex dictis locis ad dictum collegium quomodocumque vel qualitercumque admitti posse, et ultra dictum tempus donec etiam per praefatos Illustrissimos et Magnificos aliter decernatur, quo termine elapso ipso negocio tunc temporis mature considerantes statuent quantum ipsis

convenire visum fuerit, mandantes quod per Sp. Dominos collegii pro defensione Reipublicae sine praemio observent conventa sub poena in casu inobbedientiae per ipsos Illustrissimos et Magnificos declaranda obstantiis quibusvis in contrarium facientibus non obstantibus.

In foliatio actorum Georgii Ambroxii.

DOCUMENTO V.

Decreto di ammissione per grazia nel collegio de' giudici.

—

MCCCCLXXXIII DIE XI DECEMBRIS.

Reverendissimus in Christo pater Dominus Paulus de Campo Fregoso Sancti Sixti Praesbiter Cardinalis et Dux Januensium, Illustre et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum, in sufficienti et legitimo numero congregati, cum post auditam sepe controversiam inter preclarum et insigne collegium Doctorum Juris in civitate Januae, ex una parte et Spectabile etiam legum doctorem D. Angelum de Franchis Luxardum ex altera, occasione ingressus ipsius D. Angeli in dictum collegium, deliberationeque secuta de qua constat manu mei cancellarii infrascripti. Qui praefatus D. Angelus quam primum Januam redierit licentiatns aut doctoratus in aliquo studio generali sit et intelligatur ipso facto et ex nunc in dictum collegium admissus cum omnibus illis privilegiis, dignitatibus, iurisdictione, immunitatibus etc. Approbantes et confirmantes ac omologantes omnia privilegia, regulas, constitutiones ac ordines ipsi collegio quomodocumque concessas et seu concessa circa ordinem eorum qui sunt in collegium suum admittendi observari debeat, nec cuipiam posthac liceat collegium ipsum ingredi, aut in illud admitti salvis praemissis, nisi servatis ordinibus ac regulis et privilegiis ipsi collegio concessis de hoc mentionem facientibus. Insuper conditione ac declaratione adiecta quod si contigeret aliquem de caetero admitti in ipsum collegium non iuxta dictos ordines sed per gratiam, tali admissio non valeat nisi fuerit confirmata ab ipsis Reverendissimo D. Cardinali et Duce, Illustri et Magnifico Consilio Dominorum Antianorum sub calculis albis et nigris, quorum duae tertiae partes albis consentire videantur et non aliter. Decernentes insuper ac deliberantes quatenus de caetero aliquis Jurisperitus qui officium Vicariatus ordinarie vel extraordinarie in civitate Januae exerceat non possit durante tempore officii sui petere ingressum in ipsum collegium nisi prius fuerit obtenta per eum licentia ab ipso Reverendissimo Cardinali et Illustri Duce ac Magnifico Consilio Dominorum Antianorum sub calculis albis et nigris, quorum duae tertiae partes albi consentiant, exclusis tamen his qui ante praesentem deliberationem admissi in ipsum collegium viderentur.

In actis Gotardi Stellae, *Cancellarii.*

DOCUMENTO VI.

Domanda di aggregazione al Collegio degli Avvocati di Cesare Contardo e relativi decreti.

—

ILL.me DUX ET MAGNIFICI DOMINI.

Reverenter exponitur ex parte Caesaris Contardi J. U. D. quod licet sit oriundus ex hac alma civitate et Contardorum familia quae hic fuit antiquissima ut in plerisque locis attestantur virorum genuensium annales et licet etiam infulis doctoratus ab huius civitati venerando doctorum collegio fuerit comuni voto insignitus, tamen dictus orator, quia Levanti natus non omnes habet qualitates a decreto suprascripti collegii requisitas, omni spe remanet destitutus posse frui et exornari honoribus et commodis dicti collegii nisi Ill. DD. VV. suo temperamento ex innata pietate occurrant supradictorum decretorum rigori, quae si temporibus illis quibus promulgata fuerunt aequitatem in se aliquam habere videbantur hoc tamen felicissimo Illust. D. V. regimine experientia ipsa, dura et rigida nimis esse dignoscuntur, ex eo praesertim quod ex differentia locorum discrimen inter suos ligures inducunt, quos tamen Ill. DD. uno et eodem amore complectuntur, pari regunt imperio, et paribus sublevant beneficiis. Idcirco suprascriptus Caesar ad fontem pietatis confugiens humiliter rogat ut ipsum gratia speciali et de potestatis plenitudine, quibuscumque non obstantibus, iudicem collegii cum solitis et consuetis privilegiis, honoribus et oneribus constituere et inter collegiatos Doctores aggregare dignentur; cum maxime quamplures alii non habentes dictas decretorum qualitates ex gratia in collegium et admissi et recepti fuerint. Quod pariter praefatus supplicans sperat obtinere ab Ill. DD. VV. quibus se humiliter commendat.

MDXXXXVI DIE XXII FEBRUARII.

Illustris D. Dux et Magnifici Gubernatores Reipublicae Genuensis lecta supplicatione suprascripta, verboque audito Sp. D. Octaviano de Contardis phisico et patre dicti supplicantis, ac supplicante ipso, humiliter petentibus decerni et concedi prout in ea ipsa continetur, examinatis contentis in dicta supplicatione et verbis per Dominos supplicantes dictis, ad calculos se absolvendo omni modo, iure, via et forma quibus melius et validius potuerunt et possunt, de gratia speciali et de plenitudine potestatis dictum Sp. Caesarem in venerando collegio Sp. Judicum praesentis civitatis constituerunt et inter collegiatos Doctores aggregant cum solitis honoribus et oneribus ac privilegiis in omnibus ut suprascripta supplicatione requisitum fuit, obstantiis quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

MDLXXI DIE III JULII.

Illustrissimus D. Dux, Illustresque Gubernatores Ex.mae Reipubblicae Genuensium, lecta supplicatione et considerata, eiusque tenore plene intellecto, oretenusque audito praefato Spectabili Caesare humiliter petente sibi concedi iuxta requisita per dictam supplicationem, lectoque pariter instrumento rescripti facto per Venerandum collegium DD. Judicum praesentis Civitatis et super omnibus habito maturo examine, attenta dicti supplicantis vitae et morum integritate, excellenti doctrina, aliisque virtutibus, prout etiam per dictum Venerandum Collegium extitit attestatum, ad calculos se se absolventes ex gratia speciali revocaverunt et annullaverunt, virtuteque praesentis revocant et annullant decretum suspensionis factum anno 1546 sub die 27 februarii perinde ac si factum non fuisset et in omnibus et per omnia prout in supplicatione suprascripta exhibit requisitum. Ita et taliter quod decretum gratiae factum et concessum dicto Spect. Caesari anno praefato die XXII dicti mensis februarii suum sortiatur effectum, quibusvis in contrarium facientibus non obstantibus.

DOCUMENTO VII.

MDLXVII DIE XXII APRILIS.

Ill.ma Dominatio visis litteris invictissimi Imperatoris ad favorem D. Petri Pauli Melegarii Jur. Utr. Doct. ut cooptaretur ad collegium Venerandi collegii Spect. Jurisperitorum, nec non pariter litteris Illustrissimorum Cardinalium Sancti Clementis et Aracoeli ad favorem Spect. Bernardi de Dolera consanguinei ipsius Rev.mi Aracoeli, insuperque meritis consideratis Spect. D. Angeli De Grossis de Republica benemeriti ac etiam Spect. D. Georgii de Giorgiis cuius opera plurimum profuit Reipublicae praesertim in curia Caesarea, ipsos et unumquemque eorum cooptandum esse duxerunt ad dictum collegium, et sic examinato prius et satis perpenso negotio se se ad calculos absolvendo omni modo etc.

Cooptaverunt et cooptatos esse voluerunt et declaraverunt in dictum Venerandum collegium Spect. Jurisperitorum et sic decreverunt nihil obstante contrariis, ut late extendendo in foliatio, etc.

MDLXVII DIE XXVI MAII.

Illustrissimus Dux et Magnifici Gubernatores etc., auditis pluries doctoribus a Venerando collegio Spect. Jurisperitorum praesentibus super cooptatione D. Bernardi Dolera et aliorum numero quatuor ad dictum collegium cooptatorum, melius considerato dicto decreto, et negotiis dignis moti rationibus,

omni meliori modo etc. sub calculorum iudicio suspendunt et suspensum esse voluerunt dictum decretum ad eorum beneplacitum et sic eum suspendunt nihil obstante, etc.

DOCUMENTO VIII.

Eccezione favorevole ad un figlio di Notaro per l' ammissione al Collegio dei Giudici.

MDLXXXXIII DIE QUINTA MAII.

Serenissimus Dominus Dux et Excellentissimi DD. Gubernatores Serenissimae Reipublicae Genuensium intellectis Magnificis Luca de Furnariis, Nicolao Baliano, et Stephano Lazagna J. U. D. comparentibus nomine Venerandi collegii DD. doctorum huius urbis et referentibus super commendatione superioribus diebus eidem collegio per suas Dominationes Serenissimas facta de Spectabili Vincentio Ligalupo Jurisperito filio Magnifici Jacobi Cancellarii et Secretarii Reipublicae et de ipsa benemeriti pro cooptatione ipsius Spectabilis Vincentii, et ablatione obstaculi si quod forte sit, quod ei possit obesse, collegium ipsum cum primum licuit ea de causa congregatum fuisse commendationisque huiusmodi pro jure optimo de Republica merito, ut par est, rationem habens omnibus fere suffragiis decrevisse nolle sese opponere quin per suas DD. Serenissimas tollatur impedimentum si quod forte sit quod Domino supradicto Vincentio obstare possit in ingressu de iure in praedictum collegium, eo quia idem magnificus Jacobus pater ejus tabellionatus officia functus sit aliquot annis post conditas leges anno 1576, praeter scilicet seu contra illam ipsarum qua disponitur quomodo tabellionatus officium exercendum sit absque eo quod exercens illud nobilitati suae derogare intelligatur, aliaque multa addentibus quibus demonstrarent promptitudinem ipsius collegii in suarum Serenissimarum DD. desiderio satisfaciendo tum in hac, tum etiam in aliis quibusque rebus, praedictisque omnibus auditis, ac negocio pro sui qualitate examinato, et ad calculorum iudicium deducto omni modo etc. Rationem quidem habentes meritorum ejusdem Magnifici Jacobi qui Reipublicae tresdecim circiter annos operam sedulam ac fidelem vacavit munere primum cancellarii et Syndici comperarum Sancti Georgii fungendo, deinde vero cancellarii et secretarii praefatae Reipublicae magno cum commodo ipsius et non mediocri laude ejusdem Jacobi gerendo, ut quidem in praesentia gerit, bona item indoli ejusdem Vincentii ac virtuti ipsi facientes; quatenus memoratum superius impedimentum obstaret, quominus ex dispositione ordinum praefati collegii idem supradictus Vincentius cooptari posset in collegium ipsum omnino sustulunt ac tollunt itaut ipse

Magnificus Vincentius in idem collegium adscisci, et cooptari de jure valeat perinde ac si praefatus Magnificus Jacobus pater dictum tabellionatus officium numquam exercuisset et obstantiis quibusvis non obstantibus etc.

DOCUMENTO IX.

Eccezioni favorevoli per ammissione al Collegio dei Giudici.

—

MDCVIII DIE OCTAVA MAII.

1.° Nota quod habita notitia per praefatum Venerandum collegium Illustrissimum et Reverendissimum Cardinalem Pinellum per ejus epistolam requisivisse Serenissimo Senatui huius Serenissimae Reipublicae ut vellet in dictum collegium in ejus gratiam cooptare sp. Dominicum Godanum Domini Joannis Vincentii filium; Ideo Venerandum collegium ex decreto recepto per eorum Cancellarium Philippum Camere Notarium die 19 aprilis 1608 elegit m. D. legum doctores Petrum Mariam de Ferrariis, Stephanum Lazaniam, Marcum Antonium Justinianum q. Jo. Baptistae, Opicium Spinulam et Nicolaum Rivarolam, qui una cum Praestantissimo Domino Octavio Viale ad presens Rectore dicti Venerandi collegii facultatem habeant coram dicto Serenissimo Senatu comparendi, et se opponendi ne D.us sp. Godanus aliquid obtineat, nec aliquid concedatur. Qui electi coram ipso Senatu comparuerunt, et jura ejusdem collegii ita explanarunt quod praefatus Serenissimus Senatus requisita per Dominum Illustrissimum et Reverendissimum Cardinalem denegavit.

Domanda rinnovata nel 1618 al Collegio da Vincenzo Godano.

—

SERENISSIMO ED ECCELL.MI SIGNORI,

2.° Così come è proprio di VV. SS. Ser.me di rendersi facili a far gratie a coloro che giustamente le domandano, così prendono animo li suoi devottissimi servitori di chiedergliele; fra quali è il Sp. Domenico Godano figlio del q. m. Gio. Vincenzo, che in devotione e vera servitù appo di loro non cede ad alcun altro.

Espone adunque come esso li anni passati fu addottorato qui in Genova dal Venerando collegio degl' Ill.mi Dottori con intentione di essere accettato nel detto loro collegio, il che perfino a quest' ora non ha potuto procurare che segua. Ora avendo intentione di ridurre ad effetto questo suo desiderio, gli è stato significato essere a cautela necessario ottenere dispensa ossia abilitatione da VV. SS. Ser.me per aver detto q. m. Gio. Vincenzo suo

padre esercitato la professione di Notaro ed essere stato attuaro de' Magistrati e particolarmente cancelliere de' Maestrali e Priori del Commune e ultimamente de' M. Ill. Protettori di S. Giorgio ed aver fatto instrumenti ed altri atti fuori di casa, che pare che per le regole di detto collegio ostino a d.° m. Domenico suo figlio, et perchè, Ill.mi Signori in esso Sp. Domenico concorrono tutte le altre qualità che si richiedono, e rispetto alla suddetta già più volte si sono compiaciute VV. SS. Ser.me di abilitare altri dottori figli di notari, e sperando perciò anch' esso che è disceso da padre et avoli benemeriti di questa Serenissima Repubblica di essere onorato da VV. SS. Ser.me di simile gratia; perciò li supplica umilmente a degnarsi di dispensarlo ed abilitarlo per loro decreto a fine di poter entrare in detto Venerando collegio degl' Ill.mi Dottori, non ostante che si potesse dire, che detto q. m. Gio. Vincenzo suo padre gli avesse in ciò pregiudicato particolarmente nell' esercitar la professione di Notaro etiam come attuaro. Il che oltre che sarà mera gratia della somma prudenza delle SS. VV. Ser.me pur solita concedersi ad altri, esso M. D. averà maggiore occasione d' impiegarsi in servir VV. SS. Ser.me come deve e desidera, alle quali ecc.

Di VV. SS. Ser.me

Umil.mo et Dev.mo Serv.

DOMENICO GODANO.

MDCXVIII DIE XVII MAII.

3.° Serenissimus Dominus Dux et Excellentissimi Domini Gubernatores Serenissimae Reipublicae Genuensium lecta jam antea supplicatione presentata coram DD. SS. Serenissimis per dominum supradictum Dominicum Godanum supplicante ipsoque modo oretenus audito, negotio de quo agitur satis examinato ad calculos omni meliori modo etc., dispensaverunt et habilitaverunt dominum supradictum Dominicum ut optari possit in Venerandum collegium DD. doctorum huius civitatis licet Joannes Vincentius ejus pater officium Notarii exercuerit quod sibi non obsit, regulis, sive ordinibus praefati Venerandi collegii aliisque in contrarium facientibus non obstantibus et licet non fuerint citati citandi etc.

MDCXVIIII DIE XVI JANUARII.

4.° Praefati Serenissimus Dominus Dux et excellentissimi Gubernatores audito Marco Joanne Baptista Spinola Rectore praefati Venerandi collegii et cum eo Magnifico Petro Maria de Ferrariis, et Stephano Lazania, Marco Antonio Justiniano q. Joannis Baptistae, Hyeronimo Adurno, Octavio Viali, et Opicio Spinula nomine ejusdem Venerandi collegii comparentibus re suis momentis considerata omni modo etc. ad calculos etc.

Decretum concessum domino supradicto Dominico die 17 maii superioris anni, suspenderunt, et suspendunt ad beneplacitum DD. Serenissimorum et ita etc. Contrariis non obstantibus, et licet dominus supradictus Dominicus citatus non fuerit.

DOCUMENTO X.

Elezione e facoltà dei due capitani del popolo Opicio Spinola e Bernabò D' Oria nel 1306.

Cupientes publicae utilitati civitatis et civium et districtualium civitatis Januae in quantum est possibile salubriter providere, provida deliberatione duximus statuendum quod Magnifici Viri Dominus Opicius Spinula de Luculo et D. Barnabas de Auria sint et esse debeant capitanei comunis populi Januae usque ad proximum festum beatorum apostolorum Simonis et Judae et ab inde usque ad quinquennium et per tota ipsa tempora, et quod ipsi domini capitanei habeant plenam et liberam potestatem et bailiam super omnibus et singulis factis et negociis comunis populi Januae quaecumque sint et cuiuscumque conditionis existant et super omnibus et singulis pertinentibus ad ipsum comune seu populum et quae pro factis et negociis ipsius comunis et populi seu alterius ipsorum usque ad dicta tempora et per ipsa tempora fuerint seu occurrerint facienda gerenda tractanda seu administranda, ita quod omnia et singula quae fient tractabuntur statuentur seu ordinabuntur vel admnistrabuntur per ipsos Dominos Capitaneos seu alterum eorum gerentem vices suas et consocii sive per inde valeant et teneant et habeant solidam et inviolabilem firmitatem ac si per totum comune et populum Januae, quantumcumque legitimae facta tractata statuta gesta ordinata seu administrata forent, et quod omnes et singuli nobiles et populares civitatis Januae et districtus cuiuscumque conditionis existant obedire et parere teneantur in omnibus et per omnia mandatis, statutis et ordinamentis dictorum dominorum capitaneorum et cuiuslibet eorum gerentis vices suas et alterius consocii et eos et quemlibet eorum habere tenere in capitaneum et pro capitaneo comunis et populi Januae usque ad dicta tempora et per tota ipsa tempora, et eos et officium eorum manutenere et quod iuvare et nihil dicere allegare facere vel tractare, seu fieri vel tractari facere contra eos vel eorum officium seu contra honorem eorum vel alicuius eorum, et si quid fierit seu tractaretur, et ad eorum seu alicuius eorum nobilium seu popularium notitiam pervenerit teneantur, et quilibet eorum teneatur quam citius poterunt seu poterit illud dictis dominis capitaneis seu eorum alteri revelare, et si quis eorum contrafecerit seu non observaverit, mulctari et condemnari possit et in exilium damnari per ipsos Dominos capitaneos eorum arbitrio, et habeat uterque ipsorum dominorum capitaneorum annis singulis pro dicto tempore capitaneatus eorum de pecunia dicti comunis pro eorum salario libras mille quingentas januinorum; salvo et sane intellecto quod dictis dominis capitaneis non liceat se intromittere de his quae spectant ad justitiam vel vindictam, videlicet de cognitione vel definitione causarum civilium vel criminalium, nec de aliquibus per quae impediatur officium deputatorum officio comperarum salis, seu assignationis mutuorum nec de

aliquibus per quae impediatur tractatus nec ea quae continentur in tractatu facto et firmato super ipso assignationis officio 1305 die tertia aprilis: possint tamen, non obstantibus praedictis nec aliquo praedictorum, modum et viam adinvenire tractari et ordinari facere prout et sicut et quoties eis videbitur expedire per quam et quem pro salariis ipsorum et equitum et servientium quos tenuerint et Dominus Abbas populi Januae qui pro tempore fuerit tenuerit et aliis necessariis pro eorum officio exercendo et officio Abbatiae populi Januae et statu eorum et dicti Abbatis et populi conservando pecuniam necessariam. Nunc possint super in integrum restitutionibus ab omnibus forestationibus factis a kalendis februarii retro anni praesentis seu ab inde citra occasione maleficiorum a dictis kalendis retro commissorum et super absolutionibus ab omnibus maleficiis commissis ab inde retro facta pace quae ipsis Dominis Capitaneis sufficiens videatur et etiam non facta pace si eis videbitur pace necessaria non esse vel intervenire non debere: plenam habeant vigore praesentis capituli potestatem sane intellecto quod dictum est de in integrum restitutionibus et absolutionibus non debeat locum in forestationibus factis occasione delicti seu officii raubariae. Insuper singula gesta per dictos capitaneos seu alterum eorum gerentem vices suas et consocii ratione dicti officii seu auctoritate et decreto eorum seu alicuius eorum gerentis vices suas et consocii sui a tempore capitaneatus eorum citra firma sint et esse intelligantur ac si quaecumque legitime gesta forent et sit et esse intelligatur praesens capitulum abrogatorium et derogatorium omnibus et singulis statutis, capitulis et tractatis conditis et condendis, generalibus et specialibus quacumque verborum solemnitate vallatis etiamsi contineretur in eis seu aliquo eorum aliquo alio capitulo non obstante, salvo tamen quod non intelligatur derogatorium esse, capitulis loquentibus de officio Abbatiae et conestabulorum populi Januae et electione officio et bailia supra concessa dictis dominis capitaneis et praesens capitulum incipiat locum habere die nona septembris anni praesentis currente 1306.

Extractum est ut supra de magno volumine capitulorum civitatis Januae scilicet de primo libro per me Gulielmum Thomae de Rapallo notarium, quae capitula incipiebant 1306 et vigere debeant deinde ad quinque annos, et dictum volumen est penes D. Petrum De ultra mare iudicem.

DOCUMENTO XI.

Il capitano Opicio Spinola tanto a suo nome quanto a quello dell' altro capitano del popolo Bernabò D' Oria riconosce i privilegi del collegio dei giudici, 1307, 15 *novembre.*

Questo documento è trascritto da due codici, uno, copia di quello del Beningassio, l' altro degli statuti del collegio di medicina, confrontati diligentemente fra loro. In generale è preferito il secondo perchè più compiuto ed esatto.

In nomine Domini amen. Egregius et Magnificus vir Dominus Opicius Spinula de Luculo capitaneus comunis et populi Januae gerens vices suas et Domini Bernabovis De auria capitanei consocii sui ex vice et potestate ei concessa et omni modo et forma quibus melius potuit volens honorabili collegio judicum complacere et gratiam facere specialem, confirmavit consuli collegio iudicum Januae et ipsis iudicibus praesentibus et recipientibus nominibus ipsorum et omnium aliorum iudicum de dicto collegio qui nunc sunt et qui tempore erunt in collegio praedicto, omnes immunitates franchixias et privilegia ipsorum quae habent et habere consueverunt et omnia statuta et ordinamenta ipsorum et collegii praedicti et quia quasi continue collegium et iudices praedicti seu aliqui eorum in publicis utilitatibus comunis Januae occupantur, proprium existimantes quod publicae saluti et gubernationi confertur, idcirco dictus D. Capitaneus volens honestos labores ipsorum palma remunerationis ornare ut in vicissitudine qua provecti gaudent desides non redeantur et ipsos circa rempublicam semper reddere promptiores, voluit et ordinavit praesenti decreto in perpetuum valituro firmavit omni quamelius potuit potestate suas et dicti socii sui semper vices gerendo quod dicti judices de matricula et collegium iudicum Januae qui nunc sunt vel pro tempore erunt in perpetuum non graventur vel molestentur ipsi vel bona ipsorum pretextu vel occasione alicuius daciti vel collecte vel. alicuius exationis mutui seu praestationis seu pro aliquibus aliis avariis seu oneribus personalibus vel realibus ordinariis vel extraordinariis vel quibuscumque aliis quae dici vel excogitari possint quocumque nomine appellentur, sed ab omnibus et singulis supradictis totaliter exempti sint et immunes. Mandans et precipiens auctoritate qua supra omnibus et singulis magistratibus comunis Januae qui nunc sunt et pro tempore erunt officiariis et collectoribus constitutis seu constituendis super colligendis vel exigendis aliquibus dacitis collectis mutuis vel aliis exactionibus quibuscumque a dicto comuni impositis vel imponendis quod dictos iudices vel aliquem eorum qui nunc sunt et pro tempore erunt vel bona ipsorum molestare non audeant vel permittant eosdem dictis occasionibus vel aliqua earum vel occasione praedictorum, sed omnia et singula supradicta cum effectu observent et iisdem iudicibus et collegio eorum auxilium consilium et favorem in observatione praedictorum debeant impartiri per omnem viam et modum quibus melius fieri poterit. Ita quod praedicta melius observentur et praedicta statuit et laudavit dictus d. capitaneus fieri et observari debere inviolabiter et praecipue non obstantibus aliquibus capitulis statutis seu ordinamentis conditis seu condendis vel aliquibus aliis quae in praedictis possent vel viderentur in aliquo obviare quibus omnibus per praesentem concessionem privilegium et gratiam specialiter derogatum intelligatur et sit, et de praedictis dictus d. capitaneus et dicti consules iudicum collegii Januae ad aeternam memoriam et ipsorum perpetuam cautelam rogaverunt fieri publicum instrumentum per me Leonardum de Rapallo notarium cancellarium comunis Januae, forma autem potestatis et bailiae dicti d. capitanei talis est ut supra in prima carta. Actum Januae in palacio ipsius domini capitanei Spinulae de huculo anno dominice nativitatis MCCCVII indicione V.a die quinta decima novembris circa

sero, testes Laurentius de Monterubeo Antonius de Grimis Ambrosius Pedebo notarius et Franciscus Morellus notarius. Ego Leonardus de Alberti de Rapallo rogatus scripsi.

DOCUMENTO XII.

Conferma della immunità del Collegio dei giudici della città di Genova, rubrica del 1337, essendo capitani Raffaele Doria e Galeotto Spinola. Documento trascritto come il precedente.

Quoniam saepe accidit quod privilegia immunitates et concessiones factae iudicibus collegii iudicum civitatis Januae violentur per Magistratus et officiales comunis Januae statuendum duximus et firmandum quod omnia privilegia immunitates et franchisiae vel concessiones factae seu concessae iudicibus collegii iudicum civitatis Januae sive collegio praedicto qualitercumque et quomodocumque concessae seu concessa reperiantur inviolabiliter debeant observari et observentur per dominum potestatem et quemlibet de eius familia ac quemlibet Magistratum et officialem civitatis Januae sub poena librarum ducentarum ianuinorum in quam poenam incurrat ipso facto contrafaciens non obstantibus aliquibus capitulis quibuscumque verbis vallatis seu firmatis quibus in quantum obviarent praedictis intelligatur per presens capitulum derogatum promittentes Magistro Jacobo de Mauro notario statutario comunis Januae stipulanti officio publico nomine et vice collegii iudicum civitatis Januae et ipsius collegii praedicti omnia et singula observare et contra praedicta non facere vel venire, et hoc ipsis iudicibus observantibus comune Januae, ea quae observare debent et tenentur dicto comuni ex forma capitulorum civitatis Januae.

Extractum est ut supra de tertio libro magni voluminis capitulorum comunis Januae MCCCMVII.

DOCUMENTO XIII.

Simile conferma negli ordinamenti fatti l' anno 1345 essendo Doge di Genova Giovanni di Morta.

In regulis et ordinationibus factis anno currente MCCCXLV per officium decem regulatorum deputatorum ad ordinandum et regulandum civitatem Januae et districtum scriptum per Petrum de Veza et per me Obertum Mazurrum notarios et cancellarios comunis Januae ad scribendum huiusmodi regulas et ordinationes specialiter deputatos inter caetera continentur ut infra.

Item considerantes grata servicia quae quotidie per collegium iudicum Januae impenduntur comuni et officialibus dicti comunis et continue requiruntur circa commoda honores et servicia reipublicae civitatis Januae et dimissis gratiose eorum questionibus occupantur et volentes ut benemeritis eis de eorum serviciis provvidere ut ipsa servicia domini ducis et comunis ipsi iudices ferventius prosequantur dicto collegio et iudicibus dicti collegii confirmamus et ratificamus et approbamus omnia et singula privilegia gratias immunitates et honores quo quo modo ipsi collegio vel iudicibus ipsis concessas per comune Januae et officiales tunc praesidentes ipsi comuni per capitulum decretum vel ordinationem de quo scriptura pubblica apparet, mandantes iudicibus sive consulibus callegarum et Magistratibus qui sunt et pro tempore fuerint quod omnia illa eidem collegio debeant observare.

Extractum est ut supra a regulis supradictis factis ut supra per dictum regulatorum officium per me Obertum Mazurrum notarium et cancellarium supradictum ad instantiam et requisitionem D. Joannis de Galluciis iudicis recteris collegii supradicti.

DOCUMENTO XIV.

Nuova conferma fatta da Gaspare Visconti luogotenente in Genova dei Visconti signori di Milano e di Genova l' anno 1355 8 di maggio. Documento ricavato e confrontato come i precedenti.

Magnificus D. Gasparus Vicecomes capitaneus et locum tenens in civitate Januae et districtu pro illustribus et Magnificis Dominis Mediolani Januae et pro dominis generalibus nec non consilium antianorum civitatis Januae in quo consilio interfuit sufficiens et legitimus numerus ipsorum consiliariorum et quorum consiliariorum qui interfuerunt nomina sunt haec: Lanfrancus Cattaneus, Philippus Ultra marinus, Lorinus Morbiolus, Ingus Bonus, Rainerius de Grimaldis, Rainerius Domesticus, Martinus de Mauro, Galeottus iudex, Advertentes continua et grandia obsequia et servicia, quae collegium iudicum retroactis temporibus exhibuit et nunc exhibet sive praebet et praebebit, Deo propitio, in futurum comuni Januae et officialibus ipsius comunis tam in universo quam omnes et singuli de dicto collegio et attendentes immunitates promissiones et privilegia concessa et facta retroactis temporibus dicto collegio et singulis de dicto collegio et praesertim pro compositione inita per comune Januae et recolendae et venerandae memoriae D. Archiepiscopum et excelsum D. Mediolani Januae et ut conventiones immunitates et privilegia concessa ipsi collegio et singulis de dicto collegio sunt specialiter promissa roborata et firmata per dictum dominum recolendae memoriae et postea successive per inclitos dominos nostros, dominos Matheum, Bernabovem et Galeatium Mediolani et Januae etiam dominos, de quibus apparet plenius per publica instrumenta scripta manu Nicolai Bel-

tramis notarii MCCCLIII die III octobris, decreverunt firmaverunt et inviolabiliter statuerunt et solemniter promiserunt in praesentia domini Ricardi de Pessina legum doctoris consulis collegii et domini Joannis de Cataneis legum doctoris recipientium eorum propriis nominibus et nomine et vice dicti collegii ac etiam mihi notario infrascripto stipulanti et recipienti officio publico nomine et vice dicti collegii et iudicum ipsius praesentium et futurorum ut supra, quod omnes et singuli de dicto collegio qui sunt et pro tempore fuerint legitime in dicto collegio constituti et secundum formam capitulorum civitatis Januae de hoc loquentium sint et esse debeant et teneri et reputare immunes et franchi atque liberi ab omnibus capitationibus sive avaria capitis impositis et imponendis praesentibus et futuris occasione guerrarum nunc vigentium contra inimicos comunis Januae seu quacumque alia ratione occasione vel causa quae dici vel excogitari possit et ab omnibus et singulis toltis dacitis seu gabellis novis et veteribus impositis vel imponendis occasione praesentis guerrae seu alia quacumque occasione vel causa assignatis vel assignandis seu non assignatis vel non assignandis regimini locis comperarum seu aliter quibuscumque de causis et ab omnibus et singulis mutuis, cotumiciis et impositionibus angariis et per angariis realibus et personalibus seu mixtis et aliis quibuscumque dicti comunis impositis vel de caetero imponendis personis seu rebus vel mixtim quacumque ratione occasione vel causa quae dici vel excogitari possit; ita quod ipsis immunitatibus libertatibus conventionibus et privilegiis et promissionibus libere et pacifice fruantur sine contradictione dicti comunis alicuius personae vel alicuius dicti comunis officialis non obstantibus aliquibus decretis venditionibus introituum, clausulis, generalibus vel specialibus et quibuscumque ordinamentis editis vel edendis dicti comunis Januae factis vel fiendis etiamsi in ipsis venditionibus clausulis vel statutis vel ordinamentis continerentur verba derogatoria praesentis decreti promissionis et concessionis quibus et in quantum praesentibus obvient vel obviare possent quomodolibet in futurum voluerunt ex certa scientia fore totaliter derogatum et specialiter non obstante decreto dudum facto per D. Guilielmum Pallavicinum capitaneum et antianos scriptum manu et postea firmatum et confirmatum per dominum nostrum recolendae memoriae D. Archiepiscopum supradictum quo cavetur quod omnes liberi et immunes et conventionati teneantur subire onera praesentis guerrae imposita et imponenda salvo quod non obstantibus praedictis omnes alii iudices de dicto collegio exceptis dictis dominis Ricardo et Joanne teneantur solvere cabellas novas impositas occasione praesentis guerrae prout huc usque solverunt per totum praesentem annum tantum finiendum die secunda februarii anni proximi venturi quantum, ad praesentes emptores ipsarum cabellarum et per totum tempus dictorum emptorum qui nunc sunt de anno praesenti, ita quod finito tempore suarum emptionum praesentis anni ab ipsis cabellis sint liberi et immunes sicut ab aliis ut supra est expressum. Dicti vero D. Ricardus et Joannes nihil solvere debeant pro tempore quo fuerunt sive fuerint advocati etiam de dictis cabellis novis non obstantibus aliquibus venditionibus factis ipsis collectoribus dictorum introituum anni praesentis, quibus voluerunt totaliter

derogatum quo ad ipsos dominos Ricardum et Joannem. Dicti vero Ricardus et Joannes nominibus eorum ex causa praedicta et nomine et vice dicti collegii praedicta acceptantes promiserunt dictis d. capitaneo et antiano nomine et vice dicti comunis quod dictum collegium nec singulares personae dicti collegii non advocabunt universaliter nec personaliter, pubblice vel occulte nec etiam consulent contra dictum comune Januae sine permissu et concessione dicti comunis seu praesidentium ipsi comuni, et quod iura dicti comunis Januae salvabunt et defendent secundum quod de iure melius poterunt et quod semper erunt adiutores et favorabiles dicto comuni in suo iure libere atque gratis, et ad maiorem cautellam praesens decretum et immunitatem sigillo dicti consilii fecimus sigillari.

Extractum est ut supra de actis pubblicis cancellariae comunis Januae.

DOCUMENTO XV.

Altra conferma fatta dal Doge Simone Boccanegra il 30 di marzo 1357. Documento estratto e confrontato come i precedenti.

In nomine Domini. Amen. Magnificus et potens dominus dominus Simon Boccanigra Dei gratia dux Januensium et populi defensor, et consilium duodecim antionorum comunis Janue, in quo interfuit legitimus et sufficiens numerus ipsorum consiliarorum et erum qui interfuerunt nomina sunt haec. Nicolaus de Caneto prior, D. Riccardus de Pessina legum doctor, Thomas de Levanto, Lorus Morbiolus, Antonius Senestrarius, Dominicus Pezonus, Raphus Ermirius, Philippus Marchexanus, Alegrus Blancus lanerius, Antonius de Castiliono mersarius, Joannes de Richo de Pulcifera, Leonardus Judex, unanimiter et concorditer attendentes immunitates, concessiones et privilegia inita et concessa per comune Januae collegio iudicum civitatis Januae et suo ipso collegio per capitula antiqua et regulas et etiam decreta et ordinamenta comunis Januae diversis temporibus et per diversa regimina fuisse firmata et roborata propter continua obsequia quae dictum collegium praestat et praestitit temporibus retro actis ipsi comuni et regiminibus ipsius comunis per singulos et universos de dicto collegio, et volentes quod fervor ipsius dilectionis collegii augeatur et crescat erga ipsum dominum ducem et suum consilium et statum pacificum eiusdem et erga bonum publicum comunis et civitatis Janue in sustinendis et manutenendis iuribus dicti comunis et officialium eiusdem, ex certa scientia confirmaverunt et approbaverunt et firmaverunt omnia et singula statuta et capitula antiqua et nova comunis Januae, regulas et decreta atque conventiones, gesta, acta et conventa per ipsum comune Januae sive per officiales et praesidentes comuni Januae ipsi collegio et cum ipso collegio, volentes statuentes et decernentes atque mandantes quod omnia et singula dicta capitula facta ad favorem dicti collegii, concessiones immunitates et privilegia ipsius

collegii debeant ipsi collegio per omnes magistratus comunis Janue et singulos qui sunt et pro tempore fuerint inviolabiliter observari non obstantibus quibuscumque ordinamentis vel mandatis factis vel fiendis ipsis officialibus praesentibus vel futuris contra formam et tenorem praesentis confirmationis et decreti, quae mandata intelligantur esse cassa irrita et nullius valoris ipso iure et subrectitia et invalida in quantum praesenti confirmationi, sive ipsis capitulis seu decretis repugnent vel repugnare possent, vel alteri ipsorum et duret praesens decretum et confirmatio usque ad beneplacitum et mandatum dicti domini et magnifici et excelsi Domini Ducis.

Scriptum et pubblicatum manu Pelegrini de Bracellis notarii et cancellarii comunis Janue.

DOCUMENTO XVI.

Conferma de' privilegi dal Doge Leonardo Montaldo 1383 23 *di Giugno. Documento tratto dalla copia Beningassio.*

Magnificus et potens dominus dominus Leonardus de Montaldo Dei gratia Januensium dux et populi defensor in praesentia voluntate consilio et consensu sui consilii quindecim sapientium antianorum et officii octo provisionis et officii guerrae civitatis Januae in legitimis et sufficientibus numeris congregatorum, nec non ipsa consilium et officia provisionis et guerrae in praesentia auctoritate et decreto praefati d. ducis, et quorum consiliario rum qui interfuerunt nomina sunt haec: Simon Sturionus Prior, Nicolaus Zoverinus, Jo. de Moncentibus, Jacobus Chacorius, Raphael de Zeza, Luchinus de Facio de Bisamne, Antonlottus Adurnus, Brancha de Framura, Raphael de Bardi et Franciscus de Pelavaria. Nomina vero dictorum officialium guerrae qui interfuerunt sunt haec: Joannes de Fontaneggio Januensis, Antoniottus Gandutius, Raphael Maruffus, etc....

Visa petitione coram ipsis oblata per collegium judicum et iudices collegii civitatis Januae et cuius quidem petitionis tenor per omnia talis est.

Ducali excellentiae, eiusque venerabili consilio quindecim antianorum, nec non honorabili officio dominorum octo provisionis humiliter supplicant et exponunt iudices collegii civitatis Januae, qui licet a tempore et per tantum tempus cuius memoria non extat fuerunt franchi, liberi et immunes ab omnibus toltis, gabellis, mutuis, dacitis collectis et muneribus realibus, patrimonialibus, personalibus et mixtis et quibusqumque angariis et per angariis perpetuo et pro tempore imponendis per comune Januae occasione guerrarum et quibusqumque occasionibus et in possessionem dictae immunitatis fuerunt libere pacifice et quiete usque ad tempus privationis seu spoliationis infrascriptae, et dictas immunitates et franchixias conventiones et privilegia habuerint et habeant, et acquisierint per privilegia et conventiones dudum habita ab ipso comuni, propter quas immunitates et franchixias

conventiones et privilegia tenebantur dare consilia comuni Januae gratis absque salario sicuti dederunt et praestiterunt a dictis temporibus et per dicta tempora et quandiu fuerunt usi dictis immunitatibus in magnum honorem et utilitatem comunis Januae sicuti experentia docuit et est notorium et manifestum in civitate Januae, nihilominus D. Nicolaus de Guarco olim dux et sui officiales et officium monetae privaverunt de facto absque ratione dictos iudices de collegio generaliter et specialiter dictis immunitatibus et franchixiis et hodie sut privati et spoliati exceptis muneribus personalibus a quibus etiam de iure comuni dicti iudices sunt immunes a quibusdam toltis seu gabellis vectigalibus modici valoris quae sunt assignatae comperis vectigalibus comunis Januae, cum igitur per Dei gratiam sitis dispositi et parati facere iustitiam petunt et supplicant ut ipsos generaliter et specialiter restituatis et reintegretis ad dictas immunitates, franchixias, libertates, conventiones et privilegia et ad possessionem seu quasi ipsorum et omnium et singulorum, nec non per excellentiam vestram ducalem, vestrumque praedictum consilium Dominorum Antianorum et Dominorum Officialium provisionis praesentialiter pronunciari et declarari dictos iudices de collegio esse et esse debere quocumque tempore, etiam tempore guerrae et famis liberos et immunes ab omnibus toltis, gabellis, mutuis, dacitis, collectis, muneribus realibus patrimonialibus, seu mixtis et personalibus et quibusqumque angariis et perangariis quocumque nomine censeantur, nec non ab omnibus et singulis toltis et gabellis novis et veteribus, imposi tis et imponendis pro usu ipsorum familiarum, dictosque iudices de collegio tractari haberi et expediri debere pro exemptis liberis et immunibus a praedictis per quoscumque magistratus et officiales comunis Januae et quos libet emptores, collectores quorum vis introitunm et gabellarum dicti comunis Januae, petentes, ut supra; omni modo iure via et forma quibus melius fieri possit, offerentes se paratos ex sui parte, nomine et vice dicti collegii, consuetudinem et conventiones praedictas adimplere et observare cum effectu etiam praestare consilia dicto comuni more suorum maiorum.

Et visis omnibus et singulis contentis in dicta petitione, viso etiam et cognito quod semper et quotiesqumque opus fuit dictum collegium et iudices dicti collegii super negotiis comunis et quaestionibus dicti comuni Januae et praesidentibus dicto comuni patrocinia praestiterunt et impenderunt consilia opportuna liberaliter sine aliqno praemio seu mercede in magnum honorem commodum et utilitatem dicti comunis et Reipublicae januensis, quodque dictum collegium et iudices dicti collegii se obtulerunt et offerunt semper in futurum in his et super quibuscumque causis questionibus et negotiis dicti comunis eorum patrocinia et consilia praestare et impendere praefatis dominio duci consilio et comuni Januae liberaliter et sine aliquo praemio seu mercede, et demum visis et auditis omnibus iis et singulis quae dictum collegium et iudices dicti collegii coram praefatis domino duci consilio et officiis dicere, proponere, ostendere et aligare voluerunt verbo tenus et in scriptis et super praedictis omnibus et singulis habita matura et diligenti deliberatione; Christi nomine invocato Deum semper habendo prae oculis et in mente ex potestate et bailia praefatis domino duci consilio et officiis coniunctim et

divisim attributis et concessis et omni modo iure et forma quibus melius potuerunt et possunt, dicunt, pronunciant, decernunt, sententiant et declarant dictum collegium et iudices dicti collegii omnes et singulos esse, et esse debere liberos exemptos francos paenitus et immunes, et pro liberis exemptis, franchis et immunibus haberi et reputari debere ab omnibus et singulis toltis gabellis dirictibus, introitibus et exactionibus dicti comunis Januae impositis et imponendis pro usu eorum et victu filiorum ipsorum iudicum et cuiuslibet eorum et familiarum suarum domesticarum in vita cuiuslibet ipsorum dumtaxat et quandiu vixerint, ipsis tamen iudicibus dicti collegii et collegio dictorum iudicum semper et quotiescumque opus fuerit et requisiti fuerint per praefatos D. Ducem et consilium et quoscumque eorum successores in et super quibuscumque negotiis, causis et questionibus dicti comunis consulentibus et sua consilia praebentibus et praestantibus et impendentibus ipsi comuni patrocinia et consilia sua expedientia et opportuna, libere et sine aliquo praemio seu mercede., statuentes, mandantes et decernentes praedicta omnia et singula obtinere debere roboris firmitatcm et inviolabiter observari debere per quoscumque magistratus officiales comunis Januae, et quoscumque emptores et collectores gabellarum, toltarum, introituum, dirictuum et exactionum praedictarum praesentes et futuros, non propterea derogantes aliquibus aliis iuribus, immunitatibus seu franchixiis dicti collegii si quas habet et si quae ipsi collegio competunt, et de praedictis praefatus D. Dux, consilium et officium iusserunt per me Raphaelem de Guasco notarium et cancellarium infrascriptum praesentem publicam scripturam fieri et rogari in actis publicis cancellariae ducalis comunis Januae.

MCCCCXXXXIIII DIE OCTAVA FEBBRUARII.

Extractum est ut supra de quadam copia dicti decreti in appapiru extracti de actis pubblicis cancellariae subscriptis manu Antonii de Credentia notarii et comunis Januae cancellarii 1402 die XVI martii et quae copia reposita est penes me cancellarium infrascriptum.

THOMAS DE CREDENTIA *Cancellarius* (*Copia*).

DOCUMENTO XVII.

Supplica del collegio dei giudici al Doge intorno ai loro privilegi ed alla loro esenzione dalle gabelle.

Vobis Illustri et Magnifico Domino D. Antonioto Adurno Dei gratia Januensium Duci vestroque venerabili Antianorum consilio humiliter supplicatur et reverenter requiritur pro parte devotorum vestrorum iudicum collegii vestri civitatis Januae quod cum dudum deliberatum fuerit per excellentiam vestram causam immunitatum ipsorum committi debere dignemini et velitis

dictam causam dictarum immunitatum eorumdem iudicum committere aliquibus peritis in iure vel alicui collegio iurisperitorum partium confidentibus, qui dictam causam de iure definiant terminent et cognoscant, et quia processus dictae causae in hac civitate vestra necessario fieri opportet committere quoque uni vel pluribus in hac civitate iurisperitis quos vestra elegerit magnificentia, coram quibus dicti processus fiant et quod donec super immunitatibus et franchisiis ipsorum fuerit lata sententia decernere et mandare dignemini quod interim non debeant molestari.

Il Doge delega due commissarii per l'esame della causa de' privilegi. An 1389, 8 di Gennaio.

Magnificus D. Dux Januensium et suum consilium quindecim sapientium antianorum, in quo consilio interfuerunt infrascripti qui sunt legitimus et sufficiens numerus ipsorum antianorum et quorum qui interfuerunt nomina sunt haec, videlicet

Magister Nicolaus Angeli.
Bertolomeus Longus.
Gaspar Cochalosa.
Angelus de Carpina accimator.
Luchinus Arreus.
Probusvir Caparaggia.
Pelegrus de Prato.
Lucianus de Clapa tinctor.
Bartholomeus de Solario lanerius.
Dagnanus Carpenetus et
Joannes de Savignono draperius.

Visa et intellecta dicta supplicatione seu requisitione et super contentis in ea habita prius deliberatione eligerunt constituerunt ordinaverunt prudentes viros dominos magistros Nicolaum Angeli et Andream Burgarum fisicos qui cognoscant terminent et definiant: utrum iudices collegii civitatis Januae habuerunt immunitates et si cognoverint ipsos iudices immunitates habere quales et quos immunitates habeant et referant praedictis M. D. Duci et consilio.

Extractum ut supra de actis pubblicis cancellariae ducalis comunis Januae testatum manu mei notarii infrascripti.

(*Copia*) — Conradus Mazidrus *Notarius et Cancellarius*.

Sentenza de' Delegati dopo udite le parti ed esaminati i documenti della causa. An. 1390, 1 dicembre.

Christi et Beatissimae Matris eius Virginis gloriosae nominibus invocatis, ipsaque semper habendo prae oculis et in mente sedentes protribunali in loco infrascripto quem nobis pro idoneo et iuridico elegimus sequentes formam dictae commissionis nobis factae ex omni potestate arbitrio et bailia nobis attributa ex forma dictae commissionis, et omni modo iure via et forma quibus melius possumus et debemus. Dicimus sententiamus deffinimus declaramus decidimus in his scriptis deffinitive pronunciamus dictos D. Enricum de Jllionibus et Dominicum de Imperialibus sindi-

cos et sindacario nomine dicti collegii et per eos dictum collegium iudicum civitatis Januae et dictos iudices dicti collegii qui nunc sunt quorum nomina sunt haec, Dominus Georgius Honestus rector, D. Joannes Cattaneus, D. Araounus de Auria, D. Giorgius de Giorgis, D. Damianus Cattaneus, D. Mattheus de Illionibus, D. Joannes de Flisco, D. Franciscus de Spinulis, D. Joannes de Cicada, D. Joannes de Salvaticis, D. Enricus de Illionibus, D. Gabriel de Castilliono, D. Joannes de Innocentibus, D. Dominicus de Imperialibus, D. Petrus de Nigro, D. Petrus Ultramarinus, D. Benedictus dc Viali, D. Antonius Squarsaficus, D. Emanuel Grillus, D. Seguranus de Nigro, D. Raimundus de Flisco, D. Manfredus de Nigro, D. Andreolus de Nigro, D. Martinus de Montaldo, et alios qui pso tempore erunt de dicto collegio et in dicto collegio recte et legittime constitutos et receptos secundum formam capitulorum civitatis Januae de hoc loquentium, et eorum bona mobilia et immobilia donec vixerint esse et fuisse immunes francos liberos et exemptos et fore et fuisse immunia franca libera et exempta ab omnibus et singulis capitationibus sive avaria capitis, singulis mutuis cotumis dacitis toltis et gabellis novis et veteribus, collectis impositionibus angariis et per angariis et aliis oneribus realibus et personalibus sive mixtis ordinariis et extraordinariis, praeteritis praesentibus et futuris, et quibuscumque aliis quae dici vel excogitari possent quocumque nomine censeantur et quacumque ratione occasione vel causa tam tempore pacis quam tempore cuiuslibet guerrae, dummodo dictum collegium et dicti iudices dicti collegii faciant adimpleant et observent omnia et singula ad quae tenentur et debent dicto comuni et officialibus dicti comunis tam in comuni quam in particulari, tam secundum formam capitulorum civitatis Januae loquentium de praedictis quam contractus vel alterius cuiusqumque conventionis initi vel initae inter dictum comune sive praesidentes dicto comuni ex una parte et dictum collegium et iudices dicti collegi sive alios nomine ipsorum ex altera, et de quo sive qua appareat pubblica scriptura· cui sit danda fides. Alias ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc dictum collegium collegialiter contraveniens vel iudices singulares dicti collegii singulariter contravenientes prius super hoc legitime facta fide magnifico Domino Duci et consilio sive praesidentibus dicti comunis declaramus non gaudere immunitatibus ut supra dictis. Ita tamen quod praesens sententia non se extendat quo ad illud quod dicti iudices et quilibet eorum possint repetere aliquam pecuniae quantitatem quam solvissent pro tempore praeterito dicto comuni pro aliquibus avariis realibus seu personalibus mixtis vel aliis quibuscumque tam de facto quam de iure ante praesentem sententiam et in hoc imponentes perfectum silentium dictis iudicibus dicti collegii. Lata data sententiata et in his scriptis pronunciata fuit dicta sententia per praefatos DD. Magistros Nicolaum et Andream commissarios supradictos sedentes in loco infrascripto quem ad hoc pro idoneo et competenti sibi elegerunt et lecta testata et pubblicata per me Paulum Lanfrancum de Unelia notarium infrascriptum Januae in claustro ecclesiae Sancti Siri anno Dominicae nativitatis millesimo tricentesimo nonagesimo indictione decima tertia secundum cursum Januae die prima decembris in vesperis praesente dicto Nicolao de

Bellignano notario sindico et sindacario nomine dicti comunis Januae et non aliter, et praesentibus et instantibus dictis D. Dominico de Imperialibus et Emanuele Grillo sindicis et sindacario nomine dicti collegii et non consentientibus nisi in partibus facientibus et concernentibus favorem dicti collegii et iudicum ipsius collegii, et praesente Domino Petro de Ultra Marinis uno ex dictis iudicibus dicti collegii. Testes vocati et rogati ad haec Baptista Garrantius notarius filius Christophori, Illarius de Benedicto notarius filius Antonii et Raphael de Valdetariis filius Francisci civis Januae..

C.ª 1444 die 6 februarii extractum ut supra de foliatiis instrumentorum et sententiarum scriptarum manu mei notarii infrascripti licet per aliam manum et literam scribi fecerim.

C.ª Paulus Lanfrancus de Unelia *Notarius.*

DOCUMENTO XVIII.

Sentenza dei Consoli delle calleghe contro i compratori degl' introiti e a favore del Collegio de' giudici pel dazio delle legna.

In nomine Domini amen. Anno Dominicae Nativitatis 1446 (1) indictione octava secundum Januae cursum die mercurii trigesimo primo Augusti in vesperis praesentibus testibus Christophoro de Camulio notario et Gregorio de Recho Oberti ad haec vocatis et rogatis super causa et quaestione mota coram nobilibus et egregiis dominis consulibus callegarum et introituum Comunis Januae per Argonum de Ilice tanquam sindicum et procuratorem Ven. DD. Judicum et advocatorum venerandi collegi civitatis Januae contra et adversus Thomam de Castilliono collectorem introituum lignorum et in qua quidem causa et quaestione coram dictis dominis consulibus per Argonum dicto nomine contra et adversus D. Thomam de Castilliono collectorem introituum fuit oblata petitio tenoris infrascripti.

Argonus de Ilice tamquam sindicus et procurator ac sindicario et procuratorio nominibus venerabilium dominorum iudicum et advocatorum venerandi collegii civitatis Januae ut de procura et mandato ipsius constat publico instrumento rogato per Egidium de Nezano notarium hoc anno de mense praesenti constitutus in iure et in praesentia egregiorum DD. Consulum collegarum et introituum Communis Januae.

Dicit et exponit quod d. DD. de Collegio civitatis Januae ex conventionibus quas habent cum Comune Januae sunt et esse debent excepti a quibuscumque cabellis et introitibus Communis Januae et maxime ab illis quae sunt impositae super rebus, quae sunt pro victu et vestitu ex clausulis generalibus introituum Communis Januae, contra francos non possunt exigi introitus aliqui per indirectum, item dicto nomine dicit et exponit quod quando-

(1) Nel testo Beningassio trovasi con evidente errore del copista la data del 1406.

cumque d. Domini iudices de collegio praedicto sive aliqui ipsorum molestantur et inquietantur pro cabella et ut solvant cabellam, quae imposita super lignis, quae emuntur, et quae sunt necessaria ad victum contra ius et formam dictarum conventionum et immunitatum et interest ipsorum pronunciari et declarari ut infra.

Agit idcirco d. nomine petens et requirens per vos DD. Consules et vestram sententiam definitivam pronunciari et declarari dictos dominos de collegio et quemlibet ipsorum esse et esse debere immunes et francos a solutione d. cabellae et eos non teneri ad solutionem ipsius, et quoniam quandoque patroni Barcarum sive conductores dictorum lignorum paciscuntur cum collectoribus dicti introitus pro certa quantitate pecuniae eisdem dandae pro lignis ipsis conducendis usque ad certum tempus vel pro ut et sicut vel alio modo paciscuntur, et ex hoc non possunt habere de lignis ipsis nisi solvant tali conductori cabellam praedictam, petit et requirit condemnari et condemnatos cogi et compelli collectores dicti introitus sive cabellae praesentes et qui pro tempore fuerint ad dandum et solvendum et restituendum dominis de collegio praedicto quidquid et quantum solvent vel eos solvere continget dictis collectoribus praedictis modo et forma praedictis nec alioquin d. introitus ab ipsis immunibus et franchis per indirectum exigantur contra formam dictarum regularum, et hoc non obstante contraditione dictorum collectorum d. introitus, et maxime Thomae de Castiliono qui ad praesens est emptor et collector introitus praedicti, quem ad praedicta citari requirit et super praedictis sibi ministrari iuris et iustitiae complementum petens praed. omnia et singula omnimodo iure et forma, etc. non se astringes etc. Petens expensas factas etc. MCCCCXXXXVI die lunae XX iunii in vesperis ad bancum deposita etc. Igitur nobiles et egregii viri domini Luchinus de Goano prior, Theramus Grillus et Andreas de Campis Consules collegarum et introitus communis Januae pro tribunali sedentes ad eorum solitum iuris bancum, visis dicta petitione et contentis in ea, tribus praeceptis subsecutis personaliter factis d. Thomae d. nomine, responsione et contradictione dicti Thomae d. nomine, replicatione d. Argoni d. nomine cum certis exhibitionibus de quibus in processu dictae causae fit mentio et maxime conventionibus dictorum iudicum de collegio ac sententia lata per egregium dominum medicinae doctorem magistrum Andream Burgarum tunc iudicem commissarium, et delegatum et praesidentes Januae inter Commune Januae ex una parte et d. collegium iudicum praedictorum ex altera de qua in processu in d. causa agitato, venditione d. Thomae dicto nomine et ejus continentia, ipsisque partibus dictis nominibus auditis et juribus eorum, et quidquid in praedictis dicere et producere voluerunt et super praemissis omnibus sub longo et pensato examine habita matura et pensata deliberatione, et demum,

Christi nomine invocato etc. videlicet q.a pronunciaverunt, declaraverunt sententiaverunt in omnibus et per omnia pro ut in dicta petitione continetur ac condemnaverunt dictum Thomam dicto nomine in omnibus et per omnia prout in dicta petitione continetur, et de praedictis dicti domini Consules mandaverunt et dictus Argonus dicto nomine primus rogavit per

me notarium infrascriptum confici debere hanc praesentem publicam scripturam in testimonium praemissorum.

Copia. — Ego Luccas de Mezano publicus imperiali auctoritate notarius praemissis omnibus interfui, rogatus scripsi, signumque meorum instrumentorum silitum apposui licet per alium exemplari fecerim.

DOCUMENTO XIX.

Sentenza di Consoli delle Calleghe per cui i collettori del dazio della legna non possono rivolgersi ai venditori di essa pel dazio medesimo.

In nomine Domini amen. Anno a Nativitate Domini 1448 indictione decima secundum Januae cursum die martis secunda aprilis in tertiis, nobiles et egregii viri Domini Augustinus de Auria prior, Joannes de Lavello, et Evangelista de Marinis tres Consules cabellarum, et introituum Communis Januae pro tribunali sedentes duganae ad eorum solitum juris bancum super causa et quaestione vertente inter Dominicum de Illice procuratorem et sindicum et procuratorio ac sindicario nomine spectabilis collegii dominorum iudicum civitatis Januae ex una parte, et Nicolaum de Franchis de Goano, Baptistam de Franchis Frugonum, et Jacobum Italianum gubernatores seu collectores introituum lignorum de anno 1447 ex altera', super causa videlicet an dicti D. Judices sint et esse debeant franchi, et immunes, et per consequens illae personae vendentes eis et cuilibet eorum ligna a solutione dicti introitus, pro usu scilicet suo et familiarum suarum vel ut etc. auditis nn. et egregiis viri D.,Stephano Cattaneo, Andrea de Benigasio et Joanne..... legum doctoribus comparentibus nomine et vice d. collegii nec non d. Dominico dicto nomine dicentibus d. collegium sive iudices ipsius collegii fuisse et esse immunes et franchos et sic omnes illas personas vendentes eis et cuilibet ipsorum ligna pro usu eorum et familiarum suarum a solutione dicti introitus virtute et ex forma conventionum immunitatum et franchixiarum suarum et ita declaratum fuisse saepe numero, et maxime et specialiter tempore regiminis domini Antonioti Adurni tunc ducis, et dominorum Antianorum ex sententia lata per Dominos Nicolaum Angeli et Andream Burgarum commissarios etc., scripta manu Pauli de Unelia notarii de anno 1390, die prima decembris et potissimum virtute et ex forma dictae sententiae, et propterea requirentibus sic praedictos tres consules sententiare et declarare debere, auditisque etiam Nicolao, Baptista et Jacobo dicto gubernatorio seu collect. nomine dicentibus quod dicti domini iudices non sunt, nec esse debent immunes et franchi a solutione dictorum introituum et specialiter venditionis dicti introitus, per quam disponitur quod vendentes ligna obligati sint solvere dictum introitum, nam praesuposito, sed non concesso, quod essent dicti domini iudices immunes et franchi, vendentes non propterea franchi sunt, item quia per praedictos dominos

iudices seu partem eorum fuit facta solutio dicti introitus pro lignis emptis per eos, item quia non sunt immunes et franchi nisi pro victu et vestitu ut apparet decreto condito tempore regiminis dicti domini Ducis scripto anno 1394, die nona maii, extracto de actis publicis cancellariae Communis Januae manu Antonii de Credentia notarii et cancellarii anno de 1598 die 27 aprilis, etiam attenta forma declarata super immunitatibus per dominos Nicolaum Jambonum, Georgium Gentilem, Guglielmum Leardum, Gotifredum Cibo et Antonium de Paccerio notarios emendatores introituum cabellarum Communis Januae et confirmato per D. Antonium de Montaldo tunc ducem et consilium Antianorum eiusdem, scripto manu Francisci Cerolli de Vallebella notarium et Communis Januae statutarium anno d. 1394 die 12 januarii, ex quibus et aliis dicti domini iudices non sunt franchi nec vendentes eis ut supra, auditaque replicatione dictorum dominorum Stephani, Andreae et Joannis nec non dicti Dominici dicto nomine dicentibus quod rationes superius dictae et allegatae per praedictos collectores nihil sibi prosunt, nam licet per venditionem contineatur quod venditores sint obligati non propterea derogatur in aliquo immunitatibus et franchixiis dictorum iudicum, id enim esse colligitur per indirectum, quod colligitur per indirectum prohibetur per regulam contentam in regulis generalibus dictorum dominorum consulum et sic concederetur collegium............

Ad petitionem autem quod fuit facta solutio, posset esse quod uxores aliquorum ipsorum dominorum iudicum solverint vendentibus petentibus ab eis non informatis praetium lignorum, sed in hoc non sequitur praeiudicium dictis DD. iudicibus, decreta vero et forma praedicta declarata si bene inspiciantur ipsis dominis iudicibus, nec intelligitur, seu intelligi potest ligna non esse victus, quia sine ipsis non potest comedi et alia facere, quae omnibus manifesta sunt.

Visis dicta venditione et contentis in ea, immunitatibus et franchixiis dictorum dominorum iudicum et specialiter dicta immunitate declarata praedictos D. Nicolaum Angeli et Andream Burgarum, sententia quadam alias lata per dominos tunc Consules callegarum anno de 1596, in favorem dicti domini dicto nomine contra collectorem dictae cabellae scripta, manu Lucae de Mesano notarii et decreto infrascripto terminis statutis dictis partibus praecepto facto dictis collectoribus seu admonitione ad audiendum voluntatem dictorum dominorum Consulum pro praesenti die et hora, et demum etc.

Et super praedictis etc.

Christi nomine etc.

Omni modo etc.

Declarando pronunciaverunt et pronunciant ut infra etc.

Videlicet quia declarando pronunciaverunt et sententiaverunt dictos domines iudices collegii civitatis Januae dictumque collegium dominorum iudicum fuisse et esse, et esse debere franchos et immunes, ac francum et immune a solutione dicti introitus et a dicto introitu, et per consequens pronunciaverunt et declaraverunt barcarolios, et quascumque personas vendentes ligna ac illos qui retro vendiderunt, et deinceps vendent dictis dominis

iudicibus de collegio aut alicui ipsorum ligna non posse quovis modo molestari nec inquietari pro dicto introitu a dictis Cabellottis vel aliquibus aliis personis per rectum vel indirectum.

Et de pradictis.

Extractum est ut supra.

Copia. — Lodisius de Cuneo *Notarius.*

DOCUMENTO XX.

Altra sentenza in favore del collegio de' sindacatori del Comune in conferma della precedente.

In nomine Domini amen. Anno Dominicae Nativitatis millesimo quadringentesimo quadragesimo nono indictione undecima secundum Januae cursum die sabbati 28 junii in tertiis spectabiles domini Bartholomeus Judex prior, Andreas de Rocha, Carroccius Spinula, et Franciscus de Camilla sindicatores Communis Januae pro tribunali sedentes ad eorum solitum juris bancum, quem locum pro idoneo iuridico et competenti elegerunt, commissarii et delegati ab Ill.mo domino Duce Januensium et magnifico Consilio dominorum Antianorum Communis Januae per et inter spectabiles legum doctores dominos Stephanum Cattaneum, Andream de Benigasio, Baptistam de Goano et Bartholomeum de Jacopo nomine et vice venerandi collegii jurisperitorum Januae ex una parte, et Baptistam de Franchis, et Jacobum Italianum nomine cabellae lignorum parte ex altera vigore et ex forma cuiusdam publici rescripti scripti et publicati manu Jacobi de Bracellis cancellarii anno praesenti die septima Januarii, et cuius quidem rescripti tenor sequitur et est talis: 1449, die septima januarii. Ill.us et excelsus dominus Ludovicus de Campofregosio Dei gratia dux Januensium, et magnificum Consilium DD. Antianorum Communis Januae in pleno numero congregatum, auditis ex una parte claris doctoribus D. Stephano Cattaneo, D. Andrea de Benigasio, D. Baptista de Guano, et D. Bartholomeo de Jacopo nomine celeberrimi collegii jurisperitorum Januae ex una parte et Baptista de Franchi Frugono, et Jacobo Italiano nomine cabellae lignorum parte ex altera, super controversiis inter ipsas partes vertentibus occasione cabellae lignorum, a qua ipsum collegium se immune esse pretendit, cum propter multa alia tum praecipue ex sententia lata in favorem ipsius collegii ab egregiis consulibus callegarum die secunda aprilis superioris, a qua postea cum appellatum fuisset ad spectabiles protectores sancti Giorgii pronunciatum fuisset, dicitur, ab eis contra ipsum collegium, cumque pars utraq. pro causa sua multa dixisset praenominati Baptista et Jacobus regulam prohibitae intremissionis justitiae frequenter opposuerunt, tandem sub judicio calculorum quorum decem inventi sunt albi affirmantes, et quatuor nigri contradicentes pronunciaverunt hunc unum esse ex capitibus in quibus sibi

licet provisionem ac remedium dare, post haec commiserunt et virtute hujus rescripti committunt egregiis dominis sindicatoribus Communis Januae ut auditis partibus ac visis juribus earum cognoscant an sententia ab ipsis protectoribus lata, quam praenominati domini Stephanus et collega nullam esse affirmant, nulla sit nec ne, casu quo aliqua esse cognoscantur, visis videndis, et auditis audiendis ius partibus ipsis reddant, Jacobus de Bracellis cancellarius, 1449, die martis quarta martii in tertiis ad bancum juris, deposita in jure et in presentia praefatorum DD. sindicatorum commissariorum et delegatorum per Argonum de Illice Sindicum et procuratorem venerandi collegii DD. Judicum advocatorum et juristarum civitatis Januae ut asseritur, qui DD. sindicatores commissarii et delegati ut supra, praedicta admiserunt, visis igitur dicto rescripto, ut supra coram praefatis dominis sindicatoribus deposito et presentato, per dictum Argonum dicto nomine anno praesenti die 4 martii signato manu dicti Jacobi de Bracellis cancellarii contra dictos Baptistam de Franchis Frugonum, et Jacobum Italianum dicto nomine et contentis in eo praecepto dicta die in scriptis parte praefatorum dominorum sindicatorum commissariorum et delegatorum facto dictis Baptistae et Jacobo ad instantiam dicti Argoni dicto nomine ad videndum suprascriptum rescriptum, copiam accipiendam, opponendum, et relatione ipsius, quodam alio praecepto in scriptis parte praefatorum DD. sindicatorum commissariorum delegatorum facto dictis Baptistae et Jacobo dicto nomine ad instantiam spectabilium legum doctorum dominorum Nicolai de Nigro et Baptistae de Goano sindicorum et procuratorum praefati venerandi collegii, ut asseritur, die secunda maii et relatione ipsius quodam alio praecepto in scriptis parte praefatorum DD. sindicatorum commissariorum facto dictis Baptistae et Jacobo die 14 maii ad instantiam praefatorum DD. Nicolai et Baptistae dictis nominibus ad idem et relatione ipsius quibusdam exhibitionibus in dicta causa factis per praefatos dominos Nicolaum et Baptistam dictis nominibus, quodam alio praecepto in scriptis parte praefatorum DD. sindicatorum commissariorum, et delegatorum facto dictis Baptistae et Jacobo dictis nominibus ad idem in dicta causa, visisque processibus ac sententia lata per dominos protectores sancti Georgii in dicta causa, et auditis super praedictis dictis partibus semel et pluries et visis juribus eorum et omnibus et singulis quae dictae partes coram praefatis dominis sindicatoribus commissariis et delegatis ut supra dicere producere monstrare et allegare voluerunt; Et super praemissis omnibus et singulis matura et diligenti deliberatione perhabita cum maturo examine omni modo etc. Christi nomine invocato in his scriptis dixerunt sententiaverunt pronuntiaverunt cognoverunt deliberaverunt ut infra, videlicet quia sententiaverunt pronunciaverunt cognoverunt, et de claraverunt sententiam latam per praefatum venerandum officium dominorum protectorum sancti Georgii anno proxime praeterito die 16 decembris in favorem dictorum Baptistae de Franchis Frugoni, Jacobi Italiani et Nicolai de Franchis de Goano gubernatorum, et sive collectorum introituum cabellarum lignorum, et seu nomine dictae cabellae contra iudices praefati venerandi collegii jurisperitorum Januae et seu contra vendentes et con-

ducentes eisdem iudicibus ligna fuisse et esse nullam nullisque efficaciae roboris vel momenti, absolventes partes ab expensis propter iustam causam litigandi et sic ut supra et die praedictis etc.

Extractum est ut supra.

(*Copia*). — JOANNES CAVACIUS *Notarius*.

DOCUMENTO XXI.

Altra sentenza dei Protettori delle compere di S. Giorgio contro pretesa di ritensione di una parte del dazio dei Governatori delle Gabelle.

MDCI DIE XII NOVEMBRIS.

Per illustres Domini Protectores comperarum S. Georgii in septimo numero absente per illustre Joanne Jacobo Imperiale reliquo collega audito ante hac, et rursus hodie Magnifico Jureconsulto D. Marco Antonio Justiniano iuniore exponente quod ipsis de numero quadraginta quinque iurisperitorum immuni de venerando collegio dicto iudicum huius civitatis habenti suam immunitatem a D. S. per illustribus, Magnifici Gubernatores cabellae lignorum volunt retinere quartam partem introitus dictae cabellae pro lignis emptis et emendis pro uso ipsius et familiae eiusdem contra omne ius et honestatem ac contra formam concessionis immunitatum concessarum dictis *quadraginta quinque iureperitis*, et propterea requirentes se manuteri in eius immunitate, cum maxime ex regulis dictae cabellae non permittatur dicto retento et in praedictis sibi provideri de remedio opportuno, et ex adverso audito ante hac syndico dictae cabellae, opponente et allegante quod iureperitis et medicis de collegio huius civitatis ex longo usu pro lignis non datur immunitas nisi pro tribus quartis partibus dicti introitus et requirente a dicta molestia liberari, ect.; Visis regulis dictae cabellae quibus colligi possunt et debent denarii novem pro centanario, ac usu immunitate concessa dicto M. Marco Antonio, ac consideratis debite considerandis, ad calculos etc. Declaraverunt et declarant dicto M. Marco Antonio uti immuni et de dicto numero quadraginta quinque iurisperitorum dicti venerandi collegii pro dicta cabella lignorum et eius occasione integre et absque ulla limitatione immunitatem competere, et in ea observari debere, et ita etc.

Copia. — STEPHANUS CARDERINA *Cancellarius*.

DOCUMENTO XXII.

Parte di decreto che assoggetta i collegi a tutti i pubblici pesi tranne i dottori già ascritti nel 19 di ottobre 1551.

1551. 19 ottobre — « Fu fatta legge da Serenissimi collegi, che de cetero doctores tam legum quam artium et medicinae onera pubblica subeant

DOCUMENTO XXIV.

Decreto di esenzione dai dazii per diciotto del Collegio dei Medici.

MDLXXVIII DIE XXII DECEMBRIS.

Magnifici domini protectores comperarum Sancti Georgi pleno numero congregati. Cum superioribus diebus comparuissent Sp. Artium et medicinae doctores Octavius Boerius, Joseph Rattus et Alexander Justinianus suis et nominibus ceterorum medicorum collegii huius civitatis, exposuissentque deputatos fuisse a venerando collegio medicorum praedicto cum ampla balia ad infrascripta virtute instrumenti rogati per Augustinum Mulfinum notarium anno praesenti die XXVI novembris proxime praeteriti, petiissentque ut Dominationes suae dignarentur uti eadem gratia praefato collegio qua Dom. suae dignatae sunt uti collegio jure consultorum praesentis civitatis circa immunitates, etc. Maxime cum per concessiones et gratias antiquissimas concessas praefato collegio medicorum a representantibus Rempublicam Januensem, nec non et per provisiones emanatas a praefata republica a tempore restitutae libertatis citra — *praefatum collegium medicorum par sit collegio praedicto Jureconsultorum, uti late apparet in libro praefati collegii coram Dominationibus suis praesentato, et cum super ipsa requisitione placuisset praefatis magnificis dominis protectoribus curam demandare magnificis dominis Lucae Grillo et Joanni Francisco Balbo* — duobus collegiis praefatorum m. d. protectorum ut ipsos Sp. medicos audirent et iura dicti collegii viderent ac perpenderent, nec non Sindacum praedictarum comperarum audirent et postmodum omnibus perpensis referrent et quid super praedictis sentirent. Qui prefati Magnifici Domini Lucas et Ioannes Franciscus cum hodie retulissent ceteris eorum collegii omnia quae ipsis ostensa fuere per praefatos medicos circa negotium de quo supra nec non et quid dicere voluit Sindicus harum comperarum circa praedicta et inter cetera quod collegium praedictorum medicorum fuit et per tempora antiqua et per moderna reputatum par a representantibus hanc Rempublicam circa immunitates et gratias praedictas et quod praefati domini Octavius et sotii sui et nominibus ut supra deprecabuntur praefatos dominos protectores ut dignarentur decernere ut praefato collegio concederetur immunitas ad formam et sub modis et conditionibus de quibus infra. Cum maxime ipsi deputati habentes baliam ut supra virtute praesentis fecerunt et faciunt renuntiationem omnibus iuribus quae praefatum collegium pretendere posset et quivis alius eiusdem collegii circa franchixias praedictas. Ita ut in venturum non possit dici neque pretendi aut allegari quod competat aliqua alia immunitas nec franchixia dicto collegio nec alii cuivis eiusdem collegii nisi pro ut infra dicetur.

Et praefati m. d. protectores intellecta relatione suprascripta, eaque perpensa inclinantes petitioni praefati collegii medicorum cum eoque intendentes potius equitatem sequi quam rigorem iustitiae, ad hoc ut in venturum medici praefati collegii prompte possint se exhibere gratis et absque praemio pauperes aegrotos in hac republica curare illosque medere amore et diligentia sicut christianos decet. Ideo ad calculos omnibus perpensis acceptantes in primis renuntiationem praedictam deinde declaraverunt quod in venturum decem octo medici venerandi collegii huius civitatis possint gaudere immunitate qua nunc gaudent illi medici qui prefato collegio ascripti reperiuntur anno MDLI ante diem XVIIII octobris, nec ullo modo nec quavis causa numerus predictus immunium poterit augeri, qui constabit ex medicis in dicto collegio ascriptis legitime et secundum ordines et capitula eiusdem collegii quae de hoc loquuntur. In eodemque numero comprehensi semper intelligantur illi medici ecclesiastici et alii qui alia causa essent immunes et tam praesentes in urbe quam absentes ab eadem.

Et quoniam modo illi medici qui utuntur eadem immunitate non attingunt dictum numerum decem octo ex nunc admittunt ad gaudendum eadem immunitate tot alios qui expleant numerum praedictum modo tamen ad minus per annos quinque in eodem collegio cooptati sint et priores in tempore praecedant et dummodo etiam legitime et secundum formam ordinamentorum et capitulorum de hoc loquentium ut superius dictum fuit in eodem collegio ascripti fuerint. Et qui ex medicis praedictis immunibus ut supra in venturum vita naturali morietur succedat in locum dicti praedefuncti ad gaudendum praedicta immunitate alius qui prior in tempore in dicto collegio ascriptus fuerit modo tamen habeat qualitates supradictas, idest quod per quinquennium proxime tunc decursum in dicto collegio ascriptus fuerit et secundum ordinem eiusdem collegii legittime in eodem cooptatus et non aliter, iudicio tamen praefatorum magnorum dominorum protectorum.

Quibus tamen medicis numero decem octo intelligatur et sit concessa immunitas de qua supra durante tamen eorum vita et non aliter, et cum onere quod dicti medici habent erga hanc Rempublicam virtute scripturarum et aliorum ordinamentorum quae de hoc loquuntur tam in comuni quam in particulari et specialiter medendi gratis et absque aliqua mercede pauperes infirmos et prompte omnia praemissa observabunt, pariterque exercebunt eorum offitium medendi. Et si praedicta omnia non exequentur integre, illi qui non observabunt cadant ipso iure et facto a beneftio, immunitatis superius et privati ab eodem semper remaneant. Et praesens immunitas locum habeat pro cabellis vendendis in futurum. Et quod praefatum collegium intra mensem proxime secuturum praemissa omnia acceptet per instrumentum publicum et non aliter.

A nativitate Jesus 1579 die VII aprilis.

Extractum est in omnibus ut supra ex actis cancellariae mei infrascripti Vincentii ad instantiam Sp. dominorum medicorum et constat mihi de additione suprascripta in prima facie dicente — quam.D. S. dignatae sunt uti collegio, quam approbo.

VINCENTIUS CARPENINUS *Cancellarius.*

Venerandum collegium Sp. dominorum artium et medicinae doctorum praesentis civitatis Genuae in sufficienti ac legittimo numero congregatum, et ad hoc convocatum in loco infrascripto, existente rectore Magnifico Domino Raphaele Merello et qui interfuerunt sequuntur. Praephatus Magnificus dominus Raphael Merellus rector, D. Octavianus Boerius et Antonius Botus consiliarii, D. Franciscus de Terrili, D. Joannes Bapt. Murchius, D. Joannes Bapt. Picimbonus, D. Odoardus De Nigro, Joseph Ratus, D. Ambrosius Blancus, D. Petrus Judex, D. Alexander Justinianus, D. Georgius Bozonus, D. Andreas Ponsonus, D. Silvester Facius, D. Nicolaus Galeanus D. Franciscus Gotucius et D. Camillus Boerius: viso et coram eis lecto decreto suprascripto circa concessionem immunitatum praefati collegii et seu dictorum D. Doctorum eiusdem condito et concesso per Mag. Protectores comperarum Sancti Georgii Reipublicae Genuensis ad instantiam et requisitionem praefatorum Spect. dominorum Octavii Boerii, Josephi Rati et Alexandri Justiniani ad hoc deputatorum a praefato venerando collegio vigore instrumenti manu mea notarii et cancellarii infrascripti anno proxime praeterito die XXVI novembris per quod decretum praefatorum protectorum fuit declaratum et pronunciatum quod in venturum decem octo medici praedicti venerandi collegii possint frui immunitate qua nunc gaudent illi medici qui scripti reperiuntur in dicto collegio 1551 ante diem 19 octobris prout de praedictis constat per dictum decretum et sub modis conditionibus et primis in eo contentis et expressis manu d. Vincentii Carpenini notarii anno proxime praeterito die XXII decembris et inter cetera quod prefatum collegium intra mensem proxime secuturum praedicta omnia acceptet et non aliter et pro ut ex eo apparet et proposita causa seu posta an deberet haec causa huius acceptationis expediri. Ideo ad calculos se absolventes etc., omni modo etc. praedictum decretum praefactorum m. d. protectorum acceptaverunt et acceptant. In omnibus pro ut in eo decreto seu concessione continetur, et sic ut supra. De quibus omnibus etc. Actum Genuae in camera domus praesentis residentiae praefati Spect. D. Raphaelis rectoris sitae prope plateam Sancti Georgii anno a nativitate Domini MDLXXVIIII inditione sexta secundum Genuae cursum die mercurii XIIII januarii in vesperis, praesentibus Camillo Murtura q. Alexandri et Baptista Valerio traieta testibus ad praemissa vocatis et rogatis.

MDLXXXXVIIII die prima julii.

Extractum ut supra ex protocollis instrumentorum compositorum per nunc q. d. Augustinum Mulfinum notarium patrem mei notarii infrascripti penes me existentibus. MARCUS ANTONIUS MULFINUS *Notarius*.

DOCUMENTO XXV.

Statuti del Collegio di medicina, e decreto di approvazione dell' 8 di agosto 1481.

Intelligentes dignum, et conveniens esse ut honorabile collegium medicorum fisicae civitatis Januae statutis, et ordinibus debitis reguletur; volentesque cives ejusdem civitatis ab erroribus imperitorum, ydiotarum,

apothecariorumque fraudibus illesos permanere, infrascriptas leges, et statuta ab ipsis compilata, diligenterque perexaminata, volumus in dicta civitate per ipsos doctores de collegio fisicorum, nostrosque officiales, ceterosque alios, cuiusque conditionis existant, inviolabiliter observari.

Capitulum primum de electione rectoris ejusque munere.

Primo igitur, cum in omni pluralitate bene legibus recta oporteat unum esse principem, statuerunt et ordinaverunt, quod medicinae doctores, et fisici dé collegio fisicorum civitatis Januae teneantur et debeant unum ex eis in rectorem eligere in festo Sancti Joannis Baptistae uno tantum anno duraturum, ita quod rector tunc existens onus habeat proponendi, et tunc scrutinio inter omnes facto per vivas voces aut per cedulas, ille, qui plures, habuerit voces, sit, et esse debeat dicti collegii rector, nec aliquis refutare possit, sub poena duorum florenorum: qui cum aceptaverit, statim iurare teneatur in manibus praeteriti rectoris, quod statuta collegii observabit atque observari facere suo posse conabitur, deinde omnes medici praesentes iurent in manibus rectoris novi, quod eidem obedient in licitis et honestis, et quod statuta servabunt, tam edita, quam edenda, quod si aliquis iurare recusaverit, incurrat poenam floreni unius pro primo termino, pro secundo florenorum duorum, pro tertio termino, ipsum à collegio privari statuerunt; absentes vero pro tunc, si qui sint, eodem modo jurare teneantur, quoties fuerint per rectorem requisiti; qui rector penes se retineat omnia statuta collegii atque privilegia habita, et habenda: possit tamen, antiquus rector in officio confirmari ubi major pars collegii, pro honore et comodo dicti collegii, ita decreverint.

Capitulum secundum de consiliariis.

Postquam rector rectoriam aceptaverit, statim duos eligat consiliarios de dicto collegio: cum hoc tamen, quod antiquus rector pro consiliario remaneat, nec aliquis refutare possit sub poena floreni unius, quibus electis iurent in manibus rectoris quod fideliter et juste consulent postpositis ira, odio, et amicitia, volentes quod rector non debeat aliquid in collegio proponere nisi prius cum ipsis consiliariis illud tale proponendum examinaverit, et hoc nisi fuerit casus subito emergens festinationem requirens vel alia consimilis causa legittima.

Capitulum tertium de massario.

Deinde eligatur massarius idoneus et sufficiens qui recipiat, conservet, et exburset omnes pecunias et alia bona collegii, quo electo, statim jurare teneatur in manibus rectoris quod juste et fideliter suum exercebit officium pecuniamque ad eum pervenientem illesam conservabit secundum mandata collegii.

Capitulum quartum de pignore dando.

Volentes poenas et condemnationes in collegio fiendas habilius exigi posse et exinde statuta sua firmius observari, statuerunt et ordinaverunt quod factis dictis electionibus quilibet medicorum de collegio teneatur et debeat dare pignus massario supra scripto florenorum duorum intra dies tres sub poena privationis de collegio, quod pignus teneatur reddere suprascriptus massarius in fine officii sui illi cuius est dummodo dictus fecerit in collegio debitum suum secundum praesentia statuta.

Capitulum quintum de ventilatione fienda per fabulas seu balotolas albas et nigras.

Cum saepe numero quot capita tot sententiae, ne providae res in collegio pertractandae indiscussae remaneant et sine conclusione, statuerunt et ordinaverunt quod quotiescumque in collegio aliquid ventilandum proponitur super quo non omnes conveniant, de illo fiat partitum per balotolas albas et nigras et maiori parti victoria detur, quod si contingat voces seu ambas partes fore equales, eo casu volunt quod rector vel vice rector accipiat omnes balotolas et imponat in uno capuccio eas bene permiscendo, deinde rector manum imponat ad fortunam non inspiciendo, indeque unam balotolam extrahat statuentes victoriam fore dandam illi parti cuius partis fuerit illa balotola. Statuerunt tamen quod nullum tale partitum nec aliquod scrutinium in ipso collegio fieri possit nisi praesentes fuerint ad minus tres partes ex quatuor ipsius collegii, alii vero absentes possint si placet voces suas dare alicui vel aliquibus ex praesentibus, quibus tunc liceat singulas dare balotolas pro singulo, qui sibi dederit vocem, dummodo hoc appareat in scriptis manu propria ipsorum absentium subscriptis.

Capitulum sextum de congregatione de duobus mensibus in duos menses.

Ne propter pigritiam aut negligentiam aliqua bona et utilia in ipso collegio ventilanda seu tractanda omittantur, statuerunt et ordinaverunt quod rector teneatur facere convocare et congregare totum collegium singulis duobus mensibus semel ad minus sub poena floreni unius omni vice qua obmiserit nisi causam habuerit legittimam, in qua congregatione liceat cuilibet aliquod proponere dubium super quo possit quilibet dicere suum apparere, possitque quilibet proponere aliquod utile pro honore et utilitate collegii tractandum, licentia semper impetrata a suprascripto rectore, volentesque quotiescumque rector alicui de collegio silentium in ipsa congregatione imposuerit et in quacumque alia collegiale unione talis sub poena floreni unius silere teneatur.

Capitulum septimum de tenendo secretam omnem deliberationem.

Quoniam quandoque per malivolos et scientiae inimicos bona et honesta per collegium tractanda disrumpuntur et impediuntur cum de ipsis ad eorum

aures noticia pertingat, statuerunt et ordinaverunt quod quotiescumque rector proponit aliquid et velit illud in collegio fore secretum nullus audeat vel praesumat extra collegium revelare nisi de licentia rectoris sub poena periurii et floreni unius aut solius pecuniae absque periurio secundum rei ponderositatem et rectoris iudicium.

Capitulum octavum de honore rectoris.

Ut primario ordini honor debitus conferatur statuerunt et ordinaverunt quod quotiescumque congregatur collegium gratia alicuius prandii, disputationis, funeris vel aliqua alia causa collegium tangente, omnes et singuli. medici rectorem praeponere teneantur tam eundo per civitatem quam sedendo et alio quoque simili modo sub poena floreni unius cuilibet contrafacienti, volentes insuper quod omnes discordias atque controversias inter aliquos doctores de collegio existentes eorum honorem aut vituperium concernentes, rector ipse cum collegio terminare possit et debeat omni alio magistratu seposito.

Capitulum nonum de his qui possunt intrare collegium et de modo tenendo pro introitu.

Cupientes cives nostros ac etiam de districtu ad studia literarum allicere et maxime tam praeclare scientiae scilicet medicinae honorem pro praemio eorum laboribus conferendo, statuimus quod nullus medicus in infrascripto collegio recipiatur primo nisi sit civis originarius civitatis Januae vel oriundus ipsius civitatis districtus, ita tamen quod steterit in studio generali ad minus in medicina per quatuor annos aut plures audiendo, et dato quod steterit nullo modo recipiatur nisi in studio generali examinatus, licentiatus et doloratus fuerit, nec ullo modo recipiatur nisi habito prius mandato ab Ill. D. duce aut gubernatore aut alio vel aliis in civitate principatum tenente, vel tenentibus, quatenus examinari debeat et de sufficentia vel insufficentia referri et tunc per rectorem cum duobus de collegio, aut per totum collegium secundum quod rectori placuerit examinetur, deinde scrutinio inter eos facto per balatolas albas et nigras et ipso reperto sufficiente, recipi possit et debeat, et non reperto sufficiente abiiciatur, intelligentes tamen quod per prius de duobus questionibus in medicina respondeat publice secundum morem antiquum pro qua receptione solvere teneatur ipsi collegio florenos octo ianuinorum et rectori libram unam, optimamque collationem facere teneatur toti collegio de bonis vinis et optimis confectionibus omnibusque doctoribus de collegio largiri teneatur par unum chirothecarum. Si vero filius doctoris fuerit exemptus sit a solutione pecuniae dictae, teneatur tamen facere collationem dictam, et ad chirothecas ut praedictum est, si autem alicui non civi nec de districtu propter ejus magnam famam dispensatum fuerit et ex gratia concessum nemine discrepante intrare collegium, solvere teneatur pro ingressu ipsi collegio florenos vigintiquinque, quod tamen raro aut nunquam fieri consulimus intelligentes quod si aliqua ex

supradictis conditionibus pro introitu collegii non fuerit observata in aliquo aceptato sit illa acceptio cassa et vana.

Capitulum decimum de modo servando in examinandis iis qui ingressuri sunt in collegium.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet volens examinari habens tamen conditiones omnes in statuto suprascripto contentas, primo det pignus massario de libris decem, deinde congregato collegio in loco consueto unus ex antiquioribus doctoribus de collegio librum aphorismorum apertum porrigat rectori, et ipse in loco aperto eligat unum amphorismorum prout placuerit, postea alter doctor ex antiquioribus librum *tegni Galeni* apertum porrigat eidem rectori, et ipse in loco aperto punctum eligat unum, quae ambo puncta examinandus legere debet. Die immediate sequenti in mane in praesentia totius collegii et postquam legerit ambas lectiones, quilibet doctor de collegio facere possit unum motivum ad propositum contra utramque ipsarum lectionum, et si placet extra propositum quaerere unam questionem et unum problema in medicina, et primo arguat rector, deinde iunior in collegio taliter quod ultimate arguat qui primo ingressus est collegium, et opposito modo fiat in disputationibus.

Capitulum XI de citatis a rectore.

Item statuerunt quod unus quisque ex parte rectoris requisitus teneatur et debeat venire ad congregationem vel ad eum, sub poena arbitrio rectoris imponenda usque ad florenum unum qualibet vice qua non venerit nisi causam haberet legitimam per rectorem et consiliarios approbatam, et delato ei sacramento quod illa fuerit causa.

Capitulum XII de periurio.

Quoniam onus animae gravissimum esse credimus facileque in illum cadere, ab eodem vero difficilimum sit liberari, statuerunt, et deliberaverunt quod quotiescunque aliquis medicorum de collegio suprascripto aliquid contra statuta commiserit aut ea non observaverit periurius non intelligatur non obstante quod ea juraverit observare, dummodo poenam in ipsis statutis insertam solverit si solummodo pecunialis fuerit, si vero poena sit periurii in illud periurium cecidisse nolumus dummodo infra mensem a die erroris solvat collegio soldos decem, quo termino elapso, nec facta dicta solutione periurius tunc esse intelligatur, quod si in statuto nulla explicata poena tangitur, periurius non intelligatur ipso infra mensem, ut supra, solvente collegio soldos decem, quo elapso, nec facta dicta solutione, periurius habeatur.

Capitulum XIII de expulso a collegio.

Quia cor contritum et humiliatum sperni non debet, statuerunt et ordinaverunt quod cum aliquis de collegio privatus vel ab eodem aliqua de causa

expulsus ad collegium poenitenti corde suppliciter gratiam quaerens reverti in consortium recipiendum esse decreverint, ipso tamen solvente de novo medietatem eius quod solvitur pro introitu collegii, videlicet libras quinque, vel quod majori parti collegii videbitur convenire, et cum hoc omnem condemnationem contra ipsum factam, si qua contra ipsum facta fuerit, eodem in collegio existente (remittendam esse).

Capitulum XIIII de modo tenendo inter medicos.

Cupientes quoslibet aegrotantes prudenter et mature curari, statuerunt et ordinaverunt quod nullus medicus de collegio vocatus ad curam alicuius aegri qui sit in cura alterius medici debeat aliquas medicinas innovare nisi fuerit primo locutus cum priori medico et hoc intelligatur nisi fuerit accidens timorosum, ita quod periculum esset expectare alium medicum, statuentes insuper quod dicti medici nunquam debeant coram infirmo nec astantibus disputare nec discutere de aegritudine nec de cura eius sed clam et separatim ab aliis debeant de cura et salute aegri deliberare et sapienter discutere et se alterutrum honorare et hoc sub poena floreni unius quotiescumque contrafecerint.

Capitulum XV quod nullus praeter medicos possit dare medecinam.

Quoniam maximus timor immensumque incumbit periculum corpori in medicinarum solutivarum assumptione nec non opiatarum et venenosarum, statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona cuiuscumque conditionis existat, audeat nec presumat in dicta civitate aliquam alicui exhibere medicinam solutivam nec venenosam nec opiatam sine licentia alicuius medici de collegio aut alterius phisici in dicta scientia periti et experti, exceptis pillulis comunibus ex aloe, mira, et croco, et aliis pillulis sine custodia, non fortibus, et cassia et manna et excepta tiriacha antigua, metridato, trifera et similibus totaliter periculo carentibus, et hoc sub poena librarum decem cuilibet contrafacienti dominio applicandarum pro medietate, alterius autem partis medietas sit accusatoris, et altera applicetur collegio.

Capitulum XVI contra cirurgicos.

Quia vulnerati et apostemati vulnere vel apostemate mortali seu periculoso, consilio egent fisici, presumptuositati quorumdam cirurgicorum obviare volentes, statuerunt et ordinaverunt quod nullus cirurgicus audeat nec presumat visitare aliquem vulneratum sive apostematum mortaliter aut patientem aliquam aegritudinem periculosam ultra primam vel secundam vicem absque vocatione alicuius medicorum de collegio, et hoc nisi talis cirurgicus cum hoc fuerit phisicus et de collegio Januensi, sub poena floreni unius quotiescumque contrafecerit dominio applicandi sic quod duo partes applicentur dominio et tertia pars sit accusatoris et quilibet accusare possit.

Capitulum XVII contra portantes aurum.

Volentes scientificos et virtuosos ab ydiotis et ruralibus debitis insignis fore distinctos, statuerunt et ordinaverunt quod nullus secularis cuiuscumque conditionis existat audeat nec presumat aurum seu ornamenta aurea deferre nec alia insignia doctorea nisi sit in aliqua scientia in studio generali approbatus, exceptis militibus tibicinis et ioculatoribus, et ystrionibus, et hoc sub poena florenorum viginti quinque dominio per medietatem applicandorum, altera vero pars sit accusatoris et quilibet accusare possit mandantes potestati et ceteris officialibus nostris ad quos spectare possit, quatenus facta accusatione statim mittant pro ipso accusato et antequam ab eorum praesentia discedat iubeat omnia ipsa ornamenta auferri et ipsi accusatori praesenti et non praesenti tribui, precipiantque ipsi quod poenam suprascriptam statim solvat aut satisdet de solvendo infra dies tres proxime futuros, aliter carceribus eumdem recludi mandamus et ibidem detineri quousque ipsam poenam solverit.

Capitulum XVIII de moneta in collegio.

Necessitatibus improvisis collegio suprascripto contingere possibilibus provvidere volentes, statuerunt, quod continue in ipso collegio sint penes massarium ad minus floreni decem qui non expendantur nisi urgente necessitate pro aliqua magna utilitate, quo casu tunc liceat collegio de ipsis expendere maxime quando a medicis collegii alia pecunia recuperari non possit, volentes postea dictam summam florenorum decem reintegrari et recuperari in ipso collegio, pro qua reintegranda rector teneatur compellere quemlibet de collegio suprascripto ad solvendum portionem sibi contingentem, statuentesque quod si aliquis recusaverit ab ipso collegio privari debeat et expelli.

Capitulum XVIIII de dispensatione statutorum.

Quoniam diversis temporibus diverse occurrunt observationes casusque inextimati quibus eo modo quo possunt providere volentes, statuerunt quod suprascripti collegii medicinae doctores simul omnes collegialiter possint contra aliquod suprascriptorum dispensare praeter statutum positum sub rubrica de his qui possunt intrare collegium, et hoc propter aliquam utilitatem magnam vel evidentem rationem, possintque aliud novum statutum facere de re collegium praefatum tangente et hoc si omnes unanimiter concordes fuerint nemine discrepante, nec aliter contra aliquod statutum dispensare possint nec aliquid innovare.

Capitulum XX de anathomizando.

Item statuerunt quod dominus potestas Januae teneatur concedere et tradere sive tradi facere unum cadaver masculinum vel faemininum rectori medicorum petenti pro anathomia fienda ex illis corporibus de quibus fit

justitia et moriuntur mediante justitia, dummodo illud quod contingit dari sit vilis et humilis conditionis, non oriundus ex loco unde potestas traxit originem, nec januensis aut de districtu, et ad hoc teneatur potestas singulis annis, nec non pro anathomia fienda teneatur concedi facere locum idoneum in aliquo hospitali, vel alibi.

Capitulum XXI de incessu doctorum.

Ut omnis questio apta occasione ambitionis oriri inter doctores dicti collegii anferatur, stafuerunt et ordinaverunt quod in omnibus congregationibus collegii tam gratia disputationis quam alia causa si contingat rectorem cum doctoribus congregari collegialiter per aliquam viam vel stractam incedere, ac etiam in aliis casibus non collegialibus sicut eundo per civitatem aut si vocati pro cura alicuius aegri, quod talis ordo servetur, videlicet quod qui prius medicinae doctor intravit collegium praecedat illum medicinae doctorem qui posterius intravit nisi posterior esset multum antiquior vel valde famosus in urbe et hoc sub poena privationis collegii vel pecuniali arbitrio rectoris iniungenda cuilibet contrafacienti.

Capitulum XXII de his, cum quibus medici de collegio non possunt praticare.

Item statuerunt, et ordinaverunt quod nullus de collegio medicorum civitatis Januae quovis modo audeat praticare cum aliquo non collegiato sine licentia dicti collegii et hoc sub poena imponenda per tunc rectorem et consiliarios dicti collegii aut per ipsum collegium exequendamque perdictos rectorem et consiliarios vel per ipsum collegium, qui etiam habeant curam et auctoritatem executioni mandandi poenas omnium dicti collegii statutorum supra scriptorum et hoc quibuscumque non obstantibus et in contrarium disponentibus.

Capitulum XXIII de illis qui debent assignare dubia disputare debentibus.

Item statuerunt quod de cetero dubia quae disputabuntur per illos qui habebunt conditiones intrandi collegium medicorum eligantur per rectorem et consiliarios collegii quibuscumque capitulis decretis et statutis in contrarium disponentibus non obstantibus.

Confirmatio statutorum. — MCCCCLXXXI DIE VIII AUGUSTI.

Ill. et excellentissimus dominus Baptista de Campofregoso dei gratia Dux Januensium et populi defensor, et magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Januae in sufficienti numero congregatum cum audisset claros medicinae doctores, D. Magistrum Nicolaum de Passano, D. Magistrum Nicolaum de Podio assertos consiliarios collegii medicorum civitatis Januae, et dominum Magistrum Christophorum Cantalupum statutarium ejusdem collegii requirentes tam eorum nomine quam nomine et vice medicorum col-

legii civitatis Januae decerni et deliberari confirmationem capitulorum suorum ne quotidie molestentur a volentibus intrare collegium eorum et praticare una cum collegiatis dicti collegii contra formam statutorum et ordinamentorum ejusdem collegii; re inter eos examinata et discussa intelligentes requisitionem praefatorum medicorum, omni modo iure via et forma quibus melius potuerunt et possunt, confirmaverunt et approbaverunt ac virtute praesentis deliberationis confirmant et approbant capitula omnia et ordinamenta dicti collegii medicorum civitatis Januae in omnibus et per omnia prout in illis continetur,

Copia. Lazarus Ponsonus *cancellarius*.

DOCUMENTO XXVI.

Decreto che dà facoltà al Rettore del collegio di medicina di valersi degli ufficiali del comune per far pagare le multe ai dottori, assoggetta il Rettore a sindacato, e prescrive le notificazioni da fare in occasione di espulsione dal collegio.

Quoniam frustra imponitur poena delinquentibus quae exigi nequeat, statuimus quod d. Rectori medicorum venerandi collegii nostri Januae et suo procuratori liceat per quoscumque nuntios et servientes comunis Januae pignorari facere quemlibet dicti collegii contrafacientem statutis et ordinamentis praedicti collegii et ipsum compellere ad persolvendam omnem poenam in quam incidisset vigore dictorum statutorum et ordinamentorum prefati collegii, et ad hoc facilius exequendum mandamus D. tunc Potestati ac caeteris quibuslibet Magistratibus Januae quatenus ipsi domino Rectori et suo procuratori ad huiusmodi executionem faciendam omne auxilium praebeant ac favorem sub poena florenorum vigintiquinque applicandorum operi portus et moduli. Presumptuosis insuper audaciam reprimere et occasionem delinquendi rescindere studentes decrevimus quod omnis de praedicto collegio qui pro suo delicto iuste et secundum ordinamenta dicti collegii de dicto collegio privatus fuerit statim careat omnibus et singulis emolumentis et immunitatibus concessis et concedendis dicto collegio et teneatur d. tunc rector dicti collegii denuntiari facere per cedulam a se et a duabus tertiis partibus ipsius collegii subscriptam talem sic privatum cabellotis qui valeant et debeant exigere ab ipso, sic ut supra privato, omnia et singula onera ac omnes cabellas quae solent exigi a non franchis, tamdiu scilicet quousque reintegratus fuerit praefato collegio, de qua reintegratione appareat scriptura subscripta manibus dicti domini rectoris et duarum terciarum partium dicti collegii, et ut omnis malignandi occasio excludatur teneatur quilibet rector primo quam suo fuerit functus officio *stare sindacamento* per mensem unum proximum sub sibi rectore proxime succedente, et omnem poenam persolvere in quam incidisset vigore dictorum statutorum declarandam. s. a praefato domino sibi sucedente rectore cum tribus quartis partibus praedicti collegii consentientibus et per cedulam suis manibus subscriptam eam affirmantibus.

DOCUMENTO XXVII.

Decreto del governatore ducale Agostino Adorno intorno alla elezione del rettore del collegio de' medici e ai dottori numerarii e sopranumerarii.

MCCCCLXXXXIIII DIE XXVIII NOVEMBRIS.

Ill. et ex. dominus Augustinus Adurnus ducalis Genuensium Gubernator et locumtenens et Magnificum consilium dominorum antianorum comunis Genuae in pleno numero congregatum cum intellexissent supplicationem quamdam porrectam coram eis a nonnullis medicis et cum eis Benedicto Ponsono eorum procuratore, extractum cuius superius descriptum est, requirentibus eamet quae in supplicatione ipsa continentur, verboque etiam adicientibus nonnulla scilicet ut *provideatur quod rector collegii fiat et eligatur* singulis annis et in principio cuiuslibet ne confusio aliqua et contentio oriatur inter eos; Item quoniam medici fecerunt *numerarios* et tunc temporis illi qui erant in civitate cum pauci essent ordinaverunt quod essent numerarii et per capitulum confectum a collegio prohibent medicos ingredientes de numerariis esse posse; iurareque faciunt quosque ne contraveniant omnibus capitulis eiusdem collegii et sic ingredientes privantur honoribus emolumentis, et obventionibus quae dantur ab ingredientibus, quod quantum iniustum et inhonestum sit d. ipsorum Ill. D. Gubernatoris et magnifici consilii intelligere possunt, et ut ne cives sui afficiantur tanto incomodo et iniustitia precati sunt ut etiam eis provideatur ne indebite ledantur, revocenturque quaecumque capitula facta a collegio quae Senatus non confirmasset et ex adverso audissent d. Magistrum Martinum Gattum rectorem dicti collegii ac non nullos alios medicos seniores verbo respondentes et multa in favorem ipsorum dicentes mirari praesertim de his que ab illis dicta fuere et ea quae fecerunt fecisse debito iure tum per capitula collegio concessa tum etiam ob decretum summi Pontificis de doctorando eos qui ingredi volunt in collegium, quibus omnibus iuraverunt non contravenire, et qui ipse rector dixit dimisisse seu dedisse capitula collegii d. Magistro Andreae Ponsono, et illa saepius requisivisse usque in hunc diem habere non potuisse et a spectabili domino Vicario ducale commissum illi fuisse ut restituat cum poena ut conveniens et honestum est, quibus *habitis* D. ipsorum Ill. D. Gubernatoris et Magnifici consilii intelligere poterunt si ab illis factum fuit aliquid quam quod fieri non debeat, sicque precati sunt nihil innovare velint quousque videre possint capitula illa. Re inter eos examinata et discussa, intelligentes primos qui medicinam invenerunt et arti illi insudarunt quantum dignitatis et gloriae adepti sint, eisque plurimum

debeatur, et fructus etiam qui ab illa proveniant nemo est qui ignoret, et contra considerantes ex contentionibus medicorum quot mala provenire possunt, et ubi inest maius periculum ibi cautius est agendum, motique dignis rationibus ad tollendas contentiones decreverunt et deliberaverunt quod annuatim et in principio cuiuslibet anni et ex nunc *intra nativitatem Domini nostri* eligatur et fiat novus rector a medicis ipsis, et in eligendo ponantur nomina medicorum in una crumena vel sacculo a quo ad sortem extrahatur unus eo modo et ordine quo faciunt spectabiles iurisperiti civitatis Januae et ille qui extractus fuerit intelligatur et remaneat rector per annum, et si aliquis contradicens et repugnans esset eo tunc ipsi Ill. D. Gubernator et Magnificum consilium decernunt *quod exclusus sit omnino a collegio cadatque in paenam ducatorum quinquaginta* applicatorum spectabilibus D. patribus comunis pro reparatione portus et molis, quodque medici praedicti executioni mandent praesentem ordinationem illisque imponant sub poena privationis capitulorum et immunitatum eidem collegio concessarum. Praeterea digna consideratione praebita suspendunt preceptum illud factum a praefato domino Vicario ducale praenominato d. Magistro Andreae Ponsono audito prius ipso dicente dimisisse dicta capitula d. Magistro Nicolao de Podio, qui non contradixit usque ad beneplacitum ipsorum, revocantque quaecumque capitula facta a praedictis medicis in quibus Senatus assensum suum non praebuit, subinde ut videri possint capitula medicis concessa et intelligi si correctione et moderatione indigeant elegerunt duos ex ipsorum Magnifico Senatu, scilicet Petrum de Facio Notarium et Hieronymum de Moneiia quon. d. Magistri Joannis medici, quibus curam attribuerunt et attribuunt ac dant ut videant capitula ipsa ac capitulum praeallegatum de numerariis, visis et intellectis illis omnibus referant quid invenerint ut si correctione aliqua indigeant provideri possit ita ut nemo offendi possit: demum ut capitula praedicta ab ingredientibus collegium in posterum serventur et praesertim circa examinationem publicam et privatam decreverunt et deliberaverunt quod illa serventur omnino et omni exceptione remota non obstantibus obstantiis quibuscumque in contrarium facientibus.

Extractum fuit ab actis publicis confectis per quon. Lazarum Ponsonum cancellarium.

Copia. Raphael Ponsonus *cancellarius.*

DOCUMENTO XXVIII.

Decreto del governatore Agostino Adorno che approva la domanda dei dottori di medicina intorno ai numerarii ed ai sopranumerarii.

Cum sit quod his diebus elapsis fuerit conclusum et deliberatum in collegio nostro artistarum et medicorum huius inclitae civitatis omnibus de dicto collegio congregatis in capitulo sancti Dominici, in quo loco solet congregari

dictum collegium, nemine discrepante, videlicet quod de dicto collegio non possint esse nisi decem numerarii ordinarii et octo extra ordinarii et ut in aliis studiis generalibus semper observatum fuit et de novo observatur ut latissime constat ex instrumento confecto per Hieronymum de Ripalta notarium cui habeatur relacio.

Quam ob rem ad removendam omnem controversiam, imo pro quiete collegii et perpetua concordia supplicatur D. V. parte totius collegii quod per publicum decretum praedictam ordinationem et statutum confirmare velint. Et certum est praefatum collegium quod D. V. facere non recusabunt et maxime cum illud honestissimum sit, et in fidem praemissorum manibus nostris nos subscripsimus.

Ego Martinus Gatus phisicus rector dicti collegii affirmo suprascripta.
Ego Paulus Gentilis phisicus consiliarius affirmo suprascripta.
Ego Franciscus Costacius phisicus etiam approbo predicta.
Ego Christophorus Cantalupus affirmo suprascripta.
Ego Magister Nicolaus de Podio affirmo suprascripta.
Ego Baptista de Ricardis de Laulo affirmo suprascripta.
Ego Thaddeus de Petra Santa phisicus affirmo suprascripta.
Ego Benedictus de Canevali phisicus affirmo suprascripta.
Ego Joannes Baptista Boerius affirmo suprascripta.
Ego Franciscus Foresta affirmo suprascripta.
Ego Ambrosius Odericus eadem affirmo.
Ego Jacobus Sbarroia eadem affirmo.
Ego Antonius de Lerma de Gavio affirmo omnia suprascripta.
Ego Joannes Marengus de Novis phisicus affirmo ut supra.
Ego Baptista De Stephanis affirmo supraescripta.
Ego Hieronymus Montanus affirmo praedicta.
Ego Jacobus de Lacumarsino affirmo suprascripta.
Ego Andreas Ponsonus affirmo suprascripta.
Ego Andreas de Francis affirmo ut snpra.

MCCCCLXXXXVI DIE XXIII JUNII.

Ill. et ex. Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Genuensium Gubernator et Locumtenens et Magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Januae in legitimo numero congregatum, lecta scriptura quae a tergo scripta est, visaque subscriptione sp. medicorum et audito Magistro Martino Gato id comprobari petente et interposita auctoritate Senatus confirmari tandem confirmaverunt eam auctoritatem suam interponentes.

Copia. Raphael Ponsonus *Cancellarius loco.* E. Stephani de Bracellis.

DOCUMENTO XXIX.

Espulsione del dottore Nicolò Allegro dal collegio di medicina nel 1431.

In nomine domini amen. Venerabile collegium dominorum medicorum Januae in sufficienti et legittimo numero congregatorum in loco infrascripto et quorum nomina sunt haec,

D. Magister Quilicus de Franchis olim Sachus rector.
D. Magister Petrus de Vernatia cirurgicus.
D. Magister Gibertus de Piana.
D. Magister Michael de Monelia.
D. Magister Petrus de Vernatia phisicus.
D. Magister Petrus de Novis
D. Magister Melchion de Saona.
D. Magister Petrus de Clavaro.
D. Magister Christophorus de Regio.
D. Magister Joannes de Ponsonibus.
D. Magister Guglielmus de Vernatia et
D. Magister Marcus Bibia.

Attendens dominum Nicolaum de Alegro phisicum consocium eorum retroactis temporibus scandala divisiones et discentiones quam plurima et quam plurimas in eorum collegio posuisse et dum esset in officio rectoratus pactum fecit cum gabelloto ut ipsum franchiret de mulia sua, et quod ceteri domini medici de collegio solverent, existentibusque dominis rectorem et Christophoro de Regio coram consulibus callegarum pro defensione franchixiarum et immunitatum collegii dominum Nicolaum tunc praesentem recusare ad rectoris mandatum assistere dictae defensioni una cum ipsis dominis rectore et Christophoro qui immo improperando et irridendo dixit coram consulibus se potius iuvaturum gabellotum quam collegium suum, attendensque premaxime dictum rectorem loquentem de negotiationibus et deliberationibus collegii cum dicto Nicolao sibi dicendo quod statuta et deliberationes factas et facta in collegio, collegium intendat ipsas et ipsa confirmari facere et si ipsarum deliberationum observantiam recusaret iurare sicut, antea dixerat, expelleretur a collegio, qui dominus Nicolaus proterve et superbe et contumeliose contra dictum dominum rectorem respondit in plurimorum praesentia verba quam plurima ignominiosa iniuriosa et opprobriosa proferendo in vilipendium dedecus et vituperium totius collegii ac contra formam iuris et statutorum dicti collegii, attendensque malignam et perversam naturam non comunicabile alicui sociorum, qua propter volens dictum collegium eumdem dominum Nicolaum refrenare ipsum quod pro suis demeritis et protervis responsionibus ac continue male gestis contra collegium per eum punire ut ceteris temporibus venturis transeat in exemplum et ne scelera remaneant impunita

et ut collegium nostrum remaneat unitum in bono sine scandalis et discensionibus, omni iure via modo et forma, quibus melius et validius fieri et esse potest, privavit et privat eumdem d. Nicolaum comodo beneficio et honore collegii mandansque idem collegium quod alicui ex medicis dicti collegii sub poena periurii non liceat mederi cum dicto d. Nicolao nec curam aliquam cum eodem facere, mandans dictum collegium praedicta de cetero observari debere, lata data et in his scriptis generaliter pronunciata est ut supra per dictos dominus medicos suprascriptos et lecta testata et publicata per me notarium infrascriptum scribam electum et vocatum per dictos dominos medicos, et de eorum voluntate Januae in claustro Ecclesiae sanctae Mariae de Vineis anno dominicae nativitatis MCCCCXXXI, indictione octava secundum cursum Januae die mercurii tertia Januarii circa nonam, praesentibus Joannes de Mantoa olim Barberio quon. Bartholomei, Manfredo de Vernacia speciario filio Ansaldi, Jeronymo de Zoalia speciario quondam Antonii et Petro Casatroa de Finario speciario civibus et habitatoribus Januae vocatis specialiter et rogatis.

Copia. Extractum est ut supra de protocollis instrumentorum compositorum per me Notarium infrascriptum mandato dominorum medicorum.

Copia. ADAM DE REVELINIS *Notarius.*

DOCUMENTO XXX.

Intorno all' ammissione nel collegio de' medici. Decreto del 1447.

Statuerunt et decreverunt quod de cetero in collegio medicorum et phisicorum civitatis Januae nullus admittatur vel admitti possit nisi sit oriundus civitatis Januae et districtus intelligendo districtum Januae a Corvo usque ad Monacum et de terris quae ultra jugum per comune Januae distringuntur et hoc origine propria vel paterna, non autem asumptus in civem ex privilegio, vel alio decreto, vel statuto comunis Januae. Hi autem recipiendi admittantur et admitti debeant in hac forma, videlicet quod quicumque ingredi voluerit collegium praedictum supplicare prius debeat Ill. d. Duci et consilio et officio de moneta, cuius supplicatio examinetur per Ill. d. ducem et consilium et officium de moneta et in quantum eis visus fuerit idoneus et sufficiens tunc admittatur, et dictus talis volens ingredi collegium praedictum mittatur ad collegium dictorum phisicorum et medicorum civitatis Januae, qui dictum talem sufficienter examinet et in quantum cognitus fuerit idoneus et sufficiens approbetur per dictum collegium et tunc admittatur et admissus sit et esse intelligatur per praefatum Ill. dominum ducem, consilium et officium de moneta.

Salvo et specialiter reservato quod si aliquo tempore Januam advenerit aliquis excellentissimus medicus cuius fama sit exuberans et manifesta adeo quod Ill. d. duci, consilio, et officio de moneta visum fuerit Reipublicae Januensi conducere et utile esse huic statuto dispensare propter huius ma-

ximam doctrinam et praticam comprobatam, tunc eis liceat dispensare et eum admittere qui dictis probitate et excellentia clareat non obstante quod non sit oriundus civitatis Januae et districtus.

Insuper statuerunt et decreverunt quod quilibet medicus qui advenerit in civitatem Januae cuiuscumque status, gradus et conditionis exsistat qui fuerit approbatus ut supra per dictum collegium modo quo supra dictum est, licet non sit oriundus in civitate Januae vel districtu nec admissus in collegium possit mederi in civitate Januae in societate cum aliis medicis collegiatis nec ejus societas possit repudiari, non tamen possit uti, frui, et gaudere privilegiis franchisiis et immunitatibus aliorum medicorum, nec dici possit de collegio medicorum civitatis Januae.

MCCCCXXXXVII DIE XXII MARCII.

Ill. et ex. Dominus Dux Januensium et Magnificum consilium dominorum Antianorum in sufficienti et legittimo numero congregatorum intellectis costitutionibus super ius annotatis quae eis honestae visae sunt, sequentes formam illarum, illis suam interposuerunt auctoritatem pariter et decretum mandantes illas de cetero servari debere per quoscumque officiales et Magistratus comunis Januae ad quos atinere videatur, non obstantibus aliquibus decretis capitulis aut ordinamentis civitatis Januae forte in contrarium disponentibus.

Copia. THOMAS DE CREDENTIA *cancellarius.*

DOCUMENTO XXXI.

Domanda di limitazione dei confini per l' ammissione al collegio di medicina, concessione della domanda e di diritti uguali fra i collegi de' medici e dei giudici.

Copia in actis HIERONYMI LOGIAE *cancellarii.*

Ill. et ex.[mus] D. regius Januensium Gubernator et locumtenens et magnificum consilium dominorum Antianorum ex.[si] comunis Januae. Cum antiquis temporibus et semper ad hanc usque aetatem parvus numerus in almum collegium sp. D. artium et medicinae doctorum aggregaretur et praesertim civium huius inclitae civitatis et e contra venerandum collegium sp. D. Judicum semper fuerit magna copia doctorum refertum, antiquiores nostri et patres patriae sapientum magna optimaque cum ratione diversimode statuentes sanxerunt quod omnes districtuales Januae a Corvo usque ad Monachum doctores artium et medicinae possent et deberent in praefatum collegium recipi sed solum inter Devam et Gestam torrentia Dioecesim Januae claudentia ortos beneficio collegii praefati D. Judicum potiri noluerunt, copia differentia faciente, quae semper movit statuentes in privilegiandis artificibus ejusdem civitatis prout acta publica et seu statuta ipsa notorium faciunt, sed quia

Ill. et magnifici domini cum varia naturae conditio semper novas deproperet adere formas et secundum varietatem temporum et causarum statuta variari opporteat humana ut ipsimet statuentes vestri exordiuntur et nunc incidenrimus in tempora in quibus numerus medicorum et civium praesertim non solum copiosus in collegio praefato redditur, sed etiam major tironum eorumdemque civium omnis generis seu coloris in gimnasiis versetur quam pluresque praeterea adolescentuli in hac civitate logicae primordiae medicorum operam navare caeperunt, felicia profecto habenda sunt haec tempora in quibus scientiis et doctrinis incumbere adolescentes virtutes capescentes cernimus, et quia dicere solemus quod virtutis praemium solus honor est et quod virtus laudata et privilegiata sumit incrementum sitque maximi decoris et ornamenti christianissimo regi domino nostro, et huic Reipublicae habere subditos quam plures doctos et virtutibus praeditos praesertim medicos quos sacra pagina et seu Deus ipse mandat honorari, et cum esse deceat cives qui incomoda et onera civitatis sustinent magis quam ceteri beneficiis civitatis potiantur ut omnes etiam totius Italiae civitates servant, ad effectum igitur praedictum supplicatur praefatis D. V. virtutum fautoribus pro parte magistri Augustini Petrasanctae rectoris et totius medicorum collegii eiusdem quatenus ad animandos vehementius adolescentes praedictos illosque ad virtutem praemio alliciendos et pro decore et benefitio universae huius civitatis et civium illae dignentur publico decernere et statuere decreto quod collegium praefatum dominorum medicorum eodem utatur, utique possit et debeat capitulo seu statuto respectu ingressus dicti collegii quo utitur collegium praefatum dominorum iudicum decernentes quod nullus possit de cetero praefato collegio dominorum medicorum aggregari qui non sit natus inter Devam et Gestam et ex patre originario intra dictos limites non obstantibus quibuscumque legibus decretis seu statutis et aliis obstantiis quibuscumque, comendantes praefatis d. v. quas Deus optimus perpetuo felicitet.

MDVIIII DIE XIII AUGUSTI.

Utriusque collegii iura paria.

Ill. et ex.mus dominus Franciscus de Rochaiarda dominus de Dampdemer regius Januensium Gubernator et Magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Januae in sufficienti et legittimo numero congregatum visa et audita supplicatione et suprascripta contentis in ea spectabilibusque artium et medicinae doctoribus dominis magistris Augustino de Petrasancta rectore, et Paulo Gentili, Jacobo Sbaroia, et Hieronymo de Montano auditis nomine ipsorum et totius dicti collegii comparentibus et sibi dicto collegio fieri et concedi supplicantibus ea quae in ipsa supplicatione exprimuntur et insuper collegium ipsum medicorum iisdem gratiis dominorum iuristarum decoratum est, ut sic duo veneranda collegia Reipublicae commodis tantopere accomodata pari iure et decore in urbe fulgeant. Re longa discussione pensata aequum censentes et praefati collegii decoris rationem haberi debere et non minus eorum qui honestatem sapiant et Reipublicae salutem et comodum, omni igitur iure, via, forma et causa quibus

melius potuerunt et possunt hoc solemni decreto perpetuis futuris temporibus valituro decreverunt et pro lege et decreto haberi voluerunt, his etiam moti rationibus in supplicatione praedicta expressis, quod collegium ipsum medicorum eodem utatur, utique possit et debeat, capitulo seu statuto respectu ingressus dicti collegii quo utitur collegium praedictum dominorum iuristarum, decernentes quod de cetero nullus possit praefato collegio D. medicorum aggregari qui non sit natus inter Devam et Gestam et ex patre originario inter dictos limites non obstantibus quibuscumque, quibus quantum praedictis obstarent expresse derogatum vel abrogatum esse voluerunt. Praeterea digna ipsorum dominorum medicorum virtutibus praemia conferre intendentibus idem collegium et D. medicos ipsius praesentes et alios quoscumque in ipso collegio recte et respective ingressuros iisdem donis privilegiis immunitatibus gratiis donantes et decorantes quibus in omnibus et ad ea omnia collegium praefatum dominorum iuristarum decoratum est, et quibus collegium ipsum dominorum iuristarum fruitur et gaudet et seu frui et gaudere solet, sane tamen semper intellecto, quod si ullo unquam tempore, contingerit aliquem probum virum scientia praeditum et in scientia ac artibus et medicina boni nominis vellet dictum collegium ingredi qui extra dictos confines oriundus esset, eo casu sit semper et restet in electione et decreto ipsorum Ill. d. Gubernatoris et Magnifici consilii illum, praedictis non obstantibus, dicto collegio aggregare si ex publico ipsorum decreto illud sibi faciendum visum fuerit et quod non possint dicti medici dicti collegii recusare curam infirmorum in civitate Ianuae et extra modo terminus agrum genuensem non excedat, una cum alio quovis medico etiam qui non esset de dicto collegio, idoneo tamen et experto et approbato per magnificum Senatum, si tamen fidem christianam profiteretur, semper et quandocumque ad dictam curam una cum tali medico vocatus esset vel in principio dictae curae vel post, digna tamen mercede. Voluerunt insuper praenominati Ill. d. Gubernator et magnificum consilium quod dicti d. medici teneantur singulis annis eligere duos ex ipsorum collegio qui idonei et sufficientes sint qui ambo teneantur publicae neccessitati occurrere et in his, quae sua ars commodi Reipublicae facere poterit, illi subvenire et opem medicinae offerre semper ad mandatum dicti comunis seu Sindicorum et officialium eius, modo extra districtum Ianuae ad praedicta cogi non possint.

DOCUMENTO XXXII.

Decreto con cui si dichiara che per l' ammissione al collegio di medicina il padre del candidato deve avere domicilio da 25 anni in città, non avere esercitato arte vile e meccanica e si sospende per 12 anni l' ingresso a quelli del distretto.

Ill. Dux ac Magnifici viri Moderatores Reipublicae optimi. Proximis superioribus annis cum amplissimi vestri ordinis viri animadverterint venerandum collegium iurisperitorum paucis ad hinc annis ad eam venisse conditionem,

ut multi cum essent in ordinem cooptati, pauci admodum invenirentur qui civium nomen haberent, indignam rem arbitrati cum ordinem civitatis qui decori et ornamento Reipublicae esset virorum numero pene destitutum videri, summa omnium consentione legem tulerunt qua iurisconsulti in cooptandis ad ordinem viris uterentur. Eadem fere conditio nunc medicorum esse videtur; nam plures cum civitas habeat, qui medendi munus exercent, paucos videre licet qui civibus noti sint. Hac ratione permoti viri omnes venerandi collegii medicorum supplicant, ut quae ad amplitudinem atque ornamentum ordinis Jurisconsultorum sancita sunt, eadem ad dignitatem eorum collegii conservandam (quae vestra maiestas est) sanciatis ut qua ratione duo isti ordines cum in muneribus subeundis, tum decernendis honoribus aequo iure habiti semper fuerunt, eadem nunc ratione, paribus eos auspiciis regi placeat. Quod uti fiat etiam atquè etiam praecantur dominationes vestras Illustrissimas quibus se devote commendant.

MDLI. DIE ULTIMA JUNII.

Illustrissimus dominus Dux et Magnifici Domini Gubernatores excellentissimae Reipublicae Januensis. Cum his proximis decursis diebus comparuissent in Senatu eximii praestantesque doctores D. magister Augustinus Grillus de Cattaneis Rector venerandi collegii medicorum huius inclitae Reipublicae, et cum eo magister Joannes de Nigro, D. magister Simon de Nigro Pasqua, et Franciscus de Auria de Ricardis, produxissentque supplicationem tenoris suprascripti, eadem omnia suo et ceterorum de collegio praefatae Reipublicae medicorum nomine pluribus etiam verbis petentes quae ad propositum negotii superius requisiti ipsis visa fuere. Cumque super huismodi requisitione quantum licuit adnimadvertissent, cognoscentes vera esse quae ab ipis tam oretenus quam in scriptis exposita fuere, moti ad infrascripta decernendum iisdem rationibus quae in concessione facta de huiusmodi re venerando collegio iurisperitorum his proxime decursis annis satis abunde exprimuntur, sequentes illam, modo infrascripto super requisitis superius providendum esse duxerunt. Ut quia praefato collegio medicorum praesentis civitatis concesserunt, et virtute praesentis concedunt, sumptis prius de more calculis, eas ipsas praeroragativas, gratias et privilegia quae praefato collegio iurisperitorum concessa fuere anno de MDXLVIII die II octobris (1), virtute privilegii seu decreti manu Georgii Ambrosii Gentilis Oderici Cancellarii per illud tempus et sub eisdem conditionibus eodem ipso privilegio et decreto expressis, in calce praesentis describendo, cui in omnibus habeatur relatio. Declarato tamen non obstantibus praedictis quod liceat et licitum sit quibusvis medicinae professoribus non ascriptis in collegio exercitium medendi in praesenti civitate facere et exercere prout etiam et antea permissum erat et sub conditionibus prout antea ipsis permissum extiterat, ita quidem ut nihil innovatum respectu dictorum non ascriptorum in dicto collegio sit, nec esse intelligatur ex tenore praesentis decreti. A praesenti autem decreto et provisione et tenore ipsius exclusi esse intelligantur, et sint illi qui in prae-

(1) Vedasi il decreto del 1548, che si trova il IV fra i presenti documenti.

sentia adessent in praesenti civitate causa se doctorandi, et ascribendi ad dictum collegium vel iam quomodolibet petiissent illud ingredi et admitti.

DOCUMENTO XXXIII.

Ammissione nel collegio de' medici per bisogno e con dispensa di quattro dottori insieme

---

1700 DIE 26 MARTII.

JOANNES AUGUSTINUS SAVIGNONUS *Notarius et Cancellarius.*

Ven. collegium m. m. medicinae et philosophiae doctorum in decimo et legittimo numero congregatum absentibus Pr.mis D. D. Honufrio et Christophoro Bollinis, nomina quorum qui interfuerunt sunt haec: R.mi D. D. Petrus Joseph Rufus Rector, Joseph Maria Balbi, et Carolus Philippus Balbi consiliarii, R. Callocerus Bollinus, Petrus Maria Trombetta, Octavius Canevarius, Jo. Antonius Pizzurnus, Joseph Maria Lavania et Pantaleo Riva ad C.os

Attento numero collegarum hoc tempore diminuto et considerans onera et officia a seren. Republica in V. C. collata non sine magno collegarum nunc existentium incomodo sustineri et peragi posse.

Attento etiam quia tota fere nobilitas exoptat ut dictus numerus amplietur et augeatur, longa et matura per plures sectiones pro tanti negotii pondere habita consideratione, in eam tandem venit sententiam ut pro hac vice tantum aliqui ex Sp. Sp. medicinae et philosophiae doctoribus non collegiatis Genuensibus in civitate nunc degentibus, qui melius d. Ven. collegio videbuntur per viam abilitationis possint in d. V. C. ascribi et aggregari, dum numerus aggregandorum et ascribendorum quatuor non excedat. Et ita per me Not. et Cancell. fuit sancitum.

DOCUMENTO XXXIV.

Decreto intorno agli abiti di lutto e all' assistenza ai funerali.

Animadvertentes quam plurimos aegrotorum a lugubri habitu saepe terreri ac male sibi ominari, huiusmodi inconveniens rescindere cupientes, talem ordinem a quolibet de venerando collegio nostro deinceps observandum esse decrevimus sub poena periurii et floreni unius ab illo extorquendi quotiens huic santioni contravenerit. Sancimus itaque quod pro patre, matre, atque filio, per unum dumtaxat mensem lugubria vestimenta deferre liceat impune, sine clamide tamen: clamidem autem portare liceat quandiu exequiae cele-

brantur et non diutius. Pro filia vero, ac fratre, sorore, uxore atque socero et socru dimidius mensis, est tempus licentiae lugubria deferendi, pro aliis autem octavus dies finiat licentiam lugubriter vestiendi: funeralibus autem nemini liceat interesse nisi pro doctore praefati venerandi collegii nostri et pro suis patre, matre, sorore, uxore, filio, filia, socero, socru, cognato, cognata, patruo, amita, avo, avia, et proavo vel proavia.

DOCUMENTO XXXV.

Decreti contro gli amministratori non collegiati di alcune medicine

—

MCCCCLXX DIE VII DECEMBRIS.

Magnificus miles d. Jacobus de Rovarellis potestas et ducalis in Janua vice Gubernator et Magnificum consilium dominorum Antianorum in pleno numero congregatum, auditis saepius claris medicinae doctoribus magnifico Bartholomeo de Retiliato rectore collegii medicorum civitatis Januae, et aliis pluribus ex eis dicentibus habere in suis regulis decretum tenoris infrascripti.

Quoniam maximus timor immensumque incumbit periculum humano corpori in medicinarum solutivarum assumptione nec non opiatarum et venenosarum, statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona cuiuscumque conditionis existat, audeat nec presumat in dicta civitate aliquam alicui exhibere medicinam solutivam nec venenosam nec opiatam sine licentia alicuius medici de collegio aut alterius phisici in dicta scientia periti et experti, exceptis pillulis sine custodia non fortibus, et cassia et manna, et excepta tiriaca antiqua metridato trifora et similibus totaliter periculo carentibus et hoc sub poena librarum decem cuilibet contrafacienti dominio applicandarum pro medietate, alterius autem partis medietas sit accusatoris et altera applicetur collegio, pluresque esse in civitate Januae qui illi decreto contraveniunt in grave praeiudicium humanorum corporum quae huiusmodi erroribus facile extinguuntur et in dedecus ipsius collegii cui ex his contingentibus casibus infamia ascribitur sine collegii culpa a quo nec consensus nec consilium petitur ut fieri deberet et ob id petentibus dari sibi executorem. qui quandocumque dictum decretum exequatur et in illos animadvertat iuxta formam decreti quotiens collegium ipsum quempiam reum esse cognoverit, propterea quod aliter vana fuisset dicti decreti confectio et collegii ipsius adversus hunc extremum errore cogitatio nisi, contingente casu, esset qui decretum illud exequeretur, ex adversoque audito magistro Blaxio de Padua, dicente se non esse ex illis contra quos huiusmodi decretum se extendat diuque artem in civitate exercuisse sine cuiuspiam querela, atque infamiae nota, et in decreto verba esse expressa quae etiam non prohibent medicinae artem illi qui peritus esset, licet non esset de dicto collegio et inhumane hoc ex huiusmodi verbis generalibus per indirectum adversus eum tentari,

hoc idem pro se barbitonsoribus etiam allegantibus, demum re hac diligenter examinata, decretoque praedicto, et quantum ponderis res ipsa habeat considerato, constituerunt et elegerunt in virtute praesentium constituunt ac eligunt in executorem dicti decreti Sp.tos dominos sindicatores civitatis Januae praesentes et qui pro tempore fuerint, qui decretum illud de cetero exequantur et exequi faciant prout in eo continetur, excluso tamen ipso magistro Blaxio, contra quem si rector dicti collegii agere de cetero ex dicta causa voluerit auditis partibus iusticiam ministrent.

Copia Gotardus *cancellarius*.

MCCCCLXXI die VIIII maii die iovis in vesperis in camera examinis sita in sala superiori pallacii comunis Serravalis.

Spectabiles domini Christophorus Jambonus prior, Jacobus de Amigdola, Gregorius Lomellinus, et Antonius Spinula quondam Bartholomei Sindicatores comunis Januae pro tribunali sedentes in loco suprascripto omnes quatuor concordes cum audissent eximium artium et medicinae doctorem d. magnificum Bartholomeum de Nigro, olim de Retiliario, Rectorem venerandi collegii medicorum, oretenus dicentem per magnificum et Illu. d. in Janua vice gubernatorem, et magnificum consilium dominorum Antianorum concessum fuisse decretum collegio ipsorum medicorum per quod datur eis licentia ac potestas cogendi quascumque personas presumentes in civitate Januae dare medicinas solutivas venenosas et opiatas, cumque facultas et arbitrium dictae licentiae spectet ipsis d. Sindicatoribus concedi dictam licentiam praefato eorum collegio contra huiusmodi presumptuosos, viso ac lecto dicto decreto ac diligenter inter se se examinato ac balia dictis d. Sindicatoribus vigore ipsius attributa, omni modo iure, via et forma quibus melius potuerunt, et possunt dederunt et concesserunt ac dant et concedunt dicto d. magistro Bartholomeo rectori suprascripto praesenti ac aliis rectoribus qui per venerandum collegium medicorum in futurum eligentur licentiam ac facultatem praedictam in omnibus et per omnia iuxta formam dicti decreti quae non valeat nec valere intelligatur contra magistrum Blaxium de Padua vigori dicti decreti exceptuatum.

EADEM DIE ET HORA.

Per spectabiles dominos Sindicatores excellentissimi comunis Januae concessa est licentia spectabili domino magistro Bartholomeo de Nigro de Retiliario rectori venerandi collegii medicorum civitatis Januae et ceteris rectoribus qui in futurum eligentur posse per quoscumque nuntios et servientes comunis Januae personaliter detineri, pignorari, gravari, molestari et inquietari facere quascumque personas tam mares quam feminas cuiuscumque conditionis ac gradus existant qui seu quae contrafacerint statutis et ordinamentis dicti collegii et potissime decreto nuper concesso dicto collegio per Ill. D. vice gubernatorem ac magnificum consilium dominorum Antianorum proxime praeterito die XXVII decembris, de cuius tenore factum sit proclama per civitatem Januae ne quis possit ignorantiam praetendere de contentis in

suprascripto decreto quae quidem sententia minime exequi possit contra magistrum Blaxium de Padua ab ipso decreto exceptuatum.

Copia. ANTONIUS DE BOZOLLO *Notarius ac praefatorum dominorum sindacatorum scriba.*

DOCUMENTO XXXVI.

Grida contro chi dona medicine velenose ed oppiate

—

MCCCCLXXXXV DIE XXIII OCTOBRIS.

Confirmata fuit per spectabiles dominos Sindicatores comunis Januae quaedam licentia alias MCCCCLXXI die VIIII maii concessa per spectabiles tunc d. Sindicos comunis Januae spectabili d. Bartholomeo de Retillario tunc rectori venerandi collegii medicorum civitatis Januae spectabili medicinae doctori domino Martino Gatto rectori nunc praefati collegii medicorum in omnibus et per omnia, prout in dicta licentia continetur, quae hic pro inserta penitus habeatur.

Copia. JOANNES DE COSTA *Notarius*.

MDXVII DIE XVIII SEPTEMBRIS IN TERCIIS AD BANCUM JURIS.

Preconate vos preco et cintrace comunis Januae per civitatem Januae in locis sancti Laurentii bancis et aliis locis consuetis de mandato spectabilium dominorum Sindicatorum comunis Januae che non sia persona alcuna la quale olse ne presume in la città di Genoa dare alcuna medicina solutiva, venenosa et opiata senza licentia del spectabile D. Magistro Benedetto Bonfante rectore del venerando collegio delli signori medici dello collegio di Genoa aut delli prefati signori Sindicatori, et questo sotto la pena in statuti concessa al ditto collegio per lo ex.mo comune di Genoa.

Et le predìtte cose mandano li prelibati signori Sindicatori ad instantia et requesta del prefato domino Magistro Benedetto rectore del detto collegio la quale requere le predette cose in observatione, et executione delli detti statuti subscripti per mano di Lazaro Ponsono cancellario del ditto ex.mo comune.

Die XXIIII septembris.

Franciscus de Solario cintracus publicus comunis Januae retulit se hodie dictum proclama proclamasse in bancis in locis consuetis in omnibus et per omnia prout in suprascripto proclamate continetur.

Extractum est ut supra de actis publicis praefatorum spectabilium dominorum Sindicatorum scriptum manu mei notarii infrascripti scribae praefatorum dominorum Sindicatorum.

Copia. PAULUS DE FERRARIIS *Notarius et spectabilium dominorum Sindicatorum scriba.*

DOCUMENTO XXXVII.

Decreto di visitare le spezierie ed i medicamenti

MDI DIE XXX AUGUSTI.

Illust. et exc.sus dominus Philippus de Cleves Regius admiratus et Genuensium Gubernator et Magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Genuae in pleno numero congregatum. Cum expositum fuisset aliquos aromatarios quos speciarios vulgo appellamus medicinas et res medicinales interdum vendere aut insalubres aut pro vetustate parum vel nihil operantes, et hanc esse causam quod aegroti aliquando pereant non violentia morbi nec phisicorum imperitia sed aromatariorum culpa res inutiles et damnosas pro utilibus et salutiferis aegrotis vendentium, his praeterea additum fuisse aliquos inveniri medicos in iisdem aromatariorum officinis et appotecis participare in quibus medicinas componunt eosdemque medicos captos avaritia non audere ipsos aromatarios reprhendere aut deserere quibus obviam iri laudatum fuit, re examinata attribuunt et conferunt amplissimam auctoritatem arbitrium et potestatem spectatis dominis patribus comunis praesentibus et his qui pro tempore creabuntur qui eligere et consulere possint unum aut plures medicos venerandi collegii, si ita ipsis patribus comunis videbitur, deinde ingredi possint quasvis officinas ac appotecas aromatariorum scrutari et investigare debeant omnes res aromatarias et medicinales atque ad medicinas componendas quovismodo pertinentes, quas si cognoverint esse falsas aut inutiles tunc ipsos aromatarios huiusmodi res in suis appotecis tenentes vel de ipsis medicinas vel medicinalia componentes et conficientes corrigere et punire possint prout ipsis corrigendi et puniendi videbuntur. Item possint ipsas res aromatarius et medicinales atque ad medicinalia quomodoque spectantes quas falsas aut inutiles esse cognoverint comburere et aquas quoque ad medicinalia pertinentes et pro vetustate inutiles abiicere possint prout ipsis faciendum videbitur, praeterea eisdem patribus comunis liceat corrigere et punire medicos quos intellexerint et cognoverint participare in ipsis appotecis in quibus medicinas ordinant prout ipsis corrigendi et puniendi videbuntur. Insuper eisdem prohibere liceat ne aromatarii dent salarium medicis in appotecis suis medicinas ordinantibus et demum in suprascripta materia et in praedictis, et circa praedicta ea ordinari, regulare, et statuere possint quae saluti hominum et Reipublicae utilia fore iudicaverint, declarantes quod medicos et aromatarios quos olim contrafecisse cognoverint in rebus ante dictis à tempore decretorum praedicta fieri prohibentium citra corrigere, molestare et punire similiter possint, prout ipsis videbitur, eosdem d. patres comunis hortantes ut in hac ipsa causa tam utili assiduo utantur studio et diligentia.

DOCUMENTO XXXVIII.

Decreto che ordina ai medici di dispensare i medicamenti andando per la Città e fuori di essa a cavallo.

MCCCCXXXI DIE III APRILIS.

Parte magnifici domini Opicini de Alzate ducalis commissarii etc., mandatur vobis omnibus et singulis prudentibus medicis de collegio civitatis Januae et cuique vestrum quatenus de cetero incedatis equestres et non pedestres praebentes medicamenta patientibus tam per urbem quam extra sub poena florenorum viginti quinque a quolibet vestrum non servante auferenda et applicanda reparationi palacii scientibus nobis quod non tenemini nec aliqualiter obbligati estis ad solucionem cabellae equitaturarum nec ad hoc potestis aut ullo modo debetis molestari per quosvis Magistratus aut collectores introituum quorumvis comunis Januae.

Extractum est de actis cancellarii infrascripti de diversorum libro.

Copia. Blaxius de Axerето *cancellarius.*

MCCCCXXXI DIE TERTIA APRILIS PRAEDICTI.

Parte Magnifici domini Opicini de Alzate ducalis commissarii etc. mandatur vobis quibuscumque emptoribus et collectoribus introitus equitaturarum quatenus non molestetis realiter vel personaliter aliquem ex medicis phisicis aut cirurgicis civitatis Januae quia soliti sunt equestres incedere et medicamina praebere occasione introitus praedicti pro praeterito praesenti et futuro tempore sub poena florenorum viginti quinque pro singulo vestrum.

Extractum ut supra.

Copia. — Blaxius de Axerето *cancellarius.*

DOCUMENTO XXXIX.

Decreto del 1385, nel quale si concedono al collegio de' medici le stesse immunità concedute a quello de' giudici.

In nomine domini amen MCCCLXXXV die XI octobris Ill. et Magnificus dominus dominus Antoniotus Adurnus Dei gratia Januensis dux et populi defensor in presentia (1) consilio consensu auctoritate et voluntate sui consilii quindecim sapientium antianorum et dictum consilium et consiliarii ipsius

(1) In questo documento, come pur nel seguente si conserva fedelmente l' ortografia del Codice degli Statuti del Collegio.

consilii in presentia auctoritate et decreto praefati magnifici ducis in quo consilio interfuerunt infrascripti qui sunt legitimus numerus et sufficiens ipsorum, et qui interfuerunt nomina sunt haec videlicet Jacobus Calatius macelarius prior, Jacobus Cavaleri de Vulturo, Petrus Pichonus, Michael Vialis de Bargalio, et Raphael Clavaricia, Pelegrus de Maraboto, Nicolaus de Panerio notarius, Nicolaus de Marco, Antonius Justinianus olim Longus, et Leo de Franchono macaroltus habentes noticiam et certam scientiam cuiusdam supplicationis, prefato magnifico Domino duci et consilio porrecte per collegium medicorum civitatis Janue et cujus quidem supplicationis tenor talis est ex.^se^ ducali mag.^cie^ et consiliariorum vestrorum prudentie exponit vestrum medicorum collegium quod cum valde male fuerint pertractati per officiales in eorum immunitatibus quibus hoc fuit datum cognoscere adeo quod fere nihil est in quo fecerint eos immunes quia neque in guerra extrema que fami de jure equiparari possit quoniam in tali nos subicierunt omnibus avariis neque remissioni guerra quoniam in illa cogimur dare in armatis et stoleis unum vel plures medicos secundum presidentium voluntatem, et quod plus voluerunt quod medici iuramento prestito non possint pecuniam accipere ab aliquo donec fuerit restitutus integre sanitati et hoc est ad damnum comunis et collegii comunis quia nullus valens cirurgicus cum hac clausula inveniretur collegii quia opportebit ad triplum adiungere stipendium medicorum adhuc voluerunt quod solvant omnes cabellas a tempore privilegiorum suorum impositas a nullis fere ergo absolvuntur cabellis cum quasi omnes ante dictum tempus fuerint imposite, quid ampiius de possessionibus voluerunt quod solvamus omni tempore, et illud nunquam fecimus sub aliquo magistratu quia et sub mediolanensi dominio gavisi fuimus immunitatibus nostris ad plenum finaliter quod maximum fuit iniquum comdemnaverunt nos ad solvendum per capita proxime preteritam avariam nam quo iure nos taliter qualiter absolverunt in futurum eo iure lite nostra tunc pendente debuerunt absolvere per in preteritum, supplicat ergo prelibatum collegium humiliter et devote quatenus de gratia et benignitate ex.^se^ mag.^cie^ vestre et providentie consiliariorum vestrorum proveniat quod ipsi possint gaudere immunitatibus novarum cabellarum sicut et domini iudices collegii civitatis Janue et quod nihil de possessionibus solvant ut exaltatio status vestri sit ad exaltationem et augumentum vestri collegii medicorum, novit enim dominus quantum ipsum collegium vestrum caritatis ac utilitatis sit reipublicae et ex nunc quantum debeat esse dilectum civibus propter quod debeat Magnificentia vestra benigna ducalis et consilii de supradictis immunitatibus providere nostro collegio medicorum habentes etiam noticiam responsionis ad eum facte per prefatum d. ducem et consilium cuius tenor talis est: MCCCLXXXV die XVII maii. Responsio Magnifici d. ducis Janue et consilii, est quod dicti medici de cetero sint franchi et exempti et pro franchis exempti et immunibus tractentur, et reputentur a quibuscumque introitibus et cabellis tam novis quam veteribus a quibus sint exempti et franchi et prout tractantur de dictis cabellis iudices collegii civitatis Janue et quod ex tali immunitate dictis medicis concessa nullum preiudicium generetur et fiat venditionibus cabellarum anni presentis per

comune factum et de predictis eis fiat decretum habentes etiam noticiam deliberationis facte per officium octo sapientum monete cujus deliberationis tenor tali est: MCCCLXXXV die XXV septembris officium octo sapientum monete in quo officio omnes octo interfuerunt et quorum nomina sunt haec; d. Magister Nicolaus Angeli phisicus prior, Antonius Ganducius, Lodisius Gentilis, Bartholomeus Pindeben de Vernatia, notarius Gotifredus Cibo, Conradus Burgarus, Leonardus Justinianus quondam Dominici, et Gotifredus de Vivaldis visa et diligenter examinata supplicatione dictorum medicorum et contentis in ea etiam responsione facta per prefatos magnificum d. ducem et consilium monete que nec approbat, nec confirmat et super praedictis omnibus habita sepe et sepius inter officiales dicti officii deliberatione matura absolventes se dictum officium monete ad balotolas albas et nigras secundum naturam dicti officii et repertis balotolis albis septem significantibus affirmativam et una nigra significante negativam, deliberavit statuit et ordinavit quod dicti medici de collegio medicorum civitatis Janue tractentur et reputentur pro franchis et immunibus a dictis introitibus et cabellis comunis Janue tam novis quam veteribus a quibus iudices collegii civitatis Janue sunt exempti et franchi a calendis marcii proximi venturis in antea in omnibus et per omnia prout responsum fuit ut supra per praefatos magnificum d. ducem et consilium hoc anno die XXVII marcii sub ista tamen reservatione et conditione quod collegium medicorum civitatis Janue vel examinatores dicti collegii non possit vel possint de cetero recipere aliquem in dicto collegio medicorum qui gaudeat beneficio dicte immunitatis qui non fuerit examinatus per aliquos scientificos et expertos viros eligendos per magnificum dominum ducem et suum consilium et officium monete et nisi fuerit repertus sufficiens in arte officio et exercitio medicine et nisi postea fuerit confirmatus per dictos dominum ducem et consilium et officium de moneta civitatis Janue officium quod tunc temporis fuerit omni iure, via, modo et forma quibus melius potuerint et possunt statuerunt ed decreverunt providerunt et ordinaverunt quod dicti medici de collegio medicorum civitatis Janue sint et esse debeant franchi liberi et immunes et exempti a quibuscumque introitibus et cabellis comunis Janue tam novis quam veteribus a quibus introitibus et cabellis iudices collegii civitatis Janue sunt franchi liberi et immunes et exempti dictique medici de collegio medicorum pro immunibus franchis et liberis de cetero tractentur et reputentur a dictis introitibus et cabellis prout et sicut tractantur iudices collegii civitatis Janue. Ita tamen quod immunitas concessa dictis medicis non se extendat nec preiudicium aliquod faciat venditionibus cabellarum de anno presenti per comune Janue factis, sed incipiat dicta immunitas a calendis marcii proxime venturi in antea. Mandantes prefatus d. dux et consilium dictam immunitatem dictis medicis ut supra concessam per quoscunque magistratus civitatis Janue et districtus et per quoscunque emptores seu collectores introituum comunis Janue observari debere et contra ipsas immunitates aliquem opponentem contradicentem seu allegantem non audire sub pena sindicamenti et sub alia qualibet pena arbitrio prefati m. d. ducis et consilii a quolibet contrafaciente auferenda decretis derogando per

presens decretum quibuscumque et clausulis comunis Janue in contrarium loquentibus et disponentibus quoquo modo, mandantes etiam prefati magnificus dominus dux et consilium suprascriptum decretum transcribi et registrari debere in libro clausularum venditionum cabellarum introituum comunis Janue per statutarium dicti comunis.

MCCCCII DIE IIII SETTEMBRIS

Extractum est ut supra ab actis publicis cancellarie comunis Janue scriptis manu mei Conradi Mazzurri notarii et cancellarii.

Rex } Janue Copia. Corandus Mazzurrus *Notarius et Cancellarius*
D.nus } *ab originali scripsit.*

DOCUMENTO XXXX.

I consoli delle gabelle dichiarano i dottori del collegio di medicina immuni dalla tassa della legna ad uso loro e delle loro famiglie, decreto del 1402.

In nomine domini amen, anno dominice nativitatis millesimo quadringentesimo secundo inditione XIIII secundum Janue cursum die jovis VIIII decembris in terciis, egregii et nobiles viri domini Lazarus de Felisano prior, Thomas Squarsaficus, et Leonardus Marocellus tres consules callegarum et introituum comunis Janue pro tribunali sedentes in camera sui soliti examinis super causa et questione vertente inter dominos magistros Antonium de Novis et socios medicos civitatis Janue ex una parte et Antonium Rubeum et socios collectores introitus lignorum ex alia utrum scilicet dicti medici sint et esse debeant immunes et franchi a solutione dicti introitus pro omni quantitate lignorum consumptorum et consumandorum in domibus eorum et cuiuslibet eorum pro uso suo et familie sue et pecunia his diebus percepta per dictum Antonium dicto nomine sit restituenda eisdem medicis vel ne auditis dictis magistris Antonio et aliis medicis sociis dicentibus quod sunt et esse debent immunes et franchi a solutione dicti introitus pro quantitate lignorum de qua supra pluribus respectibus tum virtute conventionum et immunitatum suarum ex quibus patet ipsos medicos esse tractandos et tractari debere pro ut tractati sunt et tractantur iudices de collegio civitatis Janue tum virtute sententiarum latarum in eorum favorem per tunc consules callegarum etiam et per sindicatores commissarios et delegatos a dominatione Janue et propterea requirentibus per dictos dominos consules sic pronuntiari et declarari debere, auditisque dictis Antonio et sociis dictis nominibus negantibus dictos medicos fore et esse francos a solutione dicti introitus et propterea fore condemnandos ad dictam solutionem visis dictis immunitatibus et franchisiis dictorum medicorum ex quibus disponitur quod debeat tractari circa predicta et alia vitigalia eis modo et forma quibus tractantur iudices de collegio civitatis Janue visaque

quadam sententia lata per olim dominos consules callegarum et in favorem dictorum d. iudicum civitatis Janue et contra tunc collectores dicti introitus a qua fuit appellatum et supra ipsa appellatione pronuntiatum bene fuisse et esse appellatum, visaque alia sententia lata per dominos sindicatores comunis Janue commissarios dominationis Janue ex qua fuit pronuntiata dictam sententiam latam super dicta appellatione fuisse et esse nullam et consequens videtur sententiam primam latam in favorem dictorum d. iudicum esse validam et firmam et demum etc., et super predictis etc. Christi nomine etc. omni modo etc. Declarando pronuntiaverunt et sententiaverunt ut infra.

Videlicet quia declarando pronuntiaverunt et declaraverunt dictos medicos fuisse et esse francos a solutione dicti introitus pro omni quantitate lignorum consumptorum et consumandorum in domibus ipsorum medicorum pro uso suo et familie sue ipsosque medicos deberi tractari et tractandos esse in eis modo et forma quibus tranctantur dicti iudices de collegio civitatis Janue et per consequens dictam pecuniam perceptam per dictum Antonium dictis nominibus fore et esse restituendam dictis medicis non obstantibus oppositis et sic ut supra etc.

Extractum est ut supra.

Copia. — Lodisius de Cunio *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXI.

I Protettori di S. Giorgio dichiarano i Dottori del collegio di medicina esenti dalla tassa della legna. 1465.

In nomine domini amen, nos officium et protectores comperarum sancti Georgii anni MCCCCLX quinti in pleno numero congregati quorum haec sunt nomina, Matheus de Flisco prior, Antonius de Casana, Christophorus de Podio, Julianus Salvaigus, Raphael de Andoria, Bartholomeus Italianus, Baptista Justinianus quondam Joannis et Ceva de Auria iudices et magistratus in causa infrascripta, auditis hodie et saepe numero alias una parte Argono de Ilice sindico seu procuratore venerabilis collegii medicorum civitatis Januae et simul cum eo egregio domino rectore et plerisque aliis de ipso collegio cum gravi querela exponentibus quod Michael de Luciano collector cabellae lignorum compellit ipsos d. medicos seu illos qui eisdem conduxerunt ligna pro usu eorum ad solvendum cabellam lignorum non obstantibus exceptionibus et immunitatibus ipsis medicis concessis ab omnibus cabellis civitatis Januae pro usu eorum et familiarum suarum et ob id requirentibus per nos sententiari et declarari ipsos dominos medicos fuisse et esse immunes et exemptos a dicta cabella lignorum et propterea eundem Michaelem collectorem compelli debere ad restituendum omnia pignora penes eum deposita per ipsos medicos aut aliquem eorum, sive per eos qui eisdem medicis ligna conduxerunt occasione eiusdem cabellae et parte altera audito etiam saepe

numero eodem Michaele collectore, ut supra, dicente dictam cabellam lignorum impositam fuisse simul cum quibusdam aliis tempore regiminis Ill. domini Marescalli Franciae sub lege et conditione quod nulla persona cuiusuis qualitatis aut conditionis existat exempta sit ab ipsa cabella lignorum et aliis simul cum ea ut supra impositis, idque manifeste apparere ex responsione temporibus illis facta civibus immunibus propter numerum duodecim liberorum in qua inter cetera continetur quod duo ex dominis tunc antianis et duo ex officio sancti Georgii deputati etc., responderunt ipsis immunibus propter numerum duodecim liberorum qui tunc querelam detulerunt quod contra formam immunitatum suarum cogebantur ad solutionem dictarum cabellarum ut haberent patientiam, ipsasque cabellas solverent a quibus nemo erat francus, ut tamen compatientes oneri familiarum ipsorum immunium tunc decreverunt quod ipsi immunes propter numerum duodecim liberorum haberent gratiam exemptionis a cabella possessionum domus et villae in quibus habitabant cum familiis suis et ita ab eo tempore citra observatum fuit non solum dictis immunibus propter numerum duodecim liberorum sed etiam ipsis dominis medicis qui gavisi sunt et gaudent ipsa immunitate duarum possessionum, ea propter requirente per ipsos dominos protectores pronuntiari et declarari eosdem dominos medicos nequaquam immunes esse a dicta cabella, et auditis multis replicationibus factis per utramque ipsarum partium et inter cetera per dictum Argonum dicentem in exemptionibus concessis venerabili collegio dominorum iudicum sive iurisperitorum civitatis Januae contineri quod ipsi d. iudices sint immunes franchi et liberi ab omnibus cabellis novis ac veteribus impositis et imponendis, ut continetur in decreto eisdem concesso anno MCCCLV die VIII maii et propterea allegantem quod ipsi domini medici de collegio sunt immunes et exempti in omnibus et per omnia prout sunt ipsi domini iudices de collegio ut continetur in solemni decreto condito anno MCCCLXXXV die XI octobris in quo inter cetera continetur quod dum ipsi domini medici querelam fecissent de sententia contra ipsos dominos medicos eodem anno lata per dominos officiales tunc deputatos super immunitatibus deliberatum fuit quod ipsi medici immunes esse deberent in omnibus et per omnia prout erant domini iudices de collegio civitatis Januae et audito etiam eodem Michaele collectore replicante quod nec ipsi domini medici nec etiam domini iudices immunes esse debent a dicta cabella lignorum nec ab aliis de quibus supra propter rationes supradictas et si aliqui ex ipsis dominis iudicibus aliquando non solverent dictam cabellam lignorum id evenit propter innumeros eorum favores et amicitias quos et quas habent in civitate et non quia immunes esse debeant quando, ut dictum est, nemo a dictis cabellis exemptus esse debet, et audito insuper Francisco de Borlasca sindico et cancellario comperarum sancti Georgii confirmante pro conservandis iuribus comperarum ea quae per dictum Michaelem collectorem superius dicta sunt et dicente etiam sibi conveniens non videri quod ipsi domini medici aut alii habeant ampliores immunitates pro victu et vestitu quam sint illae quas habent immunes propter numerum duodecim liberorum, quibus propter onus familiae et iura et statuta civitatis maxime favere videntur, viso libello dicti vene-

rabilis collegii medicorum in quo continentur decreta et declarationes de quibus supra fit mentio, et demum visis ac plene intellectis omnibus his quae dictae partes coram nobis dicere producere exhibere et allegare voluerunt tam oretenus quam in scriptis.

Christi benedicti ejusque Matris virginis gloriosae nominibus invocatis, omni iure modo et forma quibus melius et validius possumus dicimus cognoscimus sententiamus et declaramus ut infra.

Videlicet quia sententiamus ac declaramus supradictos d. medicos de collegio civitatis Januae quantum in pertinentibus ad dictam cabellam lignorum habere debere eum gradum et conditionem quem et seu quam habent et seu habere debent domini iudices de collegio civitatis Januae.

Lata fuit sententia suprascripta a praenominatis magnificis dominis protectoribus comperarum sancti Georgii anni millesimi quadringentesimi sexagesimi quinti sedentibus pro tribunali in camera seu scriptorio novo pallacii comperarum sancti Georgii.

Et scripta ac in hanc publicam formam redacta a me Petro de Frenante notario anno Dominicae nativitatis millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo inditione quinta decima secundum morem Januae die Jovis XIIII Januarii hora XXIIII in circa, absentibus dictis partibus quae tamen hodie paulo ante inter se contendentes coram ipsis dominis protectoribus comparuerunt.

Copia. — Petrus de Frenante *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXII.

Sentenza de' Consoli delle calleghe per la conferma al collegio di medicina della immunità delle doti.

MILLESIMO QUADRINGENTESIMO UNDECIMO DIE VIGESIMA TERCIA FEBRUARII IN TERCIIS

Domini consules callegarum et introituum comunis Januae sedentes pro tribunali in camera eorum examinis quam ad hoc pro idoneo et competenti loco elegerunt et deputaverunt, volentes huiusmodi causam debito modo terminare cognoscere et definire. Visis igitur quadam requisitione coram ipsis orectenus exposita per Ilarium Gambarum Notarium tanquam censarium requirentem se absolvi a molestia sibi data per Bartholomeum Brondum collectorem introitus censariae anni de MCCCCVII petentem eidem Ilario censario de medio drictum seu cabellam pro parentatu uxoris domini magistri Petri de Vernatia et pro parentatu filiae suae, cum dictus d. magister Petrus sit immunis tam respectu quod est de collegio medicorum huius civitatis gaudens beneficio immunitatum ut alii medici de collegio quam etiam immunitatis duodecim liberorum sibi concessarum et vigore quarum recusat eidem Ilario quidquid pro dicto Ilario solvere pro dicto introitu, et cum

non sit condignum seu conveniens nec ad Deum nec ad mundum quod ipse Ilarius debeat molestari seu gravari ad solvendum de suo pro dicto magistro Petro immuni et franco, et imo valde assurdum esset et contra aequitatem. Et audito ipso Bartholomeo Brondo dicto nomine dicente quod imo dictus Ilarius censarius de medio ipsarum parentellarum tenetur eidem Bartholomeo dicto nomine vigore vendicionis eiusdem introitus quam requirit sibi observari debere. Audito etiam dicto magistro Petro requirente se immunem esse tanquam medicum de collegio quam etiam pro duodecim liberis a molestia sibi data per dictum Illarium censarium, requirendo etiam dictum censarium absolvi debere a molestia dicti collectoris, quia eidem domino magistro Petro nihil peti possit per rectum seu indirectum vigore rescripti eidem concessi seu per eum impetrati MCCCCVIIII die VIIII iulii per tunc dominum Gubernatorem Januae et eius consilium signati manu Conradi Mazurii Notarii et cancellarii, nec non etiam quia dominus quondam Segnranus et dominus Manfredus De Nigro legum doctores immunes in simili gradu pro ut sunt medici pro uxoribus suis alias fuerunt absoluti vigore sententiae latae de consilio domini Gasparineli Bruni de civitate Castelli legum doctoris tunc vicarii domini potestatis Januae per consules callegarum et introituum comunis Januae vigore sententiae latae scriptae manu Bartholomei de Canitia Notarii MCCCC die XIIII iulii, viso ipso rescripto nec non dicta sententia exhibita per ipsum dominum magistrum Petrum, visis etiam dictis allegationibus per ipsum depositis in curia dominorum consulum MCCCC nec non etiam dicta sententia exhibita per eum, et demum etc. et super dictis etc. Christi nomine invocato etc. omnimodo etc.

Dixerunt sententiaverunt et absolverunt ut infra.

Videlicet quia pronuntiando et sententiando absolverunt et absolutum esse pronunciaverunt ipsum Illarium tanquam censarium de medio a molestia data per dictum Bartholomeum dicto nomine occasione dicti introitus pro dictis parentellis cum dictus Illarius pro dicto d. magistro Petro non valeat seu possit aliqualiter molestari quod est etiam per indirectum colligere et per consequens etiam absolvendo ipsum d. magistrum Petrum occasione dicti introitus tamquam immunem et francum tam respectu medicinae quam etiam duodecim liberorum pro victu et vestitu ac uso pro se et familia sua ut clare et eficatius apparet per immunitates eidem concessas et attributas.

Testes Antonius de Galis et Joannes Rostanus nuncii vocati et rogati.

Extractum est ut supra de actis curiae dominorum consulum callegarum et introituum comunis Januae.

Copia. — Baptistus de Andoria *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXIII.

I Consoli delle calleghe dispensano il dottore medico di collegio Giovanni di Voltaggio dalla tassa della censaria nel matrimonio della figlia di lui. Anno 1452.

In nomine Domini amen, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo inditione xiiii secundum Januae cursum die veneris iiii februarii in tertiis nobiles et egregii domini Thomas Squarsaficus prior, Lazarus de Felisano, et Leonardus Marocellus tres consules callegarum et introituum comunis Januae pro tribunali sedentes duganae ad eorum solitum iuris banchum super causa et questione vertenti inter Joannem de Pontremulo et socios collectores introitus sensariae de mccccxlviii ex una parte et d. magistrum Joannem de Vultabio medicum ex alia super eo scilicet an dictus magister Joannes teneatur et obbligatus sit solutioni dicti introitus occasione maritationis filiae suae nuptae Urbano de Leone vel ne, auditis dictis Joanne de Pontremulo et sociis dicto nomine dicentibus dictum magistrum Joannem teneri et obligatum esse ad dictam solutionem tam virtute venditionis dicti introitus quam etiam sententiarum latarum in simili causa per olim consules callegarum et propterea petentibus et requirentibus condemnari et condemnatum cogi et compelli dictum magistrum Joannem qui huc usque solvere recusavit licet indebite ad dandum et solvendum eisdem Joanni et sociis dicto nomine drictum suum occasione praedicta, auditis ex adverso dicto magistro Joanne nec non aliis medicis comparentibus pro interesse suo ac Cosma Leardo sindico et procuratore eorum dicentibus quod dictus magister Joannes in nihilo obligatus est dicto Joanni et sociis dicto nomine occasione praedicta pluribus de causis et specialiter virtute franchixiarum et immunitatum suarum ex quibus disponitur eos medicos ad quaecumque dacita et cabellas comunis Januae debere tractari et reputari sicut tractati et reputati sunt ac tractantur et reputantur iudices de collegio civitatis Januae qui dicta de causa nihil solverunt etiam virtute sententiarum latarum in favorem eorum, visis igitur dicta venditione et contentis in ea certis sententiis latis in favorem utriusque partium praedictarum franchixiis dictorum medicorum ex quibus videtur ipsos medicos debere tractari eis modo et forma quibus tractati fuerunt et tractantur iudices de collegio civitatis Januae: ita quod habeant illammet franchixiam quam habent dicti iudices prout continetur in decretis factis per Ill. et Magnificum dominum Antoniotum Adurnum tunc ducem et consilium Antianorum scripto anno de mccclxxxv die xi octobris confirmatum per Ill. D. Thomam de Campofregosio tunc ducem et consilium Antianorum ut de confirmatione apparet scripta manu Jacobi de Bracellis cancellarii anno de mccccxxxvi die xviii maii praesentatis coram ipsis dominis consulibus et qui iudices ipsa de causa nil solverunt dictis introitibus, visis etiam aliis sententiis latis occasione introitus lignorum in favorem dictorum medicorum, attentoque etiam

quod dicta filia dicti magistri Joannis fuit ac tractari et reputari debet de familia ipsius usque ad diem tradictionis ipsius, et demum etc., super praedictis etc., Christi nomine etc., omni modo etc., declarando pronuntiaverunt et sententiaverunt ut infra, videlicet quia declarando pronuntiaverunt et sententiaverunt dictum magistrum Joanem deberi tractari ac reputari occasione praedicta eis modo et forma quibus iudices de collegio civitatis Januae tractati et reputati fuerunt usque in diem et horam praesentes attenta forma franchixiarum et decretorum de quibus supra et per consequens attento quod iudices praedicti nihil solverunt seu solvunt occasione praedicta, absolverunt et absolutum fore pronuntiaverunt dictum magistrum Joannem a petitione dicti Joannis et sociis dicto nomine et contentis in ea, et sicut ut supra etc. — Et de praedictis etc.

Extractum est ut supra etc.

Copia. — Lodisius de Cunio *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXIV.

Franchisia a cabella equitaturarum

MCCCCXXV DIE IOVIS XXX AUGUSTI.

IN TERCIIS AD BANCUM JURIS.

In nomine Domini amen, nobiles et egregii d. Thomainus Italianus prior, Franciscus Adurnus et Gualterius de Auria consules callegarum et introituum comunis Januae pro tribunali sedentes ad eorum solitum iuris bancum, audita requisitione coram eis verbo facta per magistrum Petrum de Monte phisicum petentem et requirentem per ipsos dominos consules condemnari, cogi, et compelli Nicolaum de Recho collectorem introitus equitaturarum anni praesentis ad sibi cassari faciendum quandam fideiussionem per ipsum magistrum Petrum praestitam in curia ipsorum dominorum consulum hoc anno die XI augusti occasione dicti introitus videlicet pro equitatura ipsius magistri Petri cum ipse magister Petrus et alii medici de collegio sint immunes et franchi et non teneantur ad solutionem dicti introitus vigore immunitatum et franchixiarum eis concessarum per tunc praesidentes in Janua, audita responsione et contradictione dicti Nicolai dicentis dictum dominum magistrum Petrum et alios medicos teneri ad solutionem dicti introitus vigore venditionis dicti introitus, audita replicatione dicti magistri Petri dicentis se non teneri ad aliquam solutionem dicti introitus cum ipse et alii medici de collegio civitatis Januae sint franchi eo modo et forma quibus sunt iudices de collegio civitatis Januae vigore deliberationis seu declarationis alias factae per Illu. et Magnificum Antoniotum Adurnum tunc ducem Januensium et consilium quindecim sapientum Antianorum civitatis Januae scripta manu Conradi Mazurri notarii et cancellarii MCCCLXXXV die XI octo-

DOCUMENTO XXXXVI.

Sentenza del Doge e degli Anziani che riconosce ai dottori di medicina la immunità della gabella de' morti.

MCCCCXXXXVIII DIE XX SEPTEMBRIS PRAESENTATA FUIT PRAESENS RELACIO CLAUSA ET OBSIGNATA UT MOS EST.

In nomine Domini amen, in causa et questione et differentia vertenti coram Ill. et ex. domino Duce Januensium et magnifico consilio dominorum Antianorum ejusdem, inter egregium artium et medecinae doctorem dominum magistrum Franciscum de Montibus ex una parte, Hieronymum de Valectari, et Bartholomeum Rovellum tamquam emptores et collectores cabellae defunctorum anni praeteriti et diversorum aliorum annorum ex parte altera quae quidem causa et questio commissa fuit et est per praefatum Ill. et ex. dominum ducem et magnificum consilium antedictum nobis infrascriptis Galeoto de Ratis de Terdona legum doctori vicario ducali Januae et Petro de Baldacanis de Forlimo legum doctori vicario sale seu tribunalis superioris magnifici domini potestatis Januae ut de commissione seu delegatione nobis facta de dicta causa per praefatum Ill. et ex. d. Ducem et magnificum consilium ante dictum constat publica scriptura seu publico decreto scripta seu scripto in actis cancellariae ducalis comunis Januae manu Jacobi de Bracellis cancellarii hoc anno die XII augusti et cuius quidem commissionis seu delegationis nostrae praedictae et petitionis seu requisitionis coram nobis inde factae et depositae super praedictis per dictum d. magistrum Franciscum, tenor talis est ut inferius describitur.

MCCCCXXXXVIII DIE LUNAE XII AUGUSTI.

Ill. et ex. Dominus Janus de Campofregoso Dei gratia dux Januensium et magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Januae in pleno numero congregatum audito egregio artium et medicinae doctore d. magistro Francisco de Montibus graviter questus quod detineatur ad petitionem collectorum cabellae defunctorum cum ab ea cabella exemptus sit ut medicus et medici filius et ob id supplicante juberi ut liberetur cum praesertim in hac et ejusmodi causis conventionatorum nullus sit magistratus praeter ipsos Ill. dominum ducem et consilium et ex adverso auditis collectoribus ipsius cabellae negantibus eum aut illos immunes esse virtute venditionum suarum ac supplicantibus iura et venditiones suas servari cupientes id fieri quod aequum sit, commiserunt et virtute huius rescripti committunt claris Ill. doctoribus domino vicario ducali et domino vicario superioris tribunalis magnifici domini potestatis Januae ut partes ipsas audiant ac visis iuribus earum eisdem Ill. domino duci et consilio servet quomodo sit ab eis providendum super petitionibus ipsarum partium, interim autem voluerunt ut idem magister Franciscus detentus mox praestita idonea cautione liberetur.

JACOBUS DE BRACELLIS *Cancellarius.*

MCCCCXXXXVIII DIE MERCURII XIIII AUGUSTI.

Ante prandium ad cameram studii dicti d. vicarii ducalis ac etiam juxta bancum iuris dicti domini vicarii dicti d. potestatis.

Deposita etc., dictus magister Franciscus de Monte phisicus de collegio medicorum et phisicorum civitatis Januae constitutus in iure et in praesentia praefatorum spectabilium et egregiorum virorum dominorum vicarii ducalis et vicarii sp. domini potestatis Januae causa et occasione questionis quam habet cum collectoribus cabellae defunctorum et quae causa vigore rescripti ducalis fuit dictis d. vicario ducali et vicario spectabilis domini potestatis Januae comissa. Dicit quod ex forma immunitatum et franchisiarum quas habent egregii domini medici et eorum venerandum collegium in civitate Januae expresse disponitur et cavetur quod dicti medici sint et esse debeant franchi et immunes ab omnibus introitibus et cabellis comunis Januae, sed ista est cabella defunctorum comunis Januae, ergo ab ea debent esse franchi et immunes exhibens et producens eorum franchixiam et immunitates diversis temporibus concessas et diversorum cancellariorum manibus signatas ex quibus expresse de eorum franchixiis et immunitatibus clare constat. Item dicit et exponit quod in dictis dictorum medicorum franchixiis immunitatibus et exemptionibus, de quibus in dictis decretis statutis et ordinibus fit mentio, expresse disponitur et cavetur quod dicti medici habeant et habere debeant illam immunitatem quam habent iudices de collegio, et quam habet venerandum collegium dominorum iudicum civitatis Januae ut patet in deliberatione et decreto facto et condito anno domini MCCCLXXXV die XI octobris modo dicti domini iudices de collegio a dicta cabella sunt exempti et immunes vigore suarum conventionum quae cum transiverint in duorum consensu, videlicet comunis Januae et dictorum iudicum non possunt alterius videlicet comunis Januae deliberatione et decreto tolli, imo oppertet quod dictorum iudicum consensus accedat secundum quod est vulgatum per omnes doctores M. L. Antiocensium ff. de privilegiis crediterum et M. L. ambitiosa decreta ff. de decretis ab ordine faciendis melius dicit d. bar. in L. quod semel ff. de decretis ab ordine faciendis et ita notavit d. albe t. de Justiniano C. de confirmando in § si qua vero et in L. digna vox c. de legi. et not. albe in l. iure nostro ff. de testa: tute et pleaius dixit d. bar. in L. omnis populi ff. de justi. et iure. Item dicit et exponit quod dicti domini iudices sunt in plena et pacifica libertate non solvendi dictas collectas, videlicet dictam cabellam defunctorum quia dicti collectores saepe voluerunt exigere dictam cabellam et hoc facere non potuerunt, quare cum praedicta vera sint et dictus magister Franciscus sit et esse debeat francus et immunis a dicta cabella ex praedictis et aliis demonstrandis et exhibendis in processu si opus fuerit. Ideo petit et requirit per vos dominos delegatos declarari et referri. dictum magistrum Franciscum esse francum et immunem a dicta cabella dictisque collectoribus in dicta cabella super dicta molestia perpetuum silentium imponendum, petens praedicta omnia et singula omni via iure modo, et forma quibus melius potest et in praedictis et circa praedicta sibi fieri et ministrari iuris et justitiae complementum salvo iure

addendi etc., non se abstringens etc., petens expensas factas et de fiendis protestatur exhibens et producens dictas franchisias conventiones et immunitates in uno libro signatas manu diversorum notariorum et hoc in punctis passibus et articulis facientibus pro se dumtaxat et non aliter de alio modo.

MCCCCXXXXVIII DIE MARTIS XXVII AUGUSTI.

Post nonam et ante vespera in pallacio comunis videlicet in camera studii praefati domini vicarii ducalis et in sala de medio palacii Serravalis comunis residentiae dicti domini vicarii praefati magnifici domini potestatis.

Deposita etc.

Visis igitur commissarii et delegati antedicti suprascripta commissione nobis data vigore suprascripti rescripti ducalis et contentis in ea potestate et bailia nobis vigore ipsius attributa et concessa suprascripta petitione et requisitione facta et deposita coram nobis per dictum dominum Franciscum de Monte et contentis in ea praeceptis factis nostri parte dictis Hieronymo de Valectari et Bartholomeo Rovello tamquam emptoribus et collectoribus dictae cabellae defunctorum ad videndum dictum rescriptum et ad contradicendum et opponendum quid quid vellent contra ipsum et dictam petitionem seu requisitionem dicti domini magistri Francisci, et contra dicta exhibita per eum etc. Responsione et contraditione facta et deposita praedictis coram nobis per dictos Hieronymum et Bartholomeum dictis nominibus hoc anno die XXXI augusti et contentis in ea exhibitionibus in ea factis per dictos Hieronymum et Bartholomeum dictis nominibus praecepto seu admonitione facto seu facta ea die dicto domino magistro Francisco ad videndum praedicta et responsione et replicatione facta et deposita per dictum dominum magistrum Franciscum hoc anno die tertia septembris praecepto ea die facto dictis Hieronymo et Bartholomeo dictis nominibus quadam responsione per eos facta et deposita dicta die tertia septembris et exhibitione per eos ea die facta, pronuntiatione facta super nostri competentia in dicta causa die quarta septembris certis verbis cum una exhibitione cuiusdam clausulae dictis et facta per dictos Hieronymum et Bartholomeum dictis nominibus hoc anno die VI septembris certis exhibitionibus cum certis verbis depositis per dictum d. magistrum Franciscum hoc anno die X septembris praecepto ea die facto ad praedicta dictis Hieronymo et Bartholomeo dictis nominibus responsione et comparitione per eos ad praedicta facta et deposita hoc anno die X septembris et demum viso toto processu hinc inde agitato coram nobis in dicta causa inter dictas partes dictis nominibus, visis etiam immunitatibus et franchixiis dictorum d. medicorum ac privilegiis eisdem concessis et factis super praedictis venditione dictae cabellae defunctorum et clausulis in ea contentis exhibitis et productis coram nobis per dictas partes, quae immunitates et franchixiae dictorum dominorum medicorum fuerunt exhibitae coram nobis per dictum d. magistrum Franciscum in quodam libello subscripto et signato manu diversorum notariorum et dicta venditio dictae cabellae defunctorum fuit exhibita et producta coram nobis in publicam formam per dictos Hiero-

nymum et Bartholomeum dictis nominibus, visa etiam quacumque alia clausula et exhibitione exhibita coram nobis per dictas partes et ad favorem earum in dicta causa ipsisque partibus et iuribus earum semel et pluries auditis visis et intellectis tam coniunctim quam divisim et omnibus his quae in praedictis et circa praedicta videnda fuerunt et super praedictis omnibus et singulis matura et diligenti deliberatione praehabita, Christi ac Beatae Mariae Virginis nominibus invocatis et ea semper habentes prae oculis et in mente in his scriptis dicimus et vobis praefatis Ill. et ex.mo domino duci et magnifico consilio dominorum Antianorum referimus nos ante dicti commissarii et delegati per vos dicendum pronuntiandum sententiandum et declarandum fore et fieri debere ut infra.

Videlicet dictum magistrum Franciscum phisicum non fuisse nec esse obligatum ad solutionem dictae cabellae defunctorum et dictos Hieronymum et Bartholomeum nominibus suprascriptis non posse nec debere eundem magistrum Franciscum pro dicta cabella molestare attentis immunitatibus dominorum medicorum de collegio civitatis Januae ad quae referenda et dicenda movemur evidentibus rationibus causis et iuribus quas et quae explicare prohibet consuetudo referentium et iudicantium.

Et ita ut supra dicimus et referimus nos praenominati commissarii et delegati et nostris consuetis sigillis sigillari mandavimus.

In nomine Domini amen, anno dominicae nativitatis MCCCCVIII die veneris XX septembris Ill. et ex. D. Janus de Campo Fregoso Dei gratia dux Januensium et magnificum consilium dominorum antianorum comunis Januae in legittimo numero congregatum intellectis relacione suprascripta et contentis in ea et auditis rursus Hieronymo de Valectari et Bartholomeo Rovello collectoribus ipsius cabellae una parte et ipso magistro Francisco parte altera invicem disceptantibus omni via forma quibus melius potuerunt ipsam relacionem et omnia in ea contenta comprobaverunt et ratificaverunt ac servari voluerunt pronuntiantes in omnibus et per omnia pro ut in ea declaratur, ab ea tamen relatione et ratificatione praenominati Hieronymus et Bartholomeus appellare dixerunt ad eum vel eos ad quos rectius appellatio ipsa devolvatur.

DOCUMENTO XXXXVII.

Decreto dei Conseli delle calleghe per dispensa dalle gabelle censarie e di ripaminuta in favore del dottore medico Francesco Del Monte. Anno 1471.

In nomine Domini amen, anno dominicae nativitatis MCCCCLXX primo inditione tertia secundum Januae cursum die martis quinta martii interciis ad banchum iuris duganae Januae egregii domini consules callegarum et introituum comunis Januae pro tribunali sedentes ad eorum solitum iuris

banchum ut supra super causa et controversia coram eis vertente inter Christophorum Burnengum tanquam collectorem cabellae censariarum et ripeminutae et Jacobum de Murtura collectorum cabellae ripeminutae membri Clavari annorum praeteritorum parte una, et d. magistrum Franciscum de Monte phisicum ex altera, super hoc videlicet utrum teneatur ipse magister Franciscus dicto Christophoro dicto nomine pro exemptione facta per ipsum magistrum Franciscum a Francisco Grillo de Clavaro, auditis super inde partibus ipsis, allegante dicto magistro Francisco se immunem esse et francum ab huiusmodi cabellis et oneribus et ad hoc producente immunitates concessas medicis de collegio relatas ad immunitates d. Jurisperitorum et decreta super inde condita ac confirmationem de eis factam per tunc Ill. D. Thomam de Campo Fregosio ducem et magnificum consilium dominorum antianorum comunis Januae anno millesimo quadringentesimo trigesimo sexto die decima octava maii, replicante dicto Christophoro dicto nomine quod imo pro praedictis non proficiunt praedicto magistro Francisco dictae immunitates et franchisiae ex eo maxime quia huiusmodi immunitates non conveniunt nec congruentiam habent nisi ad causas dumtaxat usus habitationis unius in Janua et alterius in rure, in ceteris non extendi dispositionem immunitatum praedictarum pro ut sancitum est ex quadam sententia lata anno MCCCLXXXXVIII die XXIII aprilis per d. Bonrieum de Luce burgo locotenentem Ill. d. tunc gubernatoris Januae et magnificum consilium dominorum antianorum comunis Januae quae scripta apparet in quodam liberculo per dictum Christophorum producto replicante dicto magistro Francisco nec non d. magistro Bartholomeo de Rotaliario rectore collegii dominorum medicorum Januae quod imo immunitates praedictae conveniunt ad quamvis emptionem hujusmodi nam non potest praetendi dictam emptionem factam fuisse nisi pro uso suo, ceterumque non convenire allegata per dictum Christophorum ac primum per dictum Jacobum quod non sint franchi nisi pro una domo in Janua et altera in rure sed dumtaxat huiusmodi conclusionem et dispositionem convenire cabellis quae annuarie colliguntur ex tenuta possessionis vel domus uti sunt avariae possessionum non autem ripa minuta, et censariae quae tantummodo cavantur ex contractu emptionis seu conditionis, et ideo petentibus observantiam dictarum immunitatum quando quidem mandatur omnibus et singulis officialibus et magistratibus et praecipue huiusmodi officio dominorum consulum ut dictas immunitates penitus observent, visis et auditis praedictis et omnibus hinc inde allegatis omni modo et praesentibus dictis partibus dictis nominibus, Christi ac Beatae Mariae Virginis nominibus invocatis, eaque semper habendo prae oculis et in mente, dixerunt sententiaverunt pronuntiaverunt et declaraverunt ut infra,

Videlicet quia pronuntiaverunt et sententiaverunt et declaraverunt dictum magistrum Franciscum uti et frui posse immunitatibus praedictis in casu praedicto ad ipsumque casum eas convenire et per consequens eum a supra petitis per dictis Christophorum et Jacobum absolverunt attentis dictis immunitatibus et franchixiis quas mandatum extitisse constat per dictam confirmationem omnibus officialibus et praecipue consulibus callegarum debere observari et cum per aliquam ipsarum partium contra competentiam ipso-

rum dominorum consulum nequaquam fuerit oppositum ita ut merito recusare non valuerint eorum iudicium super inde proferre, et ita ut super scriptum est dixerunt, pronuntiaverunt et sententiaverunt omnes quatuor concordes pro tribunali sedentes ut supra.

Copia. Jacobus de Recho Pauli pubblicus imperiali auctoritate notarius et scriba curiae praefactorum dominorum consulum praedictis omnibus interfui, rogatusque scripsi et publicavi licet per alium extrahi exemplarique fecerim variis me negociis occupato et in fidem robur et testimonium promissorum hic nomen meum signumque meorum instrumentorum apposui consuetum MCCCCLXXI die quinta martii.

DOCUMENTO XXXXVIII.

Supplicatio pro immunitatum conservatione. Anno 1472.

Ill. ac ex.me princeps et dominus d. noster colendissime, exponunt ex.ciae vestrae devoti servitores vestri collegium medicorum civitatis Januae quod licet ab antiquissimis temporibus et citra ipsi medici immunes sint a cabellis comunis Januae sicut sunt iuris periti de collegio iudicum eiusdem civitatis tamen quia ipsi medici quorum exercitium non versatur circa litigia sed circa corpora aegrotorum curanda saepe vexati fuere a quibusdam cabellotis et collectoribus cabellarum praesertim a tempore hujus vestri felicissimi status quo tempore multas passi fuerunt persecutiones adeo ut omnia clara conati fuerint ipsi collectores contra eos in dubium refricare, et licet ipsi medici saepe ad magnificum officium sancti Georgii pro tempore plures querelas detulerint et ab ipso officio aliquando verbales declarationes obtinuerint tamen in effectu nullum potuerunt habere remedium, imo saepe decisa iterum eis in dubium refricantur et quod alienum eis videtur ab omni aequitate antiqua eorum statuta et inter eos decreta ab antiquissimis temporibus condita et semper servata hoc in vestro felicissimo statu infringantur et perturbentur, propterea compelluntur ad ex.ciam vestram recurrere sub cuius proctetione sperant iniurias propulsare. Id circo humiliter supplicatur parte qua supra ex.ciae vestrae ut dignetur per suas literas mandare quod dicti medici in suis immunitatibus statutis ac decretis conserventur illesi, quodque nulla fiat contra eos novitas, neque permittatur fieri a tempore huius vestri felicissimi status et citra et quoniam magna est insolentia cabellotorum qui impudenter ipsos medicos propria auctoritate et contra omnia iura pignorari et detineri aliquando personaliter faciunt et ab ipso officio sancti Georgii experientia teste compertum est non posse iustitiam contra cabellotos obtineri, dignetur praelibata ex.ia deputare aliquem executorem in civitate Januae qui eos ab huiusmodi molestiis et vexationibus defendat et immunitates statuta et decreta tueatur, alioquin ipsi supplicantes hoc felicissimo tempore in tanta iniuria versarentur quod non credunt esse mentem celsitudinis vestrae cui se reddunt devotissime commendatos.

DUX MEDIOLANI ECC.

Dilectissime noster quae nobis exposuerunt medici de collegio istius inclitae nostrae civitatis Januae ex eorum praesentibus inclusa supplicatione cognoscetis: eorum igitur querelae provvidere volentes, cum maxime petitio sua honesta videatur, committimus et volumus quod eisdem supplicantibus servari faciatis privilegia statuta franchixias et immunitates suas juxta ordines et consuetudines istic vigentes et prout a tempore domini Ill. quondam domini genitoris nostri citra et etiam antea servatum fuit et gavisi fuerunt ita et taliter provvidendo quod iustae querelae causam non habeant cum nostrae nequaquam mentis sit ut cuipiam et maxime dicto collegio iniuria fiat. Dat. Viglevani die XIIII jannuarii MCCCCLXXII.

Signatus. — JOANNES.

A tergo.

Magnifico viro Joanni Marchioni Palavicino de Scipione consiliario ac vice gubernatori nostro Januae dilectissimo.

DUCALIS JANUAE LOCUM TENENS ET VICE GUBERNATOR.

Spectabilis et eximie Jur. utr. doct. amice noster carissime causam nobis commissam per literas ducales Viglevani datas sub die XIIII mensis Januarii proxime decursi signatas Joannes quas his nostris vobis mittimus alligatas cum supplicatione eis inclusa pro collegio dominorum medicorum Januae vobis committimus et subdelegamus vices nostras iuxta earum ducalium literarum tenorem committentes ut exequamini prout in eis continetur et fit mentio. Ex ducali palacio nostro Januae die XVII marcii MCCCCLIIII.

Signatus ANTONIUS.

A tergo.

Spectabili et eximio Jur. utr. doct. domino domno Puelo ducali vicario Januae nostro dilectissimo.

MCCCCLXXII DIE XVII MARCII IN VESPERIS.

Depositae et praesentatae fuerunt suprascriptae literae ducales in iure et in praesentia praefati domini vicarii commissarii et subdelegati ut supra per magistrum Martinum Gattum phixicum rectorem venerandi collegii medicorum Januae, qui dominus vicarius commissarius et subdelegatus et ea reverentia qua decet praedicta admisit.

MCCCCLXXIII DIE XXVII AUGUSTI.

Extractum est ut supra de actis publicis curiae praefati spectabilis domini vicarii ducalis ad instantiam dicti magistri Martini Gatti tanquam rectoris praefati collegii etc.

JULIANUS DE TURRI *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXIX.

I protettori delle compere di S. Giorgio concedono ai dottori medici la esenzione dalla gabella de' grani e delle cose necessarie al vitto. Anno 1511.

Vobis magnificis dominis proctectoribus comperarum Sancti Georgii reverenter exponitur ex parte spectabilis d. Jacobi de Lacumarcino rectoris suo nomine ac nomine totius venerandi collegii d. physicorum civitatis Januae quaemadmodum d. d. collectores cabellae granorum multotiens de facto exigunt et exigere intendunt dictam cabellam a praefatis d. medicis et non patiuntur eos frui eorum immunitatibus cum ipsi sint immunes et habeant eadem iura et privilegia concessa per inclitum commune Januae venerando collegio d. iudicum civitatis Januae, quae quidem privilegia eis inconcussa semper permanserunt cum ipsi sint promptiores et aptiores ad tuendum iura et privilegia eis competentia quod tamen ipsi physici facere non potuerunt nec possunt cum semper fuerint et sint intenti saluti civium et toti Reipublicae adeo quod propter hoc iura ipsorum non veniunt negligenda sed potius amplianda cum sit scientia magis necessaria totius Reipublicae et a dicta Reipublica exercitati et maxime temporibus male valitudinis et epidemiae in tanto periculo et discrimine eorum vitae et aequum et iustum est quod qui pro Reipublica vitae periculum subiit bene meritus sit de ipsa Reipublica et privilegiis eiusdem decoretur, propter quod orant atque exorant praefatas magnificentias vestras ut velint et dignentur exclarare dictum venerandum collegium d. physicorum et singulas personas eiusdem collegii de cetero non fore nec esse inquietandum seu inquietandas pro dicta cabella granorum et eos uti et gaudere debere eisdem immunitatibus et privilegiis concessis praefato venerando collegio d. iudicum in omnibus et per omnia prout per ex.mum commune Januae jam sancitum est quibuscumque non obstantibus.

MDXI DIE XXVIII JULII.

Magnifici domini protectores comperarum Sancti Georgii anni praesentis ac spectabiles domini protectores dictarum comperarum anni proxime praecedentis in legittimis numeris congregati scientes ipsis attributam fuisse per consilium maius comperarum virtute deliberationis scriptae manu mei Accursii sub die xx junii praeteriti, amplam bailiam terminandi et seu componendi controversiam pendentem coram ipsis spectabilibus d. protectoribus anni praeteriti inter venerandum collegium physicorum civitatis Januae parte una et collectores introituum et cabellarum granorum parte altera occasione franchisiae quam praetendunt dicti physici habere et posse ea gaudere sicut gaudent spectabiles legum doctores venerandi collegii iudicum civitatis Januae et dicti collectores praetendentes contrarium et cogitantes

ipsi magnifici ac sp. d. protectores melius esse ipsam controversiam quietare absque iudicio considerantes quod si declaretur ab ipsis magnificis et spectabilibus d. protectoribus dictos physicos gaudere posse ex gratia et ad beneplacitum agentium pro comperis ea gratia et immunitate qua gaudent et gaudere possunt ac fruuntur dicti iudices de collegio finito tempore cabellarum iam venditarum dictos physicos restare debere contentos pro ut fuit relatum ipsis magnificis et spectabilibus d. protectoribus, id circo cupientes silentium imponere dictae controversiae absque iudicio omni modo etc., statuerunt et decreverunt virtute suprascriptae baliae ipsis attributae quod concessum sit ex gratia et ad beneplacitum ut supra dicto venerando collegio physicorum et per consequens omnibus physicis de dicto collegio posse et debere gaudere et frui ea immunitate et franchisia qua gaudent et seu gaudere et frui possunt sp. d. doctores de collegio iudicum in Janua videlicet pro victualibus et aliis rebus quas conduci facient rixico ipsorum et de eorum propriis pecuniis consumendis et exponendis pro uso ipsorum et eorum familiae tantum transacto tempore introituum et cabellarum iam venditorum et venditarum et non ante.

Copia. — ACCURSIUS.
Copia. — *In actis* HIERONYMI LOGIAE *Cancellarii*.

DOCUMENTO L.

Rinnovazione del Collegio di Teologia fatta dal serenissimo Senato nell' anno 1651.

Serenissimi Signori,

La serenissima nostra Repubblica che sia in sempiterno a lode e gloria del Sommo Dio, trionfante e gloriosa, fiorì sempre d' uomini insigni e di grandissimo valore, tanto in armi, quanto in lettere, od in ogni sorta di virtù e non inferiore di nome e di gloria a qualsivoglia altra.

Nell' anno 1471 sotto il pontificato della felice memoria di Sisto IV di nostra nazione desiderando a maggior decoro, e splendore che si fondasse nella presente città Università, ossia Collegio di Dottori e Maestri di sacra Teologia, e di leggi civili e canoni, fece ricorso alla Santità di nostro signore Sisto IV, quale prontamente con paterno affetto inclinato al giusto desio della serenissima Repubblica, le concesse tutto ciò si richiedeva con sua grandissima consolazione, come appare ampiamente dalla bolla, che si presenta, dove il reverendissimo Collegio di sacra Teologia per il spazio di 100 anni fiorì in grandissimo numero di *Dottori* con grandissimo onore, gloria, e decoro di tutta la città, perchè in detto tempo si andava alla cattedrale, conforme sogliono fare tutti i collegi fondati in varii e diversi paesi, cioè precedeva il suo tragetta con mazza

d'oro in ispalla, appresso seguitava il Cancelliere, e poi li Dottori, e Maestri secondo la loro anzianità, ordine veramente di splendore, decoro, e gloria così del serenissimo Senato che lo fondò, come anche di tutta la città, quale dava occasione all'ingresso di molti, ma poi in successo di tempo li rumori civili e le pestilenze cagionarono che andò mancando la floridezza di esso reverendissimo Collegio, e così si andò trascurando le cerimonie dette di tanto decoro e convenienza a detto reverendissimo Collegio. Ora per grazia di Dio trovandosi in istato di fiorire di soggetti virtuosi e nobili desidera ora il reverendissimo P. Fr. Raimondo della Torre Dominicano, moderno Rettore di detto reverendissimo Collegio, rinnovare le dette cerimonie per maggiormente incitare li virtuosi ad abbracciare questa sacra professione col decoro e gloria della serenissima Repubblica, non intendendo mai fare cosa alcuna se non con buona licenza di VV. SS. Serenissime, per tanto fa ricorso alla benignità loro supplicandole a voler degnarsi di permettere che si osservi l'antico costume, e che nella mazza che porterà il tragetta le sia intagliata l'arma della serenissima Repubblica con questa inscrizione: *Serenissimus Senatus fundavit Collegium Doctorum, ac Magistrorum Sacrae Teologiae, cujus est etiam protector;* proibendo a tutti sotto gravi pene alle SS. loro serenissime arbitrarie di non usurparsi autorità di esaminare, e far Dottori fuori del nostro reverendissimo Collegio da noi fondato. Se poi le SS. VV. SS. ci vorranno per maggior gloria e decoro dell'arma regia darci sei alabardieri, che ci accompagnino alla cattedrale, solo dimostreranno esser veri fondatori e protettori, pregando alle SS. loro ogni bene, ed aumento di maggior gloria della serenissima Repubblica.

Di Vostre Signorie Serenissime
UMILISSIMO SUPPLICANTE.

1651. DIE TRIGESIMA PRIMA AUGUSTI.

Renovata fundatio Collegii Doctorum sacrae Theologiae et concessa facultas gestandi matiam ut supra, prohibitumque sub poena serenissimo Senatui arbitraria quibuscumque aliquem in dicta sacra Theologia examinare et doctorare ni per praedictum Collegium, et excellentissimi in regali palatio residentes, quotiescumque aliquis de dicto Collegio erit doctorandus, subministri mandent sex alabarderios, qui Rectorem, et alios collegiatos honoris ergo comitentur. Praedicta omnia ad beneplacitum serenissimi Senatus, ipso ad calc. ita decernente, vel non citatis citandis.

HORATIUS, ETC.

1652. DIE 4 MARTII.

Iterum renovata fundatio Collegii Doctorum sacrae Theologiae, et facultas concessa gestandi matiam ut supra, prohibitumque sub poena serenissimo Senatui arbitraria, quibuscumque aliquem in dicta sacra Theologia examinare, sive doctorare nisi per praedictum Collegium, et excellentissimi in regali

palatio residentes, quotiescumque aliquis doctorandus erit, subministrari mandent sex alabarderios, quod etiam faciendum erit festo Sancti Thomae Aquinatis eius protectoris, et in omnibus functionibus publicis quando contigerit Collegium collegialiter exire, qui Rectorem et alios collegiatos honoris ergo comitentur, praedicta omnia ad beneplacitum serenissimi Senatus, vel non citatis citandis al calculos ita decernente.

Joannes Benedictus, *etc.*

DOCUMENTO LI.

Statuti del Collegio approvati dal serenissimo Senato nel 1653.

1653. Die 27 martii.

Serenissimus Dux, et excellentissimi d. d. Gubernatores Reipublicae Genuensis intellecto tenore suprascriptorum Capitulorum, seu Statutorum Collegii sacrorum Theologorum, negotio examinato, et pro sui qualitate discusso, ad calculos deducto, omni modo Capitula, seu Statuta praescripta comprobaverunt, et comprobant, convalidaveruntque, et convalidant, suamque in eis, et praedictae serenissimae Januensis auctoritatem interposuerunt, et interponunt, mandantes ea in posterum servari debere in omnibus, prout in eis legitur, et continetur, modo tamen laudentur ab excellentissimis et illustrissimis Deputatis ad res ecclesiasticas, contrariis quibuscumque non obstantibus, vel non citatis citandis.

Jo. Benedictus.

Die 23 aprilis.

Excellentissimi, et illustrissimi Deputati ad res ecclesiasticas, visis et consideratis capitulis praedictis pro eorum qualitate, utentes facultate ipsis collata, ut supra, Capitula ipsa laudaverunt et laudant in omnibus ad formam dicti decreti.

Jo. Benedictus.

DOCUMENTO LII.

Statuti del Collegio di Teologia.

LIBER PRIMUS

DE COLLEGII OFFICIALIBUS

CAPUT PRIMUM

De Collegii Vice-Cancellario.

---

§ 1. Illustrissimus et Reverendissimus D. D. Archiepiscopus Januensis, si in urbe fuerit, et eo absente, eius reverendissimus D. Vicarius Generalis in laureis conferendis Collegii Vice-Cancellarius fuit electus per illustrissimum et excelsum D. Gubernatorem, et magnificum Consilium D. D. Antianorum; Civitatis Genuae, anno 1519 die 19 decembris, ut ex eorum decreto infra-cripti tenoris.

ANNO 1859 DIE 19 DECEMBRIS.

Illustrissimus et excelsus D. Octavianus de Campofregoso regius Genuensis Gubernator, et magnificum Consilium D. D. Antianorum in pleno numero congregatum, existente Priore D. Petro de Camulio, audientes, anno 1491 die 15 decembris per decretum praedecessarum D. D. suarum inter se tunc altercantes et disputantes R. D. Vicarium sedis Archiepiscopalis Genuae pro una parte, et R. R. Canonicos, seu Capitulum Ecclesiae majoris Genuensis, seu magisculam dicti capituli ex altera, statutum et ordinatum fuisse locum, seu dignitatem Vice-Cancellariatus in doctorandis iis qui insignia Doctoratus expetunt, de cetero habere et tenere debere R. D. Archiepiscopum Januensem semper quandocumque ipse in urbe fuerit; eo autem absente, R. Petrum Laurentium de Flisco, tunc in humanis agentem, Prothonat. Apostolicum magisculam d. capituli Canonicorum Ecclesiae majoris Januensis, et si ipse abesset a civitate, in doctorandis viris R. V. Vicarius, et Locumtenens sedis Archiepiscopalis Januen. Vice-Cancellarius praesideat; et haec omnia ad beneplacitum m.i Senatus, et prout ex ipsorum decreto uberius apparet, quo per dominationes suas viso, et ipso diligenter examinato, ideo in melius declarantes, seu reformantes statuunt, ordinant, et mandant, virtute hujus publici decreti, quod de cetero dignitatem ipsam Vice-Cancellariatus in doctorandis dictis viris habeat, et teneat R. D. Archiep. Januen. si in urbe fuerit, et eo absente, ejus R. D. Vicarius, seu Locumtenens, et non magiscola d.i capituli, seu Ecclesiae, nec quivis alius; et hoc non obstantibus quibusvis decreto, et decretis etc., et hoc ad beneplacitum praedictorum D. Gubernat et mag.i Senatus.

§ 2. Vice-Cancellarius igitur, cum serenissimi Senatus repraesentet auctoritatem, R.m Rectorem, Collegiumque totum praecedat omni loco et tempore.

§ 3. Hora statuta pro laurea conferenda, fidei professionem, juxta decretum Pii V, a laureando, publice in Ecclesia Cathedrali, ut de more excipiet, nec non tali functioni assistet.

§ 4. Si contingat Vice-Cancellarium itidem et Doctorem ex nostro Collegio esse, ad singulas Congregationes, ut ceteri Doctores per schedulas vocabitur, sedebitque in loco antianitatis suae, excepto tempore laureae conferendae. In hoc casu duae ei dabuntur portiones; altera, ut Doctori collegiato, altera, ut Vice-Cancellario. Ceterum ut simplex Vice-Cancellarius, nec votum in Collegio habebit, nec de alia re participabit.

CAPUT II.

De rectore.

§ 1. Rector, qui est caput Collegii perseverabit in offitio suo per annum, quo elapso ipso iure exauctoratus censeatur.

§ 2. Dies S. Ursulae in vesperis pro annua Rectoris electione statuitur.

§ 3. Loci vero electio, pro congregandis Doctoribus, usquequo Collegium proprium locum possideat, ad R. D. Rectorem, vel in eius absentia ad R. D. Collegii seniorem pertinebit.

§ 4. Ipso die S. Ursulae, convocatis, more solito, per bidellum Doctoribus omnibus de Collegio participantibus, et hora statuta congregatis; R. D. Rector, habita prius, tempore et loco, congrua oratione, munere suo se se abdicabit, atque in manibus antiquioris de Collegio argenteam clavam, sigillum, libros, ceteraque omnia suae curae commissa publice, coram omnibus, resignabit.

§ 5. Ordo electionis novi Rectoris, ab auxilio S. Spiritus Inchoabitur, invocato, genibus flexis, eius afflatu, intonante D. Seniore de Collegio, eius hymno, Veni Creator, et prosequentibus omnibus, ad eius finem, addet, dictus D. Senior. V. Emitte Spiritum, et orationem. Deus, qui corda fidelium, et deinde ad proprium locum sedentibus cunctis, tali ordine instruetur electio.

§ 6. Excluduntur prius, tamquam incapaces talis gradus, qui Genuae, vel intra milliaria tria non habitaverint, ibique firmum domicilium non habuerint, et qui participantes non erunt, et qui ex accidenti absunt ad longum tempus, vel longa et gravi infirmitati laborant, vel alia impotentia, iudicio Collegii, non valeant Rectoratum suscipere, et qui per triennium a tali offitio non vacaverint, et demum sacerdotali dignitate non insigniti, seu in ecclesiastica dignitate non constituti, et hi omnes, nonnisi post sex annos, ex quo in Collegio sunt descripti, alterius vicibus eligantur, modo ex clericis saecularibus, modo ex regularibus, *nisi processu temporis alterutrorum numerus ita impar redderetur, ut aequitas iudicio Collegii, alium ordinem servandum suaderet.* Omnes votorum scrutinio, secundum

ordinem suae antianitatis subiicient, nemini iuri suo cedente, iis tantum exceptis, qui ex suprascriptis, hujus dignitatis capaces minime fuerint.

§ 7. Cum igitur duae tertiae partes Doctorum praesentium in legittimo numero congregatorum contingant, legittimus Collegi Rector censebitur, nisi alius plura vota favorabilia sortitus fuerit.

§ 8. Quod si duo ex Doctoribus, eadem die Collegio fuerint aggregati, ille prius ad scrutinium proponetur qui prius ad lauream fuit admissus, vel si hoc non constet, qui aetate senior fuerit.

§ 9. Rector igitur, ordine praescripto, legittime, iuridiceque electus, ante seniorem de Collegio sedentem, genuflectet, confirmandus hac formula:

« Ego N. N. antiquior Collegii Sacrorum Theologorum Genuae, auctoritate a dicto Sacro Collegio mihi collata, confirmo te in Rectorem huius almae nostrae Universitatis, dans tibi omnem auctoritatem et administrationem, in omnibus et singulis ad huiusmodi dignitatem pertinentibus, quam summorum Pontificum decreta, et nostri Collegii statuta sanxerunt. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti ».

Tradat deinde protinus, in signum collatae potestatis, Collegii sigillum, argenteam clavam, et libros statutorum. Juramentum denique ab eo accipiet in hac forma:

« Ego N.N. Rector Reverendissimi Collegii Sacrorum Theologorum Genuae, iuro et promitto me omnia et singula ad meum munus spectantia inviolate servaturum, curaturumque quantum in me erit, ut leges latae et ferendae, a Collegii omnibus serventur, ut publicum sigillum, sine Collegii consensu, praeterquam in diplomatibus eorum qui a nobis doctorali laurea exornati sunt, non apponatur, daturumque operam ut in dies Collegium augeatur dignitate et splendore, nec commissurum, ut quidquam detrimento sit sacro huic ordini. Sic me Deus adiuvet, et haec Sacra Dei Evangelia ».

Quorum omnium si datam fidem violaverit, periurii culpam ipso iure, et Collegii, pro qualitate delicti, arbitrarias poenas infallibiter se incursurum sciat.

§ 10. Solius reverendissimi Rectoris convocare Collegium munus erit, in eo agenda proponere ac explicare; sententias D. D. Doctorum patienter ac ordinate pro eorudem antianitate audire, nemine spreto, aut praeterito; offitiales in offitio continere, errantes corrigere, laureandorum primas instantias, et aggregandorum supplicationes excipere, easque retinere, vel revocare, iuxta sufficientiam in eis per statuta requisitam, horam pro examine, vel aggregatione assignare, iuramenta etiam de secreto servando, ab omnibus tum Doctoribus, tum Collegii ministris exigere, latino plerumque uti sermone, super commune Collegii erarium, ac depositorum distributiones invigilare, et denique in iis quae Collegium, propriumque regimen tangunt, accurate inhiare.

§ 11. Prima sedes post D. Vice-Cancellarium immediate ei publice assignabitur, eique titulus Excellentissimi et Reverendissimi ab omnibus dabitur.

§ 12. Pro quolibet doctorando duplex illi continget par chirothecarum, item, et duplex, pro quolibet aggregando, sicut et pro appositione publici

sigilli ad eorum patentes, et testimoniales litteras, et pro quolibet laureando duplex portio.

§ 15. Discendente R. D. Rectore ab urbe, sine spe reditus, vel, quod Deus advertat e vita, intra quatuor ab electione menses quamprimum novus instituetur Rector pro reliquo anni tempore, modo et ordine jam explicato; sin vero transactis quator mensibus primis, D. Senior Collegii absque alia declaratione, titulo Pro-Rectoris, iisdem iuribus, praerogativis emolumentis et auctoritate succedat.

CAPUT III.

De Collegii Decano, seu Seniore.

§ 1. Collegii Decanus, seu Senior ille est, qui ex vigintiquinque participantibus Patribus Collegii primus fuit aggregatus, ideo a R. D. Rectore primus in omnibus, tum sessionibus, tum consultationibus succedat.

§ 2. Ejus munus erit electum R. Rectorem in sua dignitate confirmare, et ab eo iuramentum, nomine Collegii, iuxta formam superius praescriptam recipere.

§ 3. Librum penes se, in quo Collegii communes pecuniae, et dona sint descripta habebit, et finito R. Rectoris anno, diligenter ab eo rationem accipiet, nullamque Collegio fraudem, vel detrimentum a nemine inferri permittet.

§ 4. Discendente ab urbe, vel e vita R. Rectore, usquequo vel redeat, vel alius eligatur, immediate succedat.

§ 5. Contra Collegii statuta, nisi in casibus concessis, nil quidquam proponi permittet, proposita vero, lingua et voto repetet, et in omnibus, ut verus honoris Collegii Conservator, eius iura censoria gravitate tuebitur.

CAPUT IV.

De Examinatoribus.

§ 1. Inter principales Collegii officiales, examinatores primum locum possident. Ipsa die S. Ursulae, si Doctoribus videbitur, vel sessione immediate sequenti a R. D. Rectore duo proponentur, quorum alter sit ex Doctoribus regularibus, alter vero ex saecularibus, et a Collegio votis secretis admittentur; et si duo primi, vel unus tantum reprobatus remanserit, alius nominabitur, et sic successive donec quis aptus inveniatur.

§ 2. Excludentur tamen ab hoc munere Doctores supranumerarii; item Doctores absentes, nec intra tria millaria ab urbe habitantes, valetudinarii, et qui per annum ab hoc munere non vacaverint.

§ 3. Hoc modo electi D. Examinatores per secretarium ad R. D. Rectorem ducentur ad iuramentum de exacte eorum offitio observando praestandum.

§ 4. Eorum munus erit coram R. Rectore laureandum examinare, in omni theologica, tam scolastica quam morali, facultate, in qua strictim quidem, sed humaniter disputantes, curabunt ut ingenium, doctrinam, studium in candidato quaesitum cognoscantur, ut tute publico punctorum examini possit exponi.

§ 5. Idoneum aliquem non repertum, ad ulteriora et diligentiora studia remittant, pollicentes ei, suis loco et tempore, ulterioris videlicet profectus, omnem favorem et gratiam. Idoneum vero laudabunt, et bono animo esse iubebunt, atque rigoroso punctorum examini de more Collegii remittent, monentes interim, ea omnia ab eo adimplenda, et promittenda, de quibus a proprio Promotore certus erit reddendus, videlicet deposito, studiorum attestatione, fidei professione, iuramentis, ac de modis supplicandi R. D. Rectorem pro convocatione Collegii, et punctorum assignatione.

§ 6. Debebitur D. Examinatoribus pro tentaminibus datis laureando par chirothecarum pro singulo, et hoc statim functione facta, independenter a quocumque eventu ipsorum tentaminum.

§ 7. In reliquis vero, nulla gaudeant, nec loci, nec alterius praeminentiae singularitate, sed antianitatis regula erit in omnibus servanda.

CAPUT V.

De Promotoribus.

§ 1. Promotores quatuor, ea die qua ceteri creantur Officiales per R. D. Rectorem proponentur, et a Collegio approbabuntur, ut dictum est de examinatoribus, et ex illis poterit quisque laureandus in suis libellis petere quemcumque voluerit.

§ 2. Promotoris, ut nomen indicat, erit laureandi negotium promovere, quare ad ipsum pertinebit, clientulis requisita, iuxta Collegii statuta inquirere, eaque R. D. Rectori, et D. D. Examinatoribus praesentare.

§ 3. Ante punctorum assignationem certiores reddet Doctores collegialiter sedentes de studiis, doctrina, ingenio et laudibus laureandi, nec non de deposito.

§ 4. Post ultimum scrutinium, et admissionem candidati, ad lauream, vel ad Collegii aggregationem, doctoralibus eum insignibus modo infrascripto, c. 1. lib. 2, exornabit.

§ 5. Eius merces pro particulari labore erit, sicut R. D. Rectoris, duplicata portio.

CAPUT VI.

De Collegii Procuratore.

§ 1. Procuratoris electio, cum ceteris officialibus, eadem die a R. D. Rectore nominabitur, et per Collegium, solitis secretis votis confirmabitur; et si primus nominatus a Doctoribus, non admittetur, iterum atque iterum

ex aptioribus quis proponatur, donec legittimo calculorum numero quis approbetur.

§ 2. Legittime electus, iuramentum fidelitatis et obedientiae, in omnibus quae suae curae committentur, R. D. Rectori praestabit.

§ 3. Ad negotium aliquod particulare Collegii destinatus tamquam rem propriam exacta sedulitate curabit administrabitque, ac si fines eius potestatis nulla exceptione essent terminati, sed generaliter ad omnia Collegii negotia erit destinatus, tum totius Collegii vices se agere cognoscet, ac proinde nihil detrimenti illi a nemine inferri permittet; nam quidquid damni illi, sua culpa eveniet, de propriis bonis erit resarciendum infallibiliter

§ 4. Pecunias debitas exiget, privilegia tuebitur, publicam tamen pecuniam, quam ipse, quacumque ratione, Collegii nomine recipiet, cum ad libras quinquaginta monetae Genuae currentis pervenerit, intra octo dies tot libras pagarum S. Georgii nomine Collegii nostri emet quot pecuniae valori respondebunt; quod si facere neglexerit, damna ulteriora, non solum de suo compensabit, sed insuper Collegii arbitraria poena plectetur.

§ 5. Non tamen illi liceat coram quocumque tribunali vel magistratu active comparere, aut aliquas instantias aut petitiones facere, aut etiam obtinere nomine Collegii, neque lites inchoare absque expresso Collegii mandato sub poenis contentis supra § 4.

CAPUT VII.

De legum conservatoribus.

§ 1. Legum conservatores erunt D. Senior Collegii, et Doctor ille, qui Rectoratus munere fuit proxime functus.

§ 2. Eorum munus erit ambiguitates Collegii ex ipso legis textu explanare, circa statutorum observantiam invigilare, errantes prius privatim, postea vero coram Collegio de R. D. Rectoris mandato semel atque iterum libere arguere; probationes et requisita laureandorum et aggregandorum examinare et subscribere; item, et omnia in collegii codicibus per Notarium registranda simul cum R. D. Rectore approbare, et quae emergere possunt ad collegii bonum vel malum, indefessa vigilantia prospicere.

§ 3. De cunctis officialibus errantibus, ita et absentibus, curam gerant, et in prima futura sessione, poenas de eorum delictorum qualitate taxatas inviolabiliter exequi curabunt.

§ 4. Debebitur eorum singulis, a quocumque laureando, pro approbatione requisitorum, par chirothecarum.

CAPUT VIII.

De Collegii Notario a secretis.

§ 1. Collegii secretarius, unus ex publicis notariis erit.

§ 2. Jus ipsum eligendi, penes totum collegium erit, cuius electioni duae tertiae partes favorabiles requiruntur.

§ 3. In ipso eligendo caute erit agendum, atque in eo probitas et doctrina, experientia, honestas, et fides exacta est requirenda; quibus si praestet, facile est retinendus, et comiter habendus; aliter etiam electus, ad novi R. Rectoris ingressum suffragiis secretis est subiiciendus, et in meliorem a collegio, aptioremque mutandus.

§ 4. Secretarii munus erit, incorporandorum et laureandorum acta omnia, nec non decreta collegii ad monumenta redigere. Item instrumenta, et quaecumque alia ad politiam, seu economiam collegii spectantia in libris describere, et simul cum R. D. Rectore, et D. D. legum conservatoribus propria subscriptione firmare; idque exacte sub poena, in levioribus suspensionis ab officio ad libitum collegii, in gravioribus vero, praevio suffragiorum scrutinio, privationis.

§ 5. Literas credentiales, patentes testimoniales, supplices libellos, nomine collegii cuicumque porrigendos, et quarumcumque huius ordinis licentias conficiet, et cui debentur gratis impartientur, exceptis diplomatibus privilegiorum, pro quibus honestam mercedem recipere permittitur.

§ 6. Collegium quocumque collegialiter pergens semper associabit, eique reverenter, et prope R. D. Rectorem adstabit et quotiescumque mandatum ei fuerit a dicto R. D. Rectore vel a Collegio de quacumque re ei visum fuerit, se praesentabit.

§ 7. Si in aliquo casu legittimis fuerit detentus impedimentis, ad collegium venire nequiverit, alium cum excusatione de impedimento idoneum mittat, qui haec exequatur.

§ 8. Secreti fidem in omnibus et singulis servabit, ac erga collegium, eiusque dignitatem et utilitatem omnia curabit quae honestum, fidum ac probum ministrum decent, et haec omnia non modo in principio sui muneris, verum etiam ad omnium officialium collegii renovationem publice coram R. Rectore iurabit.

§ 9. Quoad reverentiam et obsequium Notarii erga Collegium et Doctores, quia haec omnia ei communia sunt cum bidello, ideo de iis, cum de bidello Cap. XI agemus.

§ 10. Eius portio eadem quae D. D. participantibus contingit; ei quoque statuitur ut teneatur acta collegii infilare, compilare et conservare.

CAPUT IX.

De arguentibus.

§ 1. Quatuor ex Doctoribus supranumerariis ad annum arguentes erunt, qui bini semper, quoties opus fuerit, per girum secundum suae antianitatis ordinem arguent circa assignata puncta laureandi, et si eadem die plures erunt laureandi, tunc per circulum omnes eorum argumentabunt.

§ 2. Statim ab assignatione publica punctorum facta laureando, a bibello in scriptis recipient, et seipsos in argumentationem decoram pro hora data parabunt.

§ 3. Merces argumentantium singulorum, singula chirothecarum para erunt.

§ 4. Ab argumentatione excluduntur absentes ab urbe et aegrotantes, atque legittime impediti; et casu quo omnes eorum aliquo impedimento detinerentur, spectabit ad R. Rectorem in casu particulari providere.

CAPUT X.

De bidello.

§ 1. Bidelli electio iuris erit collegii, quae mediis suffragiis secretis, more solito, quoties opus fuerit, fiet.

§ 2. Eius offitium in hoc situm est, ut veluti collegii nuntius, convocationes vel epistolas singulis Doctoribus tradat, vel saltem eorum domibus relinquat. Quod si quis illorum ejus culpa convocatus non fuerit, ac proinde aliquid damni patiatur, ipse bidellus iacturam praescriptam de suo compensabit, et si pluries in hoc erraverit, ab officio deponetur.

§ 3. De omnibus publicis et privatis Collegii ritibus, per D. Seniorem Collegii erit informatus, ut tam Doctores reverenter de agendis, quam laureandos vel aggregandos, et quoscumque alios apud Collegium rem habituros admoneat, et hoc ad aures, discrete et modeste.

§ 4. Quando Doctores congregationem habebunt, prae foribus Collegii stabit, nutibus Notarii semper intentus, et suo tempore calicem et vota circumferet et colliget.

§ 5. Argenteam clavam ante R. D. Rectorem in actibus quibuscumque collegialibus proferet, humerisque erectam gestabit.

§ 6. Cuilibet R. D. Rectori obbedientiam praestabit, iurans eidem fidelitatem in secretis, quae ab ipso, vel a Doctoribus sibi ut secreta communicabuntur.

§ 7. Nullo modo audeat, sub pena privationis offitii, vel aliis Collegio arbitrariis, quidquam importune petere, et extorquere a laureandis vel aggregandis, contentus de portione quae ei ex deposito debetur, librarum trium, ut habetur in Lib. 3, Cap. 2, § 2.

LIBER SECUNDUS

CAPUT I.

De laureis conferendis, et qualitatibus eorum qui laureandi sunt.

Quicumque scientia iustis curriculis comparata praeditus theologicam lauream, et suo tempore Collegii quoque aggregationem affectat, sequentibus qualitatibus ornatus accedat.

§ 1. In promptu habebit litteras testimoniales doctorum illorum sub

quibus theologiae operam dedit, vel aliorum quibus huiusmodi litteras concedere, secundum varias accademiarum consuetudines de officio competit, a legum conservatoribus ut supra Lib. 1, Cap. 8, § 2, approbandas, quibus probet se publicas theses, ex majori saltem parte theologiae propugnasse, vel publice in aliqua universitate, seu in aliquo ex celebrioribus regularium gymnasiis dictae facultati operam dedisse, vel lectoris munus per biennium publice exercuisse. Quod si commode huiusmodi litteras producere nequiverit, per duorum vel trium testium fide dignorum depositionem huiusmodi studii praestabit. Quod si neque hoc praestare poterit, decernat Collegium in casu particulari, iuxta personae qualitatem et sufficientiam, quae satisfactio sit praestanda.

§ 2. His habitis, per sibi designatum promotorem R. Rectori loco statuto, in haec, aut similia verba laureandus praesentabitur:

« Adest excellentissime et reverendissime D.°, D. N. N. de tali loco, etc., (additis breviter et strictim quaecumque pro clientis laude afferri possunt) qui vehementer cupiens post cursum sacrae Theologiae a se laudabiliter et perfecte emensum, in eadem lauream doctoratus suscipere, humiliter supplicat excellentissimam et reverendissimam Domit.em vestram, ut dignetur ipsum ad examen secretum admittere, pro eoque mandare excellentissimis et reverendissimis examinatoribus ut dignentur eum coram excellentissima et reverendissima dominat.e tua, examinare ».

Ad quae R. D. Rector benigne ad libitum, in hunc tamen tenorem respondebit:

« Laudabilem et studiosum virum (seu quid aptius dicendum) libenter et libentissime admittere volo, ad honorem et gloriam Dei, Deiparaeque Virginis, et D. Thomae almi nostri Collegii tutelaris ».

§ 3. Post haec vero, de toto successu R. D. Rector, certiores faciet D. D. examinatores, qui hora statuta tam ipsi quam D. promotor secum habens clientem, R. D. Rectorem convenient, et a bidello introducetur, facto tamen prius ex parte ipsius candidati deposito trium parium chirotecarum ipsis tribus patribus pro examine exhibendorum. Et primus D. examinator incipiet proponere, demum et alter, quantum libuerit, discrete tamen, et secundum personarum qualitatem, et R. Rectoris in hoc sola sufficiet assistentia, nisi velit etiam ipse aliquid addere; at si tunc candidatus insufficiens, et laurea indignus reperietur, ad ulteriora studia remittetur. Idoneus autem repertus laudabitur, et ad punctorum rigorosum examen admittetur.

§ 4. Statutis iterum a R. D. Rectore die et hora convenient Doctores per schedulas, tenorem punctorum laureando exibendorum continentes evocati, et hora praecise notata Collegium ingredientur, ubi si quid erit agendum alienum a doctoratu, et cui non possint adesse Doctores supranumerarii, bidellus clara voce pronuntiabit: « Dignentur excellentissimi et R. D. non participantes, Collegio egredi ».

§ 5. Negotiis autem intra Collegium peractis, Doctores participantes tantum, iisdem notis bidellus vocabit, eisque consessum et numerum complentibus, R. D. Rector proponet prae foribus Collegii adesse talem,

de talibus, a se et a D. D. examinatoribus laudabili experimento tentatum, qui alias conditiones omnes, tam quoad depositum quam quoad alia quaecumque, secundum Collegii ordinationes habet, et ideo si placet, D. D. eorum R. intra vocari potest, et medio supplici libello audiri, Doctores admitti consentient, et per bidellum, ad nutum R. D. Rectoris introducetur.

§ 6. Ipse candidatus reverenter, et pronus hinc et inde totum Collegium salutans ingredietur, et quid postulet a R. D. Rectore interrogatus, humillime respondebit, ut ad rigorosum punctorum examen admittatur ad effectum obtinendi lauream doctoralem in sacra Theologia, quam a dominationum suarum benignitate enixe postulat, simul cum aliis quae in libello, quem manibus offert, continentur, ad cuius se tenorem refert; extenso interim gradu apud tabulam ad quam R. D. Rector sedebit, osculatum ei porriget; eo vero assumpto, abire supplicantem mandabit, libellum Doctoribus propositurus.

§ 7. Libellus vero supplex continebit petitionem candidati; 1.° quoad admissionem et examen rigorosum; 2.° quoad promotorem ei concedendum; 3.° quoad lauream doctoralem, si eis fuerit visum, sibi conferendam, et ultimo, quid aliquid fuerit ipsi in libello exponendum.

§ 8. Post libelli lecturam, R. D. Rector referet Doctoribus de sufficientia laureandi in examine reperta, deque bonis seu malis relationibus de eodem aliunde habitis, quas tamen fusius et distinctius ab eius promotore esse exponendas.

§ 9. Promotor igitur ipse distinctius repetet, et Collegio explicabit illius seriem studiorum, doctrinam, ingenium et ceteras laudes, quibus expositis silebit.

§ 10. Admissis igitur supplicantibus a Collegio per vota, more solito, iterum revocabitur candidatus in Collegium, et offeretur a Notario urna, ut solita puncta extrahat, unum videlicet ex theologia scolastica, alterum vero ex morali.

§ 11. Hoc facto statim Cancellarius dicta puncta clara voce prolata adnotabit Doctoribus arguentibus, et ipsi candidato danda nomine R. Collegii pronunciabit illa eadem puncta in eodem loco, eademque hora sequentis diei ab ipso discutienda.

§ 12. Quare diei sequentis eadem hora Collegium ingredientur Doctores; et si quid tractandum sit prius expedietur, et tunc laureandus per bidellum introducetur, et annuente R. D. Rectore in sede posita e regione ipsius reverendissimi Rectoris sedebit sua puncta recitaturus, et conclusiones probabit, explicabitque, ea methodo quae melior ei videbitur.

§ 13. Post punctorum recitationem, et responsum argumentationibus e Collegio emissus ad secreta vota proponetur, et nonnisi duabus Collegii partibus favorabilibus approbabitur.

§ 14. Posito igitur scrutinio, si non admittatur, per bidellum poterit admoneri candidatus, nisi Doctoribus meliori modo uti visum fuerit, ut discedat ad ulteriora studia, quo casu totum depositum occasione doctoratus factum Collegio aquisitum intelligatur, et inter Doctores erit dividendum,

ea prorsus ratione ac si approbatus fuisset, cum non culpa aliena sed sua causa ceciderit.

§ 15. Neque ita ejectus, nisi post sex menses integros, admitti iterum poterit ad novum depositum et novum examen, ad Collegium vero reddetur inhabilis per biennium.

§ 16. Sin autem e converso admittatur ad lauream, tunc bidellus hanc admissionem de mandato R. D. Rectoris laureando extra Collegium aperiet, ipsumque introducet, qui ingressus, praemissis congruis salutationibus, annuente reverendissimo Rectore sedebit, et ab eo perscripta recipiet de loco, modo, et ordine, circa lauream ei conferendam.

§ 17. His peractis, quo ordine ad Ecclesiam cathedralem sit accedendum pro locorum distantia, ipsorum qualitate, et aliarum circumstantiarum varietate Collegium decernet. In dicta Ecclesia sedebunt omnes in loco praeparato secundum antianitatis ordinem, ornati omnes almutiis, bireto, annulo et chirothecis, sub poena privationis portionis debitae prima vice, occasione alterius doctorandi, sicut etiam absentes.

§ 18. Secretarius demum, cum quatuor ultimis Doctoribus, illustrissimum et reverendissimum D. D. Archiepiscopum convenient, vel cum duobus R. D. Vicarium si ipse interfuturus est ad Collegium, hoc est locum ubi sedent Doctores producet, et sedentibus demum cunctis in propriis locis, laureandus ante pedes dicti D. Vice-Cancellarii genibus flexis, alta et clara voce, in manibus eius fidei professionem emittet, eaque completa ad proprium locum se recipiet.

§ 19. Promotor vero de eius laudibus egregiam orationem habebit, quibusque meritis laurea dignus effectus sit demonstrabit, et demum pro coronide biretum, annulum, et doctoralia insignia ei conferet, atque his verbis quae ex antiquioribus libris descripta sunt, vel similibus, insignium significata interpretabitur:

« Ego igitur ab excell. et rev. D. D. N. N. Rectore nostro, et reliquo excell. et rev. sacrorum Theologorum collegio, specialiter deputatus, Apostolica auctoritate ab ipsis, penes quos residet, in me unum collata, annuente ill. et rev. (si Archiep. aderit), rev. D. Vice Cancellario nostro (dum aderit Vicarius) instituo et creo te sacrae Theologiae magistrum ac doctorem, in cuius rei signum do tibi librum sacrarum literarum clausum, ut cum Sancto Dei Propheta in corde tuo abscondas, et jugiter memoriae teneas sacrosancta Dei eloquia, eaque inviolate atque intacte in mente tua continue custodias, et in eis diu noctuque mediteris.

Do insuper tibi eumdem sacrae scripturae librum apertum, ut in publicis gymnasiis, et in Dei templis, ac denique omnibus in locis palam et publice coram Christi fidelibus et omni populo, secundum tamen verum sacrosanctae Ecclesiae sensum, pro Dei honore, atque animarum salute eum aperire, explanare, interpretari, glossare, praedicare et docere, libere et licite possis.

Do subinde in manu tua annulum in signum foederis inter sacram Dei doctrinam et te, ut relictis et expulsis mundanarum scientiarum erroribus, eius divinae veritati fideliter constanterque usque ad mortem adhaereas, ipsamque velut legittimam sponsam, tibi a Deo legittimo coniugio traditam,

unico amore prosequaris, et ut tecum sit, tecumq. semper laboret, omnibus diebus vitae tuae.

Impono modo capiti tuo biretum in signum laureolae, et aureae coelestisque coronae, quae procul dubio, si in ipsius sacrae divinaeque doctrinae explanatione, praedicationeque, zelo Dei et proximi, verbo et opere usque in finem laudabiliter te gesseris, tandem in superna illa atque felicissima patria, inter Sanctos Doctores, a Domino nostro Jesu Christo Doctorum omnium supremo beatissime coronaberis.

Ascende iam cathedram magistralem, sacrae Theologiae iam magister creatus, ut reliquis eius facultatis magistris adnumereris; ita te Dominus collocet cum principibus, ut solium gloriae teneas.

Demum do tibi osculum pacis in signum foederis inter nostrum sacrorum Theologorum collegium et te, quo nimirum foedere, Dei bonitate, ad invicem iuncti sumus, et sicut nostri est officii pro Divinae majestatis honore, et proximi nostri salute, dum peregrinamur a Domino, in sacrarum literarum studiis, lectionibus, disputationibus, praedicationibus, adhortationibus, unanimiter et concorditer laboremus ».

Alius brevior tradendi insigna modus.

« In huius actus complementum, ut dignam tuis laudibus mercedem, dignumque praemium consequaris, meo, omniumque excellentissmorum et rev. Domin. Doctorum nomine, trado tibi doctoratus insignia.

Et primo, impono tibi, loco laureae, sacram infulam, Crucis signum, ne praedicare illam erubescas, cuius misteria Crux referat.

Secundo, digito tuo annulum aureum impono, quo sacram sapientiam tibi hodie desponsatam intelligas, quae intacta tibi omnino servanda est.

Tertio, do tibi librum clausum, inde apertum, ut, praemeditando, scias quae alios docturus es.

Quarto, subsolium hoc assigno loco cathedrae magistralis, unde possis alios docere, humanam divinamque philosophiam profiteri, glossare, interpretari decidere, determinare, ceterosque doctorales actus, hic et ubique locorum exercere, atq. omnibus gaudere privilegiis et immunitatibus, quibus alii gaudent doctores.

Quinto, et meo et horum excell. et rev. Dom. Patrum nomine, paterna te benedictione communio.

Tandem do tibi osculum pacis, quod tibi felix faustumque sit, nostrique collegii decori et ornamento, ad gloriam omnipotentis Dei, Deiparaeque Virginis, et Sancti Thomae protectoris.

§ 20. Postq. dictus Laureatus nobiliores, quas poterit, gratias pro collato in se beneficio, collegio aget; deinde accedens, ad Vice Cancellarium, et D. Rectorem, ac singulos Doctores, particulares gratiarum actiones referet; quo finito, iidem numero Doctores, qui nomine collegii D. Vice Cancellarium collegio adduxerunt, illum itidem reverenter associabunt, et denique Doctores omnes, quo venerunt ordine, recedent.

CAPUT II.

De aggregandis, et aggregationibus collegio faciendis.

§ 1. Aggregatio est Doctoris in collegium receptio, seu incorporatio, quae et sive recipiendo in numerarium, ut contingit cum numerus vigesimus quintus participantium nondum est completus, sive in supranumerarium, quando dictus numerus est completus.

§ 2. Requisita vero aggregandorum haec erunt. Postquam quis omnia spectantia ad suum Doctoratum consumaverit, et novum depositum pro aggregatione de more fecerit, per eumdem ex Doctoribus per quem ad lauream fuerit promotus, vel alium ad libitum ex Doctoribus numerariis, instabit, et suppliciter formulis, ut supra in petitione punctorum positis, Rev. D. Rectorem rogabit ut dignetur D. D. legum conservatoribus, notarioque collegii mandare ut sibi assistere dignentur in probationibus requisitorum ad finem impetrandi collegii aggregationem. His autem ab eodemmet, vel eius promotore expositis, benigne annuet Rev. D. Rector, deputando ei diem et horam.

§ 3. Interim Notarius curabit ut sive per personas in forma probante, sive per duorum testium ad minus omni exceptione maiorum, super interrogatoriis a Procuratore collegii datis, dispositiones sequentis tituli remaneant probatae.

1. Quod aggregandus sit ex legittimo matrimonio natus.

2. Quod nec ipse, nec eius pater, aliqua sint infamia notati.

3. Quod nulla turpitudinis, nec felloniae, nec homicidii, nec criminis per quod mortem mereatur secundum leges, nec haresis suspicione probatae sit infectus, aut dehonoratus, aut corpore deformatus.

4. Quod numquam alias, quacumque ratione, nostri almi collegii iura aut dignitatem, dictis, factis vel scriptis, nec iudicialiter nec extraiudicialiter oppugnaverit.

5. Quod Doctoratum in nostro collegio vel alias legittimae, eiusdem collegii iudicio, magistralem lauream consequutus sit.

6. Quod annum saltem vigesimum quintum compleverit, et sacerdotio sit initiatus, vel saltem in sacris ordinibus constitutus, vel ecclesiastica dignitate fulgeat.

Ultimo, quod pedagogiam ducendo pueros, etsi doceat, vel aliam artem minus honestam non exerceat, vel saltem per annos decem abstinuerit.

Quod si quis, ubi iam aggregatus fuerit, suimet gradus dignitatem oblitus, ad huiusmodi exercitia declinaverit, ipso facto, absque alia declaratione, a collegio exclusus censeatur.

§ 4. His omnibus plene probatis, Rev. D. Rector collegium convocabit, et totum id Doctoribus exponet, qui si eius relationi, et probatorum processui non aquiescent, probationum defectus erit supplendus; sin aquieverint, aggregandus in collegium vocatus, medio supplici libello a Doctoribus collegii aggregationem postulabit; quo audito Rev. D. Rector supplicem libel-

lum accipiet Doctoribus comunicandum, et aggregandum denuo extra collegium dimittat: Doctores vero, audita petitione in libello contenta, et omnibus aliis recte perpensis, ad vota secreta, ut de more, proponetur, et non nisi duabus tertiis partibus calculorum approbabitur.

§ 5. Et si huiusmodi votis aggregandus non fuerit ad collegium admissus, remittetur, et depositum pro aggregatione factum restituetur, iis solum expensis retentis quae in probationibus factae sunt, quae statuuntur lib. 3, c. 2. §. 2.

§ 6. Sin autem aggregatio admittatur, distribuentur portiones iuxta praescripta suo loco, deinde vocabitur candidatus, cui Rev. Rector beneficium ei a Doctoribus collatum exponet; nec non et iuramentum obedientiae sibi et successoribus suis, et statutorum observationis, ut de more, ab eo recipiet, et demum conversus idem Rev. Rector ad eius promotorem, dicet: « excell. et rev. D. N. N. in promotorem electus, insignia nostri almi collegii, meo et excellentissimorum et rev. Doctorum nomine, tibi conferat et communicet ».

Tunc statim e consessu stabit D. Promotor, et almutiam doctoralem, subministrante bidello, his aut similibus verbis imponet humeris candidati: « En do tibi doctoralem habitum in praemium virtutis, ut per illum in te et operibus tuis glorificetur laudeturque Deus, quem obnixe rogamus ut numquam permittat tibi in mentem cadere cogitationem degenerandi ab ista divina sapientia, nec indigna doctoratus perpetrandi, sed semper usque ad mortem et inseparabiliter adhaereas. Ego igitur, rev. collegii auctoritate, mihi in hac parte commissa, constituo, creo, et nostro rev. theologorum collegio aggregatum declaro, tibique, ob id, omnia a praescripto nostro collegio seu participata, seu propria privilegia, honores, gradus, praeminentias, immunitates, et emolumenta communico, in cuius rei signum, inter nos sedeas, et aggregationis iam consummatae possessionem capias ».

Tunc admonebit ut, si voluerit, gratias rev. magistris et Doctoribus pro collato beneficio laeto animo agat; deinde ad osculum singulorum admissus inter mutuas congratulationes discedat.

§ 8. Ceterum, circa aggregationem, hoc erit observandum, ut nullus possit simul et semel, hoc est eodem die laureari et aggregari, sed succedere debebunt Doctoratus iam consummati probationes requisitorum, et alii ritus suprascripti.

CAPUT III.

De Doctoribus supranumerariis.

§ 1. Doctores supranumerarii vel non participantes vocantur illi qui collegio sunt aggregati, et secundum ordinem antianitatis eorum aggregationis singuli Doctoribus participantibus per mortem deficientibus succedunt, et numerum vigesimum quintum numerariorum compleat; qui supranumerarii numerum vigesimum quintum excedere non possiat.

§ 2. Et horum dignitas par est participantium dignitati, non tamen itidem auctoritati; neque enim supranumerarii habent ius suffragiorum, neque por-

tionum depositorum, quando scilicet aliquis illorum absens fuerit; ii enim quibus per ordinem antianitatis contigerit, supplebunt numerum XXV participantium, occupantes loca absentium, et ideo in eo casu participabunt de portionibus depositorum tum laureandorum tum aggregandorum ut numerarii, ita tamen ut ad hoc supplementum non admittantur nisi tot ex supranumerariis quot desunt numerarii, et solum in functionibus laureandi et aggregandi; in reliquis autem congressibus, nullus omnino eis datur accessus, neque numerus participantium per eos suppletur.

§ 5. Quod si contingat, ipsis praesentibus, aliquid doctoribus numerariis proponi ad vota, mandabit Rev. D. Rector bidello ut alta voce pronunciet: « extra collegium Domini supranumerarii dignentur recedere » et tunc proponet.

§ 4. Ceterum praecisis negotiis collegii Domini supranumerarii omnibus aliis functionibus, quae pro honore et decore collegii sunt, ut comitatus, missae, exequiae, accessus quicumque collegiales, et alia huismodi, etiamsi annexum habeant qualecumque emolumentum, de rev. D. Rectoris speciali mandato vocati, interesse poterunt, et participare.

LIBER III

DE POLITICO COLLEGII REGIMINE

—

CAPUT I.

De congregationibus collegialibus, eorumque ritus et regulae

§ 1. Collegiales congregationes erunt quicumque congressus Doctorum collegiatorum, vel alibi de mandato rev. D. Rectoris facti, sive pro economico sive pro politico collegii regimine.

§ 2. In his autem (exceptis casibus repentinis, et moram non patientibus) haec servanda erit regula, ut omnes Doctores, triduo ante per bidellum, si fieri potest, mediis solitis epistolis, sint diligenter admoniti, ut qua decet sedulitate possint accurrere.

§ 3. Excluduntur ab huiusmodi congressibus Doctores supranumerarii iuxta cap. 3, lib. 2, qui nec debent vocari, nec moneri, cum nec votum, nec titulum interveniendi habeant, nisi in eis in quibus de laureis conferendis et aggregationibus faciendis agitur.

§ 4. Necessarius et sufficiens Doctorum numerus pro dictis congregationibus ille erit, qui ad duas ex tribus partibus Doctorum participantium actu Genuae, vel in suburbiis intra milliaria tria degentium, ascendit. Horum collectio et congregatio totum collegii corpus repraesentabit, et quaecumque collegio, in tali saltem numero, congregato proponetur, pluralitate votorum Doctorum tunc temporis praesentium, quae tamen dimidium excedant, legitime concludentur.

§ 5. Ab ista regula tamen excludimus seu excipimus derogationes, dispen-

sationes, et quaslibet contra statuta dispositiones, ad quas suffragiorum duas ex tribus partibus praesentium requiri statuimus. Item causas ex dispositione particularium capitulorum ubi major suffragiorum numerus requiritur, ut in electione rev. D. Rectoris, et secretarii, in Doctoratibus, et aggregationibus, et si quae sunt alia in quibus duae etiam tertiae partes votorum requiruntur.

§ 6. Fas tamen sit rev. D. Rectori quamcumque propositionem libuerit, si prima vice non approbatur, 2.° et 3.°, sive in eadem sive in alia congregatione proponere; ultra tertiam autem vicem, ita ei silentium imponatur, ut eo anno per eumdem D. Rectorem calculis iterum subiici non possit.

§ 7. Et si aliquando, per errorem aut fraudem, suffragiorum numerus cum numero Doctorum non conveniat, aut quid simile, per quod suffragatio irrita sit, contigerit, ad rev. Rectorem spectabit remedii applicatio. Quod si quis suum se tradere votum nolle aperte profitebitur, tunc ceterorum suffragia colligentur et votum illius cum dissentientibus computabitur, et de eorum numero qui propositionem reprobant esse censebitur.

§ 8. Ceterum, omnis Congregatio a Sancti Spiritus invocatione, quae per Rev. D. Rectorem, ceteris voce praeeuntem, et assurgentem, erit incipienda, ab eoque absolvenda.

§ 9. Sedendi ordo in huiusmodi congressibus, tam intra quam extra collegium, erit secundum cuiusque congregationis antianitatem; et ut prima sedes secundi ordinis sit, quae est a regione dicti Rectoris, et post ipsum successive alii Doctores sequentur. Notarii vero locus in sessionibus publicis erit scamnum appositum ad hoc apud ipsum Rectorem, prope quem et stabit bidellus, ut quoties opus fuerit secreta vota, eodem ordine, et distribuet et colliget.

§ 10. Circa res proponendas, unica tantum vice, iuxta ordinem praescriptum, unicuique Doctori collegiato, suam sententiam proferre licebit; qua tamen prolata, omnino silendum erit, rem totam ad vota secreta remittendo; qua in re si quis pertinaciter se gesserit, semel atque iterum per Rev. D. Rectorem admonitus, ab ingressu collegii, pro modo et tempore delicti per secreta vota ad libitum suspendetur, cum privatione etiam cuiusque emolumenti.

§ 11. Cui etiam poenae subiicimus eos, qui secretorum fide frangere non verentur; hi enim in levibus rigorosa suspensionis a collegio poena ad tempus et ad libitum statuenda, nec non etiam emolumentorum collegii privatione punientur; in gravioribus vero, praesertim cum datum fuerit a rev. D. Rectore de secreto servando iuramentum, ultra periurium, expulsionis etiam et avultionis a dicto collegio absque ulla spe reditus. Quae omnia per duas ex tribus votorum partes rata esse volumus; excepto Serenissimo Senatu, cui a quocumque notitia dari possit de omnibus agendis in dicto collegio absque ullius poenae incursu.

§ 12. Collegio toto, quocumque collegialiter procedente, Doctores collegiati tam numerarii quam supranumerarii semper aderunt cum bireto, annulo, chirothecis, ac almutia ex tabino serico violaceo undato, punctis purpureis cum seta consuto et distincta ac pelliculis albis terminata, ornati; ordinem

progressus à maioribus ad minores, non converso, incipientes, quibus infallibiliter anteibunt semper ministri collegii, notarius, et bidellus clavam argenteam humeris erectam gerens.

§ 13. Eorum gressus nec concitatior, nec levior erit, sed qui et maiestatem et gravitatem praeseferat; qua de causa a comuni incessu omnino exclusi intelligantur Doctores tam numerarii quam supranumerarii qui pedum vitio, aut aliqua corporis parte ita notabiliter sunt deformati ut aliquid decori et maiestati detrahere videantur.

§ 14. Collegium numquam quoppiam procedet, quin prius bidellus prae veniens Doctorum discessum, locum visitet, et in eo parari curet quae paranda sunt, videlicet genuflexorium cum serico vel laneo tapete, cum aptis pulvinis ornatum pro rev. D. Rectore, et sedilia pro singulis collegii Doctoribus.

§ 15. Dies festus Sancti Thomae Aquinatis collegii protectoris, anniversaria solemnitate, tum doctoralibus, tum religiosis actibus celebrabitur. Quare de mane eiusdem diei, hora statuta, convenient Doctores, tam participantes quam non, ad sacrarium Ecclesiae in qua solemnitas erit facienda, ibique solitis ornamentis parati procedant ad assistentiam solemnis missae eiusdem S. Protectoris, in qua post Evangelium, immediate fiet ab assignato Doctore collegii oratio panegirica de laudibus eiusdem Sancti; pro qua solemnitate, impensae de comuni erario erunt faciendae. Quantum autem pro cantoribus, candelis, oratore, bidello, solvendum sit, collegium decernet.

§ 16. Recordetur D. Rector petere alabarderios a duobus excellentissimis D. D. de Palatio, iuxta decretum Serenissimi Senatus.

CAPUT II.

De Collegii emolumentis.

§ 1. Universitatum omnium consuetudinibus inhaerendo statuimus collegii emolumenta duplicis esse ordinis. Primi sunt quae ex depositis laureandorum vel aggregadorum colliguntur; secundi quae ex mulctis seu taxis et poenis pecuniariis, vel demum quae ab aliqua benigna manu donationis titulo provenire possunt.

§ 2. Cum igitur quis doctorali laurea decorari concupierit, libras centum quinquaginta monetae currentis, independenter a quocumque eventu sive approbationis sive reprobationis, collegio aquirendas deponet; ex quo deposito distribuantur duo scuta argentea Domino Vicecancellario, si sit illustrissimus et rev. D. Archiepiscopus, vel unum si sit rev. D. Vicarius; quatuor librae monetae currentis singulis Doctoribus, sive numerariis sive supranumerariis supplentibus locum numerariorum, exceptis rev. Domino Rectore, et Procuratore, quibus duplicata portio contingit; in quorum similes Notario; erario communi scutum aureum; cui etiam erario applicabitur quidquid pro eorum absentia, vel negligentia de poenis, et taxis doctorum

vel alia ratione supererit. Demum et tres librae similes bidello. Quorum omnium summa libras 160 circiter dictae monetae constituit. His etiam addet paria octo chirothecarum distribuenda D. Rectori. D. D. examinatoribus, arguentibus, et legum conservatoribus pro causis in propriis capitibus expressis.

§ 3. Sin autem quis collegio adscribi concupierit, vigintiquinque scuta argentea distribuenda in singulis vigintiquinque Doctoribus participantibus, et dimidium pro bidello deponet; item et scutum argenteum pro Notario, et aureum pro erario, et tria chirothecarum paria, duo pro legum conservatoribus, et alterum pro sibi assignato Promotore, praeter duo paria tribuenda rev. D. Rectori. Quod si aggregandus a collegio nostro doctoratus fuerit, loco scutorum argenteorum, tot petia ab octo regalibus dividenda ut supra deponat.

§ 4. Quae autem de poenis pecuniariis pro excessibus et negligentiis Doctorum, collegio provenire possunt, quia in propriis capitibus peculiariter fuit statutum, ideo hic brevitatis gratia omittuntur.

CAPUT III.

De poenis Doctorum ad comitia non accedentium, vel dedecus notabile collegio inferentium.

§ 1. Ad totius collegii corporis conservationem, intrinsecorum atque extrinsecorum, nocentium, alterantium et corrumpentium remotio et propugnatio pertinet, quae per poenarum congruam et salutiferam applicationem fieri consuevit.

§ 2. Et ab intrinseco nocere potest qui turbidas, inquietas, et pacis collegii inimicas tractationes, propositiones, pertinacias, susurrationes ad aures proferunt, et disseminant. Ab extrinseco vero, qui turpiter et scandalose et cum dedecore vivunt qui collegii iussa contemnunt, sanctiones irrationabiliter impugnant, auctoritati resistere conantur, aut minus honesta exercent, ad comitia legittime vocati accedere non curant, et denique qui his similia agere non erubescunt.

§ 3. De primis igitur statuitur, ut semel atque iterum secreto de mandato rev. D. Rectoris per deputatum de collegio, ut abstineant admoneantur. Tertio denique, in publico collegio; quod si nulló modo, sic moniti resipuerint, suspendantur per sex menses ab ingressu et emolumento collegii, mediis secretis votis dimidium excedentibus. Quod si neque proderit, omnino e collegio expellantur, nec nisi post annum recipi possint, duabus collegii votorum partibus concurrentibus.

§ 4. De secundis vero, qui non legittime impediti, cum invitati fuerint ad comitia, aut ante dimissam congregationem, vel ultimam functionem discesserint, ipso facto ex portione, quae illis praesentibus obtigisset, mulctentur. Quodsi pro ea vice nihil emolumenti Doctoribus aquiratur, eo pariter modo puniantur, in eo quod illis proxima vice futura sarciendum foret.

Legittima autem impedimenta tantum esse decernimus infirmitatem, et collegii negotium eo tempore peragendum, quo collegium est congregandum, de quibus allegantium iuramento credatur. De ceteris causis et impedimentis collegium judicabit.

§ 5. De reliquis autem scandalose viventibus, et ceteris non derogando poenis, in aliis capitibus appositis; id quod de intrinseco, collegio nocentibus, statuimus.

CAPUT IV.

De funeribus.

§ 1. Cum verus amor, et vera charitas etiam post mortem perennet, ideo nostros vita functos, quos alia ratione iuvare non possumus, dupliciter enitimur immortalitati consecrare. Eorum enim animas ad perennem vitam in coelis degendam, communibus praecibus et suffragiis extollere, et nomina in terris, in hominum memoriam, nostris laudationibus perpetuare intendimus.

§ 2. Quod si Doctore aliquo de nostro collegio defuncto, haeredes, vel propinqui, seu successores eius funus ad memoriam, collegii praesentia cohonestare voluerint, singulis Doctoribus de collegio praesentibus, singulas cereas faces librarum saltem quatuor, quas teneant in manibus tempore consueto accensas, et insuper scutum argenteum oratori de collegio, et tres libras bidello, qui collegium convocaverit, elargientur.

§ 3. In tali casu tenebitur quilibet Doctor collegiatus, tempore et hora per rev. D. Rectorem statuta, non solum huic functioni, modo in Capit. de Congregationibus collegialibus explicato, a principio ad finem usque adesse; verum etiam, trium missarum sacrificiis per se, vel per alium, si non sit sacerdos, defuncti animae suffragare; quarum unum saltem, omnes eadem die, in ecclesia ubi dictum funus erit peragendum celebrabunt.

§ 4. Sed ne, ex magno Doctorum numero, haeredes propter magnitudinem expensarum, ab huiusmodi sumptibus deterreantur, non totum collegium, sed tantummodo Doctores participantes convocare ipsis liberum esse decernimus.

§ 5. Quod si defuncti haeredes huiusmodi sumptus facere recusaverint, nos tamen christianae pietatis semper memores, infra quindecim dies ab obitus notitia, singulis Doctoribus de collegio, sive per se, sive per alium unius missae celebrationem, si sacerdotes sint, sin officii mortuorum recitationem pro dicto defuncto imponimus.

§ 6. Sin vero aliquis ex Doctoribus, verae humilitatis amore ab huiusmodi pompis erit alienus, et in suis testamentis et ultimis voluntatibus aliquam pecuniam collegio legaverit, aut inter vivos donaverit, eo casu, attenta legati et donationis qualitate, pro ratione, illius animae erit suffragandum, et nominis memoriae consulendum, opportune collegium decernet.

Reservamus postremo collegio pro tempore facultatem suprascripta capitula, et statuta declarandi et interpretandi, et in eis, in casibus particularibus, pro temporum qualitate dispensandi, nec non et alia, praedictis mi-

nime contraria adiungendi, prout melius pro collegii dignitate visum fuerit, semper tamen duabus tertiis partibus Doctorum praesentium, in legittimo numero congregatorum concurrentibus; dummodo declarationes, interpretationes, dispensationes, et additiones huiusmodi a Serenissimo Senatu approbentur.

Approbatio Capitulorum facta a Serenissimo Senatu anno 1653 die 27 martii, cum subscriptione a secretis, et Cancellarii.

Jo. Benedictus.

DOCUMENTO LIII.

Domanda e decreto che niuno possa condurre più di una farmacia. An. 1485.

Supplicatio presentanda Rev. et in Christo Patri et Dom. D. Paulo de Campofregoso Cardinali et Illustrissimo Duci Januae et Magnifico Consilio Dominorum Antianorum super interclusis.

In nomine Domini Amen. Anno Dominicae nativitatis millesimo quadrigentesimo octuagesimo quinto, die vero Jovis quinta decima decembris hora fere XXII nos Galeotus Salvagus q. Mathei et Hieronymus de Oneto q. Joannis Commissarii et delegati congregati in sala eiusdem Galeoti eo quia aliquantulum aegrotabatur, visa quadam supplicatione et commissione nobis facta per rev. in Christo Patrem D. Cardinalem et illustrissimum Ducem et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum Comunis Januae, cuius tenor sequitur ut infra. Vobis rev. in Christo Patri et Domino Paulo de Campofregoso Cardinali et Duci Januensi, ill. et magnifico Consilio Dominorum Antianorum Comunis Januae reverenter exponitur ac pie supplicatur parte Sindici totius artis speciariorum Januae ac Consulum artis praedictae quod *cum a certo tempore citra aliqui magistri et principales apothecarum inceperunt poni et regi facere diversas apothecas ultra illas quas regunt, quibus deputant nonnullos famulos sive pueros qui nunquam didicerunt artem ipsam, nec steterunt tempus limitatum ex capitulis dictae artis,* et *sunt ignari et inexperti specierum ac rerum illarum pertinentium ad commodum civium et totius civitatis, propter quod incommodum et damnum maximum sequitur civibus ipsis ac dedecus ac verecundia dictae arti,* et volentes occurrere huiusmodi periculis, cogitaverunt recurrere ad dominationes praelibatas, quibus cum instantia requiritur ut dignentur et velint solemni capitulo addendo in libro artis ipsorum statuere quod de cetero nemini magistro vel Rectori cuiusvis apothecae liceat quam solam apothecam regere nisi ipsi magistro per se et non per aliquos pueros, seu famulos, salvo si tales famuli deputati ad apothecas regendas servissent arti praedictae et stetissent ad magistrum tempus declaratum in eorum capitulis, et hoc ad poenam ducatorum quinquaginta pro singulo et singula vice assignatam prout disponitur in vigore capitulorum dictae artis concessorum,

et hoc modo erit provisum incommodis universorum civium ac dedecori artis praedictae aromatariorum, quo casu talibus famulis inventis arti servisse liceat apothecas regere; addicione de qua supra non obstante. In qua quidem re se dominationibus vestris commendant.

MCCCCLXXXV [1] DIE VII NOVEMBRIS.

Relatio quod nemo possit conducere nisi solam apothecam.

Rev. in Christo Pater et D. Dominus Paulus de Campofregoso tituli Sancti Siti Presbiter Cardinalis, et Dux Januensium Ill. et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum Communis Januae in legittimo numero congregati intellecta supplicatione suprascripta, et ipsis Aromatariis auditis in effectum requirentibus fieri ea, quae superius ab ipsis, quae paetita sunt pro bono publico, et honore totius artis eorum, re examinata ac diligenter discussa, intelligentes directe has res pertinere iudicio civium illorum deputatorum super Aromatariis, omni iure ac modo, quibus melius potuerunt, et possunt commiserunt et huius revisionis virtute committunt nob. et egregio Galeoto Salvago q. Mathei, et Hieronymo de Honeto deputatis super negotiis artis speciariorum, qui visa supplicatione suprascripta, et omnibus in ea contentis, auditis hominibus dictae artis, nec non aliis audiendis referant prae nomine Rev. D. Cardinali, et Duci ac Concilio quomodo in ea re providendum ab eis sit, auditis multoties Jacobo de Casanova et Baptista de Valle Consulibus artis speciariorum, nec non Benedicto D. Valletario Sindico totius artis praedictae requirentibus fieri, et aprobari ea quae per supplicationem suprascriptam requisita ab eis sunt attento maxime quod id concernit ad publicum commodum, et decus totius artis praedictae civitatis in ea re pluribus apothecariis exercentibus dictam artem speciariorum, ipsisque auditis ut si volebant apponere aut contradicere, quia fieri deberent requisita per dictos Consules, et addi in capitulis eorum capitulum descriptum superius in supplicatione, et habito super his examine ac discussione, et informatione procedere volentes ad relationem faciendam iuxta commissionem nobis factam, Christi benedicti, eiusque gloriosissimae Virginis Mariae nominibus, invocatis, et Deum habentes prae oculis, et in mente in his scriptis dicimus pronunciamus, declaramus et referimus vobis Rev. in Christo Patri, et D. Domino Paulo de Campofregoso Cardinali et Duci Ill. Januen., et Magnifico Concilio Dominorum Antianorum Communis Januae, ut infra, videlicet concedendum esse, et concedi debere arti praedictae speciariorum capitulum requisitum superius per eos supplicatione, et in omnibus et per omnia, prout de verbo ad verbum in eo requisitum est, et declarant hac tamen declaratione adiecta, quod nullam executionem capituli praedicti facere possint Consules artis praedictae nisi elapsis mensibus tribus proximis et continuis, et hoc ad finem, ut si aliqui magistri apothecarum a civitate Januae essent praesentialiter absentes possint habere notitiam plenam omnium praedictorum, et ita referimus ut supra nos Commissarii infrascripti, et in testationem praedictorum inferius nos propria manu subscripsimus Cap.

(1) Nell' originale con evidente errore si pone la data del MCCCCLXXX.

Ego Galeotus Salvagus affirmo omnia suprascripta, et manu propria subscripsi.

Ego Hieronymus de Honeto affirmo omnia suprascripta, et manu mea propria subscripsi.

MCDLXXXV DIE XVI DECEMBRIS.

Praenominati Rev. Dominus Cardinalis, et Dux Januen. Ill. et Consilium Dominorum Antianorum Communis Januae in legittimo numero congregatum intellecta relactione suprascripta, et omnibus in ea descriptis plene cognitis comprobaverunt illa mandantes in ea serviri in omnibus et per omnia prout superius in ea descriptum est.

DOCUMENTO LIV.

Statuti degli Speziati farmacisti e droghieri. Domanda e decreto di approvazione, 1488.

VOBIS ILL.MO ET ECC.MO

D. Augustino Adurno Ducali Januens. Gubernatori, et Locumtenenti, et Magnifico Consilio Dominorum Antianorum Communis Januae suplicatur Ill. Dom. VV. (parte) fideliss. ss. Jacobi de Mongiardino, et Bernardi dicti Davania Consulum Artis Aromatariorum sive Spectiariorum, ac aliorum hominum dictae artis exponentium et dicentium per cum multis iam annis ipsi impetraverint nonnulla capitula pertinentia tam ad eius artem quam etiam ad commodum et utilitatem corporum humanorum, ipsaque admiserint adeoque ipsis carent, et unusquisque ad libitum faciat in praejudicium ipsorûm corporum, petunt et requirunt DD. VV. quatenus dignentur concedere capitula et ordines infrascriptos, sub quibus possint exercitium suum taliter gubernare, quod cedat utilitati et commodo toti Reipublicae et ipsis corporibus; quorum quidem capitulorum tenor sequitur ut infra.

CAPUT I.

De modo eligendi Consules, et Consiliarios et alios officiarios dictae artis.

Adveniente tempore eligendorum Consulum dictae artis, quod esse consueverit in festo Beatorum Simonis et Thadei, ante per aliquot dies congregentur, et seu citentur mandato Consulum dictae actis vigintiquinque ex praestantioribus hominibus dictae artis, qui simul cum Consulibus, et Consiliariis eiusdem eligant ad ballottas albas et nigras duos quos idoneos iudicaverint ad dictum Consulatum, in qua electione ad minus duae tertiae

partes ballottarum affirmantium convenerint, quibus sic electis congregentur universaliter homines dictae artis, et eis proponatur huiusmodi electio, quae si per duas tertias partes ipsorum fuerit approbata, firma et valida sit; si vero in alios duae tertiae partes convenerint, quorum bailia duret per annum unum, qui incipiat in huiusmodi festo Beatorum Simonis et Thadei, nec possint qui sic electi fuerint Consules, ut supra, modo aliquo renunciare, quia immo compellantur omnino iurare prout in praesenti capitulo continentur, nec renunciare volentium admittatur aliqua excusatio, inde ipsi novi Consules cum eorum praedecessoribus, et eorum Consiliariis eligant quatuor Consiliarios, in quibus computentur Consules veteres, eligantque tres proveditores ex praestantioribus dictae artis, qui potestatem et bailiam amplam habeant excutiendi, inquirendi et investigandi tam in domibus et apothecis quorumcumque Aromatariorum seu speciariorum, quam alibi uti vis quaecumque pertinentia dictae artis, et si quae invenerint facta in fraudem, et perniciem dictae artis, et seu contra formam capitulorum ipsius, et auferre et praesentare teneantur dictis Consulibus, qui una cum dictis Consiliariis possint quemcumque contrafacientem condemnare, et punire iuxta formam capitulorum dictae artis, et res in fraudem repertas comburere; eligant insuper unum Massarium seu depositarium, penes quem reponantur pecuniae, redditus, et bona dictae artis, qui in fine anni rationem reddat suae administrationis Consulibus et Consiliariis, et reliquatum solvat eius successori infra dies duos a die finiti officii sui annumerandos, sub poena ei imponenda arbitrio dictorum Consulum et Consiliariorum. Eligant item duos massarios pro servitiis et negotiis dictae artis et alios officiales prout eis melius videbitur convenire. In ipso autem anni principio iurent ipsi Consules, et Consiliarii ad Sancta Dei Evangelia, tactis corporaliter scripturis, qui in regimine dictae artis bene et fideliter se habebunt, et toto eorum posse observabunt statuta, et per alios facient observari, ac alios qui contrafacient condemnabunt, iurentque praedicti alii officiales, qui in eorum officio bene et legaliter se habebunt, intellecto, et declarato in qualibet parte praesentis capituli, quod qui semel fuit Consul non possit ad illud officium Consulatus eligi inde ad annos tres inclusive, et similiter qui fuerit Consiliarius non possit ad officium praedictum consiliariorum eligi intra annos tres inclusive.

CAPUT II.

Quod nullus accipiat famulum ad minus tempus annorum sex.

Statuimus et ordinamus, quod aliquis speciarius non possit de cetero accipere aliquem famulum sive discipulum pro minore tempore annorum sex si talis famulus compleverit aetatem annorum quatuordecim. Si vero fuerit minoris aetatis annorum quatuordecim capi non possit pro minore tempore annorum octo, ita tamen quod tempore dictae accordationis non possit esse minor aetatis annorum decem, et de qua accordatione appareat instrumentum publicum fiendum in mense. Ita etiam quod dictus famulus

sit, et esse debeat civis Januae, possit tamen capi a tribus potestatiis cum licentia et voluntate Consulum et Consiliariorum dictae artis ad ballottas albas et nigras, in quo tres quartae partes affirmantes conveniant, et non aliter. Qui quidem famulus postquam servierit dictae arti tempus praedictum non possit de ea arte recte aut indirecte apothecam tenere, nisi primo solverit Consulibus dictae artis libras quinque Januae convertendas per ipsos Consules in expensis necessariis pro dicta arte, seu in maritatione pauperum puellarum artis praedictae; si quis autem contra praedicta, vel aliquid praedictorum contrafecerit, cadat et cecidisse teneatur in poenam librarum vigintiquinque Januae applicandam dictae arti, et exigendam per dictos Consules. Hoc declarato quod si constiterit dictis Consulibus et Consiliariis dictum talem famulum furtum, seu aliquid illicitum commisisse contra magistrum suum, eo casu intelligatur talem famulum ammisisse tempus, quod servisset dicto tali magistro, quod quidem tempus non possit ei acceptari per Consules dictae artis. Hoc etiam addito et declarato, quod non possit qui non est aprobatus de cetero aliquis de dictae arte servire alicui medico, seu ad eius apothecam aliquem medicum receptare, aut se decifacere, nisi primo talis spetiarius fuerit approbatus pro idoneo ad tale exercitium per D. Rectorem medicorum, ac dictos Consules et Consiliarios, et inde dicta approbatio fuerit confirmata per Dominos Sindicatores. Item quod quilibet speciarius serviens medica teneatur, et obligatus sit res medicinales, et quaecumque pertinentia medicinae conficere in sua apotheca vel domo aquas suas elabicare, herbas suas colligere, sucus earum pro usu suae apothecae conficere, et in confectione seu compositione ellettuariorum solutivorum, et pillularum, et omnia et singula ostendere suis consulibus, qui in onere suae conscientiae teneantur praedicta omnia et diligenter revidere, et considerare, quae si per eos comprobata fuerint, possit dictus speciarius ea perficere, si autem non fuerint approbata, ut supra nullactenus perfici possint per dictos speciarios sub poena ab eis auferenda arbitrio dictorum Consulum et Consiliariorum, nec possit aliquis speciarius aquas praedictas emere, excepta aqua rosea et aquae vita sub poena praedicta.

CAPUT III.

Quod nullus speciarius possit accipere socium vel coadiutorem, qui non sit de Janua vel tribus potestatiis.

Item volentes quod dicta ars conservetur in ea quae solita est honestate, et quod non fiat, seu exerceatur per dictas personas inexpertas, et ut omne scandalum, quod ex inde contingere posset penitus cesset, statutum et ordinatum est ipso aliqua persona dictae artis aliquem non possit aut debeat accipere seu tenere sub nomine socii vel coadiutoris, aut aliquo alio nomine seu colore qui dici vel excogitari possit, nisi dictus coadiutor ut supra sit de Janua vel tribus potestatiis, seu factus legittime ipse vel pater suus civis Januae, sub poena florenorum quatuor pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice; *Item quod nullus dictae artis* possit nomen

suum accomodare alicui qui non sit de dicta arte, vel permittere ut aliquis qui non sit dictae artis teneat claves apothecae, seu voltae speciariae sub poena praedicta, et etiam non possit dicta ars de cetero exerceri fieri per aliquam personam, quae non fuerit de Janua, vel tribus potestatiis, quae non didicerit dictam artem in Janua cum aliquo dictae artis per spatium annorum sex vel octo, ut in praecedenti capitulo continetur.

Etiam non possit aliqua persona dictae artis accipere vel tenere aliquem in socium vel coadiutorem, vel sub aliquo alio titulo, qui non sit de Janua, vel tribus potestatiis, et qui non steterit, et didicerit dictam artem in Janua, cum aliquo dictae artis ut supra, sub poena praedicta florenorum quatuor pro qualibet contrafaciente, et qualibet vice.

CAPUT IV.

Quod aliquis dictae artis accipere non possit famulum alicuius alterius dictae artis recedentem ante tempus seu socium absque licentia illius cum quo stabat.

Item quod aliquis speciarius seu magister de dicta arte non possit aut debeat accipere famulum vel socium alicuius alterius magistri dictae artis, nec ipsum acceptare, tenere vel recipere in domo sua, nisi dictus famulus, vel socius prius steterit, vel serviverit suo primo magistro toto illo tempore, quo cum illo stare debebat, et sine licentia et consensu illius primi magistri, nisi fuerit iusta causa arbitrio Consulum et Consiliariorum dictae artis, sub poena librarum vigintiquinque Januae.

CAPUT. V.

Quod nullus speciarius faciat apothecam vel societatem cum aliquo medico in dicta arte.

Item ut homines dictae artis non habeant materiam seu occasionem peccandi, et ut non vendant, nec alii quibus res medicinales fuerint oportunae cariores illas emant, statutum et ordinatum est quod aliquis eorum non teneat, nec fiat apothecam aut societatem vel participationem cum aliquo medico recte aut per indirectum sub ex quovis exquisito colore per se vel per interpositam personam, nec similiter aliquid dare, donare seu promittere clam aut palam alicui medico ad hoc ut sedeat in sua apotheca, nec similiter ei pecunias modo aliquo mutuare, neque domos et possessiones ad gaudendum aliquid dare, quovis tempore, nixi dumtaxat in festo Nativitatis Domini; quod non excedat praetium et valorem librarum decem, et semel tantum in anno, sub poena florenorum quinquaginta toties quoties fuerit contrafactum auferrenda a quolibet contrafaciente et ultra sub poena et interesse dictae artis, nec possit etiam aliquis speciarius sub eadem poena aliquem medicum tenere, qui ei attineat usque in quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis inclusive, et teneantur Consules dictae artis com-

pellere ad iurandum de observando precise cum effectu omnia, et singula contenta in praesenti capitulo sub eadem poena ab eis irremissibiliter auferenda, et applicanda operae portus moduli, et teneantur etiam dicti Consules sub eadem poena ter in anno videlicet semel singulis quatuor mensibus cuiuslibet anni facere cercam, et inquisitionem inter homines dictae artis si aliquis ipsorum contrafaciet in aliquid praedictorum adeo ut omnes speciarii, et praecipue illi Consules praesumerint ad simplicem requisitionem dictorum Consulum, eidem ostendere libros suos, et subire omne iuramentum, quod eis praestare in praedictis voluerint sub simili poena; possint etiam dicti Consules, et Consiliarii una cum Domino Rectore medicorum, vel ipsi Consules et Consiliarii soli, si dictus Rector requisitus facere neglexerit, compellere quoscumque medicos ad iurandum de veritate dicenda de eo de quo scire voluerint, et super praedictis ceterum teneantur, et obligati sint Notarii de collegio Januae ad requisitionem dictorum Consulum eis denunciare si instrumenta fecerunt de re ipsa, et de pactis, et societate forte factis, et compositis per homines dictae artis cum medicis sub poena praedicta.

CAPUT VI.

Quod nullus audeat portare per civitatem, causa vendendi aliqua quae pertinent ad artem speciariae.

Item cum aliqui ignorantes artem medicinae seu speciariae portent per civitatem Januae et burgis pro vendendo theriacam falsam, et alias confectiones de quibus si quis assumeret posset graviter infirmari, et forsitan inde mori, statutum est quod nulla persona civitatis extra non possit seu praesumat portare vel portari facere theriacam, species, vel alias conf. compositas per civitatem Januae, aut suburbia sine permissione et licentia Consulum dictae artis sub poena librarum vigintiquinque Januae pro qualibet vice, et ultra tales res ei auferantur; et licite retineri possunt, et si falsae fuerint comburi debeant, salvo si talis persona esset galleotus vel marinarus, qui venisset per mare de pelago in Januam et dictas apertasset.

CAPUT VII.

Quod omnes dictae artis adesse debeant ad funera defunctorum.

Item quando continget aliquem dictae artis, aut uxorem, patrem, vel matrem, seu filium, aut filiam ipsius aetatis annorum sexdecim, vel ab inde supra decedi, omnes magistri dictae artis adesse debeant cum Consulibus ad domum defuncti, et ipsum associari usque ad sepulturam, et a sepulcro regredi cum dictis Consulibus ad domum unde extractum fuit corpus, et tota illa die tenere debeant apothecas clausas sicut in diebus Dominicis sub poena et banno solidorum quinque pro quolibet, et qualibet vice.

CAPUT VIII.

Quod nullus vendat in volta, vel in apotheca sirupos, vel alias medicinas nisi primo iuravit sub consulatu.

Item quod aliqua persona non audeat vel praesumat vendere seu vendi facere in volta, seu apotheca vel alio loco aliquas confectiones, sirupos, vel medicinas, quod ad dictam artem pertineat, nisi prius sub consulatu iuraverit praesentia statuta et ordinamenta firmiter observare, et de suo iuramento appareat per scripturam scriptam manu scribae dictae artis, sub poena solidorum viginti Januae pro quolibet, et qualibet vice salvo si tales res aportasset vel aportare fecisset a pelago.

CAPUT IX.

Quod consules possint imponere expensas cum consilio et discretione suorum consiliariorum, vel maioris partis.

Item quod Consules possint imponere expensas cum consilio suorum consiliariorum, vel maioris partis semper eorum, et quoties oporteret pro avariis, et necessitatibus dictae artis, a solido uno usque in vigintiquinque Januae pro quolibet speciario, et ipsos exigere a quolibet dictae artis, et expendere ubi et quando iudicaverint ipsi Consules, et Consiliarii in munere necessitatem dictae artis.

CAPUT X.

Quod consules teneantur iurare in praesentia collegii observare fideliter capitula.

Item quod consules dictae artis in praesentia collegii speciariorum iurare teneantur, et debeant omnia supra scripta fideliter observare, et ab omnibus aliis toto eorum posse observari facere.

CAPUT XI.

Quod consules possint exigere banna et poenas in capitulis contentas.

Item quod consules dictae artis possint et debeant exigere et requirere banna condemnationis dictae poenae in capitulis dictae artis contenta et ordinata, de quibus tamen fiat secundum *voluntatem Consulum, et Consiliariorum praedictorum, vel maiores partes ipsorum*, et quilibet magister civitatis Januae teneatur, et debeat quascumque condemnationes factas per Consules et Consiliarios dictae artis, vel maiorem partem ipsorum quomodocumque et qualitercumque in et contra homines dictae artis, et quemlibet

eorum iuxta formam capitulorum dictae artis exigi facere cum effectu opportunis remediis, et dictis Consulibus circa dictas condemnationes exigendas dare et prestare omne auxilium, consilium et favorem ad nudam et simplicem requisitionem dictorum Consulum, vel alterius eorum, sub poena sindicamenti arbitrio Sindicatorum, *nec possit aliquis de praedictis condemnatis appellare seu reclamare, nisi prius solutis dictis condemnationibus dictis Consulibus, quibus solutis possit appellari, seu reclamari*, secundum quod ordinatum est per capitula civitatis Januae.

CAPUT XII.

Quod aliquis extraneus non possit tenere voltam seu apothecam, quae pertineat ad artem speciariae.

Item quod aliqua persona extranea quae non sit oriunda in Janua vel destrictus non possit accipere vel tenere apothecam, domum, vel voltam pro dicta arte exercenda; nec in ipsis, vel ipsarum aliquis dictam artem exercere in civitate Januae vel suburbiis sub poena solidorum viginti Januae pro quolibet et qualibet die, qua sibi denunciatum fuerit, et ipsam apothecam, domum, vel voltam, vel alium locum non teneat ad instantiam; et seu mandato Consulum dictae artis, salvo quod quilibet extraneus, qui de consensu Consulum, et consiliariorum dictae artis esse consueverit de Collegio dictae artis, et consulatus speciariae civitatis Januae, faciendo avarias et expensas una cum aliis de dicto Collegio in honore et servitio dictae artis in Janua, et suburbiis de dicta arte ipsam apothecam, vel plures apothecas tenere possit non obstantibus supradictis, dum tamen in ipsa apotheca fratrem, famulum, vel socium extranum non teneat, et praedicta locum non habeant in aliquibus, qui facti sunt cives Januae, et qui exercent artem praedictam.

CAPUT XIII.

Qui commiserit fraudem in dicta arte possit condemnari ut infra.

Item quod quicumque dictae artis qui commiserit fraudem vel falsitatem in rebus pertinentibus dictae arti possit et debeat condemnari per Consules dictae artis, cum consilio, et voluntate consiliariorum suorum, vel maioris partis eorum a solidis *quinque usque in libris vigintiquinque Januae arbitrio dictorum Consulum et consiliariorum*, et qualibet vice, et maiori poena, si maior esset imponenda ex forma capitulorum dictae artis, ad quas condemnationes exigendas quilibet magistratus teneatur dictis Consulibus suum prestare brachium, et favores toties quoties per ipsos Consules fuerit requisitus; ita tamen *quod si quis repertus fuerit tribus vicibus fraudem commisisse possit privari a dicta arte arbitrio dictorum Consulum, et Consiliariorum.*

CAPUT XIIII.

De fraudibus circa exercitium dictae non committendis.

Cupientes quantum possibile sit obviam et remedium apponere ne homines dictae artis ex nimia indulgentia possint committere fraudes in componendis rebus ministerio dictae artis attinentibus ad hoc ut cesset materia fraudis, et si qui male egerint puniantur poena condigna, statuerunt, decretaverunt, et ordinaverunt quod si aliquis dictae artis de cetero presumpserit fraudem aliquam committere in et circa exercitium dictae artis, conficiendo seu confici faciendo clam vel palam theriacam, mitridatem, gerapigra, tripera, aut alias res ex pluribus rebus compositas praeter, et contra (statuta) capitulorum, et ordinamentorum dictae artis ac receptas, et ordinationes dictarum huiusmodi rerum, teneantur Consules, et Consiliarii dictae artis, qui pro tempore fuerint, talem sic contrafacientem condemnare, et punire a ducatis decem usque in centum arbitrio dictorum Consulum, et Consiliariorum considerata qualitate et quantitate rei, et aliis debite considerandis, et ultra talis sic contrafaciens non possit, audeat, vel praesumat ullo umquam tempore facere, seu fieri facere, nec vendere, seu vendi facere in grossum vel ad minutum, in apotheca vel extra, clam vel palam ex huiusmodi re vel rebus composita, seu compositis, in quibus repertus fuerit, ut supra fraudem commississe, etiam si idoneae et bene compositae essent, seu apparerent sub poena a florenis decem usque in centum arbitrio dictorum Consulum, et Consiliariorum auferenda a tali faciente ex similibus rebus, in quibus repertus fuit fraudem commississe pro quolibet, et qualibet vice qua repertus fuit ex eis fecisse ut supra, seu fieri fecisse, aut vendidisse, seu vendi fecisse ut supra, et si dicti Consules, et Consiliarii fuerint negligentes in puniendo, et condemnando praedictos contrafacientes, ut supra condemnentur, et condemnari debeant per Dominos Sindicatores communis Januae secundum quod eis videbitur, et placuerit et eius condemnationes praefactorum Dominorum Sindicatorum dimidia applicentur accusatori, qui teneantur secreto, et reliqua dimidia operi portus et molis.

CAPUT XV.

Quod qui accepit famulum denunciet Consulibus intra dies quindecim.

Item quod quolibet dictae artis, qui famulum acceperit, teneatur, et debeat denunciare Consulibus dictae artis ipsum famulum, et eius nomen et cognomen adnotari facere per scribam dictae artis infra dies quindecim a die qua ipsum acceperit numerandos sub poena librarum decem Januae pro quolibet magistro non denunciante, et qualibet vice, qui magistri ad praesens habentes famulos denunciare teneantur Consulibus dictae artis intra tempus ab eis statuendum sub eadem poena.

CAPUT XVI.

Quod nullus audeat incantàre vel incantari facere apothecam alterius.

Item ut evitentur rixae, malitiae et contentiones, quae oriri possent inter homines dictae artis, statutum et ordinatum est quod aliquis de dicta arte non possit vel debeat per se, vel per aliam personam, seu aliquo modo incantare unus alterius aliquam apothecam, in qua moraretur, vel teneatur, et hoc sub poena et banno librarum decem Januae pro quolibet et qualibet vice.

CAPUT XVII.

Quod nullus de dicta arte audeat accipere vel conducere apothecam de qua expulsus fuisset aliquis dictae artis.

Item pro bono et utile hominum artis praedictae, et ut cesset omnis dessiscio inter eos, statutum et ordinatum est quod si aliquo casu vel ingenio aliquis de dicta arte speciariae *fuerit deiectus, vel expulsus de aliqua apotheca, quam conduceret pro ea habitanda* vel in aliqua moraretur vel habitaret, quod nulli de dicta arte liceat, nec alicui alio vendere aliquam rem, quae spectet, seu pertineat ad artem speciariae ad minutum vel ingrossum in dicta apotheca sine expressa voluntate, licentia, et consensu praedicti licentiati deiecti vel expulsi, nec ipsam apothecam conducere vel habitare, vel in ipsa morari usque ad annos duos a tempore ipsius licentiae, deiectionis, vel expulsionis computandos sub poena librarum quinquaginta Januae, salvo si defectus sit sui, culpa si dictus talis fuisset expulsus vel deiectus, et Consules dictae artis habeant bailiam, et iurisdictionem exigendi dictam poenam a quolibet, et de quo in praedictis extiterit contrafactum in aliquo, seu non observatum, et cognoscendi summarie, et de plano sine strepitu et figura iudicii de supradictis, et D. potestas qui nunc est, et pro tempore fuerit ad requisitionem dictorum Consulum procedere teneatur ad exationem dictae poenae a quolibet de quo ipsi dicto potestati per Consules fuerit denunciatum salvo non obstantibus super dictis, qui autem magistratus possint dictam apothecam vendi facere ad instantiam creditorum.

CAPUT XVIII.

Quod nullus licentiatus a magistro suo audeat facere apothecam vel accipere a domibus decem prope apothecam sui magistri.

Item quod aliquis famulus dictae artis quandocumqe licentiatus fuerit a magistro suo non audeat, praesumat, nec possit accipere, facere vel tenere apothecam de dicta arte prope apothecam sui magistri a domibus decem

inclusive, usque ad annos quinque ex nunc proxime venturos *sub poena librarum centum Januae* pro quolibet, et qualibet vice, salvo et reservato si fuerit de voluntate sui magistri.

CAPUT XIX.

Quod Consules possint ius reddere, et condemnare inobedientes.

Item quod Consules dictae artis possint facere et tenere ius et rationem reddere inter homines dictae artis tantum usque in libris vigintiquinque Januae inclusive summarie et de plano, et prout eorum conscientiis melius visum fuerit. Possint etiam dicti Consules quosque dictae artis compellere ad iurandum de veritate dicenda de super pertinentibus dictae artis, ac eos quemlibet eorum condemnare usque in dictam summam toties quoties eorum mandatis in omnibus dictae artis pertinentibus licitis et honestis non paruerint, et ab eis pignus auferre ad voluntatem dictorum Consulum sine contraditione alicuius usque dictam summam.

CAPUT XX.

Quod resagalium, vel arsenicum vendi vel tradi non possit (nisi) per D. et magistrum apothecae.

Item non possit vendi, donari, tradi, vel concedi, vel alio modo consentiri, seu transferri per aliquem speciarium alicui personae aliqua quantitas resagalii arsenici, vel sublimati, nisi solum per magistrum apothecae, vel per eum qui teneat locum magistri ad quem de hoc haberet recursus, et hoc sub poena a solidis viginti usque in libris centum Januae arbitrio Consulum, et Consiliariorum dictae artis, nec similiter possit per dictum magistrum, sive alium locum tenentem, vel alium quemvis vendi, donari, tradi, consentiri, transferri alicui sclavo, vel sclavae etiam factis franchis, vel liberis, vel famulis, seu cum aliis quovis modo manentibus, vel pueris minoribus annorum viginti, sed solum possit vendi, vel transferri, ut supra per magistros dominis, seu hominibus bonae et notae famae sub poena a libris decem usque in centum arbitrio magistratus, et intelligatur tenere locum magistri filius, vel alius qui excesserit aetatem annorum viginti, et erit sufficiens in dicta arte, salvo quod non habeat locum in servo, vel mancipio.

CAPUT XXI.

Quod nullus accipiet famulum, qui sit aetatis annorum viginti, vel ab inde supra.

Item quia speciarii, et homines dictae artis aliquando accipiunt propter famulos, et in famulis, tam modicae aetatis, quod quando compleverunt dictum tempus sex annorum, et volunt recedere a suis magistris sunt

tam modicae aetatis, quod per se non possunt dictam artem sive apothecam facere causa paupertatis, sive causa modici temporis quod habent, et inveniunt aliquos, qui habent pecunias, seu posse faciendi et tenendi apothecam, et qui nesciunt dictam apothecam facere, et inveniunt tales famulos a suis magistris expeditos et liberatos, qui sciunt dictam artem facere, et dicti nescientes dictam artem facere, tamen habentes pecuniam, et posse volunt panem, et lucrum de manibus civium Januae, et magistrorum dictae artis fraudalenter accipere facientes se famulos dictorum famulorum a suis magistris liberatorum, et sic quod facere non possunt per directum faciunt per indirectum, et ex hoc sequitur damnum, dedecus, et periculum civibus, et artificibus artis praedictae, ipsi arti regulamus, statuimus, et capitulamus, ut infra, videlicet, quod nullus dictae artis possit seu valeat, vel praesumat aliquem famulum accipere, qui sit aetatis annorum viginti, et ab inde supra, sub poena librarum vigintiquinque Januae a quolibet contrafaciente auferenda qualibet vice, qua dictus talis famulus aetatis annorum viginti, vel ab inde supra fuerit repertus cum dicto tali contrafaciente, vel ab eius apotheca, quae poena applicetur pro dimidia operi portus, et moduli, et quarta pars applicetur dictae arti, et alia quarta pars accusatori, et si accusator non fuerit applicetur dictae arti.

CAPUT XXII.

Quod nullus speciarius faciat alterius signum de aliquo de dicta arte.

Item quia inter homines dictae artis, et magistros non debeat esse exceptio personarum, sive prorogatio, sed qui melior est, et qui melius artem praedictam facit debeat melior reputari quicumque sit ille, et quo nomine appelletur, ad hoc ut unusquisque semper habeat causam benefaciendi, et de bono in melius semper perseverandi, regulamus, statuimus, et capitulamus, ut infra, videlicet quod nullus dictae artis quicumque sit ille, et quocumque nomine appelletur debeat, audeat, vel praesumat facere, ponere, vel imprimere, seu poni fieri, vel imprimi, seu praemittere in vasis, seu bussolis theriacae, seu alterius rei signum alterius speciarii, seu artificis artis praedictae, immo quilibet habens, vel habere volens signum quod faciat vel ponat vel imprimi, vel fieri, aut poni vel imprimi velit super, seu in vasis, vel in bussolis theriacae, seu alterius rei illud signum habeat poni, et faciat, vel imprimat, seu poni fieri, vel imprimi faciat, et permittat diversum signum separatum, et differentiatum ab omni alio signo aliorum speciariorum, et hominum dictae artis, et specialiter a signo Simonis Gualterii, sub poena librarum decem Januae auferenda a quolibet contrafaciente, et qualibet vice, et applicanda operi portus, et moduli pro tribus partibus, et accusatori pro reliqua quarta parte, et si accusator non fuerit, applicetur dicta quarta pars dictae arti, et habeat locum dictum capitulum postquam inter homines dictae artis speciariorum fuerit notorium et publicatum.

CAPUT XXIII.

De non ponendo theriacam
in aliquo vase signato signo alterius speciarii.

Item non possit aliquis dictae artis, nec debeat ponere vel poni facere theriacam aliquam in aliquo vase, seu in aliqua bussola, in quo, seu qua sit signum alicuius alterius speciarii, vel hominis dictae artis, et si forsan aliqua persona emere volens theriacam haberet, vel portaret bussolam, vel vas aliquod speciario alicui, et teneatur primo levare, et raschiare dictum tale signum de dicto vase seu bussola, et ponere suum proprium, cuius fuit theriaca, sub poena librarum decem Januae pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice applicanda ut supra.

CAPUT XXIIII.

Ut res quibus theriaca conficitur teneantur super finestris.

Statuimus et ordinamus, quod omnes et singuli speciarii qui theriacam faciunt, aut facient de cetero teneantur et debeant super finestris ipsarum apothecarum publice tenere octo diebus continuis illas res de quibus theriaca conficitur, sub poena librarum vigintiquinque Januae pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice, sane tamen intellecto quod finitis dictis octo diebus teneantur Consules una cum Consiliariis, et proveditoribus ipsius artis accedere ad apothecam talis speciarii, et revidere diligenter omnes res praedicti, et deferre iuramentum tali speciario, et laboratoribus suis, quod bene et diligenter conficient dictam theriacam ponendo, et consumando in eam illas res, quas ut supra tenuisset, et quos dicti Consules, et Consiliarii, et proveditores approbaverint pro bonis et idoneis, et non ultra, et hoc sub poena librarum vigintiquinque usque in quinquaginta, arbitrio dictorum Consulum, nec possit talis speciarius aliquod convivium seu prandium aut coenam facere dictis Consulibus, Consiliariis, et proveditoribus, vel alicui eorum, nec mercedem aliquam dare sub poena praedicta, qui quidem speciarius teneatur, et obligatus sit pro qualibet recepta theriacae dare, tradere, et consignare dictis Consulibus libras triginta in pondere dictae theriacae applicandas dictae arti.

Item quod neque mithridatem, neque theriacam vendi possit ultra medium rubum, nisi prius facta notitia Consulibus dictae artis, sub poena florenorum decem usque in vigintiquinque arbitrio ipsorum Consulum, ac sub poena amissionis ipsius theriacae, et mithridatis; item quod mithridatis fiat, et componatur eo modo, quo componitur theriaca, et revideatur per deputatos ut supra dictum est de theriaca.

CAPUT XXV.

Quod nullus speciarius doceat suam artem aliquem sclavum.

Item quod aliqua persona dictae artis non possit aut debeat deinceps instruere, vel docere aliquem servum, seu sclavum suum vel alienum dictam artem, sub poena librarum quinquaginta Januae.

CAPUT XXVI.

De festis celebrandis SS. Theclae, Desiderii et Romuli.

Item teneantur omnes, et singuli dictae artis celebrare sicut in diebus Apostolorum in festo die S. Theclae, et similiter in die Beati Desiderii Januae, et similiter festum S. Romuli Januae sub poena solidorum decem Januae.

CAPUT XXVII.

Quod Consules teneantur concordare rixantes.

Item quod Consules dictae artis teneantur rixantes de dicta arte infra dies tres concordare toto eorum posse, sub poena solidorum viginti pro quolibet concluse si fuerit negligens in aliquo de praedictis, et quilibet ex rixantibus ipsis Consulibus, et mandatis eorum licitis, et honestis debeant obedire sub poena solidorum quadraginta pro quolibet inobediente.

CAPUT XXVIII.

De non emendis aliquis speciariis ab aliquo Garbellatore vel alia persona suspecta.

Item quod aliquis speciarius, seu aliqua persona, quae sit sub Consulatu artis speciariorum civitatis Januae non audeat in aliquo vel praesumat clam vel palam, per se vel interpositam personam, suo nomine vel aliorum emere, vel alio quovis titulo aquirere aliquas res, merces vel speciarias spectantes dictae arti speciariorum ab aliquo Garbellatore, aut aliquo alio de eius familia, vel alia persona vili vel suspecta, et praesertim ab aliquo servo seu famulo alicuius civis sub poena a solidis decem usque in libris decem Januae arbitrio Consulum dictae artis pro quolibet contra-

faciente, et qualibet vice, et etiam teneatur sub eadem poena quilibet speciarius ad aliquem aliquid voluerit vendere ut supra illud denunciare Consulibus dictae artis.

CAPUT XXIX.

De associando M. D. Gubernatore.

Item quod quotiescumque mandato D. Gubernatoris Crida mittetur quod quicumque cives nobiles et populares civitatis Januae debeant ire ad associandium pr. D. Gubernatorem ad aliquam ecclesiam causa deferendi aliquod palium, vel eundi alicubi Consules dictae artis teneantur convocari facere homines dictae artis, et cum eis ire ad faciendum societatem praefato D. Gubernatori, et praesertim teneantur singulo anno homines dictae artis ire ad liminaria Beatorum Simonis et Judae cum Consulibus suis, et singuli cum suis candelis ad associandum palium ad ecclesiam deferendum Beatae Theclae; si quis vero hominum dictae artis in aliquo de praedictis contrafacere repertus fuerit, ut supra condemnetur a solidis quinque usque in decem Januae pro quolibet, et qualibet vice arbitrio dictorum Consulum.

CAPUT XXX.

De congregatione fienda singulis mensibus ad audiendam missam.

Statuimus, et ordinamus, quod homines dictae artis ad mandatum Consulum eorum teneantur, et debeant singulis mensibus scilicet una die festiva, et quae communiter celebratur in civitate Januae cuiuslibet mensis se congregare in ecclesias deputandas per dictos Consules, et ibidem simul, et semel congregati audire missam sub poena solidorum quinque pro singulo contrafaciente.

CAPUT XXXI.

De festivitatibus celebrandis.

Item statuimus, et firmiter ordinamus, quod nullus speciarius, seu Aromatarius possit, audeat, vel praesumat per se vel alium tenere apothecas apertas, sive vendere, seu vendi facere aliquas speciarias, sive aliquid aliud spectans dictae arti in festo Nativitatis Domini, et in diebus Dominicis, ac festivitatibus Beatae Mariae Virginis, Beati Joannis Baptistae, duodecim Apostolorum, Beati Laurentii Martiris Patronorum Ecclesiae Januae, ac aliis festivitatibus celebrandis ex praecepto Sanctae Romanae Ecclesiae, exceptis tamen rebus medicinalibus opportunis pro necessitate, et sanitate corporum humanorum, tam per medicum seu medicos, quam per quamcumque

aliam personam commissis, seu requisitis, quo casu non obstantibus supradictis possint homines dictae artis portellum apothecarum tantum aperire, et pro aliis necessitatibus prout supra dictum est sine metu alicuius poenae; quibus rebus, et supra opportunis venditis dictum portellum omnino claudere teneantur, et hoc sub poena ducatorum quatuor auri a quolibet contrafaciente toties quoties contrafecisse reperiretur irrimissibiliter auferenda applicanda pro tertia parte accusatori, qui teneatur secretus, et pro reliquis duabus tertiis partibus dictae arti.

CAPUT XXXII.

De non emendis speciariis in Gallei, vel navibus, aut vasis navigabilibus.

Item pro evitandis fraudibus, quae in rebus dictae artis committi possent, et pro sedandis iniurgiis, statutum et ordinatum est, quod nullus dictae artis de cetero audeat, vel praesumat per se vel interpositam personam, recte aut indirecte in aliquibus navibus, Galleis, navigiis, aut aliis vasis navigabilibus tam Genuae, quam extraneorum emere aliquas speciarias, vel alias res pertinentes dictae arti, nisi prius fuerint in terra exoneratae, sub poena amissionis dictarum rerum, et mercium, et ultra florenorum decem usque in centum arbitrio dictorum Consulum.

Item statuimus, et ordinamus quod unusquisque de dicta arte, qui emerit in Janua, vel districtu aliquas speciarias, vel merces spectantes dictae arti, et seu quae solent vendi pro speciariis excedentes summam librarum vigintiquinque teneantur dictam emptionem, et omnia empta denunciare Consulibus dictae artis, qui pro tempore fuerint infra horas vigintiquatuor, et cum iuramento manifestare verum pretium, et sub quibus modis, formis, et temporibus realiter fecerit dictam emptionem, nec possit talis emptor amovere speciarias dictas, ac merces emptas de loco in quo essent repositae ante dictam denunciationem, nec etiam post, nisi prius habita licentia a Consulibus amovendi et accipiendi dictas speciarias, ac merces emptas de loco in quo essent repositae, et in casu antedicto habeant dicti Consules potestatem et bailiam dividendi dimidiam dictarum speciariarum, ac mercium inter homines dictae artis pro illo pretio, ac sub modis, formis, pactis, conditionibus, et temporibus sub quibus emptae fuerunt per dictum emptorem, qui teneatur relaxare dimidiam ante dictam dictis Consulibus, et seu hominibus dictae artis sub forma ante dicta, sub poena ducatorum decem usque in centum arbitrio Consulum, et Consiliariorum, salvo si per aliquem de dicta arte aliquae merces, ac speciariae fuerint apportatae, vel illas apportari fecerint ipsorum emptorum risico, et periculo de quavis parte mundi extra districtum Januae.

Item ordinamus quod ad requisitionem Consulum qui pro tempore erunt unusquisque de dicta arte teneatur se congregare toties quoties fuerit citatus, et

vocatus, et in loco ad quem fuerit vocatus etiam extra dies ordinarios pro congregandis hominibus dictae artis sub poena solidorum quinque usque in decem toties quoties fuerit contrafactum.

CAPUT XXXIII.

De bailia et potestate Consulum.

Item statuimus, et ordinamus quod dicti Consules, et Consiliarii semper, et quandocumque viderint, et cognoverint aliquid esse corrigendum in dicta arte in pertinentibus ad dictam artem, possint, et valeant corrigere in eorum arbitrio omnia quae veniunt corrigenda, cui correctioni unusquisque de dicta arte parere teneatur sub poena librarum decem usquè in vigintiquinque de dicta arte fuerit contrafactum.

CAPUT XXXIV.

De non vendendis speciariis, nec emendis, nisi garbellatis.

Item pro evitandis fraudibus, quae et in circa speciarias committi possint, statutum est quod aliquis de dicta arte non possit de cetero per se, vel per interpositam personam, vendere, emere, aut alio modo contractare aliquas speciarias, vel alia pertinentia dictae arti, nisi prius garbellata per garbellatores communis sub poena a florenis decem usque in quinquaginta arbitrio dictorum Consulum toties quoties fuerit contrafactum, et a quolibet contrafaciente, auferenda.

CAPUT XXXV.

Quod aliqua persona, quae non sit de dicta arte, non possit vendere ad minutum aliqua spectantia dictae arti a libris vigintiquinque infra.

Item quod aliqua persona, quae non sit de dicta arte non possit nec debeat vendere ad minutum aliquas res spectantes dictae arti *a libris vigintiquinque infra de qualibet re sub poena amittendi eas, et ultra a libris quinque usque in decem arbitrio ipsorum Consulum, et Consiliariorum toties quoties contrafecerit.*

CAPUT XXXVI.

Quod aliqua persona de dicta arte non possit vendere species rubeas nisi ut infra.

Item statuimus, et ordinamus quod aliquis de dicta arte non possit nec debeat vendere, seu vendi facere aliquas species rubeas, quae sint linfactae

seu balneatae, immo eas vendere debeat siccas, sive suttas, si quis autem inventus fuerit contrafaciens cadat in poenam a solidis quinque usque in decem pro singulo carato arbitrio Consulum, et Consiliariorum, et quia propter tempora aliquando species ipsae deficiunt caratis sex, vel octo pro uncia dicimus in nihilo teneri, ab inde vero supra habeat locum capitulum.

CONFIRMATIO CAPITULORUM

MCDLXXXVIII DIE XVIII MARTII.

Ill. et Ecc. Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Januensium Gubernator, et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum Communis Januae in pleno numero congregatum, quorum nomina haec sunt:

Hieronymus de Grimaldis, Prior.
Paulus Lomelinus.
Joannes Baptista Adurnus.
Baptista de Serravalle. Not.
Jofredus de Nigrono.
Raffael Calvus.
Mathias Berisus.
Joannes Antonius Sauli.
Franciscus de Auria.
Joannes Baptista Salvagus.
Blascus de Seputeo.

Audita requisitione suprascripta facta nomine supra dictorum Consulum, et aliorum, auditisque praestantibus viris Joanne Baptista Adurno, et Raffaele Calvo duobus ex ipsis Dominis antianis, quibus commissa fuit revisio, et examinatis ipsorum capitulis referentibus ea vidisse, examinasse, correxisse, et emendasse, et illa tamquam honesta approbari suadentibus omni iure, via, modo, et forma *quibus melius potuerunt, et possunt approbaverunt ratificaverunt omnia et singula Capitula suprascripta, mandantes* egregii vice Ducibus communis Januae tam praesentibus quam futuris quatenus Capitula ipsa observentur, et juxta morem faciant ab omnibus servari sub poena sindicamenti.

1634 DIE 4 MAII.

Reposita fuere supradicta Capitula in Archivio Ser. Senatus RS. in foliatio actorum M. Bartholomei Fransoni olim Cancellarii annorum 1493 in 1497 num. 93. ad formam decreti Ser. Senatus conditi die xv martii dicti anni recepti per Bernardum Camere.

DOCUMENTO LV.

Decreto de' Padri del Comune per la separazione del Collegio de' speziari farmacisti dagli speziari droghieri

1697 A' 27 FEBRARO.

Li prefati Ill. Signori Padri del Comune in quarto, e legitimo numero congregati assente l' Illus. Fr. Gio. Francesco Raggi quinto collega.

Inherendo alla facoltà concessale dal Ser.mo Senato in vigor del soprascritto decreto del 14 luglio 1695, avendo più e più volte sentito l' una e l' altra delle sudette parti de speciari in contradittorio giudicio con loro rispettivamente avvocati,

Sentito anche il parere dello Sp. Gio. Giacinto Figarella all' effetto sudetto, stato dal prefato Ill. Magistrato eletto, e diputato,

Discorsasi longamente in diverse officiature d' esso Ill. Magistrato la pratica sudetta, e particolarmente nella presente sessione, in cui il negozio si è maturamente e pienamente discusso, et al tutto avutasi la dovuta riflessione,

È stato proposto dall' Ill. Paolo Geronimo Franzone Priore, che chi è di sentimento di venire alla divisione, cioè Farmacisti puri, e Farmacisti minutanti da una parte, Droghieri, Confettieri, e Minutanti semplici dall' altra, da doversi regolare detta divisione con quelli capitoli, e sotto quelle forme, rispetto alle dispense, e proventi delle colonne, et altri emolumenti, che saranno dichiarati dall' Ill. Magistrato, e con dichiarazione che sudetta divisione non debba aver luogo, che solo quando sarà terminato il regolamento sudetto, dii il suo voto favorevole, e così dati, e raccolti i voti hanno approvato sudetta proposizione con tutti i voti favorevoli.

Poco dopo.

Li prefati Ill. Signori Padri del Comune a palle come sopra.

Dichiarano, che rispetto al beneficio della colonna o colonne, instituita fino al giorno d' oggi per la maritazione delle figlie debbano distribuirsi conforme si è praticato per l' addietro fra tutte le arti de' Farmacisti puri, Farmacisti minutanti, Droghieri, Confettieri, e minutanti semplici, quando erano in communione, e così.

Mox.

Si rinovano li sopradetti decreti in tutto e per tutto come sopra intervenendovi l' Ill. Gio. Francesco Raggi per eosdem D. D. P. P. Communis, ad calculos omnibus.

Incontinenti

Si delibera di terminare la presente causa mercoledì prossimo per praefatos D. D. P. P. Communis ad calculos.

Immediatamente

Si deputa l' Ill. Francesco M. Francesco Doria a riconoscere e considerare li capitoli già formati per la divisione suddetta per riferire ad calculos.

1697 *a* **6** *marzo*

Udito quanto è stato rappresentato nel Magistrato Ill. de' signori Padri del Commune circa il dar regolamento alle arti de' speziari come sopra divise.

Si decreta che sii a carico de' medicinali Farmacisti il fabbricare l' oxicrozio, mitridate, e teriaca per doversi l' utile, che si ritrarrà da dette composizioni, ripartire nella forma, che sarà dichiarata e prescritta in appresso dal Magistrato Ill. per Ill. D. D. P. P. Communis ad calc.

Mox

Si dichiara che le spese occorreranno farsi da Farmacisti puri e Farmacisti minutanti, si facci di spesa de' loro introiti, e quelle che occorreranno farsi da Droghieri minutanti, e Confettieri, si faccino pure de' suoi introiti ad calculos.

Poco dopo

Che per l' elezione de' Consoli e Consiglieri, et altri ufficiali de' minutanti, Droghieri, e Confettieri si osservi la forma, che prescrivono i capitoli ad calculos.

DOCUMENTO LVI.

Farmacopea verso la metà del secolo 18.°

LISTA PER LE PROVVISTE NECESSARIE NELLA SPEZIARIA

Aceto di saturno.
» Stillato.
» Rosato.
» Squilitico.
» Theriacale del Lemeri.
Aloè rosato.
Antimonio diaforetico.
Anthietico del Potterio.
Balsamo Innocentiano.
» del Locatelli.
» di Zolfo del Rol.
» Therebintinato.
Cerotto di Norinbergh.
» Stomacale.
Laudano liquido.
Magnesia alba.

Aqua antiplectica Langii.
» Antisterica Crolii.
» Balsami.
» Cinamomi.
» Ceresarum nigrarum.
» Florum arantiorum.
Cerotto di Ranis con m.
» Diapalma.
» Grazia Dei.
Aqua rosarum.
» Melissae simplex.
» Scorsonariae.
» Cardui B.^{ti}
» Theriacalis P. S.
» Melissae compositae.
» Iotius Citri.
» Verde del Artemano.
Electuario discordio di Fr. Castoro.
» di suco di rose lenitivo.
Diatartaro di P. Castello.
Elexir P.^{is} Paracelsi.
» Elemontii.
Etiope minerale.
Fiori di Sal Armoniaco mar.^{lis}
Mille Piedi preparati.
Miele rosato sol.
» semplice.
Nitro stibiato.
Olio di Tartaro.
» di rossi d' ovo.
» di Castoro.
» Lombricato.
» Rosato.
» di Viole.
» di Ruta.
» Volpino.
» di Sucino R.^{to}
» di Mastice.
» d' Imperico.
» di Therebentina.
» di noce moscata.
» Laurino.
» di Scorpione.
» del Mattioli.
Ossimelle semplice.
» squilitico.

Mercurio dolce.
D' Amoniaco con sug. di c.^{ta}
Diaquilon semplice.
» Gomato.
Cinabro d' antimonio.
Confezion di Giacinto.
» Alchermes.
Conserva di cassia.
» del Donzelli.
» di Rose solutiva.
» di Fiori di Persico.
Corno di cervo filosofico.
» di cervo usto.
Croco di Marte aperitivo.
» astringente.
Diagrido usuale.
» Zolforato.
Sale di Camedrios.
» d' Artemisia.
» di Fava.
Sal volatile.
» di corno di Cervo.
» di vipera.
» di sucino.
» di Perle.
» Esentiale d' assentio.
Pillole di Storace.
» del Silvio.
» di Cinoglossa.
» Chochie Rutis.
» di sucinto del Creat.^{i}
» de tribus cum Rabar.
Siroppo Diamoram.
» del Fernelio.
» di fior di persico.
» d' Erismo del Loberio.
» di mirto.
» di Spina Pontica.
» di Rose secche.
Rosato sol. aureo.
» d' infusione.
Spirito di nitro dolce.
» Volatile.
» oleoso.
» di vetriolo.
» di sal arm.^{co} dolcificato.

Panacea mercuriale.
» di zolfo.
» di Belsuino.
» I più usitati.
Infusione di Rose solutiva.
» di viole.
» Nepentes del Querc.no
Pilole tartanee del Bont.tio
Pilole mercuriali solutive.
Pilole d' armonico del Querc.no
Polvere del Gutteta.
» Stomac. del Quercetano.
» Precipitato rosso.
Sale d' assentio.
» di Centaura.
» di cedro.
» dolcificato
Sal di marte.
» di marte sub dolce.
» Prunella.
Siroppo d' assenzio.
» d' Altea.
» di Capilvenere.
» di Cicorea con Rub.
» di Corallo.
» Carminativo del Silvio.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

DOCUMENTO LVII.

Decreto del Pontefice Sisto IV per la facoltà delle lauree. Anno 1471

Privilegium Summi Pontificiis.

Sixtus Episcopus servus servorum Dei, Dilectis Filiis Communitatis et antianis Genuensium salutem et apostolicam benedictionem.

Dudum in nostrae mentis arcano revolvimus et diligenti consideratione pensamus operosae solicitudinis studia continuatosque labores pro divini nominis gloria et exaltatione Catholicae fidei, conservanda Ecclesiae unitate et profectu animarum, per Vos indesinenter impensos, tanta ex his cordi nostro laetitia nascitur ut merito inducamur ea vobis favorabiliter concedere per quae inclitae civitatis vestrae Januensis honor et gloria semper accrescant.

Sane pro parte vestra nobis nuper exhibita petitio continebat quod inter alias civitates Italiae civitas Januae insignis opulenta, et magna reputatur, et in illa sint plures in utroque iure, Theologia, liberalibus artibus aliisque facultatibus Doctores, Magistri, et doctae personae, quodque pro ipsius civitatis maiori gloria decore et ornamento cupitis vobis licentiam concedi ut in utroque iure, Theologia, et artibus, ac aliis facultatibus praedictis omnibus et singulis Licentiatus Doctoratus seu Magistratus gradus et insignia assumere volentibus illos eis conferre et assignare possitis.

Quare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut nobis deputandi Rectorem et certum Doctorem seu Magistrorum numerum, qui omnes et singulos sufficientes et doctos ad eamdem civitatem confluentes ac

licentiam Doctoratus seu Magistratus assumere cupientes gradus et insignia huiusmodi conferre et assignare valeant, licentiam concedere aliasque in praemissis opportune providere benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur, qui eidem civitati mirifice sumus affecti et omni studio desideramus illam (nostris potissime temporibus) quadam honoris et excellentiae praerogativa decorare huiusmodi supplicationibus inclinati.

Vobis Rectorem et certum Doctorum seu Magistrorum numerum, qui omnes et singulos sufficientes et doctos ad eamdem civitatem confluentes ac licentiae Doctoratus seu Magistratus gradus et insignia assumere cupientes ut praefertur, ac eorumdem Rectoris Doctorum et Magistrorum examini se libere exhibentes et subiici volentes diligenter examinare. Quodque Rector ipse una cum aliis sibi assistentibus Doctoribus praefatis, sufficientibus, et idoneis licentiae Doctoratus seu Magistratus gradus et insignia huiusmodi conferre et exhibere possint; quibus super his facultatem concedimus nominare et deputare valeatis auctoritate apostolica tenore praesentium indulgemus.

Et insuper omnibus et singulis supradictis per ipsum Rectorem pro tempore licentiatus Doctoratus seu Magistratus gradus insignitis et laureatis omnibus et singulis ac illis prorsus similibus privilegiis, gratiis, et libertatibus, immunitatibus, facultatibus exemptionibus praerogativis et emolumentis, quibus alii in Romana Curia, ac Bononientium aliisque universitatibus et studiis generalibus licentiae doctoratus seu Magistratus gradus, et insignia suscipientes utuntur fruuntur, et gaudent, seu uti, frui, et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum pariformiter et absque ulla differentia ad eorum instar in omnibus et per omnia omni exceptione cessante, perinde ac si in aliqua universitate seu studii praedictis gradus et insignia praedicta suscepissent uti frui et gaudere possint libere et licite valeant dicta auctoritate.

Concedimus etiam per presentes decernentes quod per quoscumque Judices Commissarios tam in Romana Curia, quam extra ita iudicari debere, ac irritum et inane si secus super his et a quocumqne, quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemperare.

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ac legibus Imperialibus, ceterisque contrariis quibuscumque a nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis Indulti, et constitutionis infringere vel ausu temerario contrariare. Si quis autem haec attemperare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo primo IV calendis decembris Pontificatus nostri anno primo.

DOCUMENTO LVIII.

Decreto che prescrive di prendere la licenza e la laurea in Genova anzichè in estere Università

1467. Die 24 decembris.

Reverendissimus in Christo Pater et Dominus D. Paulus de Campofregoso Sanctae Romanae Ecclesiae Presbiter Cardinalis et Ducalis Januensium Gubernator, et magnificum Consilium dominorum Antiauorum comunis Januae in pleno numero congregatum; considerantes huic civitati in privilegium a sede apostolica fuisse concessum, quod veneranda Collegia theologiae, iuristarum, medicinae et aliarum artium liberalium seu facultatum ipsius civitatis possint quoscumque in facultatibus praedictis singula singulis referendo idoneos expertos et per ipsa Collegia ut supra pro idoneis approbandos vel approbatos ad rigorosum examen admittere, licentiamque insignia doctoratus in dictis facultatibus assumendi concedere, et dignitatem ipsam doctoratus conferre et pro ut in dictis privilegiis apostolicis plenius continetur, et auditis spectabilibus dominis M. Paulo Gentili Rectore venerandi collegii physicorum in Janua et M. Christophoro Cantalupo et Thadeo de Petra Sancta consiliariis eiusdem collegii infrascriptum decretum fieri requirentibus, et animadvertentes ad honorem publicum pertinere ut subditi comunis Januae potius in dictis facultatibus examen subeant, dictasque dignitates recipiant in civitate ista quam alibi, quod et plerique Potentatus et Principes etiam statuerunt ut eorum subditi in eorum dominio tales dignitates assumant, dignis respectibus moti, omni iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt et possunt, statuerunt et praesenti decreto perpetuis temporibus valituro sanxerunt et decreverunt quod de cetero omnes et singuli subditi comunis Januae tam ex locis conventionatis quam non conventionatis qui ad gradum doctoratus vel licentiae in medicina et artibus pervenire voluerint, teneantur et debeant illos et quemlibet eorum assumere in civitate Januae et non alibi nisi quatenus aliter eis concessum fuerit ex licentia ipsorum reverendissimi et illustrissimi domini Cardinalis et Gubernatoris et magnifici Consilii dominorum Antianorum qui pro tempore fuerint ut in aliis locis possint licentiari et doctorari sub poena florenorum quingentorum a quolibet contrafaciente irremissibiliter auferenda et applicanda operi portus et mòli et per officium patrum comunis sua propria auctoritate exigenda, et ultra quod talis contrafaciens nullo modo admitti possit vel debeat ad collegium medicorum civitatis Januae, non obstantibus quibuscumque legibus regulis vel capitulis forte in contrarium disponentibus, quibus quatenus expediat voluerunt esse specialiter derogatum, etiamsi tales vel talia forent de quibus esset spe-

cialis mentio facienda, mandantes praesens decretum publice denuntiari, ne de eo possit ignorantiam praetendi et statutario comunis Januae mandari quatenus illud in volumine statutorum faciat registrari ad perpetuam rei memoriam: ita tamen quod post doctoratum praedictum teneantur doctorati publice disputare, et quisque eorum doctorandorum solvere teneatur D. D. P. P. comunis Januae ducatum unum aureum.

Copia. — Hieronymus Logia *Cancellarius* 1488 *die* 22 *aprilis*.

DOCUMENTO LIX.

Decreto del Serenissimo Senato per il Vice-Cancelliere pel conferimento delle lauree delle facoltà.

1491. Die 15 decembris.

Illustris, et excelsus Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Genuensium Gubernator, Locumtenens, et M. Consilium dominorum antianorum in legittimo numero congregatum, quorum qui interfuerunt nomina sunt haec.

Jo. Petrus de Vivaldis.	Hieronymus de Goano.
Franciscus Lomellinus.	Donatus de Mari.
Antoniotus Calvus.	Leonardus Merellus.
Baptista de Sechia.	Lazzarus de Grimaldis.
Obertus de Furnaris.	Sthephanus Teclera Not.

Absentibus Christophoro Centuriono, et Francisco de Auria.

Cum audissent R. D. Dominicum Vacarium sedis Archiepiscopalis Januensis Vicarium una parte, et Reverendos Dominos Bernardum Burgarium Episcopum Tripolitanum, et Laurentium de Fliseo magiscolam Ven. Capituli Ecclesiae maioris Januen; ac alios Canonicos ipsius Capituli ex altera inter se disputantes, et contendentes; quisnam proponeretur Doctorandis ipsis, qui insignia Doctoratus expectant, cum multis, et variis rationibus, et argumentis utrique Vice-Cancellariatus officium sibi debere contenderent V. R. D. Archiepiscopalis afferret id munus deberi illi, qui in urbe Januensis Ecclesiae primum locum obtinet, et se R. D. Cardinalis, et Archiepiscopi personam in hoc referre cum Archiepiscopi auctoritatis locum tenens sit: et ex adverso praenominati D. Bernardus, et Laurentius, ac alii multas etiam rationes adducerent, cur ea dignitas Capitulo tribueretur, quibus longo cum examine auditis, cum cura data fuisset investigandi, et inquirendi, an Decretum aliquod, vel constitutio Senatus condita fuisset super deligendo Vice-Cancellario, et Preside in dandis insignibus Doctoralibus, nihil inveniretur. Tandem re per varias rationes, et argumenta discussa, statuerunt, et declarantes decreverunt, quod eam dignitatem, Vice-Cancellariatum, et Praesidentiam habere, et tenere intelligatur, et habeat, et teneat R. D. Archiepiscopus Januensium semper quandocumque in urbe

fuerit, eo absente locum praenominatum R. D. Laurentium de Flisco Prothonotarium, et magiscolam venerabilis Capituli Canonicorum Ecclesiae maioris Januensium. — Qui R. D. Laurentius si a civitate Januae abesset, statuerunt, et decreverunt quod R. D. Vicarius. et locum tenens sedis Archiepiscopalis Januensis Vice-Cancellarius, in doctorandis iis praesideat, quae quidem omnia ut supra statuerunt, et ordinaverunt ad beneplacitum ipsius Senatus.

DOCUMENTO LX.

Privilegium Maximiliani I Imperatoris, concessum Reipublicae Januensis super variis feudis, locis et terris per ipsam acquisitis.

—

1513. Die 4 aprilis.

Cum igitur spectabiles nostri, et sacri Imperii fideles dilecti cives, Consilium, et communitas civitatis nostrae Imperialis Januae in nos, et praedecessores nostros Romanorum Reges, atque Imperatores, sacrumque Imperium, multa et varia utilia atque opportuna obsequia contulerint et prae coeteris urbibus se ipsis praedecessoribus nostris, ac sacro Imperio semper devotissimos, atque obsequentissimos exhibuerint, adeo ut, eorum exigentibus meritis, singularibus gratiis, honoribus, privilegiis, libertatibus, et praeheminentiis ultra alias urbes sint decorati, ut in ipsorum praedecessorum nostrorum Imperatorum, videlicet Frederici primi, Henrici secundi, Henrici septimi, Caroli quarti, et Sigismundi litteris atque privilegiis, quarum tenores, ac si de verbo ad verbum insertae essent praesentibus, volumus pro expressis haberi, clarius continetur. Cumque Januenses ipsi nobis exposuerint se, ab annis ducentis, et pluribus citra, aquisivisse Castra *Illicis*, et *Ameliae*, *Trebiani*, *Arculae*, et utriusque *Vesani*, et aliorum locorum adiacentium, quae tenuerunt, et de novo tenent, et per quorum territoria labitur flumen Macrae, et in Mare influit, exposuerint etiam se ab antiquissimis temporibus citra, aquisivisse civitatem Sarzanae, Oppida Sarzanelli, Flacimelli, Castrinovi, Ortinovi, et deserta Maenia Lunae cum agro adiacenti, et cum eorum iuribus, et pertinentiis usque ad littus Maris, et quae possiderunt, et etiam possident, petierintque iurisdictionem suam, territorium, et districtum ad dicta omnia et singula loca per eos, ut supra, extendi, et prorogari, eaque de benignitate Caesarea sibi confirmari, et de novo concedi. Nos qui Januenses ipsos, propter singulares eorum virtutes, ac merita, quibus se nobis devotos, et obsequiosos exhibent, singulari clementia, atque gratia nostra Caesarea prosequi volentes ipsis civibus, Consilio, et communitati Januae, habita tamen prius cum Princi-

pibus, et Proceribus nostris matura deliberatione; ex certa scientia ac de plenitudine Imperialis potestatis nostrae, omnia eorum feuda, privilegia, iura, libertates, honores, gratias, concessiones, ordinationes, laudabiles consuetudines, atque indulta laudamus, approbamus, ratificamus, innovamus, confirmamus, ac de novo concedimus, ac ea, et quodlibet eorum ad omnia, et singula loca, de quibus supra, terras, districtus, atque dominia, quae ipsi cives, Consilium, et communitas Januensis tempore praedictarum concessionum citra rationabiliter aquisiverint, etiamsi ultra flumen Macrae existant, extendimus, ita quod in eis locis, ut praefertur, acquisitis, tamquam territorio suo, praefatis privilegiis uti et frui valeant et possint, ac si ipsa loca, terrae, districtus, ac dominia in ipsis praedecessorum nostrorum, aut nostris litteris specialiter essent inserta, et antiquitus in eorum territorio, et districtu comprehensa, et quod quidem territorium, et districtum Januensium extendimus, et declaramus extendi debere non solum a Monaco usque ad corvum, sed etiam ad omnia loca ultra corvum, et ut supra aquisita, flumine Macrae comprehenso, ipsisque Januensibus omnia, et singula, quae a nobis, et sacro Imperio in feudum dependant, ac praedicta omnia et singula concedimus, et de eisdem, quatenus opus est, de novo investimus, non obstante quacumque causa, seu occasione praeter quas praemissa feuda cadere potuissent in commissum, et ad nos, ac Sacrum Imperium esse devoluta censeantur, ne ipsi Cives, Consilium, et Communitas Januen. uberiori a nobis gratia se noscant esse refectos, praefatis deliberatione, scientia et potestate ipsis concedimus, et ex mero liberalitatis arbitrio elargimur auctoritatem et facultatem in ipsa Civitate nostra Imperiali Januae publicae legendi in Sacra Pagina, in utroque iure, Pontificio videlicet et Caesario, in artibus, medicina, atque aliis liberalibus artibus, in eisdemque facultatibus, praemisso examinis rigore, nostra auctoritate magistrandi doctorandi, licentiandi, et minores gradus conferendi, iuxta consuetudines et privilegia aliorum studiorum seu Universitatum Italiae, et quemadmodum ipsis ab Apostolica Sede esse afferuerunt indultum, praemissis non obstantibus quibuscumque legibus, constitutionibus, statutis, consuetudinibus, privilegiis seu exemptionibus, per praefatos Praedecessores nostros Romanorum Reges, seu Imperatores datis, vel concessis, seu in posterum dandis vel concedendis. Quae omnia et singula, quatenus huiusmodi praedecessorum nostrorum, ac nostris Literis, Gratiis et concessionibus obviare possent in aliquo, aut derogari, pro nullis, invalidis ac non concessis haberi volumus, et pro infectis ab omnibus reputari in omnibus ac per omnia, prout praedecessores nostri saepe dicti declaraverunt, salvis tamen, in omnibus et singulis praemissis, nostris ac Sacri Romani Imperii Juribus. Nulli ergo omnino hominum hanc nostrae laudationis, approbationis, ratificationis, innovationis, confirmationis, extensionis, concessionis, investiturae ac reservationis paginam infringere, vel ei quovis temerario ausu contrahire. Si quis autem hoc tentare praesumpserit, nostram gravissimam indignationem, ac poenam centum marcarum auri puri irremissibiliter se noverit incursurum. Quarum medietatem Fisco nostro Cesareo, reliquam vero partem ipsorum Januensium usibus decernimus applicari. In quorum omnium

fidem, et testimonium praemissorum has literas nostras sigilli nostri appensione iussimus et fecimus communiri.

Datum in civitate nostra Imperiali Augusta die quarta mensis Aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo tertio decimo, Regnorum Nostrorum Romani, vigesimo octavo, Hungariae vero vigesimo quarto.

1621 DIE DECIMA NONA JULII.

Ex originali, in pergamena con scripto, existente in Comperis Sancti Georgii, cum aliis privilegiis, quae per Syndicum dictarum comperarum de more conservantur, et custodiuntur, licit. Salvo etc.

Joannes Antonius Sambucetus Not. pub. Genuen. et praedictarum Comperarum Syndicus.

DOCUMENTO LXI.

Legge di Clotario sulle scuole.

AN. 825 MAI.

Clotarii constitutiones olonnenses capitula ecclesiastica.

6. De doctrina vero, quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorumdam praepositorum, cunctis in locis est funditus extincta, placuit ut sicut a nobis constitutum est, ita ab omnibus observetur; videlicet ut ab his qui nostra dispositione ad docendos alios per loca denominata sunt constituti, maximum detur studium, qualiter sibi commissi scholastici proficiant, atque doctrinae insistant, sicut praesens exposcit necessitas. Propter opportunitatem tamen omnium apta loca distincte ad hoc exercitium providimus, ut difficultas locorum longe positorum, ac paupertas sunt: nulli foret excusatio. Id. Primum in Papiam conveniant ad Dungalum, de Mediolano, de Brixia, de Laude, de Bergamo, de Novaria, de Vercellis, de Tertona, de Aquis, de Janua, de Aste, de Cuma. In Eporedia ipse episcopus hoc per se faciat. In Taurini conveniant de Vintimillio, de Albingano, de Vadis, de Alba. In Cremona discant, de Regia, de Placentia, de Parma, de Mutina. In Florentia de Tuscia respiciant. In Firmo et de Spoletinis civitatibus conveniant. In Verona de Mantua, de Triento. In Vicentia, de Patavis, de Tarvisio, de Feltris, de Ceneda, de Asylo. Reliquae civitates Forum Julii ad scholam conveniant.

Estratto dal tomo III della collezione di Giorgio Enrico Pertz. Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 1835, pag. 249.

DOCUMENTO LXII.

Atti dell'anno 1111 e 1134 in cui interviene un Ogerio maestro delle scuole della Chiesa cattedrale.

Praecepto D. Airaldi Episcopi, Adalbertus Abbas Monasterii Sancti Syri lamentatus est in Ecclesia S. Laurentii ante Consules Januenses, scilicet Guidonem Spinulam, et Guidonem de Rustico de Rizo, atque Gulielmum Bufferium, et Gandulfum Ruffum, de decima Casae totius Rustici de Caschifelone, et iam dicti Consules laudaverunt, et affirmaverunt Ecclesiae S. Syri totam decimam haereditatis Filiorum Rustici de Caschifelone, ut Caffarus, et Obertus, et Guiscardus deinceps dent decimam, et omnes haeredes eorum iam dictae Ecclesiae S. Syri. Factum fuit hoc laudamentum in Canonica S. Laurentii in praesentia suprascripti Abbatis, et Villani Praepositi, et Oberti Archidiaconi, et Ogerii Magistri Scholarum, et Dodonis de Advocato, et Vullielmi Malabiti, et Mauronis de Platea longa, et Gulielmi Embriaci, et multorum aliorum hominum anno millesimo centesimo undecimo mense februarii.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Aldeberto Abbati Monasterii Sancti Syri, quod in Burgo Civitatis Januae situm est, eiusque successoribus regulariter substituent in perpetuum........... pacem statuere, et ne lites in infinitum extendantur sed potius conquiescant. Si qua adversus eam quaerela emerserit et Apostolicae dispensationis arbitrio, visam fine debito terminare, ea propter in Domino fili Aldeberte Abbas decisionem controversiae, inter te, et Villanum Praepositum.................. decimis civium cognationis de Insula, et Carmadino saepius agitata ad perpetuandam posterorum memoriam Charta, et Atramento duximus committenda. Primo ergo anno promotionis nostrae pro servitio Ecclesiae nobis Januam venientibus praedictus Villanus Praepositus, et fratres eius adversum te, ac fratres tuos super eisdem decimis quaerelam deposuit, et eam suis rationibus vendicare Ecclesiae Sancti Laurentii nitebantur. Verum quia nos pro B. Petri obsequio ad partes Galliae festinantius tendebamus, ut tam tu, quam idem Praepositus apud Sanctum Egidium de eodem negotio tractaturi, vestram nobis exhibueritis praecem viva voce praecipimus; cum itaque venissemus utriusque partis allegationes audivimus, sed maioribus causis supervenientibus eamdem litem terminare nequivimus: denique dum Divina Clementia ad Sedem propriam nos reduxisset tuos clamores pro eiusdem praepositi.... suscepimus, ac per hoc tam te...... per Apostolicas litteras ad nostram praesentiam invitavimus, praefixo ergo termino apud Pisanam Civitatem iam dictus Villanus Praepositus, et Opizo Archipraesbiter cum suis confratribus adversum te, et Fratres tuos suam quaerimoniam renovantes, vobis nostro conspectu praesentatis, decimas ad ius.......... parenti pertinentes, proclamarunt, et eam sibi restitui ordine iudiciario postulabant, ad quod utique comprobandum Leonis IV capitulum medium protulere, quo videlicet

decimam plebibus tantum ubi sacrosanta dantur Baptismata persolvi debere: dicebant namque Monaci nisi forte religionis intuitu hoc.......... nos inducere conabantur; at vero Advocati tui eorum intentionem suis viribus repellentes decimas omnes ex antiqua Patrum institutione in dispositione proprii fore Episcopi, et in quatuor portiones debere iuxta eius providentiam......... Respondere......... vestrae possessionis dicere de Justitia cogerentur quo contra Canonici eos ad responsionem arguere aptantes decimam totius civitatis pro quarta portione sibi competere affirmabant, quoniam quod Januensis......... quae eo contingebat totam decimam Civitatis eiusdem concessisse Canonicis asserebant, adiicientes etiam, quod sicut in Januensi Civitate Ecclesia tantum B. Laurentii Baptismatis erat, ita nulla alia penitus Ecclesia infra eamdem Civitatem........... et Januenses Episcopos intercessisse fatebantur legittime comprobarent instantius postulabant, hoc etiam quod iisdem Canonicis alias eiusdem Civitatis Ecclesias decimas non habere dicebant oppositis rationibus infingentes Ecclesiam Sancti Thomae Apostoli.......... suscepisse, et suscipere testabantur, ac per hoc, quod ceteris Ecclesiis permittebantur B. quoque Syri Cenobio pares altius ratione licere monstrabant praeferri, cum idem Coenobium Episcopalis Sedis fuisse antiquitus diceretur, et quod conventionem ipsam licet Canonici posuere, ut non tamen.......... neque omnino negare, quin decimae praedictis darentur Ecclesiis potuere. Verumtamen quia iudicatum est cuncta rimari, et diligenti indagatione perquirere.......... nostrae possessionis.......... fratribus vestris studiosius inquirentes tam ex verbis tuis, quam eiusdem Praepositi a bonae memoriae Oberto Episcopo............... Monasterio fuisse concessas comperimus................. Post haec autem cum tu................. ex praemissis allegationibus, nec titulum possessionis dicere, nec Praeposito, aut canonici esse respondere, coactus tamen Venerabilis frater noster Syrus Januen. Archiepiscopus fratribus tuis cir........... concessit, quibus utique tam ipsius Archiepiscopi, quam suo nomine adversum vero actionem moventibus advocati tui protinus respondere, ut quia tibi de impetitione Archiepiscopi non prospexeras, et negotium quasi innovatum gravari amplius videbatur, tandem post multas interlocutiones........... a praefato Oberto Episcopo B. Syri Monast. facta praescriptione longi temporis, productis testibus praetendisti, e contra vero canonici eidem praescriptioni locum non esse, illico respondere, eoquod praedictus Praepositus, et canonici in Synodo, quam bonae recordationis animae........... fuisse eumdemque Episcopum ibidem lectis capitulis, ut haeredem decimae Ecclesiae Beati Laurentii redderentur publice mandasse dixere, et ab eiusdem interruptionis confirmationem quinque Festes in medium produxere. Ante tempora vero Ayraldi Episcopi sibi Magistratus copia........... alios procubitores, alios vero Barbaros a diebus praedicti Oberti Episcopi, usque ad eiusdem Ayraldi ordinationem Januensi Ecclesiae praefuisse dicebant, adeo quod multi etiam canonicorum Januensium pro malis, et oppressionibus, quae sibi inferebantur extra civitatem longo tempore remansissent.......... possessionem vestram per septuaginta annorum curricula munitam esse, et per Capitulum Praedecessoris nostrae bonae memoriae PP. Urbani sibi easdem decimas vendi-

care asseruere, nec eidem Praeposito, et canonicis Magistratus copiam defuisse, cum et apud Mediolanensem Archiepiscopum................ Romanum Pontificem opportunum tempus habuerint conquerendi interruptionem quoque ipsam non esse verisimilem, quoniam per eumdem Airaldum Episcopum tam in praefato Monasterio Sancti Syri, quam in aliis Ecclesiis homines cognationis de Insula, et Carmadino......... fuisse commonitus affirmabant; hoc etiam addentes, quod ea tu ex mandato saepedicti Ayraldi Episcopi......... praesente iamdicto Villano Praeposito, Oberto Archidiacono, et Ogerio Magistro Scholarum apud Januenses Consules, videlicet.......... Rufus de decima totius casae Rustici de Caschifellone quaerimoniam deposuisses, inde Consules unanimiter collaudaverunt Caffarus, Obertus, et Viscardus Filii q. Rustici de Caschifellone, quia de eadem cognatione erant, sicut et reliqui cognati............ et ad maiorem ipsius rei evidentiam per quoddam instrumentum idem laudamentum ostendisti super his, ergo cum fratribus nostris diutius conferentes, et utriusque Partis allegationes diligentius attendentes, quoniam de Episcopali concessione vestra Monasterio facta non solum tua..... longa possessio pro eodem Caenobio favere videbatur, considerantes etiam ea, quae a B. MM. PP. Urbano de decimis a Monasteriis per triginta annis possessionis statuta sunt productos testes videlicet Dodonem de Advocato, Ingonem de................. arctavimus, qui nimirum tactis Sacrosanctis Evangeliis iuraverunt Monasterium Beati Syri decimas illas per septuaginta annos a tempore Oberti, Conradi Mazzanelli, Ciriaci, Ogerii, Airaldi, et Ottonis Januensium Episcoporum, et usque ad........... nec se vidisse, aut audisse controversiam, aut interruptionem canonicam exinde factam esse. Airaldi quoque Episcopi in eodem Monasterio, et in pluribus locis commuhitione se audisse testati sunt, ut videlicet cives cognationis de Insula, et Carmadino................. Syri persolverent. Consideratis itaque utrumque rationibus, et fidem verbis eorumdem testium adhibentes, et dilecte Fili Aldelberte Abbas, et per te B. Syri Monasterio a supradicti Archipresbiteri, et fratrum suorum, ac............. Archiepiscopo, et successoribus suis quam canonicis B. Laurentii, et successoribus eorum super hac controversia silentium imponimus, et praefatas decimas hominum cognationis de Insula, et Carmadino, atque haeredum ipsorum sicut in praefata Charta de........... eodem Coenobio domino famulantibus de cetero in perpetuum solvendas esse censemus. Si quis ergo huic nostrae definitioni sciens contraire tentaverit, nisi reatum suum digna satisfactione correxit Anathematis sententiae se noverit Subiiciendum.............. bonae actionis percipiant, et apud districtum Judicem praemia aeternae pacis inveniat Amen.

✠ Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae Episcopus SS.
Ego Guilielmus Prenestinus Episcopus SS.
Ego Guido............ Episcopus SS.
Ego Joannes Tit. S. Grisogoni Praesb. Card. SS.
Ego Lactifredus Tit. S. Vitalis Praesb. Card. SS
Ego Villelmus Austiensis Archiepiscopus SS.
Ego.............. Praesbiter Card. S. Steph. SS.
Ego Rodulphus Octanus Episcopus SS.

Ego Lucas Praesbiter Card. Tit. SS. Joannis, et Pauli SS.
Ego Guido Indignus Minister SS.
Ego Gregorius Diac. Card. Tit. Sergii, et Bacchi SS.
Ego Stephanus Diac. Card. S. Luciae Morphen. SS.
Ego Oddo Diac. Card. S. Georg. ad velum aureum SS.
Ego Jo. Diaconus Card. Nicolai in carcere SS.
Ego Guido Card. Diac. Tit. S. Andriani SS.

Datum Pisis manu Aimerici S. R. E. Diac. Card. et Cancell. III. Id. Januarii Ind. XI Incarnat. Dominicae anno MCXXXIII. Pont. vero Domini Innocentii Papae 2 anno 4.

DOCUMENTO LXIII.

Statuto relativo al Collegio de' grammatici

STATUTA 1400. — FOL. 286.

De promotione grammaticorum ad Collegium magistrorum.

Si quis grammaticorum desideraverit ad Collegium grammaticorum in Janua promoveri, primo declaret ipsius voluntatem officio et coram officio sindacatorum. Hi teneantur talis grammatici requisitione suscepta eligere duos scribas de numero Collegii notariorum Januae item duos de Collegio magistrorum grammaticae, quos iurato bene et legaliter se facturos quae dictum officium sibi commiserit de vita et moribus dicti grammatici se informent. Quem si circa eos invenerint bonae famae, examinent in grammaticalibus subsequenter, et sindacatoribus referant quidquid sibi de moribus et sufficientia in grammatica dicti grammatici videatur. Relatione quorum audita Sindacatorum sit officium praedictum grammaticum admittere ad Collegium magistrorum grammaticae vel excludere, repellere vel negare prout pro utilitate comuni sibi videbitur faciendum. Qui ordo intrandi in dictum Collegium locum habeat et servetur etiam in illis magistris grammaticae qui dictum Collegium non intrassent secundum formam alicuius capituli de ipsorum introitu disponentis a creatione Rectorum artium citra.

Statuto, che vieta di fare scuola a' grammatici venuti in Genova da varie parti d'Italia

IBID. FOL. 418.

Statuimus quod aliquis oriundus in vel de aliquo locorum subscriptorum non possit docere in civitate Januae vel districtu pueros grammaticam; praetereuntes causam putridam quae coepit promulgare legem huiusmodi ita est dictu orribilis et auditu. Loca vero praedicta sunt haec. Marchia, Ducatus, Tuscia, Neapolis, Sicilia, Romaniola, Patrimonium. Si quis

autem oriundus in vel de locis praedictis vel aliquo eorum contrafecerit cadat in poenam flor. mille auri; quod si non possit solvere fustigetur et banniatur perpetuo de Janua et districtu.

DOCUMENTO LXIV.

Decreto intorno agli esami da prendersi e della malleveria a darsi da' Maestri di grammatica per fare la scuola ed essere ammessi al Collegio.

MDXIII DIE XXVI APRILIS.

Illustris et excelsus dominus Janus Maria de Campo Fregoso Dei gratia Dux Genuensium et populi defensor et magnificum Consilium antianorum comunis Genuae in sufficienti et legittimo numero congregati intelligentes quantum fieri potest publicis negotiis occurrere tollereque litium et cavillationum materiam, etc.

Statuerunt etc. (decretum super pane carceratorum.......).

Item etc. (de gratiis quae obtinentur pro incarceratis........).

Item, quoniam compertum est quod Magistri ludi litterarum quos scholae Magistros appellamus qui tenentur in congregandis commagistris bis illos publice examinare illos quandoque semel tantum examinant et differunt secundum examen non ad rectum finem et tamen patiuntur huiusmodi Magistros etiam in ipsorum Collegio et regere scholas et sic fraudantur leges et statuta super ea materia condita, nec praestantur fideiussiones quae praestari tenentur ipsi Magistri quando aggregantur ad ipsum munus, decreverunt quod non liceat dictis Magistris in eorum Collegium admittere nec recipere aliquem nisi per binas vices subierit examen iuxta formam statutam et ordinatam et nisi fideiussiones debitas praestiterit, nec possit aliquis de ipsis Magistris regere scholas nisi adimpletis praedictis sub poena statuenda per dominos Sindicatores comunis Januae magistratus super huiusmodi constituti.

Ex libro diversorum anni 1513, fol. 25.

DOCUMENTO LXV.

Rappresentanza al Senato contro il preteso diritto de' PP. Gesuiti di dare lauree in teologia.

ANNO MDCLXXIII.

Serenissimi Signori,

Intorno alla commissione, che nel giorno 1.º di agosto dell'anno 1673 VV. SS. II. e Serenissime, fecero negli eccellentissimi, allora Francesco Maria Garbarino e Agostino De Franchi, residenti nel Real Palazzo,

acciocchè dovessero riconoscere il fatto esposto in un memoriale, che avea presentato il venerando Collegio de' teologi contro quello che andavano introducendo a praticare li RR. PP. Gesuiti di S. Gerolamo, e riferir loro il ristretto e la sostanza d'ogni cosa, non eseguirono mai quanto loro fu imposto, perchè mai non aggiustarono fra essi il tenor della relazione che far doveano, attesi i loro pareri diversi tanto in riguardo alla intelligenza delle scritture loro presentate, quanto alla sodezza delle ragioni addotte dalle parti.

Ciò non ostante ha presentito alcuni giorni sono esso magnifico Agostino, che il magnifico Francesco Maria Garbarino, nel terminar la sua carica di Senatore, che portava seco la terminazione della commissione, consegnasse al Sotto-Cancelliere Giacomo Filippo De-Ferrari un tale foglio e scrittura in forma di relazione a VV. SS. Serenissime diretta, la qual si asserisce fatta da ambedue loro ed estesa a loro nome, ancorchè egli, vedutone altra fiata il tenore, si dichiarasse seco non volervi in alcuna guisa acconsentire.

Sa egli benissimo aver più volte, durante la commissione, discorsa col medesimo la pratica, aver seco esaminate le necessarie scritture e decreti concernenti la materia, ed udite più volte le parti; ma sa ben anche non averne mai seco aggiustati i meriti, anzi intorno ad essi aver sempre avuti seco sensi diversi; onde avrebbe quegli potuto a meno d'incommodarsi in tal forma; ammirando però sempre esso magnifico Agostino la di lui somma finezza e perspicacità.

Non può pertanto acconsentire, volendo far le sue parti, ne dissimulare che si esponga a VV. SS. Serenissime un fatto del tutto diverso da quanto ei stima sussistente ed incontrastabile, giudicandolo massime di notabilissimo pregiudicio alla Repubblica serenissima per essere affatto contrario alla sostanza delle bolle pontificie e ai decreti di VV. SS. Serenissime; onde si viene con l'accennato discorso a soavemente conchiudere restar essa Serenissima Repubblica constituita in obbligo di mendicar voti positivi per dichiarare se i detti RR. PP. Gesuiti l'abbino pregiudicata con le sue operazioni e perciò star tra un voto più o meno nello essere mantenuta al possesso di quella autorità, che senz'alcun contrasto ha pacificamente goduta per tanti e tanti anni prima che fossero introdotti essi RR. PP. Gesuiti e confermata con tanti decreti di VV. SS. Serenissime.

Le quali hanno a sapere, essersi nel maneggio delle scritture, che rispettivamente ci presentarono le parti, venuto in cognizione non vivere la presente controversia tra il venerando Collegio de' teologi e fra quello de' RR. PP. Gesuiti, ma fra questo e la Repubblica serenissima, non entrando essi teologi in questa scena se non come sostituiti e perciò come difensori del ius di essa Repubblica alla quale direttamente compete la facoltà di laureare nelle scienze; onde chi venisse a vulnerare il detto ius non pregiudicherebbe al sostituto, nè all'avvocato, ma bensì al principale.

Acconsentita e come incontrastabile ammessa anche dalle parti questa verità, resta a considerarsi, se possa alcuno, senza espresso consenso di VV. SS. Serenissime deputar nuova università oltre la constituita da

essa Repubblica nel dar le lauree, mentre quando si volessero chiuder gli occhi, egli è certo, che un simil pubblico privilegio subito svanirebbe; poichè esercitandosi le scuole dai RR. PP. Gesuiti, nessuno ricorrerebbe alla Repubblica per la laurea, ma tutti da questi verrebbono coronati; oltre che i RR. PP. Somaschi, quei delle Scuole Pie e i Barnabiti, che pure esercitano le scuole, con ottener da' Sommi Pontefici qualche bolla, ad essi nemmeno si potrebbe negare tal facoltà, mentre in pari grado venisse concessa ad altri. Questi privilegi in un Principe secolare non sono di così leggiera estimazione, che inconsideratamente debbano trascurarsi. Una volta successo il caso, Dio sa per volerli riacquistare a quanti travagli e spese si sarebbe sottoposto.

E qui sovvenga il successo dell'assistenza alla santa inquisizione, che negligentata da' nostri maggiori come forse stimata di picciolo rilievo ci ha constituiti in non leggieri travagli oltre il consumo del pubblico erario.

Nè si dica che il ius di laureare non debba virilmente sostenersi per non esser attributo naturale o essenziale di un Principe laico, rispondendosi, che anzi per la stessa ragione devesi essersene maggiormente geloso, poichè gli altri, i quali sono annessi al principato, ancorchè per avventura trascurati, ponno agevolmente ripigliarsi, ma quei che dipendono dall'altrui volere, come la laurea in teologia, o altri simili, una volta perduti, vi abbisognano le suppliche per riaverli; oltrechè egli è pur verissimo ricevere il Principe maggior decoro e stima quanto più vien guarnito di reputazione esterna. E per ultimo potrebbesi soggiungere, che se il Sommo Pontefice concedesse alla Repubblica privilegio di far catturare indipendentemente i preti o chi si riducesse in luogo immune, ed essa nol curasse, come non annesso al principato laico, non so qual concetto ne formerebbe l'universo: ad ogni modo me ne rimetto ai saggi.

Venendo al nostro fatto che risulta, secondo la prammatica di Genova dalle accennate scritture, trovo che nell'anno 1471 fu concesso dalla felice memoria di Sisto IV Sommo Pontefice alla serenissima Repubblica il poter deputare nella città Rettore e certo numero de' Dottori, con autorità di dottorare universalmente tutti coloro che alla medesima a tal effetto ricorressero, tanto in teologia come nell'una e nell'altra legge, in filosofia e medicina, e ciò in amplissima forma dichiarandolo privilegio *ad instar universitatis Bononiensis, et omnium aliarum universitatum et studiorum generalium.*

Il che devesi intendere *privative quo ad omnes alios*, mentre massime nei privilegi che presentano essi RR. PP. Gesuiti a lor favore, si esprime che nei luoghi, ove è università, non si concede loro laureare scolari esterni.

Devesi inoltre esso privilegio intendere *privative quo ad omnes alios*, esprimendosi nel medesimo il luogo preciso, ove la Repubblica debba esercitare la detta sua autorità, onde venendo ella per avventura nello stesso accomunata con altri ne perderebbe il privilegio proprio e particolare e verrebbe ad esserle di niun valore, mentre, come si è detto sopra, da tutti altri si esercitano scuole, che tutti vorrebbero far laureati. Estinto

dunque sarebbe il pubblico privilegio; nel qual caso, qual differenza sia dall'essere estinto al non essere, ognuno il sa.

In virtù dell'accennato privilegio deputò la serenissima Repubblica i suoi Collegi nella presente città, concedendo ad essi rispettivamente particolar balìa di poter dottorare, a quello de' teologi in teologia, a quel de' legisti nell'ius canonico e civile, ed a quel de' medici in filosofia e medicina, ponendosi al possesso di esso privilegio *privative quo ad omnes*, con ordinare che tutti i dottorati dovessero farsi da essi suoi Collegi in questa medesima città e comandò anzi, che niun cittadino o suddito potesse fuori di qui ricevere il dottorato; conforme appar da due decreti, uno fatto nel giorno 24 di decembre dell'anno 1487 e l'altro nel giorno 22 aprile 1488.

Inoltre deputò un Vice-Cancelliere, il quale *nomine Reipublicae* dovesse intervenire a tutti gli atti dei Dottorati, che faceansi e doveansi fare dai suoi collegi per riserbare a sè sola l'autorità di laureare anche in ordine a' suoi deputati, il che consta per decreto fatto nel giorno 12 di settembre dell'anno 1691 e da quello che oggidì si continua a praticare.

In questo possesso di conferire le lauree tutte nella città si mantenne la Repubblica *privative quo ad omnes* dal principio del suo privilegio, cioè dall'anno 1471 sino all'anno 1628, come dichiararono i magnifici Agostino Salinero e Stefano Lazagna, savii in esso tempo e deputati sopra consimile emergente in una relazione che fecero al serenissimo Senato dopo avere esaminata la pratica, riconosciute le scritture e udite le parti, dicendo che insino a quel tempo era stata consuetudine conferirsi tutti i dottorati coll'intervento del Vice-Cancelliere da essa Repubblica serenissima eletto, e che per conservare la giurisdizione della medesima stimavano accertato il doversi decretare che nella stessa guisa dovesse praticarsi nell'avvenire; ond'esso Senato serenissimo derogando al decreto dell'anno 1626, come fatto senza precedente cognizione di causa, stabilì che il magnifico Gio. Battista Canevaro ricevesse il dottorato dal venerando Collegio de' medici, come da essa relazione chiaro si vede.

Nè osti per avventura il dire, che in essa non si faccia menzione del Collegio de' teologi, poichè siccome altri non aveva insino a quell'ora preteso di dottorar in teologia, così non ebbe esso Collegio motivo di farvisi includere, il che senz'alcun dubbio avrebbe ottenuto, mentre alla conservazione dell'ius e privilegio pubblico molto più preme il dar la laurea in teologia che in qualunque altra scienza, atteso che perdendosi questo per *non usum* non sarebbe molto più facile, come *ius mere pontificium*, in sua facoltà il riassumerlo, conforme far potrebbe intorno alle altre scienze.

Alla qual conservazione di privilegio *privative quo ad omnes* ebbe anche particolar mira la Repubblica allora che tentando essi PP. Gesuiti di dar simili laureati, il Senato a cui fu fatto ricorso, espressamente proibì, che nessuno potesse dottorare in teologia, eccettochè esso venerando Collegio dei teologi, come cantano i decreti fatti nel 1651 1652; aggiuntovi quell'altro fatto nel giorno 12 di gennaio dell'anno 1656 ove si ordinò al R. Rettore de' RR. PP. Gesuiti, che in tal materia non dovesse innovar cosa alcuna.

Intorno a questo fatto che per essere fondato su pubbliche scritture è incontrastabile, si consideri come poteva il magnifico Agostino De-Franchi acconsentire al foglio presentato in atti, ove si finge (o per agevolare la strada all'intento, o per via di miracolo farlo parlare quando egli tace) che la controversia fosse fra il Collegio de' RR. PP. Gesuiti e quello dei teologi, nel qual caso si può dire che *latet anguis in herba*, mentre la facoltà di laureare spetta alla serenissima Repubblica; ond'essi teologi non solo ne prendono la difesa per il proprio interesse, ma il fanno come sub-delegati, e come tenutivi quando altri tenti pregiudicare ad esso pubblico privilegio.

Contro le ragioni si chiare e fondate della Repubblica serenissima vedesi insorgere solamente il contenuto di un decreto fatto nell'anno 1653 ove ella in occasione di supplica da essi RR. PP. presentata così in genere e non mai per riclamo degli accennati decreti del 1651 e 1652, come par che si stabilisca nel foglio di cui si ragiona, disse che non avea inteso di pregiudicare per qualunque decreto fatto ai privilegi che ad essi RR. PP. competessero o fossero stati concessi. Se quindi si possa conchiudere — *ergo* la Repubblica ha loro concesso facoltà di poter laureare in teologia — me ne rimetto a chi di me più intende; stimando che tal cosa dirsi non possa, non solo perchè *qui reservat nihil dat* (così più volte intesi dir da' saggi), ma perchè tal ius spetta al Sommo Pontefice, il quale *expressissimis verbis* ai medesimi RR. PP. la niega e proibisce ne' luoghi, ove sia università; *sed sic est*, che in Genova è Università, perchè quando il detto Sommo Pontefice Sisto IV concesse l'accennato privilegio alla Repubblica, la dichiarò e specificò *ad instar universitatis Bononiensis, et omnium aliarum universitatum et studiorum generalium*, e così sempre si è pacificamente e pubblicamente osservato e si osserva tutto dì: *ergo* in Genova, essendovi Università, non hanno essi RR. PP. nè ponno avervi privilegio di laureare.

E qui tanto meno dee dirsi ch'essi RR. PP. ne abbino l'uso, non potendosi questo introdurre se non con gran quantità di atti reiterati, e mentre non sia controverso, il che non milita nel caso di cui si parla, come si dirà di sotto; nè là Repubblica mai sognò di prestarvi consenso nessuno. Dunque il decreto del 1653 non opera cosa alcuna oltre il già detto. Quando in Genova non sarà Università, potranno essi RR. Padri sperimentar le loro ragioni.

Nè mi si dica che la concessione dell'uso fu tacita quando nel dar qualche laurea coll'assistenza di quattro, dieci e più senatori, questi non riclamarono, poichè si risponde essere la Repubblica povera pupilla e perciò, come per mille altre ragioni, non poter venir pregiudicata da' terzi, perchè la Repubblica parla con decreti e non quando tace, e che quei senatori eccellentissimi non erano obbligati ad avere in corpo gli archivii.

Ma avvertasi inoltre che di tal fatto sempre si risente il venerando Collegio de' teologi, cui spettava l'obbligo d'invigilare come sub-delegato dalla serenissima Repubblica, ed ai di lui clamori furono fatte diverse commissioni. Queste svanirono è vero, perchè non ne successero le rela-

zioni o per negligenza di chi dovea sollecitarle, o per occupazioni dei commissionati; dunque ha voluto la Repubblica spogliarsi di un tale e tanto privilegio e vestirne i RR. PP. Gesuiti; si niega sotto benigna censura la conseguenza e col riverir l'autore delle proposizioni contrarie; rappresentando però che sebbene allora si provvide, restano le accennate inconcusse pubbliche ragioni nel loro vigore, rimettendo il tutto alla saggia prudenza di VV. SS. Serenissime.

Le quali riverente supplico a voler essere servite, compatendomi, di riflettere solo a quel zelo pubblico che mi ha indotto a giustificarmi e protestare non aver io mai acconsentito al detto scritto presentato, anzi essermivi sempre opposto col fondamento delle ragioni dedotte; affinchè massime per via di equivochi non si formi concetto che l'affare di cui si ragiona sia di lieve momento, come si va procurando d'insinuare e che la controversia viva fra essi RR. PP. Gesuiti e il Collegio de' teologi, come si rappresenta, ed in siffatta guisa venga la Repubblica serenissima, dei cui interesse realmente si parla, anche con santa intenzione dell'autore, a ricevere sì grave pregiudicio. Per giustificazione del che io m'esibisco pronto all'esame delle accennate scritture, bolle e decreti, come pure a sostenere in ogni guisa tutto ciò che sinora ho esposto a VV. SS. Serenissime, alle quali profondamente m'inchino.

Di VV. SS. Serenissime:

Umilissimo Servitore Devotissimo
AGOSTINO DE-FRANCHI *quondam* JOANNIS NICOLAI.

INDICE